ISTRUZIONI
TEORICO-PRATICHE
DI
GIURISPRUDENZA CRIMINALE
PER USO SEGNATAMENTE
DEI
TRIBUNALI E GOVERNATORI
DELLO STATO PONTIFICIO

COMPILATE

DA CARLO CONTOLI
CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI APPELLO
PER LE QUATTRO LEGAZIONI.

Tomo Primo
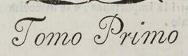
BOLOGNA MDCCCXXIII.

Tipografia Governativa Sassi.

AVVERTIMENTO

La *forza dei difetti* inseparabili dalla condizione umana produce pur troppo anche nei Tribunali la non curanza delle regole giuridiche, e forensi nella costruzione del Processo Criminale, come nella indagine della giuridica credibilità della prova, le quali sono consegnate nei Codici del Diritto Civile e Canonico, nelle Costituzioni Apostoliche, e negl' insegnamenti degli accreditati Scrittori anche dello Stato nostro, ed a quelle sostituisce una corrutela denominata abusivamente *Consuetudine*. Il Compilatore del presente lavoro è ben lontano dalla presunzione di valere per se solo, onde sia provveduto in affare di tanta e così grave importanza: ha osato soltanto di raccogliere dagli Autori medesimi ciò che possa in qualche guisa istruire coloro che abbisognano di certi principj e di certe notizie non comuni alla maggior parte di quelli, che quotidianamente fanno Processi Criminali; e perciò ha limitato la Compilazione al Titolo *d'Istruzioni Teorico Pratiche di Giurisprudenza Criminale*, non essendo *un Corso di Diritto Criminale in tutto il rigore del termine*.

Non dovendo poi la pratica giurisprudenza criminale consistere soltanto in una *Giurisprudenza formolaria*; ha riputato bene di rimontare nella esposizione dei relativi insegnamenti ai principj *teorici*, e *pratici* partendo quando da regole generali, quando da dati sperimentali. Tale è pure l' oggetto primissimo annunciato col suo Programma 30 giugno 1823.

La Compilazione è inoltre corredata di copiose Annotazioni in carattere quando tondo contradistinto con *numero*, quando corsivo con *asterisco*; e ciò, *primo* per non far mancare la precisione nella condotta del discorso seguito nei Capitoli, ed Appendici rispettive: *secondo* per far rilevare ed apprendere con un separato colpo d' occhio quanto si riferisce al soggetto discusso, e che direttamente inserito nella materia avrebbe cagionato confusione: *terzo* per tenere avvertito di ciò che si tratterà anche nel progresso guidando il lettore con una corrispondente successione d' idee senza interomperle, e per prevenire qualunque osservazione, che il momento potesse suggerire riguardo a certi argomenti accennati, e non discussi in totale.

In fine si è riputato bene di premettere al presente travaglio una Prefazione che dimostri la importanza, e le difficoltà inerenti alla formazione del Processo Criminale.

Prefazione

La Giustizia punitiva ha per oggetto i più grandi interessi dell' uomo: si tratta della sua vita, o della sua morte, del suo onore, o della sua infamia, del suo stato, o del suo nulla.

Il Processo Criminale è della maggiore importanza, e difficoltà; tratta di regolare il destino di un accusato sempre infelice se colpevole, maggiormente infelice se innocente; tratta di avverare fatti per lo più incerti, per lo più occulti; fatti che variano nel loro genere, nella loro specie, nel loro oggetto, che diversificano nei loro gradi cominciando dalla irriverenza sino al sacrilegio, dal sommesso bisbiglio sino all' aperta sedizione, dalle minaccie sino all' omicidio, dalla maldicenza

sino alla diffamazione, dalla frode sino all' usurpazione.

Egli è pertanto essenzialissimo che i lumi dello spirito, e le virtù del cuore distinguano eminentemente un Magistrato, e Funzionario incaricato di guidare i primi passi della giustizia, e che armato di tutta la loro forza cammini alla scoperta del delitto, e del delinquente:

Criterio per discernere, intendimento per ragionare, attenzione per applicare i sensi guidandoli l' uno con l' altro, rettificandone gli errori colla sperienza, fortificando la sperienza colla ragione:

Conoscenza degli uomini, e del carattere delle loro azioni, esatta idea dell' interesse degli accusatori, e degli accusati, giusto apprezzamento dei lumi, delle abitudini, dei costumi, dei talenti, della educazione dei testimonj, analisi delle testimonianze per di-

viderle, opporle, riunirle, seguirle in tutte le approssimazioni dal dubbio alla certezza:

Sagacità per non essere sovvertito o dalla propria debolezza, o dall' altrui astuzia, prendendo il malvagio ogni cura di nascondersi, e di rompere qualunque comunicazione fra se, ed il delitto: accorgimento per curare ogni dettaglio, e separare molti fili, onde svolgere il nodo anche di una sola azione, sorgendo spesso da una impercettibile apertura una subitanea luce, che rischiara gli avvenimenti i più oscuri, ed involuti:

Avveduto, e ragionato consiglio per riconoscere se l' accusato sia al coperto dalla calunnia, se la prevenzione abbia concepito il sospetto per prova, l' accusa per una positiva dimostrazione, sussistendo pur troppo nel cuore umano passioni diverse, ed odii violenti, che sono in urto continuo per soddisfare se stessi:

Diligenza precisa per supplire al tempo, che manca alla infingardìa, e non perdere per l' esempio dei costumi quello consumato in una prigione; sollecitudine per affrettare il giudizio dei delitti, affinchè non si punisca inutilmente punendo tardi, nè si scordi il pericolo ispirato dal delitto facendo parlar la pietà in favor del delinquente:

Rigida imparzialità per non fare delle azioni delittuose un' oggetto di personale interesse, nè riguardar l' assoluzione di un prevenuto, come la perdita di una preda pel Fisco:

Finalmente in ogni tempo, in ogni occasione, in ogni circostanza sieno convinti i Tribunali, i Governatori, ed ogni altro Magistrato, e Funzionario, che la giustizia è il solo asilo dei deboli, la sola garanzia degli oppressi, la sola speranza dei saggi.

CAPITOLO I.

Sulla Giurisprudenza Criminale, e quanto si ricerca per lo studio di questa.

I. Le leggi criminali restringono la libertà naturale, prescrivono che il suddito faccia, o non faccia certe azioni dipendentemente da una sanzione penale, e fissano la forma d' inquirere, e procedere contro i delinquenti; tuttociò ha per oggetto finale la conservazione della civile Società.

II. Il complesso delle leggi criminali sancite di pena per costringere i sudditi all' obbedienza si denomina *Diritto Criminale*; la disciplina di questo diritto chiamasi *Giurisprudenza Criminale*: la Giurisprudenza Criminale presa, o *generalmente* o *particolarmente* si aggira sempre circa i delitti, e la forma d' inquirere de' medesimi, come circa le pene loro dovute: *generalmente* presa tratta in maniera assoluta, ed indefinita questi oggetti, *particolarmente* presa li tratta in dettaglio; quella è *l' Ontologia* del diritto criminale, questa è la *Storia*.

III. La *Parte teorica* della giurisprudenza criminale si occupa e dell' esame delle azioni chiamate delittuose, e della natura delle pene, e delle regole per inquirere ed infligere ai delinquenti le pene stesse: la *Parte pratica* si occupa dell' ordine per gli effetti estrinseci, che la criminale giurisprudenza si propone nel gastigo dei rei, nell' assoluzione degl' Innocenti. In somma la Teorica dev'essere la Filosofia del Diritto Criminale, la Pratica dev' essere l' esercizio di questo diritto acquistandosi la teoria collo studio dei principj, e delle regole; la pratica coll' uso di queste, e di quelli.

Il *Giudizio Criminale* deve consistere principalmente nella cognizione, ed applicazione delle leggi criminali procedendo con un ordine legittimo nella investigazione

dei

dei delitti, e decidendo le Cause relative coll' assoluzione, o condanna dei prevenuti (1).

IV. Ma il presidio delle scienze, e delle arti è indispensabile in chi si consacra alla giurisprudenza criminale, attesa la loro influenza in questa sia *immediatamente*, sia *mediatamente*; perciò fa d' uopo di sapere, che influiscono immediatamente nello studio della Scienza Criminale, come elementi necessarj, la *Filosofia* che si occupa della natura, e facoltà dell' Uomo, delle sue passioni, del suo genio, che indaga il vero, e propone il bene, la *Psicologia* che è la scienza dell' anima, e la considera e contempla in se stessa, nelle sue facoltà, l' *Etica* che tutta si occupa delle azioni degli uomini, *il Diritto Naturale*, che insegna, definisce, prescrive quali doveri si abbiano verso Dio, verso se stesso, verso gli altri uomini in società costituiti, il *Diritto Civile* formato da un sistema di tutte le leggi, il quale viene applicato alle singole e diverse circostanze di ciascheduna Società, il *Diritto Romano*, che oggi giorno è il gius civile quasi universale di tutta l' Europa, il *Diritto di ogni Città*, o *Provincia* denominato *Municipale*, *il Diritto delle Genti*, che è lo stesso *Diritto Naturale* applicato ai rapporti ed affari delle Nazioni intere per le relazioni da *Stato* a *Stato*, pei Trattati, pei Compattati, pel Commercio; il *Diritto Canonico* comprensivo le leggi universali stabilite pel governo della Società Cristiana, infine la *Teologia*, e la *Politica* ossia prudenza civile.

V. Influiscono *mediatamente* la *Medicina*, ed in particolare l' *Anatomia*, la *Fisiologia*, la *Patologia*, la *Chirurgia*, la *Chimica*, perchè i fatti delle *Ferite*, degli *Omicidj*, degli *Stupri*, delle *Deflorazioni*, *degl' Infanticidj*, degli *Aborticidj*, degli *Aborti*, dei *Venefizj*, delle *Morti apparenti*, delle *Morti violenti* per qualunque accidente avvenute, i *fatti di Demenza*, ed altri analoghi ai suacennati; i *delitti di falsa moneta* sono connessi ciascheduno colle

(1) Questa proposizione non limita le varie formole di Decreti usate dai Tribunali, conforme si dirà dettagliatamente parlando della Sentenza.

colle scienze, colle arti suddette, ed in tal modo, che valutano, riconoscono se, quale, quanto delitto, e come sia concorso nei rispettivi casi. Influiscono pure *mediatamente* l' *Agricoltura*, *l' Architettura*, il *Commercio*, ed ogni loro parte relativa, perchè i *guasti nei campi*, *nei tagli d' Alberi*, *negli incendj dei Boschi*, *le rovine*, *le demolizioni di fabbriche*, *gl' incendj di Edifizj*, *i monopolj*, *i fallimenti dolosi*, *la fraudata annona* sono congiunti coi fatti, ed operazioni riferibili a tali avvenimenti, ai mezzi che li produssero, alla loro qualifica, al loro valore, e calcolo, per cui in ognuna di queste, e delle prefate scienze ed arti si esiga almeno la notizia dei generali principj, onde valersene come di tante linee, le quali debbono essere tirate ad un determinato centro (1).

VI. Ciò esposto per nozione indispensabile circa la giurisprudenza criminale è prezzo dell'opera di parlare delle azioni degli Uomini, come il soggetto delle legge criminali (2).

 VII.

---

(1) Così dicasi di ogni altr' arte influente pure mediatamente nella Giurisprudenza Criminale perchè faccia d' uopo di nozioni generali, e per l' oggetto suddetto, onde conoscere la verità, e *ragionevolezza* dei giudizj pronunciati dai Periti assunti nei *casi singoli*; come eziandio per riconoscere all' opportunità se siasi mancato dagli Artefici nell' esercizio delle Arti rispettive, o defraudati, od in altra guisa danneggiati i Cittadini.

(2) Le Leggi generalmente prese sono classificate in *Divine* ed *Umane*, in Leggi di *Natura*, e delle *Genti*, in Leggi *Civili* » *Wattel, Droit des* » *gens Lib* 1. » in Leggi *positive umane*, in Leggi *Ecclesiastiche* ec.

Le Leggi *positive umane* ebbero un origine dipendente dalle varie situazioni della Società, e secondo le forme del Reggimento degli Stati: la loro incostanza, le vicende loro sono conosciute a chiunque abbia una tinta di erudizione storica. Alla Legge solo naturale compete ciò che si scrive nel *Lib* 3 *de Repub. apud Lactant. Instit. Divin. Lib VI. Cap VIII* „ Huic Legi nec obrogari fas est, neque derogari ex hac „ aliquid licet; neque tota abrogari potest .... nec erit alia Lex Ro„ mae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed omnes gentes et om„ ni tempore una lex et immutabilis continebit, unusque erit comu„ nis quasi Magister, et Imperator omnium Deus: Ille Legis hujus in„ ventor, disceptator, lator, cui, qui non parebit, ipse se fugiet, ac „ natura hominis adspernabitur, atque hoc ipso luet quam maximas pae„ nas, etiam si caetera supplicia, quae putantur, effugerit. „

Le Leggi positive umane possono variare ragionevolmente per addattarsi ai luoghi, e circostanze diverse; ma però debbono essere sempre oneste, giuste, possibili, analoghe alla natura, e consuetudine dei paesi, necessarie, utili, chiare, non capziose, fatte colla vista del ben comune, e non del privato interesse. — *Canon* „ *Erit autem lex.* „ 4. *Distinct.*

VII. Le azioni degli Uomini sono distinte *in morali*, e *meccaniche*, soltanto le *morali* sono oggetto delle Leggi distinguendosi in *interne*, ed *esterne*, ed avendo bisogno, quanto all' effetto, del soccorso delle *meccaniche*; le quali non sono poi tutte quante soggette all' impero della volontà. — *Genovesi de Jur. et Offic.*

La economia delle azioni morali è tale, che le *esterne* dipendono, e traggono sempre la loro origine dalle *interne*, e la traggono in guisa, che esse sono prodotte da una duplice causa, l' una parimenti *morale* e l' altra *fisica*, ritenuto ognora che l' azione *interna* nuda e semplice non possa per se stessa produrre un danno reale (1).

VIII.

Sesto Cecilio in Aulo Gellio *Lib* 20. *Cap.* 1 *Noct. Attic.* così parla „ non „ enim profecto ignoras legum opportunitates, et medelas pro temporum „ moribus, et pro rerum pubblicarum generibus, ac pro utilitatum prae„ sentium rationibus, proque vitiorum, quibus medendum est. fervori„ bus mutari, ac flecti, neque uno statu consistere quin ut facies Caeli „ et Maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus varientur „. *Isocrate scrisse* „ Leges et consuetudines malae tollendae, quamvis diuturnae. E *Tertulliano scrisse parimenti* „ Leges neque annorum numerus, „ neque conditorum dignitas commendat, sed aequitas sola, et ideo cum „ iniquae recognoscantur merito damnantur, licet damnent.

Le Leggi Ecclesistiche, che trattano delle persone, e delle cose sacre sono emanate dalla Podestà Ecclesiastica, e consistono nei Decreti dei Sommi Pontefici, nei Canoni dei Concilii, negli Scritti e Sentenze dei Santi Padri. Il Sommo Pontefice fà le Leggi Ecclesiastiche o per moto-proprio o col consiglio degli Eminentissimi Cardinali, dei Reverendissimi Vescovi, o delle rispettive Congregazioni stabilite in Roma, e ciò mediante Bolle, Costituzioni, Brevi, Rescritti ec. Piacque ai Romani Pontefici di riportare nel Diritto Canonico costituente in particolare, oltre le Bolle, Brevi, Costituzioni, il Corpo delle Leggi Ecclesiastiche, alcune Leggi Civili cavate dai Codici Teodosiano, Giustinianeo, ed anche dai Capitolari dei Re Franchi. Si ommettono ulteriori cose, che sull' argomento delle Leggi Ecclesiastiche si potrebbero dire per maggior precisione ed esattezza, su di che si rimette alle Istituzioni Canoniche segnatamente del Devoti — *Tom.* 1. *Cap* 7. §. 92. *al* 101. — Roma edizione del Giunchi.

I Romani Pontefici hanno corretto, e variato qualche disposizione positiva in materia di polizia Ecclesiastica per mettersi anche più in armonia col politico reggimento dei loro Stati; del che se ne ha un recentissimo esempio nella Costituzione *Post Diuturnas* del Sommo Pontefice *PIO VII.* di fe. me., e nel Moto-Proprio 6. Luglio 1816. *Art.* 91. ed ed altri.

(1) Se ne parlerà estesamente discorrendo del conato.

VIII. Le Leggi, cui le azioni degli Uomini sono subalterne o comandono o proibiscono, o permettono (1): l' Uomo, o commette ciò che la Legge proibisce, od ommette ciò, che la Legge comanda, o fa cose dalla Legge permesse, Un' azione quindi o commessa contro la Legge, od ommessa malgrado la Legge, che proibisce o comanda sotto pena, sarà delittuosa a norma delle varie disposizioni, nel mentre che sarà indifferente un azione permessa.

IX. Non basta però che l' uomo commetta, od ommetta un' azione contro, o malgrado la Legge, perche sia delittuosa, conviene innoltre che non ignori il principio dell' azione medesima; questo principio risiede nell' intelletto, e nella volontà, perche dall' intelletto, e dalla volontà, come da due fonti, scaturisce ogni azione morale; ed il concorso dell' intelletto, e della volontà si ricerca essenzialmente nell' azione medesima, onde vi sia imputabilità, quello

---

(1) „ Praeceptricem quidem faciendorum, prohibitricem autem non faciendorum eam esse oportet (legem) — *Marciano* „.

Gl' Imperatori Valentiniano e Marziano rescrissero „ . . . . Leges costringunt hominum vitas, ut vel inibita declinent . . . . vel permissa fectentur . . . . Contra legem facit, qui id facit, quod Lex prohibet . . . . „ Legis virtus est imperare, vetare, punire, permittere „. *L. 2. ff. de legibus — 9. Cod de Legibus — 7. 29. ff de Legibus*. „ Lex est . . . „ delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur, coercitio . . . . — „ *Papiniano*. — Lege obligamur, cum obtemperantes legibus aliquid „ secundum praeceptum legis, aut contra facimus — *Modestino* „.

Sono pure degne di esame le seguenti massime: — neque leges, neque Senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus, qui quandoque inciderint, comprehendantur; sed sufficit et ea, quae plerumque accidunt » contineri, — *Giuliano*.

» Non possunt omnes articuli singillatim aut legibus, aut Senatus consultis » comprehendi: sed cum in aliqua causa Sententia eorum manifesta est, » is qui jurisdictioni praeest, ad similia procedere . . . . id quod vero » contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias — *Paolo*.

» Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita » judicare vel respondere *Celso*.

» Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter » pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione » contra ipsorum comodum producamus ad severitatem — *Modestino*.

» Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur — *Paolo*.

» Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint — *Paolo*.

» Diuturna consuetudo pro jure, et lege in his, quae non ex scripto de» scendunt observari solet . . . — *Ulpiano*.

quello per conoscere, questa per scegliere liberamente, o per determinarsi (1) spontaneamente. Da ciò deriva che all' intelletto si opponga la ignoranza, ed alla volontà si opponga la forza esterna — *videntur invita ea esse quae aut vi, aut ignoratione efficiuntur* — *Aristotile*; da ciò deriva, che un' azione morale che fosse il risultato della ignoranza, o di una forza esterna non sarebbe imputabile a meno che l' Agente non fosse per altra guisa, o per altro mezzo la causa morale di quell' ignoranza, o di quella forza esterna sia *immediatamente* per se, o *mediatamente* per altri—*Burlamaqu. Princip. du Droit. Natur. Part. II. Cap. X.* Di quì finalmente deriva che in materia delle azioni morali non debbasi sempre aver riguardo all' esito delle cose, ma al consiglio dell' uomo, che operò, non essendo stato raro, che da un ottimo consiglio si avesse un pessimo esito, ed alle volte si avesse un ottimo esito da un pessimo consiglio (2) *LL.* 79 *ff. de Reg. Jur.* — 1. 7. 14. *ff. ad Leg. Cornel. de sicar* — *L.* 16. §. 8. *ff. de paenis*—*L.* 1. 5. *Cod ad Leg. Cornel. de Sicar.* — il qual consiglio consiste non solo nel malvagio proposito di fare un delitto,

---

(1) *Intelletto*. E' quella nobilissima qualità dell' anima ragionevole, che appellasi pure *intendimento umano*, e per la quale l' Uomo è superiore a tutta la specie animale; sull' intelletto umano, frà tanti altri, hanno scritto *Lock, e Condillac* — Cicerone dice 7 *De Nat Deor* — *Mens simplex fugere intelligentiae nostrae vim ac notionem videtur*. E nel 2. *de Divinat.* — *pars animi, quae rationis, atque intelligentiae sit particeps* La volontà è pure dell'anima nostra una facoltà nobilissima in ciò che chiamasi *arbitrio, voglia*. E una biasimevole affezione, o passione, se urta colla ragione. Cicerone scrisse, 4. *Tuscul.*—*Natura enim omnes ea quae bona videntur, sequuntur, fugiuntque contraria.* — Nella 4. *in Catil.* — *Diis ergo immortalibus ducibus hanc mentem, Quirites, voluntatemque suscepi*. Sulla ignoranza, sulla forza esterna o violenza se ne parlerà discorrendo della moralità delle azioni dell' Uomo nel loro rapporto col delitto.

(2) Cicerone definì il Consiglio—*lib.* 1. *de Invent.* „ aliquid faciendi, non „ faciendi ratio excogitata „ — Papiniano nel *lib* 32 delle questioni dice „ — Fraudis interpretatio semper in jure Civili non ex eventu dumtaxat, „ sed ex consilio quoque desideratur „ — E Calistrato nel *lib* 6 *de cognitionibus* „ — dice — In maleficiis voluntas spectatur, non exitus. — „ l' Imperatore Antonino rescrisse. — *Crimen enim contrahitur si et* „ *voluntas nocendi intercedat.* „

Tutto quanto si è detto deve essere inteso con sobrietà, e come suol dirsi *cum grano salis*, e ciò per non incorrere in caso diverso in pre-

litto, ma eziandio nella volontaria negligenza di fare, o di ommettere determinate cose. Per il che avviene, che ommettere, o commettere una cosa per proposito, malgrado la disposizione della Legge, che comanda, o vieta, contenga dolo, e l'azione commessa, od ommessa, che vi si riferisce, sia sommamente imputabile: fare poi od ommettere, malgrado la legge con negligenza volontaria, per cui ne segua delitto, benchè non per proposito, contenga una colpa soggetta ad imputabilità. Ma se il consiglio di commettere un delitto si circoscrivesse nella sola mente senza essere accompagnato o da fatti estrinseci, o da altre equivalenti circostanze, si risolverebbe in un atto non sottoposto alla censura delle leggi, quindi non imputabile, essendo solamente soggetto d' imputazione, e d' inquisizione, quando si manifesti con atti estrinseci, ed altre equipolenti circostanze secondo la qualità dei delitti, cui si riferisce il consiglio suddetto (1). E sebbene il conato di delitto non sia riguardato assolutamente delitto; tutta volta potrebbe risultar anche non scevro del tutto, atteso il principio di esecuzione, ed attesi i pericoli, che in se contenesse in alcuni casi dalla legge particolarmente designati (2).

AP-

---

giudicevoli assurdi: debbonsi sempre avere in vista le massime indicate dalla Legge, *Leg.* 16. *ff. de paenis* §. *Eventus* — *Leg.* 1 7 *ff. ad Leg. Cornel. de sicar.* — 79. *ff. de reg. jur.* — 5. *ad Leg. Cornel. de sicar.* come opportune alla retta intelligenza delle cose surriferite; il tenore delle quali si tralascia per brevità sembrandoci bastantemente esposta la massima.

(1) Il solo pensiero, l' interno affetto malizioso non bastano per formare un delitto criminale: se però il malintenzionato si fosse accinto alla esecuzione di un fatto criminoso, ed avesse manifestato il suo animo con qualche segno, ed atto esterno, comunque il fatto sia rimasto ineseguito, perchè attraversato dal caso, o da altro impedimento, sarà materia d' imputazione, non ostante il sopravenuto ostacolo.

(2) Si vegga il Capitolo secondo sulla essenza del delitto, e la relativa Appendice, dove si discute la materia quì semplicemente accennata. La premessa esposizione sulle leggi, e Giurisprudenza Criminale, sulle azioni dell' Uomo, e loro principio doveva quì premettersi per farsi strada a trattare estesamente del delitto, sua essenza, del Giudizio Criminale, del Giudice, e Foro competente, e di ogni altra successiva materia annunziata nel Prospetto.

APPENDICE PRIMA

Sulla Giurisprudenza Criminale.

La Giurisprudenza Criminale formò la occupazione di uomini distinti: lo studio però della filosofia, del diritto di natura, delle genti, e di altre sublimi dottrine prestò un grande ajuto, e condusse alla scoperta di principj più veri per l' effetto di esaminare la forza, ed il poter delle leggi, le quali fossero emanate dalla Civile Suprema Podestà circa la vita, l' onore, e la personale garanzìa dei sudditi.

Ugone Grozio, *Samuele Puffendorfio*, *Montesquieu*, *Wattel*, *Barbeirac*, *Einecio*, *Burlamaque*, fra gli altri tanti, dottamente, e sapientemente trattarono sull' argomento suddetto, e lo studio loro somministrò utilissimi lumi per apprendere più rettamente la Scienza criminale.

E sebbene per ogni titolo convenga far menzione di questi dottissimi uomini, e per l' analogìa, che hanno alcune delle materie da loro trattate, e discusse colla Giurisprudenza Criminale, conviene non ommettere eziandìo diversi di quelli, che fra i tanti scrissero con maggior riputazione sulla Teorìa, e sulla Pratica Criminale.

Deciano pubblicò nel Secolo XV. i suoi Trattati Criminali, e *Giulio Claro* al tempo di Filippo II. li suoi Libri delle Sentenze, cui aggiunse l' altro della Pratica Criminale, mentre il *Bajardi* scrisse sopra le questioni, trattate in questi libri. *Damuodero* scrisse un *Enchiridion* delle cose Criminali, ed una Pratica Criminale nel 1550. *Renazzi* vi rimarca ordine e chiarezza. *Prospero Farinaccio* scrisse le sue Questioni Criminali, ed i suoi Consigli Criminali, i suoi Trattati dei testimonj, e degl' indizj con altri Trattati, conforme attestano le voluminose di lui opere in foglio; visse sotto i Pontificati di Clemente VIII. e Paolo V., e fu Procurator generale del Fisco sotto questo Pontefice. *Vulpini* fece un Epitome del Farinaccio.

Il

Il *Carpzovio* Professore a Lipsia nel 1646. stampò a Vittemberga la Pratica delle cose criminali, e verrà spessissimo citato nel corso delle presenti Istruzioni. *Anton Mattei* batavo professore ad Utreck stampò nel 1648. i suoi Commentarj ai Libri 47. e 48. dei Digesti; i giureconsulti dotti ebbero in ogni tempo in massima considerazione questi Commentarj, i quali furono replicate volte stampati. Questo Autore, che ci servì di guida e modello segnatamente per la classificazione dei delitti, e per altri argomenti, verrà spesso citato, essendo il miglior interprete del diritto penale, che domini nelle Scuole, e nei Tribunali. *Gio. Battista Ascanio Seta* stampò in Lucca nel 1700 un libro intitolato — *de Officio locum Tenentis in Guberniis Sacræ Consultæ* — contiene osservazioni, e regole non meno utili che necessarie per la retta amministrazione dei Governi in materia criminale, e di Polizia.

Bonfini Avo, e Nipote, ed il *Rainaldo* comentarono i Bandi generali; i Comenti di quelli, le Osservazioni di questo contengono norme opportune, e massime savie per regola dei Tribunali laici ed ecclesiastici, come pure norme di Procedura Criminale pei Tribunali dello Stato Pontificio, e per la intelligenza dei Bandi suddetti.

Domenico Ursaja Salernitano fu professore in Roma, dove pubblicò le sue Istituzioni Criminali » morì l'anno 1742. » *Nicolò Alfano* professore di giurisprudenza in Napoli pubblicò l'anno 1732. in Napoli stessa il Diritto Criminale in tre libri » *Tommaso Caravita* regio Consigliere in Santa Chiara di Napoli stampò nel 1740. le sue Istituzioni Criminali, ed il tedesco *Boemero* nel 1730 pubblicò gli elementi di Giurisprudenza Criminale. Avevano scritto pure il *Bossio* la sua pratica criminale; il *Caballo* le sue Risoluzioni Criminali, il *Guazzini* le sue Difese dei rei; il *Concioli* le sue Risoluzioni Criminali; il *Vermiglioli* i suoi Consigli Criminali; il *Zuffi* il suo libro della legittimazione del Processo; il de *Ameno* chiamato *Lodovico Sinistrari* il suo Trattato dei delitti, e delle pene, e tanti altri autori scrissero anteriormente, la serie dei quali non è la più circoscritta, e molti di essi, per

non

non dir tutti, meritano di essere consultati per trattare e discutere alcuni di loro le massime e la pratica dei Tribunali Pontificj, dove sostennero le più distinte cariche giudiziarie.

In progresso scrissero in Italia per non parlare di tanti oltramontani (1) *Beccaria* dei delitti e delle pene, il giureconsulto milanese *Paolo Risi*, l'eloquente, e sopra ogni altro dotto ed eruditissimo *Filangeri*, ed in tempi più vicini a noi il celebre professore *Nanni*, il quale fece anche annotazioni ai Commentarj del *Mattei*; ed un libro sugl' indizj, e l'uso loro nel discutere sui delitti: scrissero *Mario Pagano le sue Considerazioni sul Processo Criminale*, ed altri Trattati sopra tale materia; *De Simoni Alberto* i suoi libri, fra altri, sopra i delitti di mero affetto; il Cancelliere *Barbacovi* le sue dissertazioni sopra i giudizj penali; *Romagnosi* la sua Genesi del diritto penale. Hanno scritto, e pubblicato colle stampe i loro libri di Diritto Criminale i non mai abbastanza applauditi *Filippo Maria Renazzi, Cavalier Luigi Cremani,* e *Professore Carmignani*, libri sempre pregievoli, e che dovrebbero essere assiduamente studiati da chi applica alla Giurisprudenza Criminale anche pratica. Sarebbe stato desiderabile, e le Scuole ed i Tribunali avrebbero ricavato grandissimo vantaggio, se il Sig. *Cavaliere Barone Giuseppe Gambari professore emerito di diritto Criminale nella Università di Bologna*, e del quale fecero così onorevole menzione i fogli oltramontani, non è scorso molto tempo, avesse rese pubbliche colle stampe le dottissime, e saviissime sue lezioni di Giurisprudenza Criminale.

In fine non si deve ommettere, anzi gl' impiegati subalterni in particolare dovrebbero aver presenti nell' esercizio

(1) Degli oltramontani *Blackston* frà gli Inglesi principalmente scrisse sul Codice Criminale di quella Nazione; — frà i Francesi si notano *Servan de la legislation Criminele — Brissot ,, Theorie de loi crimineles — Lacretelles particolarmente il suo libro ,, de moynes politique de prevenir le crimes* — frà i Tedeschi di tempi vicini, e come libri elementari si trovano in specie *Muller — Jus Criminale ad Forum applicatum ec. Meysteri — Principia Juris Criminalis, — Plitt — Analecta Juris Criminalis.*

cizio pratico degl' impieghi criminali le Teorico-pratiche dell' *Ambrosini*, del *Martini*, del *Bassani*, del *Mirogli*, consultar le quali e prenderle per norma con criterio, e discernimento gioverà assaissimo anche per la tessitura e formola degli atti, comecchè trattasi di uomini di somma esperienza, e dottrina, che sostennero cariche nei varii Tribunali dello Stato inclusivamente nella Capitale le più importanti sia di Luogo Tenenti Criminali, di Uditori Criminali, di Fiscali, di Giudici (1) Se tutte le premesse cose conducono a riconoscere gli Scrittori in materia criminale anche pratica, la qual esposizione si ritenne poter far parte dell' attuale Compilazione; non sarà superflua, anzi si riguarderà come notizia opportuna la conoscenza inoltre delli Bandi dello Stato nostro, delle loro vicende, comecchè aventi connessione, o facienti parte del nostro sistema penale, conforme si avrà motivo di più estesamente parlarne nei luoghi opportuni; la qual cosa agevolerà pure la conoscenza e l' esercizio pratico della Procedura richiamata in vigore col Moto proprio 6. Luglio 1816. nel modo, e coi termini in esso espressi.

IL SOMMO PONTEFICE CLEMENTE VIII. di glo. me. fu il primo promulgatore di una Collezione di Bandi generali dopo aver abolito i Bandi un tempo fatti per opera dei Presidi, e Governatori delle rispettive Provincie, e Distretti » *Bonfin. ad Ban. gen.* » Le Encicliche in data di Roma delli 18. Settembre 1599. del *Cardinal Pietro Aldobrandini* Nipote del lodato Pontefice dirette al Legato di Romagna, e ad altri Governatori dello Stato Ecclesiastico motivate segnatamente sulla oscurità, confusione, e difformità delli preesistenti Bandi, Editti, e prammatiche somministrano in ciò molte nozioni.

Il Sovrano Pontefice *Alessandro VII.* e successivamente l' altro sommo Pontefice *Alessandro VIII.* tutti di felice memoria pubblicarono rispettivamente, e rinnovarono con

 op-

(1) *Flaminio Cartario* Orvietano fece un pieno Trattato di Pratica circa l' interrogare gl' Imputati: *Marco Antonio Savelli* fece una Pratica universale di Procedura: *Giacomo Marzari* stampò una Pratica, e Teorica ad uso dei Cancellieri. Libri anche brevi, e di eccellente Istruzione.

opportuni addattamenti i Bandi generali pei Dominj dello Stato della Santa Sede » *Bonfin. sud.* che ne fecero il Comento.

In tempi più vicini a noi *Benedetto XIV.* di gl. me. fece pubblicare col mezzo dell' Eminentissimo *Silvio Valenti* Secretario di Stato li 8. Novembre 1754. il Bando generale pel Dominio Pontificio: corrisponde nelle materie, e nelle massime col Bando pubblicato sotto *Alessandro VIII.*; qual Bando del 1754. venne riprodotto e pubblicato dall' Eminentissimo *Enriquez* Legato nel 1755. in Romagna ove colà è tuttora vigente.

Il Cardinal *Giustiniani* Legato di Bologna nel principio del decimosettimo Secolo revocando ed annullando antecedenti Bandi ne promulgò uno nuovo per essa Provincia, al qual Bando comentato dal Rainaldi è succeduto il vigente Bando pubblicato nel 1756. dall' Eminentissimo *Serbelloni* allora Legato, come nell' anno 1785. l' Eminentissimo *Caraffa Trajetto* Legato di Ferrara pubblicò un Bando per quella Provincia, e Ducato, cui annesse tutte le disposizioni in materia penale, ed anche amministrativa, e mista di polizia amministrativa emanate dagli Eminentissimi suoi antecessori, o dai Sommi Pontefici con Moto-proprj, e Brevi (1).

Roma ha pure i Bandi emanati dai suoi Governatori (2): la Città di Benevento, il Ducato di Urbino hanno i loro Bandi – *Bonfin. id.* – L' applicazione loro, (3) il loro

(1) In precedenza al Bando dell' Eminentissimo *Caraffa* era stato nell' anno 1727 pubblicato per la detta Città, e Ducato un Bando generale dall' Eminentissimo *Ruffo* Legato di quel tempo. Prima eranvi i Bandi pubblicati dal Cardinale *Aldobrandini* Legato della suddetta Città, e Ducato nel 1598.

(2) Il Governatore di Roma nell' anno 1747. pubblicò pure per quella Capitale, e Distretto i suoi Bandi colla veneranda approvazione dell' Oracolo Pontificio. Gli Eminentissimi Legati avevano la facoltà di fare i Bandi suddetti e pel disposto del *Cap. final. de Offic. Legat.* — ivi — » Legatorum Sedis Apostolicae Statuta edita in Provinciis sibi commissis » durent etiam postmodum sint egressi. » Le lettere in forma di breve loro date contenevano. Statuta nova condendi, dumodo Sacro Concilio Tridentino, et Costitutionibus Apostolicis, ac Juri Comuni minime adversentur.

(3) I Bandi generali contengono molte disposizioni ad *terrorem* — *Bonfin,*

ro uso oggi giorno debbano seguire in relazione al disposto dalla Costituzione *Post Diuturnas*, dal *Moto-proprio 6. Luglio* 1816. *dall' Editto* 26. *Novembre* 1817. definitivamente organico del sistema amministrativo, e giudiziario, ed in relazione alle altre dichiarazioni parzialmente diramate ai Presidi delle Provincie in materia di diritto penale, di questioni di esenzione, di giurisdizione per armonizzare le varie disposizioni con quei saggi principj, che regolarono sempre il paterno Governo della Santa Sede (1).

CA-

---

ad *Ban gen.* — *Bartolomeo Castelli ad Ban. et Cost. Æmil.*, il qual ultimo lo afferma per le dichiarazioni fatte dallo stesso Cardinal Aldobrandini. Ciò però risguarda i fatti delittuosi non tali intrinsecamente come la *delazione delle armi*, il *Contrabando* — *Scanarol. de visit. Carcer.* I Sommi Pontefici *Alessandro VIII.*, *Benedetto XIV*, e *Clemente XIII.* emanarono diverse dichiarazioni per toglier di mezzo molte questioni in punto di luoghi non compresi, di persone eccettuate, di competenza, di Giurisdizione. Se ne farà cenno nel Capitolo del Foro. Le modificazioni introdotte dalla Costituzione *Post diuturnas*, saranno marcate a suo luogo. L' Articolo 6. del Proemio del Bando generale di Bologna accorda di usar dell' arbitrio soltanto in quelle disposizioni del Bando medesimo, le quali concernono le materie puramente arbitrarie, e non di usarne in una maniera illimitata, ed in tutti i casi del Bando suddetto. Similmente delle parole « *Consuetudine*, *Pratica* ,, convien farne uso giusta le Leggi 32. 33. 34 35 36. 37. 38. 39. *ff. de Legibus* — 1. 2. 3. *Cod quae sit longa consuetudo*, per non qualificar per *Consuetudine* la *Coruttela*, che si opponga alle Leggi, ed alla ragione. Per brevità non si esprime il tenore delle citate leggi.

(1) Parlando in genere di Procedura, di ordine nei giudizj Criminali, della Polizia, come un ramo della giustizia punitiva nel Capitolo sul Giudizio Criminale in generale e sua forma, si avrà occasione di parlare di altre Costituzioni, e di Bandi particolari pubblicati rispettivamente, quelle dai Sommi Pontefici, questi da Eminentissimi Presidenti di Provincie.

CAPITOLO II.

Della cognizione del delitto, e della sua essenza materiale, e formale.

I. Il delitto (*) è un'azione perversa, che direttamente offende il pubblico interesse, od i diritti delle persone, e che la Legge punisce con pena afflittiva (1) *factum prohibitum paene legis obnoxium, cum omne turpe factum, et inhonestum crimen non sit, sed quod est legibus vetitum sub paena* (2), (3); ma perchè siavi delitto non basta

---

(*) *Il delitto viene allegorizzato sotto le sembianze di un Uomo avvolto in abiti oscuri, il quale cammina nelle tenebre coperto da una nuvola. Egli tiene nascosto un pugnale, una tazza di veleno, ed una spada: alcuni serpenti escono dal suo cuore come dal loro nido: la innocenza è allegorizzata in un Agnello, il simbolo più perfetto della innocenza.*

(1) Il delitto consiste in sostanza in ciò, che si espone colla suddetta definizione: si rileva dagli Autori, che questa venne pure variatamente esposta, ma dopo le discussioni, che ne fanno, si risolve nella surriferita per comprendere quanto legalmente si trova in un fatto qualificato dalla legge per delitto, del che nel corso del Capitolo, e sue annotazioni si troverà la ragione, e corrispondente spiegazione. Il Mattei nel Capitolo 1. dei *Prolegomeni* discorre dottamente del delitto, e come in questa parola vi sia genere e specie; ed il genere comprenda due specie, cioè il delitto privato, e il crimine, e come il delitto privato sia crimine straordinario; ed all'incontro non ogni crimine sia anche delitto privato spiegando le idee che si attaccano alle due parole ,, *crimen*, *delictum* ,, usate promiscuamente nel Diritto Romano.

(2) Per la intelligenza delle parole stesse conviene pure premettere che alcuni delitti si dicevano *pubblici*, ed altri *privati*, erano *pubblici*, quelli, dei quali l'accusa era permessa a chiunque del popolo: *privati* quelli, dei quali regolarmente non era permessa l'accusa, se non se alla parte offesa. — *Gomez. Cap* 1. *delictorum n.* 1. *e* 9.; tuttociò secondo il *Diritto Civile*, mentre secondo il *Diritto Canonico* si procede oggi giorno per ogni delitto d'Ufficio, e per inquisizione — *Gloss in Can Infames verb Fures* — ivi — *Ex hoc canone omne crimen sit pubblicum secundum Canones*. Così dicono tutti i Canonisti, come assicura *Baldo*, e così dispongono i Bandi generali Art. 134. La materia dei delitti è stata trattata poi variamente dai rispettivi Statuti, e Consuetudini, come allude l'Art. 138. *detti Bandi*, per cui appena oggi giorno si distinguono i delitti *pubblici* dai *privati*, dovendosi aver riguardo alle rispettive disposizioni

basta, che un fatto qualificato tale dalla Legge abbia luogo materialmente, conviene ancora, che la intenzione, la quale ha diretto l' Autore di questo fatto sia riconosciuta colpevole, vale a dire, che ogni delitto sia composto di due elementi, cioè di un fatto, che ne costituisce la materialità, e della intenzione, che a questo fatto condusse, e ne determinò la moralità dovendosi aver sempre riguardo al vizio della volontà della persona, che agisce. Ed invero se un pazzo mandasse un colpo, che cagionasse la morte di uno, avrebbe agito non con volontà propriamente tale, ma meramente per un fisico istinto: senza essere diretto dal sentimento del bene, e del male avrebbe commesso un azione atroce, non un delitto. In vece se uno si ubbriacasse volontariamente per smarrire la propria ragione, e per commettere in conseguenza di ciò fatti qualificati dalla Legge per delitti, la massima suddetta non predicherebbe egualmente circa il risultato della ebbrezza di costui, mentre esisterebbe un fatto criminoso insieme ad una intenzione colpevole (1). Inoltre essendovi azioni, le

---

dei Codici o Statuti particolari presso ciascun Stato, del che si avrà occasione di parlare in progresso discorrendo segnatamente dell' accusa. Parimenti giova premettere che alcuni delitti sono meramente *Ecclesiastici*, altri meramente *profani*, altri *misti*, altri *innominati*, altri *nominati*, altri *leggieri*, altri *atroci*, altri *atrocissimi*, del che pure si avrà occasione di parlare nel progresso delle Istruzioni pei corrispondenti oggetti.

(3) Far quello che proibiscono, non far quello che ordinano le Leggi sotto pena, le quali hanno per oggetto la conservazione dell' ordine, la tranquillità pubblica, la sicurezza personale, e della proprietà, si può chiamare delitto: ma nessun' atto od alcuna ommissione dovrà riputarsi delitto quando non si contravvenga ad una legge anteriormente pubblicata, e promulgata; e non dovrà esser punito con pena non sanzionata dalla legge stessa prima, che fossero commesse tali azioni, o seguissero tali ommissioni. Nel delitto vi è sempre il peccato, ma non tutti i peccati sono delitti: un' azione può essere indilicata, ed anche riprovevole, e non delittuosa. La legge non puo qualificar delitto quel fatto, che per effetto delle sue disposizioni fisicamente non possa avvenire. La legge infine per principio primissimo di Diritto, e di sistema legislativo non altrimenti stabilisce le punizioni criminali, se non per l' oggetto eziandio che il terrore delle indette pene sia d' impedimento a che si commettano le azioni punibili.

(1) Pitaco Legislatore di Mitilene stabilì una doppia pena agli ubriachi delinquenti, e pel delitto commesso nell' impeto della ebbrezza, e per la ubriachezza medesima.

le quali sono più o meno suscettibili di alcune altre di cambiare di carattere secondo che sono esse prodotte da intenzioni diverse, ne deriva, che il delitto indicato con una lata deffinizione di sopra accennata racchiuda principj, ed elementi meritevoli di maggior analisi riguardo alla parte, che vi hanno l' intelletto, e la volontà, come principio delle azioni umane, e riguardo ai moltiplici caratteri morali, che accompagnano, ed accompagnar possono le azioni qualificate dalla Legge colla denominazione di delitto: come deriva che in una data occasione un fatto possa essere puramente involontario, possa essere seguito per una legittima intenzione, possa essere stato commesso *praeter intentionem* senza intenzione di nuocere — *Instit. Lib.* 4. *Tit.* 3. § 5. — Ed in vece in altra occasione non si possa supporre la mancanza del concorso della volontà, non si possa dire commesso senza intenzione di nuocere (1) Per esempio una falsa firma in una Cambiale, in un Instrumento, od altro Atto pubblico, la Fabbricazione di moneta falsa, e simili; una cospirazione per rovesciare il Governo non potranno dirsi mancare di volontà, essere giustificati da una legittima intenzione, essere state commesse senza intenzione di nuocere: al contrario accader potrebbe di un Omicidio, il quale quantunque designato per delitto, sarebbe possibile, che fosse stato commesso difendendo necessariamente la sua vita, sarebbe possibile, che si fosse dato morte altrui per accidente, e senza neppure alcuna imprudenza; come sarebbe per un altro canto possibile, che si fosse poi anche commessa una, od altra azione qualificata per delitto mediante l' aver concepito, e preparato il disegno, indagati, e concertati i mezzi di metterlo in esecuzione. *L.* 11. §. *delinquitur*, *et* §. *casu* *L.* 16. §. *causa*. *L.* 5. §. *ult. ff. de paenis*. *L.* 23. §.

---

(1) La intenzione è rea, è maliziosa, allorche o prima, o nell' atto della intrapresa, o della ommissione è stato premeditato il delitto.

La intenzione maliziosa dovrà imputarsi al delinquente ancor quando non avesse divisato in ispecie il male derivato dall' azione, purchè questa sia stata intrapresa con qualche altro reo disegno; o che tale sia la natura di essa, per cui il male soglia comunemente accadere.

§. *excipitur*, *et ille ff. de Ædilict Ædict. L. penult. ff. de incend. naufrag.* (1).

II. Più per intelligenza, ed applicazione delle massime sù enunciate convien soggiungnere per istruzione dei meno illuminati sulla essenza del delitto, e sue teorie, che quando l' intenzione suddetta sia di diritto presunta colpevole per la natura stessa del fatto materiale, non è quella da mettersi ad esame se non in circostanze specialissime da rimarcarsi dal più avveduto consiglio di chi procede, e di chi giudica, della quale categoria sarebbero alla evenienza le contravvenzioni ai regolamenti di Polizia, gli spreti precetti, le ommissioni colpevoli nelle denuncie dei Forestieri, la ritenzione di Armi proibite, e simili ec.; le contravvenzioni ai regolamenti per la polizia della Medicina, della Chirurgia, della Farmacia; le Contravvenzioni alle Leggi delle Dogane, od ai relativi Regolamenti, a quelli della polizia dei Campi, dei Boschi, dell' Annona, della Grascia, e simili ec.; ai Regolamenti dei Fiumi, Canali, Arginature, e simili ec., cadenti tutti nella classe delle contravvenzioni, e risultanti da Editti appositi opportunamente pubblicati; casi ove non si ha riguardo alla intenzione, ma al fatto semplice, e materiale della sua violazione nel confronto della regolare intimazione di quei pre-

cetti

---

(1) „ Refert, et in majoribus delictis consulto aliquid admittatur, an casu; et sane in omnibus criminibus distinctio haec paenam ut justam „ eligere debet, aut temperamentum admittere — *Ulpiano*. De Officio „ Proconsulis — „

„ Delinquitur aut proposito, aut impetu, aut casu; proposito, latrones qui „ factionem habent, impetu autem, cum per ebrietatem ad manus, aut „ ad ferrum venitur; Casu vero, cum in venando telum in feram mis- „ sum, hominem interfecit. — *Marciano*. *De publicis Judiciis*. Causa „ ut in verberibus, quae impunita sunt a magistro allata, vel parente: „ quoniam emendationis, non injuriae gratia videntur adhiberi; puniun- „ tur cum quis per iram ab extraneo pulsatus est. *Claudiano Saturnino* „ *Liber singularis de paenis Paganorum* Exipitur et ille qui mortis „ consciscendae causa quod fecerit. „ — *Così Ulpiano* in relazione ad altre Leggi ivi richiamate.

„ Si fortuito incendium factum sit, venia indiget: nisi tam lata culpa „ fuit, ut luxuriae aut dolo sit proxima — *Marciano* nel Lib. 14. delle „ Instituzioni. „

cetti, della pubblicazione, e notificazione dei corrispondenti Bandi, Editti, Prammatiche, e Regolamenti. (1)

III. Le notizie fin'ora esposte per conoscere la essenza del delitto sia che si riguardi il materiale dell'azione così denominata, sia che si riguardi il morale della medesima, cioè la intenzione che la dirige, sarebbero insufficienti allo scopo della istruzione, se non si cumolassero loro anche le nozioni del dolo e suoi gradi, della colpa e suoi gradi, del caso e sue circostanze, del consiglio, dell'ajuto, della istigazione, dei mandanti, dei mandatarj, della correità, della complicità nei fatti qualificati dalla Legge per delitti: se non si cumolasse la cognizione della qualità della persona del colpevole (2) e di quella dell'offeso, (3) delle conseguenze diverse del delitto; la cognizione in fine di ciò che la Legge chiama conato per l'effetto del delitto stesso, tutti elementi più o meno aggravan-

---

(1) Le Leggi fecero sempre grandissima distinzione frà i Delitti, e le Contravvenzioni, le quali concernendo fatti non intrinsecamente mali debbono essere pienamente provate per ricevere l'impronta del delitto, che viene loro apposta per ministero delle Leggi emanate dalla Suprema Autorità — Il Giureconsulto Paolo scrisse — *Sed an dolo quid factum sit, ex facto intelligitur*.

Nei Capitoli delle Contravvenzioni, cui si allude, s'indicheranno succintamente i mezzi di prova, e gli estremi costitutivi le Contravvenzioni medesime, e come si possano verificare casi, nei quali potessero risultare impunibili; si accennerà pure quando si debba dal contravventore provare la scusabilità, che allegasse, o la necessità, in cui si trovò di contravvenirvi, nel che si avrà relazione segnatamente al disposto del Diritto Romano nei Titoli — *De doli mali, et metus except*. — *De dolo* — *De obsequiis parent præst*.

(2) „ Giovenale ha detto — Omne animi vitium tanto conspectius in se „ crimen habet, Quanto qui peccat major habetur „.

(3) La imputazione del delitto si dovrebbe fondare unicamente sulla malizia del delinquente senza riferirsi nè alla condizione, nè alle circostanze della persona, a danno della quale sia stato commesso. Da ciò ne viene che il delitto si commetta anche contro di un malfattore, un mentecatto, un fanciullo, un dormiente; e perfino contro chi avesse da se medesimo chiesto il suo danno, e la morte ancora.

Così disponeva pure la Norma Interinale di Lombardia.

„ E la Legge 16. *ff. de pœnis* si esprime „ *Persona dupliciter spectetur, ejus qui fecit, et ejus, qui passus est*.

Nell'Appendice annessa si spiegherà con dettaglio la materia del *dolo*, della *colpa*, del *caso*, della *ignoranza*, dell'*errore*, *della coazione*, ed altro etc.

vanti il fatto qualificato dalla Legge per delittuoso » *Leg-*
» *gi sucitate del Diritto Comune*, *e L.* 7. *ff ad Leg.*
» *Cornel. de Sicar.* » (1) (2) *Lib* 4. *Instit. tit.* 3. §. 5. »

IV. Dall' esame di queste varie nozioni, e dal concorso di questi varj elementi nella essenza del delitto ne segue, che possa amplificarsi la sfera delle idee relative, e la loro precisione possa utilmente servire. Perciò inoltrandone l'analisi si riconoscerà, che un Giudice, il quale esiga denaro da un litigante, o da un delinquente per vendere il suo voto, un Notaro, che faccia un falso in un Rogito commettono rispettivamente per il dolo dell' azione, per il grado di questo dolo, per le conseguenze del fatto, per la qualità delle persone delitti più gravi, che se fossero commessi da semplici privati; onde nel raccogliere la storia di azioni criminali riferibili alla suddivisata classe, ed altre analoghe conviene impiegare diverse cognizioni, mezzi diversi, così che la procedura relativa sia precisa ed esatta, e lo sviluppo delle suenunciate circostanze, ed altre comparativamente considerate nel rapporto delle specie aggravanti il delitto, sul quale si aggiri la procedura stessa, quello segua in modo, che sieno le medesime rilevate, e lo sieno pur anche le altre, che diversificano od inferiscono il medesimo, onde dare così ai Tribunali una norma per l' aumento, e diminuzione della pena dipendentemente dalle circostanze stesse. *L. Aut facta ff. de pœnis*. Questa Legge, la quale espone e considera le azioni criminose nei fatti, nei discorsi, nei progetti, nelle cause, nelle persone, nei luoghi, nel tempo, nella qualità, nella quantità, nell' esito contiene poi norme opportunissime pei Giudici, pei Processanti nel disimpegno delle incombenze loro proprie (3).

4 Inol-

---

(1) » *In Legge Cornelia dolus pro facto accipitur: nec in hac Lege*
» *culpa lata pro dolo accipitur: quare si quis alto se precipitaverit,*
» *et super alium venerit, eumque occiderit; aut putator ex arbore,*
» *cum ramum dejiceret, non proclamaverit, et pretereuntem occide-*
» *rit: ad hujus legis coercitionem non pertinet. — PAOLO — DE*
» *PUB. JUDICIIS LIB SINGULARIS*

(2) » . . . *Neque proclamavit ut casus evitari posset, culpae reus est; at*
» *si proclamavit, nec ille curavit precavere, extra culpam est putator . . .*

(3) » Le leggi Romane eziandio per l' effetto della pena distinguono le per-

Inoltre una Procedura istrutta con tali cautele servirà anche allo sviluppo, e scoprimento dei complici, dei scienti, dei cooperatori od in altro modo partecipi nel fatto delittuoso, giacchè quasi tutti i fatti di complicità si uniscono alla esecuzione del delitto, od alle cause, ed ai motivi, che lo produssero, o facilitarono (1).

V. Altre massime però, ed altre regole conviene aggiungere, delle quali la conoscenza influisce non solo nella cognizione della essenza del delitto, ma diventa di una necessità indispensabile, onde non cadere in errori pieni di pericolose conseguenze. I Processanti pertanto, ed altri Funzionarj, e Ministri dei Tribunali, ed Agenti di Polizia dovranno sapere che non può contrarre delitto colui, il quale non è di sua natura suscettibile di dolo, di colpa, o chi essendolo ne mancò però all' atto del delitto: che di loro natura non sono suscettibili di dolo, e colpa li soggetti in istato d' infanzia, che dura sino ai sette anni — *Infantia, aetas hominis usque ad annum septimum — E la Legge L. 12 ff. ad Leg. Corn. de sicar.* — dice — *Infantem innocentia consilii tuetur* — „ ed altrove „ *impunitas* » *delicti propter aetatem non datur, nisi modo in ea quis* » *sit, in quam crimen, quod intenditur, cadere possit* »; *L. 7. Cod. de paenis*: — Che gl' impuberi (2), i minori, i sordi

---

» sone — . *Decuriones in metallum damnari non possunt, nec in opus* » *metalli, nec furcae subiici, vel vivi exuri — Cod. tit. de pœnis* — . Si parlerà di ciò con più precisione nel Capitolo della Sentenza; come si parlerà della scala delle pene applicate dai Tribunali Pontificj sul fondamento delle Leggi e di una vera Consuetudine.

(1) La reità deve cadere senza dubbio sopra chiunque abbia o volontariamente cooperato ad un fatto criminoso o con maligno proponimento comandato, consigliato, approvato, promosso mediante insegnamenti, o favori al delinquente, od in altro modo abbia procurato ad alcuno la opportunità a commettere un delitto: così dicasi nel caso che siasi prestato ajuto, od appoggio ad un malfattore nell' atto di delinquere; o siasi concorso a rendere sicuro, o più facile l'effetto. In fine la reità deve cader ancora sopra chi, dopo commesso un delitto, abbia prestato assistenza, favore all' autore, al cooperatore tirandone volontariamente qualche guadagno, ed utile; e molto più sopra chi abbia convenuto col delinquente sulla successiva assistenza, o partecipazione: si svilupperanno meglio queste idee parlando della *Complicità*.

(2) » *Pupillum, qui proximus pubertati sit, capacem esse et furandi, et* » *injuriae faciendae — L. 111 ff. de reg. jur* ..... *et ejus aetatis* » *(quamquam nondum puberis) ut rei intellectum capere possent* .... » *L. 14. ff. De Senat. Consult. Silan.*

di, i muti meritano particolari avvertenze, non perchè sieno nel caso degl' infanti, ma perchè a riconoscere la imputabilità delle loro azioni non sia ommesso ciò che praticamente si rende necessario nella compilazione dei Processi, che li riguarda — *Boemer. Instit. Crim. Sect.* 4. *Cap.* 1. Che eguale considerazione convien fare circa i furiosi, i pazzi — *L.* 12. *sudd.* — ivi — *alterum fati infelicitas excusat.* — *Ed il Can. Aliquos* 15. *quæst.* 1. *dice » Aliquos scimus subito dementes factos fuisse, ferro, » lapidibus, morsibus multis nocuisse, quosdam etiam » occidisse .... minime reos factos, eo quod non volun- » tate, sed impellente vi nescio qua haec gesserint, ne- » scientes; quomodo enim reus constitueretur, qui nescit, » quid faciat* ....; curando all' uopo ogni minuto dettaglio per rilevare se il soggetto individuo sia furioso, o mentecatto, o stolto, o simuli la pazzìa, (1) od abbia lucidi intervalli — *Gomez. Var. Resolut.: Lib.* 1. *N.* 71. — *Thom. Diss. de præsumpt. furor. et dement.* - *Edit.* 1719.- *Bruneman. in Process. Crim. Inquisit. Cap.* 7. *membr.* 1. *N.* 86. — Che conviene aver riguardo ai vecchi di età, e secondo i casi all'ignoranza, all' errore, e se la ignoranza sia di fatto, o di diritto, sia involontaria, sia invincibile, e perciò scevra da qualunque imputabilità (*) (2). Se si potè non avere tale ignoranza, o si trascurò di far

---

(1) Nel Capitolo del Costituto ed altrove si parlerà con più dettaglio sopra i sordi, i muti, ed i pazzi. Intanto si avverte, che spetta alla sagacità dei Processanti col consiglio di dotti Medici, e Chirurghi di *superare malitiam malitia*, e scoprire la verità, e la malizia dei bricconi, che si qualificano dementi per sottrarsi dalla imputabilità delle azioni, che si permettono.

(*) *La debolezza dello spirito e del corpo è inseparabile dalla infanzia, e dalla vecchiezza, e l' applicazione delle Leggi dev' essere effettivamente modificata in ragione dello sconcerto od incapacità delle facoltà tanto intellettuali, che corporali. Bisogna però convenire che è un affare difficile il pronunciare su cose incerte, di dubbia esistenza segnatamente se intacchino la facoltà intellettuale, e debba tal giudizio decidere della imputabilità di un' azione in faccia alla legge. Ogni studio bisogna quindi impiegare per scansare i pericoli, cui si è esposto nelle circostanze pratiche.*

(2) La mancanza di libera volontà è un prevalentissimo motivo per togliere la imputabilità del delitto; perciò conviene essere avvertito, e notare, se l' imputato fosse, o sia privo intieramente dell' uso della ra-

far ciò, che poteva dissiparla. Si avrà pure in considerazione, che la ignoranza, e l'errore di diritto si hanno sempre per volontarj, e vincibili, nè sono valevoli a scansare l'uomo dal contrarre delitto; ma che ciò non ostante è d'aversi presente, che nel caso di stranieri potrebbero questi essere giovati dall'ignoranza di diritto nella vista, che avessero ignorato, od ignorassero le parziali, e rispettive disposizioni di un Paese; circostanza la quale non potrà assisterli però mai, quando si tratti di delitti concernenti disposizioni di Leggi, non particolari, ma generali, e di natura: siccome non potranno essere giovati anche riguardo a particolari disposizioni, se si verificasse in essi la permanenza bannimentale — Bandi generali dello Stato §. 137. — Bando di Bologna Cap. 1. — Proemio — Art. 12. 13. 14. Idem di Ferrara — Art. 12. 13. 14. del Proemio.

VI. La coazione è una circostanza meritevole di riflesso per parte dei Processanti, e dei Cancellieri, ed altri Incaricati di riconoscere se questa veramente sia concorsa in quel tal fatto denunciato delittuoso, perchè frà le azioni umane ve ne sono alcune, nelle quali la volontà si deter-

---

gione, se nello stato alternativo di pazzia, e di ragione abbiasi commesso o l'azione o durante l'accesso della pazzia. Se nel caso di ubbriachezza sia questa ripettibile da solo caso, ed accompagnata o nò da qualche proponimento diretto a quel tal delitto; se siavi stata o nò alterazione, o perturbazione tale dei sensi, per cui l'imputato potesse non essere consapevole dell'operato proprio; se vi potè essere intervenuto errore tale da non essere in grado d'imputar colpa all'errante, cosichè senza l'intervento dell'errore avesse il medesimo, od avrebbe agito lecitamente; se siavi nell'azione stato il concorso di forza insuperabile, e di qual natura — *Si abbia presente l'annessa Appendice riguardo anche ai particolari fin qui enunciati circa* il *dolo*, la *colpa*, il *caso*, *l'ignoranza*, *l'errore ec* (*)

(*) *Al di sopra di tutte le diverse facoltà morali dell'uomo stà la Ragione sovrana regolatrice dei loro varj movimenti: essa ci fa conoscere in che le azioni umane differiscono le une dalle altre: tutto ciò, che possa opporsi, od includere il non libero esercizio delle intellettuali facoltà, dev'essere rimarcato nelle azioni degli uomini per ogni necessario rilievo sulla indole delle azioni medesime in riguardo alla Legge che comanda, o proibisce sotto pena. Lo sconcerto delle facoltà intellettuali potendo dunque molto influire nelle suddette azioni, devesi vieppiù attendere all'apprendimento delle materie discusse nel presente Capitolo, e sua Appendice.*

termina da se, altre dov' è in potere dell' uomo il farlo, o l' ommetterle, altre per l' effetto delle quali non spinse alcuna necessità intrinseca, altre finalmente, che sono il risultato di una necessità urgente. Pertanto la circostanza suddetta debba essere presa in esame, e valutata a norma degli accidenti su riferiti, al numero dei quali può annoverarsi l' esempio, che si legge negli Scrittori di materie criminali di colui, che sia spinto contro altri da un terzo, o che ferisca altri con la mano di un terzo, dove l' azione non è imputabile a chi servì quale strumento alla volontà altrui, poichè in esso non vi fu malvagio proposito. Così in ordine alle cause morali di questa, ed analoga indole influente in un' azione, che sia denunziata delittuosa, devesi avvertire se vi concorse *meto*, mentre i coatti quantunque operino per *meto*, tuttavolta le azioni derivatene sono spontanee pel motivo, che la volontà in essi si determina in ogni modo da se, avendo la elezione nella proposta, che viene loro fatta. La quale avvertenza è da farsi non tanto per la suddetta ragione, quant' anche per rilevare se siasi nel caso di un *meto vano*, *lieve*, *giusto*, *probabile*, *grave*, *quale si verifica in constantem virum* (*). E proseguendo le considerazioni sul delitto, e sua essenza giova il soggiungere che all' evenienza torna assai di avvertire se quel tal delitto potevasi fare da se, e si fece commettere non ostante da altri, oppure si diede solamente causa al delitto stesso per inferire quindi, se si verifichi il caso di mandante, o di mandatario; di uno che abbia comandato assolutamente, o più tosto consigliato semplicemente il delitto; e riconoscere se alcuno si prestò bensì, ma si prestasse unicamente per fare ossequio, o per altro fine secondo le rispettive relazioni dei soggetti, cui abbia riguardo il fatto medesimo: conviene osservare se in quel dato avveni-

men-

(*) *Il meto è l' apprensione di un male futuro, che veementemente conturba l' animo — Si legge in Ennio —* Tum pavor mihi sapientiam omnem ex animo expectorat —

Nel concreto caso si osserverà se vi furono minaccie e se furono per parte di persona solita di eseguirle: Se vi furono percosse, se prigionia ec. LL. 7. 9. 10. Cod. de his, quæ vi, metusve . . . .

mento vi furono cooperatori, ed in qual senso, sia impedendo, p. e. che l'ucciso fuggisse dalle mani dell' aggressore, sia somministrando all' offensore il ferro, od altro strumento, sia dando ajuto, sia propinando il veleno con scienza di che, od a che servisse, o dovesse servire; sia spaventando coll' armi, o facendo guardia al ladro, allo stupratore, od in altra guisa si concorresse all' azione criminosa formata, come disse, di due elementi, fatto materiale cioè, e morale » *L. L. 54. §. qui ferramenta ff.* » *di furtis*, *e 7. ff. de Lege Pompeja* (1) — *E Focilide* » *nel vers.* 128. *dice — Et qui furatur, et qui cae-* » *lat furem ambo veri sunt fures* ».

VII. Il conato di delitto costituisce una parte essenzialissima delle cognizioni necessarie circa il suo essere materiale, e formale per la strettissima relazione, che hanno rispettivamente queste idee colla discussione attuale. In fatti se il delitto è una azione umana esterna dipendente da una interna all' Uomo conscia, e libera, eseguita con consiglio, e conseguentemente imputabile, la quale viene *immediatamente*, *o mediatamente* compiuta coll' offesa della sicurezza della Società, o suoi membri — *Dictionaire Enciclopedic.* — *Art. Crim.* — deriva da tutto ciò, che, quand' anche siasi in termini di un progetto delittuoso, ma manifestato estrinsecamente, od eseguito, o realizzato con qualche atto positivo, o con qualche discorso, si sarà in termini di conato di delinquere, e quindi suscettibile di sanzion penale, benchè non si verifichino tutti gli estremi, e tutti gli elementi del fatto delittuoso tal quale venne sopra enunciato, e deffinito. Vuol dire, che nell' esame del conato di delitto conviene, che il Processante raccogliendone la storia abbia riguardo al conato *prossimo*, *al conato*

---

(1) » . . . *Ad scelus committendum pecunia sit subministrata (ut puta* » *si ad veneni mali comparationem, vel etiam ut latronibus adgresso-* » *ribusque daretur . . . . qui quaesierint pecuniam, quique eorum ita* „ *crediderint, aut a quo ita caverunt . - . .* „

„ *Qui ferramenta sciens comodaverit ad effringendum ostium vel ar-* „ *marium, vel scalam sciens comodaverit ad ascendendum: licet* „ *nullum ejus consilium principaliter ad furtum faciendum intervene-* „ *rit, tamen furti actione tenetur.*

conato remoto, così chè se per esempio si sarà stretta la spada per uccidere il suo avversario, si potrà essere in termini di conato remoto; (1) se si sarà preparata la materia, che serva alla fabbricazione dì moneta falsa, se si sarà concertato l' omicidio di qualcheduno, ma senza qualsiasi dimostrazione, od indicazione di tali progetti si potrà esser pure in termini di conato remoto; che se si sarà stretta la spada per uccidere il suo avversario, e si saranno inoltre menati colpi a questo effetto, come se si sarà intrapresa, benchè senza riuscita, la fabbricazione suddetta, o si saranno indicati i modi di effettuare il concertato omicidio, si sarà in termini di conato immediatamente prossimo: quando che invece se il progetto di commettere il delitto si restringesse nella sola mente senza manifestarsi nè con fatti, nè con parole, nè con mezzo qualunque, e meno poi senza sortire qualsiasi attitudine a nuocere, non potrà dirsi, che si verifichi un conato, il quale esattamente parlando è inseparabile dalla commissione di un qualche atto delittuoso — *L. 225. ff. de verb. significat. . . . ut etiam is, qui nunquam alienam rem in-*
» vito domino subtraxerit, numquam alienam matrem-fa-
» milias corruperit, si modo ejus mentis sit, ut occasione
» data id commissurus sit, tamen oportere eadem hæc
» crimina assumpto actu intelligi . . . . Perciò il fatto di Marsia raccontato da Plutarco nella vita di Dionigi Tiranno, che lo fece morire, perchè sognò di strozzarlo, richiamò il rimprovero espresso nelle seguenti ben rimarchevoli parole di rinomato Scrittore Francese » *C'etoit*
» une grande tirannie: car quand meme il y aurait pen-
» sè, il n' avoit pas attentè: le loix ne se chargent de pu-
» nir que les action exterieures. »

VIII. Pertanto i Processanti, i Cancellieri, ed altri incaricati di raccogliere la storia anche dei conati di delitto osserveranno, se con qualche atto esterno siasi o nò spiegata

---

(1) Gli Scrittori in materia di *conato* fanno moltissime distinzioni fra le varie specie dei delitti, cui si riferisce: si avrà occasione di parlare con più dettaglio del conato trattando dei delitti singoli, dove le relative idee verranno vieppiù spiegate, mentre il fin quì detto deve riguardarsi, come un cenno di tale materia.

ta la prava volontà di delinquere; se sia stata o nò accompagnata con mezzi o tutti, od in parte tendenti all' azione delittuosa: se chi tentò un delitto siasi occupato soltanto di tutto ciò, che sente di preparatorio al medesimo senza rappresentare nella somma delle sue azioni un fatto delittuoso; se quantunque l' atto intrapreso abbia dato principio ad un delitto, siavi tutta volta rimasto un vuoto, per cui o restasse ad esaurirsi ciò appunto, che costituisce un delitto perfettamente consumato; o vi rimanesse un vuoto, per cui esso conato risultasse distinto non solo dal delitto, ma neppure potesse qualificarsi per conato — *L. 53. ff. de verb. siquificat in fin.* » .... *nec con-* « *silium habuisse .... nisi et factum secutum fuerit.* » E ciò tanto più in quanto che se un atto dell'indole suddetta non si restringesse nel solo cuore dell' uomo, e non consistesse nel solo proposito di delinquere, ma presentasse un principio di esecuzione, potrebbe divenir imputabile, ed esser materia di pena, la qual considerazione comanda di far di tutto, onde cumolare nel relativo Processo le circostanze le più influenti, e valevoli a dimostrare, se abbiasi o nò quel tal conato a ritenere come delitto, od anche per delitto perfettamente consumato.

IX. Appresa così la cognizione del delitto in se stesso, nella varia direzione, che un azione può ricevere dalla volontà riguardo pure ad una indefinita qualificazione di delitto; esige lo scopo delle presenti istruzioni di estendere la relativa idea ai rapporti differenti, sotto i quali può esaminarsi il delitto particolarmente considerato. Sapranno pertanto gl' incaricati di raccogliere la storia degli avvenimenti delittuosi, che vi sono delitti, i quali riguardano la *Religione* come l' *Ateismo la Eresia*, *la Bestemmia*, *lo Spergiuro*, l' *Abuso dei Sacramenti*, la *Simonia* ed altri analoghi (1) Vi sono delitti, che riguardano, ed offendono la persona del Sovrano, o che recano offesa alla sua autorità in differenti modi, come la *Lesa Maestà in primo grado*, la *ribellione alla giustizia*, le *Associazioni il-*

(1) Se ne parla pure nell' Appendice; e se ne darà una indicazione più precisa trattando dei delitti in specie.

illecite all' effetto segnatamente di rovesciare, o cambiare la forma dell' esistente Governo, come pure la *falsa moneta*, ed altri criminosi fatti analoghi: Che vi sono delitti, i quali riguardano, ed offendono i particolari sia nelle loro *persone*, sia nel loro *onore*, sia nei loro *beni*; in conseguenza gli *omicidj* sotto i loro titoli diversi, il *suicidio*, le *ferite*, loro qualità e circostanze, i *libelli diffamatorj*, il *falso*, il *furto sotto* li *diversi suoi titoli*, *specie*, e *qualità*, la *banca rotta fraudolenta*, lo *stellionato* ed altri analoghi ec.; che vi sono delitti, che riguardano, ed offendono il *costume pubblico*, *l' ordine delle famiglie*, come lo *stupro*, *l' adulterio*, la *esposizione dei parti*, ed altri ec. dei quali si tratterà a suo tempo in dettaglio indicando ogni opportuna corrispondente notizia tanto nel titolo, che nel grado rispettivo, rimarcandone possibilmente gli accidenti, le varie modificazioni, che diversificano l'imputabilità secondo il maggiore, o minor dolo, od il diverso concorso della volontà, o degli atti fisici in più o meno, quando avviene il fatto delittuoso qualsiasi. (*) Fi-

 nal-

(*) *Quando si parlerà dei delitti in specie si farà in modo, senza perder di vista i fatti qualificati delittuosi dai Bandi dello Stato nostro, od altre Leggi, che sieno clasificati ed esposti tutti gli estremi, che rappresentano i titoli, i gradi, le specie di quelli suriferiti, ed altri analoghi, e dipendenti o connessi. Perciò si rappresenteranno i delitti direttamente, od indirettamente politici: quelli contro la Religione, la pubblica quiete, la giustizia pubblica, quelli di persone pubbliche contro persone pubbliche, di pubbliche persone contro privati, di privati contro persone pubbliche, di privati contro privati. Si rappresenteranno i delitti politico civili divisi nei fatti criminosi contro la sicurezza privata* I. *attaccando la persona nella vita, nella integrità delle membra, o nel loro ben essere, e perciò si darà la serie degli omicidj, e delle ferite, od altre offese personali sotto i loro titoli diversi:* II. *attaccando l' onore, come il libello famoso, la ingiuria, la calunnia, la falsa deposizione* III. *attaccando la proprietà col derubare i beni mobili, i semoventi, o coll' invadere gl' immobili; e però si tratterà del furto proprio, dell' improprio, della contrettazione, del furto semplice, del qualificato con violenza o morale, o fisica, o con violenza contro le cose, cioè scalata, rottura, scasso, chiavi false, del furto qualificato per pravi arti, per luogo, per tempo, per relazione; della truffa, della fraudata amministrazione, della espilata eredità, ed altro ec del falso e sue moltiplici specie considerate nel fatto, nella frode, nel danno, e distinto in personale, verbale, reale, e scritto: dello stellionato, e specie affini, come la finta mendicità, i giuochi di ventura; si tratterà dei contratti usurarj, dell*

nalmente un Processante, od altro incaricato della formazione di un Processo avvertirà, che i fatti qualificati dalla legge per delitti possono divenir tali o per un'azione *positiva*, o per una *negativa*: nel primo caso p. e. è colui che cospira contro lo Stato per mezzo di *associazioni illecite*, di *arruolamenti* per rovesciare l'esistente legittimo Governo; nel secondo caso è colui p. e. che sciente e partecipe non svela per malvagio consiglio la ordita cospirazione: è nel primo caso quegli, che si arma di ferro micidiale, assalisce, ferisce, ed ammazza un uomo; nel secondo caso è quegli, che restando sopra di un albero vede al di sotto un passaggiero qualunque, e senza gridare lascia cadere il ramo da lui tagliato causando in tal modo la morte del passeggiero medesimo. Così dicasi di altri casi analoghi.

X. La materia sulla natura del delitto richiederebbe discussione più ampia, e dettagli maggiori: comecchè però sia nell'Appendice del presente Capitolo, sia nei Capitoli delle prove in genere, ed in specie, sia in fine nei Capitoli, dove saranno esemplificatamente trattati i singoli delitti, si esaminerà ciò, che appartiene alla essenza e modificazioni di quel tal delitto in generale, ed in particolare riproponendo, e svolgendone più volte gli elementi relativi conforme si è sopracennato; così si reputa per ora bastantemente discusso l'oggetto attuale, e di trattare, dopo l'Appendice che segue, prima di ogni altra materia, del giudizio Criminale, indi della competenza del Foro, e dei Giudici, giacchè non davanti qualunque Giudice, nè in ogni Foro può validamente farsi un Processo; le quali notizie giova di premettere tanto più, in quanto che il giudizio Criminale, e la competenza del Foro sono un tema, che deve seguire la cognizione della natura del delitto, e precedere quella sulla natura della prova, degl'

---

turbato possesso, del danno dato: IV. dei delitti, *che attaccano l'ordine delle famiglie, come lo stupro, il ratto, l'incesto, l'adulterio, la bigamia*: V. *che attaccano la fede pubblica, come la falsa moneta, il peculato, il fallimento doloso: nelle quali specie tutte si confondono gl'indicati, ed esemplificati superiormente per darne una qualche indicazione.*

degl' indizj, delle presunzioni per aprire quindi la strada a trattare delle altre parti del Processo Criminale. (1) (*)

AP-

---

(1) Si fa la questione, se un Corpo morale, come una Città, una Comunità, una Università possa commettere delitto punibile, e possa essere sottoposto a procedura: Si reputa bene di fare un cenno di tale questione nella presente discussione sulla essenza del delitto, e sua imputabilità. — Bartolo nella Legge — *Aut facta* — *sucitata* §. *Non numquam N.* 2. 3 4 *ff. de pœnis* la discute, e dice, che, o si tratta di fatto criminoso, il quale si verifichi per una ommissione, *ommittendo*, come se la Comunità essendo tenuta di far qualche cosa, la ommetta, ed allora possa dirsi rettamente che questo Corpo Morale delinqua fondandosi nella *L. Jubemus nullam navem Cod. de Sacr. Eccl* benchè ciò fosse accaduto per negligenza, o colpa degli Amministratori: o si tratta di fatto criminoso, che si verifica colla commissione, *committendo*, ed in questo caso se seguissero fatti, i quali o non potessero precisamente sussistere, o non potessero supporsi in una Città, Comunità, Università o simili corpi morali, senza l' assistenza ed intervento formale di una data persona all' effetto di commettere p. e. *quel tal omicidio*, *e quella violenza*, od *altro analogo delitto*; ed in questi casi si ritiene che nè potesse dirsi, nè veramente si dicesse, che quei Corpi morali commettano delitti di tal fatta. Che se poi seguissero avvenimenti delittuosi, i quali non potessero verificarsi se non se per opera appunto di un *Corpo Morale*, come sarebbe *fare Statuti*, *dare giurisdizione*, *imporre tasse*, *e simili*, allora potesse dirsi avere quel tal *corpo morale* commesso delitto, di quella guisa, che potrebbe pure delinquere eccitando *tumulti*, *sedizioni*, *ed altro con Proclami*, *Stampe ec.* — *Authent. Item nulla Comunitas* — *Cod. de Episcop. et Cler.* — Che anzi nel caso p. e. di *Omicidj* potesse similmente una Comunità essere imputabile, e venir sottoposta a Processo, se fatti simili fossero stati determinati — *per capita domorum* —, e sarebbe qualificato delitto quand' anche non avessero tratto successivo: e se fossero avvenimenti di tratto successivo, come *la guerra*, *la ribellione*, *la imposizione di tasse*, *il permesso di far fiere* non sarebbe necessario all' effetto d' indurre la imputabilità in quel tal corpo morale, che neppure si verificasse la simultanea deliberazione, e convocazione di tutta la popolazione, o che eziandio la Comunità non avesse consentito in principio, bastando, che avesse permesso il tratto successivo medesimo.

Che in fine sarebbe imputabile una Comunità, od Università per delitti, dei quali si rendessero debitori i suoi popolani *uti singuli*, quando la ratificazione dei seguiti fatti criminosi fosse concorsa nei medesimi per parte di essa Comunità, o di altro Corpo Morale — Così discorre Bartolo, e il suo discorso viene riferito dal Rainaldi.

La Città di Ascoli fu processata per ordine della Sacra Consulta per aver ordinato, e fatto fare una Fiera in pregiudizio della Terra di Offida. — Ciò si legge nel Rainaldi medesimo. —

(*) *Il Corpo morale delinquente non deve confondersi con una moltitudine costituitasi in associazione per far delitti. Circa questo argomen-*

APPENDICE SECONDA.

Il delitto è nella sua essenza quale venne indicato nel riferito Capitolo, e corrispondenti annotazioni, ed osservazioni; e la enunciata multifaria differenza anche riguardo a quelli, che possono, o nò commettere delitto, od essere responsabili di delitto deriva dalle varie sue circostanze sia per ragione delle persone considerate individualmente, oppure in Corpo morale, sia per ragione del dolo, della colpa ripetibili dall'animo del delinquente, e da altre diverse cause, che si dovranno pure marcare nei delitti in specie; sia per ragione del modo, col quale i delitti furono commessi inesivamente alle cose tutte suriferite, ed alle massime, nelle quali fondano le cose stesse dipendentemente dai principj generali di ragione, e dalle disposizioni particolari delle Leggi, a cui si debbono riferire le dottrine, e gl'insegnamenti esposti nel corso del Capitolo — *Instit. Lib. IV tit.* 3. 4. 5. — *Anton Mattei Prolegomena de Crim. Cap.* 1. 2. 3. 4. — *Decian Tractat. Crim. Lib.* 3. *Cap.* 2. *N.* 9. — *Raynald. Observat Crim. Tom.* 1. *al Cap* 1. *Supplet.* 5. (1) Circa poi i delitti *ecclesiastici*, *ed i civili* seguendo la in-

to si veggano Andrea Leopold. Guadagn Instit. Civ. Lib. 2. *tit.* 1. §. 26 — *Cremani Lib.* 1. *part.* 1 *C* 6. § 9 —

(1) Poichè si è prestata colle cose suddette la idea del delitto, non si trova fuori di proposito di qui soggiugnere, che *ogni delitto* da essenzialmente luogo ad un azione, la quale ha per oggetto di punire le *infrazioni contro la legge*, che ordina, o proibisce sotto pena, le quali offendono nei modi sudivisati ed altri l'ordine sociale, od i suoi individui Che da ogni delitto può similmente risultarne un' azione *privata* ossia *civile* pel risarcimento del danno, che il delitto abbia causato, la quale appartiene a quelli, che abbiano sofferto questo danno. Come poi si estingua l'azione per *l'interesse della legge*, come possa esercitarsi *l'azione privata*, se ne parlerà nei luoghi competenti, conforme sarà necessario di tornare sul discorso del delitto, e discussione analoga parlando del giudizio criminale, dell' accusa, e dei delitti in ispecie giusta le cose enunciate, e nella vista inoltre di classificarli nella maniera voluta dalla Legge per tutti gli effetti della medesima, fissando la moralità intrinseca, ed estrinseca delle varie azioni delittuose. Sono pure divisi i delitti,

indicazione data nel Capitolo, del quale fa parte quest' Appendice, e precisamente nella nota al medesimo marcata *N.* 1. *fol.* 20.; deve osservarsi che ecclesiastici delitti sono quelli che direttamente si commettono contro la *Religione*, la *Fede*, e *contro tutte* le cose *divine*, e *sacre*, come *l'Ateismo*, *la Eresìa*, *l'Apostasìa*, lo *Scisma*, la *Simonìa*, la *Profanazione dei Sacramenti*, la *Violazione del sigillo Sacramentale*, ed altri analoghi, la cognizione dei quali è riservata esclusivamente ai Giudici ecclesiastici: e che i *delitti civili, o profani* sono quelli, che le-

---

quando in *comuni*, che si fanno da tutti, quando in *proprj*, che si fanno da certe persone come si accennerà: Circa i delitti proprj tratta copiosamente il *de Angelis* Si dividono pure in *replicati* cioè dello stesso genere, in *concorrenti* cioè di genere diverso, in *continuati*, in *reiterati*, oltre diverse altre divisioni più di quelle riferite qui, ed altrove aventi tutte un oggetto.

Nel Diritto romano poi in generale si distinguono due sorta di delitti, il *delitto vero*, ed il *quasi delitto* — *Einecio Tom.* 2 *Instit. Lib. IV. Tit.* 1 §. 1034. colle annotazioni ivi apposte — A me Edizione di Venezia 1815. —

Il *vero delitto* nel diritto romano medesimo si divide in *delitto pubblico*, ed in *delitto privato* — chiamasi *delitto pubblico* quello, la di cui punizione interessa direttamente la Società, e per tale motivo presso i Romani era l'oggetto di un'azione, che chiamavasi *popolare*, perchè l'esercizio ne apparteneva ad ogni Cittadino — *Lib. IV. Tit. XVIII. Instit.* — *de Pubblicis Judiciis* e *Digest. de Pubblicis Judiciis*, dove sono espressi i relativi delitti, fra i quali la *lesa maestà*, *gli attentati alla sicurezza generale*, il *paricidio, l'assassinio, l'avvelenamento*, ed *altri*.

Il *privato delitto* dicesi quello, nel quale la Società non avendo che un interesse secondario, la processura relativa non appartiene, se non a chi sia stato da quello direttamente offeso. — *Digest. De privat. delict.*.

Si dividono pure nel Diritto Romano i delitti in *ordinarj*, e *straordinarj*: *gli ordinarj* sono quelli, la pena dei quali viene determinata dalle Leggi, dalle Costituzioni degl' Imperatori, o dall' uso: gli *straordinarj* quelli, la pena dei quali è lasciata al Giudice — Si vegga Eineccio *Tom.* 2. *Lib. IV. Instit. Tit.* 1. §. 1036., coll' avvertenza segnata nel corrispondente *asterisco* — A me Edizione di Venezia 1815.

Oggi si procede d'ufficio in tutti i delitti, tranne alcuni, come venne accennato in altri luoghi, e conforme si avrà motivo di notare particolarmente discorrendo dell' Accusa, e de' delitti in specie di *Adulterio* di *Stupro*, ed *altri analoghi*. Era necessario dare le suddette notizie circa il disposto dal diritto Romano anche per ciò, che si dirà parlando dell' Accusa.

ledono direttamente lo stato della Civile Società, ed hanno in se di spirituale la necessità dell' assoluzione, e della *Penitenza* nel *Foro interno*, come sono *l' Omicidio, il Furto*, e *simili*. La punizione di questi misfatti spetta al Governo Civile, e solamente quando sieno commessi da Ecclesiastici debbono essere denunciati al Foro ecclesiastico per il *gius*, che la Chiesa ha sulla persona del delinquente. Che i *delitti misti* sono quelli, che ledono la *Religione*, ed insieme recano ingiuria, e danno alla *Civile Società*: a questa classe spettano il *Sacrilegio*, *lo Spergiuro*, *la Bestemmia non ereticale*, *l' Usura illecita*, *i Delitti di carne*. Questi delitti violando il *gius* della Chiesa, e del Governo Civile sono sottoposti alla coercizione delle due Podestà, e tutte due possono prenderne cura, e parte; e potendo essere denunciati all' uno, ed all' altro *Foro*, possono anche essere giudicati, e si può procedere per essi dall' uno, e dall' altro; nè avrebbe facoltà esclusiva l' uno dei due Fori di procedere senza attentare alla Giurisdizione altrui, avendo la Chiesa consentito, che il Giudice Laico giudichi di tali delitti, se prevenne colla procedura — *Devoti Instit. Can. Lib.* 4. *Tom. IV. Tit.* 2. (1). Che vi sono pure punibili negli Ecclesiastici di competenza esclusiva del Foro Ecclesiastico la *negligenza* ad eseguire i doveri del loro Stato, la *indecenza* nel modo di celebrare il servizio Divino, la *mancanza* di residenza nel luogo del benefizio, il *libertinaggio, l' esercizio di Arti meccaniche*, e le altre contravvenzioni ai Canoni, e Statuti della Chiesa.

I delitti *nominati* poi, dei quali si fece cenno, sono quelli, che la Legge qualifica con un nome particolare in Diritto, come il *Furto*, *l' Adulterio*, e simili, perchè dalla contrettazione della robba altrui, la Legge induce il delitto, che denominò *Furto*, dal commercio carnale della moglie altrui con altro Uomo, fa derivare il delitto, che denominò *Adulterio*. I delit-

(1) Si parlerà più estesamente della competenza suddetta al Capitolo — *Foro*, e *Giudice competente*; siccome pure si darà una ulteriore indicazione dei delitti di *misto Foro* qui appena motivati. Si accenneranno le disposizioni della Costituzione — *Post Diuturnas*, che a ciò si riferiscono.

delitti *innominati* sono quelli, i quali non hanno una speciale denominazione *juris*, ma solamente *facti*, come il *percuotere*, l' entrare *in casa altrui*, e simili ec. cose le quali possono seguir con delitto, ma succedere possono ancora senza il concorso di delitto, come si disse nel Capitolo a differenza dei qualificati tali espressamente, come il *Furto*, il *Ratto* ec., distinzione di Bartolo *in L. Numquam plura N. 4. ff. de privat. delictis* approvata dalla comune dei Dottori, come dice il *Blanc. in Pract. Crim. N.* 111. indicandosi da Bartolo stesso l' effetto di tale differenza, che troppo nojoso sarebbe il quì enunciare. Riguardo in fine ai delitti *leggeri*, agli *atroci*, agli *atrocissimi* motivati nella suddetta nota N. 2. alla pag. 20. non viene indicata dai Dottori una regola certa, e precisa per definirli; ma però la misura della loro gravezza dovrebbe essere sempre combinata col diritto, al quale si attenta, o si viola dal delinquente, e col male maggiore, o minore, che si arrechi alla Società, od all' individuo, e colla maggiore, o minore malvagità di cuore mostrata dal delinquente, colla maggiore, o minore disposizione a violare altri diritti dipendentemente da quel tal fatto, od altri, i quali si rimarcassero nel concreto caso. In somma dovrebbe tale misura essere combinata con tutte le circostanze valevoli ad indicare le qualità diverse nel grado, nell' oggetto, nella specie per chiamarli o leggieri, o gravi, od atrocissimi secondo i varj patti, od i varii diritti violati, le quali idee ricevono la loro spiegazione, e direzione diversa da ciò, che si disse nel corso del Capitolo, e si esporrà nel progresso delle presenti istruzioni; e segnatamente parlando dei delitti singoli, sul conto dei quali, oltre le cose, che si dicono nel progresso della presente Appendice, sarà riferito tutto ciò, che renda completa la discussione sulla essenza di un delitto sotto ogni rapporto intrinseco, ed estrinseco esaminato.

E parlando del dolo, della colpa, e del caso motivati nel Capitolo, ci convien dire, che *il dolo* è una affezione della mente, e colla mente si crea il delitto considerandosi non sempre l'esito, ma il proposito nell'

azio-

azione delittuosa, di maniera che le azioni esterne solamente possono prestare un' argomento della natura dei propositi interni LL. 1. §. 3. *e* 7., *e* 14. *ff. ad Leg. Cornel. de Sicariis*, *e* 1. 5. *Cod. idem* (1) (*); le quali Leggi, come la *L.* 11. *ff. de pœnis*, sviluppano le diverse idee contenute nelle cose suddette in ordine a certi determinati delitti particolarmente.

Questo dolo, ossia questa affezione della mente, nella quale consiste la stessa malvagia deliberazione di commettere il delitto, si distingue in dolo *ex proposito*, del quale è tenuto colui, che opera a bella posta, e come dicesi *ex consulto*, ed in dolo *ex impetu*, che si verifica in colui, che opera con qualche perturbazione di animo; così che si risolvono queste due affezioni in *malignità diversa dalla malizia*, *od in impeto*, quella consistente nel *freddo proposito* della mente medesima, questo nella *calda commozione* di essa delinquendosi con quella consideratamente, e con piena volontà. Perciò volendosi qualificare un delitto *ex proposito*, conviene sia commesso con *dolo malo*, per *industria*, e *prava intenzione* — Leggi succitate — e che si rilevi nella sua commissione un certo tal qual ragionamento per parte del delinquente, ed un intervallo di tempo dal proposito (2). Coll' *impeto* poi la mente è agitata da una passione, che toglie l' uso della piena considerazione, ed il concorso pieno

---

(1) — ivi — » . . . . . Si non occidendi animo hoc admisit . . . . .
» In Lege Cornelia dolus pro facto accipitur . . . .
» . . . . . . In maleficiis voluntas spectatur, non exitus . . . . .
» Crimen enim contrahitur si et voluntas nocendi intercedat. Ceterum ea
» quæ ex improvviso casu potius quam fraude accidunt, fato plerum-
» que, quam noxæ imputantur.
» Eum qui adseverat homicidium se non voluntate, sed casu fortuito fecisse . . . . .

(*) *Oltre il dolo, la colpa, il caso, ed altri caratteri intrinseci, ed estrinseci dei* DELITTI *propriamente così detti; si parlerà pure del dolo, della colpa, del caso verificabili anche nelle Contravvenzioni, quando si tratterà di queste in dettaglio.*

(2) Si avrà occasione di tornare sopra questo argomento, quando si parlerà degli Omicidj segnatamente in relazione ai Bandi rispettivi, ed alla *Costituzione di Clemente XII. — In Supremo Justitiae Solio —* Così *dicasi delle ferite* ec.

no della volontà, per cui p. e. l' ira, l' amore, la gelosìa sono modificazioni della mente stessa tanto più riflessibili in quanto che hanno una strettissima relazione col cuore: non così p. e. la ubbriachezza, quando non sia puramente, e semplicemente casuale, la quale diventa per se stessa sempre imputabile dovendo l' uomo prevederne le conseguenze, e maggiormente se fosse affettata, e preordinata al delitto. Il *dolo* si distingue anche in dolo *vero*, ed in dolo *presunto*, quello dev' essere provato da colui, che accusa; questo è presunto dalla Legge, attesa la natura, e qualità di quel tal delitto, cui si riferisce giusta le cose enunciate eziandio nel Capitolo (1).

La *colpa* è una volontaria ommissione di diligenza: si distingue in *lata*, cioè nel non uso di una diligenza comunissima; in *lieve* cioè nel non uso della diligenza comune agli uomini prudenti; in *lievissima*, cioè nel non uso della massima diligenza. Si divide anche in *massima*, *media*, *e minima*. Il Sig. *De Simoni* nel Trattato dei delitti di mero affetto sostiene, che la colpa *lata* è equiparabile al *dolo*, ma, malgrado che sia ciò sostenuto pure da altri Scrittori, non si può a meno di non notare che deve passare positiva differenza in chi delinque con *malvagio proposito*, ed in chi non lo ha, quantunque il *dolo* e la *colpa* traggano la loro origine dalla volontà in maniere diverse. *Instit. Lib. IV. Tit. III.* §. 3. 4. 5. 6. 7. 8. accennati più sopra, i quali troppo esteso sarebbe di qui riportare, ma che meritano di essere letti per una conveniente intelligenza, ed applicazione, volendosi concepire queste differenti idee, e riferirle pur anche a certi fatti delittuosi riportati in essi paragrafi. Quale lettura servirà eziandio per ciò che concerne la intelligenza del *vero delitto*, e del *quasi delitto* suindicati secondo il linguaggio del Diritto Romano, commettendosi il *vero delitto*, al dire di Einecio nel §. 1034. con *dolo malo*, ed il *quasi delitto* senza *dolo*, ma per *colpa*. E sebbene il danno arrecato *injuria* provenga tanto dalla colpa, che

6 dal

(1) Il dolo viene distinto ancora in *massimo*, *medio*, e *minimo*, come si rileverà parlando di certi delitti in specie, e delle Contravvenzioni.

dal dolo *Tit. III. n.* 3. 7. 8. *Instit. de leg. Aquil.*; (1) pure i giureconsulti qualificarono questo per *delitto*, più tosto che *per quasi delitto* » *Teodor. Marsil. al Tit. V. Instit. de Leg. Aquil.* » la quale giudica però colle regole della colpa, se vogliasi tenere veramente un classico, ed equo concetto nella sua applicazione.

Il caso si deve considerare quando sia prodotto per effetti fisici, ed inerenti alle cose naturali, e quando sia prodotto da cause fisiche, ma subordinate all' uomo in guisa che possa regolarle, e dirigerle: nel *primo* non si può comandare ai venti, al mare, al freddo, al caldo, dirigere le stagioni, il fuoco, il fulmine, e simili altre calamità: nell' *altro* conviene aver riguardo ai gradi di previdenza ragionevole per valutare l' intervento del caso: di questa classe potrebbero essere i naufragi, le inondazioni, le rovine delle fabbriche, le morti degli animali (*) le incursioni dei ladri, dei pirati, le insidie, le sedizioni.

Nelle quali circostanze conviene inoltre avvertire, se il caso fu congiunto alla colpa, o se la colpa vi diede occasione. Il caso p. e. è congiunto colla colpa nell' atleta, che

(1) §. 3. 7. 8 » Non minus ex dolo, quam ex culpa quisque hac lege (Aquilia) » tenetur . . . . imperitia quoque culpae adnumeratur . . . . . veluti si medicus . . . . quia male secuerit, aut perperam medicamentum dederit . . . » impetu quoque mularum, quas mulio propter imperitiam retinere non » potuit . . . . de eo quoque qui cum equo veheretur . . . . impetum ejus » retinere non potuerit . . . . Ac ne . . . qui casu occidit, si modo culpa » ejus nulla inveniatur . . . itaque si quis dum jaculis ludit . . . item si » putator ex arbore dejecit. — Il *quasi delitto poi*, se si abbia riguardo agl' insegnamenti, che si ricavano dalle Istituzioni, avviene per dover anche rispondere tante volte come fosse colpa propria, e non di altri, conforme spesso si verifica ne' Padroni di una Casa, di una Nave, negli Albergatori, negli Stallieri, i quali sono *convenuti* non *ex culpa imputata*, ma per il fatto di proterve persone della loro famiglia giusta la Legge *L. penul.* § 2 *ff. de his qui effud. vel dejec.* „ e *Tit V. d Inst Lib.* 4.„

(*) *Animalium vero casus, mortes quoque sine culpa accidunt, rapinæ, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo prestantur . L. 23 ff de Divers. reg. jur. §. animalium — Merita di essere letta tale regola data da Ulpiano, e meritano di esser lette le leggi con questa concordanti. Se ne parlerà nei Titoli sull' esercizio della Polizia. Sul caso congiunto o nò colla colpa sono pure*

che per caso uccise il collutante; la colpa dà occasione al caso, quando si dà opera a cose illecite, o se lecite non però in tempo e luogo opportuno. *Instit. Lib. IV. tit.* 3. §. 4. *L.* 11. *ff. de pœnis* §. *Casu.* (1) Di più circa la essenza del delitto, e circa il suo oggetto si deve avvertire a quelli, i quali possono impedire il delitto, e non lo impediscono, diventando con ciò cause morali di esso *L.* 121. *ff. de divers. reg. jur.* (2) (3) Avvertire dovranno i Processanti, ed altri incaricati della formazione del Processo, che a chiunque siasi fatta la offesa, è sempre reo chi la fece, conforme si espose anche nel corso del Capi-

---

a vedersi Puffendorf de culpa p. 3. *c.* 2. §. 19. *Damhoud Prax Crim. C* 8 *N.* 15 — *Cremani Lib.* 1. *p.* 1. *C.* 4. §. 12

(1) . . . . Si id a milite admissum est (homicidium) ubi solitum est » exercitari (jaculis) nulla culpa ejus intelligitur . . . . idem . . (culpae reus est) de milite, si in alio loco, quam qui militibus destinatum . . . .

(2) » Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia » non facit. Et qui facit, quod facere non debet, non videtur facere » id, quod facere jussus est.

(3) Sulle cause morali merita di essere consultato *Brisson.* nel *Tit. de verb. significat*, il quale tratta del valore delle parole — *mandanti*, *ausiliatori*, *ordinatori*, ed altri qualificati generalmente per *complici*; e tratta del *consiglio semplice*, del *consiglio speciale*, della *ratiabizione* più verificabile in civile, che in criminale. Sopra i *complici* sarà indispensabile di osservare per la essenza del delitto, se l'azione criminosa fu all'evenienza sua provocata con doni, promesse, minaccie, abuso di autorità, o di potere, con macchinazioni, male arti, o per tal modo date istruzioni per quella commettere. Se furono procurate armi, strumenti, o qualunque altro mezzo per servire all'azione criminosa medesima e con scienza di ciò che dovesse farsi. Se furono scientemente ajutati od assistiti l'autore, o gli autori dell'azione criminosa nei fatti, che l'abbiano preparata, o facilitata, o consumata: se in quelli tali avvenimenti, cui si riferisce la medesima, vi sia stata p. e. scienza della condotta delittuosa di malfattori, i quali esercitassero ladroneccio, brigandaggio o violenze qualunque contro la sicurezza dello Stato, la pace pubblica, le persone o le proprietà somministrando abitualmente, o nò a costoro luogo di ritirata, di unione, alloggio, o ricettando, sempre scientemente, in tutto o in parte le cose rubate, trafugate, od ottenute mediante delitto, distinguendo poi, ed opportunamente, il semplice consiglio da positive istruzioni date sopra i mezzi da tenersi per commettere effettivamente un delitto, delle quali cose si parlerà in dettaglio nei titoli in specie. Ivi pure verrà discussa la materia della correità, della complicità; dei delinquenti principali, degli accessorj in tempo del delitto, e dopo il delitto.

pitolo, e nella nota corrispondente, sempre che con proposito abbia agito nei modi riferiti, e che si enuncieranno di tratto in tratto. *LL.* 3. *e* 18. *ff. de injur. et famos. libel.* — ivi —.... *etiam si nesciat cui faciat* .... — *licet » ille putet me alium esse, quam sum* .... *Barbayrac ad » Puffendorf Droit de la nature des gens. Lib.* 1. *Cap.* 3. §. 49. — Avvertire se il delitto si fosse commesso non solo contro ignote persone, o fatto commettere sopra di se, ma anche se fosse seguito contro infanti, contro dementi per le ragioni altre volte espresse, che i delitti si misurano non sempre dal soggetto passivo, ma dal dolo di chi li commette, e perchè la gravezza loro in generale è composta dalla malizia dei delinquenti, e dal danno della Società formandosi quelli da una interna, ed esterna operazione, che ne costituisce la essenza suddetta. *Groz. e Puffendorf. de criminis quantitate — Mattei de Crim. Proleg C.* 1. 2 3. *e per tot.* (*La Legge dovendo anche proteggere chi non ha volontà, non può a meno di non riconoscere delitto in un' azione contro un Cadavere, un feto, un dormiente, un furioso, un infante.*) La *ignoranza* poi e *l' errore* sono due cause morali da prendersi parimenti in considerazione essendo malattìe dell' animo, e cause capaci di graduare la imputazione del delitto — *error, approbatio veri pro falso, et certi pro incerto; vel converso* — Orazio *nell' Art. Poet.* ha detto — *quo virtus, quo ferat error* —.

La *ignoranza* è o di *diritto*, o di *fatto*. La ignoranza di *diritto* è annoverata comunemente fra le colpe gravi; e sotto questo rapporto dicesi in generale, ch' ella non scusa veruno, la qual regola, come le altre, ha le sue eccezioni. I precetti della legge naturale non si possono ignorare, che per una colpevole negligenza; così che, come la crassa ignoranza, non debbe quella essere giammai un motivo di scusa. È pure certo egualmente, che nessuno può sottrarsi alle pene stabilite contro i violatori del diritto naturale, o delle genti sotto pretesto che ne abbia ignorato le disposizioni — *Omnes sciunt jus naturale* » (dice Cujacio Quæst Papinian. Lib. 9. L. 5.) *id omnes ex natura ipsa lacessimus, et ad id non eruditi, » sed facti, non instituti, sed imbuti sumus* — Quello

che

che si dice del diritto naturale, o delle genti si applica egualmente alle disposizioni del Diritto Civile, le quali non fanno, che addottarlo, e confermarlo. E riguardo al Diritto civile propriamente detto è certo, che la ignoranza non scusa punto, dove quello concerne l'ordine pubblico, il governo, la polizia sia rapporto al diritto pubblico universale vale a dire comune a tutto uno Stato, sia riguardo al diritto pubblico locale, cioè limitato al Territorio di una Città, di una Provincia. In materia però di Polizia conviene attendere alle regole precise date dal rispettivo Principe, o suo Rappresentante, cui appartiene il determinare i casi, nei quali siffatto genere d'ignoranza può iscusare l'autore di un delitto nell'avere rispettivamente riguardo alla medesima, e nel riconoscere se sia od involontaria, od invincibile, risultati, che si avranno dall'esame della possibilità d'istruirsi, e da quello della estensione delle cure prese a tale oggetto. Il caso di un Forestiere di recente arrivato in una Città, il quale non differisce da un abitante Cittadino, se non dopo un certo tempo di dimora è un oggetto di particolare avvertenza, conforme si disse, e si replica.

Bandi generali dello Stato Art. 137.

Bando generale di Bologna Art. 12. 13. 14. del Proemio.

Bando generale di Ferrara Art. 12. 13. 14. del Proemio.

La ignoranza di fatto è di due sorta *verosimile*, o *crassa*. Ella è quasi sempre *verosimile* quando trattasi di fatti estranei, perchè la Legge non ci obbliga ad una scrupolosa indagine, e ad un esame profondo degli affari altrui, quindi la *ignoranza* di questa sorta di fatti si presume sempre, e spetta a colui, che allega l'opposto a verificar quello che sostiene — *non illum probare oportere ignorasse alienam* (*rem*) — *Così Marciano nel Lib.* 6. *Institutionum* — La ignoranza crassa si dice tanto per rapporto ai fatti estranei, la notorietà dei quali è pubblica, come per rapporto ai fatti personali *Leg.* 9. §. 2. *ff. de jur. et facti ignorant.* » *sed facti ignorantia ita demum* » *utique non nocet, si non ei summa negligentia obii-* » *ciatur, quid enim si omnes in civitate sciant, quod*

» *ille*

» *ille solus ignorat? et recte Labeo definit — scientiam*
» *neque curiosissimi, neque negligentissimi hominis ac-*
» *cipiendam, verum ejus qui eam rem diligenter inqui-*
» *rendo notam habere possit.* » La ignoranza dei fatti personali può tuttavolta essere verosimile, il che ha luogo principalmente, quando i fatti sono antichi, ed assai complicati; e la *ignoranza verosimile* è sempre un titolo di scusa sia che trattisi di fatti personali, o di fatti estranei, Inoltre quello, che per *errore* (*) ha deposto in giudizio un fatto, che poscia riconosce per falso, può ritrattarsi chiedendo la restituzione in intero contro la sua confessione. *L.* 2. *ff. de confessis — non fatetur qui errat, nisi jus ignoravit — e L.* 57. *ff. de obbligat. et act. .... si error aliquis intervenit.... nihil valet, quod acti sit....* ma è necessario che provi il suo errore, cioè che la cosa non sia tal quale egli ha detto, sebbene si trattasse di una semplice negativa: la *ignoranza crassa* poi non può regolarmente ritenersi per un motivo di scusa sia ch'ella abbia per oggetto dei fatti personali; sia che non cada se non se sopra fatti estranei. *L.* 9 *sudd.*, *e* 6. *ff de jur. et fact ignorant* « *Nec supina ignorantia ferenda est* » *factum ignorantis, ut nec scrupulosa inquisitio exi-* » *genda.* » (**)

L'errore, la *forza*, la *coazione*, la *necessità insuperabile*, in guisa che l'azione non potesse essere moralmente imputabile, o potesse essere scusabile quel fatto delittuoso, che ne risultò; la *demenza*, la *imbecillità* sono argomenti meritevoli di tutta l'avvertenza, e questa demenza deve considerarsi nei diversi modi, nei quali puo impegnare le facoltà intellettuali. *L'errore* è un pensiero, od una opinione contraria alla verità: in diritto errore significa bene spesso, che *ignoranza*, perciò l'errore di di-

(*) *Sulla confessione erronea in giudizio Criminale conviene però vedere l'art.* 31. *della Cost. Post. Diuturnas.*

(**) *Si trovano istruzioni opportunissime sopra l'argomento della ignoranza, e dell'errore in* Burlemaqu Princip. du droit de la nat et des gens. part. 1. C. 1. § 11., *dove adorna le regole con esempj: E sulla divisione inoltre della ignoranza in accidentale, essenziale o concomitante, ed efficace si vegga* Barbeirac sud. ad Puffendorf. Devoir de l'hom. e du cit. Liv. 1. *ed altrove — il Mattei ad Lib.* 48 *del Dig. tit.* 3 *Cap.* 2. N. 5. — *Il Nani, Principj di Giurisprudenza Criminale Vol.* 1 *pag.* 110.

diritto si definisce — *la ignoranza di quanto è prescritto dalla Legge o dallo Statuto* —. L' errore di fatto consiste a non sapere per esempio che una cosa sia avvenuta, od a qual epoca, e come sia avvenuta; non si è ammesso ad allegare l' errore del suo proprio fatto, perchè questo sarebbe un atto di follìa, il quale non si presume in un uomo, che non sia interdetto per causa di *demenza* o *di furore*. La *forza* considerata quì nel rapporto di *coazione*, e non di *violenza* ascrivibile alla classe dei delitti, come si dirà parlando della *violenza pubblica*, della *violenza privata* riferibili alla *ribellione*, *agli omicidj*, *ai furti*, *ai contrabandi*, *alle offese alla legge*, *ed alle vie di fatto* generalmente prese, consiste in una *coazione* o *forza esterna*, che agisce sulla volontà indipendentemente da se, per cui non si è libero, nè spontaneo nell' azione. *Farinac. Quæst.* 97. — *Nani ad Mattei lib.* 48. *tit.* 18. *C.* 4. *N.* 14. *Not.* 8. Influisce la *coazione* sulla moralità delle azioni, perchè essendo l' *intelletto*, e la *volontà* principio delle azioni, conforme si disse nel primo Capitolo, quello per la cognizione che gli appartiene, questa per la libertà della scelta, ne deriva, che siccome la *ignoranza* esclude il concorso dell' intelletto nei modi, e termini suindicati; così la *coazione* escluda l' esercizio libero della volontà in quelle tali determinate azioni. Anzi la volontà deve non *solo godere di libertà*, ma eziandìo di *spontaneità*, come facoltà ad essa pure, ed alla sua natura inerente. Perciò la *coazione* potrebbe rendere un fatto non imputabile, a meno che il soggetto non vi avesse concorso, giusta quanto si espose, o *mediatamente*, od *immediatamente* qual causa morale in qualche caso speciale. Dicasi lo stesso della *necessità insuperabile*, la quale intacca pure la volontà, come si dirà anche più opportunamente parlando di certi delitti in specie. Sulla coazione, sul meto sono a vedersi *Burlamaqu. Princip. du droit. nat. C.* 1. §. 3 — *Lampredi jur pub. theor. part.* 1. *C.* 3. §. 9. — *Perez in Cod. Lib.* 2. *tit.* 20. *N.* 2. — *Strykio Dissert. de metu ejusque oper. in jure C.* 1. *N.* 9 *et de jur. neces. defens. Cap.* 1. *N.* 6. — *Cremani Lib.* 1. *p.* 1. *c.* 4. §. 3. *seg.*

La

La demenza poi è una privazione assoluta della ragione, la imbecillità è un indebolimento di questa. (*)

Tutto ciò che si espose finora rappresenta il delitto in generale sotto più aspetti, e sotto moltiplici modificazioni; ma le moltiplici e diverse circostanze influenti in un' azione delittuosa, le relazioni di questa medesima azione meritevoli di distinte e separate considerazioni richiamano l' attenzione del Giudice, del Processante, e del Magistrato qualunque incaricato di conoscere, persequire, e giudicare i delitti, perchè si rilevi che, più i primitivi elementi del delitto consistenti nel dolo, nella colpa (1), conviene inoltre avvertire che molti fatti possono essere veramente delitti, ed altri avere tutta l' apparenza del delitto senza esserlo. *Lib. IV. Tit. III. e V. Instit. e. Digest. ad Leg. Aquil.* (**) colle disposizioni concordanti ivi richiamate, le quali si avranno presenti combinandole però

(*) *Sulla demenza, la imbecillità e suoi gradi si avrà motivo di parlare trattando della Carcerazione, e dell' Interrogatorio di un Imputato, come altrove, oltre le avvertenze su di ciò riferite, in vista delle differenti specie di* demenza, *o di* follia, *che sono riconosciute.*

(1) Sono osservabili le leggi 30. e 31 *ff. ad Leg. Aquil. ed Instit. Lib* 4. *tit.* 5. *per tot.* sull' argomento del concorso del dolo, e della colpa nei fatti per se delittuosi, od in apparenza tali, e sulle loro conseguenze, la qual Legge, come si disse di sopra, classicamente parlando giudica colle regole della colpa. . . » ivi » *L.* 30. § 3. *si quis in stipulam suam vel spinam comburendae » ejus causa, ignem immiserit, et ulterius evagatus, et progressus ignis » alienam segetem vel vineam læserit, requiramus num imperitia ejus, » aut negligentia id accidit. . . . si die ventoso id fecit, culpae reus est, » nam et qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur: in eodem » crimine est, et qui non observavit, ne ignis longius procederet. At „ si omnia que oportuit, observavit, vel subita vis venti longius ignem „ produxit, caret culpa . . . si vulneratus fuerit (servus) non mortifere, negligentia autem perierit, de vulnerato actio erit, non de „ occiso . . . .*
„ Culpa autem esse, quod cum a deligenti providere poterit, non esset „ provvisum . . . , aut tum denunciatum esse cum periculum evitari non „ possit.

(**) *Meritano di essere ben consultate le massime stabilite in questa parte d' Istituzioni e di Digesto anche per formarsi una precisa idea delle varie azioni competenti in materia di certi delitti, od altri fatti analoghi sia per l' interesse della Legge, che per l' interesse privato.*
L' enunciar queste massime produrebbe soverchia prolissità, e noja. Tutto questo conferma però la nostra proposizione, che il classico, ed equo concetto della Legge Aquilia è di giudicare colle regole della colpa nella sua applicazione.

rò all' uopo colle Leggi particolari rispettivamente vigenti per certe date materie anche all' effetto di procedere criminalmente.

È osservabile inoltre che si possano commettere da certe determinate persone delitti rispettivamente diversi anche secondo lo stato proprio delle dette persone. Ognuno potrà p. e. commettere furti, omicidj, e simili ec. invece qualchedun altro per ragione di determinate cariche, uffizj, impieghi, ceto ec., commetterà solamente delitti proprj e corrispondenti unicamente a queste varie condizioni: di quì è che il Magistrato e non altri commetterà delitti di *prevaricazione*, il negoziante delitti di *monopolio*, e simili; di quì certi delitti saranno proprj degli *Ecclesiastici*, certi altri dei *Soldati* — *Instit. Canon. ubi supra* — *L. L* 2. 3. *ff. de re milit.* — . . .
» *proprium militare est delictum*, *quod quis ubi miles*
» *admittit*: *dare se militem cui non licet*, *grave crimen*
» *habetur*, *et augetur*, *ut in caeteris delictis*, *dignitate*,
» *gradu*, *specie militiae* — *Desertor est qui per pro-*
» *lixum tempus vagatus reducitur* . . . . *is qui ad hostem*
» *confugit*, *et rediit*. . . . *qui seditionem atrocem militum*
» *concitavit* . . . . *miles turbator pacis* . . . . *si intra vo-*
» *ciferationes*, *aut levem querelam seditio mota est*,
essendovi indicati molti altri delitti colle relative pene in queste Leggi, ed in tutto il titolo *de re militari* nel Digesto, che sono attendibili però ed applicabili, conforme si dirà nel Capitolo del Foro, a forma dei Codici militari vigenti, dei Bandi vigenti, e delle discipline diramate ai rispettivi Consigli di Guerra, e Comandi militari dalla Congregazione di Roma, e dall' Uditorato generale, organo della medesima. È da vedersi in ciò per le corrispondenti massime. *Il Donel. ad Leg.*
» *Et militibus* — *Cod. de test. milit. Tom.* 8. Edi-
« zione di Lucca, ed il Bassan. *Suppl. Addit.* 2. *fol.* 18. Si vegga ancora il suindicato Capitolo sul Foro.

È pure osservabile, oltre le premesse avvertenze, e caratteristiche più o meno rilevate, che in esperienza alcune volte le azioni delittuose sono contradistinte dal con-

corso di circostanze di altro genere, ma però meritevoli dell' attenzione dei Processanti per rimarcarle in atti. Per esempio uno è così avveduto, che cerca di rubare occultamente; un altro è così temerario, che ruba al cospetto del popolo: parimenti nelle azioni di uno concorre maggiore, o minor danno della società, maggior o minor libertà, maggior o minor tendenza al delitto alla sua reiterazione. Tali circostanze, questi accidenti, simili diversità appartenendo all' essenza del delitto debbono essere ed avvertite, e rilevate — *Carpzov. Pract. Crim. part.* 3. *quæst.* 102. *De Rosa Prax. Crim.* (*)

Così i varii gradi di cognizione del Soggetto, che fece l' azione criminosa secondo la qualifica datale dalla Legge esigono attenta considerazione per le ragioni altra volta motivate, e per le regole ordinarie di Legge, che troviamo scritte sia dipendentemente dalla età, sia dallo stato delle facoltà intellettuali, ed altre cause o morali, o fisiche, o fisico-morali, per cui in ogni delitto, ed in alcune specie di delinquenze si crea, aumenta, o decresce la imputabilità anche per il danno derivato da quella tale azione ec. *LL. infans* 12. *ff. ad Leg. Cornel. de Sicar. L. divus ff. de Offic. Presid. L.* 9. *ff. ad Leg. Pompej de Paricid.* — Alcune delle leggi succitate » si esprimono — *Sane sunt quidam qui facere non » possunt, ut puta furiosus, et impubes, qui doli capax non est, namque hi pati injuriam solent.... » non facere, cum enim injuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere hos sive pulsent, sive convicium dicant, injuriam fecisse non » videri: itaque pati quis injuriam, etiam si non sentiat, potest, facere nemo, nisi qui scit se injuriam » facere, etiam si nesciat, cui faciat: quare si quis » per jocum percutiat, aut dum certat, injuriarum non » tenetur....* ed altrove dice Ulpiano » *quæ enim in » eo (furiosus) culpa sit, cum suæ mentis non sit.*

E

(*) *Nei delitti in specie si darà un dettaglio maggiore dei fatti singoli, il quale racchiuda tutto ciò che manca alle nozioni finora esposte, e che si esporranno nel corso della presente Appendice circa l' essenza formale e materiale del delitto.*

E d' avvertirsi pure ai sonnamboli, che sono parificati (*) agli infanti, ai furiosi, essendo senza intelletto e volontà per distinguere le azioni che si permettano, ed agendo essi soltanto per un impulso fisico. *Mattei de Crimin. Prolegom. Cap.* 2. *N.* 2. 5. *verbo dormientium.*

In fine generalmente parlando bisogna avvertire circa il delitto, e sua essenza anche ai vizj di corpo, di mente di quel tal imputato per riconoscere, se sia o nò capace ad esercitare quelle tali azioni, le quali gli sono attribuite, o che si dicono corrispondere a quei fatti particolari; considerare se quel tal imputato sia capace o nò di percepire, conoscere, riflettere sugli oggetti rispettivi; se nel caso p. e. di un sordo muto sia questi valevole di attaccare o nò agli oggetti una idea per mezzo di segni, e conseguentemente una reminiscenza degli oggetti stessi, notare se siasi nel caso di un uomo mancante della memoria per concludere se o nò possa essere atto a rappresentarsi gli oggetti lontani; notare se le idee possano o nò suscitarsi, e risvegliarsi in soggetto che abbia bensì immaginazione, ma non possa valersene a sua voglia, meno p. e. il caso di rappresentarsi oggetti stati altra volta dipendenti dalle idee stesse; osservare se in quei tali determinati casi e fatti si possano, o si potessero o nò ricevere impressioni dagli oggetti esterni, e seguirle non in forza della riflessione, bensì dell' istinto, quando sembrasse che l' uomo non avesse operato per riflessione — *Condillac Essai sur l' origin des connoi. humain. Sect. IV. Liv.* 2. Avvertire se siasi nel caso di sordo muto, o di cieco

(*) *Il sonnambolismo offre esempj diversi di operazioni in apparenza delittuose; e lo stato dell' anima, durante il sonno, si può considerare, come una specie di follìa naturale — Ippocrate disse* — Quosdam in somno lugentes, et vociferrantes vidi, quosdam exilientes, et fugientes, ac diripientes, quoad exciterentur.

Tutta volta sebbene i sonnamboli abbiano eseguite cose stravaganti assai, essendo possibile però, che il sonnambolismo fosse finto e supposto, convien anche indagare all' opportunità, se si tratti di uomo solito a sorgere di notte, e che potesse esser conscio degli accidenti, ai quali possibilmente si esponesse col lasciare p. e. aperta la porta della sua stanza da letto, ed altro simile: così dicasi in caso di soffocazione di un bambino neonato tenuto in letto dai Genitori, mentre in questi accidenti conviene rimarcare ogni circostanza.

cieco sordo muto insieme, se sia divenuto tale dalla nascita, o per accidente; se il furioso od il pazzo lo sieno o nò stati per intervallo, se lo sieno divenuti in tenera età o fiorente, o matura e stabilita, se lo sieno divenuti circa il tempo del commesso delitto » *Gomez. var. resol. N.* 71. *Thomas dissert. de praesumpt. furor: et dement. Edit.* 1719. — *Bruneman Proces. Crim. inquisit. Cap.* 7. *membr.* 1. *N.* 86.; (*) indagini tutte ed avvertenze, si ripete altravolta, le quali sono indispensabili circa la essenza dei fatti delittuosi, e loro moralità, come è pure indispensabile di avvertire in genere all' età adolescente, matura, senile, e di aver riguardo alle varie abitudini di animo, di corpo, di costumi per comprendere tutta la importanza, e le conseguenze dell' azione denominata delittuosa.

In queste generali, e speciali osservazioni saranno attenti i Processanti, ed altri Magistrati di non scordare inoltre le circostanze chiamate dagli Scrittori di materie Criminali inerenti al delitto, come sarebbero p. e. tempo di notte, clandestinità, impostura, prodizione, abitudine a delinquere, e cattivo esempio: così le non inerenti al medesimo, ma concorrenti, come delitti separati per aggravare lo stesso delitto principale, per cui si moltiplichino quelli » *Tex. in L. quoniam multa facinora Cod. ad Leg. Jul. de vi pub.* — *quoniam multa facinora sub uno violen-*

(*) *La facoltà che abbiamo di formare l' idea delle cose un tempo da noi concepite, e dei composti di queste medesime cose, come pure degli esseri che non esisterono mai, si chiama* Immaginazione.

Conservare una idea, conoscere quando si rappresenta, o che si è di già rappresentata, richiamarla alla volontà col mezzo di altre idee a lei connesse, o per convenzione, si chiama Memoria.

Tutte le volte che sarà alterata o la regolare impressione dei sensi sull' anima, o la influenza di questa sui nostri organi, l' uomo farà azioni nulle in faccia alla Legge.

Sono pure osservabili nei pazzi la stupidità, *la* fatuità, l' impotenza *a pensare, la* frenesìa, *la* mania: *come conviene avvertire la perdita della memoria in altre persone.*

La peste, che distrusse Atene, e che viene descritta da Tucidide produceva anche il fenomeno di far perdere la memoria alle persone.

Le malattie poi dello spirito formando una parte oscurissima, i Medici, ed i Giudici dovranno stare attenti, e circospetti appoggiandosi, come si dirà a suo luogo, alle cognizioni anatomiche, fisiologiche pei relativi giudizj, poichè somma è la malignità negli Uomini.

» *lentiae nomine continentur; cum aliis rem inferre*
» *certantibus, aliis cum indignatione resistentibus, ver-*
» *bera, caedesque crebro deteguntur admissae....* co-
sì rescrisse l' Imperator Costantino a Catolino Proconso-
le dell' Affrica dimostrando tale varietà nella specie
di delitto ivi espresso, le quali cose tutte sono da rife-
rirsi e combinarsi necessariamente con ciò che si disse
nel corso del Capitolo e presente Appendice anche per
quegli effetti, che sono indicati dall' altra Legge. *L. plu-
ra delicta ff. de act. et obbligat. — plura delicta in*
» *una re plures admittunt actiones, sed non posse om-*
» *nibus uti, probatum est —.*

Si avrà occasione segnatamente nei Capitoli dei delitti
in specie di tornare sopra molte cose dipendenti dai va-
rii argomenti finora discussi sulla natura, ed essenza dei
delitti e loro circostanze; argomenti al certo importan-
tissimi per il Giudice, ed ogni altro Magistrato incaricato
della formazione del Processo; come pei Giudici de-
stinati a conoscere, e giudicare dei fatti criminosi raccol-
ti coi Processi sottoposti al loro giudizio, mentre circa i
Giudizj e la loro natura si parlerà nel seguente Capitolo
ed Appendice, ai quali dovevano per ordine premettersi
quelli finora discussi.

CAPITOLO TERZO.

Del Giudizio Criminale.

I. L' Amministrazione della Giustizia (*) è il più antico,
ed importante Officio di un Principe. Niuno dovendo es-
sere punito fuorchè per un delitto da provarsi con un le-
gitti-

(*) *Raffaelle ha dipinto in Vaticano la Giustizia sotto la Immagine di una Donna venerabile assisa sopra le nubi; la sua Testa è fregiata di ricca corona di perle, volge lo sguardo al suolo, e sembra avvertire i mortali di ubbidire alle Leggi. Con una mano tiene la Spada, e coll' altra la Bilancia; il suo manto è verde, e la veste color di viola: ai suoi fianchi veggonsi quattro Bambini, due dei quali tengono dei cartoni, sù cui leggesi —* Jus suum cuique tribuere *— A questi attributi* Gravelot *ha aggiunto un Sole in petto*

gittimo Processo, ne derivò la necessità di stabilire certe regole, e determinate forme per essere di tal guisa a portata di procedere alla cognizione del delitto, quindi alla condanna, e punizione del delinquente, od all' assoluzione dell' accusato. La Legge sola deve prescrivere queste forme, deve fissare la qualità, e quantità delle prove, l' ordine, il metodo per acquistarle, onde stabilire se il delitto venne commesso, da chi, e con qual grado d' imputazione, e qual dichiarazione od assolutoria, o condannatoria, od altra debba essere prefissa. E per verità se è certo per l' un canto, che ove sieno impuniti i delit-

---

Simbolo della purità di coscienza, i Libri dei Codici, e delle Instituzioni, che indicano le cognizioni del Magistrato, e finalmente un Trono, ed una Benda regale, che esprimono la parte del Sovrano potere a lei affidato.

GIUSTIZIA — questo termine riceve diversi significati, frà i quali denota in alcune occasioni il potere di far diritto a ciascheduno, o l' Amministrazione di questo potere. Si accennerà nell' Appendice qualche cosa concernente i Romani in materia criminale.

Jus — *Gius così detto o a* justitia *o a* jubendo *per l' antica parola* jura jussa, *od anche perchè appellasi* jus *il buono, ed equo, ed alla ragione consentaneo: appellasi* jus *l' arte stessa del buono, ed equo; ed il legittimo potere di tenere una cosa.*

Isidoro di Siviglia — Etymol. Lib. 5 Cap. 3. L. 1. ff. de just. et jur. Festo de verbor significat. Lib 10. verb jussa — *Terenzio* Heautontim. act 4 Scen. 1. Vers. 29 — *Quid cum illis agas, qui neque jus, neque bonum, atque œquum sciunt — E LL. 11 ff de just et jur. 2. ff. de Leg ivi — Jus pluribus modis dicitur — UNO MODO CUM ID QUOD SEMPER ÆQUUM AC BONUM EST, JUS DICITUR; UT EST JUS NATURALE — ALTERO MODO, QUOD OMNIBUS AUT PLURIBUS IN QUAQUE CIVITATE UTILE EST, UT EST JUS CIVILE .... PRÆTOR QUOQUE JUS REDDERE DICITUR....*

ALIA SIGNIFICATIONE JUS DICITUR LOCUS IN QUO JUS REDDITUR....

JURA NON IN SINGULAS PERSONAS, SED GENERALITER COSTITUUNTUR.

IN HIS QUÆ CONTRA RATIONEM JURIS CONSTITUTA SUNT, NON POSSUMUS SEQUI REGULAM JURIS.

JUS SINGULARE EST QUOD CONTRA TENOREM PROPTER ALIQUAM UTILITATEM AUCTORITATE CONSTITUENTIUM INTRODUCTUM EST. — Veggansi Menagio » Amen. jur Cap. 39. verb. jus. — Grozio de jure belli, et pacis in Prolegomen §. 12. — Scipion. Gentil » Origin. Tom 2. Oper.

delitti, ivi regni indomita la licenza; è certo aziandio, che le Leggi promulgate dalla pubblica Autorità per reprimere i cattivi sudditi sarebbero dannose se a frenare l' arbitrio non ordinassero tutto ciò che si appartiene allo stabile, e regolare procedimento dei Giudizj, e sarebbe inutile l' occuparsi dello Studio delle azioni umane, e della cognizione delle pene dovute ai delitti, quando non dovesse constare di questi, e dei loro Autori mediante tale Processo — *Nulla Civitas revera Civitas erit, » nisi debito ordine judicia fuerint constituta* — Platone — L' Innocente potrebbe essere vessato, o correre, senza l' osservanza delle formalità, e delle regole nella Procedura, gravissimo pericolo di esserlo, e di trovare nella sua irreprensibile condotta anzi che un sicuro asilo di personale sicurezza una pena, ed un castigo non meritati. Le Barbare Nazioni o non conobbero affatto Processo, o mancarono delle Leggi regolatrici il Processo: perciò sapientemente, e con ottimo nè mai abbastanza lodato consiglio i ben regolati Governi istituirono i Giudizj, elessero, e destinarono uomini capaci, che vi presiedessero, come Giudici (*), i quali seguendo rigorosamente forme solenni invariabili, e legali collocassero i fatti nel pieno loro giorno, e quindi, tolto ogni dubbio sul delinquente, sulla natura, ed indole del commesso delitto, misurassero l' azione delittuosa colla promulgata Legge, pronunciando la pena legale, e bandito ogni sregolato arbitrio restasse sicuro il suddito pacifico, e dei suoi

---

(*) *Il Giudice viene rappresentato in età matura vestito di lunga Toga di porpora con Berettone nel capo: tiene in mano il bastone del comando circondato da un serpente: sotto i suoi occhi stà aperto il Libro della Legge. L' Aquila, e l' Orologio, che gli stanno ai lati esprimono la sua perspicacia, ed esattezza, e la pietra del paragone sulla quale si vede un segno d' Oro, ed uno di Rame, annuncia, che egli deve sapere distinguere il vero dal falso —. Stà bene poi, che i Tribunali siano composti da un certo numero di Giudici sul riflesso che siano più lumi riuniti in un Tribunale composto di più Giudici, che in quello di un solo.* I nomi, e le incombenze diverse dei varj Magistrati sono estesamente riportate dall' Alfano Lib. 1. Jur. Crim. *intitolato* — Da Magistratibus — Renaz. Elem jur. Crim Lib 1. Cap. 14. §. 7. — Idem Diatrib De ordin. seu form judicior. Crim. — Cremani — Orat. de var. jur. Crim. apud divers. gent.

suoi doveri osservatore colla persuasione costante, che ognuno non ha a temere se non il proprio delitto, e che la pena non è, che la conseguenza necessaria e ben dovuta al delitto stesso dedotto da legittime prove (1) — *Dohumoder. Elem. jur. Crim. Sect.* 1. *C.* 3. §. 61. — *Renazzi Lib.* 3. *C.* 2. §. 2. *N.* 2. — *Burlamaqu. princip. du droit. polit. ch.* 8. §. 5. — *Blackston Com. ch.* 1. —

II. Il Giudizio Criminale pertanto sia il soggetto, che, dopo tutte le esposte massime, apra la strada allo sviluppo di ciò che si riferisce allo stesso, ed alle sue parti; giacchè al dir di Cicerone *pro Cecina* » *omnia judicia aut distrahendarum controversiarum; aut puniendorum maleficiorum causa comparata sunt* (2) (3) Il Processo Romano

---

(1) Il Sovrano conferisce la facoltà di giudicare a persone investite della sua fiducia: le persone legittime, e gli atti legittimi sono gli elementi necessarj, e costitutivi del Criminale Giudizio. Il carattere generale corrispondente alla generale indole del Giudizio Criminale viene modificato, ed in diversa maniera atteggiato dai bisogni speciali, o dell' accusatorio, o dell' inquisitorio, o del misto Processo secondo i metodi della ricerca, come si vedrà nel corso delle Istruzioni.

Le persone intervenienti nel Giudizio Criminale altre sono principali, altre accessorie: le prime sono il Giudice, l' Accusatore, il Reo: le seconde variano secondo la forma, che il Giudizio Criminale assume.

Il poter Giudiziario comprendendo la giurisdizione propriamente detta, e l' impero, come si dirà a suo luogo, ha due attributi tra loro distinti, la *giustizia*, e la *forza*: in questo senso il Sovrano o delega la giurisdizione senza impero, lo che costituisce il *Giudice* propriamente detto, o delega la giurisdizione, e l' impero, il che costituisce i *Magistrati*, o delega il solo impero, locchè costituisce gli *Amministratori governativi*.

La distinzione dei *Giudici*, e dei *Magistrati* fu dai Romani addottata in tempo della libera Repubblica, ed è congeniale all' accusatorio Processo. Aboliti sotto gl' Imperatori i Giudici del fatto, e trasferito il *jus gladii* dal Pretore al Prefetto della Città, ai Proconsoli, ai Presidi, tutto fu concentrato nei *Magistrati*: si daranno in proposito altre notizie.

(2) Le Leggi penali sono il rimedio, che la ingiustizia, e la malizia degli Uomini resero necessario: La pubblica tranquillità sarebbe sempre intorbidata, se gl' individui della Società umana potessero impunemente abbandonarsi alla sregolatezza delle loro passioni.

(3) La necessità di punire è essenziale nella Società, ed è perciò essenziale ancora la istituzione dei *Tribunali*, giacchè se non vi fossero *Tribunali* per la punizione dei delitti, questa sarebbe vendetta, non pena, sarebbe ingiuria — *Puffendorf. de jur nat. et gent. Lib.* 8. *C* 3. § 4. *N.* 3. — *Einecio Elem jur. nat. et gent. Lib.* 2. *Cap.* 8. §. 159. „ *Civitatibus* » *constitutis Judicia eo magis necessaria sunt, quia sine his nec vi-* » *gor legum subsistere, nec pax Reipublicæ interna inter Cives conservari potuit — Si veggano anche l'Esprit des loix Liv.* 6. *ch.* 5. *ed il Lib. dei delitti, e pene* §. 6. —

mano antico presentava la immagine di una guerra con ogni solennità eseguita; allora i testimonj erano pubblicamente ascoltati al cospetto dell' accusato, (1) che poteva risponder loro, od interrogarli da se stesso, o col mezzo di un Avvocato. Questa procedura era nobile e franca, e respirava la magnanimità romana. A questo Processo non poco si conformono l' Inglese, ed i Dibattimenti del Regno di Francia, e di altri Stati a noi vicini, che adottarono il giudizio pubblico, premessa la istruzione secreta. In progresso sotto gl' Imperatori avvenne grandissimo cangiamento nelle procedure: i giusti Principi abolirono l' infesto genere dei delatori (2), ed ai Presidi delle Provincie fu dato il carico, e la cura delle generali inquisizioni dei rei » *L.* 13. *ff. de offic. Praesid. L.* 4. *ff. ad Legem Juliam Peculatus* §. 2. . . . ivi » *ut Presides sacrilegos, latrones, plagiarios conquirant et ut prout quisque deliquerit, in eum animadvertant* . . . . allora sorsero gli Irenarchi, i Curiosi, gli Stazionarj, dei quali valevansi i Presidi per la inchiesta dei delitti. » *Irenarchae, qui* » *ad Provinciarum tutelam quietis, ac pacis per sin-* » *gula territoria faciunt stare concordiam, a Decurio-* » *nibus judicio Praesidum Provinciarum idonei nomi-* » *nentur* » C. de Iræn. . . *Sed et caput mandatorum extat,* » *quo Divus Pius, cum Provinciae Asiae praerat sub Edi-* » *cto proposuit, ut Irenarchae cum apprehenderint la-* » *trones, interrogent* . . . . . (3) Inondata però la nostra

8 Ita-

---

(1) Nel sistema del Processo accusatorio la legge pone una somma cura nell' allontanare dall' Ufficio di Accusatore tutto ciò che potrebbe od avvilirlo, o renderlo mezzo di vessazione: in quello del Processo inquisitorio rende questo ufficio inclinato a ricevere da ogni parte le denuncie, e le accuse. Si è procurato di nobilitare in alcuni Stati l' Ufficio dell' Accusator pubblico colla istituzione dei Procuratori Fiscali, e del pubblico Ministero. Si parlerà dell' accusa, delle inquisizioni, e dei Fiscali a suo luogo.

(2) I delatori sono veramente quelli, che senza essere obbligati dalla Legge scoprono un fatto particolare per soddisfare al loro odio, od ambizione, anzi che per la cosa pubblica. Vi è differenza fra il rivelatore obbligato dalla Legge in alcuni determinati casi, ed il delatore, che senza dovere tradisce la espansione dell' amicizia, nè rivela per l' interesse della sicurezza pubblica.

(3) Carlo Sigonio spiega con classico stile, e molto eruditamente la importante materia dei giudizj, che si tenevano pubblicamente in Roma « *Lib.*

Italia dai Barbari, e caduto, al dire di tutti i più accreditati Storici, l'Impero Romano sotto il peso della propria grandezza, comparvero numerose orde di popoli varii di nome, di lingua, di costumi, e si costituirono in questo bel paese diversi Principati, e diversi Dominii analoghi anche al carattere, alle abitudini dei popoli, che vi fermarono loro stanza, per cui necessariamente i Criminali giudizj ebbero nel progresso dalle romane assai distinte le forme. E durante il lungo soggiorno dei Goti, dei Longobardi (1) sentì la Italia più di ogni altro Stato la divisione di tali Principati, e Dominj, e vide smarrite affatto le romane Leggi; ed adoperate invece, come mezzi per trattar le cause, il duello, il giuramento solo, l'acqua bollente, il ferro infuocato, e simili (2). Se la memoria delle suddette Leggi non fu del tutto spenta si deve alle cure dei Sommi Pontefici Romani, ed in generale degli Ecclesiastici, lo zelo dei quali fece sì, che fosse conservata almeno tale consuetudine, la quale offriva qualche cosa del giudiziario antico. I Canoni XI. *Caus. XXX. Quaest. V.*» e *XVIII. Caus. II. Quaest. VII.* offrono un monumento della verità di questo discorso — *Can. XI.* ivi » *Judicantem oportet cuncta rimari, et or-*
» *di-*

III. de judiciis in Opp. Tit. III pag. a me 679 — 864 — Così pure *Noodt de Jurisdict. et Imper Lib. duo Tom* 1. *pag a me* 93. 134. — *Einecio ad Pandect Lib.* 1. *Cap.* 2 — *Ad Instit Lib. IV tit* 17. *Element. ad Antiquit.* Si vegga pure *Beaufort* » *la Repub. Rom. Vol.* 4. *ch* 4. — Sulla differenza fra il giudizio *Civile e Criminale* si veggano *Caravit. Instit. Crim. Lib.* 1. § *prim N* 26 *e seg* — *Buccaron. Tractat. de differentia inter judicia civilia, et criminalia.*

La Storia delle cose criminali istruisce dei metodi di Procedura usata nei giudizj criminali, delle loro forme, della loro dipendenza dalla situazione politico—civile dei Popoli. Meritano di essere consultati su di ciò *Montesquieu* » *Esprit des loix liv.* 28 *ch.* 16. 23 34, — *Filangeri lib* 5. *p* 1 *Cap.* 11. — *Mario Pagano Consid sul Processo criminale Cap.* 17. *e seg.* — *Renazzi diatrib de ordin et form. Iud. Crimin.* — *Cremani De Ord. et for. pub. Jud. apud vet. Rom. Tom. III.*

Il Processo è la modificazione del giudizio Criminale, e vi è inerente, come la specie al genere —

(1) Sotto i Longobardi il procedimento fu militare tutto, pubblica l'accusa, vocale il Processo, — *Longobardor. Leg Lib.* 2. *tit* 44 *e tit* 21.

(2) Sul combattimento giudiziale si vegga il Denina — Rivoluzioni d'Italia — *Lib.* 7. *Cap.* 8.

» *dinem rerum plena inquisitione discutere, interrogan-*
» *di, respondendi, obiicendique; praebita patientia ab*
» *eo, ut ibi actio ambarum partium illuminata sit ple-*
» *niter; nec litigantibus judex priùs velit sua senten-*
» *tia obviare, nisi quando ipsi jam peractis omnibus,*
» *nihil habeant in quaestione, quod proponant, et tam-*
» *diu actio ventiletur, quousque ad rei veritatem perve-*
» *niatur. Frequenter interrogare oportet, ne aliquid*
» *praetermissum forte remaneat, quod annecti conve-*
» *niat* « la quale disposizione onora il Pontefice, che la prescrisse, i suoi lumi, la sua giustizia, e trovasi concordare, o riferirsi almeno con alcune Leggi del Diritto romano, siccome si rileva dall' annessavi glossa. Ed il *Can. XVIII. dice* » *quaerendum est in judicio cujus*
» *sit conversationis, et fidei is qui accusat, et is qui*
» *accusatur quoniam hi, qui non sunt rectae conversa-*
» *tionis, ac fidei, et quorum vita est accusabilis, et*
» *quorum fides, vita, et libertas nescitur, non permittun-*
» *tur majores natu accusare. Neque viles personae in*
» *eorum recipiantur accusatione* » ed ivi la glossa. Molte delle sucitate disposizioni sono conformi a quelle del Diritto Romano, e per tal modo o conservate, o coincidenti colle Leggi » *LL. quos prohibet ff. de postul.* » e *Servos* » *Cod. de test.* con altre riportate nelle Glosse di essi Canoni, ed altrove.

E quant'ordine, quanta cautela, e quanta responsabilità si esigessero nei Giudizj Criminali dai Sommi Pontefici in relazione appunto al disposto dalle Leggi, ed alle massime, e principj in esso predominanti si rileva pure dal *Cap. XXI. de Accusat. Lib. V. Tit. I.* » *e Cap. XXXI. de Simonia Lib. V. Tit. III.* come *dal Lib. II. Tit. X. de Ordine Cognitionum* degni di essere letti colle corrispondenti glosse — Si vegga pur anche il *Fleury* » *Instit. Iur. Can.* —

E che il Codice, le Istituzioni, le Novelle fossero di qualche quisa conosciute in Italia per la diligenza dei Sommi Pontefici si riconosce inoltre dall' esserne molte riportate nelle Decretali, siccome, fra le altre, si ravvisa dal *Cap. Lator præsentium* » *Tit. de pignor.* ove *Gregorio III.* si ri-

porta

porta alla Legge » *L. qui filios* » *Cod. quæ res pignor. obblig. pos.* conforme dall' annessavi Glossa, ed in altre a ciò relative.

(*) Ritrovati poi i Romani Codici, cominciò a poco a poco ad abbandonarsi la giurisprudenza dei Barbari, ed i Criminali giudizj cominciarono ad acquistare con questo mezzo, e col mezzo sempre del Diritto Canonico, e di saggie introdotte Consuetudini nuove forme, e più convenienti: *Cap.* 1. 6. 7. 9. 14. 15. 16 18. 19. *e* 21. *de Accusat.*; *e Cap.* 2. *de Ordin. cognit. sudd.* (1) *Lib. Decretal.*

In progresso i Giudizj furono maggiormente corretti per la sapienza, giustizia, umanità dei Principi con ottime disposizioni: e fra noi dei Sommi Pontefici. Oltre quelli quì sottonotati (**) è prezzo dell'opera certamente e torna assai di

---

(*) *Il volume delle Pandette perduto per le molte vicende, cui fu soggetta la Italia venne trovato in Amalfi al tempo di Lotario Imperatore l' anno* 1137., *che le concedette poi ai Pisani, i quali le trasportarono in Pisa, per cui acquistarono il nome di Pandette Pisane: nell' anno* 1416. *Gino Capponi Capitano dei Fiorentini avendo espugnata, e presa la Città di Pisa, vi trovò il Volume delle Pandette, le trasportò in Firenze, per cui si dissero Fiorentine* — Macchiavelli Storie Fiorentine — Gianone Storia Civile di Napoli. — *Pancirolo reputa più vera la opinione di coloro, che scrissero essersi trovato in Ravenna il Codice Giustinianeo, non già le Pandette, come alcuni ritennero.* Gianone ove sopra — *Lib XI Cap* 11. — *Dopo sì fatte felici scoperte fu in Bologna, che le scienze legali si riprodussero con più zelo vigore, e studio per le cure del sommo giureconsulto Azone. Bologna è una città nobilissima, alla quale per la sua amena situazione, e per ogni altro titolo è applicabile quel verso di Virgilio.* —

Est locus Italiæ medio sub montibus altis
Nobilis . . . .

Gli abitanti sono distinti per ogni sorta di bel genio, e talento, sommamente docili, prudenti, estimatori del vero sapere, e distinti pure per ospitalità verso i Forestieri. La scienza, e la dottrina vi hanno, come la loro sede monarchica.

(1) *Innocenzo III.*, che sedette sulla Cattedra di S. Pietro *dall'* anno 1198. fino al 1216, a cui appartengono quasi tutti i sudd. Capitoli, trasmise le sue Epistole Decretali ai Maestri e Scolari commoranti in Bologna » *Prefatiuncula ad Collectionem Innocent. III. Antonii Augustini pag.* 226. prima Collezione del Diritto Pontificio fatta con pubblica Autorità, al dir dell' Agostini stesso nel Proemio *de quinque veteribus Collectionibus*: *Sandini Vit. Pontific. Inn. III.*

(**) *Sono degni di speciale menzione per le riforme dei Tribunali an-*

di quì rammentare tanto il Sommo Pontefice Pio VI. di fe. ricordanza, quanto fino dai primi giorni del suo Pontificato Pio VII. di gl. mem. i quali corressero i Giudizj suddetti, e la

---

che Criminali i Sommi Pontefici Paolo III, Pio IV, S. Pio V. i quali fecero Costituzioni utilissime per la retta amministrazione della giustizia punitiva. Paolo *III. fece la* Bolla „ AD ONUS *in ord. la* 44. *Bol. Rom. Tom.* 1. *riguardante regole di Procedura, Bolla confermata da* Pio IV. *e spiegata dal Bajardi,* » Bas. Theor. Prac. *pag. a me* 242. 253. *e* 298 Ed. Ven. *Superiori ad ogni elogio sono le Bolle di* Pio IV. *confermate ed estese da* S. Pio V. *circa le Procedure in contumacia, circa i mezzi dell' appellazione, nelle quali risultano giustizia, ragionevolezza, umanità, conforme si acccennerà a suo tempo, e tutte dirette alla miglior riforma della Procedura Criminale segnatamente per non aggravare la condizione di chi ebbe la disgrazia di divenir delinquente.* Rainald. Tom. 3. a me pag. 269. N. 50. e seg. Ediz. Ven. 1735. Paolo V. *fece la umanissima Costituzione* — Universi Agri — *per la riforma dei Tribunali di Roma nel* 1611., *la qual Bolla, secondo alcuni Dottori, è estendibile a tutto lo Stato. Il* Rainaldi *la denomina* Legge espressa *pei Tribunali; il* Bassani, *il quale ha scritto in tempi non a noi lontani e pei nostri Tribunali la richiama spesso; e l' uno, e l' altro di questi Scrittori ne trascrivono dei periodi a seconda dei casi, perchè si abbia presente nella pratica formazione dei Processi A suo tempo si accenneranno alcune delle disposizioni delle lodate Costituzioni.* — *Benedetto XIV. fece nel* 1744. *li* 29. *Marzo tre Costituzioni, fra le cinque, nelle quali prescrisse qualche regolamento anche di procedura penale pei Tribunali di Bologna. Sotto il Pontificato di Pio VI. furono emanate diverse disposizioni. Fra queste l' Editto del Card. Segret. di Stato Boncompagni del* 1788. *d' ord. SS. sulla procedura, e giudizio nelle Cause di delitti importanti pene al di sotto della galera e particolarmente di ferite per norma dei Governatori dello Stato colla moderazione relativa dell' Eminentissimo Segret. di Stato Zelada del Settembre* 1792 *L Editto di Segreteria di Stato* 8 *Agosto* 1792. *per comando di S. S Papa Pio VI. di fe. me. di non dare il giuramento agli offesi, ed insultati, mentre sotto il Pontificato di Benedetto XIII. si era ordinato nel Concilio Romano tenuto l' anno* 1725 *che non si dasse tal giuramento ai Carcerati ed inquisiti,* uti principales, *sul quale argomento furono prese dal Governo nostro eccellenti massime anche nel* 1789., *come si vedrà parlando dei Costituti* » Bass. The. Prac. e Suppl. *In fine il Sommo Pontef. Pio VII. emanò la Costit.* Post diuturnas, *che contiene una riforma delle più utili, e degna della illimitata saviezza del sapientissimo Pontefice Questa porta la data del* 1800. *È in vigore anche nelle Legazioni, come da lettera di Segreteria di Stato di Maggio del* 1817. *sopra quesiti della Legazione di Bologna, e lo è insieme alle Abbreviazioni del* 1800 *per la formola di assumere corpi di delitti, e modellare la legittimazione dei Processi; e contiene norme di Procedura non poche.*

Sopravvennero poi ad introdurre ottime riforme nella Procedura Ponti-

la Procedura con ogni più utile Regolamento, del che si ha, fra gli altri, una luminosa prova nella Costituzione *Post Diuturnas de Jurisdict. Tribunal. Crim. e nel Moto Proprio* 6. *Luglio* 1816. e nelle parziali disposizioni ed Istruzioni communicate ai Tribunali anche sopra particolari qnesiti di Procedura.

IV. Le quali cose tutte premesse vengasi ora a parlare del giudizio Criminale: consiste questo in una legittima discussione, e cognizione di una Causa riguardante delitto fatta da competente Giudice al fine della pubblica vendetta (*Sull' interesse, che vi può avere la parte rispettiva si parlerà opportunamente discutendo il gius competente all'offeso, o danneggiato, e parlando dell'azione esercibile per la riparazione dovutagli in conseguenza del delitto.*) — » *Alicujus delicti apud Judicem competentem diligens di-* » *sceptatio pubblicae vindictae causa — Einec. ad Digest. Lib.* 5. *tit.* 10. § 2. 3., nel qual giudizio vi concorrono tre persone il Giudice, l' Attore od Accusatore, ed il Reo, conforme si annotò superiormente, e si replicherà parlando dell'accusa, della denuncia, della querela, onde formarsi esatta idea di tali materie. Laddove poi manca *l'accusatore* stà in suo luogo il *querelante*, il *denunciante*, oppure la *comparsa del Procurator Fiscale*, il *Rapporto di qualche Agente di Polizia*, e *simili*, od in fine la *fama*, la *notorietà*, e *tutt' altro in somma*, che preve-

---

ficia l' Editto 5. *Luglio* 1815., *il Moto proprio* 6. *Luglio* 1816. *l' Editto* 26. *Novembre* 1817.

Nell' annotazione coll' asterisco doppio al Capitolo IV. sotto il §. V. sul Giudice e Foro competente *si accenneranno varie delle disposizioni portate dal suddetto Editto* 26. *Novembre per la Procedura. Intanto convien tener fermo per massima generale fondata nel Moto proprio* 6. *Luglio* 1816. *che in tutto lo Stato fino ad altra disposizione si procede colle Leggi e regole attualmente vigenti* (*Art.* 95. e 98.), *così per la formazione dei Processi Criminali, che debbonsi fare in lingua italiana, come per la pubblicazione e ligittimazione dei medesimi* (*Art.* 99.) *meno la limitazione portata su di ciò dall' Art.* 100. *Ora queste Leggi, e regole sono nel Diritto Civile, Canonico, nelle Costituzioni Apostoliche, nelle prescrizioni della Sacra Consulta, e nelle legittime, ed autorevoli Consuetudini.*

Le regole Canoniche, le Costituzioni Apostoliche attualmeute vigenti debbono pure osservarsi riguardo alle persone Ecclesiastiche, al Privi-

vedendo il Giudice, apra la strada al Criminale Processo!

V. Oltre il Giudice, l'Accusatore, ed il Reo, che sono le *persone principali* del *Giudizio Criminale*; altre ve ne sono accessorie cioè Cancellieri, Notari, Sostituti, Scrivani, i quali sotto la direzione del Giudice o la sua autorità incombono alla formazione degli atti legittimi. — *Kemmerich Sinops. jur. Crim. lib.* 3. *tit.* 1. *N.* 18. — Vi sono i Commentariensi, ai quali è affidata la custodia dei prevenuti durante il Processo, vi sono i Cursori, *apparitores*, per la esecuzione delle citazioni — *L.* 4. *Cod. de Custod. reor. L.* 23. *ff. quod metus Causa* §. 3. *de apparitoribus* — *Stryk. Dissert. de salut pub. C. ult. N.* 52. — Si fa la questione, se nei Criminali Giudizj, e precisamente nella persecuzione dei delitti, debbasi preferire *l' accusa* alla *inquisizione*, e così *viceversa*, ma di ciò si parlerà con più estensione nel Capitolo relativo all' accusa, ed inquisizione, come se ne discorrerà laddove della Procedura secondo la pratica odierna si farà parola ai singoli titoli di delitto.

I Giudici Criminali sono persone, o Consessi di persone, alle quali il Sovrano affida il potere di prendere cognizioni dei delitti, e di punire per il pubblico bene i delinquenti » *Judex Criminalis est, qui auctoritate a Principe sibi delata sive instantibus accusatoribus, sive ex sui officii munere Criminum cognitionem instituit, pronunciatque utrum is, cui crimen objicitur innocens sit, an delinquens, et qua paena puniendus* — *Kemmerich. Synops. jur. Crim. Lib.* 3. *tit.* 1. *N.* 3. — *Jurisdictio Criminalis definitur potestas criminum persequundorum juxta leges civitatis, ut pubblicae consulatur saluti* — *Boemer. Elem. Jur. Crim. Sect.* 1. *Cap.*

---

legio del Foro, alla estrazione degl' inquisiti dagli Asili sacri a norma però delle istruzioni da darsi (*Art.* 101) » lodato Moto proprio. *Sono poi da vedersi gli Articoli* 102 240 242 243. *e* 245. *del medesimo relativi ai Regolamenti sulle acque, sui danni dati, sulla Polizia, sulla Forza pubblica, e sull' oggetto acque nelle tre Legazioni di Bologna, Ferrara, e Ravenna, potendovi essere materie da richiamare una Procedura, attesi i relativi vigenti Editti, come si dirà a suo luogo. Si parlerà a suo tempo della Immunità locale, reale, e personale.*

Cap. 3. §. 61. — I Romani giureconsulti, come si disse, qualificarono la *giurisdizione Criminale* colle parole *merum imperium o jus gladii ad animadvertendum in facinorosos homines*.

VI Rivestiti in questa guisa di pubblica autorità tali persone presiedono ai Giudizj Criminali — *Ursay. Instit. Crim. Lib.* 1. *Tit* 13. Ma queste persone è indispensabile, che conoscano il metodo dei Giudizj, la loro solennità, la natura, qualità delle prove, degl' indizj, la loro forza legale, sia che si tratti di ordinare una carcerazione, e molto più poi se si tratti di condannare ad una pena, o di pronunciare un assoluzione: che conoscano le Leggi per la esatta applicazione loro al fatto esaminandone ogni circostanza relativamente alla sua imputabilità. Essi dovrebbero aver presenti queste massime di SALUSTIO » *Omnes homines, Patres Conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira, atque misericordia vacuos esse decet. Haud facile animus verum providet, ubi illa officiunt, neque quisquam omnium libidini simul, et usui paruit. Ubi intenderis ingenium valet; si libido possidet, ea dominatur, animus nihil valet.* Bel. Catelinar. C. 50. – Dovrebbero aver presente ciò che scrive SEIGNIEUX *Cap.* 6. *Sistem. abregé de jurisprud. Crimin.* — *Pour remplir ces fonctions* (cioè di Giudice Criminale) *il faut un homme d' une probité, et d' une integrité irreprochable; qui reunisse dans son caractere la fermeté, e la douceur, qui n' ait d' autre object, que la verité, e le bonheur de la societé, exempte des passion, en gard contre la prevention egalement attentif a pesés les circostances, qui peuvent etre favorables au prevenu, et celles, qui tendent a aggraver son crime, inaccessible à la colere, à l' haine, et a la faveur, et tel que l' exigeoit Jethro beau-pere de Moise* — Exod. 18. vers. 21. — *Ajoutes à ces qualites la prudence, la circospection, le secret, l' assiduité, la diligences, sans quoi toutes les fonctions de juge s' exerceroient au hazard, e sans aucun succes.* » in somma dovrebbero spiccare come di sapere, così di tutte le virtù civili, le quali debbo-

bono trovarsi in chi è destinato per custode e vindice delle Leggi.

Gli Attori, (1) i quali nei Giudizj Criminali si chiamano accusatori (*) sono quelli che provocano l'accusato al giudizio, propongono il delitto, somministrano le prove, e promovono la causa fino alla Sentenza » *L.* 3. » 7. *Dig. de his qui accus. e* 17. *Cod. id.* delle quali Leggi » si riferiscono alcune parole » *perseveraturos se in cri-* » *mineusque ad Sententiam* ..... *si Crimen ad tuam, tuo-* » *rumquae injuriam pertinens exequaris, solemnibus te* » *inscriptionibus adstringe, ut Praesidem Provinciae* » *habere judicem possis* ..... i rei sono quelli, ai quali si obbietta il delitto, e che vengono perciò chiamati in giudizio, onde sia presa con più di sicurezza la cognizione sulla verità, od insussistenza *dell' accusa*, oppure delle *denuncie* proposte. Il Processo, che si forma, è quella serie di atti, mediante i quali procura il Giudice di venir in cognizione del delitto e della reità, o della innocenza dell' accusato passando da una in altra prova (**) *Actus solemnes a lege praestituti, quibus fit ut certae personae certo ordine, ac forma de criminibus eorumque auctoribus cognoscant, ut vel paena delinquentibus,* irro-

(1) Il farsi ragione da se fu sempre delitto, che che abbia ritenuto Bacone da Verulamio, quando lasciò scritto » *Utilis metus ultionis privatæ, nam leges nimis sepe dormiunt* — Si limita il caso di una necessaria assoluta, indipendente difesa — *Grozio Lib. II. Cap. 7. de jur. bel et paeis*. —

(*) *Pel diritto Romano si chiama in ispecie* Accusatore *colui che colla presentazione di un libello al Giudice espone il delitto, ed il delinquente, e colla solenne sottoscrizione di quella dichiara di essere in grado di provare tale delitto, così che non possa ritirarsi dalla Causa* citra notam Calumniæ.

(**) *I Magistrati oggi giorno, ai quali è demandata la giurisdizione sui delitti inquirono* d' Ufficio *quasi sopra tutti i delitti, o ad istanza della parte offesa, come si dirà estesamente in progresso colle debite ampliazioni, e limitazioni per le variazioni seguite dalla Procedura antica Romana in quella presentemente esercitata: gli Uffiej di Polizia stanno in luogo degli Irenarchi, e dei Curiosi I Procuratori Fiscali fanno, o dovrebbero fare le istanze per la formazione di tutti gli Atti di Procedura, come pubblici accusatori istituiti dalla Superiore Podestà cogli Art.* 93 94. *del Moto proprio* 6. *Luglio* 1816. — *Se ne parlerà al corrispondente Capitolo*.

irrogetur, *vel ab innocentibus avertatur*. *Boemer. Elem. jur. Crim. Sect.* 1. *C.* 3. §. 61.

VII Dividesi il Processo in *ordinario*, e *straordinario*: in quello colle debite formalità, e col solito ordine e tela giudiziaria si procede (*); nell' altro, ommessi gli apici del *gius*, ed osservati soltanto gli atti sostanziali senza strepito, e figura di giudizio, e come dicono i Dottori *ex abrupto*, *more bellico*, ossia col braccio regio si assume la cognizione del delitto « *Caval. de brachio regio* — *Bursus de modo procedendi ex abrupto* (**) In due maniere si apre la strada al Processo Criminale o ad istanza della parte, od *ex Officio*, nella prima maniera chiamasi anche *accusa*, e nella seconda per *inquisizione*, conforme si accennò e si rileverà in progresso. — *Rosa* » *Pract. Crim. Lib.* 1. *Cap.* 1. *N.* 58. *La denuncia* apre pure, qual terzo mezzo, la strada al Processo, e ciò sia che scaturendo dal delitto una doppia azione egualmente principale, *criminale* in quanto alla *pena*, e *civile* in quanto all' *interesse*, questa competa, malgrado che si faccia una semplice istanza dal denunziante medesimo, il quale dimostri però colla sua denuncia di accomodarsi eziandio alle disposizioni di diritto: sia che si domandi espressamente tutto quello, che la Legge accorda: come si apre anche la strada al Processo allora pure che per semplice impulso, o per dovere sono esposte notizie in ordine ad un seguito delitto, il che torna procedere per *inquisizione*, e tutto ciò secondo le diverse forme adoperate nel Foro rispettivo giusta le cose suddette. » *Passerin. Pract. Crim. Quæst.* 9. *Art.* 1. *N.* 2. 3. » *e Clar. Quæst.* 5. 6. 7. *ed altrove* —

Si

(*) *L' azione dei Tribunali ordinarj esige una conveniente lentezza: dovendo rispettare le forme protettrici della vita, dell' onore dei sudditi abbisognano essi del tempo necessario per verificare la natura delle accuse, raccogliere le testimonianze a carico, e discarico per stabilire la verità dei fatti, ed imprimere nei giudizj il carattere della maturità.*

(**) *I Tribunali che procedono di tal guisa sono chiamati Tribunali di eccezione: i Governi ne fanno somma economìa e li serbano a circostanze specialissime di Stato.* Montesquieu *riguardò le Commissioni Straordinarie come inutili per un Sovrano, attesochè il Principe ha un interesse diretto di lasciare la esecuzione delle Leggi ai Tribunali* — Esprit des. lois. Liv. 12. Cap. 22. —

(Si parlerà di ciò con qualche dettaglio ne' rispettivi Capitoli sull' accusa, e sull' inquisizione .) (*)

VIII. Laddove il Processo tende principalmente alla indagine del delitto , e del delinquente deve qualificarsi per informativo; laddove tende a scoprire la innocenza deve qualificarsi per difensivo. Sotto l' informativo cadono l' accusa, la querela , la denuncia , le prove del delitto in genere, ed in specie, il costituto dell' imputato, la contestazione del reato , e tutt' altro che tende a provare la delinquenza dell' inquisito . Sotto il difensivo cadono la pubblicazione del Processo , i diversi modi di legittimazione, come atti valevoli a mettere in chiaro la innocenza , o diminuire la reità degli accusati , od incolpati ; le deposizioni dei testimonj a difesa, le prodotte dei documenti a di lui favore, dove si parlerà del Processo repulsivo . (1)

IX. Otto sono le parti sostanziali di tutto il Processo Criminale.

1. L'

(*) *Non ostante tutte le cose esposte converrà sempre ritenere per esattezza d' idee , che* l' accusatore *in diritto romano è quale si enunciò più sopra: che* i querelanti *sono coloro , i quali gravandosi per un' azione delittuosa loro fatta , od ai suoi la denunciano per l' effetto della punizione, e per tutto ciò che competa in conseguenza di quel tal fatto criminoso. Che i* delatori *sono quelli , i quali senza verun obbligo od interesse loro , ma perchè pagati , o per altro fine palesano e denunciano al Magistrato i delitti segnatamente seguiti in secreto : che l'* Indicatore — INDEX *dei latini — è quegli , il quale a condizione della impunità porge notizie di un misfatto , di cui egli è pure conscio —* Conclamabant INDICEM falsum esse — *Così Sallustio in Catil . —*
Che i denuncianti *propriamente sono quelli , che per ministero loro riferiscono i seguiti delitti ai competenti Magistrati . —*
Oggi giorno gli Ufficj di Polizia raccolgono le notizie dei delitti , ricevono le querele , assumono atti d' inquisizione da rimettere ai competenti Tribunali . — I Medici , i Chirurghi sono pure tenuti a denunciare le ferite , e le malattìe sospette di esser l' opera del delitto.
Le parti querelanti si possono costituire Aderenti al fisco . Così una Costituzione di Pio IV. di cui se ne parlerà a suo luogo .

(1) La pratica di costruire il Processo informativo , quale venne addottata fino da remoti tempi nei Tribunali dello Stato Pontificio fondandosi nelle disposizioni del Diritto Civile , e Canonico , e nelle Costituzioni Pontificie , conforme si svilupperà nel corso delle presenti istruzioni , e si accennò pure superiormente , ebbe ed ha per iscopo d' istruire , ed informare il Giudice di raccogliere ed acquistare le prove , gl' indizj per quindi su di essi interrogare l' imputato : Da ciò deriva la ragione , per cui , come dice Baldo nella Legge *L. ea quæ N.* 8 *Cod quomodo et quando Iudex* » non si esiga la citazione essendo atti preamboli a

1. L' accusa, querela, o denuncia.
2. La prova del delitto in genere.
3. La prova del Delitto in specie.

4. L' e-

---

questa, e preamboli all' esame dell' imputato medesimo. Quando poi il Processo sia compiuto, allora si pubblica tutto ciò che si è fatto in secreto, o si dà copia del medesimo: quale pubblicazione fatta, segue la legittimazione nei modi prescritti dalla Legge per abilitarsi od' al Processo difensivo nelle maniere e forme, che a suo luogo si diranno, oppure non formalmente costruitosi questo difensivo, fare le proprie difese nei modi di pratica od in altra maniera legale purgarsi, perchè possa il Tribunale giudicare definitivamente a termini di legge. La pratica suddetta osservata nei Tribunali Pontificj più rispettabili, come afferma il Rainaldi, venne introdotta per tre ragioni 1. perchè devesi fondare la intenzione del Fisco, e della Curia prima che l' imputato, o chi altro siasi venga ascoltato nei suoi mezzi di difesa, e nelle sue eccezioni; 2 perchè l' azione del Fisco propriamente parlando si crea allora quando sia fatto e compiuto il Processo informativo, cominciando le Cause in Criminale ad agitarsi, allorchè il prevenuto viene esaminato sopra il delitto appostogli, e si contesta con lui la causa: e perchè dovendosi tagliare la strada alla subornazione dei testimonj, che potessero od occultar il delitto, o nuocere agl' imputati, non si potrebbe in altro modo conseguire un tal fine; ed è perciò ancora, che risultando inoltre in Processo un terzo il quale abbia interesse in quella tal causa criminale, e ciò per qualsiasi titolo, dovrebbe quegli essere citato per ogni effetto di ragione, dopo solamente però seguita la pubblicazione, conforme verrà detto ai relativi Capitoli.

In tutta questa condotta risulta eminentemente la saviezza della Procedura Pontificia, e la sua giustizia; ed è un errore il dire, che non siavi alcuna pratica, come si ode da qualcheduno, nei Tribunali nostri, e quella, che vi è, non sia basata in regole positive, nè mova da verun principio. Il Diritto Civile, il Diritto Canonico, le Costituzioni Apostoliche proposte per norma nei giudizj Criminali dal Moto proprio più volte lodato, e certamente in vigore nel modo e forme in esso indicate prestano queste regole, nè vi dovrebbe essere chi ignorasse almeno le più note prescrizioni di quelli, e queste. Sarebbe troppo esteso il riportare tutte quante le disposizioni che si leggono nel Codice, nel Digesto ai Titoli » *de Jurisdict. Omn. Jud.* » *de Judiciis* » *Ubi de Crim. agi oport. De ordine Judicior.* » *De Probat* » *De Quæst.* » *De Appellat* ridondanti di massime, di norme sull' ordine dei giudizj, sull' ordine della procedura, sul modo d' interrogare, inquirere, e giudicare; come anche per istruire, condurre gli atti, e giudizj perfino in grado di appellazione.

Quelle che si leggono nel Lib. V. delle Decretali Tit. I. Cap. I. *de Accusationibus*, *Inquisitionibus*, *et Denunciationibus* » e *Cap. VI. IX. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.* sul come contenersi nelle Procedure in qualunque modo sieno iniziate, ed anche riguardo ai denuncianti, testimonj, ed altro provano, che a torto si dice da qualcheduno, che i nostri Tribunali manchino di positive massime in punto di Procedura.

4. L'esame dell'imputato, e la contestazione del reato.
5. La pubblicazione del Processo.
6. La legittimazione (*) del medesimo o per dichiarazione, o per confrontazione, o per ripetizione.
7. Le difese.
8. La Sentenza.

VIII. Le parti del Processo sono le suenunciate, tale essendo

---

I Sommi Pontefici poi Paolo III. Pio IV. S. Pio V. Paolo V. di gl. me. fecero Costituzioni, come si accennò, le quali sono ridondanti di eccellenti regole per la esatta condotta delle Procedure in genere, ed in ispecie ancora, confermate ed ampliate in meglio dai loro Successosi per garantire vieppiù le Procedure stesse.

Tale era anzi la garanzia richiesta nell'andamento dei Processi, che lo stesso Farinaccio attesta di essersi praticato nelle Cause gravissime, e delicatissime di far assistere alla costruzione dei Processi persone specchiatissime, alle quali si dava il giuramento di custodire il secreto. Così ci ha lasciato scritto il Rainaldi, il quale cita la *Quœst.* 80. *N.* 95 *e seg. del Farinaccio*; il che esclude la pretesa novità della pratica introdotta nel 1797 e 1798. dalle già Leggi Cispadane di far assistere, oltre il Giudice, e Cancelliere, altre persone alla costruzione dei Processi.

Tutto poi dev' essere sempre combinato colle rispettive pratiche e consuetudini, cui alludono l'Editto 5 Luglio 1815, e Moto proprio 6. detto mese 1816 la Costituzione *Post Diuturnas*, l'Editto 26 Novembre 1817. e le dichiarazioni della Suprema Segreteria di Stato conforme si troverà di tratto in tratto avvertito.

(*) *La legittimazione debbe susseguire il decreto di apertura, e pubblicazione del Processo per le ragioni le quali verranno esposte, allorchè si tratterà di questa parte sostanziale del Processo. Intanto s' avverte per ciò che concerne tale atto, che conviene aver presenti le Abbreviazioni sucitate, cui allude la Costituziane POST DIUTURNAS Art* 24. *così espresso* — Si osservino per l'avvenire tanto in Roma che nei Tribunali di tutto lo Stato Ecclesiastico le Abbreviazioni di formole, che nel Governo di Roma già si trovano in osservanza. *Tali Abbreviazioni si daranno nel Capitolo della Legittimazione. È pure notabile l' Art.* 100. *del Moto proprio* 6. *Luglio* 1816 *così espresso* — *NELLE CAUSE CAPITALI QUANDO IL REO RICUSI DI LEGITTIMARE IL PROCESSO NEL MODO PRESENTEMENTE IN USO, E DOMANDI IL CONFRONTO DEI TESTIMONJ, QUESTO DOVRA' FARSI AVANTI I GIUDICI, CHE LO DOVRANNO GIUDICARE. Questo Articolo spiega abbastanza che l'atto della legittimazione presentemente in uso dev' essere esclusivamente il fatto dell' imputato, e non di altri. Vuol dire, che l' imputato potrà consigliarsi con altri cioè col difensore d' Ufficio od altro difensore da lui nominato; ma questo atto pieno di tante conseguenze dev' essere il risultato della determinazione dell' Imputato, come a suo tempo e luogo si dimostrerà sull' appoggio della Legge, e della Pratica*

do l'ordine che si richiede nella loro formazione — *Renazzi Lib. 3. Cap. 3. §. VII.*, e maggiormente se si tratti di cause gravi, o gravissime, nelle quali altro studio, altre diligenze, altre cautele si esigono a differenza delle cause leggeri o leggerissime, dove tante formalità possono ommettersi anche pel minor dispendio, e pel più sollecito disbrigo delle medesime. (*) Tutta volta si trova una Circolare di Secreterìa di Stato inserita nella Collezione delle stampe Governative dell'anno 1819., dove si dispone che generalmente parlando non si ammettono le facoltà economiche nelle procedure commesse ai Governatori, e Vice-Governatori. Tale disposizione riguarda oggetti civili bensì, ma la massima move dal motivo che l'arbitrio, e la irregolarità sieno bandite dai Processi qualunque. Ora qual maggior arbitrio, ed irregolarità di procedere economicamente ed arbitrariamente per titoli, i quali hanno d'ordinario ed in modo tassativo una pena nei Bandi generali, ed una pena della classe delle afflittive.

Il Giudice non può, nè dev'essere o più clemente o più severo della Legge; meno poi gli è concesso di variarne le disposizioni. Questa è un'attribuzione del solo Principe, come ci comprovano le Costituzioni dei Sommi Pontefici, e ci attestano tutti i nostri Dottori.

---

di sommi Tribunali, e Scrittori dello Stato nostro parlando in precisione di quest' Atto.

(*) *Tutti gli atti di Processo dovrebbero essere garantiti per la loro religione, legittimità, esclusione di dolo, frode ed altro coll' intervento almeno di tre persone, Giudice cioè Cancelliere, e Fiscale. In qualche Tribunale dello Stato nostro, il Fiscale, oltre il Giudice e Cancelliere, dirige e sorveglia le Procedure, e fa eziandio requisitorie. Circa i Fiscali, loro istituzione, e spirito dell' attuale istituzione in confronto dei tempi antichi se ne parlerà con maggior sviluppo al Capitolo relativo. Non enunciamo, come sieno garantite le Procedure nei Codici d' Istruzione Criminale segnatamente dei Regni di Francia, di Napoli; e dei Governi della Toscana, e del Regno Lombardo Veneto per non esser del tutto all' uopo nostro. Pure giova assai di consultare qualche volta i Codici di altri illuminati Popoli.*

APPENDICE TERZA.

Al Capitolo terzo relativo al Giudizio Criminale.

La Storia Romana ci indica che a Roma fino dalla sua origine i Senatori rendevano la Giustizia coi Re, e poscia coi Consoli, che ai medesimi succedetterò; ma essi non conoscevano delle materie criminali: il Re od i Consoli le rimettevano al Popolo, che le giudicava nelle di Lui assemblee, o nominava dei Commissarj per giudicarne. Si crearono in seguito due Questori incaricati di procedere contro i delitti, e di fare tutti gli atti d' istruzione necessarj per sottoporre il delinquente alla pubblica vendetta. Verso l' anno 388. i Consoli fecero creare un Pretore per amministrare in vece loro la giustizia nella Città. Nel 604. il popolo rinunziò a favore del Pretore alla giurisdizione criminale, ed i Questori continuarono sotto gli ordini del Pretore nelle funzioni esercitate sotto quelli del Popolo.

Si ommettono molte altre notizie circa i Pretori nelle Provincie, circa la loro moltiplicazione in Roma, circa il potere riservatosi dagl' Imperatori anche per l' applicazione delle Leggi, come Magistrati; circa i Pretori sottoposti al Prefetto della Città, circa i *Curatores urbis*, specie di Commissarj di Polizia a lui soggetti oltre il Prefetto di Polizia, *Praefectus vigilum*, il quale aveva una giurisdizione sopra i malfattori, ladri, mariuoli, e le persone sospette. Sono però da leggersi e per gli oggetti giudiziarj, e per gli oggetti di polizia giudiziaria, amministrativa, di Annona, di Ornato, di Sanità i Titoli » *de Offic. Praefecti Urbis* « *de Officio Praefecti vigilum*, (Magistrato creato segnatamente per l'oggetto degl' incendj) » *e De Officio Praesidis* —

Nella nostra legislazione il giudizio criminale ha la sua origi-

origine come si disse, o dall' *accusa*, o dall' *inquisizione Cap.* 24. *de Accusat.* §. *et si tribus modis possit procedi, per accusationem videlicet, denunciationem, et inquisitionem ipsorum* » ed ivi pure si rimarcano la giustizia, regolarità raccomandate nelle procedure criminali sino da quei tempi lontanissimi da *Innocenzo III.* in qualunque dei due modi fossero state iniziate le cause » *ivi*, » *illo semper adhibito moderamine, ut juxta formam* » *judicii, sententiæ quoque forma dictetur* — si vegga anche l' *Ursaj. Instit. Crim. Lib.* 1. *Tit. IV. e V. per tot.*

Tutti i delitti sono pure oggi giorno pubblici, ognuno è ammesso ad accusare, ed in tutti si procede per via d' inquisizione, e d' uffizio — *Bandi generali Art.* 134. Bandi di Bologna, e Ferrara Art. 15., e 16. dei *Proem.* e per una generale consuetudine » *Clar. Quaest.* 3. » *vers. sed certe* » *e Quaest.* 5. *vers. quaero in quibus*, per cui il Fisco in adesso è accusatore in tutti i delitti, tranne l' adulterio, e lo stupro. La Legge affida ai Procuratori del Fisco di proporre le accuse, d' insistere per le Procedure » *Alphan. Jus. Crim. Lib.* 1. *Tit.* 18 §. 11. I Giudici, i Tribunali, ed altri competenti Magistrati si movano ad intraprendere una Procedura per *inquisizione* quando anche la incominciano o da una comparsa di un Ufficiale di Polizia, o della Forza Armata (*), o del Procurator Fiscale, o di altro ministro della Giustizia.

Parimenti essendo preso un delinquente in *flagranti*, o quasi *flagranti* si comincia il Processo sulla base del Rapporto del seguìto arresto di quella tal persona, o fermo di Lei » *Pellegrin. Prax. Vicar. part.* 4. *Sect.* 3. *N.* 91. dovendosi presentare al Giudice almeno nel termine di 24. ore l' arrestato a pena di essere tenuti debitori di carcere privato, ottima precauzione, e riparatrice di non pochi inconvenienti. Oggi parimenti possono concorrere inoltre *accusa ed inquisizione* simultaneamente di modo che la

(*) *Gli Ufficiali di Polizia, o della Forza Armata, ed altri Ministri incaricati di raccoglier denuncie debbono essere avveduti, ed accorti: essi pur troppo bene e spesso sono esposti alle insidie dell' errore, della menzogna, e qualche volta della calunnia:*

la parte si ammette, se prevenne il Fisco, ed il Fisco coopera, quand' anche vi sia l'accusa. » *Clar. ubi supra §. sed certe — Pellegrin. sud. sect. 3. N. 9.* — Una limitazione solamente convien fare in questa regola, e cioè che nei delitti di *adulterio*, *stupro* per la sud. eccezione è necessaria la istanza di coloro, che sono spinti da un vero dolore ad accusare *L. 30. Cod. ad Leg. Jul. de adult.* – ivi » *tamen .... proximis, necessariisque personis solumodo placet deferri copiam accusandi .... quos verus dolor ad accusationem impellit .... in primis maritum genialis Tori* » *vindicem esse oportet .... extraneos autem procul. arceri ab accusatione censemus*, e così ordina anche la Costi- » tuzione della Marca *Lib. 4. Cap. 69. §. istam quia* (*).

I Carabinieri, le Guardie Campestri, gl' Ispettori della Forza Armata Doganale, i Ricettori in materia di Finanza qualunque, i Governatori delle Dogane, come si accennerà anche ai titoli di contrabandi, di frodi daziarie, di falso ad esse relativo sono tenuti a denunciare ai loro competenti Ufficj i delitti, che potessero commettersi, od attentarsi in quel ramo; così pure pei delitti in ogni ramo di servizio pubblico sono tenuti a denunciare gl' Ispettori, i Commissarj di Polizìa, ed altri (**) Agenti sia in materia di Polizìa Amministrativa, Giudiziaria, sia in materia Criminale, onde abilitare le competenti Magistrature a procedere dietro i loro Rapporti; come, si ripete, sono tenuti i Medici, Chirurghi a denunciare le ferite, le percosse, le malattìe sospette di esser l' opera del delitto, ed ogni altro analogo fatto. Si parlerà di ciò più estesamente nel Capitolo dell' accusa, querela, o denuncia secondo l' avver-

10 tenza

(*) *La Costituzione suddetta è del Cardinal Egidio Albornozzi Legato in Italia per Innocenzo IV.; fu fatta per la Marca, ma venne estesa a tutto lo Stato Ecclesiastico da Sisto IV. — Vi è una Edizione di tale Costituzione stampata l'anno* 1481 *in Perugia — Così l'Abate Zanoni — La suddetta Costituzione ed altre nel Libro delle Costituzioni delle Marche furono confermate con una Bolla segnata di mano del Sommo Pontefice Paolo III — Il Graziano parla della Costituzione Egidiana » Discept. Forens. Cap.* 421 *per tot. N. 63. e seg.*

(**) *Un Agente di Polizia, un Fiscale medesimo è tenuto però della calunnia evidente. Così il Mattei ad Lib. 48. Cap. 3. N. 1. A suo luogo si parlerà della calunnia* evidente, *della* vera, *della* presunta.

tenza altra volta fatta seguendo fra gli altri, per le notizie di pratica dei Tribunali Pontificj nel Processo inquisitorio l'*Ambrosini*, *il Martini*, *il Mirogli*, *il Bassani*, e questo nella sua Teorico-Pratica *alle pag. a me* 4. 12. 14. 89. 198. 219. 343., *e pag.* 2. 6. 33. 157. 160. 138. Edizione di Venezia del 1755. dove tratta di tutto ciò, che concerne il giudizio criminale, l'accusa, e l'inquisizione (*).

ALTRA APPENDICE.

Al Capitolo sul Giudizio Criminale. (**)

L'uso dei mezzi governativi nell'intento di combinare la maggior sicurezza possibile colla maggior possibile prosperità dello Stato, e suoi membri può denominarsi *Polizia*.

La Polizia rigorosamente parlando comprende quelle massime, e quelle regole, le quali conducono od a rimovere le cause del delitto, od a sopprimere opportunamente

(*) *Si trova bene di notare sull'argomento dei caratteri principali del Processo per inquisizione, che questo Processo non ha comune se non se alcune cose accidentali coll'ordine della pubblica accusa. Che il Giudice Criminale competente per indole della sua giurisdizione inquire d'Off. per massima circa tutti i delitti, quando anche manchi od il pubblico, o privato accusatore. La nostra legislazione, si ripete, eccettua poi qualche delitto come altre Legislazioni, fra le quali la Toscana » Art.* 3. 104. 107. *Che nel Processo per inquisizione sono sempre uniti i doveri della Giustizia con quelli della Polizia, della quale si parla nella seguente Appendice. Che il Giudice, ed il Fiscale debbono supplire a ciò che mancasse nella Procedura, od al suo completo esaurimento per parte dell'accusatore, o di altri a differenza del Processo intrapreso per* accusa *secondo il parere del* Bruneman » Process. Inquisit. C. 1. N. 15. — *Per le cose suddette si veggano il Mattei » Tit.* 20. *C.* 1. *N.* 3. *e* 5. — *Clar. Quest.* 3. *Il celeb Sig. Cav.* Cremani *ci dice di riscontrare nella Storia del Popolo Romano segni quasi certi del Processo Inquisitorio.* Lib. 1. part. 3. Cap. 2. § 4

(**) *È tale la connessione fra la Giustizia, e la Polizia, che era indispensabile di farne un argomento per istruzione opportuna riserbando a trattar in dettaglio dei metodi, e dei doveri dei Magistrati di Polizia, quando si parlerà delle trasgressioni e contravvenzioni sotto i diversi titoli, che vi sono riferibili. Tale connessione ha suggerito la presente Appendice sulla Polizia e suo esercizio in generale.*

mente le cause medesime, conservando, e promovendo l' ordine; o questo mancato, risvegliando la forza delle Leggi penali, affinchè la loro azione corrisponda opportunamente all' oggetto, che si prefiggono secondo le massime, e le regole, che professa.

È sebbene i metodi, dei quali la Polizia si serve, sieno differenti da quelli praticati dalla *Giustizia*, attesa la diversità degli oggetti, ai quali si applica quella; non deve però la Polizia stessa consistere nella ingiustizia, e nell' arbitrio inseparabile qualche volta dalla medesima. Anzi deve essere quanto più è possibile coerente ai principj della civile sicurezza.

La Polizia viene divisa in *giudiziaria*, *e punitiva*, *in antigiudiziaria*, *in amministrativa*.

Tutto ciò che abbiamo detto, e si dirà in progresso sul conto dell' accusa, e dell' inquisizione stabilisce, che è necessario d' investigare i delitti, e qualunque sia la forma dei giudizj Criminali, è dovere della *Polizia* di non lasciare alcun modo intentato per trovare i mezzi di prova del delitto seguito, e dei suoi autori. Rigorosamente però parlando la *Polizia* non meriterebbe il nome di *giudiziaria* estendendosi a queste operazioni di competenza esclusiva della *giustizia*, e soggette a regole determinate. Tuttavolta la sua cooperazione è indispensabile per tanti oggetti, che nel dettaglio delle incombenze sue verranno a suo luogo esposti (*).

La *Polizia punitiva* si estende alle contravvenzioni, delle quali si parlerà opportunamente, ed all' applicazione di piccole pene per cose non degne dell' occupazione della Legge, ed alla censura di ciò, che fosse sfuggito alla Legge stessa, oppure interessasse i costumi, come l' ozio abbominevole, l' ubbriacchezza, la colpevole mendicità, l'abitualità alle risse,

---

(*) *Conviene però che i Magistrati di Polizia stieno avvertiti, che particolarmente in materia di furti si trovano persone, le quali dopo essersi associate coi ladri ed aver commesso delitti di questa sorta, od altri insieme a loro, si costituiscono delatori per godere del frutto delle loro iniquità impunemente. L' ammissione di costoro per parte di certi Agenti di Polizia è uno scandalo, che demoralizza il popolo, occasiona delitti, e lascia impunito il malvagio.*

risse, e simili oggetti meritevoli di correzioni pronte, ed economiche.

La *Polizia antigiudiziaria* fonda interamente nella prudenza del Supremo Governo, e da quello, a parlar giustamente, e non dalle Leggi viene esercitata, giacchè, a discorrere con eguale aggiustatezza, è dessa, che distrugge di un colpo, ed in tempo le cause dei delitti. Ciò non ostante però ha i suoi metodi d' inquisizione, senza dei quali non potrebbe servire al suo scopo. Questi metodi tutti fondano nella vigilanza, e la vigilanza rettamente, e fedelmente esercitata sopra persone, e luoghi giustamente, e fondatamente sospetti assicura la protezione della pubblica, e privata sicurezza; mentre fatta senza fondamento, e per mezzo di vili, e disonesti delatori diventa oppressiva, e molesta, e colma i sudditi di diffidenza. Il celebre SONNENFELS nella Scienza *del buon Governo* — §. 324. *e seg. tradotta dal Tedesco nell' Italiano* » *Milano* 1784. — *Articoli* » *Interna pubblica sicurezza*, *Interna sicurezza dei privati*, e BEXON » *Cod. de la sureté pubblique et particuliere Lib.* 1. *tit.* 2. *Cap.* 2. *per tot.* discutono eccellentemente questa parte di Polizia. L' uomo p. e. che sprezza la Religione nostra sacrosanta, ed il Governo, l' altro che si mostra scostumato, e disobbediente alle Leggi, che si abbandona ad una vita totalmente pericolosa per lo Stato, e suoi membri, deve richiamare la sorveglianza della Polizia; ma il Cittadino pacifico, e tranquillo deve godere tranquillamente della sua pace, e della sua quiete, e vivere sicuro di se stesso, nè deve vessarsi ogni Cittadino, nè ricercarsi ogni azione indistintamente.

La *Polizia amministrativa* si occupa non dell' individuo, bensì dello Stato medesimo provvedendo od all' oggetto generale, od all' oggetto particolare, prevenendo i delitti, promovendo il comodo, e vantaggio pubblico, la regolarità, e l' ordine delle cose, l' allontanamento di ciò, che causasse il delitto stesso. *Bexon. Cod. de la sureté publique et particulier liv.* 1. *tit.* 1. *Cap.* 1. *Art.* 1. §. 3.

La *Polizia amministrativa* quindi previene quei fatti che

che *infortunj* debbono chiamarsi, siccome previene quelli eziandio che da malizia potrebbero procedere: Perciò la vigilanza sua deve fissarsi sulle cose inanimate per raggiugnere il primo scopo provvedendo alla stabilità degli Edifizj, a tutte le opere nuove, o temporanee, o permanenti, onde sieno costrutte esattamente, e con sicurezza, perchè sia riparato a queste, ed a quelli, se minacciano rovina: si occupa pure delle altre opere, come ponti, e simili, sia p. e. per occasione di spettacoli qualunque od in vie pubbliche, od in altri luoghi, affinchè sia evitato ogni sinistro accidente. *Digest. de' Damn. infect. et De Suggrund. et Protect.* L 2. 3. ,, ivi ,, *Damnum infectum est, damnum nondum factum, quod futurum veremur: Cum res damni infecti celeritatem desiderat, et pericolosa dilatio Praetori videtur, Magistratibus Municipalibus delegandum hoc recte putabit — Damnum et damnatio ab ademtione, et quasi diminutione patrimonii dicta sunt* —. Similmente la Legge *L. unic. ff De via pubblica, et si quid in ea factum esse dicatur .... dice* — ivi — *Ne parietes domorum sint caduci, sed (cives) emendent, et construant .... si non emendaverint, neque construxerint, multent eos quousque firmos effecerint.... nullus effodiat vias neque subruat, neque construat in viis aliquid ante officinas; nihil projectum sit vel propositum praeter quam si fullo vestimenta siccet, aut faber currus exterius ponat. Ponant autem et hi ut non prohibeant vehiculum ire. Non permittant. (Ædiles) autem rixari in viis, neque stercora proücere, neque morticina, neque pelles jacere* — (La cura di tali oggetti era in Roma affidata agli Edili).

Debbono fissare la vigilanza della polizia sud. i metodi diretti a prevenire i danni, che potessero essere prodotti da infortunii dipendentemente dalle cose inanimate non solo; ma estendere la sua attenzione ai *bruti animali*, quindi addottar regolamenti, perchè p. e. le fiere come *Leoni, Pantere, Orsi, ed altri simili animali non sieno circondotti per le Strade della Città sciolti*, perchè i *Cani* in tempo segnatamente *d' Idrofobia* sieno tenuti legati, od

in altro modo sia riparato, perchè non sieno a veruno nocivi, come non lo sia qualunque altro animale infesto all' uomo » *Sabel. Prax. Crim.* » *Verbo LUPAI* » — *Sonnenfels* » *Scienza del buon Governo* §. 149. (*).

Provvede al difetto di età nell' uomo, perchè l' azione della patria podestà, ed anche la responsabilità civile nei capi di famiglia sia mantenuta in modo, che se è imprudente sottomettere ad un giudizio Criminale chi non abbia peranche compiuto i dodici anni, sia però provveduto in qualche maniera alla coercizione di essi, e sia posto un freno alle pessime loro inclinazioni, e sia così anche eccitata più la sorveglianza dei Padri, e Madri, o di altri sui loro figli, e pupilli. Provvede ai dementi, alla propagazione della istruzione dei *Sordi*, e *Muti*, invigila alle *grandi Radunanze del popolo*, ai *giuochi*, e che non si aumenti il numero delle *Bettole*, e perchè si chiudano in competenti ore.

E giacchè la Polizìa amministrativa per le cose suddette, e che si diranno in progresso deve pure anche occuparsi dei fatti che potessero avvenire per colpa o caso; perciò stabilisce regolamenti p. e. sulla materia degl'*incendj*, delle *inondazioni*, del soccorso *agli annegati* (**) onde gl' *incendj* sieno evitati, oppure tosto spenti se sieno prodotti in qualsiasi modo, ed i fiumi in occasione di escrescenze, e di piene sieno guardati, e prestati sieno soccorsi ai sommersi, e stabilisce altri analoghi provvedimenti. Indaga in fine una bene intesa *Polizia amministrativa* in ciascheduna classe delle azioni delittuose e le cause, e le circostanze, che più facilmente possono far nascere la tentazione a delinquere pensando a rimoverle,

(*) *Giova però di avvertire che l' azione nossale* — *ACTIO NOXALIS* — *l' azione DE PAUPERIE*, *l' azione LEGIS AQUILIÆ competono alla Giustizia, non alla Polizia* » Poggi » Elem. Jurisp. Crim. Lib. 4. Cap. 12. §. 100. ed Aut. cit. nelle Note.

(**) *Sulla maniera di soccorrere gli annegati vi è una Provvisione pubblicata in Bologna li* 30. *Luglio* 1774. — *Viene anche riportata nel Supplemento del Bassani. Si parlerà di tale soccorso discutendo sul* visum et repertum *di un annegato in particolare, e se ne parlerà col presidio dei lumi, che oggi giorno offre l' arte salutare.*

verle . Allorchè si parlerà delle contravvenzioni, non si ommetterà pur anche di discorrere di ciò che in specie incombe alla Polizia pei metodi d' indagine riguardo alla materia dei delitti in generale degni della sua attenzione, ed in particolare di quelli qualificabili eziandio per politico-civili, studiando di rappresentare la istruzione in guisa, che serva allo scopo del Magistrato chiamato all' esercizio di questo importantissimo ramo di pubblico servigio.

E quì ci sembra bene di notare, che il *Potere* finora considerato, ed esaminato sotto la denominazione di *POLIZIA* era conosciuto nel Governo Pontificio, quando sotto nome di *Buongoverno*, quando sotto quello di *Podestà economica* (*)e se in specie non aveva la qualifica di Polizia, si occupava però in dettaglio di molti degli oggetti suriferiti, sia che appartenessero al *Giudiziario*, od all'*Amministrativo*, od all'*Antigiudiziario*. Vedevansi i varii attributi trattati col mezzo dei Presidi delle Provincie, dei Governatori, o dello stesso Supremo Governo, ossia dal Principe Sovrano a seconda dei casi, onde tutelare vieppiù, e con metodi straordinarj la sicurezza pubblica, e privata (**).

La

(*) *Leggiamo negli Scrittori segnatamente dello Stato Pontificio che l' uso della Polizia antigiudiziaria deviando dai tramiti di diritto si denominava* Podestà Economica. *La Polizia* giudiziaria, e punitiva *era esercitata dai Governatori coll' uso di Regolamenti anche ordinarj: la Polizia amministrativa era esercitata dai Governatori medesimi in concorso delle Magistrature locali sotto la dipendenza e discipline degli Eminentissimi Presidi Legati delle Provincie, o Prelati Delegati secondo le varie forme anche dei locali, o provinciali Governi. Ciò è comprovato dalle disposizioni dei Moti proprj dei Sommi Pontefici, dai Bandi dei rispettivi Cardinali Legati, e Prelati Governatori nella vastissima serie degli Editti in diversi tempi emanati.*

(**) *Gli attributi della Polizia* genericamente, *o* strettamente *presa, quelli della Polizia* economica, *e della pubblica* Amministrazione *sono promiscuamente trattati dagli Scrittori*. LA MARRE *scrisse sulla Polizia*,, Un Traitè de Police - DUCHESNE fece UN COD. DE LA POLICE - *Parimente abbiamo di* BIELFELD ,, les Institutions politiques - DI SONNENFELS - la Scienza del Buon Governo, *di cui sopra. Sono pure a vedersi, come interessantissimi i Trattati della Legislazione* Civile, e Criminale di BENTHAM, *ed il Discorso preliminare sul Trattato delle* Economia Politica di SAY ,, *siccome sono eccellenti le Istruzioni che porge* MELCHIORRE GIOJA *in parecchie analoghe materie.*

La qual Polizia *antigiudiziaria*, oppure *Podestà Economica* esercitata colle cautele suddette, e nell'indicato oggetto non contiene alcuna cosa di strano. Realmente potendo la pubblica, o privata quiete esser compromessa di maniera, che occorra di mettere in uso per un pericolo imminente l'autorità senza l'uso di un Processo formale per il momento, deve il Principe avere in se la facoltà di valersi d'informazioni istantanee, ma però savie, ben fondate nello scopo segnatamente di prevenire, od impedire i delitti; e questa manovra di procedere adoperata da tutti i saggi Governi si conobbe, e fu messa in pratica anche dal Governo Pontificio in epoche diverse, e con saggia discrezione, come ci attestano le Prammatiche rispettive, ed i Magistrati i più distinti, i quali consegnarono tali documenti nei loro scritti resi di pubblico uso colle stampe. *Rainald. Obser. Crim. T.* 1. § 6. *Proemii N.* 30. La *Polizia* in generale ha poi una origine antichissima, e per non parlare di tanti altri Popoli, presso i quali venne esercitata, riferiremo ciò che si legge nel libro 7. *de Officio Proconsuli* nel Digest „ *Congruit bono et gravi Praesidi curare, ut pacata atque quieta Provincia sit, quam regit; quod non difficile obtinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat, eosque conquirat, nam et sacrilegos, latrones, plagiarios fures conquirere debet.... receptatoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest....*

L'uso di questo potere in via straordinaria presso il nostro Governo venne determinato quando da un giusto timore, quando da una legittima causa, e lo esercitò sia facendo carcerare, o relegare od espellere da un paese una persona, o più resesi, come sopra, sospette, o con altre misure per così ovviare, ed impedire mali gravissimi.

Tale potere risiedendo essenzialmente nel Sovrano, il quale, come Padre dei suoi Sudditi ritiene simili facoltà per la conservazione della pubblica, e privata quiete in tutti i suoi Stati (*) convenne poi per l'applicazione addottare Regolamenti,

(*) *Il Moto proprio* 6. *Luglio* 1816 *lo contemplò all'Art.* 242. — *ivi* — *Per tutto ciò che riguarda la maggior sicurezza pubblica, e la più esatta*

ti, (1) facendo parte di questa importantissima facoltà ai Presidi delle Provincie rispettive nell' oggetto medesimo, e per gli effetti dell' azione corrispondente. Il suddetto celebre Rainaldi nelle sue Osservazioni Criminali per tutto il detto paragrafo sesto dal N. 21. al 77. discute l' argomento della *Podestà Economica* esaminandolo sotto ogni rapporto, in che venne esercitato nello Stato Pontificio dalla Suprema Autorità, e dagli Eminentissimi Legati, e dai Prelati Governatori.

La Polizia seguendo le norme saviissime indicate in ogni tempo dal provvido nostro Governo, e risultanti dagl' insegnamenti di questo accreditato Dottore, e dei molti altri da lui indicati non si renderà odiosa; ed anzi si persuaderà chiunque, che trattandosi qualche volta non di punire il delitto, ma di prevenire un gravissimo male, fu ed è necessità di ovviare ai pericoli anche per via di una coscienza informata senza percorrere la trafila indicata al poter giudiziario nei casi ordinarj e preveduti dalle Leggi, e senza premettere procedure regolari. Si disse nei casi ordinarj, e preveduti dalle Leggi, giacchè il Governo nostro costantemente giusto lasciò libera l' azione ai Tribunali laddove fossero seguiti i fatti contemplati dai Bandi, e Costituzioni Apostoliche; e solamente essendo imminenti

disciplina dei costumi formerà l' oggetto di particolari regolamenti, ed istruzioni di Polizia.

(1) L' Articolo 242. contempla nell' interesse della maggior sicurezza pubblica non solo la *polizia antigiudiziaria*, vale a dire quel potere, che viene esercitato dalla prudenza del Governo prima di dare un movimento all'azione diretta delle Leggi, nel qual senso, e non altrimenti deve intendersi la denominazione *usata alla* pag. 75. lin. 14. espressione adoperata pure in significato analogo, se non vogliasi dire identico, anche dal celebre Sig. Professore Carmignani nel suo Compendio d' Istituzioni Criminali Edizione di Firenze 1822.; ma l' Articolo suddetto riferisce pur anche alla Polizia *giudiziaria*, *punitiva*, ed *amministrativa*. In fatti a tutti questi diversi oggetti cospirano le disposizioni del Regolamento 22. Ottobre 1816. Tit. XII. Articolo 224 N. 1. al 38.; ed Art. 225. sino al 233., gli Editti 15. Novembre 1816., 5. Agosto 1820. in relazione ad altro Editto del 1. Gennaro 1801., anche più abbasso citati oltre diverse Costituzioni di Sommi Pontefici, e Bandi di Eminentissimi Cardinali di tempi più lontani.

nenti gravissimi pericoli od allo Stato, od anche ad una famiglia, o ad un innocente corse al riparo dei medesimi con somma discrezione, e questa usò, perchè ritenne, come radicato un sentimento di avversione nelle misure prese contro il *gius positivo*, *ed ordinario* (1). Le misure addottate dal Governo Pontificio nell' esercizio in genere della Polizia non furono poi le stesse in ogni caso ed occasione, variandole, addattandole, modificandole, aumentandole, o minorandole con grande consiglio, e dipendentemente dai casi, persone (*), e circostanze. Perciò p. e. altre furono nelle occasioni gravissime ed urgentissime concernenti la pubblica sicurezza, come una cospirazione contro il Governo, contro i Magistrati, o nella occasione, che si eccitasse il popolo alla discordia, o si procurasse d' impedire l' amministrazione della giustizia: altre furono p. e. nella circostanza, in cui solamente si trattasse d' impedire commissioni di furti, fatti di risse, ferite, omicidj, e simili. Più, per l' esercizio, come sopra, e nella vista degli oggetti, che vi sono analoghi, si ebbe riguardo sempre anche all' origine, al domicilio di quelle tali persone, al loro carattere o torbido, od in altro modo sospetto, ed alle abitudini loro al delitto; e ciò secondo che l' esercizio della Polizia fosse in via o straordinaria, od ordinaria, come anche secondo i bisogni dello Stato.

S. Pio V., e *Sisto V.* p. e. emanarono alcuni Editti convenienti a Roma, ed a qualche altro paese in quelle epoche calamitose, nelle quali sortendosi dalle fazioni, e dalle discordie civili erano necessarie rigorosissime, e straor-

---

(1) Il dovere di prevenire i disordini fonda particolarmente nelle massime, che *potius praeveniendo, quam gastigando* un Governo si acquista la benedizione dei sudditi, e perchè

Pulchrius est sano prohibere a corpore morbum,
Ægrotum medica, quam recreare manu,

(*) *Caso fossero sgraziatamente Ecclesiastici quelli, i quali si rendessero meritevoli di mezzi di coercizione competenti alla Polizia, devesi sempre far capo all' Autorità Ecclesiastica per appartener essi a quel Foro. Il Sommo Pontefice Clemente VIII. fece una Costituzione che dispone su tale argomento e viene menzionata dal Giurba « Consil. Crim. N.* 49. *in fine: come pure sopra tale soggetto è da vedersi il* Dal Bene *de* Immunit. Eccles. Cap. 9. Dub 9. Sect. 1. N. 4. *Circa le persone ecclesiastiche si parlerà a suo luogo.*

dinarie provvidenze; come quelle in allora prese, ed attesi i misfatti enormissimi, che in quei tempi accadevano, tempi, i quali imperiosamente e per l'interesse della sicurezza generale, ed individuale dimandarono particolarissimi Bandi ed Editti, quali furono alcuni eziandio pubblicati in Bologna nell' anno 1608. (*)

I rimedj poi ordinarj adoperati dal Governo in ogni tempo, ed oggi giorno col mezzo dei Funzionarj costituiti, come Magistrature, o come rispettabilissima forza pubblica, furono, e sono diretti a prevenire, scoprire, coadjuvare il poter giudiziario, col quale in questa vista sussiste una connessione, e dovrebbe sussistere continuamente la migliore intelligenza ed intenzione per combattere d'accordo, e di buona fede, e solamente per il miglior servigio dello Stato il delitto, ed i delinquenti.

E quì parlando con qualche dettaglio dei rimedj ordinarj per l'oggetto suddetto, come per qualunque altro si nota che le Magistrature, la forza pubblica raggiugneranno questo importantissimo scopo, se, fra gli altri oggetti, si occuperanno p. e. delle armi, dei giuochi, dell' ozio, del vagabondaggio, (1) se invigileranno ed indagheranno, come le per-

---

(*) *Queste avvertenze di Storia sono proprie per la intelligenza ed uso di certi Bandi, e di certe straordinarie provvidenze.*

(1) Marziale definì il vagabondo.

— *Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat* —

Lib 7. Epig. 72.

La Legge *L. unic. de mendic.* dice in proposito di tale argomento „ » *Cunctis, quos in publicum quaestum incerta mendicitas vocaverit,* » *inspectis, exploretur in singulis et integritas corporum et robur an-* » *norum* ... E nel Codice. e nelle Novelle si legge. *Hos non frustra* » *esse terræ onus permittere, sed tradere citius eos operum pu-* » *blicorum attinet artificibus ad ministerium* . . . . . *diversis artibus* » *in quibus valent simul quidem laborare, simul autem ali,* » *et* » *segnem ita ad meliorem mutare vitam* . . . . . *si vero aliquid* » *noluerint observire operibus* . . . . *nostris tradentes Judicibus* . . . . .

Il Muta tratta dei vagabondi *in Pragm. de Vagabundis*

Per le vigilantissime cure dell'Eminentissimo Sig. Cardinal Spina degnissimo Legato di Bologna, e per quelle dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Oppizzoni meritissimo Arcivescovo, e per la cooperazione distinta del Supremo nostro Governo fu in Bologna stabilita una Casa di Ricovero per gl' impoten-

persone abbiano modi di vivere, se facciano o nò alcun mestiere, se sienò o nò effettivamente a servigio e spese di altri sia nelle Città, e sia nelle Campagne: se invigileranno sopra i forestieri estendendo una ben intesa sorveglianza sulle porte, ed ingressi delle Città, Terre, Villaggi, sugli Osti di Città, di Campagna, sui Tavernieri, Albergatori, Conduttori di camere, procurando che sia evitata ogni frode nel somministrare o ricevere alloggio sotto nome di parenti, od altro titolo: riconoscendo se fra i concorrenti nelle Città, od altrove agli Spettacoli, alle Feste, alle Fiere sienvi persone sospette, od anche malfattori ricercati dalla giustizia, o stranieri o statisti; se attenderanno a quelle materie (nel debito modo però, colla debita prudenza, e circospezione) che concernono il pubblico costume, e la morale pubblica (*) Se tutti i Governi provvidi si occuparono di questi oggetti, i quali sono compresi ed indicati parimente nelle cose dette in principio della presente Appendice classificando in genere la Polizia, e suoi attributi anche secondo autori oltremontani, al certo il Governo Pontificio vi si distinse fino da remotissimi tempi. Noi abbiamo di ciò monumenti parlanti nei tanti Bandi circa le armi, circa il giuoco, circa i vagabondi, gli oziosi indipendentemente da ciò che dispone il diritto Comune (1) sopra tali materie de-

---

ti mendichi; come una Casa di lavoro, e discolato per occupare le persone, e correggere i vagabondi, o scioperati segnatamente giovani.

(*) *Il Regolamento 22 Ottobre che istituisce pur anche la rispettabile forza dei Carabinieri Pontificj contiene su di ciò eccellenti disposizioni di Polizia: Così gli Editti 1. Gennaro 1801 15. Novembre 1816 e 5. Agosto 1820 di Segreteria di Stato suddetti sono ridondati di ottime provvidenze per la polizia sulle persone e sui Forestieri*

(1) L' Imperatore Giustiniano nella Legge „ *L 3. Cod de aleatoribus, et alearum usu dice . . . . . Alearum usus antiqua res est . . verum pro tempore abiit in lacrymas . . . . proprias substantias (aleatores) perdiderunt die noctuque ludendo . . . .* Poi l' Imperatore medesimo vi stabilisce i metodi d' inquisizione, e dichiara le pene, come conseguenze del giuoco. Tali pene coincidono tutte allo svantaggio del vincitore per allontanar bene le persone dal tener giuoco — Merita di essere consultato il Titolo suddetto del Codice colle Leggi » LL. PRÆTOR » SOLENT » IN QUIBUS » QUOD » ff. DE ALEATOR.

degne di tutta l' attenzione (*) Fra gli altri Sovrani Pontefici Gregorio XV. fece una Costituzione circa i giuochi nel Giugno del 1622. Il Seta nel suo Libro *de Off. Locum. Ten.* ne indica una fatta dal Venerabile Innocenzo XI. rinovata da Innocenzo XII. li 24. Marzo 1696.

Parzialmente poi fu promulgato in Bologna un Bando speciale dal Eminentissimo Cardinal Grimaldi li 17. Marzo 1708., ed in Romagna dall' Eminentissimo Gualtieri li 4. Agosto 1707. ed un anteriore dal Prolegato Seccaborella delli 30. Ottobre 1676. (**)

Circa poi i Vagabondi il lodato Pontefice Innocenzo XII. fino d' allora ordinò con una sua Costituzione, che i Vagabondi mendicanti validi, ed oziosi fossero puniti o di esilio, o di carcere, i quali modi di procedere si riscon-

---

(*) Ovidio lasciò scritto —

Ludus enim genuit trepidum certamen et iram
Ira truces inimicitias, et funebre bellum.

Lib 1. Epistol. ad Mæcenat.

E nel libro terzo *de Art. Amand.*

Tunc sumus incauti, studioque operimur in ipso
Nudaque per lusus pectora nostra patent.
Ira subit deforme malum, lucrique cupido;
Iurgiaque, et rixæ, sollecitusque dolor:
Crimina dicuntur, resonat clamoribus æther,
Invocat iratos, et sibi quisque Deos:
Nulla fides tabulis, quæ non per vota petuntur,
Et lacrimis vidi sæpe madere genas.

I giuochi di Carte erano proibiti anche nelle Leggi dei Romani. Orazio dice nel Lib. 3. Carm.

.... Nescit equo rudis
hœrere ingenuus puer
Venarique timet, ludere doctior
Seu grœco jubeas trocho.
Seu mavis vetita legibus alea.

E Plauto in *milit. glorios* dice

Atque adeo ut ne legi fraudem
Faciam talariæ.
Accuratote, ut sine talis domi
Agitent convivium.

(**) *Ciò si accenna per indicare come da remotissimi tempi il nostro Governo si occupasse di tali oggetti, mentre, oltre il disposto anche nei Bandi generali circa i giuochi, vi è un Bando del Cardinal Segret. di Stato Valenti dei 6. Aprile* 1755. *annesso ai suddetti Bandi generali; e vi è il recentissimo Editto del Sig. Cardinal Consalvi dei* 7. *Luglio* 1820. *che richiama altri posteriori al* 1755.

trano egualmente negli Editti del Cardinal Astalli Legato di Romagna, e del Cardinal Grimaldi Legato di Bologna. (1)

Roma poi ci diede l' esempio di quanto valesse per l' esercizio di una ben intesa Polizia ordinaria nello scopo di prevenire i delitti, e mantenere lo stato purgato dai cattivi soggetti. I Magistrati incaricati di questo ramo di pubblico servigio dovrebbero nella vista suddetta metter in pratica quanto dispone lo Statuto di quell' alma Città nel *Lib.* 2. *Cap.* 87. *de corrigenda ignavia inertis juventutis* — Eccone la traduzione —

» Poichè però di tratto in tratto molti delitti si com-
» mettono da coloro, i quali senza mezzo d' industria,
» e mancanti dell' esercizio di un qualche mestiere con-
» ducono una vita oziosa, e per la massima parte fra le
» carte, in giuochi illeciti, fra le frodi, e le baratterie,
» e più spesso fra il vino, e la crapola nei luoghi di pro-
» stituzione, e di lenocinio apportando così un positivo
» danno

---

(1) E da vedersi il Sabel. in *Pract. univers.* §. *Vagabundus* N. 4. et in fin. *Summa divers. Tractat. verb. vagabundus N.* 3. I Magistrati di Polizia dovrbbero pure avvertire alle persone che viaggiano in *pellegrinaggio* sia per *voto*, sia per *divozione*. Il Sommo Pontefice Innocenzo XII. sulodato fece perciò provvidi Editti degni di essere consultati alla evenienza. E nella sorveglianza di costoro dovrebbe considerarsi se in vece di pellegrinare per *voto* o *divozione*, sieno più tosto *Zingari* diretti ad illudere gli abitanti di Campagna, ed anche derubarli; se sieno *Uomini vaganti* in abito di *Romiti mentiti*, d' *Ippocriti*, d' *Impostori*, di *Apostati* con *false dimissoriali* e simili. Anche il Diritto Canonico parla di vagabondi Ecclesiastici regolari nel *Can. Quidam Monachi* 16. *Quest.* 1. *e Can. Quidam Monachorum* 18. *Quest.* 2. L' uso di tutte le riferite diligenze previene i delitti, e coadjuva il poter giudiziario, se sgraziatamente sieno accaduti, e tutto ciò nelle competenze di una Polizia giudiziaria, di una Polizia amministrativa, ed anche nell' oggetto di una Polizia di Stato.

Ripristinato felicemente fra noi il Governo Pontificio fu addottato il sucitato Regolamento in data 22. Ottobre 1816 contenente tuttociò che di provvido possa aspettarsi in materia di sicurezza pubblica, individuale, come per prevenire i delitti. I Magistrati di Polizia dovrebbero anche essi averlo presente, ed applicarne le savie disposizioni, onde servire allo scopo che si propose il Governo col medesimo: Lo stesso dovrebbero fare dell' Editto 15. Novembre 1816, 5. Agosto 1820 circa la Polizia dei Forestieri. Pieni di queste disposizioni, e di ogni altra suaccennata i Magistrati di Polizia potranno pure riuscire con vantaggio nella formazione dei Processi affidati alle loro cure per sussidiare i Tribunali.

» danno alla Società, della quale fanno parte, si è quin-
» di stabilito, che il Senatore della Città insieme ai Con-
» servatori, e Pacieri; oppure i Pacieri stessi solamente
» nella rinnovazione, e creazione dei nuovi Magistrati del
» Popolo Romano ogni tre mesi, e per la occasione dell'
» ingresso nei loro Officj debbano avvertire i Caporioni
» della Città, che ciascheduno di loro si faccia premu-
» ra di fare, come il censimento di ogni individuo sia
» romano, sia straniero domiciliato nella estensione del
» suo Circondario esplorando diligentemente sulla vita,
» costumi, mestieri, facoltà, mezzi della costoro sussisten-
» za: come vestano, e rinnovano le vestimenta, come ab-
» biano acquistato gli oggetti preziosi che portano quali
» sarebbero *anelli*, *ed altro simile*: se facciano spese
» smoderate, tutto indagando, e diligentemente osservan-
» do, ed esplorando. Dopo una trina ammonizione que-
» sti uomini scioperati, e per tali riconosciuti non cam-
» biando tenor di vita, e non appigliandosi a qualche
» mestiere (*) debbano essere puniti col carcere, coll'e-
» silio, ed anche colla galera a tempo a seconda dei ca-
» si a giudizio dei suddetti Senatore, Conservatori, e
» Pacieri: Questa disposizione onora il Governo, che la
fece, e prova, come abbiano sussistito da tempi lontani per fatto del Reggimento Pontificio ottimi Regolamenti di Polizia tutta opera sua esclusivamente, e quali felici risultati deriverebbero allo Stato, se i Magistrati incaricati dell'esercizio di questo ramo si studiassero e di conoscerli, e di applicarli opportunamente (1). Le

---

(*) *Gli Egiziani avevano una Legge consimile: ogni Cittadino doveva applicarsi ad un mestiere, e vi era un Magistrato incaricato di ricercare attentamente gli oziosi, e scioperati*. De Angelis » De delict. part. 2 Cap 34.

(1) Il Diritto Romano contiene fonti diverse delle varie misure di Polizia. La Legge *Moris* 9 *ff. de pœnis* cavata dal Libro 10. *de Officio Proconsulis* di Ulpiano; come pure la Legge prima *de Offic. Præfecti Urb* racchiudono massime diverse per l'esercizio della Polizia nella vista di prevenire, e correggere disordini suscettibili di conseguenze. La *Leg* 1 §. 12. *de Offic. Praef. Urbi dice — Ad Praefecti Urbi curam pertinere videtur quies quoque popularium, et disciplina spectaculorum . . dispositos habere milites stationarios ad tuendam po-*
» *pularium quietem, et ad referendum sibi quid in urbe agatur* . . .

Le cose riferite nei premessi Capitoli, e relative Appendici racchiudono sotto diverse moltiplici forme la generalità dei principj necessarj a conoscersi circa le materie discusse inestandovi notizie interessanti in parte i nostri Tribunali e la nostra Procedura: e notizie in genere circa l' esercizio della Polizia seguendo in tale argomento le generali massime tramandateci dai più rinomati Scrittori e nostri, e di oltremonte. E riserbando ai Capitoli susseguenti di appianare vieppiù la strada, che possa guidarci alla prescritta meta, dove però conducono sentieri variamente distribuiti, faremo precedere al trattato dell' accusa, della inquisizione, della cognizione delle prove in genere ed in specie del delitto, e delle altre parti del Processo Criminale, la importantissima materia, 1. del Foro, e Giudice competente sotto le corrispondenti forme, onde si apprenda e come si stabilisca, e come si acquisti, o perda la facoltà di procedere; 2. l'analisi della prova, dell' indizio, della presunzione, quali nozioni indispensabili prima d' impegnarsi ad iniziare un Processo in qualunque modo sia intrapresa la inquisizione; due titoli, che saranno l' argomento dei successivi Capitoli quarto, e quinto, e delle relative Appendici.

» *et urbe interdicere, et quavis alia solitarum regionum, et negotia-* » *tione, et professione, et advocationibus, et foro, et ad tempus . . .* » *interdicere et spectaculis . . . . . summovere a Provincià*, ... e la » Legge suddetta *L.* 9. dice « *interdicere ne certis personis adsit . . .* » *ne eo loci sedeant . . . . ne quis publicis negotiis interveniat.* — Sono tutti elementi, per i quali si creano i precetti diversi di Polizia intimando di occuparsi, di rimanere in casa in tempo di notte, di non accedere a Spettacoli, di non frequentar certe persone, di dar sicurtà di ben vivere, e simili ec. Così la Legge *L Unic. Cod de emendat propinquorum*, contiene altri elementi di Polizia anche riguardo alla correzione competente ai Padri — *Legge unic* — ivi . . . . *in corrigendis mi-* » *noribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus pote-* » *statem, ut quos ad vitæ decora . . . saltem correctionis medicina* » *compellat. . . . quod si atrocitas facti jus domesticæ emendationis* » *excedat, placet enormis delicti reos dedi Judicum notioni. . . .* Si riserba ai titoli delle contravvenzioni in ispecie il parlare in dettaglio dei metodi di Procedura circa l' esercizio della Polizia qui discussa in via di massima.

CAPITOLO IV.

Del Giudice, e Foro Competente.

I. Le cose riferite sulla Giurisprudenza Criminale e sua importanza, sul delitto e sua essenza, sul giudizio criminale e sua indole, contengono la generalità di quelle dottrine, che sono necessarie, onde gettare una base solida e fondata sullo spiegato fine delle presenti Istruzioni dirette in particolare a far apprendere il gravissimo officio di preparare e costruire il Processo, perchè il reo non scampi, e l' innocente non sia oppresso.

Il Diritto Romano venne specialmente citato, mentre, a ben esaminare segnatamente le Istituzioni *Lib. 4. Tit. 1. 2. 3. 4. 5.*, e *Tit. VI. §. 12. 16. 17. 18. 19.*, e *Tit. 18.* il Digesto nei Libri *47. 48.*, ed il nono Libro del Codice, vi si trova quando l'insieme di titoli, di regole generali, ma opportune al soggetto nostro, quando auree massime di criterio e di naturale equità, quando la *Filologìa* del diritto penale per il vero senso delle antiche Leggi penali a noi tramandate e meritevoli di tutto lo Studio, quando un qualche trattato o su di ciaschedun delitto, ovvero sui giudizj capitali, oppure sui testimonj, sulle prove e sulle pene, quando vi si rimarcano quà e là sparse dottrine le più belle ritratte dal seno della più profonda Filosofia, giusta il linguaggio di eccellenti Scrittori nostri e di oltremonte, in guisa, che il dottissimo LEIBNIZIO encomiò quella maniera di dimostrare affermando, che nelle cose morali i soli giureconsulti Romani avevano, tra gli antichi, adoperata una esatta dimostrazione (1).

(1) Ommesso di parlare del Diritto Romano sotto i Re, del diritto Romano sino alle XII. Tavole, del Diritto Romano dopo le XII. Tavole sino all'età di Augusto, e da Augusto sino all' Imperator Costantino; e così del Codice Teodosiano pubblicato l'Anno 438. locchè importerebbe una lunghissima digressione, si trova bene però di soggiungere, oltre le cose dette in genere al CAP. 3. *pag.* 59. 60. che l'Imperatore Giustiniano concepì, e fece ese-

Le dottrine esposte nei prefati tre Capitoli ed Appendici, somministrano pure, a parer nostro, anche una idea

---

guire il progetto di restringere tutto il Diritto Romano fino a Lui in un più angusto quadro, e perciò meno difficile ad essere colpito, allorchè vide lo stato deplorabile, a cui era ridotta la giurisprudenza, la quale formava un laberinto inestricabile e per le Costituzioni degl' Imperatori all' infinito moltiplicate, e per il numero delle Opere di giureconsulti, che ottenevano autorità nel Foro sommando al tempo suo quasi due mila, che, giusta l' espressione di Eunapio, servito avrebbero di carico a più Cammelli = *multorum Camellorum onus* =.

L' intero Corpo del Diritto fu pubblicato prima in Decembre dell' Anno 533. col mezzo di Editto che ingiunse di custodirlo, osservarlo nel Foro, ed insegnarlo nelle Scuole di ROMA di COSTANTINOPOLI e di BERITO, oggi BERUT città della Turchia Asiatica, che S. Gregorio Taumaturgo fin dall' anno 248. chiamava *urbem plane romanam*, *et legum Romanorum Scholam ornatam*. Tutto ciò non ostante, l' Imperator GIUSTINIANO fece rivedere a TRIBONIANO, e ad altri personaggi il suo Codice antico, ed innestare nel nuovo pubblicato nel 534. col Titolo di *Codex repetitae praelectionis* = *Cost. de Emendat. Cod. D. Just. et secund.* = *Incip.* = *Cordi nobis est*...... = alcune posteriori sue Costituzioni con cinquanta decisioni promulgate sotto il consolato di *Lampadio* e di *Oreste* per togliere particolarmente le *antinomie* o contraddizioni rappresentate dalle contrarie opinioni dei Giureconsulti di differente setta, giacchè in setta si erano divisi fino dal tempo di AUGUSTO. Le sette erano di LABEONE libero di carattere, pieno di confidenza nella sua Dottrina, di spirito arricchito di assai belle conoscenze, che introdusse molte opinioni novelle, e che era sostenuta da *Proculo*, e da *Pegaso*, per cui assunse i nomi di *Proculejana*, e *Pegasiana*; L' altra setta fu di ATTEJO CAPITONE, i principali seguaci della quale diedero i nomi di *Sabiniana*, e *Cassiana*. L. 2. §. 47. *ff. de Orig. Jur.* = ivi = *Post hunc* (Tuberonem) *maximae auctoritatis fuerunt Atejus Capito*..... *Antistius Labeo*..... *Labeo noluit, cum offereretur ei ab Augusto consulatus*...... *sed plurimum studiis operam dedit*...... *hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt, Labeo ingenii qualitate, et fiducia doctrinae*..... *Atejo Capitoni Massurius Sabinus successit*..... *partim Cassiani, partim Proculejani appellati, quae origo a Capitone, et Labeone caeperat*.....

Le mende che si possono trovare in un' Opera così vasta non tolgono che il corpo delle Leggi romane sia una sorgente inesausta di Dottrina, e di ragione, e che di tal lavoro, come di tutto ciò, in cui il buono al cattivo prevale, debbasi dire.

„ *Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis*
„ *Offendar maculis, quas aut incuria fudit,*
„ *Aut humana parum cavit natura*....

Horat. Art. poet.

Giustiniano stesso si esprime „ *L.* 3. §. 13. *C. de vet. jure enucleando* „ *in nullo aberrare* (*seu in omnibus irreprensibilem seu inemendabilem esse*) *divinae utiquae solius, non autem mortalis est constantiae seu roboris*.

Anche la elevatissima mente di S. AGOSTINO *L. de Civitate Dei*, ascrisse le Leggi romane ad una provvidenza Divina, la quale nel dare a Roma l' impero

idea di ciò, che si ricerca per condurre una Procedura Criminale sia con *cognizione*, e con *legalità aggettiva* cioè rife-

---

dell'Universo, ispirolle ad un tempo la prudenza, e la saggezza con cui disponeva, che Roma medesima avesse a governare i popoli, che le dovevano venir sottomessi.

BOSSUET dice „ Storia Universale *a me pag.* 579. „ Se le Leggi romane sono sembrate talmente Sante, che la maestà di esse sussiste ancora, a malgrado della distruzione dell'Impero, si è perchè il buon senso, il quale „ è il maestro della umana vita, vi predomina in ogni parte, e perchè altronde in niun luogo si scorge una più bella applicazione dei principj „ della naturale equità. „

Si ommette di parlare della sorte, che dopo Giustiniano ebbe la sua legislazione nell'Oriente, e nei paesi di Occidente, di parlare delle traduzioni in lingua greca sul finir del secolo nono, delle Istituta, delle Pandette, del Codice, delle Novelle pei cangiamenti sopravvenuti nel linguaggio e nei costumi, si ommette di discorrere delle Collezioni fatte, come pure dei libri dei Basilici perfezionati, e compiuti dal figlio e dal nipote di Basilio I. i quali regolarono particolarmente l'Oriente fino alla presa di Costantinopoli nell'anno 1453. mentre poi in gran parte delle provincie d'Occidente caduto anche in poter dei Barbari si conservò in uso il diritto Giustinianeo come attesta Cassiodoro, finchè al tempo di Carlo Magno nel 804. furono compilate in iscritto le costumanze dei popoli del suo Impero, e tramandate le Leggi degli Allemanni, dei Bavari, dei Longobardi. Furono trovati, come si disse, i Romani Codici, e l'Imperator Lotario medesimo ne introdusse l'uso nelle Scuole e nei Tribunali „ Veggansi intorno a questa Storia = *Sigon. de Regn. Ital. lib.* 9. = *Enrico Brenckman. de Amalphi a Pisanis direpta* „ §. 24. *p.* 65. *Cardinal d'Ostia in Cap. pr. x de test. N.* 2., e *Dupin* „ *Compendio Storico del diritto Romano* Pavia = Traduzione italiana = *GIANNONE*, e *GIBBON Storia della decadenza dell'Impero Romano Lib.* 44. 53. *ridondanti di erudizione, di critica, dove stabilisce opinioni, fissa epoche, e rischiara discussioni, che troppo sarebbe di qui enunciare in risposta alle possibili avvertenze, delle quali fosse suscettibile la presente Nota per parte dei più rigidi, e meno discreti osservatori*. Poscia, dopo *Irnerio*, *Accursio*, *Bartolo*, *Baldo*, *Paolo da Castro*, fra i principali glossatori del Diritto Romano nei Secoli XII. XIII. XIV. sorsero principalmente nel XVI. CUJACCIO, ed ANDREA ALCIATI a restaurare la giurisprudenza circondandola di un nuovo splendore.

Quindi DIONIGI GOTTOFREDO nell'anno 1583. diede una Edizione del Corpo di Diritto, che formò epoca tra i medesimi, il testo del quale fu per comune lezione addottato nelle *Università*, e nel *Foro*. Egli vi aggiunse delle note, che costituiscono un capo di opera di sapere, di critica, di precisione, di eleganza, e che lo fecero appellare dal Sig. d'AGUESSEAU il più dotto, ed il più profondo degl' interpreti tutti delle Leggi Civili.

In seguito EINECIO ben corredato di dottrina, e padrone della materia ricondusse a' suoi primi elementi ciascheduna parte del Diritto, e procedendo a guisa dei geometri pose la giurisprudenza nella sua espressione più semplice. Lo studio pertanto delle Romani Leggi è di una necessità indispensabile, e chiunque si consacra al Foro si deve rendere atto ad essere di vantag-

riferibile alla forma, cui deve essere sottomessa mediante regole precise, e capaci di bandire l' arbitrio, la parzialità, e senza essere nè minute, nè moltiplicate a segno o di rendere per avventura il corso della medesima contraddittorio al suo fine, oppur anche di arenare la giustizia: sia con *cognizione*, e *legalità soggettiva*, cioè riferibile ai Giudici che tali esser debbono da poter garantire colle loro qualità morali, e civili ed anche col numero la confidenza del Sovrano, e dei sudditi *Cap. III. pag. 55. e seg. 64. e seg.*

Ma restando tuttavolta moltissime cose a dirsi nell'argomento medesimo, conforme ogni intelligente di queste materie riconoscerà agevolmente, è quindi prezzo dell'ope-

---

gio al suo paese, ai suoi amici, ed a se stesso tenendo alla mente ciò, che dice *Cicerone nel* 1. *de Orat.* „ *Pergite, ut facitis, adolescentes, atque in id studium, in quo estis, incumbite, ut et vobis honori, et amicis utilitati, et rei publicae emolumento esse possitis etc.*

Tutte le altre Legislazioni, dice *Portalis* nel discorso preliminare al Codice Civile Francese, le quali vennero dopo, derivarono dalla Romana denominata per eccellenza, *Gius Comune*. In egual senso parlò MONTESQUIEU „ *Esprit des Loix Lib.* 6. *Cap.* 15. *e lib.* 29. *Cap...* „ Non basta però di sapere, bisogna distinguersi anche per massime rette di Religione, di morale, e di civile condotta: la Religione, la morale, i costumi formano l' appoggio migliore di uno Stato, e debbono di ogni maniera essere ispirati = *Les loix sont établies, les moeurs sont inspirées; celles-ci tiennent plus à l' esprit géneral, celles-là tiennent plus à une institution particuliere* = *ESPRIT DES LOIX LIB.* 19. *Cap.* 12.

Orazio dice in proposito degli effetti, che si producono dai buoni costumi = *Oderunt peccare boni virtutis amore: Oderunt peccare mali formidine paenae* =.

E tanto più devesi attendere agli Studj e con assiduità, distinguendosi per principj, e massime religiose ora che il paterno governo della Santa Sede ha stabilito ovunque scuole di Diritto sotto saggi Precettori ed ognuno può abilitarsi all' esercizio legale, come in certa epoca di Roma, per cui fu scritto da Giovenale =.

. . . tamen ima plebe quiritem
Facundum invenies: solet hic defendere causas
Nobilis indocti: veniet de plebe togata,
Quis juris nodos, et legum aenigmata solvat.

Juvenal. XIII. 47.

Per imparar bene le Leggi, la loro forza, valore, ed applicazione conviene studiarne eziandio la Storia, e le loro vicende, conviene consultare, oltre gli altra volta citati, anche „ TERRASSON „ *Stor della Giur. Roman.* „ Ed EINECIO in particolare *Hist. Jur. Civ.* = Il celebre Gravina ci ha lasciato scritto „ *in Praefat. Orig. Jur.* „ *Occasiones Legum, tempora, et causae, quae maxime sententiam aperiunt earum, omnia eruuntur ex historiis etc.*

l' opera di proseguire l' insegnamento inoltrando il discorso sopra il GIUDICE COMPETENTE, argomento, che esige una disamina diligente, ed estesa quando per le parti, che abbraccia, quando per la essenzialissima influenza, che ha nella Procedura, e nei Giudizj Criminali sotto i moltiplici rapporti, nei quali dev' essere considerato *specialmente* per ciò, che riguarda la IMMUNITA' ECCLESIASTICA, e *suoi titoli* dipendentemente dalle disposizioni CANONICHE, e COSTITUZIONI APOSTOLICHE, mentre tutt' altro, che vi abbia relazione sarà completamente esaurito nello sviluppo totale a forma dell' annunziato disegno (1).

II. Sa-

---

(1) Circa il diritto Ecclesiastico, ed i Sacri Canoni, e le Costituzioni Apostoliche si nota che il Decreto di Graziano fu consegnato alle Stampe per ordine del Sommo Pontefice Gregorio XIII. espresso nel Breve 1. Luglio 1580, e dal medesimo riconfermato in un posteriore Breve del 1582. Questa celebre collezione di Graziano Monaco Benedettino costituisce il primo de' tre volumi, nei quali fu disposto il Corpo del Diritto Canonico nuovo. Vi si racchiudono gli antichi canoni, i decreti dei Concilii generali, e particolari, le Costituzioni dei Sommi Pontefici, le Sentenze dei Santi Padri, il Diritto Canonico *antico*; vi sono innestate altresì leggi civili. Comprende la *prima* centuna distinzioni, di cui le prime venti trattano del diritto in genere, e in ispecie, dandosi nella settima distinzione una succinta indicazione dei Legislatori degli *Ebrei*, degli *Egiziani*, dei *Greci*, degli *Ateniesi*, dei *Romani*, degli *Espositori* delle dodici Tavole, delle vicende susseguenti delle antiche Leggi, delle più nuove fatte da *Costantino*, e del Codice Teodosiano. Aggiransi le rimanenti intorno alle istituzioni dei Sacri Ministri, ai loro ordini, ed Ufficj, e della ecclesiastica Gerarchia, e dei gradi della giurisdizione ecclesiastica. La *seconda* si distingue in trentasei cause, ciascheduna delle quali si suddivide in parecchie questioni: desse concernono, fra le altre cose, la materia dei *delitti*, dei *giudizj*, del *Foro competente*, *degli asili dei Tempj*, delle *militari cose*, dei *privilegi delle Chiese*. La *terza* si occupa di quanto riguarda la consecrazione delle Chiese, ed altri oggetti Sacri, composta essendo quest' ultima parte da cinque distinzioni. Riscontransi nel Decreto di Graziano delle aggiunte dette *Palea*: sul qual titolo parlarono variamente gli eruditi, e si ritiene che lo scopo di queste tenda a supplire ad alcune ommissioni.

Il volume secondo del Corpo del Diritto Canonico nuovo dell' anno 1234, contiene li decreti di Gregorio IX., rappresentando la maggior parte delle Costituzioni dei suoi Predecessori.

E' diviso in cinque libri: nel secondo, come più all' uopo nostro, parlasi del procedimento giudiziario, e dei giudizj. Il terzo volume ha ricevuto il titolo di *Libro Sesto* delle decretali; fu compilato durante il Pontificato di Bonifacio VIII. l' anno 1298, e si divide in cinque Libri: al Sesto delle decretali vennero aggiunte le *Clementine*, cura del Sommo Pontefice *Clemente*

II. Sarebbe vizioso nel suo nascere un Processo Criminale quante volte fosse iniziato o da un Tribunale, o Giudice, che non avesse facoltà di procedere circa quel tal delitto, pel quale si facesse il Processo, od al di cui FORO non fosse soggetto l'Imputato. Le Leggi Romane espressero la facoltà o diritto di perseguire, e punire i delinquenti, la quale chiamasi oggi dì ordinario = CRIMINALE GIURISDIZIONE = col nome di *mero impero* definendolo „ *Potestas gladii ad animadvertendum in facinorosos homines* „ cosa pure superiormente avvertita *Cap.* 3. *N.* 56. *e not.* 1. *e pag.* 63. 64., a differenza dell'*impero misto*, e della *semplice giurisdizione*, consistente quello nel diritto di giudicare le cause civili, e di costringer le parti alla esecuzione del giudicato, consistente questa nella semplice cognizione delle medesime senza facoltà alcuna di coazione. = LL. 1.° e 3. ff. de *Jurisdict.* = 5. *ff. de re judic.* = 5. *Cod. de Judiciis* = 12. *ff. de Offic. Proconsul. e* 19. *de Offic. Presid.* = *Imperium aut merum est, aut mixtum: merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum in facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur: mixtum est imperium, cui etiam Jurisdictio inest quod in danda bonorum possessione consistit.* = *Jurisdictionis* est

---

V. compiuta da Giovanni XXII. e pubblicate nel 1317. Tennero dietro alle *Clementine l' Estravaganti*, perchè da principio sparse fuori del Corpo della ragion canonica: non oltrepassano il numero di venti, e si veggono collocate nel fine del volume terzo del Diritto Ecclesiastico; e tal corpo di diritto è compiuto dalle Costituzioni nominate *Estravaganti Comuni* a motivo che appartengono a diversi Sommi Pontefici da Bonifacio VIII. sino a *Sisto IV.* le quali vagavano pure fuori del Corpo suddetto. In siffatta Collezione rinvengonsi alcune Costituzioni di Sisto IV. medesimo.

Il Concilio Sacrosanto di Trento cominciato l' anno 1545, e finito l' anno 1563. ed i Decreti dei Concilii tenuti dopo il Pontificato di Sisto IV. ed anteriori al lodato Concilio di Trento spettano al Diritto Canonico chiamato *nuovissimo*: così vi spetta il Bollario Romano esteso dall' epoca di S. Leone Magno sino a quella di Clemente XII. coi quattro volumi aggiunti dalla dottissima penna di Benedetto XIV. e colle Costituzioni, e Bolle di Clemente XIII, XIV, di Pio VI. tutti di felice, e gloriosa memoria. Vi spettano pure le decisioni delle Sacre Congregazioni dei Cardinali emanate col venerando Oracolo Santissimo, e le Regole della Cancelleria Apostolica.

Si vegga il *DEVOTI Inst. Can. Tom.* 1. *Prolegom. Cap. VI. VII.* §. 72. 79. 84. 87. 88, *e seg.* 92, *e seg. Edizione di Roma del Giunchi*.

est etiam Judicis dandi licentia . . . . ait Praetor, cujus de ea re jurisdictio est, melius scripsisset, cui de ea re notio est . . . . . . a Judice Judex delegatus judicis dandi potestatem non habet . . . . quia Jurisdictio sine modica coercitione nulla est (1).

III. La

---

(1) I Giureconsulti Romani hanno denominato, come si rileva dalle cose suddette, la giurisdizione criminale „ MERUM IMPERIUM o JUS GLADII AD ANIMADVERTENDUM IN FACINOROSOS HOMINES „ sotto nome di *gladii* sono contenute le pene della *morte*, dell'*esilio*, della *frusta*, ed *altre* „ *Cremani lib.* 3. *cap.* 3. §. 2.; alla parola *gladii* è stata attaccata anche qualche altra idea affatto distinta dall'accennata „ veggasi „ DE SIMONI „ del furto, e sua pena. Oggi giorno per giurisdizione Criminale si ritiene la potestà di perseguire i delitti secondo le *Leggi*, le *Consuetudini* degli *Stati rispettivi* nella vista della conservazione della Civile Società = *Vedi il cap.* 3. *p.* 63. = Sulla giurisdizione, e le varie questioni che si promovono circa la medesima si veggano pure il VINNIO, *Tract. de Jurisdict. Cap.* 3. *N.* 2. „ *il Voet ad Pandect. tit. de Jurisdict. et Imper. N.* 89. Si vegga anche l'HUBER. Praelect. ad Pandect. *tit. de Jurisdict.*

Per la retta intelligenza delle materie, che si esporranno, e per la corrispondente applicazione delle massime, le quali verranno di tratto in tratto enunciate circa la Giurisdizione dei Tribunali, e Giudici, la forma ed ordine dei giudizj criminali, il Foro, e Giurisdizioni preservate o privilegiate, conviene aver presente la celebre Costituzione *Post diuturnas* dell'anno 1800 primo del Pontificato di *Pio VII.* di gl. m., colla quale venne sistemato l'ordine *Economico*, *Civile*, e *Criminale* dello Stato Pontificio „ *Tit. de Jurisdict. Tribunal. et Jud. Crim. etc.* come pure aver presenti li susseguenti Editti 31. Maggio 1814., 5. Luglio 1815. il *Moto proprio* dei 6. Luglio 1816. e l'Editto 26. Novembre 1817., le disposizioni delle quali Leggi saranno in dettaglio riportate nei luoghi competenti, benchè non possa cader dubbio, che non sieno conosciute, contenendosi in quelle le basi fondamentali della giurisdizione, della competenza, e delle regole da seguirsi nella Procedura riprodotta dopo il felice ripristinamento del Governo Pontificio, ed ogni altro principio generale indispensabile a sapersi per l'effetto appunto dell'applicazione suddetta. Così sarà formato un nesso delle varie prescrizioni risultanti dai lodati Moto-proprj, ed Editti, come dalle altre regole Canoniche, e Costituzioni Apostoliche tuttora vigenti ed in quegli Editti, e Moto-proprj richiamate.

Dovevasi questa particolare annotazione alla chiarezza richiesta per la intelligenza in specialità della delicatissima materia del Foro Ecclesiastico, sul quale si parlerà con qualche estensione e nel corso del Capitolo, e nell'annessa Appendice. Dovevasi in fine per apprendere preliminarmente che la Costituzione *Post diuturnas*, il Moto-proprio 6 Luglio, l'Editto 26 Novembre 1817. hanno fissata la base della Procedura, dei giudizi, e segnata la linea della giurisdizione criminale, de'luoghi di questa pei Vice-Governatori, Governatori, Tribunali Criminali, Tribunali di Appello, loro facoltà, attribuzioni; come hanno indicato ogni Giurisdizione privilegiata, e il modo di esercitarla, ed ogni altra necessaria norma.

III. La parola FORO (*) significa luogo, in cui si tengono i giudizj; ma poichè per la estensione, ed ampiezza dei dominj, come si disse al *Cap. 3. pag 55.* dovettero i Sovrani per maggior comodo dei loro Sudditi destinare diversi Giudici, che in varj luoghi dello Stato risiedessero con accordar loro facoltà di conoscere, giudicare, e punire i delinquenti dentro i confini di certi determinati Territorj, (*si veggano anche gli articoli 1. 2. 76. 77. 82. del Moto proprio 6. Luglio concernenti il riparto dello Stato Ecclesiastico, i Governi di primo e secondo ordine, i limiti assegnati ai Governatori suddetti per l' amministrazione della Giustizia Criminale in relazione all' art. 1. e 7. dell' Editto 26. Novembre 1817., i Tribunali Criminali di prima Istanza, di Appello, e loro Territorj assegnati*); con certe regole, (*si veggano perciò ancora gli art. 32. e 53. dell' Editto 5. Luglio 1815. in relazione al 98. del Moto proprio 6. Luglio*) con speciali massime, e determinate pene (*e sopra tale argomento dispongono pure gli art. 76. suddetto 80. 81. 83. 96. 97. di detto Moto proprio concernenti le pene in relazione alle Leggi, di cui all' articolo 95. del medesimo*); perciò si adopera questo vocabolo di *Foro* oggigiorno

---

(*) Il Cap. 10. Tit. 40. Decretal. de verbor. significat. spiega eruditamente le parole FORO, GIUDICE, GIUDIZIO, SUE PARTI, da chi composto, *e* di chi dev' esserlo, *lo che forma ulteriore argomento della esattezza delle idee sviluppate fino da quei tempi sull' ordine dei Giudizj dal Governo Pontificio* = Constat autem FORUS causa, lege, et judicio . . . CAUSA, dum proponitur; dum discutitur, JUDICIUM, dum finitur, JUSTITIA „ JUDICIUM autem prius inquisitio vocabatur, unde et auctores judiciorum propositos quaesitores vocamus „ CAUSA aut argumento, aut probatione constat: argumentum nunquam tabulis dat probationem, sed sola investigatione invenit veritatem, unde dictum argumentum, quasi argute inventum. PROBATIO autem testibus et fide tabularum constat . . . . In omni negotio hae personae queruntur JUDEX, ACCUSATOR, REUS, et tres testes.... TESTES considerantur conditione, natura, et vita . . . . non enim potest justitia cum scelerato homine habere commercium Cap. X. Tit. 40. in Lib. Decretalium „. *Dalla Storia si rileva che tre Fori giudiziarj fossero anticamente in Roma = Il FORO LAZIO o ROMANO ANTICHISSIMO = Il FORO di* Cesare Dittatore, *dove permise che gli fosse innalzata una statua loricata = Il FORO di* Augusto *fatto costruire col* Tempio di Marte *vendicatore.*

no per significare ancora il luogo stesso, o Provincia, dentro cui il Giudice universalmente ha diritto di procedere, o di procedere e giudicare insieme. Il GIUDICE è così chiamato „ *quasi jusdicens populo, sive quod jure disceptet, jure autem disceptare est juste judicare. . . . non est ergo Judex si non est in eo justitia Cap. 10. sud.* „ *CAUS. XXIII. QUÆST. II. Caus. 1. §. Judex* (1).

 I Giu-

---

(1) Fu detto, che per la esatta intelligenza, ed applicazione delle materie, e per regolare particolarmente la Procedura ed i Giudizj, conveniva aver presenti le suindicate leggi fondamentali dello Stato nostro oggi in vigore. Si trova qui opportuno indicare almeno fra quelle l' Editto 5 Luglio 1815 il quale così dispone = art. 32. „ *Sono aboliti i Codici penali, e d' Istruzione* ... = art. 53 del medesimo = *Nella formazione dei Processi informativi si osserveranno le regole stabilite per i Tribunali Criminali di Roma: le stesse regole avranno luogo per le pubblicazioni, contestazioni, e trasmissioni, salve quelle modificazioni, che piacesse a SUA SANTITA' di ordinare in vista di quei rilievi, che fossero fatti dai rispettivi Delegati.* = Art. 98 del Moto-proprio 6 Luglio 1816. = *Finchè non sarà pubblicato contemporaneamente al Codice penale quello d' istruzione, ossia Procedura penale, si osserveranno le regole, che si trovano attualmente in vigore.* =

Da ciò si rileva, che le regole stabilite pei Tribunali di Roma furono le sostituite all' abolito Codice d' istruzione per la formazione dei Processi in tutto lo Stato, e queste regole *essendo le attualmente in vigore*, quando fu pubblicato ed attivato il Moto-proprio 6 Luglio, furono le prescritte da osservarsi fino alla pubblicazione del Codice di Procedura penale.

Queste regole si trovano nelle Costituzioni e Provvisioni, di cui al Cap. III. pag. 60. 61. e nella Costituzione *Post Diuturnas*, segnatamente negli articoli 14. al 32. colle dichiarazioni, riserve, ed altro di cui negli articoli 1. al 13., ed altri de *Jurisdict. Trib. Crim.*, negli articoli 76. 84. 99. 100. del Moto-proprio suddetto, ed articolo 7. §. 1. al 4. „ art. 8. all' 11. dell' Editto 26 Novembre 1817 colle dichiarazioni, riserve di giurisdizioni, ed altro, di cui nel Moto-proprio medesimo art. 76. §. 2. in fin. ed art. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 96. 101.; notandosi particolarmente, che colle suddette Costituzioni *Post diuturnas*, e Moto-proprio 6 Luglio 1816 si è conservato il Foro ecclesiastico (art. 90.) si sono mantenute le giurisdizioni della sacra Inquisizione, delle Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Prefetto dei Palazzi Apostolici, della Sacra Consulta art. 82. Mot. prop.; ed 8. *Cost. Post diut.* dell' Uditore di Camera, che in Criminale è il Tribunale del Papa, come dice pure il Rainaldi, del Governo del Vicariato, e del Campidoglio (art. 88.) del Foro Militare, del Camerlengato e Tesorierato (88. 89. 90.); come sono in Roma Tribunale del Sovrano la detta Sacra Consulta, quello del Vicario, e del Governo, e sono privilegiatissimi i Tribunali del Cardinal Decano nella Città di Velletri. *Rainaldi suddetto.* Le conservate giurisdizioni in materia criminale continuano ad esercitarsi come lo furono sempre: le altre giurisdizioni criminali di privilegio sieno tali o per ragion di persona, o per ragion di materia sono abolite (art. 91.)

I Giudici (1) sono pure divisi in ORDINARJ, e STRAORDINARJ, o DELEGATI. GLI ORDINARJ sono quelli che in distinti Territorj, Provincie esercitano ordinaria giurisdi-

---

Si avrà occasione di notare in appresso qualcuna delle giurisdizioni abolite, ed alcuni metodi di procedura per alcuni casi, come si rileva dagli Scrittori nostri, che stamparono prima del 1800.

(1) I Giudici, come ogni altro magistrato incaricato segnatamente di amministrare la giustizia devono essere rispettabili pel loro carattere, pei loro talenti per la loro età, per la loro erudizione, ed integrità: debbono essere segnatamente incorruttibili = Giustiniano dice = *pecunias ex officiis conquirere omnium flagitiorum principium et finis . . . tum Legum contemptus, et magistratuum, hinc demum in rebus pubblicis malorum omnium causa, et origo.* Cicerone dice dei Giudici venali = „ *mihi omnium rerum turpissimum, maximeque nefarium videtur ob rem judicandam pecuniam accipere, praetio habere addictam fidem et religionem* = Act. in Verrem = Claudiano con versi eloquentissimi descrisse l'avarizia delle persone del Foro, delle quali i ricchi si procurarono i voti con denaro. =

Posteritas admitte fidem monumenta petuntur
Dedecoris, multisque gemunt incudibus aera
Formatura nefas; haec Judicis, illa Togati „.
Lib. 11. *in Eutrop.*

Platone al Dial. 11. de Leg. dice = *pro possessione igitur pecuniae melior mihi possessio animi, justitia erit; si virtutem divitiis preposuero.* =

I delitti, le prevaricazioni diedero poi luogo necessariamente a Leggi. Ecco ciò, che sulla Legge Cincia si legge in Tacito An. Lib. 15. §. 3. = *Oratorum licentia Cinciam rogationem, Candidatorum ambitus Julias leges, Magistratuum avaritia Calpurnia scita pepererunt*. La Legge Cincia fu fatta da M. Cincio l'anno di Roma 549. Prima dell'Imperator Claudio non permettevasi agli Avvocati di ricevere mercede dai Clienti sotto pena della restituzione del quadruplo di quanto avevano ricevuto, come prescrisse poscia Augusto. Dopo Claudio fu permesso, e con ragione, agli Avvocati di ricevere mercede, ma la Legge stabilì un limite, ed obbligò alla restituzione chi riceveva di più.

Si legge, che anche S. Giovanni Grisostomo deplorò a' suoi tempi i magistrati venali, e prevaricatori, e gli effetti, che ne derivavano quando lasciò scritto = *dignitates factae sunt venales: mille hinc damna nascuntur; et tamen nemo est qui corrigat, nemo qui reprehendat . . . .*

Le storie non accusano di eccessiva crudeltà il gastigo, che Cambise Re di Persia diede ad un Giudice che rovesciava, e distruggeva le Leggi, deludeva la provvidenza del Legislatore, calpestava l'autorità del Sovrano, quando ordinò che un tal Giudice fosse vivo scorticato, e della pelle se ne facesse coperta alla sedia del Tribunale, affinchè servisse ai successori di terrore, ed avviso per non lasciarsi corrompere a danno della giustizia. Felici noi, che i nostri Magistrati, i nostri Giudici, e Funzionarj sono distinti per sapere, ed incorrotti, ed incorruttibili per disinteresse, per onoratezza: felici noi, che se vi fosse anche un oppresso, ha campo di ricorrere ai Tribunali maggiori, ed al Trono del Principe.

risdizione per ragione delle loro dignitá, ed officio. STRAORDINARJ, e DELEGATI quelli, alle di cui persone soltanto, non già alla dignità, ed officio viene concessa straordinaria giurisdizione per la cognizione di quelle tali cause, o di quel tal delitto. Sono parimenti i Giudici divisi in INFERIORI, e SUPERIORI: gl' inferiori per alcune cause, titoli, e forme non giudicano in modo, che il loro giudizio sia inappellabile od in devolutivo od in sospensivo „ articolo 76. §. 3., ed art. 81. a differenza dei Tribunali Superiori. Si vegga anche su di ciò un' accreditata opera francese intitolata „ *Elements de la Procedur. Criminel. Vol. 1. pag. 20.* „ Sono degne di essere consultate in materia di Giudici, di Giurisdizione, ed altre analoghe le Leggi „ *LL. 1. e 5. ff. de Officio ejus, cui etc. L. 1.* „ ivi „ *Quaecunque specialiter a Lege vel Senatus Consulto, vel Costitutione Principum tribuuntur, mandata Jurisdictione non trasferuntur: quae vero jure Magistratus competunt mandari possunt . . . e §. 1.* „ ivi „ *Paulus notat et imperium, quod jurisdictioni cohaeret, mandata jurisdictione transire, verius est. L. 5. §. 1.* „ ivi „ *Mandata Jurisdictione privato, etiam imperium quod non est merum, videtur mandari, quia jurisdictio sine modica coercitione nulla est.* „ *L. 3. ff. de JURISDICT.* „ *Cui Jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus Jurisdictio explicar non potest* „.

Quei Giudici poi, che trattano, e pronunciano economicamente, e nella vista più di una pena correzionale, e di polizia, che di una pena esemplare per il pubblico, dovrebbero qualificarsi *economici*. (Il Vicat. nel suo *vocab. Jur. verb. Judex* insegna estesamente quali *Jure Romano* si dicessero *Giudici Ordinarj*). (E' pure osservabile in proposito la Legge „ *L. Pupillus 239. ibique Cujacius. ff. de verb. significat. §. 3., e 8.* dove si spiega anche il valore della parola Territorio „).

Trattandosi quindi non già di Giudice specialmente *delegato*, ma di *ordinario*, è indispensabile anche nelle criminali materie per la validità dei giudizj, ch' egli abbia il diritto di procedere, o punire, ed inoltre che lo eserciti dentro i confini a lui dal Sovrano prescritti, fuori dei qua-

quali egli non essendo rivestito di alcuna pubblica autorità, l' agitar cause avanti il medesimo sarebbe lo stesso, che litigar avanti un uomo privato. *LL.* 20. *ff. de jurisd.* „ *Extra Territorium jusdicenti impune non paretur id est, et si supra jurisdictionem suam velit jus dicere* = *L.* 1. *Cod. si non a competente Judice*, e 53. *Cod. de Decur. Judex ad certam rem datus, si de aliis pronunciavit, quam quod ad eam rem pertinet, nihil egit* = *Duumvirum impune non liceat extollere potestatem fascium extra metas Territorii propriae civitatis.* = le quali Leggi tutte quante qui, e più sopra riferite coincidendo nelle varie esposte massime, vanno a comprovare, e concludere, che la *podestà giudiciaria* consiste rettamente parlando in due elementi cioè: 1. *giurisdizione* 2. *impero* „ Einecio *ad Pandect. lib.* 1. *tit.* 1. §. 244. comprendendosi in quella la chiamata o citazione in *jus*, la *nozione*, o *cognizione* della Causa, ed il giudizio e *decisione cioè del fatto*, e l' *applicazione della Legge al fatto* „ *HENRION. DE PANSEY* „ *DE L' AUCTORITE' JUDICIAIRE ec. CHAP.* 41. *IN PRINCIP.*, e *CHAP.* 4. *pag.* 102. comprendendosi nell' *impero* la *coercizione*, e la *esecuzione* „ id. ove sopra, *coercizione* ed *esecuzione* espresse pure nelle succitate Leggi e nelle disposizioni delle Leggi del nostro Stato suindicate.

I quali elementi della giudiziaria podestà sono fissati, e distribuiti in modo dal Sovrano, che il *potere* ossia la *forza*, e la *giustizia*, come vennero indicate al *Cap.* 3. *p.* 56. *Not.* 1. si trovano combinate in una rispettiva perpetua alleanza pel solo ben essere dello Stato, e suoi individui, conforme venne ivi pure accennato, scaturendo poscia da tale combinazione l' uso o della *giurisdizione* congiuntamente all' *impero* o della *sola giurisdizione* senza l' *impero*, o del *solo impero* senza *giurisdizione*, per cui ne risulta la divisione di *GIUDICI*, e di *MAGISTRATI* giusta quanto si avvertì in detta Nota *N.* 1. *pag.* 56, e nell' Appendice sulla Polizia (*) (**). Ed a-

(*) *I nostri Magistrati di Polizia, Tribunali, e Giudici gareggiano di sagacità, zelo, e religione in corrispondere ai loro doveri. Questo attestato di verità stimoli vieppiù a raddoppiare d' impegno per non deviare mai dal*

Ed avendo la mole degli affari, e la estensione dei paesi, conforme si disse, reclamato necessariamente, che non tutta la somma delle cose da trattarsi sia commessa a tutti insieme e *Magistrati*, e *Giudici*, furono perciò stabiliti Giudici quando *Civili* (*si veggano anche gli art.* 24. al 72. del *Moto proprio* 6. *Luglio* 1816.), quando Giudici che trattassero, e conoscessero degli oggetti di *Commercio* (si vegga eziandio perciò l' Editto 1. *Giugno* 1821.) quando Giudici *Criminali*, *Civili*, ed *Ecclesiastici*, ed altri o *Giudici*, o *Tribunali privilegiati* (*Art.* 76. *al* 101. *mot. prop.*) furono assegnati i rispettivi Territorj giurisdizionali marcandosi in tutte queste disposizioni, ed altre contenute nel lodato Moto proprio, Costituzione *Post. Diuturnas*, ed Editti succitati tutto ciò, che deve chiamarsi competenza sotto le varie sue forme considerata; come si scopre la gerarchia dell' alta, e bassa giurisdizione, e la giurisdizione baronale, *Art.* 76. *§.* 3. *e Cost. Post Diuturnas*, *e Collezione di Stampe Governative Decembre* 1816.; divisioni, che si riscontrano pure negli Scrittori „ *Carpzov. quaest.* 109. „ *Boemer. Obser.* 2., *e seg.* „ *Seignieux System. ec. Juris Crim. cap.* 2. „ *Frisi de Imper. et Jurisdict. cap. ult. de Jurisdict. feudal.* (1).

IV. Quan-

---

retto sentiero loro indicato da un Governo superiore ad ogni elogio.

(**) *Chi esercita la sola polizia debbe, esattamente parlando, denominarsi* Magistrato *perchè ha solamente l'* impero, *che consiste nell' elemento sopra indicato.*

(1) Abbiamo accennato i Codici di Diritto Canonico, e Civile, le Costituzioni Apostoliche fino a' giorni nostri regolatrici il nostro Sistema di Governo, ed i nostri Tribunali, e gli eccellenti provvedimenti dati dai Sommi Pontefici pel felice reggimento dei loro sudditi in ogni ramo di pubblica amministrazione.

Non sarà discaro di far un cenno dei Codici segnatamente penali di altre colte Nazioni, come la nostra, oltre quelli indicati al Cap. 3. p. 70. Asterisco.

L' Imperatore Massimiliano I. pubblicò nel 1495. alcuni Decreti riguardanti la giustizia Criminale nei suoi Stati; così *Carlo V.* nel 1532. fece pure una Costituzione Criminale per gli Stati proprj.

Rigorosamente parlando la Francia mancò di un Codice penale completo, e sistemato fino al 1791, mentre l' ordinanza del 1670. di Luigi XIV. trattava soltanto della formazione del Processo. La citata Costituzione di Carlo V. conteneva alcune regole per la punizione dei misfatti egualmente che per la procedura criminale. In progresso l'Allemagna ricevette Leggi più complete.

IV. Quantunque sieno molte le sorgenti della competenza di *Foro*, e del *Giudice*, le quali si adducono dai Dottori; tuttavia a cinque principalmente sembra che si possano ridurre; le quali saranno anche nelle varie loro relazioni, e modificazioni sviluppate nel tratto progressivo del presente Capitolo, e sua Appendice.

1.° LA QUALITA' DEL DELINQUENTE E DELL' OFFESO. 2.° LA QUALITA' DEL DELITTO. 3.° L' ORIGINE DEL DELINQUENTE. 4.° IL DOMICILIO. 5.° IL LUOGO DEL COMESSO DELITTO.

La qualità del delinquente è una sorgente valutabile di giurisdizione, e competenza, perchè distinguendosi le persone in *secolari*, ed *ecclesiastiche*, distinzione ignota nelle antiche leggi Romane, quelle soggiaciono ai Giudici, i quali generalmente parlando vengono costituiti dalla Pode-

---

Federigo diede un Codice alla Prussia, l' Imperator Giuseppe all' Austria, il Re Massimiliano alla Baviera. Il Codice dell' Imperator Giuseppe diede luogo in Austria ad un nuovo Codice Criminale pubblicato nel 1803. Il Re di Prussia rifuse l' antico diritto Criminale dei suoi Stati, e promulgò nel 1805. un Codice d' Istruzione Criminale. La Baviera non tardò a seguire questo esempio. Al Professore KLEINSCHR ODT fu commessa nel 1810. la redazione di un Progetto, che il Governo sottomise all' esame dei più dotti Criminalisti di Europa fra i quali l' illustre *Bexon* = Gioia „ dell' ingiuria e dei danni Tom. 2. pag. 197. N. 5. L' opera di KLEINSCHRODT, e le osservazioni, che vi erano state fatte, furono rimesse al Consiglier intimo FEUERBACH. Questo giureconsulto tanto giustamente celebrato compilò col soccorso di quei materiali un nuovo progetto, il quale dopo essere stato discusso al Consiglio del Re, fu, come Legge dello Stato, promulgato, sono dieci anni.

Sarà sempre bene studiando il Diritto criminale di formarsi esatta idea delle cose, ed istituire confronti tra i sistemi addottati nei diversi Codici, avvertendo ai motivi, che li dettarono, alle regole che furono seguite, alla condizione politica, civile, e religiosa dei rispettivi Stati. S. M. il Re di Baviera ha fatto pubblicare alcune osservazioni sopra ciaschedun articolo del suo Codice penale redatto in sequela dei Processi Verbali della discussione del suo Consiglio, destinate a servire d' interpretazione legale davanti alle Corti di Giustizia, e nelle Cattedre delle Università. Esse sono il miglior manuale di un Criminalista, essendo ridondanti del talento, della profondità, e della sperienza del Sig. FEUERBACH.

Catterina seconda, chiamata la *Semiramide* del *Nord*, segnò al suo tempo nelle istruzioni date per un nuovo Codice di Leggi Criminali le orme più sagge, sulle quali ridurre la Criminal Giurisprudenza. Tutto ciò si rileva e da diversi Giornali Letterarj, che parlano di questa materia, e da Opuscoli sopra tal argomento pubblicati ed in Italia, ed in Germania.

destà Civile; e queste ai Giudici istituiti a forma dei Sacri Canoni, e delle Costituzioni apostoliche il tutto dipendente dal Sommo Pontefice, e dai rispettivi Vescovi (1) CONCIL. TRID. Ses. 24. Cap. 20. „ *Causae omnes ad Forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur . . . . . Legati quoque etiam de latere, nuntii, gubernatores ecclesiastici, aut alii quarumcumque facultatum vigore . . . . jurisdictionem iis* (*Episcopis*) *praeripere, aut turbare non presumant, sed nec etiam contra Clericos, aliasve personas ecclesiasticas, nisi Episcopo prius requisito . . . procedant; alias eorum Processus, ordinationesve nullius momenti sint . . .* „ *e si veggano il CLAR. quaest. 35. §.* „ *item cum dicit se clericum seu religiosum non posse a Judice laico puniri . . .* „ *il DEVOTI* „ Instit. Canonic. *Tom. IV. Tit. I. §. XIII . . . .* „ „ *Ecclesiae animadversioni subjiciuntur, quia patrata sunt* (*crimina*) *a clericis, qui Ecclesiae potestati imperioque subsunt . . . . e cap. cum ab homine Tit. 1. Lib. 2. de Judiciis* „ *ivi . . . . . quibuscumque fuerint criminibus deprehensi* (*Clerici*) *ab Ecclesiastico Judice deponendi*. Gli Abbati e Superiori dei Conventi, e delle Corporazioni religiose giusta le rispettive Co-

(1) La distinzione delle persone in *ecclesiastiche*, e *laiche* è una divisione di un ordine indispensabile. Il privilegio del Foro è così inerente alle persone degli Ecclesiastici, che non possono neppure volontariamente spogliarsene = *Innocent. III. in Cap. 14. de Foro compet.* „ ivi „ *toto Collegio Ecclesiastico sit publice indultum* = E' privilegio non individuale, ma di tutto l'ordine ecclesiastico, perchè addetti al culto divino, ed al ministero della Chiesa. Sacrosanto Concilio di Trento Cap. *Causae omnes* Cap. 20. = *Causa 12. quaest. 1. can. 7.* = *L. 11. Cod. Theod. de Episcop. et Cler. Mamachi Origin Christian. Lib. 4. Can. 1. §. VI. Tom. 4.* = *Pietro de Marca. Dissertatio de discrimin. Cler. laic.* Vi è pure una terza classe di persone ecclesiastiche egualmente riconosciuta cioè Monaci, e Frati non iniziati negli ordini, Monache, ed altri, i quali sebbene non chierici godono del privilegio dei chierici per la professione particolare di vita da loro abbracciata. La Chiesa poi ha preminentemente, ed esclusivamente il diritto di punire i fatti delittuosi degli ecclesiastici per l'effetto dell'impero, e della giurisdizione, che ha sopra di loro, come facienti parte di uno stato perfetto, e distinto. Se in alcuni casi la Chiesa non prende sotto la sua protezione certi ecclesiastici delinquenti, li rimove però dal grado, e li pone sotto la Podestà Civile del Governo, perchè infligga le corrispondenti pene, ma dove trattisi di delitti gravissimi ed atroci. *Renazzi Inst. Crim. Lib. 1. Cap. 3. §. 5.* = *Devot. Instit. Can. T. 4. Lib. 4. Tit. 1. §. XI. XII. glos. in cap. Si quis tit. de homicid. volunta.*

Costituzioni sono i Giudici aventi ordinaria podestà coercitiva per far arrestare, processare, e punire i delinquenti facenti parte di quel tal ordine religioso, e secondo il prescritto delle loro relative Costituzioni, ed altre regole Canoniche = *CALDER. CONSIL.* 20. *de Regul.*

V. E la indubitabilità, che l'Ecclesiastico per la qualità della sua persona, e pel carattere di cui è insignito, sia esente dal *Foro secolare* fonda e nelle sucitate disposizioni, e inoltre nel *Capitolo* NULLUS IUDICUM 2. DE FORO COMPETENTI „ ivi „ *Nullus Iudicum secularium neque praesbiterum, neque Diaconum aut Clericum ullum, aut minores Ecclesiae sine permissu Pontificis per se astringere, aut condemnare praesumat. Quod si fecerit ab Ecclesia Dei, cui injuriam irrogare dignoscitur, tamdiu sit sequestratus, quousque reatum suum cognoscens emendet* „.

Il SOMMO PONTEFICE però, come avente in ogni causa ecclesiastica la pienezza della Podestà, può commettere al mero laico le Cause Criminali degli Ecclesiastici, e qualunque altra Causa da giudicare e terminare „ *GLOS. IN Cap. DECERNIMUS* „ *verb. non praesumat de Iud.* „ ivi „ *PAPA vero civiles et criminales causas potest laico delegare* „ e *BERO' quaest.* 7. *N.* 1. „ *CLAR. Pract. Crim. quaest.* 42. *N.* 18. „ *REINFESTUEL in Ius Can. Liber Decretal. tit.* 29. *§.* 4. *N.* 92. In fatti la continua pratica ci dimostra, e dimostrò, che i Vescovi si servono nei loro Tribunali per la formazione dei Processi contro Ecclesiastici di persone laiche, e chierici conjugati, ed anche per eseguir Sentenze pronunciate dal Giudice ecclesiastico senza incorrere nella censura della Bolla *in Caena Domini* agendo essi, come ministri, e strumenti del Vescovo. Agiscono pure i ministri di alcuni Tribunali laici, come quelli di *Monsignor Tesoriere*, ed agirono sempre quai Delegati del Sommo Pontefice contro persone ecclesiastiche per titolo di *fraudata gabella*, sopra la qual materia discute dottamente il RAINALDI nelle sue Osservazioni Criminali. E si noti qui, che tutti gli Scrittori pratici aventi esercitate cariche giudiziarie nei Tribunali Pontificj sono concordi nell'affermare, che i Tribunali si valgano di conjugati, ma non *bigami* per la com-

compilazione dei suddetti Processi contro persone ecclesiastiche pei titoli suenunciati, ed altri anche di *annona*, e simili; e ciò sempre per la primitiva delegazione derivante dal Sommo Pontefice (*) „ *BASSAN. Lib.* 2. *Cap.* 1. *dal N.* 42. *al* 90., ivi si riferiscono molti casi, molte regole all' uopo comprovanti la pratica dei Tribunali Pontificj; vi si accennano, o si trascrivono diverse Circolari, e risposte ai dubbj proposti in così fatta materia, l' enunciar le quali eccederebbe la fissataci possibile brevità; ma gioverà assaissimo non pertanto all' evenienza di consultare tali utilissimi libri. Ed è circa questo proposito di *giurisdizione ecclesiastica*, quale venne suenunciata, che conviene pure aver presenti all' opportunità le disposizioni della lodata *COSTITUZIONE POST DIUTURNAS*, e *MOTO PROPRIO* 6. *Luglio* rispettivamente e circa le Cause Criminali provenienti dalle *Curie dei Vescovi* da trasferirsi *dalla Curia dell' A. C. alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari*, alla di cui giurisdizione, come a quella della *Sacra Inquisizione*, del *Prefetto dei Palazzi Apostolici*, e del *Foro Militare* non venne punto derogato (*Art.* 1. *Cost. POST. DIUT. Art.* 90. *MOT. PROPRIO* 6. *Luglio* 1816.) e circa la conservata illesa giurisdizione dei *Tribunali* di *ROMA* e *dello Stato* comprensivamente ai *Camerali* (*Art.* 2. *della detta Cost. Post. diut.*) ed alle Congregazioni ivi complessivamente indicate nelle materie appartenenti alla loro amministrazione colle limitazioni in detto articolo riportate, e per l' effetto ivi espresso da combinarsi il tutto col citato Art. 90. e col 91. e col disposto dagli Articoli 88. sulla competenza dei Tribunali del VICARIATO, dell' A. C. e di CAMPIDOGLIO ed 89. sulla competenza dei TRIBUNALI CRIMINALI del CAMERLENGATO, e TESORIERATO, e SUOI ASSES-

(*) *La Teorico-pratica del BASSANI, tanto nel primo Volume, che nel Supplemento, contiene notizie importantissime in materia di GIUDIZJ ECCLESIASTICI, di FORO, e d' IMMUNITA'. Il Padre e Figlio Bassani sostennero cariche di Uditori Criminali nelle Curie Arcivescovile di Bologna, e Vescovile d' Imola. Hanno riportato nelle loro Opere tutto ciò, che può servire a questo gravissimo soggetto. Il Supplemento fu stampato in Imola nel* 1796. *Nel progresso, ove faccia d' uopo, ed anche nell' Appendice al presente Capitolo, si daranno corrispondenti notizie.*

SESSORI; come in fine dell' Art. 101. *Mot. propr. sudd.*, che parla delle persone degli *Ecclesiastici*, e del privilegio del FORO, e del *gius* di ASILO, su di che, come sopra altre analoghe materie, si farà parola nell' annessa Appendice per le disposizioni date dopo il felice ripristinamento del Governo Pontificio. Circa il qual argomento delle persone ecclesiastiche conviene essere eziandio attenti che per l' occasione di Atti di Procedura, nei quali trovisi impegnato un ecclesiastico, possano occorrere proteste diverse a seconda dei casi, le quali proteste, per non qui tutte riferirle, ridurremo a tre segnatamente. *Una* si è quella, che deve farsi dal Chierico nell' atto di querelare, che ha per oggetto di evitare la *irregolarità*; l' *altra* si è quella da farsi dal Processante, dal Cancelliere per non incorrere la scomunica, ed evitare la nullità del Processo, se vi fosse nominato una persona ecclesiastica; la *terza* da farsi pure dal Processante, dal Cancelliere, se per l' occasione o dell' esame di un Imputato, od altro atto analogo venisse affacciato un privilegio di *Foro*, e questa pure deve farsi nella vista di evitare gli scogli medesimi. Perciò se un Chierico và ad accusare un laico presso un Giudice secolare, e si trattasse di delitto *poenam sanguinis per se ferente*, devesi dal Chierico premettere, a scanso della irregolarità, la protesta sua, che non intende di querelare *ad vindictam sanguinis* giusta il disposto dal *Capitolo PRÆLATIS de HOMICID. in 6.* così espresso „ ivi „ *Praelatis vel Clericis quibuscunque, qui de laicis suis malefactoribus querelam penes saecularem Iudicem deponentes .... protestando expresse quod ad vindictam seu poenam sanguinis non intendunt, imputari non debet, quamvis alias in tali casu de jure debeat poena sanguinis irrogari, si Iudex mortem illis inferat, justitia exigente .....* la qual protesta deve farsi se pure si trattasse di Causa leggiera, per cui non si facesse luogo alla pena *sanguinis* „ *RAINALD. Obser. Crim. Cap.* 10. *§.* 8. 9. *N.* 81. *e seq.* dove confuta le opinioni contrarie. Il Chierico testimonio, come si vedrà parimente a suo luogo parlando delle prove in ispecie, deve fare eguali proteste appunto per evitare le stesse censure, l' incorso delle quali ver-

rebbe

rebbe in conseguenza di siffatta ommissione: che se poi, sul proposito sempre delle motivate proteste, un imputato affacciasse la eccezione del *Foro*, od altro, oppure venisse nella formazione degli Atti nominata una persona ecclesiastica, allora i Processanti, o Cancellieri, ed altri incaricati della formazione di Processi avranno presenti le disposizioni degli Articoli 19. 27. della Costituzione „ POST DIUTURNAS „ Articolo 19. PARTE SECONDA „ ivi „ *E similmente nel caso che un reo affacci la eccezione, od in qualunque altro modo si stia esaminando il dubbio, se il detto reo debba godere del benefizio della Immunità locale o personale, mentre dal Tribunale Ecclesiastico si conoscerà del merito della questione ritenendosi il reo a sua disposizione, potrà il Tribunale laico procedere nella inquisizione sino alla Sentenza esclusivamente; ben inteso però che decisa la questione della Immunità a favore del reo, il Giudice laico debba consegnare gli Atti alla Curia Ecclesiastica* „ Art. 27. „ *Si abbia in avvenire per regola che senza le tante proteste, a cui tante volte sono obbligati i Processanti nell' esame di qualunque testimonio, qualora questi nomini, come complice una qualche persona ecclesiastica, possa il Giudice laico assumere l' esame in tutta la sua estensione ancorchè nomini persone ecclesiastiche, accordandosi a tale effetto tutte le opportune e necessarie facoltà, ben inteso però, che non si possa dal medesimo Giudice laico procedere giammai sulla persona ecclesiastica* „. Che se venisse eziandio nominata in qualche parte del Processo una persona ecclesiastica, giusta quanto si disse, conviene inoltre per l' effetto di evitare e la scomunica, e la nullità degli Atti che si dichiari nel Processo stesso dal Giudice, e Cancelliere, che non intendono punto (e si potrà ciò dire anche in fine di esame) di procedere se non se contro le persone soggette al Foro laicale, e non altrimenti. Il qual contegno oltre quello indicato dai sucitati Articoli 19. e 27. garantisce vieppiù la legalità degli Atti; nè farà disappunto, se si esprima anche in Processo col nome e cognome la persona ecclesiastica indicata, atteso che abbiamo una Circolare della Sacra Consulta delli 4. Marzo 1682. riportata dal SETA „ *Cap.* 10. *Post. N.* 21. *vers. si*

in

in Processu così concepita „ *Ommesso ec.* „ *per avere la intera verità, vuole che in avvenire sieno descritti distintamente li nomi di tutti li delinquenti tanto laici, che ecclesiastici, ed esenti nel modo nominati dai Correi, o testimonj, e senza trattenere la Procedura, se ne dà parte alla Sacra Consulta*. Alla qual disposizione coincidente coll' Articolo 27. suddetto diretta a mantenere la più perfetta armonia fra le due giurisdizioni perfino nel caso di contesa combina pure il *Cap. NOVIT. cum ibi notatis*, che non si trascrive per non eccedere i limiti della propostaci brevità. Nè si ommetta di qui indicare una Costituzione del SOMMO PONTEFICE CLEMENTE XIII. delli 24. Agosto 1766. relativa appunto alle controversie giurisdizionali tra le Curie ecclesiastiche, e laiche, colla quale si stabiliscono anzi gli stretti requisiti della consuetudine in favore delle laiche, riprovando la illegittima pretesa delle Curie ecclesiastiche procedente tal volta, dice il SOMMO PONTEFICE, da oscitanza e timore dei Governatori locali; qual Costituzione noi tanto più accenniamo in quanto che l' Emo Legato CARAFFA nel Bando generale da lui pubblicato per la Provincia di Ferrara l' anno 1785. „ vedi pag. 18. Cap. 1. Appendice nostra „ la indica, ed addita per norma ai Governatori di quella Provincia nei contingibili casi. Non si scordi però mai il principio consecrato e dalle disposizioni prefate, e dalle più antiche decisioni della Sacra Congregazione della IMMUNITA' nel 1629. 1630, che il Giudice laico non può giudicare le questioni del Foro, del godimento o non godimento del privilegio; ma spetta esclusivamente alla Curia ecclesiastica, sia che la questione verti se siasi o no in termini delle qualità volute dal *Sacrosanto Concilio di Trento*, sia che trattisi di dimissoriali false, o si discuta se quel tal soggetto porti o no l' abito, o sia tenuto o no per Chierico da ognuno.

E tanto più s' inculca e ricorda questo indeclinabile principio relativo alla forma di competenza per ragione di persona in riguardo allo *stato e condizione di ecclesiastico*, per cui è desso affatto esente dalla giurisdizione del Giudice laico, onde perfino la concorrenza medesima debba

ba essere decisa dal Giudice ecclesiastico; in quanto che alle surriferite disposizioni concorrono pure i testi in *L. Si Iudex de Sent. Excom.* „ *Si judex laicus malefactorem captum detineat, et is se Clericum dicens ad Curiam ecclesiasticam petat remitti, vel Curia repetat . . . . ad Iudicem ecclesiasticum cognitio pertinebit, et si notorium fuerit, quod sit clericus . . . . incontinenti et ante cognitionem de clericatu ecclesiasticae Curiae debet reddi*. Dalla qual distinzione, e carattere inerente alla persona ecclesiastica deriva poi anche il privilegio nell' *ecclesiastico* di non poter essere forzato dal Giudice laico a deporre come testimonio senza licenza del Vescovo „ *Cap. Super Prudentia §. potest in fine*, ed ivi la Glossa „ *in verbo potest C.* 14. *quaest.* 2. „ *jubente Episcopo testimonium dicant* „ e nel susseguente Canone „ *quamquam* „ ivi „ *in provvidentia proprii Episcopi sit ut aut coram se, et competentibus Iudicibus veritatem attollant* (*sacerdotes*). Alle quali ben intese disposizioni inerendo parimente la più volte citata Costituzione *Post Diuturnas* stabilisce all' Art. 26. „ ivi „ *per l' esame delle persone ecclesiastiche nelle Cause, il di cui giudizio unicamente dipende dalla Sacra Consulta, dovranno i Governatori per l' avvenire invece di ricorrere a Roma indirizzarsi all' Ordinario del Luogo, od al suo Vicario generale, da cui si communicheranno al Tribunale le facoltà per esaminar la persona o persone ecclesiastiche coll' assistenza di un chierico celibe, e da cui si astringeranno le stesse persone in caso di renuenza accordandosi a tale effetto le opportune facoltà, che possono a chiunque abbisognare; avvertendo i Capi dei Tribunali, che quando trattasi di persona ecclesiastica costituita in qualche dignità, l' esame segua coi soliti riguardi di luogo, di convenienza* „ prescrizione preceduta dall' altra opportunissima, che ordina in modo espresso, che niun privilegiato di Foro possa esimersi dal prestarsi alla richiesta di qualunque Tribunale che voglia esaminarlo in qualità di testimonio, avvertendo i Capi dei Tribunali, che quando si tratti di persone di distinzione, l' esame segua coi suddetti riguardi di luogo e convenienza.

VI. La *qualità del delitto* considerata anche in se stessa ed indipendentemente dalla persona, che lo commise, richiama

chiama l' attenzione nostra nel rapporto della competenza del *Foro Ecclesiastico*, per cui diviene una sorgente di giurisdizione in riguardo al soggetto che fu l' argomento del discorso nostro nel tratto della maggior parte del presente Capitolo. Allorchè quindi i *fatti delittuosi* sieno *meramente Ecclesiastici* debbono essere sempre conosciuti e giudicati dai Tribunali Ecclesiastici, benchè commessi da persone laiche, di quella guisa che i delitti di *misto Foro* sono, a competenza eguale, conosciuti, e giudicati dal Tribunale ecclesiastico „ *Ursay. Instit. Crim. T. 3.* §. *13.* „ dovendo però notare che quando i fatti delittuosi sieno di *misto Foro*, e non *puramente* e *semplicemente ecclesiastici*, nei quali non si può intromettere punto il Giudice laico, si fa luogo alla *prevenzione*, di cui si parlerà con più dettaglio nel tratto progressivo, attesi i diversi aspetti ne' quali può essere riguardata, e considerata eziandio secondo la Costituzione più volte mentovata *Post Diuturnas*.

Intanto avvertiamo, che sopra tali materie, come sopra altre controversie circa la cognizione dei fatti delittuosi di *misto Foro* fra la Curia ecclesiastica, e la Curia laicale si trovano estese questioni nel COSTA, nel MARANTA, nel CARLEVAL, ed altri riferiti da *Don Fernandez de Minan. in basi Pontific. Jurisdict. Tract. 2. fundament. 1. Quaest. 6.* §. *4. Sect. 10. per tot.*; e nel TRATTATO di GIACOMO MENOCHIO sotto il Titolo *de Jurisdict. Imper. et Potest. Eccles. et Saecular.*, e nel RAINALDI *Tom. 1. Observat. Crim. ad Cap. 1. Sup. V. pag. a me 130. Edizione di Venezia.* Esso RAINALDI enumera sedici regole generali in proposito di tali questioni, l' enunciar le quali in tutta la loro estensione esigerebbe una narrazione dettagliatissima: giacchè però conviene di far conoscere in qualche modo quanto e come si estenda la giurisdizione ecclesiastica, oltre le cose riferite, diremo quindi colla scorta dei suddetti accreditati Scrittori in questa materia gravissima, che in massima generale sono quattro le specie di Cause, le quali soglionsi agitare nel *Foro ecclesiastico*. La prima specie è delle *Cause spirituali*, che si denominano assolutamente *ecclesiastiche*,

stiche, e sono specificate, ed esemplificate in quelle cose che sono proibite nella sola Legge Canonica, per cui si riconoscono vietate per Legge supernaturale e divina, come gli oggetti spettanti ai *Sacramenti*. La seconda specie è di quelle Cause, le quali si dicono non meramente ecclesiastiche, e sono tuttavia trattate nel solo Foro ecclesiastico, e vengono specificate, ed esemplificate in ciò, che sebbene si tratti di cose proibite anche dalla Legge Civile, ciò non ostante per *Gius Canonico* è dichiarato essere oggetti puramente ecclesiastici, come p. e. *l' Eresia*. La terza specie è di quelle Cause, le quali si chiamano miste, perchè partecipano di tutti due i Fori e sono specificate, ed esemplificate in quelle cose, le quali si trovano proibite tanto dalla Legge Canonica, che dalla Legge Civile, nè il *Gius Canonico* d' altronde ha fatto in questi casi alcuna dichiarazione, o restrizione, come sarebbero i *fatti delittuosi commessi dai laici contro le persone ecclesiastiche*. La quarta specie è delle Cause temporali, le quali sebbene sieno meramente secolari, pure sono tratte per qualche contingenza al Foro ecclesiastico, ed ivi sono conosciute, e vengono esemplificate e specificate nei fatti delittuosi contemplati bensì dalla sola Legge Civile; ma o per negligenza, o per altra mancanza del Giudice laico sono però portate al Giudizio dell' ecclesiastico, sul quale ultimo proposito si leggono nel *Navar. in Cap. Novit. in 6.° Notabil. N. 43. de Judiciis esemplificati la delazione di armi, il contrabbando di merci fuori del Territorio* „ *RAINALD. Observat. Crim. ad Cap. 1. §. 10. N. 38. Sup. V. N. 1. 2. 3.* „ Il GUAZZIN. *Defens. 1. Cap. 11.* insegna quali sieno i delitti *ecclesiastici*, quali i *profani* quali i *misti; l'AUFRER. de potest. saecular. super eccles. person.* enumera cento quarantanove casi di *misto Foro*; ed il *BARADIL. Polit. Tom. 1.* ne conta cento tredici. Il *DECIAN. Tract. Crim. Lib. 4.* dice che sono di *misto Foro* i fatti delittuosi qualificati tali dalle *Leggi Canoniche, ed Imperiali;* e che sono Cause *meramente ecclestaistiche* quelle, le quali si conoscono solamente secondo i principj del Diritto Canonico; oppure avendo relazione col *Gius Divino, e Naturale*, si procede però, e si giudica colle sole regole del *Diritto Canonico*.

VII. Con-

VII. Connettendosi poi la materia della *Immunità*, come facien-te parte integrale della *Giurisdizione ecclesiastica*, col titolo di competenza dedotta dalla *qualità di persona ecclesiastica*, o *da un privilegio di Foro* considerato sotto le esposte diverse forme, è opportunissimo di proseguire sulla medesima il discorso colla scorta sempre degli Scrittori sucitati.

La *Immunità* deve considerarsi sotto vario aspetto, D' IMMUNITA' REALE, cioè competente alle cose ecclesiastiche „ *Cap. I. DE IMMUNIT. ECCLES. IN 6.°* „ ivi „ *quia nonnulli . . . . decernimus non licere . . . . vel res hujusmodi (sacras) ad distrahendum vel alienandum . . . . acquisita jam (sacra) vel quae deinceps adquirent aliquatenus coarctare. . . . ALESSANDRO IV.*, e *L. SANCIMUS* 22. *Cod. de Sacr. Eccles.* „ ivi „ *Sancimus nemini licere sacratissima atque arcana vasa vel vestes caeteraque donaria, quae ad divinam religionem necessaria sunt . . . . vel ad venditionem, vel hypotecam, vel pignus trahere* =; D'IMMUNITA' PERSONALE propria cioè delle persone consecrate a Dio „ *Tot. tit. ne Clerici vel Monach. saecular. negot. se immisceant* della quale si parlò più sopra, e si avrà occasione di darne cenni ulteriori anche nell' annessa *Appendice* a più ampia esposizione delle presenti istruzioni; e D' IMMUNITA' LOCALE finalmente, della quale parimenti oltre le cose, che qui si diranno, si farà parola nell'*Appendice* medesima.

La IMMUNITA' LOCALE compete, esattamente parlando, ai *Luoghi Sacri* e consiste in due oggetti specialmente, l' uno che non sieno praticati *atti profani, e laici nelle Chiese, come compre, vendite, negoziazioni, fiere, e simili*, che disturbassero i Divini Uffizj, *SACR. CONCIL. TRIDENT. Sess.* 22. *de observand. et evitand. in celebrat. mis.* „ . . . „ ivi „ *saeculares omnes actiones . . .*, e che non sieno esercitati atti giudiziali nelle medesime, i quali *poenam sanguinis irrogent.* „ *Cap. cum Eccles.* 5. *de Immunit.* „ ivi „ *Causae sanguinis in Ecclesiis, vel Caemeteriis agitari non debent*. La quale *Immunità Locale* è tanto più da valutarsi, in quanto che forma tale ostacolo, e così diretto, che se si faccia qualsiasi giudizio *Civile* e *Criminale* nelle Chiese, e nei luoghi Immuni „ *Cap.* 1. e 5. *de Immunit. Eccles.* s' induca la scomunica e la nullità immediata

diata di simili atti ,, *Cap. 5. e 7. de Immunit.* ,, ivi ,, *sub interminatione anathematis prohibemus* ,, *sub anathematis districtione prohibuit* ,, . L' altro oggetto consiste nel *gius di asilo*, per cui deriva il diritto del confugio, il qual diritto è antichissimo ,, *Cod. Theod. de his qui ad Eccles. confuger.* ,, *JACOB. GOTHOFRED. in not. ad dict. Leg. T. 3. pag. a me* 388., Edizione di Lipsia ,, *BINGHAM Orig. ecceles. Lib.* 8. *Cap. 11.* §. *1. a me pag.* 353. *Edizione suddetta*; e veggasi lo stesso *Wan-Espen*, *Dissert. Canonic. de Asyl. Templ. Cap. 1.* §. 1. (*) . Pertanto i Giudici, i Processanti, i Cancellieri debbono sapere, che le *Chiese consecrate o benedette*, *i portici*, *gli atrii*, *i luoghi*, nei quali deve edificarsi la *Chiesa*, e siasi gettata la *prima pietra* colle dovute solennità; gli *Oratorj* non privati costituiti coll' autorità dei Vescovi, le *Case* inservienti alla Canonica dei Parrochi, le *Case canonicali* delle confraternite congiunte colle Chiese, i *Campanili* situati dentro trenta passi di distanza dalla Chiesa, gli *Spedali*, i *Cimiterj*, le *Case* dei Regolari sono tutti luoghi immuni ,, *Can.* 8. 9. 20. 36., riferir i quali in dettaglio cagionerebbe soverchia prolissità: e *Can.* 17. *Quaest.* 4. e *Cap.* 5. 9. 10. *de Immunit. Eccles.* e *SACRA CONGREGAZIONE della Immunità in Januens.* 5. *Octob.* 1688.. Anzi il Canone ,, *Sicut antiquitus*, e l' altro Canone ,, *Definivit Caus.* 17. *Quest.* 4. trasportano il *gius d' Immunità* ai quaranta passi *extra Ecclesiam Cathedralem*, ed ai passi trenta *extra Eccles. inferiorem*: il Cardinal DE LUCA però *Discept.* 12. *N.* 27. *Miscel.* dice, che tale regola sia antiquata. Circa la qual materia del *gius di asilo*, e circa la estrazione degl' inquisiti dai luoghi sacri, come in genere circa il Foro Ecclesiastico, conviene aver presente però l' articolo 101. del MOTO-PROPRIO 6. Luglio 1816. così espresso ,, *in*

tutto

15

(*) *Tutte le Nazioni ebbero Tempj. Gli Storici, fra i quali Erodoto discutono quando cominciassero ad innalzarsi Tempj agli Dei loro* =. *Plutarco dice* ,, Si terras obeas, invenire possis Urbes, muris, litteris, regibus, domibus, opibus, numismate carentes: Urbem Templis, Deisque carentem nemo uspiam vidit.

tutto ciò che riguarda le persone degli ecclesiastici, ed il privilegio del Foro competente alli medesimi si osserveranno le regole canoniche attualmente vigenti; e rispetto alla estrazione degl' inquisiti dagli asili sacri saranno osservate le forme canoniche a norma delle istruzioni già date, e di altre che si credesse opportuno di dare in appresso „ nella prima parte del qual articolo segnatamente si scopre richiamata tutta la *disposizione canonica* concernente gli *ecclesiastici*, ed il *privilegio del Foro* loro competente, di che parlossi di sopra, connettendosi poi alla medesima ogni prescrizione delle vigenti *Costituzioni Apostoliche*, come si riconosce nella disposizione della seconda parte. Conviene pure aver presenti quelle fra le più recenti istruzioni, le quali vennero communicate ai *Vescovi*, ed ai *Prelati Delegati* colla Circolare 6. Luglio 1815., e 23. Settembre 1815. per la circostanza, che vennero nella loro integrità ripristinate le Curie Ecclesiastiche giusta le promesse fatte coll' Editto 5. Luglio 1815. le quali istruzioni si esporranno nell' annessa Appendice; dove parimente, sul riflesso sempre di legare, e confrontare le più antiche colle più recenti prescrizioni e pratiche, si darà indicazione delle une e delle altre ricavate dai più accreditati Scrittori nostri, i quali ci lasciarono monumenti in tale delicatissima materia. Istituiti di tal guisa opportuni confronti, e formatosi un esatto criterio per norma della rispettiva condotta nell' evenienza dei casi, non si mancherà all' osservanza delle Leggi prescritte dalla Chiesa, e dai sommi Pontefici; e nel tempo stesso la Giustizia non verrà meno nei suoi risultati.

VIII. Finora si discusse, come fonte di competenza di *Foro*, la qualità della persona considerata nel suo rapporto, condizione, e stato di *ecclesiastico*, avuto rispetto eziandio ai fatti delittuosi di pertinenza del *Foro* suddetto sia per l' effetto della procedura, e del giudizio, sia per altra cagione, attesa la qualità medesima di *ecclesiastico*: ma da che colla qualifica di persona si considera l' uomo *cum statu aliquo* „ *VICAT. vocabul. Jur. verb. persona*, deriva da ciò, che tale qualità debba essere non solo esaminata e dal canto, per cui la Chiesa ha *impero* e *giurisdizione* premi-
nente-

nentemente ed esclusivamente sopra gli ecclesiastici, quai facienti parte di uno stato perfetto e distinto; ma inoltre dal canto, per cui possa comprendere privilegi di altra specie, e meritevoli di tutta l' attenzione di un Giudice, di un Processante, o di chi altro sia incaricato della compilazione di Processi; cosicchè una tal persona, sebbene non ecclesiastico, debba tutta volta essere tratta al suo Giudice, e non ad altri, appunto perchè comprenda per l' effetto dello stato suo una qualità, che necessariamente sottopone la persona medesima ad una speciale privilegiata giurisdizione di *Foro* „ *FRISI de Jurisdict. et Imper. Cap.* 7. le quali cose di tal maniera esposte conducono a parlare delle stesse *persone secolari*, che sono distinte per esempio *in persone militari*, *od addette ad altri corpi costituiti in forma militare*, situazione, che li assoggetta ad una giurisdizione preservata, e privilegiata „ *Art. 7. COST. POST. DIUTURNAS* „ ivi „. . . . *si pronuncierà definitivamente sulla competenza della giurisdizione militare nei delitti comuni dei militari, allorchè si saranno ascoltate le ragioni, che a favore di essa potranno allegarsi dalla Congregazione militare. . . . nei delitti comuni sia proibito ai Tribunali ordinarj l' arresto del militare per mezzo dei proprj esecutori fuorchè in FRAGRANTI*, *o nell' atto della fuga*. . . . ed *Art.* 90. del *MOTO PROPRIO* 6. *Luglio* 1816. „ ivi „ *non s' intenderà derogato in alcuna parte alla giurisdizione del Tribunale militare*. . . . Ed il *gius comune* viene in appoggio di questa massima, e riconosce questo stato onde *la qualità della persona considerata*, come militare, sia un fonte di competenza indipendentemente da altri titoli. *L.* 2. *ff. de re milit.* „ ivi „ *militum delicta sive admissa aut propria sunt, aut cum caeteris comunia, unde persecutio aut propria aut comunis est: proprium militare est delictum, quod quis uti miles admittit*. . . . *L.* 6. *ff. id.* „ ivi „ *omne delictum est militis, quam aliter quam disciplina comunis exigit*. . . . e 12. *ff. id.* „ ivi „ *delicta secundum suae auctoritatis modum (Tribunorum) gastigare, querelas commilitonum audire*. . . . e 6. *Cod. de Jurisdic. Omn. Jud.* „ ivi „ *magisteriae potestati inter militares viros vel privatum actorem et reum militarem etiam civilium quaestionum audiendi concedimus facultatem;*

con-

constetque militarem reum, nisi a suo Judice, nec exhiberi posse, nec si in culpa fuerit, coerceri „ rescrissero gl' Imperatori ONORIO e TEODOSIO ad ANTEMIO.

Sul qual argomento non debbono ignorare i Giudici, e Cancellieri, che la Congregazione Militare esistente in Roma, cui alludono i' citati articoli 7. e 90. esercita le attribuzioni inerenti alla competenza sua propria in forza delle Leggi dello Stato; fa assumere le Procedure relative dai rispettivi Uditori nelle Divisioni, ed in Roma dall' Uditor generale ed altri ministri alla Congregazione addetti, giudicandosi le relative Cause dai competenti Consigli di Guerra nelle Divisioni medesime, e rimettendosi ancora i Processi, ed i giudizj pronunciati alla Congregazione sullodata per le definitive risoluzioni giusta i *Bandi, le Prammatiche, ed altri Editti penali militari* vigenti per questa classe di persone, e che contemplano i delitti, dei quali essi potessero rendersi colpevoli, e dove altri anche non militari vi risultassero complici. Per le quali cose importa molto di ricorrere quando all' antico *Bando* denominato delle *Soldatesche*, quando ai più recenti dell' Emo Secretario di Stato ZELADA, quando all'Editto 20. Agosto 1816., affinchè nel confronto di queste disposizioni rilevarne i titoli di delitto, la precisa competenza, e prescrizione, e riferir loro, ove faccia d' uopo, le parziali istruzioni del supremo Governo per non andar errati alla evenienza dei casi, serbando invece la precisione richiesta dallo stato, e qualità di tali persone. Ed oltre ciò, che si può ricavare dalla serie delle positive disposizioni prese dal nostro Governo e concernenti i militari, loro situazione, loro diritti e doveri, non si trascurerà, nello scopo di apprendere eziandio massime generali, lo studio di quegli Scrittori, che si occuparono di tale materia riguardo alle milizie al servigio della Santa Sede „ *ROVIT. Prag. 11. de milit.* „ *Crispold. ad privileg. milit. Stat. Eccles.* „ *Bassan. Sup. addit. secund.* (1).

IX.

---

(1) I Soldati hanno nei Tribunali militari i loro competenti Giudici a forma

IX. Mentre si esamina, e discute il titolo della competenza, come scatente dalla qualità della persona considerata *cum statu aliquo*, ed alla quale sia inerente un privilegio in vista delle situazioni superiormente rappresentate; non ci sembra nè intempestivo nè vano il rammentar di bel nuovo, e per gli effetti surriferiti, ed altri sanzionati dalle *Leggi Canoniche*, dalle *Costituzioni Apostoliche*, *le preminenti giurisdizioni* della *Sacra inquisizione*, della *Congregazione dei Vescovi e Regolari*, della *Prefettura dei Palazzi Apostolici*, ed altre privilegiate, e tuttora conservate anche in criminale; e ciò perchè possono, rispetto a queste, trovarsi appunto interessate la qualità della persona, e la qualità del delitto (*art. 88.*). Intempestivo neppure, e non vano il rammemorare l'articolo 89. del Moto-proprio medesimo, che concerne i fatti delittuosi pertinenti alle *giurisdizioni del Camerlengato di S. C. o del Tesorierato*, e ciò in relazione ad altri Regolamenti, ed Editti sullo stesso proposito emanati, sulla qual materia lo sviluppo progredirà nell'Appendice, e più ai titoli di delitto, i quali impegnar potessero queste rispettabilissime Giurisdizioni istituite per vegliare ad oggetti direttamente interessanti la felicità, e prosperità dello Stato (*): così la

---

degli Editti del Supremo Governo, e delle successive citate disposizioni della COST. POST DIUTUR., e MOTO-PROPRIO 6. *Luglio* 1816.

Se si trattasse però di delitto commesso da veruno prima di abbracciare lo stato militare, e fosse scoperto dopo essere stato accettato nella milizia dovrebbe essere rimesso ai tribunali ordinarj per la procedura, e giudizio. La organizzazione, e distribuzione della forza pubblica dello Stato nostro è stabilita 1. nella truppa di linea che gode di molti privilegi „ Editto del Cardinal Ottoboni per comando di Alessandro VIII. in 41. Articoli. 2. nella forza dei Carabinieri organizzata coll' Editto 22. Ottobre 1816. 3. nella forza doganale organizzata in ispecie coll' Editto 16. Decembre 1816. Esistono pure le Guardie Civiche in Roma ed altrove con privilegi.

Le guardie campestri non formano un corpo di forza distinto. Nell'Appendice saranno date ulteriori indicazioni e prestate altre notizie.

(*) *Perciò per la qualità del delitto i contrabbandi, la fraudata gabella, le contravvenzioni interessanti il Camerlengato, la Tesorerìa della R. C. A. i fatti delittuosi, come la contraffazione e falsificazione di bolli, carte od altri delitti analoghi, la resistenza, opposizione, ferite, omicidj per occasione di contrabbandi, e simili debbono essere conosciuti dai Tribunali Camerali dipendenti dall' Eñio Camerlengo, e Mons. Tesoriere.*

la Costituzione *Post diuturnas*, ed il *Moto-proprio 6. Luglio* dove hanno introdotto riforme suggerite dal più avveduto consiglio, e dalla sperienza più consultata sia rispetto ad alcuni privilegj, e privilegiati, sia riguardo all' uso di certe pratiche in materia criminale adoperate o come mezzo di prova, o come pena, onde allontanare di tal guisa anche nel reggimento temporale tutto ciò, che o non si conformasse alla costante volontà dei *Sommi Pontefici* diretta a fare il bene dei proprj sudditi; o potesse togliere ciò che nell' avvicendarsi dei tempi avessero i medesimi riconosciuto, come inopportuno al reggimento suddetto, sostituendovi convenienti disposizioni „ *Maxime enim nobis in animo est, ut esse debet, formas et regendi rationes a nostris Praedecessoribus sapientissime stabilitas, et longo usu, et multorum saeculorum experientia comprobatas quantum fieri potest retinere, et conservare; non ita tamen ut persuasum nobis non sit, interdum convenire eas induci mutationes, quas singulorum, universorumque utilitas, ob rerum ac temporum conversiones expostularet. Illud etiam in animo nobis versabatur nulla unquam ita perfecta, atque omnibus numeris absoluta hominum inventa existere ut longo annorum cursu irrepere varii abusus, corruptionesque non possint, ac nova quaedam inducta, quae non facile pristinis accomodentur, aut ab initio aliquid defuisse, quod vel ipsa legislatorum sapientia non praenoverit* „ *COSTITUTIO POST DIUTURNAS* §. 3. parole piene di quella sapienza, che si addice al Capo supremo di un Governo, che tutto respira saviezza, moderazione, e costante volontà di ben reggere, e governare; e che usò i sensi medesimi, e le stesse massime nel Preambolo del Moto-proprio 6. Luglio 1816. §. 3. 4. 6. 7. 8. 9., delle quali COSTITUZIONE, e MOTO-PROPRIO si riferiscono articoli concernenti più rimarchevoli disposizioni nell' oggetto in questo e quella dottamente motivati. *De Jurisdict. Tribunal. Crim.* „ *art. 2.* „ *Si tolga a tutti i Tribunali di Roma, e dello Stato comprensivamente ai Camerali, alle Congregazioni, ed a qualunque di qualsivoglia specie, e denominazione la potestà coercitiva nei delitti comuni per qualsivoglia titolo, o per ragione del luogo del delitto, di servigio, di ministero, di qualsivoglia patente privilegio . . . . . rimanendo*

però

però illesa la loro giurisdizione nelle materie appartenenti alla loro amministrazione . . . . . ART. 3. I semplici patentati dei Capi dei Tribunali, e delle Congregazioni . . . Coloni, Affittuarj, Guardiani dei Beni Vescovili, di Comunità Religiose . . . . . non godranno il privilegio del Foro Criminale per qualsivoglia delitto, eccettuati i Patentati . . . . . Art. 4. i Patentati semplici di S. Officio non godranno del privilegio del Foro Criminale . . . . . Art. 5. sia ristretta la Giurisdizione Criminale di Monsignor Maggiordomo alle sole persone . . . . . Art. 6. Non competa per l' avvenire il privilegio del Foro Lauretano . . . . . Gli articoli 8. 10. 12. 13., ed altri contengono riforme, e dispozioni rispettivamente, che troppo esteso sarebbe di qui riferire, ma delle quali si avrà occasione di parlare in diverse circostanze. Il Moto-proprio 6. Luglio poi dice nell' ,, *Art. 95.* ,, *Tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio, ad eccezione di quelle erpresse nei precedenti articoli* (articoli 88. 89. 90.) *sieno tali o per ragion di persona, o per ragion di materia, sono abolite* . . . . ed art. 96. ,, *l' uso dei tormenti, e la pena della corda, amendue già interdetti, rimangono perpetuamente aboliti* . . . . . ed art. 97. ,, *le pene rimesse nell' attuale legislazione criminale all' arbitrio dei Giudici, e Tribunali sono abolite in quanto riguardano l' esasperamento, e l' accrescimento di quelle comminate espressamente dalla Legge . . . . nel nuovo Codice penale dovrà spariro affatto ogni pena rimessa all' arbitrio del Giudice* . . . . . L' art. 100. interessantissimo, e ridondante tutta giustizia venne altra volta riferito *pag.* 69. *asterisco*.

X. Dopo avere esaminata la sorgente della competenza derivante dalla *qualità del delinquente* considerato nelle differenti situazioni surriferite; proseguiremo la discussione sul *Giudice*, e *Foro competente* seguendo la tracciata linea bensì pag. 102. §. IV. ma concatenando questa estesa, e variata materia con ogni altra questione valevole a rappresentarla in un quadro solo, benchè differentemente distribuito. Perciò conviene sapersi, che la *qualità dell' offeso* costituisce una sorgente di giurisdizione, e di competenza, per cui un Giudice p. e. ingiuriato per ragione del suo uffizio sia competente a punire coloro, che verso di lui mancassero *per modo di dire* nelle pubbliche Udien-

ze (*Vedi anche il Regolamento* 27. *Gennaro* 1818. §. 1.° *Art.* 3. 45. *e seg.*) ed in altro modo l' oltraggiassero; e ciò indipendentemente ancora dal titolo, che dà il luogo dell' affronto, e dell' oltraggio ,, *L.* 1. *in princip. ff. de postul.* . . . . ,, ivi ,, *habendae rationis causa*, *suaeque dignitatis tuendae*, *et decoris sui causa* ,, e *L.* 11. *ff. de Iust. e Iur.* ,, ivi ,, *salva majestate imperii sui* ,, e *L. si familia* 9, *in princip. ff. de jurisdict.* . . . *quia hic et contempta Majestas Praetoris vindicatur* . . . e 19. *in princip. ff. de Offic. Praesid.* ,, *observandum est jus reddenti*, *ut in adeundo quidem facile se praebeat*, *sed contemni non patiatur*. Anche dalla Legge *L. Senatusconsulto* si raccoglie, che il Magistrato, il Funzionario ingiuriato possa per ragione del suo Uffizio procedere contro l' offensore ,, ivi ,, . . . *veluti si injuriam passus est*, *hactenus ei jusdicendum est* . . . così leggesi ancora nell' *ALESSAND. in Consil.* 13. *post. N.* 10. *Lib.* 6.° , *vers.* ,, *praesuppono*. Ciò non ostante però è miglior regola, che il Superiore in casi simili commetta la Causa ad altro Giudice, ed il Giudice offeso, od il Magistrato se ne spogli, affinchè i giudizj sieno immuni da ogni sospetto e da ogni passione. (*Meritano di esser letti i Regolamenti di Polizia delle Udienze e dei Tribunali*, *che vigevano nelli cessati Governi in Italia*, *dove si riscontrano eccellenti discipline per l' ordine interno delle medesime*). La *qualità di suddito* parimente forma una sorgente di competenza, perchè il Giudice del suddito offeso possa aver diritto di procedere e punire una persona straniera, o di domicilio alieno, che sia stata offenditrice del prefato suddito, quante volte non fosse questa straniera persona, e di alieno domicilio stata punita nel luogo del commesso delitto. Quantunque cotal massima venga da moltissimi contraddetta, non pertanto sembra, nel conflitto anche delle diverse opinioni, consentanea ai principj di protezione, e difesa dovuta dalla suprema civile Podestà agl' individui dello Stato; avendo però riguardo alle disposizioni generali sopra tali principj basate, ed ai Compattati degli Stati rispettivi. E questa fonte di giurisdizione, quale venne da noi enunciata inesivamente agli accennati principj si vuole inoltre fondata nella Legge *L. Ne quid* §. *de his ff. de*

Incend.

Incend. Ruin. Naufrag. „ ivi „ *Ne quid . . . vel quis extraneus interveniat adire Praefectos, reosque petere potest . . .* ed ivi la Glossa ; così che quando quei tali delinquenti fossero trovati nel luogo della persona offesa, potessero essere carcerati, processati, e puniti colà dove l' offeso sortisce il *Foro*, benchè l' offensore non vi appartenesse „ *Cabal. Risolut. Crim. 3. N.* 15. e sembra di più, che in appoggio di ciò venga la Legge *L. Nullum* dell' Imperator ZENONE „ *nullum penitus . . . . posse praetendere praecipimus . . . ad evadendum Iudicis motum . . . quamlibet Fori praescriptionem* „ almeno secondo la spiegazione datavi dagl' Interpreti. I Bandi generali, come dice il Rainaldi, avevano nella vista di toglier di mezzo ogni questione in proposito promossa dai Dottori, stabilito che per ragione dell' offesa fatta ad un suddito da uno di altro Territorio, od in altro Territorio, si acquistasse pure giurisdizione sopra quel tal delinquente, sul quale non si avesse questa per altri titoli „ *Rainald. Obser. Crim. T. I. Cap. VII. §. VI. N. 8.* „ ivi „ parole dei Bandi „ *se il delitto fosse seguito fuori dei Luoghi soggetti a questa Legazione, ogni volta che la persona, nella quale fosse fatta la offesa, fosse suddito* „ Bandi di Bologna commentati dal Rainaldi: Le quali cose tutte, come le massime, che vi si riferiscono, debbono essere ritenute ed applicate, sempre che lo straniero non giustifichi di essere stato processato, o punito, o graziato, od in altro modo assoluto sia nel luogo del commesso delitto, sia in quello della sua origine e domicilio inesivamente ai principj sopra motivati, ed a quant' altro eziandio, che si trova scritto nel Diritto Romano, e nelle Glosse poste ai titoli a ciò relativi circa la corrispondenza dei Presidi e Giudici nello scopo appunto di non lasciar impunito il delitto, e di accordare reciproca protezione ai sudditi loro per le offese che avessero sofferte, e per la punizione delle medesime: *L. 7. ff. de custod. et exhibit. reor.* „ *Solent Praesides Provinciarum in quibus delictum est, scribere ad collegas suos, ubi factores facinorosi agere dicuntur, et desiderare ut cum prosecutoribus ad se remittantur . . .* et Auth. *Qua in Provincia . . . qua in Provincia quis deliquit reus sit . . . . illic etiam*

 juri

juri subjaceat . . . quod jus perpetuum est, e *L. 1. Cod. Ubi de Crim. Agi oport.* „ ivi „ *vel ubi reperiuntur, qui rei esse perhibentur*. Le Novelle poi 17. 69. 134. contengono massime per conseguire la punizione dei delitti da chiunque, ed ovunque sieno stati commessi, su di che però resteranno sempre ferme le prefate limitazioni.

XI. L' origine del delinquente (1) è parimente una valutabile fonte di giurisdizione e competenza pel Giudice di quel tal luogo, perchè egli possa procedere contro il delinquente originario di quel paese, dov' è Giudice, nel caso eziandio, che il delitto fosse stato commesso fuori del Territorio, dal quale trae la sua origine il delinquente stesso. *Deciani* pure ammette tale facoltà nel Giudice della origine, ma ciò sempre che il delinquente in discorso si trovasse in allora in esso luogo di origine sua, ed ivi il Giudice esercitasse la sua Giurisdizione. *Decian. Lib. 4. Cap. 16.* Su di che gioverà l' avvertire che gli Scrittori di materie Criminali discutono variamente questo soggetto; imperocchè ora contemplano il caso, in cui per quel tal medesimo fatto non si proceda da veruno, questione differente da quella se in massima il Giudice di origine possa o no procedere per un delitto commesso fuori del suo Territorio; ora contemplano il caso,

(1) Quanto si espone circa la presente discussione, e circa la opinione, la quale si riferisce alla medesima, fonda nella massima abbracciata dai Dottori, che come il domicilio, ed il luogo del delitto, così la origine sia pure un fonte di giurisdizione „ *SALICET. GRAMMAT. Consil. 27. N. 6. ABBAS. in Cap. fin. de For. Compet.* „ *DECIAN. Tract. Crim. Lib. 4. Cap. 3.*; e ciò quand' anche quel tal delinquente fosse assente, sul riflesso, che resti sempre suddito del luogo di dove è per origine. Il Rainaldi discute le opinioni diverse sussistenti fra i Dottori, e quella in specie, se possa competere *d' ufficio* la facoltà di procedere contro quel tal suddito proprio giurisdizionario, ma delinquente fuori della giurisdizione, qualora mancassero o l' accusa, o la querela, o la denuncia. Ma qui si noti bene in proposito di tale discussione di non confondere questa questione', ed altre analoghe con quella specialmente, la quale si fa pure, e concerne la concorrenza del Giudice del luogo del delitto, e di quello di origine nella formazione di un tale Processo, poichè sono affatto differenti, mentre nelle prime sumentovate, ed in questa parte discusse si ritiene il caso, che il Giudice del luogo del delitto non abbia proceduto, e meno giudicato.

caso, che è ben differente dal suaccennato, se essendosi iniziata la inquisizione da un Giudice, possa procedersi da un altro per lo stesso delitto; questioni indicate, perchè si riferiscono a contingenze, delle quali si avrà forse luogo a discorrere trattando dei delitti in specie; ed anche altrove nel progresso del presente Capitolo (*). Il qual luogo di origine, che è sorgente, conforme si disse, di giurisdizione, e competenza, può essere preso legalmente in doppio senso, e cioè pel luogo, in cui il padre o l' avo ebbero i natali; e pel luogo, dove il delinquente sia nato non già per accidente, ma perchè il di lui padre ivi avesse stabilito il domicilio suo, il qual ultimo luogo nelle materie Criminali ottiene la precedenza sopra del primo „ BALD *in Leg. filios Cod. de municip. et originar.* „ *filios apud originem patris ad honorem posse compelli, explorati juris est* . . . . . . il qual domicilio ed incolato derivando una ulteriore sorgente di giurisdizione e competenza nei Giudici, essi potranno in sequela di ciò e procedere contro un delinquente e punirlo per delitti anche altrove commessi „ *L. 1. Ubi de Crim. agi oport.* „ *ubi domicilium reus habet, cujuscunque Provinciae est homo . . . . cognoscere debet is . . . in qua agitur . . . . L. 2. Cod. de Jurisdict. e 11. ff. de Custod. et exhibit. reor.* che vengano anche in sostegno dell' altra massima non affatto senza analogia spiegata superiormente pag. 120. ed altre. Si vegga anche il Mattei de Crim. ad Lib. 48. tit. 13. C. 5. N. 3. „ ivi „ *sed et ubi domicilium habet* . . . . . Rainald. *Obser. Crim.* T. 1. Cap. VII. §. 6. N. 1. „ ivi „ *ratione domicilii* „ *e seg.* Ma a contrarre domicilio ed incolato due cose sostanzialmente richieggonsi, la *volontà* ed il *fatto*; il *fatto*, e cioè che di persona l' imputato abiti attualmente nel luogo, Città, Provincia, dove pretendesi, che abbia domicilio, la *volontà*, e cioè che ciò faccia

(*) *Si riporteranno a suo luogo alcune regole date dalla Costituzione* Post diuturnas *sul modo di procedere, di cooperare nelle Procedure, e di agire dai Giudici anche di diversi Territorj.*

cia con animo, ed intenzione di stabilirlo, qual animo ed intenzione potrebbero anche risultare *taciti*, od *espressi*. Ond' è, che si dovrà osservare se si verifichi il fatto del trasferimento in un tal luogo, e sia questo fatto congiunto ad una spiegata analoga dichiarazione, o, mancando questa, sienvi congetture, e presunzioni per dedurre la intenzione tacita. Dovrà osservarsi se siavi l' abitazione decennale, o siavi lasso di tempo minore, ma accompagnato da altre congetture di più o meno efficacia. *LL.* 20. 27. §. 1. *L.* 20. „ *domicilium re et facto transfertur* „ . . . . *ibi magis habere domicilium quam ubi colendi causa diversatur* „ e *L.* 17. *ff. ad municipal.* §. 13. *sola domus possessio, quae in aliena civitate comparatur, domicilium non facit* „ e *L.* 4. *de incol.* „ *cum neque originales, neque incolas* . . . . . (*esse*) *ob solam domus vel possessionis causam*. . . . e così il MENOCH. *de arbitr. Quaest Cas.* 86. *N.* 12.

Caso poi alcuno avesse abitazione in due luoghi presumesi incola di quel luogo, dov' egli abita la maggior parte dell' anno, e se abitasse egualmente, ed avesse eguali interessi nell' uno e nell' altro; si dirà aver domicilio in ambidue, e l' uno e l' altro Giudice potrebbero aver diritto di competenza sul medesimo „ *L. ejus qui* §. *Celsus* „. *LL. Labeo et Adsumptio ff. ad Municipal.* „ ivi „ *Si quis instructus sit duobus locis equaliter, neque hic quam illic minus frequenter commoretur, ubi domicilium habeat existimatione animi esse accipiendum: ego dubito an possit quis duobus locis domicilium habere, et verum est habere, licet difficile sit, quemadmodum difficile est sine domicilio esse quemquam* . . . . *errore enim veritas originis non ammittitur* . . . . *neque recusando quis patriam ex qua oriundus est, neque mentiendo de ea, quam non habet, veritatem mutare potest*.

Che se l' imputato non abbia certo domicilio, ed abitazione, come sarebbero i vagabondi, ed i pirati, (1) sortirà il Fo-

(1) Per costoro esattamente parlando non vi è competenza di *Foro*: possono convenirsi ovunque, ed ovunque processarsi pei delitti che hanno commes-

il Foro in qualunque luogo trovisi: procede quanto al medesimo quel detto ,, *ubi te invenero, ibi te judicabo* ,,. La qual massima quantunque alcuni valentissimi scrittori, fra i quali il non mai abbastanza lodato Cujaccio, il celebre Mattei, il dotto Boemero, ed il Carpzovio, attestando questo della universale consuetudine della Germania e fondandosi nella citata Legge *L. 1. Cod. ubi de crim agi oport.* ,, *quaestiones eorum criminum, quae legibus aut extra ordinem coercentur, ubi commissa vel inchoata sunt, vel ubi REPERIUNTUR, qui rei esse perhibentur criminis, perfici debere satis notum* ,, (rescritto degl' Imperatori SEVERO, ed ANTONINO) abbiano voluto estendere a qualunque malfattore, atteso il diritto di competenza, che universalmente i medesimi attribuiscono ai Giudici di poter condannare, e punire qualsiasi delinquente fatto arrestare nel loro Territorio; tutta volta, consultati gli Scrittori della nostra Italia, non sembra, che tale opinione vi sia addottata, e si rileva, che vi sia invece più comunemente ritenuto che la cattura, ed arresto degl' imputati non renda il Giudice competente, che nel caso di *vagabondi*, e *pirati*, conforme si è accennato, e contro dei quali si possa procedere non solo per via di accusa, ma anche d' Uffizio, e non meno pei delitti commessi nel di lui Territorio, che in qualunque altro luogo del medesimo ,, *BOS. in pract. Crim. WESENBECH. ad Pandect. Lib.* 5. *Tit. 1. N. 1.* ,,: si veggano anche le Leggi *LL. 7. Cod. de Incol. 23. ff. ad Municipal. 78. in princip. ff. de Legat. 3. 26. ff. de Capt. et postlim.*, da dove si rileva, che anche il domicilio in sostanza non si costituisce per qualsiasi incolato, ma per quello che ognuno con tal

---

si ,, così i Dottori nella Legge *L. ubi de Crim. agi oportet:* si limita da loro tal regola nel caso, che nella medesima Provincia si trovassero l'uno e l' altro Giudice, cioè del luogo del commesso delitto, e dell' arresto: allora potrebbe accordarsi la remissione del vagabondo al Giudice di esso luogo a differenza delle giurisdizioni di Provincie diverse. *MONTICEL. Prax. Crim. Reg.* 12. *N.* 9. Non si perda di vista l' art. 14. della Cost. Post. *diuturnas* circa il luogo del commesso delitto, ed altri per determinar la giurisdizione, e competenza.

tal animo scelse per rimanervi continuamente. (Si vegga pur anche il *FRISI de Imper. et Jurisdict. Cap. 7. §. 23.*). Le questioni esposte sia circa la qualità di suddito nel rapporto che il Giudice della persona offesa possa nei modi e termini suriferiti aver diritto di procedere contro lo straniero offenditore pag. 120. in qualunque luogo abbia offeso quel tal suddito, che si querela dell' offesa ricevuta; sia circa il Giudice di origine e di domicilio nel rapporto, che egli possa procedere e punire il suddito delinquente, ed originariamente suo giurisdizionario, qualunque sia il luogo, dove abbia commesso il delitto, sono sempre questioni ardue, ed agitate „ *VOUGLANS* „ *Instit. au droit Crim. part. 4. Cap. 2.* „ *SEIGNEUX System de Jurisprud. Crim. Cap. 3.*, e perciò nel trattarle e più nei casi pratici è necessaria ogni cautela, e prudenza. E riguardo in specie all' estero troviamo bene di suggerire in via di massima, che merita di esser consultato il celebre Cav. CREMANI „ *Lib. 3. Cap V. N. 1.* seconda Edizione di Pavia „ dove indica *BOEMERO, FRISI, LOCK, Governamen. civil.* essendo quelli che hanno discusso sopra tale gravissima questione: siccome è pure da consultarsi il dotto e sensato DE SIMONI nel suo libro del *furto e sua pena* §. *XXIV*. Dallo studio dei quali Autori sembra potersi raccogliere, che all' evenienza dei casi non bisogna porre mai ostacoli all' esercizio della dovuta giustizia maggiormente se si trattasse di delitto, che ferisse, ed offendesse quella comunanza di Società, della quale il prevenuto fosse individuo, e nulla rilevasse, che o dentro o fuori del confine del Territorio avesse commesso il delitto, quando Egli sia sempre lo stesso ovunque si trovi, e porti, per così dire, impressa in se la obbligazione di render soddisfazione dell' offesa fatta allo Stato; il qual riflesso fece dire al *Marchese Beccarìa*, che chi offende la *Umanità*, merita di avere la *Umanità* nemica. In ogni modo poi conviene aver riguardo pel fatto pratico ai rispettivi Compattati, e rivolgersi al Governo Superiore nella deficienza di regole positive per l' occasione di consimili delicate materie, e ciò, sia che si volesse procedere contro un *estero*, sia che si trattasse di consegnare

gnare un delinquente ad altro Stato, o richiamare un suddito proprio, od anche un individuo straniero a seconda dei varii avvenimenti, nei quali si dovrà far uso saviissimo delle massime qua e là indicate.

XII. Il *luogo del commesso delitto* finalmente nelle Cause Criminali a guisa del domicilio nelle Cause Civili, è il *Foro principale*, ed il Giudice di tal luogo, benchè niun diritto prima vi avesse, acquista sopra l'imputato una competenza prelativa ad ogni altro Giudice per la punizione del delitto „ *L. Praeses. 3. ff. de Offic. Praesidis* „ ivi „ *habet interdum imperium et adversus extraneos homines, si quid manu commiserint* „ e *1. Cod. ubi de crim. agi oport.* „ ivi „ *ubi commissa coercentur* „ e la Costituzione *Post diuturnas sud. art. 14.* „ ivi „ *si abbia per regola indeclinabile, che la competenza del Tribunale nella inquisizione dei delitti derivi dal luogo del seguito delitto* „. Il Foro per ragione del commesso delitto è così prevalente, che il delinquente diviene di quel tal Foro in guisa, che questo è preferito a quello di origine, di domicilio, e debbono gli altri Giudici rimettere la causa al Giudice del luogo del commesso delitto sia che proceda per accusa „ *L. final. ff. de accusat.* „ ivi „ *alterius Provinciae reus apud eos accusatur et damnatur apud quos crimen contractum ostenditur, quod etiam in militibus esse observandum optimi Principes generaliter rescripserunt* „ rispose *PAPINIANO*; sia che si proceda per inquisizione „ *L. 3. ff. de Offic. Praesid.* „ ivi „ *ut curet is, qui Provinciae preest malis hominibus Provinciam purgare, nec distinguitur unde sint* „. Gl' interpreti adducono due forti ragioni sulla prelazione di questo Foro ad ogni altro; l'una che dovendosi osservare le Leggi di ciaschedun paese, e Territorio da chi ritrovasi in esso, la cognizione delle trasgressioni delle medesime e della offesa fatta alla Podestà legislativa appartenga con ragione al Giudice del luogo; l'altra che essendovi tra i motivi, pei quali vennero imposte le pene, quello pure del pubblico esempio, rendesi necessaria la esecuzione delle pene stesse più che in altro luogo in quello del commesso delitto: a questi due motivi si aggiugne un terzo, e cioè che nel luogo del delitto possono più facilmente raccoglier

coglier

cogliersi le prove necessarie alla costruzione del Processo ,, *CARPZOV. Pract. Crim. quaest.* 110. *N.* 15. ,, *BOEMER. observat. Crim.* 2. (*). E circa il luogo del commesso delitto non si trova intempestivo di qui notare, che si fa questione fra gli Autori, se debba dirsi luogo del commesso delitto quello in cui il misfatto ha avuto principio, o quello, dove si è consumato, la quale variamente è stata decisa tenendo alcuni pel luogo dell' incoato delitto, altri per quello dove fu consumato, altri finalmente pretendendo, che l' atto del delitto, ossia il delitto medesimo consista in un sol punto indivisibile, per cui male a proposito si usino i termini d' *incoazione* di *consumazione* ,, *CARPZOV. Quaest.* 110. *N.* 16. *al* 25., *e suo annotatore*. Si fa pure questione qual sia il Giudice competente di un delitto p. e. di omicidio commesso nel confine di due diversi Stati, o Territorj, dove si ritrovi il capo di un ucciso; vi è chi dice essere il Giudice competente quegli, nel di cui Territorio ritrovasi il cuore, ossia la parte del corpo che lo contiene, altri che sia più tosto il Giudice del luogo, in cui stette l' uccisore, alcuni finalmente asseriscono competente il Giudice del Territorio, nel quale ritrovansi i piedi dell' ucciso per la ragione, che in detto luogo devesi supporre fosse commesso l' omicidio. La verità però si è che qualora non vi sieno indizj, o presunzioni, od altro mezzo di prova sufficiente a poter determinare in quale dei due Territorj sia stato commesso l' omicidio, o quell' altro qualunque delitto, allora in via di massima la cognizione del medesimo sembra possa spettare unitamente all' uno, ed all' altro Giudice dei due Territorj ,, *BALD. in L. Arbor* 19. *ff. de comun. divid.* ,, *CARPZOV Pract. Crim.*

Quae-

(*) *Tutte le cose esposte, e che lo saranno ancora, debbono essere combinate con quanto si disse, e si potrà dire circa il Foro, e Giudice competente, ed altre materie analoghe; e con quanto dispone la Costituzione* Post Diuturnas, *ed altri o Moto-proprj od Editti, de quali o furono accennate le prescrizioni, o lo saranno all' opportunità.*

Quaest. 110. *N.* 25. *al* 28. „ *Panizza* „ *Sistema Iurisprud. Crim. Cap.* 2. §. 3. „ (1). Così se s' ignorasse il luogo, in cui il delitto fosse stato commesso, e vi fosse in proposito contestazione tra due Giudici vicini, sarebbe necessario, che quegli il quale richiedesse la remissione degli atti, della quale più oltre non si tralascierà di parlare, e la trasmissione dell' imputato, provasse che il delitto fu commesso nella estensione della sua giurisdizione, altrimenti quello, che ha prevenuto l' altro, conforme anche si vedrà in appresso, dovrebbe essere conservato nella Procedura del delitto, ordinariamente parlando. Parimente nel caso di un delitto commesso sopra un fiume, sembra che la cognizione dovesse appartenere al Giudice più vicino del luogo, dov' è stato commesso „ *DECIAN. Cap.* 17. *N.* 29. *Tom.* 5. *Lib.* 4., il quale allega i concordanti Autori; come nel caso di un Uomo trovato annegato sulla Riviera, sembra, che spettasse al Giudice ordinario del luogo, dove si fosse rinvenuto il cadavere, di prenderne cognizione; e nell' altro caso p. e. che si fosse tirato un colpo di fucile da una Giurisdizione in un' altra coll' occisione di qualcheduno sembra, che i due Giudici potessero conoscerne in concorrenza, mentre dovrebbe preferirsi quello però, il quale avesse il primo cominciato la procedura, di quella guisa, che nella ipotesi di un *Ratto* i Giudici dei Luoghi, per dove il rapitore fosse passato

(1) Circa il luogo del seguito delitto si accennò l' art. 14. della Costituzione *Post diuturnas*: altrove s' indicherà ciò che questa dispone *sulla compilazione degli atti davanti diversi Giudici*, di che si parla pure nel progresso del presente Capitolo discorrendo della continenza delle Cause, *sull' arresto di un delinquente di una Provincia in un' altra*, *sul sussidio da prestarsi dai Governatori*, *sulla prevenzione*, *sulla concorrenza di più rei*, cosa pure che si riferisce anche alla connessità delle Cause. Essendo questa Costituzione, ed il Moto-proprio 6. Luglio 1816., e l'Editto 26. Novembre 1817. leggi recentissime di Procedura, conviene colla scorta delle medesime fare una saggia applicazione delle massime esposte. Intanto si citano qui gli articoli 14. sudd., e 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 29. 30. di tale Costituzione, perchè riferibili a molte delle accennate cose, e l' art. 84. del *Moto-proprio, ed* 11. *dell' Editto* 26. *Novembre* 1817., i quali saranno, ove occorra, riportati.

sato non potrebbero conoscerne, che in mancanza del Giudice del luogo del *ratto medesimo*, ed in mancanza anche di quello o *della violazione*, o *della consumata seduzione* „ *FARINAC. Pract. Crim.* Nei delitti successivi poi pare che la cognizione loro possa appartenere per diritto eguale a due e più Giudici, nè vi possa essere preferenza che a favore di quel Giudice, che ha prevenuto l' altro: nel delitto di falso potrà esservi eguale diritto tra il Giudice del luogo, in cui è stato commesso il falso, e quello del luogo, in cui è stato fatto uso del documento falso con cognizione della sua falsità, dando sempre preferenza a quello che prevenne; ed i più distinti Magistrati Francesi ritennero segnatamente questa regola (1). Nel caso *di delitto per mandato* sembra, che si dovesse notare all' evenienza, se il mandato fosse punibile, *etiam effectu non secuto*, od altrimenti, giacchè se per esempio non fosse seguita la consumazione, e risultasse tale mandato, come materia di punizione, pare che dovesse toccare al Giudice di quel luogo, dove fu dato il mandato stesso, di procedere nella Causa, che lo riguarda; come sembra che toccar dovesse la Procedura al Giudice del luogo del commesso delitto, se il mandato fosse in vece stato consumato; di quella guisa, che uno portando armi in un Territorio, e nell' altro facendo violenze, pare che si potesse procedere, e punire dall' uno e l' altro Giudice e per le armi, e per le violenze, giacchè tali delitti non confondonsi da se. Così p. e. in

---

(1) Articoli della *Costituzione Post. Diut.* circa la *prevenzione*. „ 20 „ *nel CASO DI COMULATIVA fra Tribunali ordinarj nei delitti di misto Foro, nei quali la PREVENZIONE deve determinare a chi si appartenga il giudizio definitivo, sia per l' avvenire regola inconcussa, che la PREVENZIONE resti indotta o dalla Cattura del Reo, o dalla sua condanna in contumacia colla promulgazione effettiva della Sentenza* „ 21 „. *Nella concorrenza di più rei in uno stesso delitto sta ferma la PREVENZIONE a favore di quel Tribunale, che è il primo a catturare uno dei Rei, sebbene non sia il Reo principale, ma solamente complice per un atto o preventivo, o concomitante il delitto*. „ 22 „ *Se il Giudice prevenuto si trovasse mai di avere degli atti nella Causa, di cui si tratta, sia obbligato di consegnarli tutti al Giudice PREVENIENTE.*

in punto d'omicidio potrebbe un delinquente essere punito nell' uno e nell' altro Territorio nel caso, che stando in un Territorio uccidesse alcuno stante in un altro mediante scarica di arma da fuoco, o scocco di freccia, od altro modo: come uno esaminato per requisitoriale di un Giudice, e Tribunale avendo deposto il falso davanti un altro Giudice, e Tribunale potrebbe essere punito dentro le sue competenze dal Giudice, che lo esaminò, quantunque non fosse il Giudice della Causa „ *L. Nullum Cod. de test.* „ ivi „ *Data cunctis Judicibus in testes quorum voces falsitate, vel fraude non carere perspexerint pro qualitate videlicet delicti animadvertendi licentia* . . . . . ed ivi BALD. N. 6. . . . SOCIN. . . . *in Cap. Postulasti de Foro Compet.* Di pari passo l'Avvocato, il Procuratore, il Notaro possono essere puniti da quel Giudice avanti il quale hanno delinquito „ *BALD. in L. Si quis obrepserit infine ff. ad Leg. Cornel. de falsis*. Nelle quali materie, ed altre analoghe conviene poi non scordare le positive disposizioni, che risultassero o da Costituzioni, od Editti, o dai Compattati degli Stati rispettivi in ispecialità riguardo all' estero, mentre qualche volta non si può fuori del suo Territorio, od in quello di altro Giudice qualunque anche per i suoi Giurisdizionarj esercitare atti di Giustizia. La Costituzione *Post diuturnas*, l' Editto 26. Novembre 1817. debbonsi aver sempre presenti per non errare nell' applicazione dell' esposte massime. Alla competenza per ragion del luogo del commesso delitto, e fatti analoghi, sulla quale intanto estesamente si parla in quanto che la sfera, cui appartiene è ampia, e sono estesi i raggi, che vi si comprendono, può parimente riferirsi il titolo, per cui appartiene privativamente ad un Giudice la cognizione del delitto, che si commettesse nelle Carceri sue da taluno, il quale vi fosse ritenuto anche per semplice custodia ed a requisizione di altro Giudice e Tribunale; come il Giudice del luogo dove seguì la contrettazione della robba furtiva, benchè diverso dal Giudice del luogo, nel quale seguì il furto, ha competenza sopra il delinquente per il fatto della contrettazione sola „ *art. 14. parte seconda Cost. Post. diut.*;

ed

ed il Giudice del luogo della traduzione di una donna rapita acquista giurisdizione, e competenza pel fatto della traduzione di essa nel suo Territorio, e tutto ciò sul riflesso eziandio, che essendo in simili atti in certo modo od una continuazione del delitto, od una successiva consumazione dei medesimi, e sicuramente una ritenzione di cosa non propria, è innegabile, che restano con ciò offese le Leggi, ed i diritti del luogo, dove commettonsi „ *art.* 54. „ ivi „ *Accordandosi nel caso di furti una simile giurisdizione per la stessa cognizione del delitto principale anche al Giudice del Territorio in cui seguì la contrettazione della robba furtiva* . . . .; e rispetto ai Ratti ci dice la Legge unica *Cod. de raptu Virg.* §. *Sin autem post commissum* „ ivi „ . . . . *Alii cujuslibet ordinis Judices eos* (*raptores*) *possint comprehendere* . . . . . *post legitimas et juri cognitas probationes sine Fori praescriptione condemnent* . . . . „ e così il SABEL. *Resol. Crim. Cas.* 162. „ *GUAZ. Defens.* 1. *C.* 15. *per tot.*: parimente il Giudice, il quale conosce di un delitto non dovrebbe essere impedito di prender cognizione degli altri delitti, che l' accusato avesse commesso in altre giurisdizioni segnatamente per l' importante fine di non dividere la Procedura, e di ottenere con tal mezzo la condegna punizione del delinquente. Così dicasi di un Giudice, e Tribunale, li quali essendo competenti a conoscere del delitto di un accusato, dovrebbero esserlo eziandio a conoscere, e giudicare dei complici di questo stesso imputato in guisa che conoscendosi p. e. dal Tribunale, o Giudici di un furto, dovrebbero aver facoltà di conoscere eziandio della occultazione seguita fuori della loro giurisdizione, come conoscendo di un' accusa dovrebbero poter giudicare altresì sulla ingiustizia di essa, e punire il calunniatore dell' accusato.

XIII. Le quali cose esposte e come principio, e come modo di esempio quando sull' appoggio della Legge e dell' Autorità, quando come semplice opinione ci aprono il campo a discorrere *della connessità, e continenza delle Cause Criminali* argomento in piena corrispondenza cogli attributi della competenza dei Giudici, e Tribunali. L' interesse pubblico, e l' interesse particolare di ogni

accu-

accusato hanno consagrato la massima inviolabile, che la indivisibilità del delitto importi la indivisibilità della Procedura, così che un Tribunale, avanti a cui penda la cognizione di un delitto, deve avocare a se la cognizione di tutto quello, che è connesso a questo delitto, e quindi istruendo il Processo di un accusato sottoposto alla sua giurisdizione, può estendere questa giurisdizione sopra ogni individuo, che il Processo gl' indica come complice. Queste massime non incontrando dubbj, ne deriva, che per regola generale tutti gli accusati di un medesimo delitto debbano essere giudicati da un medesimo Tribunale, essendo naturale, che una cosa stessa non possa esistere nello stesso tempo in diversi luoghi, ed è in forza di questo principio che viene pur anche proibito dalla Legge, che molte persone sieno processate per un sol delitto nel tempo stesso in diversi Tribunali „ *Nulli prorsus audientia praebeatur, qui Causae continentiam dividit* „ *L. 10. Cod. de Judiciis*. Di fatti dividete la Procedura, istruitela in diversi Tribunali, isolate gli accusati, ed in allora le incertezze saranno moltiplicate, i lumi infievoliti, la verità ottenebrata. Perciò i Processi che avessero per oggetto un solo delitto, al quale p. e. più individui non aventi un domicilio comune fossero concorsi con dei fatti seguiti in diversi luoghi, dovrebbero formarsi in un medesimo Tribunale; e tale in realtà fu la pratica costantemente, ed universalmente seguita per regola generale, conforme ci attestano rinomati Scrittori, che esaminarono questa questione od in riguardo a diversi accusati, pe' quali, come nel sistema di Procedura penale nel Regno di Francia, e di altri Stati fossero stesi molti atti di accusa, onde farne la riunione; od in riguardo a' delitti commessi da più persone, qualcheduna delle quali fosse sottoposta per la sua qualità a' Tribunali di eccezione considerati tanto nella loro maniera di organizzazione, che nella forma di Procedura loro particolare, come per il privilegio, che avessero di giudicare anche senza ricorso, fra i quali contemplano i Tribunali Speciali, i Consigli di Guerra, ed altre simili Giurisdizioni di eccezioni.

Non-

Nondimeno osservano gli Scrittori, i quali trattarono a fondo sifatta questione, che il principio della indivisibilità non ha luogo, e che la sua necessità non si fa sentire se non quando più accusati per un medesimo fatto sono nel tempo stesso in giudizio: se una cosa, come si è detto, non può essere in un sol tempo in diversi luoghi, una stessa cosa però passa successivamente in luoghi differenti: quindi allorchè una Procedura è consumata in un Tribunale sopra un delitto, se posteriormente un Complice sia scoperto, conviene ben sottomettersi alla necessità, se non si possano in allora giudicare assieme i diversi individui accusati di un medesimo delitto, qualunque inconveniente anche possa nascere da ciò, perchè furono scoperti ed arrestati dopo la definitiva Sentenza dei primi prevenuti. Quando un Processo fu terminato, e l'accusato venne od assoluto o condannato, più non esiste riguardo a questi, e se nulla in allora può o divenirgli connesso, od essergli riunito, è indispensabile di addattarsi alla necessità medesima, per cui, ed atteso il caso suddetto, i più accusati non possono trovarsi nel tempo stesso in giudizio.

Si leggono pure negli stessi Scrittori le questioni p. e. a chi appartenga la cognizione di un delitto commesso da più persone, una delle quali non fosse, attesa la sua qualità, sottoposta che ad un Tribunale di eccezione: a chi appartenga la cognizione di un delitto complesso, che sotto un rapporto fosse di competenza dei Tribunali Ordinarj, e sotto un altro, formasse un *caso speciale*. Questioni tutte, come molte altre, riferibili alla connessione, di cui parlossi, il dettaglio delle quali esigerebbe una lunghissima discussione.

I Dottori poi che scrissero in *punto di continenza*, e *connessità di Cause* pei nostri Tribunali convengono che un Giudice *juxta veros juris tramites*, *e salve le Leggi*, *e le Giurisdizioni* dovrà conoscere di diversi delitti, quante volte si rilevi, che dividendoli o derivino assurdità, o manchi l'adequata proporzione della pena, o manchi lo scopo corrispondente a quella tal Procedura, del che dan-

no

no un esempio in quel tal caso, nel quale un delitto dovendo conferire alla prova dell' altro, mancasse, o potesse mancare questo effetto in conseguenza della prefata divisione, quando che applicando il suddetto principio sarebbe raggiunto lo scopo ad ogni altra considerazione preferibile, e cioè, che si desse luogo ad una ed indivisibile azione, ad una ed indivisibile istanza, ad una, ed indivisibile Sentenza coincidendosi anche al fine di un'assoluzione, o di una condanna, ed intatta restando la continenza delle Cause. Ma comecchè i casi pratici offrono però molte limitazioni tanto più verificabili, dove sussistano più Tribunali o per se stessi privilegiati, oppure qualificati di eccezione per certi fatti delittuosi, onde la regola generale della continenza, ed indivisibilità delle Cause debba le tante volte piegare davanti la eccezione stessa, ed un delitto principalmente apposto ad una o più persone possa divenire di competenza di un dato Tribunale p. e. fra *gli Speciali*, *il Camerale*, *il Militare*, od altre preservate Giurisdizioni sia per la qualità della persona imputata, sia per l' indole della giurisdizione eccettuata; perciò troviamo bene di aggiugnere alle non poche cose sopra tale argomento riferite qualche ulteriore considerazione atta a sviluppare maggiormente l' argomento stesso.

Ora pertanto tornerà assai di rilevare se le Costituzioni, gli Editti, i Moto-proprj, ed altre Leggi istituendo quelle Giurisdizioni privilegiate, o preservate, quelle Commissioni, abbiano o no compartito loro attribuzioni solamente circa gli autori di certi delitti, e non circa i complici di questi: *per modo di esempio* se venne commesso un delitto di contrabbando od altro analogo da un impiegato di Dogana, o venne commesso un delitto qualunque altro da altre persone, che la Legge abbia espressamente qualificate, e sottoposte direttamente ad una certa determinata giurisdizione coll' incorso di quella tal pena; ma non pertanto si volle che per l' effetto appunto di queste speciali disposizioni si dovesse riguardare consumato il delitto riguardo a quel tal soggetto esclusivamente, e per la sola sua qualità o d' impiegato, o di mili-

militare, od in diversi casi di precettato, di vagabondo, di condannato con antecedente Sentenza, od altrimenti eccettuato, e non diversamente; in allora il complice estraneo a tali qualità non potrebbe essere giudicato competentemente, se non se dai Tribunali ordinarj, perchè tale estraneo complice non verrebbe mai attivamente attratto da quella speciale Giurisdizione nè per la natura del delitto, nè per la persona di quegli che dovesse giudicare, nè per il carattere del prevenuto, nè per la indivisibilità della Procedura. Che se i fatti, che costitúissero la imputazione di complicità si unissero al delitto principale in maniera, che essi l'avessero preparato, e facilitato identificandosi coll' autore di questo in modo che si formasse una complicità caratterizzata, e tale, che nel complice si trovasse anche l' autore del delitto, il caso cambiando di situazione ne verrebbe, che il giudizio relativo appartenesse ai Tribunali speciali, e ciò per le ragioni medesime sumentovate, e scatenti dalle cose sotto diversi generali aspetti riferite.

E venendo ad altri concreti casi *p. e. di un furto*, dove la complicità non si estendesse o ad un fatto indipendente dal delitto principale senza avere o preparato, o facilitato la sua esecuzione, oppure quel fatto fosse anzi posteriore al furto, come l' occultamento di un oggetto rubato, e simili; allora se non si trovi nello stesso fatto identificamente il medesimo delitto, parerebbe, che potesse riguardarsi la complicità suddetta anche come disgiunta dal delitto principale, perchè fosse questo già stato consumato, come nel fatto dell' occultamento comunemente diretto a nascondere le traccie, o ad assicurare il vantaggio del delitto; azioni, che non risolvendosi in delitti della stessa natura e carattere, mancano delle attribuzioni della principale. Che se poi si verificasse una circostanza, dove il delitto principale non fosse per anco giudicato, allora sembra, che la ipotesi cambiasse parimente di situazione, e quindi fosse utile, e forse necessario, che la Procedura non venisse divisa, a meno che gli autori di quel tal delitto principale anche tra di loro rispettivamente riguardati (e tutto ciò per rap-

pre-

presentare la ipotesi sotto ogni aspetto di persona, di cosa, di giudizio) fossero già stati di altra guisa giudicati. In tali circostanze, e ferme sempre le prefate massime generali pare che il delitto p. e. di occultamento avendo un carattere proprio indipendente dal delitto di furto, entrasse per se stesso nella sfera dei delitti di cognizione dei Tribunali Ordinarj, quand' anche il furto nella data ipotesi, ed a modo di esempio indicata fosse stato di competenza di Tribunali straordinarj. La ragione di ciò si è, perchè trattandosi segnatamente di complici, le Leggi, le Costituzioni, gli Editti soli per l' effetto di far piegare la regola generale debbono esprimere, che è il principio d' indivisibilità, il quale richiede, che il loro giudizio possa e debba seguire per ministero di quei Tribunali Speciali, cui fossero devoluti i delitti medesimi, e che possa seguire sia posteriormente ancora ai giudizj emessi, oppure quand' anche quei tali fatti si scoprissero *ex post*. In somma la Legge dovrebbe riguardarli in una maniera generale, conforme troviamo disposto in qualche Codice circa p. e. li distributori di monete false ed alterate, i facienti uso scientemente di documenti falsi, ed altri analoghi delitti, ai quali conviene all' evenienza riferire le massime e gli esempj addittati per norma.

Dalle quali cose tutte prese nella debita e conveniente considerazione, ed esaminate con saggia discrezione, ed esatto criterio ci sembrano confermati i principj allegati sulla *continenza ed indivisibilità delle Cause*, *sulla connessità dei delitti*; come ci sembrano confermate la convenienza, la utilità, la giustizia, che p. e. i *Tribunali Camerali*, e *Militari* non sieno privati della cognizione eziandio di un delitto, il quale appartenesse d' altronde alla classe degli ordinarj, e ciò nello scopo appunto di non dividere, come si disse, e per l' oggetto altra volta riferito, una Procedura, nè far giudicare lo stesso fatto, e gli stessi coaccusati da diversi Tribunali. A ciò tende l' Editto *15. Maggio 1825.* circa i delitti di ferite, omicidj, ed anche di attruppamento per contrabbandi, Articoli *4. 8. 9.* (Tale Editto è adesivo al Moto-proprio del Settembre *1728.* di *Benedetto XIII.* di fe. me.), e sem-

brano tendere le disposizioni prese dalla Secreteria di Stato coi dispacci 24. Marzo 1823. N. 13681. „ 11. Maggio 1823. N. 20735. riguardo alle Procedure concesse ai Tribunali Militari contro individui non militari, che si rendessero debitori di offese e resistenza ai Carabinieri nell' esercizio delle attribuzioni, di cui sono incaricati dal Sovrano, e dai Tribunali, e dai Magistrati, alle quali disposizioni per la pratica applicazione devesi nel relativo dettaglio aver ricorso (*). Ed in quei casi particolari, dove le Leggi, i Bandi, gli Editti dispongono, che i prevenuti non militari, nè paragonati ai militari, od i sudditi, che si uniscono con contrabbandieri, sieno sottoposti alla giurisdizione *Militare*, *Camerale*, od *altra*, debbono imputare a loro medesimi, se col fatto p. e. di una colpevole associazione, oppure con delitti di una tal specie hanno rinunciato in quella circostanza alla loro comune giurisdizione, e si sono esposti ad essere processati, e giudicati da quelle (1). Le cose fin qui esposte forse con soverchia prolissità perdonabile però in un argomento così grave sembrano a noi di concludere le non dubbie seguenti massime, le quali contengono in sostanza le regole da principio riferite, e cioè che soltanto allora quando fra due azioni esista una connessione talmente intima, che non si possa giudicare separatamente, conviene che l' una delle due attragga l' altra a se; e ciò affinchè sieno tutte due tali azioni conosciute da un Tribunale medesimo, e giudicate nelle prestabilite forme, e colle preaccennate avvertenze. Così la indivisibilità delle cause consecrata da tutte le Leggi verrà esattamen-

(*) *Si veggano varie prescrizioni comunicate dal Superior Comando de' Carabinieri ai varii Corpi militari con foglio 19. Maggio 1823. dato da Pesaro.*

(1) L' applicazione dev' essere fatta però in modo, che non s' incorra in assurdi, locchè si verificherebbe, quando con una erronea intelligenza della massima si applicasse diversamente il principio, sul quale sono basate le istituzioni p. e. dei Consigli Militari in relazione ai sudditi non militari.

tamente rispettata, e non deriverà detrimento alle Giurisdizioni rispettive (1).

XIV. Quantunque siansi finora esaminate molte e varie sorgenti di competenza, o di giurisdizione anche in relazione alla continenza, e connessità delle Cause; tuttavia la discussione non sarebbe a quel completo portata, che esige una istruzione pur anche compendiata, se oltre le cose tutte contemplate non si parlasse inoltre di quella competenza, che trae origine da ciò che denominasi *prevenzione*, e *prorogazione*, due titoli, i quali non possono non aver luogo nella disamina attuale, essendo la *prevenzione* contemplata espressamente dalla Costituzione *Post diuturnas*, come capace di dare uno speciale diritto di procedere e punire un delinquente. La *prevenzione* viene definita una preoccupazione dell' esercizio della giurisdizione a più Giudici egualmente competente fatta da uno dei medesimi „ *Praeoccupatio exercitii jurisdictionis*, *quae pluribus tribui poterat* „ il che si ottiene mediante la *citazione verbale*, e molto più colla *citazione reale*, cioè coll' arresto del delinquente, come più forte e prevalente di ogni altro „ *SANFELIX. Prax. Judic. Sect. 27.* „ *Extr. de Dol. et contum. Cap. un.* „ ivi „ *quodque in albo praetoris hujusmodi edicta proposita suae jurisdictioni subiectos arceant, et adstringant magis quam si voce praeconia* (*quae innotescit paucis*) *vel literis citerentur* . . . . quindi converrà avvertire nei casi contingibili circa la materia della prevenzione, se quel tal imputato fosse già stato citato od a voce od in iscritto dal Giudice o *del luoga del commesso delitto*, o del *suo domicilio* a venir in giudizio: avvertire se il Giudice del *luogo del commesso delitto*, oppure quello *del domicilio* avesse anche rilasciato mai requisitoriali per l' arre-

sto

---

(1) Parlando a suo tempo dei delitti anche di specie diverse, ma fra di loro connessi per l' oggetto, oppure che potrebbero trovarsi connessi ed indivisibili per l' indole propria, come p. e. i fatti di falso colla truffa, ed altri analoghi delitti ideati, e consumati con mezzi equivalenti, si acquisterà una notizia più concreta del rapporto ed unione, che si possano trovare tra più delitti fra di loro considerati puramente, e semplicemente.

sto di quel tal imputato prima che fosse stato realmente eseguito d' ordine di altro Giudice. Inoltre si dovrà osservare nei casi medesimi se fosse stata trasmessa da più Giudici una citazione di egual specie, mentre l' anteriore dovrebbe sempre produrre il diritto di prevenzione; di quella guisa che se un inquisito fosse citato da più Giudici nello stesso tempo dovrebbe *la citazione in iscritto* prevaler sempre *alla verbale* per le ragioni suddette, e per la disposizione canonica surriferita. *DECIAN. Tract. Crim. Vol.* 1. *Lib.* 4. *C.* 20. N. 1. ,, *CARAVIT. Instit. Crim. Lib.* 3. *Cap.* 4. *N.* 3. ,, *DE FRANC. Decis.* 505. ,, *CARLEVAL. de Judic. Tom. Lib. C.* 1. Sul qual discorso circa *la prevenzione* non è affatto inopportuno il soggiugnere, che dalla sola generale inquisizione, e da ogni altro atto, il quale non ferisse direttamente la persona dell' imputato delinquente non dovrebbe un Giudice acquistare alcun diritto di *prevenzione*, come nè per la causa di *prevenzione*, nè per altro titolo dovrebbe essere consegnato ad *estero Stato un delinquente*, meno speciali Convenzioni, e meno l' ordine del Supremo Governo da consultarsi sempre; eseguendo poi in ogni modo e soltanto nelle forme ministeriali la consegna giusta le istruzioni diramate dalla suprema Secretaria di Stato.

Se la *prevenzione* contiene in se di poter dare ad un Giudice il diritto di procedere e punire un delinquente, è notabile però, che la medesima non può aver luogo fra il Giudice inferiore col superiore, ma solamente fra eguali, e tra questi si preferisce al Giudice, che avesse cominciato il Processo per inquisizione quegli, che posteriormente l' avesse intrapreso per accusa, e ciò secondo l' insegnamento dei Dottori ,, *BART. in L.* 3. *ff. ad Leg. Jul. de Adul.*, *DECIAN. Tractat. Crim. Tom.* 1. *Lib.* 4. *C.* 20. *sucitato*.

La Costituzione *Post diuturnas* dispone art. 20. ,, *nel caso di comulativa fra Tribunali Ordinarj nei delitti di MISTO FORO, nei quali la prevenzione deve determinare a chi si appartenga il giudizio definitivo, sia per l' avvenire regola inconcussa, che la prevenzione resta indotta o dalla cattura del reo, o dalla sua condanna in contumacia colla promulgazione*

zione effettiva della Sentenza „ 21. „ Nella concorrenza di più rei in uno stesso delitto stia ferma la PREVENZIONE a favore di quel Tribunale, che è il primo a catturar uno dei rei, sebbene non sia il reo principale, ma solamente complice per un atto o PREVENTIVO, o CONCOMITANTE il delitto „ 22. „ Se il Giudice prevenuto si trovasse mai di avere degli atti nella Causa di cui si tratta, sia obbligato a consegnarli tutti al Giudice preveniente „.

E sopra tale argomento, e materia si potrebbe inoltrare la discussione, che sarebbe però molto estesa e fuori di proporzione alle proposteci distribuzioni nella esposizione dei varii titoli sulla competenza del Foro, e sulla giurisdizione. E' da dirsi tuttavia, che viene essa trattata particolarmente dal citato DECIANI „ *Tract. Crim.* sopra indicati; dal MARTA nel suo piccolo libro della *prevenzione*, dove parla quando questa abbia luogo fra i Giudici della Curia Romana sì in *civile*, che in *criminale*, fra il *Governatore di Roma*, e *l' Uditor di Camera*, che sono due fra le quattro Congregazioni Criminali esistenti in Roma stessa, che sono *l' Uditor di Camera suddetto*, il *Cardinal Vicario* „ il *Governator di Roma*, ed il *Tribunale del Campidoglio* „ *Rainald. Observat. Crim.*; ed altri Scrittori sull' impianto dei Tribunali in Roma. Il TONDUT, *de praeventione*, ed il GUAZZIN *Defens. 1. ex defectu Jurisdict. C. 9. 10.* trattano come si conferisca la giurisdizione per *prevenzione*, e quando si verifichi l' effetto di tale *prevenzione*: così lo SCACCIA nel *Lib. de Judiciis* Lib. 1. Cap. 12. N. 58., ed il RAINALD *Cap. 1. §. 10. N. 39. e seq.* discutono pure quando questa s' induca; e l' AUFRED. *de potest. saecul.* come si enunciò altra volta, ed il FARINACCIO parimente *Quaest. 8. N. 129.* e l' EPISCOP. BARBASTRENS. *de Compet. Jurisdict. inter Curias.* trattano di questa anche nel rapporto dei delitti di misto Foro oltre il RAINALDI sunnominato. I medesimi Autori cioè GUAZZINI, e RAINALDI nei luoghi sucitati parlano pure in ordine alla facoltà di procedere nel Giudice di origine, di domicilio, sulla remissione del delinquente, della quale si parlerà più oltre, al Giudice, che lo ricerca; come sul

modo

modo di dar per sospetto un Giudice, e di altri argomenti relativi alla Giurisdizione, e quindi spettanti al soggetto del Foro e Giudice competente, del quale il Claro tratta, dai fol. a me 107. al 124. *Edizione di Venezia* del 1574. che comprendono le Questioni 35. alla 40. piene di regole, di casi, di pratiche sempre opportune.

XV. La *prorogazione* finalmente deve far parte del discorso seguito nel presente Capitolo complessivo tutto ciò, che appartiene a competenza di Foro, ed a Giurisdizione chiudendone la discussione; la quale *prorogazione* non consiste se non se in una estensione di giurisdizione a persone, cause, luogo, che da espresso, o tacito consenso delle parti viene fatta in Giudice, che altrimenti non sarebbe competente „ *jurisdictionis extensio ad personas, causas, loca in quas et ubi jure alias non competeret consensu earumdem personarum facta* „. Intendesi però tale prorogazione di giurisdizione essere nell' oggetto nostro quella, la quale competa bensì alla parte o parti non però in pregiudizio della Legge, e della oompetenza dei Tribunali, e Giudici, ai quali spettasse di conoscere e punire quei tali delitti. Queste limitazioni e dichiarazioni sono essenzialissime, e senza ciò deriverebbero quotidianamente moltissimi assurdi, e moltissime frodi, giacchè frode ed assurdo sarebbe il potere spogliare un Giudice, un Tribunale di quelle attribuzioni, che sono od all' uno od all' altro accordate dalla Legge; frode ed assurdo sarebbe il poter operare contro l' ordine stabilito dei Tribunali, e dei Giudici. Ciò avvertito, diremo che per la validità della *prorogazione* quale venne annunciata colle spiegate idee a scanso di errori, o di equivoci, e che dagl' interpreti si ammette potesse farsi più comunemente nelle Cause Criminali si ricercano tre cose principalmente „ 1.° „ che non mancasse potestà nel Giudice, in cui si facesse la *prorogazione*, e non mancasse la *giurisdizione* per l' effetto di punire quel tal delitto „ 2.° „ che si procedesse per accusa, non già per inquisizione „ 3.° „ che v' intervenisse l' espresso, o tacito consenso delle parti „ *MATTEI de Crim. ad Lib.* 48. *tit.* 13. *C.* 5. *N.* 16. §. *Si igitur*, *CARAVIT. Instit. Crim. lib.* 3. *Cap.* 4. *N.* 20.

N. 20. *e seg.* „ *CLAR. Quaest.* 42. (*). La *prorogazione* poi non potendo togliere al Giudice competente nelle Cause Criminali il diritto di procedere, nè la competenza fra i Giudici essendo sempre eguale, onde potesse aver luogo la prevenzione, insorgono perciò le questioni sopra la remissione delle Cause, e del Reo, benchè carcerato, ad altro Giudice, e Foro più competente, ed a cui appartenesse il diritto di *preminenza e prelazione* nel giudizio: la qual parola *remissione* non significa qui se non altro che trasmissione e transmissione di Causa o di persona da un Giudice all' altro „ *Translatio Causae vel personae ex uno Judice ad alium*. Questa non ha luogo fra Giudici a diversi Sovrani soggetti, del che si fece cenno più sopra, qualora non sianvi Convenzioni, Compattati, che prestino una norma direttrice nelle pratiche contingenze (1). Fra Giudici esistenti sotto lo stesso Sovrano si accorda comunemente, secondo il parere dei Dottori, al Giudice del luogo del delitto il *jus* di avocare a se la Causa, e di richiedere la remissione del carcerato anche dal Giudice di origine, e domicilio, e vi è chi sostiene inoltre che il Giudice, il quale fosse contemporaneamente e d' origine e di domicilio non sarebbe tenuto di rimettere il prevenuto al Giudice del luogo del delitto per la ragione, che più stringono due vincoli, che uno solo a meno che tale remissione fosse reclamata da particolari circostanze. La indubitabilità però della massima, che il Giudice del luogo del commesso

---

(*) *In punto di prorogazione di Giurisdizione è bene di avvertire, che la mancanza di giurisdizione intrinseca, cioè per ragion di materia, non può essere supplita dal consenso delle parti* „ SCACCIA de Judiciis „ *a differenza del caso in cui, come dice il Mattei nel luogo sopracitato, ed ivi il ch. NaniNet.* 9. *un Giudice godesse della medesima*.

(1) Sono a vedersi per lo stato nostro i Trattati conclusi sopra tale oggetto coi limitrofi Governi di Napoli, Toscana, Modena, Regno Lombardo Veneto; ed in difetto di formali Convenzioni, conviene aver riguardo alle date ministeriali istruzioni per la consegna dei delinquenti. Esiste Trattato riguardo ai Disertori con S. M. I. l' Imperatore d' Austria, ed un Compattato col *Governo Estense* riguardo anche ai delinquenti.

so delitto abbia il *jus* di avocare a se la Causa, come si è detto, si ricava, oltre le Leggi altra volta riferite, dalli seguenti ancora ,, *L. 3. ff. de re Milit.* ,, ivi ,, *Desertorem auditum ad suum ducem cum elogio Praeses mittet, praeterquam si quid gravius desertor in ea Provincia, in qua repertus est, admiserit, ibi enim eum plecti poena debere, ubi facinus admissum est, DIVI SEVERUS et ANTONINUS rescripserunt* ,, e *L. 28. §. 15. ff. de poenis* ,, *famosos latrones in his locis, ubi grassati sunt, furca figendos, compluribus placuit, ut et conspectu deterreantur alii ab iisdem facinoribus, et solatio sit cognatis et adfinibus interemptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent: nonnulli etiam ad bestias hos damnaverunt* . . . . ,, *7. §. 4.* ,, ivi ,, *Servos ibi puniendos, ubi deliquisse* . . . . *ed ult. ff. de accusat.* ,, ivi ,, *Alterius Provinciae reus apud eos accusatur, et damnatur apud quos crimen contractum offenditur*, così *la Novel. 134. Cap. 4. 5.*, ed il *Carpzov. Pract. Crim. part. 3. quaest. 110.* (1).

Tale ci è sembrata la discussione conveniente a questo Capitolo sul *Foro e Giudice competente* soggetto del più grande interesse, conforme si è veduto sotto qualunque aspetto sia guardato; e tale ci è sembrato pure l' ordine da seguire quale la sua importanza esigeva ed a parer nostro ci parve addattato, e quale nei casi anche più co-

---

(1) Fu riferito il contenuto dell' Articolo 14. della Costituzione *Post Diuturnas* circa il diritto prevalentissimo di competenza, che si accorda al Giudice del luogo del commesso delitto: conviene pure aver presenti alla evenienza dei casi anche l' articolo 15. circa la carcerazione di un delinquente di una Provincia in un' altra, e la procedura da tenersi perciò in questi casi; l' articolo 16. circa il modo di prestarsi fra loro i Governatori dello Stato anche Baronali per assumer esami, ordinar catture di rei, ed altre pratiche da osservarsi; l' articolo 19. circa il non inibirsi il corso della inquisizione, cattura e giudizio in tutti i delitti contemplati nel *Gius comune*, *Bandi generali e particolari*, se non per inibizione, o citazione segnata di mano di *Monsignor Uditore del Papa*.

Così bisogna aver presente l' articolo 84. del Moto-proprio 6. Luglio 1816., il quale in tutti i delitti anche di competenza de' Tribunali Criminali pel giudizio accorda la facoltà di far Processo nel rispettivo Circondario ai Governatori, e Giudici Processanti rispettivamente combinando però tal articolo coll' Editto 26. Novembre 1817.; come si dirà nell' Appendice.

comuni possa porre sott' occhio, e fare conoscere le norme generalmente seguite; mentre si riserba all' annessa Appendice di supplire, e dichiarare ciò che convenga al maggiore esaurimento del soggetto stesso ivi accennando in ispecialità quanto si praticò in altri tempi in punto di competenza, là dove segnatamente era impegnato od il Foro Ecclesiastico, o la Immunità riferendo poscia per conclusione della medesima le disposizioni date in questa materia dopo il ben augurato ripristinamento del paterno governo dei Sovrani Pontefici.

APPENDICE

Al quarto Capitolo.

La materia del Foro e Giudice competente venne discussa sotto le diverse più comuni forme rappresentate dal Diritto Canonico, dal Civile, e dalle Costituzioni Apostoliche. Un quadro il più possibilmente ristretto di parecchie pratiche dei Tribunali dello Stato nostro, non ommessa eziandio la Capitale (*), ci sembra opportuno per facilitare od il confronto delle varie disposizioni mantenute, od abolite; oppure l' applicazione delle regole Canoniche, e delle Costituzioni Apostoliche attualmente vigenti, ed al soggetto discusso riferibili, e ciò sempre per l' intelligenza di così gravi e moltiplici disposizioni, e titoli.

Scrittori accreditati ed immuni da ogni sospetto e cen-

(*) *Ci pare tanto più conveniente di dare queste notizie, in quanto che nella formazione dei Processi si debbono osservare nello Stato le regole prescritte pei Tribunali di Roma „ Articolo 98. del Moto-proprio 6. Luglio 1816. in relazione all' art. 53. dell' Editto 5. Luglio 1815., fino alla emanazione di un Codice di Procedura penale, indicando qui però certi casi soltanto riguardanti la giurisdizione ecclesiastica nel particolare o di persona, o di luogo.*

sura saranno a noi di guida, avendo sostenuto cariche primarie e distinte nei diversi Tribunali dello Stato nostro inclusivamente alla Capitale stessa, e per i quali scrissero e pubblicarono le Opere loro; e le sostennero luminosamente o come *Magistrati*, e *Giudici*, o come *cooperatori* nell' amministrazione della giustizia anche criminale: dir vogliamo, per non retrocedere a tempi più antichi, nè a Scrittori antichi di altri Stati (*), perchè parliamo unicamente del Governo nostro, li due BONFINI avo e nipote, il RAINALDI, il SETA, il MIROGLI, li BASSANI Padre e figlio, l' ultimo dei quali stampò inclusivamente per l' anno 1796. avendo dedicato l' Opera sua all' immortale Pio VII. in allora Cardinal Vescovo d' Imola, di cui era l' Uditor Criminale; del qual Pontefice sempre magnanimo, e forte disse il gloriosamente regnante Leone XII. nella sua Allocuzione parlata all' intero Sacro Collegio li 27. Novembre 1823. „ . . . . *ci avreste destinati Successore di quel Pio VII., le cui lodi da età nessuna saranno poste in silenzio* „ (traduzione italiana „ Diario Romano „). Leggiamo pertanto in alcuni di essi, che seguendo un qualche delitto, come p. e. un omicidio in alcun luogo soggetto ai Presidi delle Provincie, ai Prelati Governatori, e loro spettasse la cognizione del delitto medesimo, perchè punibile con pena capitale, o di galera, si ragguagliava subito dai Giusdicenti il Superiore con lettera *d'Uffizio* contenente il fatto accaduto con tutte le più precise circostanze. Questa lettera doveva essere alligata in Processo, e se per caso nello stesso giorno fossero seguiti più de-

---

(*) *Ogni Stato ebbe, come lo Stato nostro nelle persone dei sunominati, per non parlar d' altri, alcuni uomini che scrissero sulle Leggi, Costituzioni, dello Stato rispettivo anche in epoche lontane. P. e. SEBASTIANO NEAPODANO al suo tempo peritissimo nella facoltà legale glossò le Costituzioni del Regno di Napoli, dopo di lui vi fu ANDREA d' ISERNIA, e con ogni altro l'antesignano MATTEO d' AFFLITTO, uomo celebratissimo. Sopra le Consuetudini della Francia scrissero, fra gli altri, REBUFFO, TIRAQUELLI: sopra le Leggi di Spagna scrisse Diego COUARRUVIAS con altri riferiti dal medesimo. „ Dopo quei lontani Scrittori sulle Leggi del Regno di Napoli veggasi Gianone, Storia Civile di quello Stato.*

delitti, si facevano tanti separati Rapporti da riprodursi nei corrispondenti distinti Processi, facendosi assumere il corpo del delitto dal Cancelliere, che doveva essere Notaro (*). Assunto il Corpo di delitto in genere, allorchè si trattava di fatto permanente essi continuavano pure il Processo, se il delitto fosse stato nelle loro competenze coll' assumere gli atti corrispondenti. Quando si agiva però di delitto grave, e le giurisdizioni in ciò interessate fossero subordinate ai sulodati Presidi delle Provincie, ed altri Governatori maggiori, oppure secondo che le Cariche fossero o Governatori o Podestà od altri Funzionarj, si ragguagliava pur anche in alcuni casi, ed in alcuni luoghi, giusta il sistema di organizzazione rispettiva, la Sacra Consulta (**); come non si mancava di dar Rapporto se un qualche grave misfatto fosse anche seguito fra Ecclesiastici „ *SETA de Offic. Locum Ten. Cap. 7. N.* 1. „. *BASSAN. Th. Pract.* pag. 156. a me, „ *MIROGLI Istruzioni Criminali*. Le Costituzioni delle Marche (***) al *Lib.* 2. *Cap.* 15. accennate ancora a pag. 73. *asterisco* enumerano i casi, e danno le norme da tenersi nella occasio-

(*) *Oggi il Regolamento Notarile dice circa li Cancellieri. Tutti gl' impiegati, che debbono rogarsi di Atti pubblici relativi alle loro incombenze sì civili, che criminali, verranno autorizzati dalla Prefettura.*

(**) *Qualora fosse accaduto p. e. un omicidio in Roma, od in altro Governo non subordinato, variava in molte cose il metodo di procedere da quello, che doveva osservarsi se fosse accaduto nelle Città, ed altri luoghi subordinati ai Presidenti delle Provincie, e ad altri Governatori maggiori giusta quanto si è accennato.*

(***) *Si vegga l' indicazione data al Cap. III. pag. 73. asterisco. Il Sommo PONTEFICE PAOLO III. con Breve dato in Perugia li 10. Settembre 1544. confermò tali Costituzioni della Marca Anconitana corrette in seguito per le cure del Cardinale Carpense coll' assistenza di uomini periti nella professione legale di quei paesi, che le ridussero in sei libri; ed ordinò la perpetua loro osservanza. Noi, ove occorra, indicheremo quelle disposizioni, che possono concernere la Procedura Criminale.*

Erano già tali Costituzioni state confermate da SISTO IV. ed ordinata la osservanza loro ovunque: le aveva approvate LEON X. nel Concilio Lateranese a suo tempo terminato, come utili e proficue al buon governo dello Stato, ed anche con antecedente Breve del 1538. lo stesso PAOLO III. aveva ordinato, che fossero osservate. Questa collezione di Costituzioni contiene una serie eccellente di prescrizioni per l' amministrazione della giustizia criminale; e sono state commentate da Pietro Caballino *nell' anno 1571. come da sua dedicatoria a* S. Pio V.

sione di spedire *Giudici straordinarj*. Il tenore dei Brevi, che si davano agli Emi Cardinali Legati all' epoca, nella quale scrissero questi ultimi Autori, ci somministra pure una traccia della procedura competente in allora, della sua estensione, delle sue ramificazioni, del risultato suo. Riportiamo le parole trascritte da qualcheduno degli Autori suddetti „ .... *omnes et quascumque Causas criminales ad Forum laicale pertinentes* . . . . . *in prima quidem Instantia, si Causae tales fuerint ut pro delicto vel crimine imponenda sit paena mortis naturalis vel triremium; sin autem paena dumtaxat exilii, vel pecuniaria imponenda sit, non nisi in gradu appellationis, aut recursus post consumatam primam Instantiam coram Judice locali; et tunc quoque si recursus vel appellatio ab inquisito, vel ab altera parte Fisco adhaerente interposita fuerit* (*)*; non aliter appellatio ipsa vel recursus admitti debeat, quam praestita per appellantem idonea cautione de reficiendis expensis tam primae quam ulterioris Instantiae* „. In progresso leggiamo che fu tolta ai Governatori la facoltà di assolvere gli autori di ferite di qualche, e senza pericolo con un Editto del 1788. del Secretario di Stato Boncompagni per comando Santissimo, dove si enunciano ottime regole in tale materia, il qual Editto dev' essere però per la sua intelligenza congiunto colla dichiarazione emanata dall' Emo Secretario di Stato Zelada nell' anno 1792. parimente per comando Santissimo sull' oggotto delle ferite, e sopra altre discipline a questo relative (**). Molte formole di *sicurtà*, di *precetto*, di *Commissioni* dei Prelati Presidenti, di *Accesso dei Processanti* al luogo del delitto si trovano nel *BASSANI*, e nel *MIROGLI Tom. 1. Cap. V. pag. 67. e seg. Edizione di Parma del* 1775.; giacchè per l' av-

---

(*) *Questa espressione del Breve Sovrano concesso agli Emi Legati dovrebbe persuadere chi non lo volle essere per un tempo, che l' aderente al Fisco fu per massima riconosciuto nei Tribunali Pontificj, come più estesamente si vedrà a suo luogo: e coincidono le parole del Breve colla Bolla del Sommo Pontefice PIO IV. di fe. me. circa gli Aderenti al Fisco.*

(**) *Sulla materia delle ferite si deve poi aver riguardo agli ultimi Editti cioè* 23. *Settembre* 1805., 5. *Febbrajo* 1816. *di Secreteria di Stato riprodotti nelle Legazioni con appositi Editti degli Emi Legati.*

l' avvenimento segnatamente di omicidj, di ferite si provvedeva tosto, e riparava con opportuni precetti, od altre misure di precauzione per evitare inconvenienti per parte dei parenti degli offesi od altri (*) (1). Se fosse poi accaduto un delitto in *luogo immune* p. e. un omicidio, e ne fosse stata data la notizia tanto alla *Curia ecclesiastica*, che alla laicale; leggiamo in essi che procedeva pure la ecclesiastica all'assunzione di tutti gli atti occorrenti segnatamente per istabilire la prova generica di quel tal delitto, nè l'Autorità laica lasciava mezzi d' indagine all'uo-

po

(*) *Si provvedeva con precetti, e sicurtà per l' una e l' altra parte dei parenti fino al terzo e quarto grado computandoli secondo il* gius canonico. *Si hanno provvidenze in tali materie in alcune Bolle dei Sommi Pontefici* Pio IV. *e* S. Pio V.

(1) Oggi la giurisdizione e competenza ha variato dai tempi anteriori al 1796. di una maniera essenzialissima. La uniformità venne ovunque introdotta negli attributi dei *Vice-Governatori, Governatori, Assessori, Tribunali Criminali presieduti dai Delegati, nei Tribunali di Appello*. Il Moto-proprio 6. Luglio 1816. ha segnato una linea di demarcazione alle Giurisdizioni rispettive =. Sono osservabili perciò l' articolo 76. concernente i Governatori di primo e secondo ordine procedenti dentro i limiti del rispettivo loro Territorio nei delitti punibili con pene pecuniarie ed afflittive estese e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusive, restando ferme pei Governatori Baronali le disposizioni della Costituzione *Post diuturnas.*: l' art. 78. che stabilisce i Tribunali Criminali in Tribunali di Appello nelle Cause giudicate dai Governatori, od Assessori; l' art. 77. in relazione all' 80. che stabilisce i Tribunali Criminali per giudicare i delitti, nei quali è prescritta una pena maggiore dell' anno di opera, essendovi dai loro giudizj luogo all' appellazione presso i Tribunali di Appello costituiti a forma dell' art. 82.

L' art. 84., poi dà la competenza ai Governatori locali di compilare i Processi in tutti i delitti, che accadano nella loro giurisdizione, quand' anche il giudizio appartenga al Tribunale della Delegazione; ed ai Giudici Processanti nella giurisdizione del Capo-luogo.

L' Editto 26. Novembre 1817. istituì i Vice-Governatori dando loro nelle materie Criminali e di polizia pubblica la facoltà di procedere e giudicare nelle Cause, dove la pena sia circoscritta alla detenzione in carcere per un mese, dovendosi occupare della iniziativa negli altri delitti, ed assumere il corpo di delitto.

L' art. 11. di esso Editto fa una limitazione all' art. 84. del Moto-proprio sulla competenza accordata ai Governatori, ed ai Giudici Processanti nella formazione dei Processi per qualunque genere di delitto e d' inquisizione nella estensione dei Territorj, nella quale possono far Processi a termini di esso art. 84.

Gli art. 8. 9. 10. di detto Editto hanno l' oggetto il più interessante pei risultati dell' amministrazioue della giustizia Criminale.

po necessarj, del che abbiamo esempj nei Pratici suddetti „ *Si vegga il Mirogli Cap.. IX. per tot.*. L' atto della estrazione da un luogo immune era in tutto e per tutto alla forma della relativa Costituzione di Clemente XII. e dell'altra di Benedetto XIV. „ OFFICII NOSTRI „ piena di regole, e norme in così delicata materia. La Curia ecclesiastica poteva proseguire il Processo a motivo anche di dichiarare, se constasse del caso eccettuato (*); e quante volte si è trattato di un delitto, il quale non potesse essere condegnamente punito dalla medesima, o per altri motivi indicati dagli Autori suddetti, se ne faceva rappresentanza al Sommo Pontefice supplicandolo di avocare quella tal Causa dal Tribunale Ecclesiastico, e commetterla alla *Curia laicale*. Il SOMMO PONTEFICE, proseguon essi, ordinava alla Curia ecclesiastica colla solita preserva da ogni incorso d' irregolarità la consegna alla Curia laicale del preteso delinquente, e di ogni altro carcerato, che potesse appartenervi: ordinava pure la consegna di tutti gli atti fino allora costrutti, delle robbe, oggetti, armi ed altro rinvenute od appartenenti alla Causa, i quali potessero fare prova lega-

---

(*) *La* Bolla *di* Gregorio XIV., *che comincia* Cum Alias *toglie il benefizio dell' Immunità ecclesiastica ai Rei di omicidio proditorio; la Costituzione di BENEDETTO XIII., che comincia* „ Ex quo divina „ *oltre i rei di omicidio proditorio, esclude i rei di omicidio deliberato, e premeditato; l' altra Costituzione di Clemente XII.* In Supremo Justitiae Solio „ *esclude dal beneficio medesimo i rei di omicidio anche in rissa, e limita soltanto negli omicidj casuali, od a difesa. La dichiarazione del Cardinal FIRRAO Secretario di Stato di esso Pontefice in data* 5. *Ottobre* 1736. *dichiara, che sotto la disposizione della Costituzione suddetta cadano anche le donne punibili poi col Carcere od a tempo, o perpetuo.*

Le sullodate Costituzioni comprendono pure molti altri delitti, oltre gli omicidj. La loro lettura è importante.

Tali Costituzioni poi debbono nella loro applicazione, e per l' evenienza dei casi essere poste in confronto coll' altra più recente ed indicata di BENEDETTO XIV. che comincia „ OFFICII NOSTRI „ del 1750. *tutta relativa all' oggetto dell' Immunità locale; e nella quale spiega quali sieno le persone contemplate in detta Costituzione, e quali altre egli considera, come non godenti della Immunità nel caso si rendessero colpevoli dei delitti in* esse Costituzioni *preveduti* inclusive *a persone ecclesiastiche di qualunque Istituto, ed ai Militari.*

legale in giudizio, e conseguire il loro dovuto effetto sanando ogni, e qualunque difetto, che si potesse considerare concorso tanto nei primi atti di assunzione del corpo di delitto fatto p. e. in luogo immune, quanto nell' arresto ed estrazione del medesimo delinquente, o di robbe. Più, si chiedeva in ogni caso la concessione eziandio di poter esaminare, ed astringere qualunque persona *ecclesiastica*, *claustrale* e *regolare* colla preserva degli stessi ecclesiastici da ogni incorso d' irregolarità, premessa, giusta il solito, la protesta alla forma del *Cap. Praelatis in* 6.° altra volta riferito, e di poter fare col mezzo dei ministri laici ogni atto, che si riconoscesse necessario in quella tal causa in qualunque luogo immune occorressero, derogando in fine per tutte e singole quelle cose, che fossero all' uopo esposte in quella tal rappresentanza, e relativamente a quel tal Processo, che essa Curia laica avesse potuto far in contrario. In tutto e per tutto ciò si procedeva d' intelligenza coll' Ordinario, al quale toccava, come tocca sempre, di dichiarare, che constasse del caso eccettuato.

La formazione di tali rappresentanze non era, e non è la più agevole, attesa la sostanza delle cose, che debbono contenere per evitare qualsiasi questione p. e. che i Processi fossero costrutti da Suddelegati se mai nella concessione si vedesse eletta la sola industria della persona del Delegato, e per evitare ogni altro difetto di nullità, o qualsiasi altra opposizione diretta ad eccepire di orrezione, o surrezione. Simile avocazione di Cause, come si legge negli Scrittori su nominati, e simili concessioni si facevano molte volte per semplice rescritto p. e. nella Sacra Consulta, nel Tribunale del Governo, essendo quelli, per testimonianza di essi Scrittori, presso i quali hanno visto ciò praticarsi. Più, soggiungono i medesimi, avere la Sacra Consulta la immediata Rappresentanza del Supremo Consiglio del Sovrano Pontefice, ed in questa qualità operare sempre in di lui nome; avere il Governatore di Roma un particolare Moto-proprio di S. PIO V. per cui i suoi rescritti ottengono la stessa forza, come se fossero segnati *manu Sanctissimi* non pre-

dicandosi lo stesso degli altri Tribunali, onde ne deriva, che l'avocazione dovesse, e debba farsi in caso con chirografo segnato *manu Sanctissimi*. Così in particolare ci ha lasciato scritto il *MIROGLI Fiscale generale in quell'alma Città nel Pontificato di BENEDETTO XIV*. „ *Ist. Crim. Cap. 9. N.* 98. „ Edizione di Parma „.

Inoltre il Giudice Ecclesiastico non consegnò alla Curia laica nè alcun Processo nè alcun altro Atto fatto nella sua Curia, e molto meno alcun Carcerato, quantunque volte non fosse reo di delitto eccettuato (*) „ Vedi le citate Costituzioni di *Gregorio XIV.*, *Benedetto XIII.*, *Clemente XII.*, e *Benedetto XIV.* „ nel qual senso, e con questa applicazione è da ritenersi quanto venne da noi riferito in ispecialità nel corso del Capitolo, ed anche superiormente. E comecchè per tale consegna si sarebbe incorso la irregolarità, se mai fosse seguita la morte dell'Imputato, od inflitta altra pena *sanguinem per se ferens*, perciò fu ed è indispensabile che sia espressa la enunciata preserva *da qualunque incorso d'irregolarità* per parte della Curia Ecclesiastica. I religiosi claustrali poi essendo persone così privilegiate, e distinte, che non sono comprese sotto la generale denominazione *di ecclesiastici*, deriva, che allora, e sempre nella impetrazione delle facoltà sia necessario esprimere „ *persone ecclesiastiche benchè claustrali* „ *MIROGLI* „ *Istruzioni Criminali Cap. 9. N. 104. Ediz. sud.* „ ed in quanto a robbe estratte da luogo immune, o sopra le quali potesse cadere altra consimile ispezione, era, ed è necessario, perchè potessero, o possano far prova legale in giudizio per cagione della loro provenienza, che il

SOM-

(*) *Secondo la lodata Bolla di Gregorio XIV. tocca all'Ordinario e non ai Superiori delle Case regolari l'accordare la licenza di far atti giudiziali anche nei Conventi come* p. e. *esaminar un ferito, che si fosse rifugiato in un Monastero* „ P. BORDON. Prax. Crim. Cap. 6. N. 9. „ P. SGROI in Repert. ad Tract. Lux Praelat. Verb. Cadaver. sepul. „ Dal BENE in Addit. ad Tract. de Im. Eccles. Verb. Regulares „. *E' molto opportuno di consultare in queste materie un tale Autore.* Vi è pure su di ciò una Risoluz. *della S. C. d'Im. in una Macerat.* 8. *Agosto* 1645. „

SOMMO PONTEFICE dispensi a questa eccezione, ed abiliti, affinchè producano questa prova in giudizio. Alcuni dei lodati Scrittori, i quali ci siamo proposti per guida in tale delicatissimo soggetto per la ragione particolarmente di avere essi scritto in Roma, e sotto l'occhio vigilantissimo della Suprema Autorità Ecclesiastica, e presi per guida, onde non andare noi errati, attestano, che il *Tribunale del Governo di Roma* per particolare concessione dei Sommi Pontefici mediante Chirografi tiene la facoltà di far perquisizioni nei luoghi immuni, far disumare cadaveri, estrarre robbe furtive, scritture, ed altri oggetti di corpo di delitto in Roma, e suo Distretto, avvertendo però essi Scrittori che se nella concessione del Chirografo mancasse la espressione, che dette robbe estratte „ possano far prova „ debbasi supplicare il SANTO PADRE di ordinare „ che debbano tali effetti servir alla prova suddetta „.

E continuando eglino a parlare sull' argomento qui specialmente trattato soggiungono, che all' evenienza di certi delitti constando dei casi eccettuati nelle relative sucitate Bolle, non possa quel tal soggetto godere in alcun modo della Immunità Ecclesiastica; come pure nel caso che un delinquente fosse stato levato dal luogo immune, veniva consegnato nelle Carceri della Curia Ecclesiastica, nelle quali si teneva senza procedersi, od assumere altro atto fino a tanto ch'era dichiarato constare del *caso eccettuato* a forma delle predette Costituzioni. *Così, tra gli altri, il MIROGLI sucitato, che fu anche L. T. del Governo*.

Le formole dei Decreti o per parte della Curia Ecclesiastica, o per parte della Laica variano secondo i casi, e soverchio sarebbe qui tutti motivali, mentre si porge una istruzione generale e di massima. Molti accidenti riferiti ad una Procedura dell' indole finora esposta, molte norme, e molte formole di atti alle cose dette analoghe si riscontrano nella clamorosa Causa dell' omicidio con qualità di latrocinio avvenuto in Bologna l' anno 1751. in persona di un *Monaco lateranense professo* seguito in luogo immune, della quale, come degli at-

ti assunti, e della parte, che vi ebbero le due Curie Ecclesiastica e Laica venne stesa la Storia processuale dal suddetto *MIROGLI*, *Tom.* 2. *Cap.* 9. (*).

E poichè torna allo scopo nostro, e delle presenti Istruzioni, così proseguiremo la narrazione in punto di competenza di Foro circa le persone privilegiate, e circa i privilegj, oltre quanto si è detto in materia d'*Immunità personale*, e *locale*, nell' oggetto di erudire quelli, che ne potessero abbisognare. La serie dei privilegj, e dei privilegiati (1) si riscontra la non più circoscritta; nè qui si

---

(*) *Il RAINALDI* nel Tom. 1. Observat. Crim. ad Cap. 1. Sup. V. *a me Edizione di Venezia* 1735. *riferisce molti casi seguiti in materia d'Immunità*, essendo egli Luogo-Tenente dell' Emo Cardinal Vicario in Roma, *racconta gli accidenti occorsi, le risoluzioni prese, e sono tante, che riferendoli eccederebbonsi i limiti di una Compilazione. Così il BASSANI nel* Supplemento *riferisce moltissimi casi, risoluzioni, lettere della* Sacra Congregazione della Immunità *concernenti fatti avvenuti nelle Curie Ecclesiastiche di* Bologna, *e* d'Imola, *dove padre, e figlio rispettivamente furono Uditori fino ai tempi più prossimi a noi.*

(1) I Sommi Pontefici Urbano VIII., Innocenzo XI., Innocenzo XII. e Clemente XI. addottarono particolarmente opportuni provvedimenti, come da loro Moto-proprj, Decreti, ed Editti, sul conto dell' eccessivo numero dei privilegiati e patentati ed in vista degli abusi da questi introdotti. In progresso i provvedimenti suddetti aumentarono per parte dei loro Successori. (Si vegga un Editto del Secretario di Stato Cardinal Firrao delli 7. Marzo 1742. pubblicato per ordine del Sommo Pontefice sopra tali oggetti, col quale si richiamano alcune delle Costituzioni dei Pontefici su lodati. Il Sommo Pontefice Clemente XIII. fece un Moto-proprio circa i privilegj dei Ministri della Santa Casa di Loreto in data 28. Aprile 1763.; preesistendo già un metodo per il Registro delle Patenti della Santa Casa di Loreto nello scopo di togliere a quelli l' adito a commettere delitti, ed accellerare il corso della Giustizia, metodo approvato dal Santo Padre, e data li 3. Aprile 1751. Pontificato di Benedetto XIV. Questo grande Pontefice emanò poi la celebre Costituzione ,, *Ad Supremum Justitiae Solium* ,, circa i privilegj e Patentati del Santo Offizio. E' ripiena di disposizioni, dichiarazioni in punto dei Patentati semplici, dei Patentati privilegiati, dei titoli di privilegio in Criminale: richiama Decreti analoghi fino delli 6. Agosto 1670., e 7. Settembre 1704. 23. Gennaro 1743., ed un Decreto generale dei 21. Aprile 1745. per sottoporre i suddetti privilegiati in quei determinati casi alle Giurisdizioni ordinarie pei titoli espressi nella medesima al paragrafo che comincia ,, E *quindi passando alle Cause Criminali ec.* ,,

Il Sommo Pontefice Clemente XIII. fece sulle controversie giurisdizionali tra le Curie Ecclesiastiche, e Laicali la Costituzione indicata al §. V. pag. 108., la quale comincia ,, *Praestat Romanum Pontificem* ,, ivi dice il Sommo Pontefice ,, *praestat Romanum Pontificem utramque quam habet in*

si vuole però tutta rappresentarla. Gli articoli 3. 4. 5. 6. della Costituzione *Post diuturnas* prestano una indicazione di privilegiati, di patentati, di privilegi, di patenti colle disposizioni prese a loro riguardo, le quali debbono essere conosciute nelle relazioni, che abbiano, o possano avere colle più antiche ed altre indicate nella nota che corrisponde al discorso attuale per non errare nella contingenza dei casi, ed applicare in vece rettamente le prescrizioni relative dopo le introdotte riforme.

A tali notizie aggiugneremo nell' oggetto medesimo, come materia concernente i privilegi, e privilegiati, che i famuli, e domestici degli Eminentissimi Cardinali, i famuli, e familiari dei Vescovi, gli addetti alle loro persone, Uffizj e Beni si eccettuavano dalla Podestà di qualunque Giudice Ordinario, quand' anche fosse stato il Vicario del Papa in Roma, e venivano rimessi per la punizione agli Eminentissimi medesimi „ *ZABAREL. in Clement. Roman. de Elect. 7. Quaest. pr. part.* „ *Tex. in Cap. Final. de Offic. Archid.*: aggiugneremo i patentati della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, pei quali esistono le Costituzioni di Clemente VII. del 1525. che comincia, *Dudum admonente* „ di S. Pio V. del 1570., che comincia „ *Exigit incumbentis* „ di Benedetto XIV. del 1744. che comin-

---

subditos suos Jurisdictionem tum Ecclesiasticam tum Saecularem ita in suos Magistratus derivare, ac distribuere, ut bonus inde ordo, non ordinis perturbatio contingat, nec detrimenti quidquam justitia patiatur „ ed altrove „ *itaque quum Sacris canonibus sancitum sit in profanis omnibus causis actorem sequi Forum rei, qui si Clericus sit, vel Foro Ecclesiastico aliunde gaudeat, in Foro Ecclesiastico; sin autem Laicus in Foro Laicali, exceptis tamen Causis mixti Fori, sive aliter privilegiatis, conveniri debeat, idque perpetuo servari oportere....*, ed altrove „ *nullam prorsus haberi mandantes rationem de scientia, ac patientia Rectorum localium aliorumque inferiorum Magistratuum Saecularium, quibus quandoque vel oscitantibus, vel metu quodam reverentiali conniventibus....* „ ivi stabilisce poscia i veri estremi della legittima consuetudine a favore delle Curie Ecclesiastiche nei casi, di cui in detta Costituzione, regolandovi il modo di concorrere delle due Giurisdizioni senza intacco della Ecclesiastica. Tutte queste disposizioni ed altre ancora non qui riportate per la loro estensione debbono alla evenienza essere combinate con quelle della Costituzione *Post diuturnas* ed altre posteriori per lo scopo della pratica applicazione.

mincia „ *ROMANAE CURIAE* „ Costituzioni da consultarsi per rilevare se e quando potevano certe persone affacciare declinatoria di Foro anche in Cause Criminali, e dipendere per queste dalla Sacra Congregazione medesima. Molti accidenti di Cause criminali leggiamo essere seguiti sul conto di questi patentati nelle corrispondenze per ciò tenute, conforme da lettere della Sacra Congregazione sulodata a Monsignor Vescovo di Spoleto in data 19. Febbrajo e 20. detto mese 1772.; e 18. Marzo detto anno colla risposta dello stesso Monsignor Vescovo; e da lettere della stessa Congregazione all' Emo Legato di Romagna 7. e 28. Aprile 1779. 28. Novembre anno stesso tutte riguardanti i privilegi di simili patentati in materia criminale, ed i diritti della Congregazione medesima. (L'URSAJA, ed il VESPIGNANI *con note del Signor* BALDASSINI *Patrizio di Jesi trattano dei privilegj della Reverenda Fabbrica di S. Pietro*, *il* BASSANI *nel suo Supplemento ne tratta egualmente*). Le Costituzioni, Brevi, ed altri Documenti accennati anche nelle varie note, cui richiamiamo i lettori, offrono ampia, e vasta materia per ricavare nozioni circa l'origine di questi privilegi, loro scopo, vicende avute, questioni, discussioni insorte, le quali non sono combinabili con una semplice indicazione diretta a far conoscere in massima, e, per quanto è possibile, anche in dettaglio la materia del Foro, il privilegio di questo, e le giurisdizioni privilegiate o mantenute, od abolite per le disposizioni, alle quali allude l'articolo 91. altre volte citato del Moto-proprio 6. Luglio 1816., che devesi ognora aver presente per verificare se o no sussistano le giurisdizioni suaccennate, ed altre privilegiate, ed esattamente quindi sieno applicabili le tante, e varie regole, che sono marcate dalle Costituzioni, Brevi, e Lettere delle Congregazioni investite di quella tale privilegiata giurisdizione.

Discendendo a parlare di qualcuna fra le Provincie, o fra le Curie dello Stato nostro nell'argomento appunto di privilegi, di competenza di Foro, di pratiche nella concorrenza di Giurisdizioni, (e ciò per legare la discussione ed il discorso con quanto si disse sopra tale

proposito nel corso del Capitolo, cui risponde la presente Appendice) diremo, che nella Città di Bologna *p. e.* non si dava luogo a confisca di Beni, così che quantunque gli Uditori del Torrone esprimessero nelle Sentenze „ *bona confiscanda*, ciò non si eseguiva mai, conforme ci attesta il Rainaldi ivi Uditore, e Scrittore informatissimo delle pratiche di tutti i Tribunali Pontificj, in guisa che, soggiugne egli, non si verificava neppure contro i contumaci la esazione delle pene pecuniarie (1). Da ciò sembra che, al dir del Mirogli, derivasse la pratica di non intitolar i Processi *per la Curia* e *Fisco*: e di fatti leggendosi le Costituzioni sopra la riforma dei Tribunali Criminali di Bologna dell' immortale Benedetto XIV. si trova usata la sola parola *Curia*. La formola *Curia e Fisco*, prosegue il prefato Scrittore, era a tal segno odiosa, che si evitavano perfino gli atti

---

(1) Il Rainaldi indica, per l'occasione di tale discorso, una Costituzione di Pio IV., motiva sopra privilegi concessi da Gregorio XIII. accenna nel proposito di multe un Breve dello stesso Pontefice Gregorio XIII. a favore di essa Città di Bologna in data 3. Settembre 1582., nel quale si leggono, fra le altre disposizioni, che non sieno imposte multe dai Giudici, e Ministri del Torrone cassando quelle, che si trovassero notate, inibendo qualsiasi molestia per questo titolo. Soggiugne, che tale Breve trovasi registrato nella Cancelleria dell' Emo Legato nel Libro, dove si registrano i Brevi al fol. 101.
Il Grande Pontefice Benedetto XIV. colla terza, fra le cinque sue Costituzioni, sulla riforma dei Tribunali di Bologna dichiarò „ *Nihil hic circa ordinariam reorum iuvestigationem, et comprehensionem, aut criminalium Processuum compilationem praeter ea quae in singulis Tribunalibus de legitimo stilo, et consuetudine rite observantur, nec non in praedictae Civitatis Bononiae Statutis* „ Gli Statuti locali furono aboliti coll' art. 102. del Moto-proprio 6. Luglio 1816. „ Gli articoli combinati 32, 53. dell' Editto 5. Luglio 1815. e 98. del Moto-proprio 6. Luglio 1816. tutti concernenti le regole da osservarsi oggi sulla formazione dei Processi criminali furono già riportati, come le ultime Leggi regolatrici della nostra Procedura. La Costituzione quarta fra le sullodate al §. 7. riconosceva fin d'allora l'Aderente alla Curia anche nei Tribunali di Bologna, e lo caricava di obblighi.
In materia di grascia, ed annona in Bologna, e sua Provincia competeva la Procedura al Magistrato degli Anziani, e dei Tribuni della Plebe insieme al Cardinal Legato, e Vice-Legato: il lodato Sommo Pontefice fece in tale Costituzione quarta alcune dichiarazioni circa il Commissariato della Grascia sussistente in essa Città. Eravi pure in Bologna il Notaro del Foro Misto. *Cost.* 4. §. 15.

ti riferibili a confisca, come *inventarj*, *descrizione di beni* a differenza delle Legazioni di *Romagna*, *Ferrara*, *Urbino*, dove furono sempre Rappresentanze Fiscali come in tutto il rimanente dello Stato Ecclesiastico (1). Che che fosse però di tanti privilegi, di tante pretese nelle Legazioni di *Bologna*, ed anche di *Ravenna*, conforme segnatamente avverte il citato Rainaldi, il quale occupossi in dettaglio di tutto ciò, che si riferisce agli oggetti rimarcati da Noi in tale argomento; si conclude però dal medesimo Autore, e da molti altri da lui riportati, che la Giurisdizione Ecclesiastica fu in dette Legazioni, (comunque si legga essersi praticata qualche cosa in contrario alla medesima da esse Curie di Bologna, e Ravenna in tempi remoti „ RAINALD OBSERV. CRIM.) rispettata, e per tal guisa, che non si praticò mai di processare Ecclesiastici imputati di delitti comuni, se non ottenuta prima la facoltà dal SOMMO PONTEFICE medesimo: ciò particolarmente venne poi osservato in Bo-

(1) Il Moto-proprio 6. Luglio 1816., che è la Legge fondamentale del sistema *Amministrativo*, *politico e giudiziario* dello Stato nostro Pontificio ha istituito un Piano uniforme pur anche circa l' amministrazione della giustizia punitiva, come risulta dagli articoli citati §. II. pag. 95. Not. 1. e §. III. pag. 97. Not. 1. Anche pei Governi Baronali, e metodo di procedere presso i medesimi provvede l' Editto 20. Decembre 1816. oltre le disposizioni date colla Costituzione *Post diuturnas, e Moto-proprio* 6. Luglio 1816. Parimente la variazione seguì inoltre nelle Rappresentanze Fiscali, che vennero costituite presso ciaschedun Tribunale, ed in ogni Legazione, e Delegazione con una generalità di carattere proprio del Magistrato istituito per l' interesse della Legge. La Costituzione *Post Diuturnas* una delle prime pietre angolari dell' attuale edificio giudiziario criminale si esprime, e dispone all' art. 33. *de Jurisd. Trib. Crim.* „ *Intendano bene i Difensori del Fisco, che essi sono i Difensori della verità; e che non debbono avere altro oggetto se non che un REO sia punito a norma delle Leggi, e non più* „ *art. 93. MOT. PROPR.* „ *Vi sarà in ogni Delegazione un Procurator Fiscale nominato dal Sovrano* „.

La qualifica di difensori della verità comprende tutti i loro diritti, e doveri; spiega l'oggetto della loro istituzione.

Il Cardinal Carpense nelle sue Costituzioni, di cui negli asterischi pag. 147. rimprovera i Procuratori Fiscali del suo tempo, perchè „ *magis impenderent operam offensionibus pauperum (carceratorum) quam defensionibus* „ così che fino da quei tempi volevasi pure, come in apresso, che fossero Magistrati della verità.

Bologna dopo la emanazione e pubblicazione di un Breve del Sommo Pontefice Gregorio XV. di fel. mem. delli ventotto Aprile mille sei cento ventidue 28. Aprile 1622. (1). Rileviamo poscia dagli Scrittori suddetti che, dopo avere discussa estesamente la questione in particolare della competenza degli Eminentissimi Legati in materia di Procedura Criminale per delitti comuni contro Ecclesiastici, ed aver riportato il vario tenore dei Brevi di Legazione, coi quali erano accompagnati al Governo delle Provincie, aver esposto le disposizioni del Sacrosanto Concilio di Trento, *Ses. 24. de Refor. Cap. 20. in princip.*, aver riferito gli analoghi paragrafi della Costituzione di Benedetto XIV., che comincia „ *Ad Militantis* dell' anno 1742., aver indicato quando in esse Legazioni o per via di cumolativa, o per ragion di prevenzione, o per istruzione particolare si potesse procedere contro Ecclesiastici per delitti comuni, si conclude da loro, che per costante pratica tenutasi nelle Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna non si verificò mai, che la Curia Secolare procedesse contro Ecclesiastici, se non ottenute tutte le opportune facoltà dal Sommo Pontefice „ *BASSANI SUP. Additio al Cap. II. N. 64. 65. 66.* 67. Stamperia Vescovile d' Imola 1796. (1).

Nel progresso di tempo, e dopo tutte le surriferite Costituzioni, Brevi, e Disposizioni venne la Immunità Ec-

---

(1) Si nota nel proposito di questo Breve, come osserva il Rainaldi suddetto che in forza del medesimo eravi luogo nei delitti, pei quali le persone ecclesiastiche dovessero essere degradate, alla prevenzione fra la Curia della Legazione e l' Arcivescovile. Nei delitti poi, pei quali *de jure* non era ordinata la degradazione e consegna, entrava il disposto del Concilio di Trento per la privativa Procedura alle Curie ecclesiastiche „ *Cap. Causae Omnes.* riportato a pag. 103. §. IV.

(1) La facoltà accordata all'Eminentissimo Barni Legato di Ferrara perchè processasse un Chierico celibe di Cotignola per titolo di falsità in un testamento, come da lettera dell'Eminentissimo Valenti Secretario di Stato scritta al Legato medesimo per comando del Sommo Pontefice Benedetto XIV. appoggia la massima surriferita.

L' Eminentissimo Legato fu abilitato di valersi pel Processo dell' opera di un Chierico anche conjugato, ma non bigamo, per mancanza di Chierico celibe.

Ecclesiastica sotto ogni titolo mantenuta con quel saggio fervore, che si addice alla Sacra Congregazione costituita in Custode di deposito di tanta importanza: perciò leggiamo, ch' ella con lettera 22. Settembre 1781. del Sig. Cardinal Borromei che n' era Prefetto diretta all' Eminentissimo Cardinal Arcivescovo di Bologna dichiarò per *Oracolo Santissimo* che in avvenire le Procedure contro Ecclesiastici tanto per gli atti del Costituto dell' imputato, quanto per l' esame dei testimonj fossero compilati coll' assistenza, ed intervento del Giudice Ecclesiastico, o di altra persona da delegarsi a tale effetto, purchè fosse Chierico celibe, *togliendo così in appresso occasione di nullità* senza intacco delle Canoniche disposizioni. Anzi la Sacra Congregazione medesima dichiarò pure posteriormente, e cioè sotto li 12. Agosto 1786., che non si potrebbe fare diversamente dal prescritto, quand' anche il Cancelliere esaminasse *de mandato* del Giudice Ecclesiastico.

Volgeva l' anno 1800., come si annunciò alla Not. 1. §. II. pag. 95., e comparve la Costituzione *Post diuturnas.* Noi riferimmo i sapienti concetti, che il Supremo Gerarca annunciò ai suoi fortunati Sudditi pag. 118. §. IX. del Capitolo: un sistema fu dato ulteriormente ai Tribunali Criminali, ed alle varie Giurisdizioni „ Tit. *De Jurisdict. Trib. et Jud. Crim. Judic. forma, et ordine* „ art. 1. 2. 8. oltre quelli nel proposito stesso altra volta citati; ed art. 35. 36. 37. 38. 39. e seg.: dopo vicende, che sarebbe troppo doloroso di rammentare, furono emanati prima l' Editto 5. Luglio 1815. poscia il Moto-proprio 6. Luglio 1816. ed in fine l' Editto 26. Novembre 1817. Noi abbiamo o detto od indicato ciò che faceva all' uopo nostro sul materiale, e morale dei Tribunali Criminali dello Stato; ed ivi pure figura cio che concerne il Foro sotto ogni rapporto considerato, e le Giurisdizioni privilegiate mantenute od abolite. Gli articoli 45. e 55. dell' Editto 5. Luglio 1815. e la Circolare della Suprema Secreteria di Stato emanata, e diramata per *comando Santissimo* in data 6. Luglio 1815. avevano prescritto ed indicato alle Autorità e Curie Laiche quale norma do-

dovesse seguirsi circa il Foro Ecclesiastico, e gli Ecclesiastici; quando il Sommo Pontefice ricostituì in Settembre 1815. le Curie Ecclesiastiche, e dichiarò restituita alla sua integrità la Immunità Ecclesiastica personale, ordinando, che quanto alla formazione dei Processi, ed all' applicazione delle pene contro gli Ecclesiastici si dovesse procedere, osservate le forme Canoniche (Circolare 23. Settembre 1815. agli Ordinarj, ed ai Prelati Delegati) (1). Il Moto-proprio sistemò nell' anno susse-

 guente

(1) Ecco alcuni tratti della Circolare 23. Settembre 1815. diramata da Roma, e sull' appoggio della quale venne pur anche in Bologna pubblicato l' Editto 19. Ottobre 1815. contenente non poche delle disposizioni qui sotto enunciate. „ *Desiderava SUA BEATITUDINE di essere in circostanza di fare altrettanto circa la Immunità ecclesiastica locale; ma la sicurezza delle persone, e delle proprietà in pericolo per l' affluenza dei delitti, e dei delinquenti costringe le paterne sollecitudini di SUA BEATITUDINE di tenere tuttavia in sospeso il benefizio, ed il privilegio della Immunità ecclesiastica locale con una norma però, che dimostrando per una parte la considerazione, che si ha per i suoi diritti, assicuri per l' altra coll' amministrazione della dovuta giustizia la tranquillità pubblica e privata. E' mente quindi di SUA SANTITA' che fino a nuova disposizione prosegua a restare in sospeso il privilegio del diritto del sacro asilo non solo in tutti i delitti già eccettuati dai Sacri Canoni, e dalle Costituzioni Apostoliche, (LE COSTITUZIONI APOSTOLICHE SONO IN SPECIALITA' LE INDICATE A PAG. 150. NOT. I. CIRCA POI LA IMMUNITA' SOTTO OGNI RAPPORTO TRATTANO IL DAL BENE, ED IL GIRALDI NELLA SUA EXPOSIT JUR. PONTIFIC. PART. I. LIB. 3. SECT. 625., ED IL BASSAN. LIB. 3. CAP. 6. N. 165. AL 170. e 171. al 244.) ma anche in ogni altro, che riguardi, ed offenda la Religione, e lo Stato, in qualsivoglia specie di furti anche semplici, ed in tutti gli altri delitti, che nel loro titolo sono sottoposti, secondo le leggi vigenti, alla pena della galera, o capitale, qualunque sia lo stato, età, condizione delle persone, niuna affatto esclusa; facendosi per gli altri delitti una limitazione nell' effetto del godimento del benefizio del sacro asilo; ritenuto però che in ogni caso di pericolo, scandalo, inconveniente od abuso tanto per questi altri delitti, come per quelli, pei quali è escluso il benefizio, Sua Santità concede ai rispettivi Tribunali laici la facoltà di estrarre i delinquenti da qualunque luogo immune senza veruna formalità, premessa però una officiosa partecipazione al Superiore ecclesiastico locale del motivo della estrazione, e servato quel buon ordine, e decenza che esige il rispetto dovuto al luogo istesso; e procederà il Tribunale laico liberamente fino alla Sentenza inclusive, ben inteso che nella determinazione della pena gli si accordi un grado di minorazione meno però il caso dei delitti eccettuati dai Sacri Canoni, e dalle Costituzioni Apostoliche, pei quali non avrà luogo la minorazione; e nascendo dubbiezza o contestazione sulla intelli-*

guente 1816. deffinitivamente i Tribunali Criminali dello Stato: le massime concernenti il Foro Ecclesiastico, la Immunità in generale, e le Giurisdizioni privilegiate in particolare fanno una parte essenzialissima delle disposizioni del medesimo. Le regole Canoniche, le Costituzioni Apostoliche vigenti vi sono conservate in tutto ciò, che riguarda le persone degli Ecclesiastici, od il privilegio del Foro competente ai medesimi; e vi è ordinata la osservanza delle forme Canoniche a norma delle già date istruzioni, e di altre da darsi anche circa gli asili sacri. Tali Costituzioni, regole, e forme Canoniche, ed istruzioni debbono quindi segnare la linea di condotta per la corrispondente e vera applicazione delle medesime ai concreti casi.

La discussione fu estesa, ma la vastità della materia l'avrebbe richiesta anche più proporzionata sia che si consideri la competenza del Foro in se stessa, nel rapporto colle persone, come vennero distinte, od in ordine allo stato loro rispettivo in faccia alle Giurisdizioni costituite dai Sacri Canoni, dalle Costituzioni Apostoliche: sia che si riguardi la qualità del delitto esaminato nella sua specie anche, come delitto di Foro Comune; sia circa l'origine, il domicilio, lo straniero delinquente, oppure eziandio il Suddito proprio, ma delinquente fuori o del Territorio, o dello Stato, titoli tutti, come quelli *della prevenzione*, *della prorogazione*, *della remissione*, *e consegna degl' imputati*, *della concorrenza dei Fori od Ecclesiastico, o Camerale*, o *Militare*, i quali, oltre le cose dette, sarebbero stati suscettibili di più minuti esami, non sempre però conciliabili con una istruzione, la quale, comunque si riguardi, viene nella sua distribuzione, e carattere

---

genza, ed estensione delle disposizioni contenute nella presente, debba ricorrersi a SUA SANTITA' per riceverne le corrispondenti istruzioni,,.

Noi abbiamo riportato l' estratto di tale Circolare, ma non taciamo che sarà opportuno di combinare queste disposizioni con quelle, che in specialità fossero state communicate ulteriormente dalla Sacra Congregazione della Immunità da otto anni in poi.

tere costantemente compendiata (1). Così poteva inoltrarsi eziandio circa il contegno da tenersi dalle due Curie, quando la pena da imporsi dai Tribunali Laici fosse maggiore di quella imposta nel Foro Ecclesiastico senza incorrere nell' assurdo che uno fosse giudicato due volte; (*) circa le norme da seguirsi nel caso che un Chierico (**) avesse commesso delitto insieme ad un Laico; op-

---

(1) La materia del Foro risulta complicata, e ramificata di più maniere. Le questioni, che vi si riferiscono sono pure moltiplici; e la declinatoria per questi titoli è una materia frequentissima nei giudizj criminali; tutta volta ben considerata tale declinatoria si risolve generalmente in una eccezione derivante da un triplice titolo ,, *persona*, *causa*, *luogo*, comprensivi tutti gli altri subalterni, connessi o dipendenti. Di PERSONA, che dica di non esser soggetta perchè p. e. *Ecclesiastico*, *Religioso*, *Militare*, *od in altro modo privilegiato* ,, di LUOGO, perchè uno si dica *di altra origine*, *domicilio*, o perchè quel tal delitto si dica seguito *in altro e non in quel luogo*, od *altrimenti* ,, di CAUSA perchè *causa Ecclesiastica*, o *connessa con causa ecclesiastica*. Queste succinte indicazioni gioveranno, secondo noi, a ritener meglio l' ordine delle materie esposte. Inoltre sul proposito di CAUSA si trova bene di quì avvertire che vi è una Costituzione del Venerabile Innocenzo XI. pubblicata in Maggio 1676., in vigore della quale la competenza in punto del furto Sacrilego del SANTISSIMO SACRAMENTO dell' EUCARISTIA è esclusiva ai Vescovi ed alla Santa Inquisizione, atteso che il delinquente si mostrerebbe con ciò *vehementer* sospetto di eresia giusta le dichiarazioni del lodato Pontefice risultanti da tale Costituzione.

Sono pure da vedersi le Bolle dei Sommi Pontefici Clemente VIII. ed Urbano VIII. sul conto di un Laico, che simulandosi Sacerdote celebrasse, e pronunciasse le parole della Consecrazione. Ne parla ancora il *Padre de Ameno Lib.* dei DELITTI, loro prove, e delle pene.

(*) *Sulla giurisdizione Ecclesiastica, e sopra la preminenza, che le è dovuta si trova necessario di quì avvertire come spiegazione ulteriore* circa la continenza delle Cause trattate al §. XIII. pag. 132. al 137. *sotto moltiplici aspetti, che in ordine a coloro, i quali sono di diverso Foro, e riconoscono diversi Superiori, come sarebbe quando la Causa viene ventilata davanti diversi Giudici e cioè per Ecclesiastici davanti la Curia Ecclesiastica, per Laici davanti la Curia Laicale, può esservi rispettivamente divisione, malgrado il principio della continenza della Causa: così decise la SACRA CONGREGAZIONE DELLA IMMUNITA'* in Nullius Foro Sempronii 13. Feb. 1663., *ed in* Amerina 28. Settembre anno sud. *DAL BENE* ,, Ad Tractat. Immunit. Eccles. Verb. Causarum cognitio ,, *RAINALD.* Cap. 2. §. 1 N. 89.

(**) *Si nota in punto di Chierici, che quelli costituiti negli ordini minori sieno o no conjugati debbono restare soggetti al Giudice Secolare, quando non procedano in abito e tonsura* ,, Concil. Trid. Ses. 23. Cap. 6.

oppure nel caso che alcuno si rendesse colpevole di delitti in istato laicale, poscia con frode si fosse fatto promovere allo Stato Ecclesiastico per sottrarsi al Foro Secolare; questioni tutte relative alla competenza, alla giurisdizione, od all' esercizio di questa. Se non ci fu concesso d'impegnarsi in tale disamina, non pertanto sarà da noi di qualche guisa trattata nel progresso della Compilazione parlando o dei delitti in specie, od altrove quando faccia d' uopo; e con quelle avvertenze, che si riconoscessero opportune per supplire a ciò che nell' affluenza delle tante materie, dei tanti titoli, delle tante osservazioni si fosse per avventura ommesso di dire; benchè ci siamo studiati di tener connesse così disparate idee, ed un discorso necessariamente vario, e moltiplice nei suoi mezzi di esposizione quantunque unico nell' oggetto principale. Prestando una forte attenzione, si terranno raccolti i moltiplici fili adoprati nella tessitura di questo Capitolo, ed Appendice, ed alla obbjezione che potesse farsi contro le ripetizioni necessariamente commesse, si potrà rispondere dai più benigni, e discreti con quel detto di Seneca „ *Numquam satis dicitur*, *quod numquam satis discitur* „ (1).

CAPI-

„ ivi „ Fori privilegio non gaudeat, habitum et tonsuram non deferens; idem in Clericis conjugatis „.

Così pure si legge in una Bolla di BONIFACIO VIII. che comincia „ Clerici . . . .

(1) Oltre tutte le avvertenze esposte circa il *Foro Ecclesiastico*, *e le Giurisdizioni privilegiate in genere* troviamo bene di notare particolarmente circa il *Foro Militare* e nell' oggetto della competenza che non bisogna perder di vista riguardo al rispettabile Corpo dei Carabinieri il Regolamento 22. Ottobre 1816., e riguardo al *Corpo Militare delle Dogane Pontificie il Regolamento* 16. *Decembre* 1816. *Tit. VIII. art.* 102. e seq. In ordine alle materie Camerali per intelligenza segnatamente degli Assessori, e degli altri Funzionarj, i quali agiscono, come Delegati del Camerlengato, sono pure osservabili gli Editti più recenti del Camerlengato stesso, ed in ispecie l' Editto 24. Agosto 1816. sulla Polizia delle Poste, e loro discipline in ogni ramo di questo servizio oltre le parziali istruzioni loro diramate; l' altro Editto 28. Giugno 1817. sul modo di procedere per parte dei Governatori ed Assessori Camerali rispettivi, ed anche in via sommaria per le contravvenzioni ivi contemplate, ed altre. Così sono osservabili le prescrizioni 3. Marzo

CAPITOLO V.

Sulla natura della prova, degl'indizj, delle presunzioni.

I. Esaurito ciò che concerne il delitto, e la sua essenza formale e materiale, il giudizio Criminale generalmente preso, ed il Foro, e Giudice competente; sembraci conforme all'ordine delle proposteci idee di premettere l'analisi generale della *prova*, dell'*indizio*, della *presunzione* come mezzi diretti a dimostrare i fatti criminosi in genere, in specie, ed i loro autori, ciò che sarà la materia dei successivi Capitoli.

A parer nostro questa discussione preliminare ci pare tanto più necessaria in quanto, che si riconoscerà con tale analisi quale strada convenga battere per conseguire *la prova denominata generica* quale per ottenere *le prove in specie, gl'indizj*, e quale criterio si esiga per non andar falliti nella scelta dei mezzi medesimi o per l'occasione, che si ricevano le denuncie, e le querele degli accusatori, o si assumano gli Atti costituenti essa prova generica, o gli esami dei Testimonj, od i costituti degl'imputati, od ogni altro atto tendente a somministrare ciò, che si qua-

---

1819. del Camerlengato medesimo agli Assessori Camerali, Governatori, Vice-Governatori per regolare i giudizj nelle cause di contrabbando relativamente, e per quei paesi, dov'è in vigore la Gabella del macinato con ogni altra prescrizione analoga, e per l'effetto di conoscere le varie competenze e direzioni da tenersi. Così sono da vedersi le Circolari del 3. Maggio 1817. del Tesorierato in materia di competenza nelle Procedure pei casi d'invenzione di contrabbandi, e pel modo di eseguir le Sentenze emanate o dagli Assessori Camerali, o dal Tesorierato medesimo, e del 23. Gennaro 1821. agli Assessori Camerali e Cancellieri sulle Procedure, e sui mezzi di scoprire i contrabbandi di Sali, Tabacchi, e metodi di fare i Processi d'invenzioni. Parimenti nella gravissima materia della Falsificazione dei Bolli Doganali, loro supplantazione è osservabile l'Editto 1. Aprile 1818. di Monsignor Tesoriere. Collezione di stampe Governative. ROMA = Non si tralascierà di parlar altrove di altre disposizioni in questi, ed anche diversi oggetti. =

qualifica per *mezzo di prova* (1) onde stabilire la fede giuridica. *Provare* generalmente parlando è dimostrare la verità di una proposizione o di un fatto ,, *Vicat. vocab. jur. verb. probatio* ,, *Lock. Ess. sur l'entendem. Liv.* 4. *Cap.* 2. §. 3. (2) Perciò chiamasi prova, ciò che serve a dimostra-

---

(1) La *fede giuridica* è regolata con certe norme fissate dalla pubblica autorità; la *fede storica* è abbandonata al libero ragionamento di ciascheduno ,, *Thomas. Dissert. de fide juridic. Cap.* 1. §. 44. *e Cap.* 2. §. 64., il quale nota diverse differenze nella fede giuridica, e riferisce le ragioni, per cui il *gius* abbia definito certe massime circa questa fede giuridica da seguirsi dal Giudice nella relativa applicazione.

La *certezza* poi, sulla quale si parlerà bene spesso, ha i suoi gradi, e variano questi nella loro forza. Vi è la *certezza metafisica*, alla quale gli Scrittori riferiscono ancora la *matematica*, che si acquista colla semplice intuizione della mente, e con una dimostrazione ricavata dalla natura stessa delle cose: questa è immutabile, e non è superata da verun altro mezzo di certezza. Vi è la *certezza fisica* concernente le cose che possono vedersi, e toccarsi; fonda questa nelle leggi della natura, e nell'ordine universale: vi è la certezza *morale* dipendente dalla natura dell'uomo, e dalle *leggi* dell'*ordine morale* aggirandosi sulle azioni dell'uomo medesimo, le quali hanno pure relativamente a se un ordine fisso. E' denominata eziandio certezza STORICA *concernendo fatti di condotta morale, e fatti avvenuti fuori di noi.*

Ai giudizj criminali spetta propriamente la *fede giuridica*.

Dovevansi premettere per ora alla discussione attuale tutte le riferite nozioni, onde legarle colle cose, che di mano in mano si diranno in proposito di mezzi di prova per *testimonj, tavole, documenti, indizj, presunzioni*, e valersene opportunamente.

(2) La parola *prova* viene quì presa in senso *latissimo*, così che intendiamo di comprendere non solamente ciò che induce *certezza*, ma ciò che induce anche *probabilità* = *EINECIO nei suoi Elem. Log. Cap.* 3. *Sect.* 3. §. 542 ,, dice = *proxima est probabilitas moralis, et politica, quae cum eventu actionum, et inclinationum si quis nitatur, et ab una saepe causa, vel actionis circumstantia per Dei providentiam mutata totus consilii eventus pendeat, ac praeterea homines saepe simulent, dissimulentque consequens est ut sive a consiliis adventus futuros, sive ab eventibus ad causas, et consilia, sive denique a signis morum et propensionum ad ipsas propensiones argumentum ducamus, ista illatio semper futura sit probabilis tantum.*

Vi fu chi tentò di sottopporre a regole i calcoli della probabilità, ed applicarli anche ai Giudizj ,, BERNOULL. *in Art. conject.* BUFFON *in Specimen arithmet. moralis philosoph.*, *Transact. N.* 257. *apud* LOUTHORP. *Tom.* 3. *pag.* 662 *a me*: Ma contemporaneamente sono a vedersi le difficoltà somme, che a ciò si oppongono nel CARRAD. *Jurisprud. Crim. part* 2. C. 1. §. 2. ,, nel *DE SIMONI, dei delitti di mero affetto part.* 1. *Cap.* 11. §. 6.

strare il vero o si tratti di far vedere la verità di una proposizione qualunque, o di un fatto qualunque. I giureconsulti criminali però poco solleciti di una generale dialettica definizione della prova hanno detto, che provare è lo stesso che far fede al Giudice di una cosa o controversa, o dubbia, o che si dice avvenuta. *Probare idem perinde est ac de eo de quo agitur fidem facere, certamque exhibere notitiam; probatio autem est quidquid fidei faciendae inservit.*

Le prove quindi dei delitti sono, generalmente prese, atti legittimi, mediante i quali vengono dimostrate le azioni delittuose, che sieno state imputate a persone qualificate col nome di delinquenti (Si vegga anche il Cap. III. pag. 65.). Del qual passo procedendo si scopre, che provare conclude far fede al Giudice di una data cosa; e conseguentemente la prova diviene indispensabile all' effetto che risulti il delitto, e risultino gli Autori suoi ,, BOHEMER. ,, *Elem. Jur. Crim.* (*) Tale essendo lo scopo finale delle prove, si rileva vieppiù quanto sia interessante di conoscerne la natura, la forza, gli effetti, e le specie loro, non dovendo essere abbandonate soltanto all' arbitrio del Giudice.

Per giungere ad uno scopo tale giova stabilire i diversi stati dell' *Animo* ,, *Animus est, quo homines sumus, quo sapimus, et intelligimus* ,, e collocarsi di tal guisa in situazione di scoprire, conseguire, e vedere la verità delle idee, la verità delle cose, la verità dei fatti, e tutto ciò sul riflesso, che l' animo si può ritrovare in situazione tale, la quale sappia, o d' *ignoranza*, o di *dub-*

BRISSOT NELLA THEOR. DES LOIX CRIMIN. Tom. 2. *pag. a me*, 92. *scrive* ,, *tous (calculs) que la geometrie à voulu appliquer au cours ordinaire de la vie, et aux objets politiques, moraux, economiques tombent toujours a faux*. Conviene pure consultare Leibnizio ,, *Specimen. de intellect. humain.*

(*) QUINTIL. Instit. Orat. Lib. 5. Cap. 10. *offre in succinto titoli di argomento per raccogliere i mezzi o di* certezza, *o di* probabilità *per l' uso* del Foro.

dubbiezza, o *di probabilità*, oppure di *certezza* (*) Della ignoranza, che vale propriamente la esclusione di qualunque idea della cosa e per *senso*, e per *congettura*, e per *raziocinio* si tralascia di parlarne nell'oggetto, cui tende la presente analisi (**).

Ciò esposto, è da sapersi, che la mente nostra in quelle cose, nelle quali non ha una esclusiva assoluta ignoranza, trovasi o *certa*, o *dubbiosa*, od *in istato di opinativa*.

E discorrendo in pria di ciò che concerne il dubbio diremo (1), che l'animo dell'uomo è *dubbioso*, quando

---

(*) *La* certezza metafisica *quale venne definita non può non essere assoluta, ed immutabile, le variazioni poi, cui sono, o possono essere sottoposte la* fisica, *e la* morale *inducono, che queste sieno o possano essere contingenti. I gradi della probalità sono innumerevoli, e subordinati a circostanze pure innumerevoli*.

Se però alcuna gradazione convenga, sembra che possa classificarsi in tre, infima *cui corrisponde una sospicione lieve*, media *cui corrisponde una sospicione più grave, e* somma, *cui corrisponde un completo, e legittimo assenso dell' animo del Giudice*.

(**) IGNORANZA.

IGNORATIO ad actum et rem pertinet, quae penitus nescitur nec sciri potest. —

IGNORANTIA ingenii vitium est, cum quis ignorat quod facere debeat, aut dicere, QUINTIL. Lib. 7. C. 2.

IDEA

IDEA est prima rerum species et inchoata intelligentia = CICER. in Orat.

SENSO

SENSUS facultas animae qua objecta sensibilia apprenduntur „ *I sensi èsterni sono il* tatto, la vista, l'udito, il gusto, *e* l'odorare: *gl' interni sono il* senso comune, *l'*immaginazione, *la* memoria =

RAZIOCINIO

RATIOCINATIO = Est diligens et considerata faciendi aliquid, aut non faciendi excogitatio = CICER. 4. DE JNVENT.

(1) Generalmente *il dubbio* è la incertezza, che si ha di un fatto, o di qualunque altra cosa: la situazione più critica per un Giudice è quella del *dubbio*.

Non si allude con ciò al *dubbio* fondato sulla ignoranza delle *Leggi*, della *giurisprudenza*, e dei *principj* di diritto. Un simile dubbio non può decentemente conciliarsi colle cognizioni, che deve avere un Magistrato.

In materia *Criminale* si presentano dei dubbj sopra differenti fatti, e differenti circostanze, ma la sorte dell' accusato non dovrebbe mai esser dubbia, perchè nell' incertezza, se egli sia colpevole, o no, si dovrebbe presumerlo innocente.

do non ritrova ragioni da veruna delle due parti valevoli ad indurlo a prestare un assenso, lo che risolvesi *in dubbio negativo*, oppure che trova le ragioni tali da convertirlo in *un dubbio positivo*, somigliando l'animo nostro per l'effetto dell' assenso, o dissenso ad una bilancia, la quale, se manca di una qualche proponderanza da una delle due parti, non declina fra quelle, ma resta in equilibrio „ *CONDILLAC Orig. de connois. humain* „ *LOCK sur l' entendement humain Liv. 4. Ch. 15.*

L' animo dell' uomo trovasi poi in istato di probabilità consistente nella situazione di mezzo fra l'*ignoranza*, *e la certezza*, quando esso inclina nell' una e nell' altra parte, ma però lentamente, in forma perplessa, ed anche timidamente. Succede ciò sia apparendo ragioni soltanto da una parte, le quali derivino la tendenza medesima, sia apparendone da tutte due le parti, o dall' u-

---

E' una massima proclamata da tutti i giureconsulti, che è meglio assolver un *colpevole* che condannare un *innocente*.

Tuttavolta può avvenire, che malgrado non sia evidente, che un accusato sia l' autor del delitto, che gli si imputa, si presentino contro di lui sospetti sì violenti da vedere nel medesimo una condotta riprensibile per essersi comportato nella tale, o tale maniera, nelle tali, o tali circostanze, per le quali tante particolarità possono concorrere a dimostrare, che se per una parte vi sia temerità a condannarlo, vi sia pure pericolo per l' altra parte ad assolverlo, come se fosse affatto innocente. Perciò i Tribunali puniscono simili imputati o *come fortemente sospetti*, o se *i sospetti* non sono abbastanza *violenti* per determinare una pena, e rimangano *incertezze* circa la giustificazione degl' imputati stessi, non si accorda loro un' *assoluzione completa*, quale si accorderebbe alla *vittima innocente della impostura*, o *della calunnia*, ma si dimette l' accusato *soggetto* ai suoi *pregiudizj*, ossia a *Processo aperto*, come si dirà parlando della Sentenza (*)

(*) *Merita di essere letta una dottissima Dissertazione del Sig. Conte Armaroli già Senatore nel Regno d' Italia, e rinomato Giureconsulto, nella quale discute con erudizione vasta, con criterio esatto, e con una giurisprudenza profonda la questione sulla formola di assoluzione* a crimine o ab instantia. *Noi avremo campo di ricavare materia di reflessioni nel Capitolo sulla Sentenza da questa pregievolissima Dissertazione letta con avidità, e ristampata dopo che furono esauriti i primi esemplari.*

na o dall' altra più gravi, o meno oscure „ CICERONE *nel. 1. de Invent.* dice „ *Probabile autem est id quod fere fieri solet, aut quod in opinione positum est, aut quod habet in se ad hoc quamdam similitudinem, sive id falsum est, sive verum:* ed applicandosi l' animo in così fatti esami può scoprire parimente più gradi nella probabilità secondo che più gravi, o più leggeri ragioni si presentino o da tutte due le parti, o da una parte sola, e risultare per tal modo la probabilità stessa maggiore, o minore.

Trovasi poi l' animo in istato di *certezza*, allora quando non possa di nessuna guisa, e suo malgrado dubitare del proprio giudizio, e del calcolo, che fa; (*Si vegga ciò che si è detto a pag. 166. Not. 1.*) *LOCK* „ *Essai sur l'éntendem. hum. Liv.* 4. *Cap.* 15. (1) la qual certezza non essendo di una fatta sola (*pag.* 166. *Not.* 1. *sud.*) risolvesi quindi, come la evidenza, che è sua produttrice, o sua concomitante; (*pag. e not. sud.*) nella intelligenza inerente agli assiomi, ossia dimostrazioni di puro intendimento chiamata o metafisica, o *matematica*, oppure è inerente ai sensi ed alle sensazioni, e si denomina *evidenza fisica* „ GENOVESI „ *Art. Logic. Critic. Lib.* 3. *Cap.* 2., oppure è inerente *alla fede degli uomini*, e chiamasi *fede morale*, *certezza*, od *evidenza morale*, al conseguimento della quale sono prescritte molte regole, affinchè non possa ingannare, od almeno rarissimamente trarre in errore; e che presa latamente si risolve in probabilità, la quale ha i suoi gradi, come si disse, di *somma*, *media*, ed *infima* (*) (*pag.* 168 *asterisco*). Tale evi-den-

---

(1) La *propria coscienza* è a ciascheduno un giudice di certezza, ed a nessun altri lo è per la ragione, che nessun altro se non se il Signor Iddio vede questo stato interno dell' animo. Questo giudizio poi è o *vero*, o è *fallace*, e ciò per la ragione, che uno può esser certo, ma essere nell' *errore*, se quel giudizio fosse il meno conforme a quella tal cosa, od a quel tal fatto, nel che risultano la imbecillità, e la debolezza della mente umana; e di qui deriva eziandio, che non sia sempre poi vero ciò che per noi risulta *certezza*.

(*) *Si veggano per una più abbondante spiegazione* „ CONDILLAC, l'art de penser, e l' art de raisonner „ SOAVE Instit. di Logica „ Filangeri Lib.

denza morale o *strettamente* intesa, od anche *latamente* serve pure ai giudizj criminali, i quali aggirandosi circa le azioni degli uomini, e circa cose di fatto qualificate per delitti, dei quali, al dir di GROZIO ,, *nulla est certa perceptio*, si attinge per tali motivi appunto al fonte dell'autorità umana, e si fonda nella testimonianza degli uomini (*). E quando le prove occorrenti a stabilire la fede del Giudice nei modi suddetti, e per lo scopo sopra divisato fossero valevoli di renderlo moralmente certo della verità del delitto, e dei suoi autori anche fino al segno di escludere dall'animo suo perfino la esitazione virtuale, che la cosa sia stata altrimenti, maggiormente può rimaner tranquillo di se stesso e giudicare della sussistenza dell'uno e degli altri, il che ricercasi pure nello scopo medesimo e dal diritto romano, *LL.* 16. *Cod. de paenis* ,, ivi ,, *convictus sit* ,, *ed ult. Cod. de probat.*, e si ricerca dalle Costituzioni nostre, non ripugnando però nell'esercizio pratico dei giudizj criminali anche nostri, quando non si trovi del tutto il vero, di se-

---

3. part. 1. C. 13. SERVAN ,, de la legislat. crim. Liv. 2. ,, GROT. de Jur. bel. et pac.

Tutta volta al sommo grado *possono appartenere gl'indizj indubitati, e concludenti per* necesse: *le prove meno piene, e maggiori, o minori della semipiena possono riferirsi od all'* infimo *od al* medio *grado: all'* infimo *possono appartenere gl'indizj* leggeri, o remoti, *e le* presunzioni di Uomo, HOMINIS. *In progresso del Capitolo, e dell'Appendice si riconoscerà meglio lo sviluppo di queste idee, e delle massime corrispondenti.*

(*) Voltaire *disse ,, una cosa è o vera, o falsa: voi siete certi, od incerti: La incertezza essendo sempre l'appannaggio degli Uomini; noi ci determinaremmo rarissimamente*, se ci *aspettassimo una dimostrazione* ,,. Essai sur les probabilites en justice.

In ogni maniera bisogna esaminare l'indole varia dell'uomo, i varj costumi, le passioni, gli affetti, le tendenze, il carattere suo più distinto, come gli altri segni più all'uopo ,, EINEC Philosoph. moral. Cap. 2. *Sect.* 4. *de signis et character. morum; et affectuum.*

E' massima costante però che le cose dubbie non si provano colle cose dubbie: Deve preesistere in ogni causa ciò che non abbisogna di prova per valersene a farla. P. E. l'indizio deve essere provato, altrimenti non può esser dedotto per confermare una cosa dubbia. Uccidesti, per modo di dire, un Uomo? avevi minacciato? bisogna prima provar le minaccie, onde sia certo ciò, che forma l'argomento di una cosa per anche incerta.

seguir il probabile bilanciando le testimonianze degli uomini, e gli altri mezzi di prova nei modi, e colle prescritte regole (1) (*).

II. Se tale è l' essere della *certezza morale* in se stessa considerata ed è tale l' essere delle prove, che la inducano considerate anche nei varj loro gradi, non è difficile di avvedersi, che quelle tali prove, le quali sono chiamate *semipiene* dovrebbero rigorosamente parlando essere per se stesse insufficienti a formare e produrre la certezza morale nel grado perfetto, perchè essendo *semipiene* saranno *imperfette*, ed essendo *imperfette* avranno in se l' *elemento del dubbio*, conseguentemente dovranno lasciare l'animo del Giudice indeciso ad un pieno assenso, e producendo alcun effetto, lascieranno tutto al più il fatto nello stato di una qualche probabilità, e forse anche nel grado infimo sopra accennato e quindi inetto sempre a derivare la certezza morale quale venne assolutamente definita.

Anzi non ci sembra inopportuno di qui soggiugnere nello sco-

---

(1) Sulla difficoltà di trovare il vero, e di seguire per parte nostra ciò, che ci pare più probabile, o che tale sembra od a tutti, od a molti od ai più saggi ci lasciò scritto in altro proposito *SENECA de Benefic. Lib. 4. C.* 33. „ *numquam expectare Nos certissimam rerum comprehensionem, quoniam in arduo est veri exploratio, sed ea ire, quae ducit verosimilitudo. Omne hac via procedit officium: Sic serimus, sic navigamus, sic militamus, sic uxores ducimus, sic liberos tollimus, cum omnium horum incertus sit eventus. Quis enim pollicetur serenti proventum, naviganti portum, militanti victoriam, marito pudicam uxorem, patri pios liberos.*

E Cicerone *pro Fontejo* dice circa il valutar i testimonj „ . . . *si hoc, Iudices, prescriptum lege, aut officio putatis testibus credere, nihil est, cur alius alio Judice melior, aut sapientior existimetur. Unum est enim et simplex aurium judicium et promiscue, et comuniter stultis, et sapientibus a natura datum. Quis est igitur, ubi elucere possit prudentia? ubi discerni stultus auditor, et credulus a religioso, et sapiente Judice? nimirum illud quo ea, quae dicuntur a testibus, conjectura, et cogitatione traduntur, quanta auctoritate, quanta animi aequitate, quanto pudore, quanta fide, quanta religione, quanto studio, existimationis bonae quanta cura, quanto timore dicantur?*

(*) *Si veggano il Chirografo di Benedetto XIV.* di felice memoria *dei 2. Gennaro 1743. e l' Editto di Secreteria di Stato 23. Settembre* 1805. *sulla natura degl' indizj indubitati, e del loro uso nei giudizj penali.*

scopo di un'analisi circa la natura delle prove che se la prova denominata *semipiena* è tale quale venne riferita, sembrerebbe parimente che in forza del principio sopra manifestato, ed inerendo al rigore stesso sopra motivato dovesse perfino abbandonarsi (*) un così fatto mezzo di fede umana nella importantissima materia de' Giudizj criminali pieni di tante conseguenze; sembrerebbe, che convenisse invece di attendere soltanto il mezzo liquido, e chiaro inducente o la certezza morale quale venne riferita; od almeno la somma probabilità nell' animo del Giudice, perchè nei concreti casi sottoposti al giudizio dei Tribunali prestasse con fondamento il suo assenso, locchè sembra non possa verificarsi cogli isolati mezzi di prova semipiena, quali furono descritti (*Merita di esser letta la Dissertazione sulla fede giuridica del TOMMAS. il quale cumolò molte cose sopra l' indole ed il peso delle prove: merita pure di essere letto il Sig. BRISSOT nella sua Teoria „ des loix crimineles sul modo di discernere, misurare, e pesare le prove dei delitti sul proposito e della prova, e della probabilità, e del dubbio*) (1). Tutto ciò non ostante, e poichè l'uso del-

---

(*) *CUJACCIO, GOTTOFREDO, FABRO, MATTEI rigettarono totalmente la specie della* semipiena prova, *la quale si stabilisce dai pratici, e si stabiliva comunemente per la fede di un sol testimonio, e la rigettarono anche come sconosciuta agli antichi Giureconsulti „ GRAVINA* Cap. 75. de legibus et Senatus Consultis in fine „.

Più recenti giureconsulti avvertirono acutamente, che se si dasse la prova semipiena, *si darebbe la* verità semipiena, *cosa che sarebbe assurda, non potendosi concepire dalla mente umana, a parlar esattamente, un termine di mezza verità, di mezza falsità.* „ Comentair sur le livr. des delic. et des pein. §. 22. in fin. *parlando delle Consuetudini del Parlamento di Tolosa.*

Per la pratica dei Tribunali nostri ci conviene notare, *che sonovi però alcuni atrocissimi delitti occulti e di difficile prova, che la Legge ha privilegiati, conforme si dirà a suo luogo, anche in quanto al mezzo di prova, e che sono chiamati dagli Scrittori dei nostri Tribunali „ delitti privilegiati „ pei quali si ammettono perfino testimonj inabili in se stessi „ si legga il* MIROGLI „ Tom. 1. Cap. VI. N. 221.

(1) E indispensabile di notare sull'argomento finora discusso *sulla prova, sulla probabilità, sul dubbio*, che dipendendo la certezza, per l'oggetto nostro non dall' assoluta verità delle cose, ma dallo stato dell' animo di Colui, che

delle prove imperfette è praticato specialmente riguardo ai delitti occulti, ed atrocissimi in guisa che si riguardano suscettibili di forza per indurre nell' essere loro una qualche fede, ed i Giudici possano valersene per l' applicazione delle pene in certi determinati casi; perciò in relazione all' argomento attuale ed attesa la pratica di procedere e giudicare dei nostri Tribunali, alla quale non siamo così arroganti di fare contraddizione qualsiasi, troviamo non inopportuno di dire che molti Scrittori di materie criminali indicati dal FARINACIO „ *Quaest.* 62. *n.* 18. ed in tempi più vicini indicati dal BASSANI *Theor. Pract. Lib.* 5. *Cap.* 1. affermano di unanime consenso riceversi la *prova semipiena* per l' effetto di far fede, e pronunciare sulla esistenza dei delitti denominati atroci, di difficil prova, dichiarando perfino la colpabilità di coloro, che ne sieno imputati e condannandoli ad una pena „ BASSAN ove sopra N. 43. e seg. „ Es-

---

si occupa di riconoscere la verità, o falsità delle cose medesime, deriva quindi, che i mezzi di prova atti ad indurre *una piena fede* per alcuni, inducano, o possano indurre nell' animo di un' altro solamente *probabilità*: e proviene pure di qui, che possa qualificarsi colla denominazione di *prova* ciò, che faccia una fede piena, od anche meno che piena sopra quello, che forma il soggetto della inquisizione: avvertenza notabile, e da combinarsi colle massime sopra riferite, onde non far dipendere la definizione della prova occorrente all' uso pratico dall' astratta idea della verità, se si abbandonassero la probabilità, e suoi gradi nello scopo dell' uso suddetto. Il GRAVINA sullodato, ed il MATTEI *Lib.* 48. *tit.* 15. *C.* 1. *N.* 5. „ *BRISSOT Theorie des loix Crimineles* „ *C.* 3. *in princip. Not.* 186. hanno combattuto la esistenza della prova semipiena, del che si fece superiormente un cenno. Quello poi, che esso Brissot d' altronde rinomato Scrittore ci dice al Cap. 3. *Theorie des loix crimineles* tenderebbe ad insinuare la impunità dei delitti, se fosse accolto in una maniera assoluta, e senza qualsiasi limitazione „ Ecco le sue parole „ *En blâmant l' erreur des jurisconsultes, qui ont donnè des methodes d' estimation de preuves, nous garderons bien de suivre leur plan. Nous indignerons plutot les preuves, qui doivent etre rejettès, que celles, qui doivent être admises. Nous èleverons plutot des doutes sur le valeur des preuves, que nous ne donnerons des principes pour en reconnoitre la bonté, nous dirons plutot qu' il faut pour absoudre, que ce qui faut pour condamner. Nous remplirons enfin notre but d' elever un autel à l' humanité: les jurisconsultes n' ont tracé des codes que pour la barbarie. L' erreur sera quelque fois peut-être notre partage; mais aumoins elle ne fera point verser de sang; et nous n' aurons point à repandre des larmes inutiles par les cendres d' innocens condamnés* „.

Essi considerano tali delitti, come privilegiati in quanto al mezzo di prova, per cui gl' indizj, le prove semipiene, le congetture sieno valevoli in certi casi a determinare la inflizione di una pena. Avvertano però i medesimi Scrittori che tale pratica deve essere osservata nei delitti atrocissimi, e di difficilissima prova e tali, che per loro natura sieno capaci di più compromettere la pubblica sicurezza, sul riflesso che il delinquente li commetta rimosso ogni mezzo, che possa scoprirlo (*Si vegga anche* l' ALPHAN. *nel suo Jus Crim.*) Ci sia concesso però di soggiugnere senza mancare ai professati riguardi a chiunque, e comunque sieno dovuti, che Emilio Ferretti giureconsulto abbastanza distinto commentando la Legge *L. 3. §. 4. ff. de testibus* qualifica senza difficoltà tale opinione per un comune errore. Realmente se si volessero esaminare con tutto il rigore di una vera critica le ragioni messe in campo dai prefati Pratici, e fondate nei motivi in massima di sopra riferiti, si presenterebbero non esattamente vere, e solide, bensì speciose. In fatti parlando con freddezza di mente, e con proprietà vera di termini, è ovvio di riconoscere, che se le prove semipiene sono di loro natura, quali si disse essere effettivamente, e cioè inefficaci a produrre la morale certezza anche nel grado di quella probabilità, cui si fece allusione superiormente, saranno pure tali ancora, quantunque se ne faccia uso per l' avvenimento di delitti gravissimi, ed occulti. Anzi in questi casi sembra più tosto, come dice il libro dei delitti, e delle pene §. 31., che si dovessero richiedere prove e più squisite, e più complete in ragione dell' atrocità dell' azione criminosa medesima sul riflesso naturale, e pronto, che l' uomo pel timore di un gastigo più terribile, e del rimorso più potente della natura, la quale allontana, e fa rifuggire dai misfatti, i quali attentino maggiormente ai sacri diritti della medesima, dovrebbe nel solo pensiero di commettere cotali delitti sentirsi allontanato, e trattenuto dall' abbandonarsi a quelli, dicendosi comunemente, che nessuno diven-

venta di primo momento uno scellerato (*). Sembrerebbe invece che quante volte o si trattasse di misfatti occulti od il rigore della pubblica vendetta reclamasse il gastigo di delitti gravissimi, si dovesse dare od al Fisco, od all' Accusatore un campo più esteso per la prova, supplendo con modi ragionevoli, e legali. Il Fisco, e l' Accusatore dovrebbero esser collocati in situazione da ricavare in simili circostanze le prove occorrenti ovunque regolarmente fosse possibile, e se i mezzi di tali prove fossero diversi, o sparsi, potessero pure raccoglierli, congiungerli, e riprodurli (**).

III. Ciò detto non opponendo noi alle disposizioni, che regolano la nostra pratica procedura criminale fondata nelle Costituzioni, ed Editti Pontificj, che furono, e verranno altrove motivati; ripiglieremo il discorso direttamente riguardante i mezzi di prova anche generalmente considerati, e lo impegneremo vieppiù nel dettaglio conveniente all' analisi propostaci,

I mezzi di prova da usarsi nei Giudizj Criminali sono indicati, se si rimonti ancora a tempi antichi, colla denominazione di *artificiali*, e d' *inartificiali*, qualifica adoperata dai retori, e dai giureconsulti, pur anche dei tempi nostri „ *Renazzi Jus Crim.* La qual cosa, oltre ogni altro motivo di generale o particolare rapporto ci conduce nella disamina presente a parlare di simili mezzi di prova, ancorchè quei più antichi non fossero concordi nel determinare la di loro natura, e differenza „ *QUINTIL. Inst Orat. Lib. 5. Cap. 1.* „ *DONEL. Com. Jur. Civil. Lib. 15. Cap. 5. 6.* (1).

Co-

(*) *La prima tendenza delle anime oneste è di non credere ai grandi misfatti, che sono nell' ordine sociale ciò, che nell' ordine naturale sono i mostri.*

(**) *Le regole di pratica sul metodo di procedere nei nostri Tribunali saranno a suo luogo indicate per norma di chi deve occuparsi della formazione de' Processi, mentre non si deve riguardare quanto si dice se non se per una discussione non del tutto inopportuna ed intempestiva nell' oggetto della presente analisi.*

(1) Prima d' impegnarsi nel discorso relativo alle prove sieno queste *artificiali*, od *inartificiali* conviene premettere e ritenere rispettivamente in via di

Consultati gli autori, che ne scrissero, rileviamo, che le prove *inartificiali* sono quelle, le quali non coesistendo al fatto conviene ricercarle fuori della causa senza abbisognare dei presidii dell' arte, e dell' ingegno per rica-

 var-

---

massima diversi princìpj, e diverse regole. Essendo la certezza morale niente altro, che la opinione dell' uomo tal quale venne superiormente espressa, sarebbe sempre bene, 1.° che la Legge fissasse quali dovessero essere i mezzi atti ad indurre nell' animo del Giudice la certezza del fatto in questione, onde non lasciare, come si disse altra volta, un arbitrio pericoloso nell' applicazione della pena commensurabile dalla quantità di prova determinata tante volte non dalla Legge, ma dall' arbitrio dell' uomo stesso ,, CARRARD. *de la jurisprud. crimin. part.* 2. *Introd.* §. 1. ,, 2.° che fossero qualificati *legali* quei mezzi di prova in criminale, ai quali la Legge avesse per ministero proprio impressa tale efficacia determinando ciò, che costituisca i varii gradi della medesima, e ciò che derivi o la *certezza morale* quale venne esposta, o solamente la *probabilità*, allorchè segnatamente si trattasse di *fatti*, *che non fossero suscettibili di venire di quella tal maniera determinati*, *ed il Giudice col* presidio del *raziocinio* e *dell' induzione* dovesse poi fare a se stesso in quel tal caso concreto, e con questi mezzi od *una certezza* od *una probabilità* per quindi decidere sul fatto, che forma il soggetto del giudizio, che gli tocca di pronunciare 3.° Che la piena e legittima prova si verificasse, allorchè per la propria indole, e pel suo carattere valesse a risolvere e definire la questione dipendente da quel medesimo tal giudizio ,, OUDENDORP. *tit. de probat. dict. et fact.;* e se venisse ammessa la *prova semipiena*, dovesse questa verificarsi facendo una qualche fede circa il soggetto di quella tal causa senza però definirlo come si legge in accreditatissimo scrittore ,, STRIK *de semiplen. probat. existen. C.* 2. *N.* 2. ,, 4.° Che la *probabilità* essendo suscettibile, per così dire, di ulteriori frazioni in guisa che in alcuni fatti si possa avere una *prova semipiena maggiore*, e *semipiena minore* secondo almeno il linguaggio degli Scrittori Pratici, potesse pure all' uopo indursi anche una *fede più che semipiena*, od *una fede meno che semipiena*, conforme leggiamo aver ritenuto eziandio Autori rinomati ,, LAUTERBACK *Compt. Jur tit. de probat.* ,, STRUVIO *in Syntagm. I. C. exercit.* 28. *th.* 5. Noi indicammo tutte queste nozioni come massime opportune in ogni caso anche per l' uso pratico, quando sieno ponderatamente esaminate, e saviamente applicate connettendole colla materia, che trattiamo per il fine dell' analisi generale della prova, e dell' indizio, che è un elemento della medesima in più, ed in meno, conforme ognuno esercitato nel Foro deve non impugnare.

Nel proposito inoltre di queste nozioni generali gioverà di qui accennare che il celebre Sig. Nani nelle sue Note al MATTEI *Lib.* 48. *tit.* 15. *C.* 6. *Not.* 1. indica una distinzione sulla medesima *certezza morale* distinguendo la *certezza morale* dipendente da ciò, che fissa la Legge, da quella dipendente dall' animo del Giudice, distinzione, che retificando quanto vi fosse di

varle, e raccoglierle, mentre le *artificiali* coesistendo al fatto, che forma il soggetto della Causa, conviene ricavarle dal medesimo raccogliendole con impegno, e studio. Le *inartificiali* in una parola, come insegnano i profes-

---

osservabile nel da noi esposto in principio della presente nota, servirà a prevenire le obbiezioni, e difficoltà, che per avventura si potessero opporre alle cose dette nella medesima. Torna di accennare qui eziandio, che, sebbene e nel progresso di questo Capitolo, e nella discussione circa l'accusa, circa le prove in genere ed in specie sieno per riferirsi molte cose sopra i *testimonj*, gl' *instrumenti*, li *documenti*, o *tavole*, *circa la piena prova*, la *semipiena*, gl' *indizj*, le *presunzioni*, enunciando ivi ancora le prove *inartificiali*, le *artificiali*, e quali le denominate *imperfette* quali le *perfette*, non è tuttavolta da tacersi essere impossibile di prescrivere regole precise in tale importante, ma minutissima materia; così che i Funzionarj e Giudici criminali nell'uso delle prove, degl'indizj avranno presente ciò che l' Imperator Adriano rescrisse a Valerio Vero „ *quae argumenta, ad quem modum probandae cuique rei sufficiens, nullo modo satis definiri potest, sicuti non semper, ita saepe sine pubblicis monumentis cujusque rei veritas deprehenditur: alias numerus testium, alias dignitas, et auctoritas, alias veluti consentiens tamen fama confirmat rei, de qua quaeritur, fidem. Hoc ergo solum tibi rescribere possum summatim: non ubique ad unam probationis speciem, cognitionem statim alligare debere; sed ex sententia animi tui te aestimare oportere quid aut credas, aut parum probatum tibi opinaris* „.

Il criterio, e la maniera di combinare i mezzi di prova, cui riferisce questo Sovrano Rescritto, s' impiegheranno appunto nell' uso del duplice genere di argomenti adoperati per far fede di un delitto, i quali altri sono *estrinseci* al fatto, altri *intrinseci* al medesimo, e quindi ricavabili con arte ed ingegno, essendo quelli estrinseci *inartificiali*, e gl' intrinseci *artificiali*, dove coincide eziandio il rescritto suddetto riportato nella Legge 3. *ff. de test.*

CICERONE poi chiamò *assumpta* gli argomenti riferibili all' estrinseco, ed *insita* i riferibili all' *intrinseco*. Il diritto romano contiene varii titoli de *testibus* et *Instrumentis*, de *probationibus*.

In fine la forza dell' argomento dovrà consistere sempre nella strettezza del rapporto fra il delitto, che dev' essere provato, e ciò che lo prova. Il DONEL scrive nel Commentario alla Legge 10. *Cod. de probat.* „ *in hoc, (argumentorum) numero habentur omnes loci dialectici traditi a dialecticis, ut cum ex definitione colligimus definitum, ex partibus totum, ex specie genus: e contra ex causis effectus, ex paribus paria, ex contrariis contraria. Id autem ex hoc rescripto intelligimus quod placet ex definitione recte colligi definitum, ex causis effecta.*

Il retto giudizio però deve supplire le tante volte nel giudicare delle cause criminali, essendo, come si disse, moltiplici le regole, e talmente, che è impossibile seguirle tutte quante. Scrive il *Tommas. sud. in disser. de fi-*

fessori retori si ricercano nei *luoghi estrinseci*, le *artificiali* negl' intrinseci. L' antichità medesima fece promiscuamente uso delle prove *inartificiali*, ed *artificiali* per provare i delitti, per discutere le cause criminali. Presso i Greci, ed i Romani fu praticato nei giudizj l' uso delle une e delle altre; e sebbene le prove inartificiali facciano fede di loro natura, tuttavolta e nell' Areopago, e nel Foro era gravissima, ed eguale l' autorità delle prove artificiali, in ricavare, illustrare, ed esaminar le quali avevano tanta parte di trionfo l' arte, l' ingegno, l' eloquenza degli Oratori „ *CICER. de Orat. Lib.* 2.; cosicchè i Giudici commossi dal potere delle prove artificiali non dubitarono, nè di rado, di condannare gli accusati oppressi dal loro peso. Ma quando perì l' eloquenza del *Foro*, mancò pure l' uso, e la forza delle prove *artificiali*, locchè alcuni imputano alla natura del Processo inquisitorio succeduto all' antico Processo Accusatorio „ *TOMMAS. de Origin. Proces. Inquisit.* (Vedi sul Processo accusatorio, ed inquisitorio il Cap. III. *Not.* 1. *pag.* 56.) leggendosi comunemente nei libri di tali materie trattanti, che per l' indole del Processo inquisitorio se non sono bandite affatto le prove *artificiali*, sono almeno alcune volte inefficaci per determinare i Giudici sul loro appoggio a condannare gli accusati, od imputati alle pene ordinarie, locchè si rileverà più opportunamente discutendo altrove della cognizione delle prove in ispecie, o parlando parimente dei delitti in ispecie, oltre ciò che si riferisce nel progresso di questo Capitolo. (*Tutte le suddette proposizioni debbono intendersi ed applicarsi colle limitazio-* *ni*

---

de juridica „ *Cap.* 2. „ *Et quis omnes nevos, quos Jurisprudentia nostra per multiplicationem regularum de fide habenda nacta est, recensere vellet? Requirit ea res integrum volumen.*

Fra i mezzi di prova vi sono pur anche le prove suppletorie, come *giuramento*, *transazione*, e simili; le quali però non si ammettono come prove in *criminale*, benchè servano a diffinire molte cause civili. Vi sono le prove *vulgari*, le *privilegiate*, delle quali ultime come venne motivato si parlerà per incidenza in altri luoghi.

ni su divisate, *attese le variazioni introdotte nel nostro sistema penale*.)

Le prove *inartificiali*, alla classe delle quali spettano i *testimonj*, gl' *instrumenti*, le *tavole*, i *documenti* meritano disamina sotto il rapporto della loro natura, e forza per esaurire la discussione, alla quale si riferisce il nostro discorso, e per collegarla con tutto ciò, che si dirà nel progresso delle istruzioni, e di quant' altro abbia, o possa aver relazione eziandio colle *artificiali*, le quali si desumono dagl' indizj, e dagli argomenti in genere superiormente motivati. Noi abbiamo detto più sopra, che la *certezza morale* è quella sola, la quale, avuto riguardo alla condizione della natura umana si possa conseguire dagli Uomini nelle cose e questioni di fatto, ora non ommetteremo di soggiugnere che la medesima può essere, ed è anche pur troppo soggetto di *errore*, perchè appunto principalmente fondata nell' autorità, e fede degli uomini. Realmente un uomo può ingannare, e può essere ingannato: può ingannare per malignità, per cattivo cuore; può essere ingannato per la debolezza dell' intelletto, pel fatto dei sensi, per cui la prova derivante dall' assertiva di persone, le quali dicono di essere stati testimonj, benchè, fra gli altri mezzi di prova inartificiale, sia cauta e sicura, non possa qualificarsi sicurissima, ed assolutamente tale, atteso che è talora soggetta od all' *errore*, od *alla frode*. Emanarono perciò dalle Leggi le provvidissime disposizioni di prescrivere moltissime norme, affinchè, per quanto l' ingegno umano il concede, si andasse all' incontro di tutto ciò, che impedisca il falso, che lo faccia distinguer dal vero, che faccia conoscere l' errore, la frode, od il pericolo d' incorrervi: di quì ancora venne la necessità di scrutare, e riconoscere la probità, e scienza delle persone, che depongono; di qui la considerazione sempre opportuna, e saggia che movendo la forza della deposizione pei corrispondenti effetti legali dalla probità appunto, e dal sapere di chi racconta, e di chi attesta, si calcoli poi la maggiore, o minor fede da prestarsi ad un deponente in ragione composta di questi

sti due principj „ *MALEBRANC. de inquir. verit. Lib.* I.
IV. E per collocarsi con vantaggio, e con profitto nella situazione competente a riconoscere ed usare questi mezzi di prova *inartificiale*, ed affinchè sieno atti a produrre l' effetto, cuì sono destinati, conviene pure riconoscere per tutte le guise possibili, se le persone chiamate a far fede di una cosa, trovino ostacolo come nella disposizione della Legge, o nella consuetudine, così anche nella prudenza e convenienza: è essenziale di riconoscere se siavi a temere alcuna cosa nelle loro deposizioni o per la imprudenza della loro età, o per il caldo delle loro passioni, o per il potere della seduzione: è essenziale d' indagare la loro condizione, il loro stato di persona, i loro costumi, la loro civile e domestica posizione, per cui non sieno nè tutti ammissibili, nè tutti suscettibili dello stesso grado di fede, nè tutti di pari autorità. Realmente ognun conosce con facilità, e senza molto presidio di arte, che non debbono essere comparabili fra di loro l' uomo *d' onore e l' infame, lo sciocco affatto*, e *l' accorto*, *il miserabile*, che si lascia trascinare dall' interesse, o dalla passione, ed il *disinteressato*, ed *imparziale*, *L.* 3. *ff. de test.* (*). che non conviene così leggermente prestar fiducia all' opinione del volgo circa l' estimazione degli uomini accadendo di frequente, che un uomo anche probo ed onesto goda di un nome non molto onorato presso il volgo medesimo, che spesso inganna, ed è più di frequente ingannato; siccome pure non è sempre apprezzabile eziandio l' aura popolare troppo spesso ingiusta misuratrice del merito degli uomini in società, segnatamente nel tem-

---

(*) *E' meritevole di essere letta una Novella di Giustiniano, che parla circa i testimonj, e loro qualità: sembra alludere colle eccezioni in essa motivate a quegli uomini miserabilissimi in particolare di Costantinopoli, i quali si trascinavano sordidissimi per terra, e che l' Imperatore escluse affatto dal poter fare testimonianza; sul riflesso, che ciò non convenisse a fronte di numerosissima popolazione di uomini di onesta condizione, la quale inondava quella Capitale.*

tempo di partiti, sù di che il tragico SENECA ci lasciò scritto nell' Ippolito „ . . .

Tradere turpi fasces populus
Gaudet, eosdem colit, atque odit.

Più non essendo così esteso il numero degli uomini di una riputazione veramente rispettabile, e rispettata, onde potersi avere testimonj prontissimi dei delitti, che succedono, conviene portare sopra questa circostanza ogni conveniente osservazione, e calcolare più tosto la fede da prestarsi in ispecie ai testimonj prodotti, e bilanciare nei concreti casi ogni elemento della fede stessa, e quindi anche quella del povero uomo, dell' uomo meschino, potendo un povero essere virtuoso, ed in vece essere vizioso il ricco „ *Terenzio* dice „ *in Phor. Act. V. Scen. 7.* „ . . .

Quanta haec mea paupertas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mihi esset fides.

Conviene aver riguardo alla inimicizia se cioè sia grave o no per determinarsi ad ammettere, o non ammettere cotale testimonianza; aver riguardo se il testimonio sia o no ultroneo, se nei testimonj siavi reciproca benevolenza, affetto od altri sentimenti di cuore, per cui la natura inviti ad amarsi, e siavi conseguentemente pericolo, che la salvezza della vita, e dei beni di questo possa essere preferita alla verità: finalmente è essenziale di osservare alla età, al sesso, giacchè non essendo anche soliti i giovani di avvertire alle cose con quella freddezza di mente, che è necessaria, perchè si lasciano spesso trasportare dal caldo degli affetti, la imprudenza della età stessa, la incostanza del sesso femmineo solito a seguire tante volte l' impulso della fantasia, e la passione della vendetta potrebbero meritare attenzione e riguardi.

E riserbando, come si disse, la più ampia discussione sopra questa parte di *prove inartificiali* al Capitolo delle prove in genere ed in ispecie, e di quelle dedotte da instrumenti, tavole, documenti, faremo qui pure una qualche analisi anche di questa seconda parte di esse prove *inartificiali* dedotte dalle accennate, e da altri docu-

cumenti o *pubblici* o *privati*, che fanno fra le specie delle indicate un elemento di prova, e sono capaci a produrre la certezza morale, oggetto primario dell'analisi medesima variamente esposta, quando essi mezzi contengano in se i necessarj requisiti nello scopo su divisato.

V. Sotto la parola d' *instrumenti*, di *tavole* latissimamente presa viene tutto ciò, che serve ad istruire la Causa „ *Instrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt, quibus Causa instrui potest; et ideo tam testimonia, quam personae instrumentorum loco habentur* „ *L. 10.* §. *2. ff.* de Eden. ma sotto un significato più circoscritto, e ristretto la detta parola (*instrumentorum*) comprende ogni genere di Scritture, colle quali si agita un giudizio *civile*, o *criminale* „ *L. 4. ff. de probat.* „ *Novel. 73. Cap. 1.*

Gl' *instrumenti*, o *tavole* in giudizio pubblico sono le Scritture o dalla mano dell' accusato direttamente fatte; oppure, che sono tali da conferire alla prova del delitto. Le suddette Scritture possono o costituire il fatto delittuoso, o contenere la confessione del delitto stesso, e possono essere scritte od in tutto, od in parte da esso imputato medesimo, od anche essere sottoscritte da lui solamente, o convalidate eziandio dall' autenticità di un pubblico Notaro,

Il qual discorso sopra l' in genere d' *instrumenti*, *tavole*, *documenti* ci offre la opportunità di motivare circa una controversia sussistente fra gl' interpreti del Diritto Romano, e gli Scrittori Teorico-pratici di materie Criminali, la qual controversia sembra vivere tuttora, e cioè, se i delitti si possano provare cogl' *instromenti*, colle *tavole*, coi *documenti* di quella guisa, che si provano coi testimonj. Il FARINACIO segnatamente sostiene non provarsi un delitto col mezzo degl' instrumenti, e si fonda nell' autorità dell' IMPERATORE ADRIANO „ *L. 3. ff. de test.*, che rescrisse a *Giunio Ruffino Proconsole di Macedonia*, che dovesse prestar fede ai testimonj, non alle testimonianze „ ivi „ *Testibus se non testimoniis crediturum*: le parole che si riferiscono a questa parte del rescritto sono le seguenti „ *Quod crimina obiecerit apud me Alexander Apro, et quia (non) probabat, nec testes*

pro-

producebat, sed testimoniis uti volebat, quibus apud me locus non est, nam ipsos interrogare soleo: quem remisi ad Provinciae Praesidem, ut is de fide testium quaereret; et nisi implesset, quod intenderat, relegaretur „ (*); qual FARINACIO mette poi in campo nella sua Conclusione tante limitazioni, che tendono ad assorbire quasi del tutto la massima da lui annunziata; e se da tali limitazioni non si voglia riguardare assorbita la massima medesima, non si può a meno di non dire, anche col linguaggio dell' imparziale Renazzi, che resta incerto se esso Farinaccio sia nella prefata conclusione più per la parte negativa, o per l' affirmativa, imperocchè egli eccettua quei delitti, l' essenza dei quali consiste nella scrittura, eccettua la congiura, eccettua il falso, eccettua la usura illecita, e dichiara in fine che gl' *instrumenti*, i *documenti* possono concorrere puramente con altri mezzi di prova. Al che contrapponendo noi l' autorità di uomini sommi, quali sono CUJACIO, Op. *Post. Lib. V.*, MATTEI *de Crim.* diremo, che questi insegnano potersi anche colle *tavole*, cogl' *instrumenti*, e *documenti*, oltre i testimonj, aver la prova dei delitti. Essi si fondano nelle chiare disposizioni degl' *Imperatori GRAZIANO*, *VALENTINIANO*, e *TEODOSIO*, che rescrissero a *FLORO* „ *L. 25. Cod. de probat.*, che possono provarsi i delitti o con *idonei testimonj*, o con *apertissimi documenti*, o con *indizj* più chiari della luce „ ivi „ *Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre in publicam notionem debere, quae munita sit idoneis testibus vel instructa apertissimis documentis, vel indiciis ad prabationem in-*

(*) La testimonianza propriamente è di colui, che non interviene di persona in guisa che si producono le sue dichiarazioni in iscritto, ed a queste sembra più rettamente parlando alludere il riferito *rescritto di Adriano al Proconsole Ruffino*, *come rapporta Calistrato*.

CICERONE lasciò scritto *in Topic.* „ *testimoniorum duo sunt genera, divinum et humanum; divinum, ut oracula, auspicia, vaticinationes, et responsa sacerdotum, aruspicum, conjectorum: humanum quod spectatur ex auctoritate, et ex voluntate, et ex oratione aut dubbia, aut expressa.*

Cicerone scrisse pure *pro domo sua* „ *Senatus mihi testimonium hujus Urbis conservatae dedit.*

indubitatis, *et luce clarioribus expedita* „ essendo i documenti certamente se non se le tavole (*), o gl'instrumenti. COSTANTINO MAGNO aveva pure ordinato, che il delitto di falso fosse provato anche per mezzo della scrittura, o di altre traccie, che avesse lasciato dopo di se il fatto: lo stesso Imperatore aveva dichiarato nella Legge *L. 15. Cod. de fide Instrum.* „ che „ *In coercendis litibus eamdem vim obtinent tam fides instrumentorum, quam depositiones testium*; ed il Giureconsulto MARCELLO aveva scritto „ *census et monumenta publica potiora testibus esse, Senatus censuit*, „ senza esprimersi, che siavi distinzione fra le Cause civili, e criminali. (*Il MATTEI raccoglie tutto quanto si riferisce a questa materia non solo in ordine al delitto di falso al libello famoso; ma ai delitti di ambito, di repetunda, di omicidio, di veneficio, di Lesa Maestà: a suo luogo saranno competentemente descritti questi titoli*. Sono da vedersi ancora BOEMERO „ *Elem. Jurisp. Crim. Sect. 1. Cap. 11. §. 215.* e SANZ. *de re crim. Controv. 28. N. 18. 19.* „ lo stesso FARINAC. *quaest. 84.* „ il sud. MATTEI *de Crim. Lib. 48. tit. 15. C. 5.* „ SERVAN *de la Legislation Criminel liv. 2. pag. 339. a me.*)

Il rescritto di Adriano, sul quale fondasi l'opinione dei contrarii Scrittori non può far ostacolo alle cose dette, mentre, conforme si ricava dagli eruditi critici, che su di ciò discussero, si allude dall'Imperatore colla parola *testimoniis* non alle *tavole*, ed *ai documenti*, ma alle deposizioni scritte dei testimonj dovendosi questi sentire in giudizio per provare il delitto anzi che produr quelle per tale effetto. (*Meritano di essere consultati il REHINARD. de probat. delict.*, *ed il BOEMER.* „ *Elem. Jur. Crim.*

 Sect.

(*) Tabulae, *parola originariamente* greca. *Oggi giorno, benchè sia cambiato l'oggetto, cui servivano le antiche tavole per ciò, che riguarda la scritturazione, si prendano le tavole o per i testamenti, o per le scritture pubbliche, e simili altre fatte in qualunque materia: Gli antichi colla parola* tabulae *spiegavano diverse idee, diversi oggetti.* „ *Si vegga Cicerone* pro Sext. Roscio Amer. id. *pro* Caelio, id. 2. de offic. come pure SALLUSTIO in Cat. „ LIVIO Lib. 4. Il Budeo., e CICERONE medesimo nella 3. Verrina. „.

Sect. 1. *Cap. XI. Art.* 214. 215. 225.) E quantunque si potesse obbiettare, che non tutti i delitti possono essere in ispecie provati per mezzo di ogni sorta d' instrumenti, perchè debbansi le tante volte, per l' effetto di detta prova, riconoscere in giudizio questi medesimi instrumenti, quai mezzi ad essa connessi, e nel giudizio stesso richiesti, così che non sia l' istrumento, ma quella tal ricognizione, ossia il fatto di questa posto in essere o dal testimonio, o dall' imputato, che produca immediatamente e direttamente la prova relativa; tuttavolta in questo tal caso concreto ancora è sempre vero in sostanza, che le *tavole*, o *gl' instrumenti*, i *documenti* all' uopo adoperati sono quelli, che originariamente producono, e derivano la prova medesima, sia che si riferisca a delitto di tal natura, che non potesse per altra guisa provarsi che con documenti a ciò esibiti, sia che pel compimento di quella fossero pur richiesti il concorso, ed il congiungimento di altri differenti modi conducenti sempre a stabilire la fede occorrente onde pronunciare poscia sulla sussistenza di quel tal delitto, e suoi autori (*Si veggano ove sopra il BOEMERO, il MATTEI, che vendica in proposito il diritto romano, secondo il quale i delitti sono provati mediante gl' instrumenti, e le tavole*).

VI. Le cose fin qui dette rappresentarono in genere la *certezza morale* quale occorre nei giudizj criminali, e la rappresentarono anche nei suoi gradi diversi, e nelle denominazioni, che può ricevere, o riceve effettivamente o dalla Legge, o dalla opinione dei Dottori, o dalla consuetudine, e pratica di giudicare dei Tribunali anche nostri. Abbiamo considerato le prove nel loro nome, e nell' uso loro; abbiamo esposto ciò che concerne la prova desunta da *testimonj, da instrumenti e documenti*. La disamina nostra fu di una maniera generale bensì, ma non si ommise di discendere anche a quei dati speciali, che erano pure richiesti dall' analisi propostaci nella vista di raggiugnere l' oggetto finale, al quale deve tendere una istruzione.

L'ordine prestabilito esige però, che si parli anche degl'*indizj*, giacchè, ed in relazione alla *certezza morale*, e suoi

gra-

gradi, come venne trattata, ed in relazione alla fatta classificazione, è per noi essenzialissimo di discutere parimente in modo di analisi tale importantissima parte di mezzi di prova artificiale, perchè ordinariamente gl'indizj sono fusi nelle varie specie delle prove, quantunque ognuna di loro differisca dall'altra, come si rileverà di tratto in tratto.

La materia degl' *indizj* è scabrosa, difficile, di sua natura estesa, e nel tempo stesso sottile, ed oscura: è una materia resa eziandio più complicata, ed astrusa dai Trattatisti negli ampj loro Volumi (*Il solo Farinacio ha composto un volume in gran foglio, ed abbondantissimo intitolato de Indiciis*).

Gl' *indizj* sono denominati così dall'indicare i delitti, ed i loro autori, e chiamansi ancora argomenti in senso più lato per essere possibilmente atti a far fede di una cosa dubbia, come il delitto ed il suo autore. Noi leggiamo in Cicerone ,, *fundamentum justitiae est fides, idest dictorum..... et veritas ex quo credamus* ,, *Lib.* 1. *de offic.* ,, *Indicia ab indicando dicta circumstantiae sunt, quae Judicis ingenio juxta critices regulas cum crimine, ejusque auctore verosimiliter conjunctae sunt, considerari possunt* ,, *I. Topic.* ,, *certissima argumenta, atque indicia sceleris*, disse il medesimo Cicerone contro Catilina. Effettivamente ogni fatto di uomo è in generale preceduto, accompagnato, susseguito da una qualche circostanza, ed ogni azione delittuosa cammina di egual passo, perchè e nell' uno e nell'altro caso chi agisce ed opera delinquendo si determina per una causa, qualunque sia, ad operare ed agire, ed ha, e deve avere un oggetto, cui mirino le sue operazioni, ed il suo delitto; cosicchè non può non accadere parimente, che non vi sieno *argomenti*, *segni*, *vestigia indicative* le cose medesime, che è lo stesso che dire, che non vi sieno circostanze manifestanti il delitto ed il delinquente. In queste *circostanze* consistono gl'indizj, da queste *circostanze* si ricavano, o derivano gli argomenti, i quali possono far fede del delitto, e dei suoi autori, e farne tale e tanta o da indurne quella *certezza morale*, alla quale, conforme si disse, appartengono le dimostra-

strazioni dei fatti, i quali abbiano carattere corrispondente, o di legare le circostanze suddette col suo autore da produrre la *probabilità* almeno al grado competente giusta quanto si enunciò altrove, e tutto questo in grazia di quelle verosimiglianze, che le accompagnino. Il numero però, e la serie delle circostanze, che avviluppano un'azione delittuosa essendo moltissimo estese, si risolvono pure gl'indizj in molti, e moltiplici. Ciò non ostante è nello scopo nostro, e dev'esserlo nello scopo di un'istruzione, di fissare possibilmente una qualche determinata idea, per cui ci pare opportuno di considerarli nella presente generale ànalisi delle *prove* e *degl' indizj*, o come derivanti *dal fatto medesimo*, o *dalla cosa*, nella quale il *fatto* ha il suo essere; oppure di considerarle, come eziandio *somministrate d'altronde*, ed esistenti fuori *del fatto in questione*.

Derivanti *dal fatto medesimo* possono riguardarsi, giusta l'avviso di celebri Scrittori di materie morali, alle quali pure per ogni guisa spetta la scienza criminale, possono riguardarsi, si disse, *oltre il soggetto*, *sul quale cade il delitto*, ed *oltre il flagranti delitto*, quelle circostanze, che ricadano direttamente dal, o sul delitto stesso, e suoi autori, mentre nelle circostanze, le quali *indirettamente* ricadono, e toccano il delitto posto in questione, ed i suoi autori, possano trovarsi indizj di altro carattere. (*) Ma volendo noi colla guida di rinomati autori restringere anche ulteriormente la estesissima sfera degli argomenti, i quali contengono indizj di delitto, o che possano estrarsi come tali dagl'indizj medesimi; ridurremo questi in *legittimi*, ed *illegittimi*, ed i legittimi in *necessarj* e *contingenti* per suddividerli in altre classi connesse, od affini, avanzando

---

(*) *I retori enumerano estesamente i mezzi, dai quali ricavar indizj ed argomenti* ,, *CICER. de* Inven. Lib. 1. Cap. 2. e seg. ,, QUINTIL. Instit. Orat. Lib. 5. Cap. 10.
Gli Scrittori di materie Criminali inerendo alle traccie da quelli indicate accennarono le moltissime fonti, *alle quali attingere per distinguer le classi* generali, *e le specie* singolari. =

do poi, o diminuendo di grado rispetto alla loro forza secondo le circostanze diverse „ *MATTEI de Crim. Ad Lib.* 48. *tit.* 15. *Cap.* 6. *N.* 1. *e seg.* (1) *ALPHAN. Jus Crim. Lib.* 3. *tit.* 17. „ *NANI Lib. singul. de Indiciis*.

E' *legittimo* quell'indizio, il quale avrà una connessione tale col delitto e le sue circostanze, che convenga colla retta ragione, ed a questa convenga pure la conseguenza dedotta dalla connessione stessa; mentre sarà *illegittimo* quello, nel quale si riconoscerà, che le circostanze o non abbiano una connessione col delitto, oppure non possa questa ragionevolmente ammettersi; diventerà poi l'*indizio legittimo* un *indizio necessario*, quando l'argomento in esso rimarcato induca una conseguenza necessaria od in ordine al fatto delittuoso od in ordine all'autore del medesimo secondo i casi e circostanze, nelle quali l'indizio necessario possa predicare quando dell'uno, quando dell'altro solamente, quando di tutti due simultaneamente: sarà *contingente* quando l'argomento, che vi ha relazione, induca soltanto una conseguenza probabile.

Comecchè la Legge però indipendentemente dalle massime sopraesposte ordina alcune volte di riguardare per *indizj legittimi* alcune circostanze, benchè non sia chiara la loro connessione col fatto delittuoso, o col suo autore, denominate *presunzioni juris, et de jure*, suddividendole in *presunzioni di fatto precedente* che si aggira circa il futuro, di *fatto susseguente*, che ricade sul passato „ ALCIAT. *de praesumpt. part.* 2. *N.* 1. „ *HUBER ad Pandect. tit. de praesumpt.*, perciò nel proposito della discussione at-

---

(1) Sebbene la riduzione presente sia propria all'oggetto discusso, conforme studieremo in parte nel presente Capitolo, e nell'Appendice, e di più parlando delle prove in genere ed in ispecie, di far rimarcare colla scorta di accreditati Scrittori; tuttavolta si avrà sempre presente, che sono innumerevoli le circostanze dei fatti, e che la minima di queste arrecherà varietà, o differenze ad un delitto, ad un fatto, ed anche ad un indizio, come quotidianamente persuade la sperienza. Perciò potendo naturalmente avvenire nei casi pratici non poche eccezioni, converrà non scordare tale avvertenza nell'applicazione di tutto quello, che si espone in via di principio.

attuale, ed in riguardo alla materia degl' indizj, come sopra distinti ci conviene notare, che *tali presunzioni* sono a considerarsi *indizj legittimi* non per loro stesse, bensì per ministero della Legge medesima. (*) E tale esposizione d' indizj merita di essere relativamente a se analizzata in diversi altri modi, od altri aspetti ancora, oltre le accennate classi di *legittimi*, di *illegittimi*, di *necessarj*, di *contingenti*, atteso che la connessione può risultare, più dei riferiti accidenti ed altri, anche maggiormente *prossima*, o maggiormente *remota* a seconda della loro rimarcata contingenza per cagione appunto delle innumerevoli circostanze concorrenti nei delitti, degl' innumerevoli mezzi per commettere i delitti, delle moltissime qualità loro, e per tal modo, che non essendo sempre possibile di tutti classificare gl' indizj, ed a tutti assegnare il rispettivo valore si studii almeno per noi di avvicinarsi, per quanto è fattibile alla meta, la quale ci siamo proposta nella disamina attuale. *FARINAC. de Indiciis et tort.*, *MENOCH. de arbitrar. quaest.* 85. „ *et de praesumpt. Lib.* I. *quaest.* 88. 89. „ *SABEL. nella sua Prefazione.* Ond' è, che oltre l' avere considerato l' indizio in *legittimo*, in *necessario*, in *contingente*, come si considerò, e deffinì di sopra, troviamo bene di ridurlo ulteriormente in *prossimo*, e *remoto* (**) e di esaminarlo parimente come tale, nel qual duplice essere anche praticamente, si qualificano, ed applicano gl' indizj, poichè a seconda della *prossimità maggiore*, *ed anche massima*, diventano *urgentissimi*, *indubitati*, ed a seconda della *prossimità minore*, *ed anche minima* diventano *lievi*, e *lievissimi*. *Gl' in-*

(*) *Erano non indizj, ma vaneggiamenti le investigazioni per* arti magiche, *per* sortilegj *ed altri ridicoli mezzi indicati da STRUVIO* de indiciis „ Thes. XIV., *e da STRYCHIO* de jur. sens. Dissert. VIII. C. 4. N. 12.: *sono pure spregievoli gl' indizj ricavati dalla* fisonomia, dall' abito, dal temperamento, *dalla* cruentazione refluente dal cadavere dell' ucciso. *LIBAN.* de cruent. cadaver. „ ROSA Pract. Crim.

(**) *La Norma interinale di Lombardia aveva classificati gl' indizj in* prossimi, vicini, *e* remoti. Art. X. §§. 104. al 118. *Abbiamo preferita la divisione di* prossimi *e* remoti, *perchè i* vicini, *a parlar rigorosamente si risolvono in ciò, che chiamasi* presunzione, *della quale si parlerà più abbasso; e la quale è diversa da quella suindicata.*

Gl' indizj prossimi debbonsi riguardar quelli, che sogliono aver più spesso, e più esatta connessione col delitto, e suoi autori, e perciò più probabili: i *remoti* quelli, dove la connessione si riscontra più di rado, e conseguentemente più fallaci; così che poi dalla verificazione degl' indizj di quella tal determinata specie possa indursi il delitto, ed il suo autore, e ciò con più probabilità, e con più forza eziandio, se sieno prossimi, e soltanto con qualche verisimiglianza, se remoti, e quindi pur anche con minor forza possa farsene la induzione. Alle quali cose prestando le conveniente attenzione si riconoscerà, perchè in alcuni casi l' animo del Giudice sia esitante a decidersi più tosto ad un giudizio, che ad un altro, esitante a risolversi in un modo più tosto che nell' altro; e si riconoscerà come la probabilità derivante in noi dagl' indizj accrescendosi, e scemandosi per la ragione medesima sopra detta, produca inoltre in noi stessi l' effetto di trovare certe circostanze congiunte o più di rado, o più di frequente col delitto, e suoi autori: si riconoscerà, che gl' indizj prossimi come più probabili debbono essere anche più di rado fallaci, e più spesso fallaci i remoti per contenere nell' essere loro solamente verisimiglianza, conforme scaturisce dalle ragioni motivate in tutta la riferita esposizione, ed è non difficile di ricavare combinando rispettivamente tutto ciò che di varie maniere si è detto in tale proposito (1): si ricono-
sce-

---

(1) Fra i *prossimi indizj* ossia *probabili* leggiamo negli Scrittori p. e. il *ritrovamento della robba*, *dell' arma ed altro* nel luogo del commesso delitto, e contemporaneamente alla sua commissione; *il ritrovamento di cosa relativa al delitto* presso taluno senza che sia addotta una probabile ragione, che escluda la relazione medesima col delitto; *l' ajuto prestato* in quella tal sorta di delitto, che forma il soggetto dell' accusa; una *confessione stragiudiziale*, una *transazione* sopra il delitto, *il deposto di un unico idoneo testimonio* „ *CARPZOV. quaest.* 120. *N.* 34. *e* 121. *N.* 56. *e* 222. *N.* 17 „ *CARRAR. Prax. Crim. tit. de indiciis* „ *MATTEI Lib.* 48. *tit.* 16. *Cap.* 3. *N.* 9. *e* 11. „ *BOEMER. Elem. Jur. Crim. Sect.* 1. *Cap.* 6. §. 128. *Il CONCIOL. Resolut. Crim. Verb. pax Resolut.* 17. „ *l'URCEOL. de transact. quaest.* 57. „ *il SABEL. in Summa* §. *pax N.* 2. insegnano quando la transazione sopra il delitto non formi indizio: Il *BONFIN ad*

scerà, che se ai prossimi si aggiungano molte altre circostanze formanti un vicendevole intreccio del tutto, non solo non potranno di certa guisa trarre in inganno, ma saranno atti a divenire *urgentissimi*, *indubitati*, giusta quanto si motivò, e quindi atti a produrre per loro stessi una certezza morale fondata inoltre nel principio di ragione, che le cose, le quali sieno appena presumibili, giammai o rare volte accadono; e conseguentemente convenga ritenere quelle cose e quei fatti, che frequentissimamente succedono, a differenza se mancano le circostanze, alle quali si allude colle prefate cose, e manchi pure il carattere suddetto, perchè in allora per identità di ragione si avrà un diverso risultato, e l' indizio potrà essere in se *lieve*, *ed anche lievissimo*, *anzi che remoto solamente*. *Prossimi* poi o *remoti* che sieno gl' indizj, si dovrà ulteriormente non scordare nella loro disamina, che se l' indizio corrisponderà a qualunque delitto, converrà usare un' altra qualifica, e cioè denominarlo *comune* a differenza se corrispondesse ad una specie determinata di delitto, perchè in allora verrebbe qualificato col termine di *proprio* (*).

VII. Comecchè poi sarebbe insufficiente allo scopo della Legge l' avere indizj, conoscerne la serie, l' indole, il carat-

---

ban. gen. Cap. 34. confuta quelli, che vogliono ricavare una piena prova del delitto dalla prodotta della pace, o transazione.

Alla Classe degl' indizj remoti, si annoverano *la causa di delinquere*, *l' utilità* risultante dal delitto, *l' intenzione spiegata* in qualche modo prima del delitto di essere deciso a commetterlo, la *fama* insorta però prima dell' arresto di un accusato senza trovarsi l' autore espresso di questa; la *fuga presa immediatamente* dopo il commesso delitto; la *incolpazione* dell' offeso, *l' abitudine* a delinquere, le *bugie*, la *indicazione del socio del delitto* „ *CARPZOV. quaest.* 122. *N.* 50. *MATTEI* ove sopra „ *FARINAC. quaest.* 47. 52. *N.* 144., *e quaest.* 120. *N.* 17. „ *MENOCH. de presumpt. Lib.* 1. *quaest.* 89. „ *FABR. in suo Cod. Lib.* 9. *tit.* 21. *defens.* 26. „ Un libro Francese intitolato „ *Element. de la Procedure Criminel.* contiene su di ciò diverse notizie.

(*) *Il CARPZOVIO fa un ampia enumerazione d' indizj nelle questioni* 120. 121. „ *Il Sig. DE SIMONI nel suo libro dei delitti di mero affetto ne fa una bella illustrazione distinguendo gl' indizj tutti in cinque sorta: il BOSSIO fa varii Trattati nel Titolo* de Indiciis: *così il Sig. PAOLETTI nei Prolegomeni delle sue Istituzioni teorico-pratiche*.

rattere, se non constasse dei medesimi in modo idoneo, e legale; perciò si esige da quella, che gl' indizj qualunque debbano essere legittimamente provati, affinche abbiano un peso, ed un valore legalmente operativo. I Pratici medesimi comunemente affermano, che gl' indizj *prossimi* debbono essere provati colla deposizione di un testimonio almeno, ed i remoti con quella di due, e sempre idonei ,, *CARPZOV. Prax. Crim. part. 3. quaest.* 223. *N. 50.* Più nell' una, e nell' altra ipotesi deve inoltre il Giudice, o chi altro sia incaricato anche di raccogliere indizj, diligentemente considerarli prima di accordar o negar loro quel valore che a termini di legge, o di prudenza sia dovuto: inoltre deve tutte assumere le informazioni in modo completo, nè mai scindere i fatti, od i racconti, poiche un imputato potrebbe od attenuare gl' indizj contro di lui cumolati, o quelli distruggere del tutto; e ciò accadendo chi è che non vegga essere possibile, che da tal circostanza derivasse la conseguenza o che gl' indizj raccolti perdessero in gran parte, od anche totalmente la loro forza in confronto appunto dei principj, e massime più sopra spiegate; o che derivasse, p. e. che più indizj gravassero un imputato, ma altri non minori di numero lo esonerassero; come accader potrebbe, che indizj ripugnassero ad indizj, argomenti ad argomenti, circostanze a circostanze, così che il Tribunale che debba giudicare, fosse pure posto in grado di riguardare l' imputato, come collocato in una situazione favorevole, anzi che svantaggiosa; locchè non si conseguirebbe quando un fatto od un racconto fosse per metà ricevuto.

Le quali cose tutte ed in dettaglio, ed in massima riferite persuaderanno, che l' analisi in genere della prova, e dell' indizio diveniva indispensabile preliminarmente ad ogni altra discussione sulla cognizione delle prove dette generiche e specifiche, sull' accusa, sull' esame dei testimonj, sul costituto dell' imputato; e che l' attenzione, e la prudenza in considerare, ed analizzare le prove, e gl' indizj serviranno utilmente per l' esercizio pratico di simili atti, ed altri. La storia delle Cause Criminali viene in soccorso di dette proposizioni, e massime,

sime, che i fatti cioè non debbono mai essere ricevuti in Processo per metà, e che qualunque risultanza dev' essere coltivata debitamente, onde porre i Tribunali in grado di riconoscere i fatti stessi sotto qualunque aspetto o favorevole o contrario si presentino alle pretese del Fisco; imperocchè leggiamo, che vi fu chi d' altronde onesto, e probo venne accusato di furto, e dai cumolati indizj fu così gravato, che come convinto fu condannato alla galera perpetua, dove sgraziatamente morì; quando che poi dopo la sua morte vennero scoperti i veri autori di quel furto, del quale era stato imputato; e quegl' indizj, che si presentarono in principio colle apparenze del vero, sparirono del tutto ed in maniera, che l' innocenza del condannato fu stabilita in un modo indubbio, per cui convenne solennemente ritrattare la Sentenza, e proclamar la innocenza del condannato. Qual è l' innocente, esclama quì il Sig. PITAWAL, che non paventi riconoscendo la propria vita, e l' onor suo fra le mani di Giudici soggetti ad ingannarsi (*)! Fatti sono questi, e considerazioni, le quali appoggiano vieppiù il principio variamente replicato, che l' uso degl' indizj per convincere, e condannare dev' essere adoperato colla più grande prudenza, e sobrietà procurando, che anche sin-

---

(*) *Tali Sentenze cassate sono perenni monumenti della sorpresa, e della debolezza, cui sono sottoposti gli uomini anche nei casi più gravi, ed importanti* ,, PITAWAL. Caus. cel. Tom. I.

Gli stessi giurati, istituzione d' altronde riputatissima, furono esposti a simili vicende. Un esempio ne offrì non è molto la Prussia nelle Provincie un tempo attaccate all' Impero Francese = I Giornali di Milano riferirono l' avvenimento.

Si è letto nel ,, PILOTE ,, *Giornale Francese il seguente fatto* = Traduzione ,, ,, Pilota *dei 4. Decembre 1823. N. 711. = Nella Legislazione Francese un innocente condannato sopra falsi indizj non ha altro rimedio, che di ricorrere alla clemenza Sovrana ,, Il Sig. N. N. Negoziante Marsigliese stabilito a Tunisi si confessò nelle vie regolari davanti le Autorità Francesi autore di un crimine di baratteria, per il quale il Sig.* Vita-Costa *altro Negoziante Marsigliese venne condannato a cinque anni di reclusione. Il suddetto N. N. fece le sue dichiarazioni in forma colle circostanze verificanti il delitto, e poscia si diede la morte. E' ciò il contenuto di un Rapporto giunto ultimamente al Sig. Procurator generale presso la Corte Reale di* Aix, *soggiunge il medesimo Giornale.*

singolarmente sieno provati di una maniera giuridica, così che sembra a noi che sia saggia la opinione di chi sostenne, che ciaschedun indizio non dovesse mai riguardarsi bastantemente provato con un' unica testimonianza „ *ANTON BLANC. in Tract. de Indiciis*; come pare che i Procuratori fiscali costituiti dalle nostre Leggi in DIFENSORI DELLA VERITA „. (*Vedi pag. 158. not. 1.*) dovessero promovere ogni opportuna istanza, non dovendo i mezzi di difesa, i quali dopo la pubblicazione del Processo competono all' imputato, esser per loro un titolo, per cui mancare ai doveri di un ministero di verità. (*Si veggano gli Elementi di Giurisprudenza Criminale del chiarissimo Sig. Poggi* Lib. 1. Cap. 2. §. 46., *che ragiona sull' uso degl' indizj, ed adorna la discussione con esempii*).

VIII. Le quali cose tutte debbono però essere intese con ragionevolezza e discrezione; imperocchè se una indiscreta, imprudente, ed irragionevole ampliazione si accordasse alle premesse avvertenze sul rigor della prova e degl' indizj, si urterebbe in uno scoglio contrario, cioè si lascierebbero impuniti i delitti giusta quanto venne avvertito più sopra pag. 172 e 173. not. 1. accogliendo, ed adottando certe massime effrenatamente; e le più lodevoli osservazioni si risolverebbero in discorsi speciosi, in dubbj più speciosi, ed in difficoltà insuperabili per l' effetto del gastigo dei delitti, parte essenzialissima della meta della punitiva giustizia. Ciò non isfuggì pure ai Governi saggi, i quali con provvidi regolamenti prestarono norme sull' uso della prova, e degl' indizj medesimi, come venne accennato anche riguardo al nostro Governo indicando il Chirografo 2 Gennaro 1743, e l' Editto 23. Settembre 1805. pag. 172. asterisco; come per assicurare la pronta punizione del delitto ha disposto la Costituzione *Post diuturnas nell' art. 28. de Jurisdict. Trib. Crim.* „ dove dice „ *restando un delitto, una circostanza, un indizio concludentemente giustificato cogli esami di tre testimonj dei molti indotti, si dovrà per l' avvenire, in grazia della brevità del giudizio, e della necessità della sollecita esecuzione della giustizia, prescindere dall' esame degli altri* „ articolo, il quale sembra doversi tuttavola intendere che si prescinda dai testimonj concernenti solamente cose

acci-

accidentali, ed estrinseche, e non le indotte circostanze sostanziali del delitto, sua essenza, od esistenza. Questa osservazione pare tanto più opportuna, in quanto che una falsa applicazione del medesimo articolo potrebbe togliere all' imputato il mezzo o di scemare, e di dissipare anche il delitto mediante l' ulteriore deposto di testimonj, che fossero stati ommessi sia sopra concludenti fatti dall' imputato stesso indotti sia sopra altre circostanze di eguale importanza: la impinguazione degli atti, la rettificazione dei medesimi, che può ordinarsi perfino dal Tribunale criminale „ art. 10. Editto 26. Novembre 1817. „ non contiene forse virtualmente queste ragioni nell' obbietto, in che s' affissa la relativa disposizione? (*)

E proseguendo l' analisi degl' indizj considerati nelle molte loro ramificazioni, si deve aggiugnere anche nella vista di vieppiù estendere le nostre considerazioni, che gl' indizj non servano poi tutti all' oggetto medesimo e ad un scopo, e fine conformi, come non tutti sono atti a produrre, nè producono in giudizio l' effetto stesso: imperocchè altri sono sufficienti ad *inquirere* solamente, altri a *procedere* alla cattura; altri in pratica e secondo le legittime, ed autorizzate consuetudini dei Tribunali so-

(*) *Conviene però sempre avvertire, che onde gl' indizj sieno riferibili al delitto, ed al suo autore, e conseguentemente abbiano uno scopo meritevole di riguardo per essere coltivato nell' interesse della giustizia, e della verità esigono due cose, cioè che consti legittimamente della circostanza di quel fatto, la quale costituisce l' indizio, e che tale circostanza sia quella, la quale probabilmente, od almeno verosimilmente possa combinarsi, o congiungersi col delitto, di cui si tratta: e perciò non dandosi, esattamente parlando, prova legittima per disposizione di diritto,* se *non quella che scaturisce dal detto di due testimonj, o dalla verificata giudiziale confessione dell' imputato, ne viene per conseguenza, che quell' indizio sia rettamente provato, il quale lo sia per mezzo di due testimonj, o per mezzo della confessione dell' imputato medesimo „ veggasi anche il* NANI de indiciis, eorumque usu in cogn. crim. cap. 3. „ *ed il* BLANC Tract. de indiciis N. 46: *Che predicando questo discorso generalmente di tutti gl' indizj, deve maggiormente procedere riguardo agl' indizj, che più da vicino sono riferibili al delitto, e suoi autori „ così il* CARPZOV. Prax. Crim. p. 3. quaest. 123. N. 30. „ *Che gl' indizj stabiliti legittimamente sono chiamati* perfetti nella sostanza della prova, *e sono chiamati indizj* perfetti nella sostanza dell' indizio *quelli, di cui risulta la connessione col delitto „ CREMANI* Lib. 3. Cap. 22. § 4. *Conviene in fine avvertire se spesso, o di rado il delitto corrisponda a quegli argomenti, che si raccolsero; e se più cause, od una sola sieno attribuibili a quel tal effetto.*

sono sufficienti ad applicare una qualche pena ed anche somma: (1) ciò diede pure occasione alla divisione, che in alcuni luoghi indicammo, e la quale si legge negli Autori, cioè d'indizj *leggeri, gravi, gravissimi, urgentissimi, indubitati* ,, *CLAR.* §. *final. quaest.* 20. ,, *ROSA PRAX CRIM.*, *C.* 5. *N.* 30. Ma

---

(1) Fino da secoli addietro il Governo Pontificio professò sempre, ed ordinò regolamenti i più saggi in materia di procedura sia perchè fosse mantenuta una rigorosa eguaglianza fra i diritti del Fisco e quelli dell'accusato, sia perchè la libertà individuale non fosse compromessa per ogni minimo fatto, od anche inconcludente; sia perchè nel caso di fatti gravi criminosi se questa libertà individuale dovesse rimaner sospesa nel godimento dei suoi diritti, lo fosse all'appoggio d'indizj *legittimi*, i quali indicassero in quel tal individuo il delinquente, sia perchè il carcerato fosse nel più breve termine esaminato, e compiuto il Processo, e questo Processo fosse compilato nel modo il più rigoroso in ciò che riguardava il Fisco, ed in ciò che concerneva l'imputato, affinchè non solo non gli venissero tolti i mezzi di difesa, ma questi venissero ampliati nella più estesa maniera. Di tutto ciò abbiamo un antico, ma perenne monumento nella Costituzione celebre di PAOLO V. Pontefice di fel. mem. pubblicata l'anno 1611. sulla riforma dei Tribunali di Roma, la di cui osservanza se colà deve praticarsi, come regola prescritta a quei Tribunali, sembra, che debba pure seguirsi anche negli altri Tribunali dello Stato dopo l'altre volte citato articolo 98. del Moto proprio 6. Luglio 1816. in relazione all'art. 55. dell'Editto 5. Luglio 1815. fino alla pubblicazione di un Codice di Procedura penale; Costituzione non mai abolita che mi consti, e che trovo anzi indicata come Legge e dal Rainaldi che scrisse circa l'anno 1690, e dal BASSANI che scrisse nel 1755., e dal MIROGLI medesimo, che scrisse anche in tempo posteriore, e che la cita nel Tom. primo Cap. V. §. 140 chiamandola ,, *nota Costituzione* ,, Tale Costituzione comincia ,, *UNIVERSI AGRI* ,, *Bullar. Rom. Tom.* 3. *in ordine la* 71. Ecco fra le molte prescrizioni alcune in comprova di ciò che abbiamo asserito ,, §. 10. *de Judic. Crim. VERS.* 15. ,, *Similiter pro pugnis, et verbis altercatoriis, et injuriosis in rixa, et ex accidenti inter viles personas prolatis, aut pro quavis alia simplici rixa, minisque non carcerentur, nisi prius ducti ad praesentiam Judicis sub poena privationis, et si relaxandi sunt, gratis relaxentur*. Tale disposizione è conforme alla Legge *L. Levia ff. de Accusat.* ,, *E VERS.* 5. ,, *nec quisquam capiatur sine indiciis ad instantiam cujuscumque instigatoris, nisi in causis gravibus arbitrio Judicis* ,, la qual parola arbitrio deve predicare di una sobria prudenza. *VERS.* 19. ,, *Curent ante Judices quicumque, ne Rei detineantur in secretis ultra TRIDUUM antequam examinentur, nisi Causae natura aliud suadeat* ,, *VERS.* 21. ,, *responsiones similiter reorum, et testium integre de verbo ad verbum prout ex eorum ore profluunt etiam quod contra Fiscum sint, non diminutae, nec per relationem, et in exterae nationis hominibus, adhibito scriba. vel interprete illius linguae perito fideliter scribi faciant* ,, *VERS.* 27. *Neque cogantur Rei declarare se habere testes Curiae pro rite ac re-*

Ma comecchè la condanna è per ogni guisa ciò che di più possa fare un Giudice a carico di un suddito, e possa rispettivamente soffrire un imputato, si ripete, che maggiormente gl' indizj per l' effetto di quella debbano essere squisi-

---

cte examinatis, et quatenus voluerint illos sic habere praeter absentes et mortuos, et salvis exceptionibus contra personas, et dicta testium, et salvo jure illos repetendi, talis protestatio admittatur, minimeque reiiciatur ,, discorrendo della legittimazione noi avremo campo di parlare estesamente di queste giustissime, e provvidissime disposizioni tutte dirette fin da quei tempi a garantire la situazione di chi ebbe la disgrazia di divenir anche colpevole di un delitto, il qual atto di legittimazione, malgrado il prescritto dall'art. 100. del Moto proprio viene in qualche Tribunale riguardato con occhio di leggerezza, o non viene dai poco zelanti difensori rappresentato agl' imputati per quello che è ed in se stesso, e nelle sue conseguenze. Se nei titoli capitali fosse il Processo legittimato a forma di detto articolo 100., verosimilmente le deposizioni in particolare dei testimonj avrebbero in faccia ai Giudici, che debbono pronunciare, e nella loro coscienza un effetto tante volte ben differente da quello prodotto da una carta inanimata sia per l' interesse dell' imputato, sia per quello della giustizia punitiva. Altrove dice ,, *nec ullo pacto Judicibus liceat, vel Notariis testes quos verosimiliter informatos ipsi crediderant, citatos, seu vocatos extrajudicialiter cum juramento vel sine interrogare, et non scriptis eorum responsionibus, dimittere, forsan ex eo quod contra Fiscum deponant, sed omnino praevio juramento de veritate dicenda eorum examen recipiatur, et in scriptis redigatur, dumodo non adsit vehemens suspicio subornationis* ,, *E VERS.* 26. *Et in quocumque crimine quantumvis gravissimo reos etiam non petentes admittant (judices) ad purgandum indicia, data eis indiciorum copia pro ea tantum parte Processus, quam ipsi petierunt in forma boni extractus, et non registri cum expressione nominum testium, et competenti termino ad faciendas defensiones, et eo pendente detur comoditas carceratis libere loquendi cum eorum advocatis, et procuratoribus etiam semotis arbitris, nisi tamen qualitas Causae aliud necessarium suadeat; et dicta copia indiciorum detur pauperibus gratis, vel ostendatur Originalis Advocato, et Procuratori pauperum similiter gratis, et absque ulla impensa.* ,,

Noi accennammo tali disposizioni, siccome indicazione necessaria a premettersi ai Capitoli sull'accusa, la carcerazione, gl' interrogatorj, la legittimazione, dove si parlerà con precisione di ciò, che si è indicato in questa Nota in relazione alle provvidenze datesi dal Governo Pontificio. Chiunque abbia fior di senno troverà in tutte le riferite prescrizioni quale fosse fino da due secoli l'impegno grandissimo dei Sommi Pontefici, perchè i Processi si compilassero con determinate regole, e fosse evitato ogni abuso; perchè la procedura, per quanto conveniva, avesse avuto ogni possibile carattere di pubblicità per purgarsi dagl' indizj, che gravassero l' imputato, e fosse ricevuta intera una narrazione anche contraria agl' interessi del Fisco; ed il mezzo di difesa venisse ampliato, e tolta la vessazione nelle spese pei poveri, non fosse veruno, con indiretti mezzi indotto alla legittima-

siti, e quali analizzandoli si enunciò superiormente; ed inoltre più di numero, ed insieme gravi ed urgenti, onde portino il fatto al *sommo*, ed anche *massimo* grado di probabilità, nè il Giudice possa dubitare prudentemente, allorchè si determini a condannare.

IX. L' uso degl' indizj nel modo e colle regole suenunciate, e nell' oggetto d' indurre la prova legale del delitto venne pure riconosciuto nei più lontani tempi dalle Leggi romane, e sempre collaudato dai più celebri scrittori ,, *Leg. 3. ff. de test.*, *ed ult. Cod. de Probat.* altra volta indicate ,, MATTEI *de Crim. tit. XV. Cap. VI.* E se il mezzo di prova ricavabile dagl' indizj fosse d' altronde proscritto, quanti delitti resterebbero impuniti, perchè i delinquenti si guardarono dal commetterli al cospetto di qualcheduno, perchè non fidarono allo scritto i loro criminosi progetti, o per qualsiasi altro mezzo studiarono di occultarsi alla giustizia per sottrarsi alla pena. Pur troppo il cattivo uso delle migliori regole fece credere ai meno avveduti, o fece dire ai maligni, che debba rimanere impunibile, ed impunito il delinquente, che commise misfatti, e commettendoli seppe togliersi al cospetto di testimonj; o che i soli delinquenti imprudenti fossero scopo delle pene, e nulla avessero a temere gli astuti, i versipelli, i capaci a custodire un secreto (*).

Ta-

---

zione per dichiarazione, e gl' indizj, ed è ciò che fa al proposito nostro, fossero legittimi anche per venire al solo arresto; nè si arrestasse per qualunque titolo di cause, nè per le piccole cause fossero le parti dispendiate. Circa le multe, dove sieno autorizzate dalla Legge e circa le competenze di Cancelleria si veggano l' art. 85 del M. P. 6. Luglio 1816. e gli Editti 26. Novembre 1817., e 9. Giugno 1821.

(*) *La punizione dei delitti, e dei delinquenti è essenzialissima ,, Ecco come parla Montesquieu ,, Qu' on examine la cause de tous les relâchemens, on verra, qu' elle vient de l' impunité des crimes, et non pas de la modération des peines ,,* Esprit des lois Liv. 6. Chap. 12.
Si rompuntur leges, dice Seneca, *undique homines, velut signo dato ad fas nefasque miscendum cooriuntur ,,*

Itaque non hospes ab hospite tutus
Non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est
Imminet exitio vir conjugis, illa mariti;

Tale opinione, comunque divulgata, è essenzialmente però erronea, atteso che coloro che commettono delitti colle più grandi precauzioni possono benissimo esser e processati, e puniti quante volte gl' indizj quali vennero finora esaminati sieno debitamente coltivati, ed a suo luogo e tempo valutati dai Tribunali, come guida nei loro giudizj, sulla natura, indole, ed effetti dei quali indizj parla mirabilmente il celebre Mattei al Tit. *XV. Cap. 6. N. 1. e seg. sucitati*. Più nello scopo medesimo fin qui discusso l'uso degl' indizj in generale servirà utilmente, ed efficacemente alla giustizia punitiva se si riconosca eziandio quali singolarmente presi non valendo a servire alla Causa, valgano però congiuntamente considerati; e la ragione si è, perchè quando si riconosca dall' avveduto Giudice, che più indizj concorrono simultaneamente in un fatto, e quasi con un meraviglioso consenso conducono a dimostrare il delitto, e ad indurre chi sia stato il delinquente, rileverà assaissimo il ragionarli, e riconoscere che se p. e. presi singolarmente sarebbero stati atti a produrre un sospetto, così coarcervati, e riuniti con un retto ed esatto ragionamento saranno atti, e capaci di aumentare nell' animo suo il sospetto medesimo, od accre-

---

Lurida terribiles miscent aconita novercae,
Filius ante diem patrios inquirit in annos „
Lib. II. de Ira Cap. 8.

Somma cura pertanto in mantenere i buoni costumi, onde sieno osservate le Leggi, come li buoni costumi per mantenersi hanno bisogno delle Leggi. Giovenale ci dice „ *Felices proavorum atavos, felicia dicas*
Saecula, quae quondam sub Regibus atque Tribunis,
Viderunt uno contentam carcere Romam.

Ciò che fece poi dire a Giovenale stesso altrove le cose espresse nei seguenti versi parlando dei Romani degeneri, i quali avevano anteposto le ricchezze alla virtù, per cui di Città giustissima, e sopra ogni altra ottima era divenuta pessima non coltivando altra passione in quel tempo, cui allude il rimprovero, che quella del denaro:
. . . . . hic vivimus ambitiosa
Paupertate omnes. Quid te moror?
Omnia Romae
Cum praecio. Quid das, ut Cossum aliquando salutes?
Ut te respiciat clauso Vejente labello? Sat. 3.

crescerlo di grado in grado, ed al tal segno, che ciò che prima ed isolatamente preso non eccedeva la sfera del sospetto, si convertirà per tale coacervazione di risultanze, per tale concorso di argomenti in una giuridica prova, quale venne superiormente definita, onde far fede del delitto, e suoi autori; si allontanerà inoltre il timore della impunità del delitto stesso, come si raggiugnerà lo scopo vero della istituzione dei Tribunali. Delle quali proposizioni si trova l'appoggio in punto di valor d'indizj nella considerazione, che la forza loro cresce naturalmente in ragione del loro concorso, e del numero degli argomenti, che sorgono da essi, così che la *probabilità* poi, la quale indi ne scaturisce, possa giugnere al grado perfino di *morale certezza*, conforme in principio venne riferito §. 1. *pag.* 171. (1). *GENOVESI Elem. Logic. Critic. Lib.* 3. *Cap.* 4. „ *FILANGERI Scienza della Legislazione Lib.* 3. *Cap.* 15. *Art. CANONE per la prova indiziaria* „ *CREMANI Lib.* 3. *Cap.* 22. §. 5. „ *DELITTI E PENE* §. 7. „ *BOEMER ad CARPZOV. quaest.* 120. *Ch.* 3. „ *CLAR.* §. *final. quaest.* 22. Vuol dire che se si sarà in termini di semplici sospetti, e non d'indizj quali si discussero, non si procederà mai a condanna giusta anche il diritto romano *L.* 5. *ff. de penis* (*); vuol dire, che se si possano

(1) Il Sommo Pontefice CLEMENTE XII. colla Costituzione „ *In Supremo Justitiae Solio* „ altra volta mentovata abrogò la consuetudine di non condannare per indizj alla pena ordinaria „ Il BASSANI riporta per esteso tale Costituzione.

Il Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. col suo Chirografo 2. Gennaro 1743 ordinò doversi procedere alla pena ordinaria contro il convinto per indizj indubitati, e concludenti *per necesse* negli *omicidj*, ed altri delitti qualificati. *Bas. id.*

La Suprema Secreteria di Stato con Editto 23. Settembre 1805. spiegò ulteriormente tale Sovrana disposizione enunciando anche altri delitti, pei quali potevasi procedere alla pena ordinaria per indizj indubitati. Tutto questo distrugge vieppiù l'erronea opinione, che i malfattori non possano essere condannati per indizj.

(*) *Il sospetto é un affezione inerente puramente nell'animo; e l'indizio, come si sarà potuto rilevare, è un argomento ricaduto dal fatto; poniamo quest'avvertenza per ulteriore, e più estesa esattezza delle relative idee, e per regola nella pratica applicazione all'evenienza dei casi.*

correr rischj, ed azzardi fidandosi negl' indizj in vista del pericolo, cui potesse esporre la loro fallacia, supplirà opportunamente l' avvedutezza, e sagacità del Giudice; come sagacità, ed avvedutezza si ricercano, perchè falsi testimonj non cospirino in danno di un infelice con mendaci deposizioni, del che e la Sacra Storia, e profani Autori ci rendono avvertiti „ *DANIEL. Cap. XIII. vers. 5. 48. e seg.* „ *BIELFELD* „ *Erudit. Univers. Liv. 2. C. 23.* „ *le Droit Criminel* §. *XIV.*, sia con falsificate carte, con adulterate memorie, con denuncie dettate dallo spirito di parte, d' interesse, o di nequizia, onde fabbricare sulla rovina altrui per l' empio proposito di calunniare, dicendo a se stesso l' iniquo „ *calumniari fortiter et aliquid adhaerebit*, sia con confessioni non vere, anzi provate false, tant' è la malvagità, o la debolezza degli Uomini! (*) l' uomo è pur troppo l' animale più intrattabile secondo la giudiziosa riflessione fatta da Senofonte nella sua Prefazione della Ciropedìa, considerazione, che vieppiù impegna a bilanciare con prudenza anche la sorte di chi venga accusato, onde provvedere saviamente ed alla sicurezza generale, ed alla privata. La giustizia sia poi sempre la virtù di ognuno, e si possa applicare con verità anche a giorni nostri ciò, che il soavissimo Oratore Isocrate disse degli Ateniesi nell' Orazione

---

CICERONE scrisse „ Lib. 1. de fin. „ Plerumque improborum facta prima suspicio insequitur, deinde sermo, atque fama, tum Accusator, tum Judex, multi etiam, ut, te Consule, ipsi se judicaverunt „.

Leggiamo in TERENZIO „ Jam tum erat suspicio dolo malo haec fieri omnia „.

(*) *E' la legge, che esige, che nessuno sia condannato per un delitto quando o non risulti reo per sua confessione debitamente verificata, o non risulti legittimamente convinto od indiziato. Comecchè però la pubblica salvezza tante volte richiede che non sieno dimessi dalle carceri coloro che si resero sospetti gravemente di delitto; oppure, attese le loro personali qualità, è comandato alla prudenza di un saggio Governo, che non sieno rimessi nella Società uomini decisamente pericolosi, e perniciosi, perciò il Principe e non altri non per pena di costoro, ma per difesa di quella suole o confinarli in un qualche luogo, ed in quegli Stati, che hanno Isole, in un Isola; o rinchiuderli in una Casa di Lavoro, onde si rendano migliori, e degni di essere restituiti alla Società stessa.*
ENGAM. Elem. Jur. Crim. Lib. 12. tit. 19. Mem. 2. §. 223. infine.

ne areopagitica „ *amavano meglio aver la giustizia nel cuore, che i portici pieni di scritture, e di leggi* „ .

APPENDICE

Al quinto Capitolo. (*)

La cognizione dei vocaboli essendo indispensabile per rettamente apprendere ogni insegnamento, si riputò quindi bene di riconoscere il valore delle parole discutendone l' indole, ed il carattere nell' analisi *della prova*, *della semipiena prova*, *dei documenti*, *degl' indizj*, *della congettura*, *della sospicione*, *del segno dell' amminicolo*, *del dubbio*, *dell' opinione* (**), termini tutti quanti adoperati nell' esercizio pratico della giurisprudenza criminale, come modi di far fede in giudizio.

La *prova*, che venne definita per ciò che serve a stabilire la verità di un fatto qualunque, viene pure dagli Scrittori di Pratica Criminale descritta, oltre le cose dette, quando per la dimostrazione di un fatto dubbio per mezzo di argomenti, quando per quello che serve a far fede della verità di una cosa al Giudice della Causa in modo, e tempo legittimi, quando per una dimostrazione di cosa ignota da farsi ai Giudici, ma con mezzi legali nelle cause controverse presso i medesimi. Essi Scrittori distinguono la prova come genere in sette specie, quali sorgenti da dove scaturisca, e cioè „ *nei testimonj*, *nelle scrittura*, *nella confessione*, *nella evidenza del fatto* (***), *nel*

(*) *La presente Appendice fu ricavata in parte dagl' insegnamenti degli Scrittori-pratici, e ciò, che vi si discute, si riferisce parimente in parte all' uso pratico delle prove, degl' indizj, delle presunzioni, per cui è necessario di replicare non poche cose accennate nel corso del Capitolo.*

(**) *Sull'* amminicolo *parola derivante dal greco* (Dizionar. *del Calepino*) *leggiamo in Cicerone* „ hanc partem explebimus nullius adminiculis „ CIC. Lib. 2. De Offic. in senso di appoggio, sostegno, ajuto.

(***) *Evidenza del fatto, cioè cosa che apertamente si vede.*

nel giuramento (*), *nella presunzione*, *nella fama* (**): altri aggiungono *la ispezione oculare*, *le lettere scolpite in sasso*, *marmo*, e simili ec. *l' impronto del sigillo*, *la denuncia*, *la comune opinione*, *la cosa giudicata*, *la congettura dell' uomo*, le quali specie ben considerate si confondono nelle sette sopra riferite.

La *prova* generalmente presa altra è *piena*, altra è *semipiena*, secondo i medesimi scrittori. La *piena* consiste in ciò che si abbiano con essa acquistati tanti mezzi di credibilità, quanti bastano per dichiarare terminata la controversia, sulla quale si aggira quel tal fatto, e s' induce nelle suddette sette maniere giusta gl' insegnamenti loro.

La *semipiena prova* è quella, la quale fa una qualche fede al Giudice circa il fatto dedotto, ma, soggiungono sempre i medesimi, non tanta peró, che formi un mezzo sicuro, e da seguirsi necessariamente per l' effetto di pronunciare sul solo suo appoggio una Sentenza nello scopo suddetto. Questa *semipiena prova* s' induce p. e. col deposto di *un sol testimonio di vista*, *colla comparazione di lettere*, *con una privata scrittura* o con altri mezzi analoghi.

Alcuni poi degli Scrittori stessi hanno divisa la prova in *evidentissima*, che si fa colle *scritture indubitate*, e coi *privilegj*, in *evidente*, che si conseguisce *coi testimonj* e colla *evidenza del fatto*, *ed in meno evidente*, e *meno chiara*, che si fa dagli uomini col mezzo delle sole congetture.

L' *indizio* (1) risolvesi, secondo alcuni di loro, in un segno del de-

---

(*) *Sul giuramento*, *che è l' affermare o negare una cosa impegnandovi l' augustissimo mezzo della Religione leggiamo in* SENECA „ Lib. 2. de Clemen. „ O vocem in concionem omnium mortalium mittendam, in cujus verba Principes, Legesque juramentum faciant „.

(**) *Della fama troviamo scritto*. „ Qui potest fama notorium facere, cum sit tam ficti, pravique tenax, quam nuncia veri. *La fama consiste in una divulgazione qualunque in bene*, *od in male*, *in favore*, *od in svantaggio*. VIRGILIO *dice* nel 4. dell' Eneide.

... fama malum, quo non aliud velocius ullum
Mobilitate viget, viresque acquirit eundo.

(1) Gl' indizj possono ricadere sopra di *una persona* o ricavarsi da *una persona* in relazione al soggetto della Causa: possano ricadere *nel fatto*, o rica-

delitto, che sia seguito, o nel segno di un altro qualunque fatto, che sia il soggetto della discussione; oppure consiste, secondo altri, in una *congettura*, o *congetture* scatenti da argomenti *probabili*, non *necessarj*, le quali congetture possono anche essere se *non vere*, *verosimili* però; oppure consiste, a parere di qualcheduno, in un *amminicolo* dimostrativo il delitto, e valevole ad essere un mezzo per la scoperta della verità. Tali sono le differenti indicazioni, che si danno dai Pratici sulla natura ed essere di ciò che chiamasi *indizio*. Fra la classe poi degl' *indizj*, ripetono, che altri sono *dubitati*, ossia *imperfetti*, altri *indubitati*, ossia *perfetti*. L' *indizio imperfetto*, dicono i medesimi commove gagliardamente l' animo del Giudice per credere o non credere una tal cosa secondo che si presenta ad includere, od escludere il fatto delittuoso caduto in disamina, ma l' *indizio perfetto* dimostra il fatto delittuoso con mezzi così sufficienti a persuadere l' animo di un Giudice, per cui si arresta, come nel suo punto di appoggio, e non abbisogna di ulteriore investigazione circa il fatto stesso, e lo coar-

---

varsi *dal fatto*. In relazione al *soggetto* concernente la persona, dalla quale ricavare, o sulla quale ricader possano indizj, conviene aver presente p. e. lo *stato del corpo* di quel tal soggetto, se cioè *grande*, *piccolo*, *bello* o *bruto*, se *docile*, o *feroce*, se *difficoltoso*, *rozzo*, *gentile*, *agile*, *composto*, *parlatore*: aver presente *il suo gesto*, *la sua andata*, *l' abito del corpo tante volte dinotante l' animo*, *perchè ogni nostro movimento ha dalla natura*, *e dal cuore ben e spesso forma*, *e suono*. Conviene aver presente il *sesso*, lo *stato di fortuna*, la *schiatta*, il *paese*, le *leggi*, le *consuetudini*, le *pratiche*, la *educazione*, l' *istruzione*, la *parentela*, le *amicizie*, od *inimicizie*, il *timore*, la *speranza*, il *favore*, la *causa*, giacchè è comune l' adagio, che „ *sine causa maleficium susceptum esse non potest* „ aver presente se quel soggetto, cui si riferisce l' indizio nella suddetta maniera sia *ricco*, *povero*, *parente*, *illustre*, *oscuro*, *privato*, *se sia magistrato*, *se padre*, *se figlio*, *se cittadino*, *se straniero*, *ammogliato*, *celibe*, *orfano*. Circa quelli poi che ricadono sul fatto, o si cavano dal fatto conviene avvertire alla *Causa*, di cui si tratta, al *luogo*, se *pubblico*, o *privato*, se *sacro o profano*, se *nostro o di altri*; avvertire al *tempo*, se cioè di *notte*, di *giorno*, da *molto* o da *poco tempo*, se in occasione *d' incendio* di *rovina*, di *naufragio*; se si tratti di circostanza *seguente*, *aderente*, o *preliminare*; avvertire al modo, se cioè *in pubblico*, od in *privato* sia avvenuto quel tal fatto. Tali sono le osservazioni generali e più ovvie nella contingenza dei casi per ricavar indizj, e conseguentemente mezzi di prova.

coarta di tal guisa, che non possa inclinare nella parte contraria. In quello ben considerato si trova il *dubitato*, ed in questo l' *indubitato*, non mancando alcuni Pratici Criminalisti, i quali asseriscono, che se qualcheduno fosse gravato da più indizj dubitati potrebbe risultare un *indizio* della natura degl' *indubitati*.

L' *indizio* assume pure, secondo i medesimi Scrittori, il carattere di *prossimo*, e di *remoto*, conforme abbiamo noi detto nel tratto del Capitolo, in guisa che, aggiungono essi, il prossimo si ritiene per tale, che posta la sua sussistenza, suppone anche l' effetto del delitto; o tolta l' esistenza sua, manca parimente l' effetto del delitto medesimo, essendo l' indole sua tale, che si connette immediatamente col fatto, e col delitto riguardandoli direttamente con alcuno dei sensi dell' Uomo analogamente, ed inesivamente al soggetto materiale di che si tratti: in vece il *remoto*, continuano i suddetti, non riguarda il fatto ed il delitto immediatamente, ma tocca le circostanze, che li concerne (*). Parimente altri sono, co-

---

(*) *In un Codice lodato troviamo esemplificati per indizj* prossimi *quelle circostanze, o quei fatti, che hanno tale, e sì esatta connessione col delitto, e col delinquente, che ciascheduno di essi sia bastevole a costituire una* semiprova: *annoveransi p. e.* lo scoprimento nel luogo del commesso delitto di una cosa, *che constasse essere del supposto delinquente* „ l' asserzione giurata di un testimonio qualificato, e degno di fede, il quale deponga del seguito delitto per immediata sua scienza o di vista, o di udito sempre che tale asserzione fosse accompagnata da altri amminicoli, e fosse l' imputato per lo meno notoriamente di un indole sì perversa, che facilmente possa cadere il sospetto contro di lui „ *annoverasi* la giurata deposizione di due tesminonj, quantunque non fossero maggiori di ogni eccezione „ *annoverasi* la deposizione di un correo, qualora però fosse questa accompagnata da ogni altra correlativa qualità „ *annoverasi* la spontanea, soda, e verosimile confessione stragiudiziale di un delinquente provata col detto di due testimonj superiori ad ogni eccezione, quando le circostanze stragiudizialmente confessate si conformino realmente a quelle del commesso delitto „ *annoverasi* la precedenza delle minaccie dirette specialmente al delitto poco dopo seguito, quando però la persona, che minacciò risulti tale d' aver potuto ridurre facilmente ad effetto le sue minaccie.

I remoti *poi in esso Codice si riguardavano quegl' indizj, i quali non hanno sempre una connessione col delitto, e che soventi volte sono fallaci,*

come si disse ed espongono essi Scrittori, indizj *leggieri*, altri *gravi*, altri *gravissimi*, locchè si traduce in *semplici*, in *urgenti*, in *urgentissimi*. Secondo i più rigorosi Pratici Criminalisti, gl' *indizj leggieri* basterebbero anche per l' effetto di devenire all' arresto, ma veramente sono appena sufficienti per assumere informazioni sopra il delitto; i *gravi*, secondo i medesimi Scrittori, bastano per trasmettere la inquisizione, o per infligere una mite pena straordinaria, ed i *gravissimi* per infligere una pena assai maggiore: ma tutto questo interessa poi veramente l' effetto più tosto che la sostanza dell' indizio, e se ciò non ostante si ritenne di entrare in tale dettaglio, fu nella vista di darne soltanto una indicazione. E vieppiù considerando questa specie d' indizj si riconoscerà, che i *leggieri* possono facilmente, e frequentemente verificarsi, mentre i *gravi* si risolvono in argomenti del delitto di più facile, e frequente contingibilità in alcuni fatti delittuosi, e che sono *gravissimi indizj gli argomenti* di una *facilissima, e frequentissima contingenza* in quei fatti medesimi delittuosi, ai quali si riferisce l' avvenimento, che forma il particolare soggetto della Procedura, il tutto da esaminarsi nei casi concreti colla dovuta avvedutezza, prudenza, e sobrietà. Inoltre si rileverà pure nel l' esame degl' indizj, che alcuni risulteranno *necessarj*, indicati parimente nel Capitolo, alcuni *credibili* o *verosimili*, alcuni non *repugnanti*: i *necessarj* si verificheranno quando necessariamente in quel tal fatto, o documento si contenga quanto vada a formare il soggetto di ciò, che si discute: p. e. Tizio è accusato di falsità d' instrumento, od altra carta pubblica, come scritta da lui li 30. Giugno 1823. in Bologna alle ore otto pomeridiane di det-

---

e vi si ritengono per tali la diffamazione contro l' incolpato solito a commettere delitti di ugual genere, purche questa derivi da persone oneste, e degne di fede, la deposizione di un sol testimonio non maggiore di ogni eccezione, la nuda e spontanea incolpazione, che fa un correo. *Tali sono in via di esempio alcuni dei fatti e circostanze allegate per indizj* o prossimi o remoti, *e che per una maggior intelligenza si è creduto di esporre*.

detto giorno, colla quale dice che Pietro numerasse a Sejo presente mille scudi a titolo di mutuo; se Sejo prova che in quel giorno ed ora si trovava a Roma, da questa prova scaturisce un necessario indizio di falsità del suddetto Instrumento.

I *credibili* o *verosimili* esaminati che sieno, si rileverà, che si possano risolvere in *prossimi*, ma si rileverà ancora, che non concludono necessariamente la conseguenza di un fatto a carico particolarmente di colui, che abbia contro di se le circostanze del fatto medesimo: di ció si ha un esempio in chi esce con un ferro insanguinato da una camera, nella quale siasi immediatamente dopo trovato ucciso un uomo, mentre potrà ritenersi che colui sia *verosimilmente* l' uccisore, ma non *necessariamente*, nè tale, che sieno inseparabili queste due circostanze dai due suenunciati fatti, *escita cioè da quella camera con ferro insanguinato in mano*, *ritrovamento di un uomo ucciso nella medesima; ed uccisore in colui, che è sortito*.

Si rileverà che gl' *indizj non repugnanti* chiamati anche *presuntivi consistono nella sola sospicione, o nella presunzione di diritto, ma però leggera* non essendo accompagnata da altri *amminicoli* in guisa che lascia l' indizio nella sfera dei *remoti*, come sopra definiti. Si ha un esempio nel caso di un furto seguito in una casa, dove si provasse che Sempronio solo si fosse trovato, quando fu portata via robba; da qaesto fatto insorge un sospetto contro di Sempronio, ma essendo appunto così isolato, ed unico diventa un *indizio non repugnante*, di quella guisa che trovandosi un uomo ucciso in una casa, dove altri non sieno stati, non ripugna che si faccia sospetto contro quelli della casa stessa.

In fine inoltrando le considerazioni nostre circa questa vastissima materia si rileverà, che gl' *indizj* altri sono di *fatto*, altri di *gius*, altri di *gius* solamente, altri di *uomo*, altri sono *juris et de jure*. Comecchè però queste distinzioni per più esattamente parlare spettano alla classe delle PRESUNZIONI di quello che degl' indizj, troviamo prezzo dell' opera di discorrere di queste portando così al maggiore completo l' analisi propostaci delle *prove*, *degl' indizj*, *delle presunzioni*.

La

La *presunzione* è un concetto della mente originato da qualche probabile congettura: altri la dissero un mezzo di nozione sopra una determinata cosa risultante dalle circostanze della medesima: altri la chiamarono una sospicione prodottasi nell' animo dell' uomo mediante congetture diverse, e diversi argomenti, i quali quanto più coartano l' animo medesimo, tanto più si stabilisce la sospicione concepita: altri infine ritennero, che la presunzione consista in una congettura ricavata da argomenti, i quali sogliono frequentemente verificarsi come circostanza di quel tal fatto, che in allora si presenta dubbio in relazione a se, ed al suo autore.

Da tutto ciò si rileva, che *le presunzioni* nascono da *congetture*, e da *circostanze*, per cui quelle debbono *variare*, o *rinforzarsi*, o *scemare* più o meno secondo che fanno rispettivamente inclinare: come si vede, che la presunzione si attacca *prossimamente* alla verità, per cui acquista la qualifica di *verosimiglianza*, conforme si conosce, che di sua natura abborrisce tutto ciò che sia *irragionevole*, od *inverosimile*.

La *presunzione* trae la sua etimologìa da *Prae* che vuol dire *avanti*, e da *sumptio*, vale a dire *ante sumptio*, raccoglier prima, (*) poichè la *presunzione* avanti che si abbiano prove legittime, prende qualche cosa per vero. La principale divisione delle presunzioni si è, che altre sieno di *gius*, altre di *uomo*, altre *juris*, *et de jure* (**).

La *presunzione di gius* è una congettura proveniente da certi segni, la quale senza che si adduca anco-

(*) Plinio *il giovine scrive in una delle sue epistole* ,, Ego beatissimum existimo eum, qui bonae famae praesumptione perfruitur, certusque posteritatis cum futura gloria vivit.

(**) *La* prova, *dicono gli Scrittori, è una*; *la* presunzione *è varia*: *la presunzione* juris et de jure *si denomina anche* qualificata, *quella detta* hominis *si denomina* semplice *come si disse altra volta*; *la* presunzione *del fatto sussequente ricade sulle cose passate*, quella *del precedente ricade sulle future* ,, praesumptio facti subsequentis circa praeterita, praecedentis circa futura. ,,

Generalmente in materia anche d' indizj *tutto, rigorosamente parlando, si riduce a presunzioni* juris, juris et de jure, e hominis. *Come parimente gl'* indizj *si contemplano alle volte in senso composto del caso accaduto, ed alle volte in senso diviso dal fatto; presentando in senso composto una cosa, ed altra in senso diviso.*

cora qualche altra cosa si riguarda come una *verità*; oppure, dicon alcuni, essere quella congettura, per cui, poste alcune cose, segue ciò, che riteniamo, e segue *verosimilmente*, o *probabilmente*, non però *necessariamente*; e chiamarsi presunzione di *gius*, perchè il *gius* espressamente viene presunto, ed essere tale presunzione approvata da esso *gius* e dalla *legge*. La *presunzione* poi dell' uomo, ossia la *presunzione*, che fa l' uomo, è un concetto creato nella mente da qualche probabile *congettura*, *da argomenti*, *da indizj*; o propriamente è la *presunzione dell' uomo* quella, la quale non si trova espressa dal *gius*, non scritta espressamente nella Legge nè in altro modo confermata in essa: e siccome la Legge non potè approvare le presunzioni, che formi l' uomo, le quali sono molte e varie, e sogliono nascere da varie cause, ne deriva consequentemente, che esse restino *in arbitrio del Giudice*. E sebbene sia tale la presunzione, che fa l' uomo, può tuttavia non scostarsi dalla ragione della Legge, ed anzi avervi una *connessione*, nel qual caso potrebbe in quanto al suo effetto giudicarsi, come se fosse una presunzione scritta, e ciò per la ragione, che si può procedere di pari passo *de similibus ad similia* „ *L. non possunt ff. de Legibus*. = Sono queste le dottrine di alcuni Scrittori Teorico-pratici ed altri su di ciò consultati. = Tale presunzione dell' uomo viene da loro divisa in *lieve*, *grave*, o *veemente*, *e violenta*, distinzione, dicon essi, che non induce una differenza specifica, perchè il più ed il meno non fa differenziare la specie *L. final. ff. de Instruct. vel instr. legat.*; e che se vi è differenza in *tale partizione* consista in ciò che la *presunzione lieve* sia quella, la quale contiene una scarsa dose di congettura per ciò che concerne p. e. il *male*, e molta per ciò che concerne il *bene* sul riflesso, che sieno riscontrati in quel tal fatto molti segni *favorevoli*, e pochi *svantaggiosi*: e la *veemente* faccia sì che l' animo dell' uomo scopra e trovi nel fatto stesso molto del *verosimile circa la cosa*, che forma il soggetto del giudizio, e relativamente a ciò, che la concerne sia ancora per la inclusione, come per la esclusione del delitto: che la *violenta* finalmente coarti l' animo del Giudice in tal modo, che non possa persuadersi del contrario di ciò, che rappre-

presenta quel tal fatto, nè possa piegarsi, e persuadersi per un giudizio opposto; locchè, dicono alcuni Scrittori si verifica quando p. e. apparisce quello che fa congetturare, ed è valevole a far congetturare il *male*, e non il *bene*, ossia lo *sfavorevole* e non il *vantaggioso*; cosicchè, malgrado vi sieno molti argomenti anche dal canto del *buono*, la maggior parte però tendano, ed inclinino per il *male*.

Inoltrando l'esame sulla *presunzione* si trova divisa eziandio in *temeraria, e probabile*: che la *temeraria* o scaturisce da frivole cagioni, e da congetture inconcludenti, od ha la sua derivazione dall' opinione di *vili persone*; oppure è *temeraria*, perchè non risulta nel fatto alcun segno per ció, che riguarda la *parte svantaggiosa*, ed invece si offrono dal fatto medesimo segni ed argomenti *dalla parte favorevole*, alla quale si riferiscono o le cose, o le persone, per cui ha luogo questa presunzione: la *presunzione probabile* in vece si verificherà quando derivi da persone gravi, da cagioni *non spregievoli*, e *da non spregievoli*, nè *inopportune congetture*; e sarà una presunzione probabile anche per cagione del *luogo*, del *tempo*, come p. e. un tale fu veduto in luogo sospetto, in ora sospetta laddove e quando venne commesso quel tal delitto, che forma il tema della *causa*. Così gli Autori, cui si alluse di sopra.

Finora si discusse la presunzione *hominis*, *et juris*; ma l' altra presunzione detta *juris et de jure* non è di minor importanza. La presunzione *juris et de jure* consiste, dicono gli Scrittori, in una disposizione della Legge, che presume una qualche cosa, e sopra un tale presunto stabilisce la cosa stessa, come *chiara e manifesta*: che questa non solo è stata introdotta dalla Legge, ma sull' appoggio di essa la Legge induce un *gius* stabilito, e lo riguarda *verità*; così che se la Legge presumesse alcuna cosa senza stabilire punto sopra quanto presume, e senza fissare altre massime, si denominerebbe tal presunzione semplicemente di *gius* a differenza del quando, come si suol dire, si ferma la Legge sulla presunzione stessa, e stabilisce qualchè cosa, che è la qualificabile *juris, et de jure*. Perciò se *una Legge*, *un Codice*, *uno Statuto*, soggiungono i medesimi, introducesse alcuna sorta di *presunzione*, e disponesse, che

ciò

ciò formasse una *piena prova*, tale presunzione se si verificasse il caso relativo, si denominerebbe *presunzione juris et de jure* senza che vi fosse di bisogno per spogliarla di quel carattere, che la Legge inibisse in genere una prova in contrario, quando la riguardasse, giusta quanto dicono, per una piena prova; giacchè la natura di tale presunzione contiene ciò in se, che senza espressa disposizione, non si ammetta prova in contrario alla medesima. E' questa la dottrina, che si ricava in tale argomento ed altri suddetti dagli Scrittori Teorico-pratici, fra quali FARINAC., AMBROSIN., BASSAN. soggiugnendo, che può pure trarre la sua origine quando da un *fonte naturale*, quando da un fonte semplicemente di *uomo*; essendo la scatentè da un *fonte naturale* una *presunzione*, che aderisce *alla natura* senza il concorso della ragione umana nel formarla, perchè la stessa ragione naturale la scopre, e riconosce, per cui p. e. uscendo il fumo da una casa, si conclude naturalmente, che vi sia materia incendiata in quella: essendo la *presunzione derivante semplicemente da Uomo* il risultato d'indizj, e congetture umane non disapprovate dalla Legge, ed ammesse anche dalla ragione, comecchè contenga congetture apparenti: p. e. uno esce da una casa, conforme si disse più sopra, colla spada in mano, ed avente le vesti macchiate di sangue, ed esce da una casa, dove siasi trovato il cadavere di un ucciso, ha quegli contro di se la presunzione umana di aver commesso quell' omicidio (*).

Finalmente esaminando la natura della presunzione si riconosce, che altra è *necessaria*, altra *credibile* ossia *verosimile*, altra non *repugnante*, conforme si disse parlando anche degl' indizj. La *necessaria* si verifica, quando, poste quelle date cose, segue necessariamente ciò che ci formia-

---

(*) *In proposito di simile argomento leggiamo in CICERONE* „ . . . . Si et ferro interfectus ille, et tu inimicus ejus cum ferro cruento comprehensus es in illo loco; et nemo praeter te ibi visus est, et causa nemini, et tu semper audax, quid est, quod de facinore dubitare possimus? „

miamo in mente: la *credibile* si verifica quando, poste alcune determinate cose, segue verosimilmente ciò che pure ci formiamo in mente; la non *repugnante* è la stessa *presunzione dell' uomo*, che assumendo questo carattere ancora, si risolve in quanto venne enunciato parlando di cose, e circostanze non aventi in se ciò che si qualifica *ripugnanza*. (*)

Questo soverchiamente minuto dettaglio *della prova*, *dell' indizio*, *della presunzione* era dovuto alla più estesa ed esatta cognizione di tanti termini usati nei Tribunali, dei quali forse un qualcheduno degl' incaricati di stendere la Storia dei delitti, e qualcheduno, che deve pronunciar sulla colpabilità, non solo non ne conosce il *valor legale*, ma dicasi pure, senza tema di essere nè *orgoglioso*, nè *temerario* non ne conosce il valore logico, e logico-grammaticale. Invece questo stesso dettaglio circa la *prova*, *l' indizio*, la *presunzione*, benchè maneggiato in frazioni, e frazioni di frazioni potrà giovare ai bassi ministri, pei quali soli, e non per i colti ed eruditi Giudici, Processanti, Governatori, Procuratori Fiscali, Difensori, ed Avvocati c' impegnassimo in una forse nojosa esposizione di definizioni sotto più aspetti, affinchè nella contingenza dei casi pratici sappiano concepire, apprendere, ed applicare le nozioni medesime, nello scopo che la Storia dei fatti delittuosi da quelli raccolta sia rappresentata esattamente ai Tribunali e Giudici per abilitarli a regolar bene i loro giudizj nella decisione delle Cause. Con tale apparato di notizie sulla Giurisprudenza Criminale, sul delitto e sua essenza, sul giudizio criminale, sul Giudice e Foro competente, sulla Polizia e sue incombenze, le quali ultime nell' applicazione verranno trattate in guisa che allora si riconosca come debbasi ritenere ciò che

---

(*) *Un libro francese intitolato „ Elements de la procedure crim. vol. 2. pag. 459. a me „ dice „ che le presunzioni* juris, et de jure *sono sconosciute nei giudizj pubblici: che non si può attingere una presunzione ad una presunzione, mentre sarebbe una petizione di principio.*

che si disse su tale argomento per modo di esposizione riferendo le opinioni di un qualche autore dello Stato nostro, e di altri paesi in ordine ad alcune misure, e provvidenze riguardate in certo tal qual modo di una indole analoga a qualcheduna di quelle denominate oggigiorno di Polizia riserbandoci di retificare, ove occorra, le idee, e le parole corrispondenti, quando si parlerà delle sue attribuzioni in dettaglio. (1)

Tut-

---

(1) Dopo tutte le cose riferite in questo Capitolo ed Appendice riteniamo bene di stabilire, qual Corollario della discussione, le seguenti massime in ristretto dell' analisi fin qui esposta, e cioè

Che la prova nei giudizj criminali si è la dimostrazione morale di un fatto dubbio, o controverso; e la inquisizione, la ricerca di così fatte prove: che le nostre idee sono le rappresentazioni degl' oggetti, e delle qualità loro, ed i giudizj, le connessioni di due idee; che la verità è la conformità dell' idea all' oggetto, ossia la convenienza di una idea con l' altra, che la *certezza* è l' opposto del *dubbio*; che tra la certezza ed il dubbio si contano moltissimi stati intermedj, che costituiscono i gradi di *probabilità*, la quale in sostanza è una situazione dell' animo nostro, che in parte sì, in parte nò accorda l' assenso alla proposizione concepita, od al fatto sottoposto.

Che l' *indizio necessario* non deve ammettere la possibilità di quel tal avvenimento in più modi:

Che sono *indizj prossimi* quelli, che concernono operazioni immediatamente connesse con quel tal fatto, luogo, o tempo, in cui il delitto avvenne: *remoti* quelli, che non immediatamente col fatto suddetto, ma cogl' indizj a quel fatto connessi sono aggiunti;

Che sono *indizj urgenti* quelli, che a pochi avvenimenti si rapportano, ed *urgentissimi* quelli, che ordinariamente indicano quel tal fatto;

Che *indizj deboli, e vaghi* sono quelli, i quali si rapportano a molte cose, e che ugualmente le additano: che quei fatti, i quali hanno un comune rapporto, e dipendono dal principio stesso, formano indizj della stessa specie; a differenza di quelli aventi un rapporto diverso, e che sono dipendenti da diverso principio: p. e. le *minaccie*, le *risse sono due indizj dell' omicidio della specie medesima dipendendo dal carattere iracondo, e vendicativo*;

Che gl' indizj connessi all' atto criminoso o che lo precedono, o lo seguono, sono *indizj intrinseci*, a differenza di quei fatti, che non hanno natural connessione coll' atto criminoso, i quali formano *indizj estrinseci*: p. e. le *confessioni o stragiudiziali, od anche giudiziali del reo, le deposizioni dei testimonj dimostrano il delitto, ma non sono quei fatti, che lo preparano, lo compiono, lo seguono, come tante vestigia*;

Che la prova indipendentemente dagl' *indizj*, e dalle *presunzioni* si può fare ed ottenere per tutte le cose dette nel corso del Capitolo *col deposto di testimonj, e con documenti ossiano scritture; come parimente la prova testimoniale, e la scritturale si riducono a rigore all' indiziaria, perchè tutto ciò, che nè per lo mezzo degli esterni sensi, o dell' interno veg-*

Tutto il discorso nostro ebbe per iscopo di tracciare una strada, la quale conduca alla scoperta del vero, che è l' unica meta del Processo criminale, e di tracciarla prima d' impegnarsi a parlare delle parti singole, che lo costituiscono. La verità ha certe vibrazioni, che lungamente non possono nascondersi, e tali vibrazioni colpiranno necessariamente, quando sia ricercata per ogni gui-

---

gasi, ma s' inferisca da altra verità conosciuta, intendesi per indizio ed argomento, ed i testimonj, e le scritture ci fanno fede di ciò appunto, che da per noi veduto non abbiamo, e per tal guisa assumono il carattere di prove, od *indizj estrinseci, come lo assumono le scritture, le lettere contenenti confessioni di delitto. Le scritture tuttavia potrebbero essere indizj intrinseci, perchè potrebbero contenere quei fatti che abbiano prodotto il delitto: il carattere di Tizio che ha p. e. falsificata una scrittura è certamente un indizio intrinseco;*

Che mal si appiglierebbe quel Giudice, il quale per l' effetto di determinarsi esigesse una certezza assoluta del delitto e suoi autori: basta siavi una somma probabilità, la quale nei giudizj concorre abbastanza, quando si riconosce un rapporto strettamente diretto fra il delitto seguito, e la persona cui viene imputato in guisa che tale rapporto non possa spiegarsi se non se ritenendo la imputabilità nel soggetto medesimo. *CREMANI Lib.* 3. *Cap.* 18. §. 1.

In qual modo ogni specie di prova differisca però dall' altra, e come per necessità si mescolino, si rileverà con più dettaglio parlando della cognizione *delle prove in specie*: allora si vedranno applicate le moltiplici massime esposte qua e là nel Capitolo ed Appendice per analizzare genericamente la *prova*, l' *indizio*, la *presunzione* (*).

(*) *Leggiamo negli Scrittori di filosofia criminale, che sotto gl' Imperatori seguì un cambiamento nel giudizio del fatto, e del diritto, per cui la sorte del reo fu abbandonata all' intimo convincimento del Giudice-Magistrato, e non vi furono più per lui garanzie, che lo salvassero dalle sfavorevoli prevenzioni dell' Uomo in carica, che doveva giudicarlo.*

Che i Pratici medesimi sentirono il pericolo di questo sistema stabilendo la massima, che la prova indiziaria non fosse sufficiente alla plenaria, e deffinitiva condanna, massima retta, e più retta per non aver abbandonato il prevenuto all' intimo convincimento di un Giudice.

BOEMERO prima nelle sue osservazioni al Carpzovio, *indi il celebre PROFESSOR NANI svilupparono circa la credibilità della prova la importantissima differenza* della certezza morale dipendente dall' uomo, e della certezza morale dipendente dalla Legge (*la quale si comprende nel principio indeclinabile di dover giudicare* „ juxta allegata, et probata „.

Noi però dobbiamo per l' uso della prova indiziaria aver riguardo alle disposizioni del Chirografo 2. *Gennaro* 1743. *riportato anche nella Teorica pratica del Bassani, ed all' Editto* 23. *Settembre* 1815. *altra volta citati estensivo questo della massima sanzionata col lodato Chirografo.*

guisa nei prescritti modi. Se nulla devesi concedere ai malvagi per la loro impunità, nulla devesi egualmente trascurare per l'assoluzione di un innocente, bandendo e per l'uno e l'altro oggetto i soffismi, i modi capziosi: allora l'uomo giusto non avrà a soffrire in grazia di una malintesa umanità, e dicasi pure di una ricercata ingiustizia a prò dei malfattori.

Concluderemo il presente Capitolo, ed Appendice coll'avvertenza, che tutto quanto si disse dipende tuttavia dalla natura, e forma del Processo, cui si riferiscono i premessi discorsi, e dall'indole delle Cause, che inducano, o possano indurre la forma medesima: che logicamente parlando è elemento di prova tutto ciò, che somministra mezzo di certezza morale, dovendo essere uno il metodo di ragionare per tutti; che le regole come gli effetti della prova, dell'indizio, della presunzione per tutte queste considerazioni, e per ogni altro riflesso scatente dal totale delle cose riferite e notate dovranno essere combinate con tutto quello, che a suo tempo verrà pure discusso nel Capitolo della Sentenza (*) (**).

(*) *CONDORCET ha scritto un Saggio sull'applicazione dell'analisi alla probabilità delle decisioni.*

Sopra i delitti atroci in quanto ai mezzi di prova sono da vedersi BOEMERO „ Elem. Jur. Crim. Sect. 1. c. 11. §. 200. SERVIN de la legislat. crim. liv. 2. pag. 346. *a me: il* §. 8. *del LIBRO DEI DELITTI, E DELLE PENE „ il DE SIMONI* §. 26. *DEL FURTO E SUA PENA.*

(**) *NOTA BENE „ Vogliamo avvertire in modo di osservazione al Cap.* IV. *e sua Appendice, che nel progresso parlando della Procedura in dettaglio sia per accusa, sia per inquisizione verranno opportunamente riferite molte altre cose concernenti o la competenza o le pratiche indicate, le quali, per motivo di una maggior brevità, si fossero ommesse nel detto Capitolo del Foro, e sua Appendice circa ogni genere di argomenti ivi trattati, giacchè vi sono connesse molte altre materie, e molte altre pratiche parziali osservate pure nell'esercizio della giustizia punitiva prima della Costituzione* Post diututnas, *e del Moto-proprio* 6 *Luglio* 1816. *Similmente saranno accennate a suo luogo le parziali disposizioni delle Circolari* 11 *Aprile* 1818 *della Sacra Congregazione della Immunità, ed altre analoghe disposizioni della Secreteria di Stato delli* 16 *Dicembre* 1817 *nel proposito di assumere Atti, come incolpazioni, e simili in luoghi immuni oltre le Bolle Pontificie relative a titoli di delitto, che impegnassero di qualche maniera la Immunità quale venne in generale discussa in esso quarto Capitolo e sua Appendice.*

CAPITOLO VI.

Dell' accusa, della inquisizione, e loro caratteri.

I. Noi abbiamo accennato in generale il carattere delle Leggi, (*Cap. I. §. VIII. pag. 11. alla Nota 1.*) noi abbiamo indicato, che elleno creano diritti, e rispettivamente doveri, e contengono inoltre un oggetto, il quale consiste nel produrre la felicità, e prosperità degl' individui costituiti in Società, quando quelle sieno veramente quali debbono essere. Noi dicemmo pure cose tali, per cui, quantunque il diritto contenga in se tutto ciò che vi è di gradevole, e piacente, ed il dovere ciò che riesce pesante, e grave, si riconosce non ostante, che in fondo ci viene più che mai *compensato il male* dal bene prodotto dalle buone Leggi, che non impongono in veruna occasione doveri superflui, o più onerosi, che utili.

Le quali cose premesse, esige l' ordine delle presenti Istruzioni, che, oltre le generali questioni trattate, si parli ora del Processo in dettaglio, e delle parti singole, che lo costituiscono (*Cap. III. §. IX. pag. 67. e seg.*) ed alle quali aderiscono essenzialmente le leggi della Procedura.

Se il Sovrano Legislatore non si occupasse di questa parte di legislazione, un Codice di Diritto sarebbe di nessun effetto.

Tanto in materia *civile*, che in materia *criminale*, le funzioni dei Giudici, dei Tribunali si risolvono in *decisioni*, qualunque sia la denominazione a queste applicata *di giudizio*, *di sentenza*, *di decreto*, *di rescritto*, e vi si risolvono, come in *opera loro finale*. Diciamo in materia *civile e penale*, perchè in conclusione di discorso anche in materia *criminale* non si tratta se non se di decidere, se un qualche fatto qualificato per delitto sia o nò provato, e per conseguenza, se l' individuo accusato debba essere sottoposto

 al

al peso di subire la pena legale prescritta pel fatto medesimo. In mezzo alle quali questioni un *Giudice*, un *Tribunale* dovendo procurarsi tutte le prove da una parte, e dall' altra nella forma possibilmente migliore, quelle ragionando, e paragonando, e quindi decidere in conseguenza della loro forza probante; una Procedura in criminale è essenzialissima, l' arte di cui consista necessariamente nell' arte di amministrare le prove medesime, proscrivendo quelle false regole, che tenderebbero a mettere in contraddizione e la decisione del Giudice, e la Legge. E per giungere ad un risultato felicemente corrispondente si dovrebbero aver presenti nella varia direzione di tali regole la *dirittura nelle decisioni*, la *celerità*, la *esattezza*, la *evitazione di ogni inutile intralciamento*: la *dirittura nelle decisioni*, *cioè a dire la loro conformità colla Legge* dovrebbe essere lo scopo diretto, mentre le altre avessero per fine loro di evitare gl' inconvenienti accessorj *d' inutili prolungamenti*, o di altro, per cui il cattivo messo in bilancia col buono quello preponderasse pur troppo sopra questo.

E quì dobbiamo dire inoltre, che viene marcato da molti Scrittori essere cattive quelle norme di Procedura, che trascinano tante volte i Giudici a pronunciare contro la loro intima persuasione, come quando si sacrifica in alcuni casi il fondo della cosa alla formalità; o quando, in forza di queste viziose regole si assolva un accusato che il Giudice riconosce, e ritiene colpevole secondo i termini di quella legge sostanziale, la quale dovrebbe esser l' unica sua guida (1) (2).

Noi

(1) Ciò che si dice in ordine alla Procedura Criminale, perchè sia quale si conviene nell' oggetto suo diretto, come negli accessorj, predica pure della Procedura civile. Somma abilità, come fermezza straordinaria si richiede in chi debba fare un Codice simile, perchè conviene lottare pur troppo contro gl' interessi seduttori in questo ramo di pubblico servigio. Gli uomini imparziali si lagnano della moltiplicità delle dilazioni, delle vessazioni, delle spese, e di tutto ciò che impedisce di raggiugnere il fine, i quali difetti sono però riguardati non dalla parte del Governo, e dei Tribunali immuni in ciò da ogni censura; ma dalla parte di coloro, pei quali appunto stanno questi seduttori interessi, che la pubblica opinione non è riuscita mai

Noi siamo compresi da rispetto leggendo le istituzioni in particolare dell' antica Roma nella parte concernente la

---

a rendere muti, ed impotenti. Se si consultino i più saggi Scrittori si rileva, che si lagnano, perchè sieno stranamente moltiplicate le questioni p. e. *di competenza*, quelle *di puerili finzioni*, le quali mescolano continuamente l' opera della menzogna colla ricerca della verità; perchè la giurisprudenza abbia deteriorato moltiplicando i mezzi col diminuire gli effetti a differenza delle altre scienze, le quali semplificano sempre i modi di agire di coloro, che ci hanno preceduto. Essi scrittori dicono di vedere nell' Uomo di Legge due esseri eterogenei, *l' uomo naturale*, *l' uomo artificioso;* e soggiungono, che *l' uomo naturale* può essere *l' amico della verità*, mentre *l' uomo artificioso n' è nemico;* che l' uomo artificioso non sà ragionare se non col presidio delle sottigliezze, delle supposizioni, delle finzioni: che non sà arrivare alla sua meta se non se per strade moltiplici, ed indirette, così che se dovesse ricercare che ora fà? che tempo abbiamo? sarebbe necessario che cominciasse prima dal collocare due o tre persone fra voi, e lui, che inventasse qualche finzione di astrologia, che impiegasse qualche settimana, e qualche mese in scritture, ed in questioni preliminari.
Terenzio disse di alcuni di costoro ai suoi tempi. „ *Quid cum illis agas? qui neque jus, neque bonum, neque aequum sciunt.*
Melius, pejus, prosit, obsit, nil vident nisi quod lubet „.
Il DUARENO dice di costoro medesimi „ *in istorum doctrina, dii boni, quam confusa, et (ut vere dicam) monstruosa sunt omnia! miscentur, confunduntur quae oportebat secerni, et quae natura conjungi postulat, sejunguntur, ac distrahuntur: nonne videtis ut omnes in omnium interpretum, qui prope innumerabiles sunt, commentariis magis quam legibus interpretandis occupari, de re paucissima praeter rem infinita tam scribunt, tam loquuntur, ut alienissimis locis inculcant, quaecunque libet* „. CICERONE ci dice nel Lib. 3. *de Officiis, veri juris germanaeque justitiae solidam, et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et immaginibus utimur.* L' arte dei legisti nel colmo, e nel vigore della Repubblica romana era tenue, e ristrettissima, e di non molta ricchezza, nè potenza, come ne fa fede Cicerone nell' Orazione *pro Muraena* escludendo Servio Sulpizio legista dal Consolato: si bandirono i legisti „ *leguleii* „ dagli Spagnuoli una volta, come ci dice l' Oldrado.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

dice il divino poeta.
I miei lettori troveranno spesso citato Cicerone, perchè, secondo il pensiero di Erasmo, è tale autore, col quale non si può conversare senza accorgersi, che si divien migliore „ *quis autem sumpsit hujus libros in manum, quin surrexerit animo sedatiore? ERASM epist. ad Joan. Ult.*

(2) Noi considerammo la legge di una maniera generale Cap. I. §. IV. V. VI. VII. VIII. Not. 1. pag. 8. 9. 10. 11., e seg. = Non troviamo inopportuno di quì notare, che si ricava dalla Storia essere stato rimproverato alle Leggi, che elleno non sieno armate di rigore, che contro gl' infelici. ANACARSI p. e. paragonava le leggi alle tele di ragno, le quali fermano le mosche, e sono spezzate dagli uccelli. Questo difetto però non è nella legge, ed il rimprovero non può cadere, che sopra quelli che le eseguiscono: la legge dà anzi un esempio d' indifferenza al Giudice, che deve sforzarsi d' imitarla.

la Procedura, ed in specie l' Accusa, ed i Giudizj, riflettendo come in allora si bilanciavano le questioni riguar-

---

La Storia offre pure esempj di bizzaria nelle Leggi, e somma diversità nelle medesime: p. e. fra gli Egizi colui che potendo soccorrere un uomo offeso non lo faceva, era tanto severamente punito, quanto l' offensore „ *HERODOT. Euterp. DIODOR. SIC. Lib. ...* „ *BOSSUET Storia Universale* „ *ROLLIN Storia antica degli Egiziani*. Il Principe assegnava certe entrate ai Giudici, affinchè liberati da ogni imbarazzo domestico non fossero occupati, che dalla sola cura di far osservar le Leggi „ *ISOCRAT. In encom. BUsirid.* I Re medesimi erano giudicati dopo la loro morte, e questa Legge fu praticata anche presso il Popolo di Dio „ *GROZIO de jure belli ac pacis Lib.* 1. *c.* 3. §. 16. „ *Paralipomenon Lib.* 2. *C.* 28. *v.* 27.

Molte leggi inoltre sono derivate dalla Filosofia. Di fatti Cicerone ci dice „ *de Legibus* „ *Jurisprudentiam non a Praetoris Edicto, neque e duodecim Tabulis, sed penitus ex intima philosophia esse petendam* „. Seneca cita per esempli i due celebri Legislatori *Zaleuco*, e *Caronda* „ *SENECA Epistol.* 90.; sono pure rammentati da CONDORCET nei suoi Saggi sui progressi dello *Spirito umano*. Le Leggi della Grecia le più antiche, onde sia a noi giunta qualche notizia sono quelle di MINOSSE Re di Creta. LICURGO in una parte delle sue Leggi conformossi a quelle di Minosse. Le Leggi date da DRACONE agli Ateniesi erano di una severità eccessiva. DEMADE dice di queste leggi, ch' elleno erano scritte col sangue. Dracone gastigava egualmente colla morte ogni sorta di delitto. Le Leggi di SOLONE furono però più dolci. Solone obbligava tutti i Cittadini di render conto dei mezzi che avevano per sussistere, legge eccellente che preveniva la maggior parte dei disordini, che sono ordinariamente prodotti dalla necessità, e dalla disperazione. I Romani ebbero molte sorta di Leggi, cioè le *Ordinanze dei loro Re*, le *Leggi* che mandarono a cercare in Grecia, onde fu composta la Legge *delle dodici Tavole*, *i Decreti del Senato*, *le decisioni dei Pretori*, *le risposte dei Giureconsulti*, *e le ordinanze degl' Imperatori*. La possanza paterna era estesa presso i romani; lo era pure presso gli antichi Galli: BODINO nel suo Trattato della Repubblica osserva che la principal sorgente della pubblica corruttela si è l' annichilamento della possanza paterna: i *Moscoviti* ed i *Chinesi* hanno conservato nei secoli addietro il costume di vender i loro figliuoli.

Trovansi molte altre leggi, che sono invero assai particolari. Nel Regno di Fez al riferire di CHEUREAU gli abitanti della Montagna di MAGNAN fermano i passeggeri per giudicare i loro processi sul fatto. Secondo una legge dei *Cirenaici*, i principali magistrati di questa Repubblica, ch' erano chiamati *Efori*, dovevano citar innanzi a loro gli *Avvocati*, e *tutti i Cittadini, che amavano le liti, e condannarli ad un infame gastigo*. *In Inghilterra* ognuno che viene accusato è giudicato dai suoi pari: si scelgono fra il popolo, sono pari dell' accusato, o della stessa professione, a riserva dei Beccaj, i quali non diventano mai Giudici a causa del sospetto della crudeltà ordinaria alla loro professione. *I Sultani* Turchi sono obbligati da un precetto dell' Alcorano di far qualche fatica colle loro mani. *Alla China* quando si commette qualche gran delitto, come se un figliuolo dice ingiurie a suo Padre, sono deposti i *Mandarini*, e gastigati fino i parenti „ *Memorie della China del Padre LE CONTE*, *lettera* 9. *Nel Giappone* la pena

guardanti la vita, l'onore, la sicurezza degli Uomini a differenza di alcuni Paesi dei tempi nostri, nei quali una miserabile somma di denaro, una piccola proprietà, diritti certamente non preziosi, come gli enunciati, un puntiglio di prepotente ricco, e simili cose sono lungamente, e pubblicamente discusse, e sottomesse a tante formalità prima, che si pronuncii definitivamente. Ma anche Roma degenerò in quei tempi pur troppo, e le più belle istituzioni furono calpestate, ed a nulla servirono per la corruzione generale del Governo, e dei costumi (1).

Le

---

del delitto stendesi a tutta la parentela del reo ,, *Atlante Storico Tomo* 5. *Dissertazione sopra il Giappone*. Oltre le sopramentovate leggi, e costumanze altre pure se ne leggono nelle Storie dei varii popoli, che possono a giusto titolo considerarsi bizzarre. Lo studio della Storia delle Leggi è essenzialissimo in chi si dedica all'esercizio della Giurisprudenza anche criminale, conforme fu altra volta avvertito.

(1) Presso i Romani erano diversi Tribunali, e cresciuto il loro potere dopo soggiogate la *Sicilia*, la *Sardegna*. la *Spagna*, l'*Affrica*, l'*Acaja*, la *Macedonia* fu stabilita dal Senato la elezione di molti Pretori rimanendone sempre due in Roma per l'amministrazione della Giustizia. Furono pure stabilite per norma della loro giudicatura le Leggi che dovevano avere avanti gli occhi, le quali furono chiamate ,, *quaestiones perpetuae* ,, elleno contenevano chiare disposizioni, che sono oggi fra di noi sotto i titoli de *repetundis*, *de ambitu*, *de majestate*, *de peculatu*. LUCIO SILLA creato Dittatore ne aggiunse altre quattro, cioè de *falsis*, che comprendono i *monetarj*, *de sicariis*, *de parricidiis*, *de veneficis*; indi se ne aggiunsero altre due, che furono de *corrupto judicio*, *et de vi pubblica et privata*; e nel progresso di tempo se ne vide altro buon numero stabilito ,,. GRAVINA de Or. Jur. Eranvi, oltre i *Pretori*, i *Centumviri*: si dividevano in *Corti* presiedute *dal Pretore Urbano* assistito dai suoi decemviri metà *Senatori*, metà *Cavalieri*; eravi il *Pretore Peregrino* (*EINECIO Antiquit. Rom. ad Instit. Lib. IV.* ,, *DION Lib.* 54.) Einecio entra in molti dettaglj non qui referibili: così CICERONE *de Orat*. Eranvi i *Triumviri capitales et monetales* che conoscevano le inquisizioni criminali di questa specie, le quali commettevansi però dalla bassa plebe; eranvi i *Questori* che invigilavano sulle controversie delle pubbliche esazioni; eranvi gli EDILI, che non possano propriamente dirsi amministratori della Giustizia, avendo soltanto la cura dei pubblici Edificj, delle feste, dei giuochi, dei pubblici mercati, sui pesi, sulle misure; elegevansi dal Corpo del popolo, il Senato ne fece creare due altri del suo ordine; questi presero il nome di EDILI CURULI per la sedia di avorio, nella quale esercitavano la loro giurisdizione ed in progresso furono anche questi eletti indifferentemente tra patrizj e plebei ,, DIONIGI di *Alicarnasso*, e *TITOLIVIO Lib.* 6. *in fin*. Eranvi i CENSORI incaricati della conservazione della disciplina, e dei costumi della Città; e la loro potestà si stendeva fino a punire con qualche nota d'infamia i disor-

Le quali considerazioni tutte avvisando della importanza della ragion criminale connessa colla pubblica-tranquillità, colla sicurezza delle nostre famiglie, dei

---

dini, e vizj scandalosi nelle persone di ogni grado „ CICERONE dice nella orazione pro *CLUENTIO* „ *Tu es Praefectus moribus*, *magister veteris disciplinae ac severitatis* „ Il discorso di CICERONE nella orazione *pro Cluentio* rappresenta una scena sì mostruosa di veleni, omicidj, incesti, subornazioni di testimonj, che le finzioni poetiche non si assomigliano affatto a questi orrori. Era tutto ciò opera di una donna cioè la madre di *Cluenzio* per attaccar la vita e la fortuna di suo figlio.

Il Pretore fu un Magistrato, la di cui dignità era la seconda dopo quella dei *Consoli*: da principio venne eletto per servir d'ajuto ai Consoli nell'amministrazione della giustizia, o per supplire alle funzioni di collega nel tempo di loro assenza „ *Aul. Gell.* Il numero *dei* Pretori era giunto da uno ad otto: l'offizio particolare dei *Pretori* era di presiedere alla giudicatura di ogni sorta di cause, e specialmente delle criminali; le loro diverse giurisdizioni si cavavano a sorte.

Ommesso di parlare di ciò che concerne le cause private diremo che nelle Cause pubbliche si procedeva all'accusa sempre da più nobili giovanetti, che si rendevano illustri con quest'azione, *adolescentiam suam commendare volebant*, dice *CICERONE pro Caelio*, d'onde si rileva, che l'accusa in quel tempo non era un azione abborrita dai nobili: si citava il reo, e si procuravano da ambo le parti le prove, che potevano attestare o la colpa, o la innocenza; si stabiliva la giornata per la definitiva sentenza, e si parlava la causa. I Giudici, che vi assistevano, avevano tre tabelle distinte per ciascheduno: nella prima era segnata una *A.*, che valeva assolvo, nella seconda una *C.*, che valeva condanno, e nella terza *N. L.* che valeva *non liquet*, non consta. Parlata la causa, ogni Giudice metteva in un urna una di quelle tabelle, indi il *Pretore* l'apriva, riconosceva i voti, e pubblicava egli solo la sentenza una colla pena in questa forma, „ *Videri aliquem aliquid fecisse, videri vim fecisse, eoque nomine aqua et igne ei interdico*, „ *DIONIGI d' Alicar. IV.* 11. e *PLUTARCO* vi aggiugne, *tecto*, *PLUTARCO in vita Marii*.

Quando Cicerone intraprese la celebre causa contro Verre era un tempo, in cui l'amministrazione del pubblico era estremamente corrotta in tutte le sue parti. I grandi spossati dall'eccesso del lusso, e dalle lascivie ricevevano i Governi soltanto per arricchirsi colle spoglie delle Provincie straniere: il loro unico fine era di strappare per qualunque strada immense somme fuori di Città per comprare in Roma novelli impieghi corrompendo i loro concittadini: invano i popoli oppressi chiedevano il soccorso di Roma, dove nessuno osava intraprendere di accusare, o perseguire un nobile delinquente: la decisione di ogni affare dipendeva dalla moltitudine dei Giudici dello stesso ordine, che erano per la maggior parte intinti degli stessi delitti, e che prostituivano ordinariamente la loro sentenza al favore, ed all'impegno; perciò poche accuse erano state più aggredevoli al popolo di quelle che si sentivano contro Verre: i due effetti, che ne dovevano seguire, si erano la umiliazione della nobiltà, ed il sollievo di tutti i sudditi dell'Impero.

dei nostri concittadini giustificano non solo ogni nostra proposizione nell' interesse delle questioni discusse; ma inoltre richieggono, che nei Capitoli avvenire, massime per ragione del nostro sistema di Procedura penale, si estenda la sfera p. e. dei delitti di *misto foro* (1), atte-

---

VERRE era sostenuto dalle potenti case dei *Scipioni*, dei *Marcelli*, e difeso da *Ortensio*, di cui dice Asconio ,, *Arg. in divinat* ,,. *In Foro ob eloquentiam (rege) Causarum* (*). MIDDLETON *Vita di Cicerone*, Traduzione di MARIA SECONDO.

(*) *Il Tribunale era un luogo elevato, e pubblico curvato nel suo indentro quasi della figura di un* semicircolo, *al quale si ascendeva per gradini, dove il Magistrato rendeva* gius. VITRUVIO ,, Architect. lib. 5. cap. 1. pag. 168. Ediz. Galiani di Napoli 1738. ,, dice ,, item Tribunal ut in ea aede hemicycli schematis minore curvatura formatum. Ejus autem hemicycli in fronte est intervallum pedum 46., introrsus curvatura pedum XV., uti eos, qui apud Magistratum starent, negotiantes in Basilica ne impedirent ,,.
Il Pretore rendeva giustizia da questo Tribunale nella Sedia Curule, così che era il Tribunale proprio dei maggiori Magistrati romani, come i Tribuni della plebe, ed i triumviri solevano jus dicere *restando soltanto in* subseliis: i Magistrati Municipali *si appellano* Giudici pedanei *dal Giureconsulto* PAOLO ,,.
Trattano di questa materia il POLLETTI nella ,, Histor. For. rom. BRISSON. de verbor significat. verb. Tribunal ,, GERARDO NOODT de Jurisdict. et Imper. Lib. 1. cap. 10.

(1) Abbiamo detto al cap. IV. §. VI. pag. 110. e seg. essere quattro le specie delle Cause, che ordinariamente può accadere di dover trattare nel Foro Ecclesiastico, e l' argomento dell' accusa c' invita ad entrare in dettagli ulteriori da collegarsi colle cose riferite, onde segnare un canone regolatore nell' impianto di una causa per i contingibili casi di accuse, o denuncie analoghe alle materie, che quì si notano. Pertanto si aggiugne, che le *Cause spirituali od annesse alle spirituali* spettano privativamente al Giudice ecclesiastico, quand' anche accada di doverle trattare incidentemente o per ragione di connessità, e continenza segnatamente essendo di un indole tale, per cui la incidenza fosse essenziale alla conoscenza e decisione della Causa principale: le percosse, e le ingiurie arrecate da un laico ad un laico nella Chiesa, od in luogo immune, le percosse fatte a persone ecclesiastiche, l'omicidio commesso dentro lo spazio di trenta passi da una Chiesa, o Canonica involvendo sacrilegio sono fatti delittuosi di misto Foro, per cui procede il Giudice ecclesiastico se prevenne, non reggendo la opinione di chi vuole la esclusiva dell' uno o dell' altro. I laici delinquenti colle persone ecclesiastiche debbono esser processati e giudicati dal Giudice ecclesiastico, purchè le cause sieno indivisibili ,, *PIGNATEL. Consult.* 482. *Tom.* 1. che riporta le decisioni della Sacra Congregazione, mentre se fossero divisibili, la sola continenza della causa non forma ostacolo per se,, quando il Giudice laico possa e-

attese le disposizioni del prevalente *Diritto Canonico*, e s'inestino nozioni ulteriori sulla natura, e carattere dei giudi-

---

gualmente, e senza lesione della giustizia procedere contro il secolare: il *MENOCH de Jurisdict. Lib.* 3. *c.* 3. dà molti esempj della indivisibilità di una causa, come della divisibilità. „ Il *VERMIGLIOL. Consil. Crim.* 210. N. 3. ed il *DECIAN. Tract. Crim. Lib.* 4. *c.* 9. N. 44. etc. sono pure da vedersi. Sempre si dovrà non scordare, che un delitto può per la procedura, e punizione spettare al Giudice ecclesiastico o *per ragione della persona se chierico*, od in altro modo godente del privilegio di Foro, *o per ragione della cosa se sacra*, o *per ragione del luogo*, *se Chiesa*, *o per ragione della pena*, *se scomunica*, *interdetto*, *sospensione*, *deposizione*: che quando il fatto delittuoso sia proibito dall'una e l'altra legge civile cioè e canonica, e l'uno e l'altro Giudice possa procedere si fa luogo alla prevenzione fra di loro, meno il delitto dell'*eresia*, per cui in vigore del disposto del diritto Canonico è dichiarato come si disse a pag. 111. esser delitto meramente ecclesiastico „ *Cap. ut inquisitionis* §. *prohibemus de haeretic. in* 6. *in Cap. Tuam de ordin. cognit.*, come lo sono i fatti delittuosi di *SCISMA* „ *C. quoties* 24. *quaest.* 1. „ *di SORTILEGIO C. sortes*, *e Can. contra idolorum* 26. *quaest. V.* „ I SORTILEGI si trovano però puniti nell'uno e nell'altro Diritto „ *Tot. tit. de sortileg. L. Quicumque Cod. de malefic. L. L. multi, e nullus Cod. eod. tit.*, ma se fosse ereticale è esclusivo della Sacra Inquisizione, diversamente diventa delitto di misto Foro. La SIMONIA è pur delitto meramente spirituale *Tot. Tit. de Simon.* „ *Extravag. detestabilis eod. tit.* „ *FARINAC. Quaest.* 8. *N.* 20.: così *la bestemmia* se *sia ereticale*, e non essendolo in allora si fà luogo alla prevenzione. Il *CONCIOL. Resol. Crim. resol.* 2. *verbo delictum N.* 6. 7. enuncia qual sia o nò la bestemmia, che sappia di ereticale. I *FATTI DELITTUOSI di usura illecita* sono pure di misto Foro; i Dottori distinguono tuttavolta gli articoli di *gius* da quelli di *fatto* attribuendo la cognizione di quello al Giudice ecclesiastico, e la cognizione di questo al laico, se abbia prevenuto. *C. tuam de ordin. cognit.* „ *FARINAC. quaest.* 8. N. 20. Il PANIMOL. riporta in ciò le relative particole dei Bandi generali pubblicati sotto il Sommo Pontefice INNOCENZO X. l'anno 1645.

La procedura, ed il giudizio *del fatto delittuoso di adulterio* contenendo in se la violazione del sacramento del matrimonio, ed avendo annessa la cognizione della esistenza del matrimonio senza del quale non può verificarsi adulterio spettano al Giudice ecclesiastico „ *Rainald. Ob. Crim. T.* 1. *Sup. V. pag.* 130. *e seq.*

Di pratica si procede dai Tribunali laici a meno che non fosse opposta la esistenza del matrimonio, ond'è che in quanto alla pena si riguarda delitto di misto Foro, ed in quanto alla separazione del toro spetta al Giudice ecclesiastico „ *MENOCH. Tract. de jurisdict. Lib.* 3. *C.* 5.

Il delitto di stupro, *o di deflorazione in vergine è delitto di misto Foro*, e quand'anche sia volontario è punito pure dal Giudice laico „ *Sacr. Cong. Im. in una Civit. Castel.* 14. *Feb.* 1652.: *la semplice Fornicazione* che si commette *a soluto cum soluta* è riguardato delitto per disposizione del Diritto Canonico „ *Tex. in C. nemo quest.* 4. Il CABALLO però ed il FARINACCIO dicono che la fornicazione semplice non si punisce oggigiorno

giudizj criminali, e loro scopo, qualunque sieno le forme estrinseche, che li accompagna, e che si estenda in

fine

29

---

nè nel Foro ecclesiastico nè nel Foro secolare, quando non vi concorrano le circostanze dello *stupro*, della *violenza*, dell' *incesto* „ *CABAL. Resolut. Crim.* 200. *N.* 85. *FARINAC. quaest.* 137. *N.* 57.

I fatti delittuosi d' *incesto*, di *concubinato* si conoscono quello dall' uno e l' altro Giudice e vi è luogo alla prevenzione, e questo si riguarda di misto Foro. Il delitto di *aborto* per una Bolla del Sommo Pontefice SISTO V. ridotta da altra di GREGORIO XIV. *ad terminos juris*, quando il feto non sia animato, viene pure dichiarato di *misto Foro*; così il *ratto* sebbene sia punito *de jure civil. L. Unic. Cod. de raptu virg. e L. raptores C. de Episcop. et Cler.*, *viene* pure punito anche de *jure canonico* „ *Text. in C. raptor. ed in C. statutum* 27. *quaest.* 2. *C. eos. C. raptores C. de puellis*, *C. nullus* 36. *quaest.* 2., onde si sostiene vieppiù la conclusione, che il Giudice ecclesiastico conosca fra i laici di quei fatti delittuosi che sono proibiti dall' uno e l' altro *gius* cioè *civile, e canonico*. In materia di *ratto* poi è da notarsi, che il Giudice ecclesiastico resta inoltre competente in vigore delle disposizioni del Santo Concilio di Trento *Ses.* 24. *Cap.* 6. *de refor. matr.*, segua il ratto o per oggetto di matrimonio, o per altro, su di che si legge essere insorte moltissime questioni sulla *intelligenza* della disposizione conciliare non qui riferibili, perchè incompatibili colla nostra compilazione, e finale suo oggetto. Sono da leggersi però il *SANCHEZ* de *MATR.* il *SALZEDO* ad *DIAZ*, il *RODRIQUEZ*, il *VEGA*, il *LESSIO*; il *GUTTIEREZ*, il *RAINALDI Observat. Crim. Cap.* 22. §. 11. *N.* 67. 78. 83. notando noi solamente, che in ogni caso conviene aver sempre ricorso *alle Sacra Congregazione del Concilio* per riceverne le opportune spiegazioni, essendo proibito ad altri d' interpretare esso *Sacro Concilio*, e fissarne la intelligenza „ *Bolla di Pio IV.* che comincia „ *Benedictus Deus* „ *Sono pure di misto foro li delitti d' infanticidio* commessi colla circostanza di aver privato del battesimo l' infante; i *fatti di lenocinio* sia che si verifichi per l' effetto di una fornicazione, di uno stupro, o di un adulterio, dovendosi riguardare delitto connesso al principale: *parimente è di misto Foro l' ussoricidio* commesso nell' oggetto di sposare un altra donna, o quando l' adulterio abbia preceduto in questo scopo l' ussoricidio stesso. Il *PIGNATELLI* dice nella *Consult.* 76. *N.* 1. *a me Tom.* 8. che la *Sacra Inquisizione* è Tribunal competente per conoscere dell' omicidio commesso da un poligamo nella persona della prima moglie, e ciò in causa della incidenza, dependenza, e connessità del fatto alla poligamia. Egli accenna il caso di certuno che contrasse matrimonio con *Berta*, in seguito pretendendo, che il matrimonio fosse nullo, come contratto per forza, prese in moglie *Giulia*, ed istituì un giudizio in punto di nullità; quindi furbescamente si riunì a *Berta*, e la uccise proditoriamente per esser libero di rimaner con *Giulia*. Così dicasi della moglie che uccidesse il marito per contrarre matrimonio con altri tenendo egual contegno.

Il delitto di assassinio essendo pure preveduto dal diritto Canonico „ *C.* 1. *de homicid. in* 6., può essere di *misto foro* „ *TONDUT. de praevent. p.* 2. *C.* 28.; e lo stesso dicasi del delitto di *PACE ROTTA* „ *C. Novit. de Judiciis*, *ABB. in C. super quibusdam* „ *GUAZ. Defens.* CONCIOL. *Resolut. Crim. Verb. delictum*, del DELITTO DI PIRATERIA CON INCENDIO

fine la sfera delle prove, e loro mezzi nei Capitoli avvenire, i quali finora furono genericamente esposti (1).

II. Il

PER MARE, onde far incursioni, e prede, *dei DELITTI degl' INCENDIARJ di CHIESE, MONASTERI* ,, *C. cum devotissimam* 12. *quaest.* 2. *Cap. de Jurisdict.*, *del DELITTO DI FALSO NELLE LETTERE APOSTOLICHE* ,, *Cap. ad falsariorum de Crim. falsi. C. in memoriam Distinct.* 19.; *del DELITTO DI VIOLAZIONE* di clausura di Monasteri di Monache ,, *Costituzioni di S. PIO V. in ordine* 20., *di GREGORIO XIII. in ordine* 28.; così delle *ROTTURE ALLE CHIESE* segnatamente per rubare, come del *portar armi, vittuaglie agl' Infedeli. Sono di competenza ecclesiastica* i fatti parimente di laici, i quali contravvengono all' osservanza delle feste con lavori, od altro; che fanno satire, canzoni contro ecclesiastici, che portano abiti monacali in disprezzo, ed onta, quelli che attestano il falso *coram Judice ecclesiastico*, essendovi in ciò anche una specie di prorogata giurisdizione; ed il Giudice ecclesiastico diviene competente, perchè col fatto della falsa deposizione si è da per se il laico sottomesso alla giurisdizione di quello, a differenza se fosse un ecclesiastico, che avesse deposto il falso *coram Judice laico*, mentre in allora spetterebbe la punizione al Giudice ecclesiastico.

I fatti di laici per *sortilegi, divinazioni, astrologia giudiziaria, per trasporto di reliquie false, d' immagini, statue, sulle quali praticassero artificj per commettere imposture, sono tutti di competenza del Giudice ecclesiastico.*

Circa questa razza di impostori, e ciarlatani si legge negli autori, che merita di esser consultato, *D. PETRUS ANTON. DE CHAVARR: et Equit. in Didascalia p.* 1. *C.* 17. *N.* 11. *de circumforaneis circulatoribus*, dove spiega il testo in *L. In circulatores* §. *final. ff. de extraordinariis crim.*, i quali pure dicono, che riferisca sulle costoro manovre le precise parole di *LUCIO APULEJO de asin. aur.* e che ne riporti le prove ricavate da *FILONE ebreo, da FIRMICO, da BEROALDI, da LIPSIO, da ASINIO POLLIONE, da TERTULLIANO medesimo.*

Finalmente i laici, che si simulassero ecclesiastici sono soggetti al Giudice ecclesiastico; come lo sono i laici provocanti a duello, ed accettanti, i padrini, e giudici, e ciò per motivo della scomunica prescritta dal *SANTO CONCILIO di TRENTO* ,, *Ses.* 25. *Cap.* 19. *de refor.*; e lo sono pure i laici, che offendono il Giudice ecclesiastico.

Tutta questa esposizione, nella quale *il Rainaldi fu la nostra guida*, dev' esser connessa con ciò che si disse nel Cap. IV. §. V. ed altri per maggiormente formarsi estesa ed esatta idea della competenza, e per impiantare rettamente le accuse, le denuncie, e le procedure.

(1) Esaminammo genericamente i mezzi di prova (Cap. V. e sua appendice) Cosa è una prova? nel senso più esteso, che si possa accordare a questa parola, si riterrà per prova un fatto supposto vero, il quale viene riguardato comechè debba servire di un motivo di credibilità circa la esistenza, o la non esistenza di un altro fatto: con questa vista ogni prova comprende almeno due fatti distinti, l' uno che può denominarsi il *fatto principale*, che è quello, che si tratta di provare, *che esista, o nò*; l' altro, che può qualificarsi il *fatto probante*, che è quello, il quale viene impiegato per provare il sì od il nò del fatto principale; così che ogni de-

II. Il Processo Criminale (*Cap. III. §. VI. ed asterischi corrispondenti pag. 65.*) *riceve l' essere o per accusa, o per inquisizione, o per denuncia, o per querela di parte*, cui si connette ogni altro mezzo relativo, il quale sarà rilevato di mano in mano nel *Capitolo presente ed Appendice.*

La forma del Processo per Accusa, secondo che o leggiamo nelle disposizioni del Diritto Romano, o rileviamo dalle memorie tramandateci dagli Autori antichi, richiedeva solennità precise, onde fosse legittima, cioè *delazione del nome, iscrizione, presentazione del libello, consegna del medesimo nel Codice pubblico, sottoscrizione dell' Accusatore per se, o per mezzo di altri, se era ignaro di scrivere, sua obbligazione alla pena del taglione*. Ogni Cittadino ai giorni della Romana Repubblica aveva la libertà di accusare, ogni Accusato aveva il diritto di sapere da chi accusato fosse, e di che; CICERONE, come si è veduto nelle note, lo esercitò contro VERRE, e lo esercitó pure contro GABINIO, PISONE, ANTONIO, notandosi *d' infamia* il falso accusatore, come dovevasi obbligare in *paenam reciproci stylo trepidante*. Altri principj prevalsero sotto la dominazione dei Cesari, altri nei secoli oscuri del feudale sistema (*GIBBON, GIANNONE; SISMONDI Storia delle Repubbliche d' Italia, Storia dei Francesi*) e di quì tutto ciò, che si riferisce alla sua *legittimità*. La formola dell' antica Accusa risulta dalla

L. 3.

---

cisione fondata in una prova procede per via di conclusione ragionando co-
me segue: *il tal fatto essendo avvenuto, concludo la sussistenza del tal
altro.*
Conviene però valutare il discorso per quello, che vale effettivamente, cioè
dire, che il *fatto probante* sia un mezzo, di cui uno si serve per stabili-
re la verità di un altro fatto, e che un tal mezzo può tuttavia essere buono o
cattivo, completo, od incompleto. *Questi mezzi probanti o di prova* sono
poi molto distinti gli uni dagli altri per formarne delle specie, o delle mo-
dificazioni, le quali possono ricevere caratteri particolari. Le prove possono
essere o *personali o reali, o dirette, od indirette cioè circostanziali*, pos-
*sono aversi per deposizioni, per documenti, per testimonianze, essere ori-
ginali, non originali, perfette, od imperfette*, le quali si suddividono in
moltiplici altre, conforme estesamente si vedrà parlando delle prove in spe-
cie, e delle loro differenze, dei loro caratteri, e delle forme che assumono.

L. 3. *ff.* de *Accusat* „ ivi „ *Coss. illis, die illo, apud illum Praetorem, Proconsulem L. Titius professus est se Maeviam Lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum G. Sejo in civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse*. Fu il giureconsulto PAOLO che ci lasciò tal formola, nella quale non essendo fatta menzione, che dell' anno, del mese, e non del giorno, e dell' ora riguardo al tempo del commesso delitto, ne derivò, che gli *Scrittori* abbiano fra di loro promossa la questione, se si dovesse nel *libello di Accusa* esprimere il giorno, ed ora. Nel conflitto delle quali opinioni sembra più probabile, e più alla equità consentaneo, che l' accusatore, quando il sapesse, dovesse esprimere giorno, ed ora, sempre che senza pericolo di subornazione dei testimonj tale indicazione agevolar potesse all' accusato la maniera di difendersi, e di far constare della propria innocenza, maggiormente se si trattasse di un fatto, che non fosse per se stesso delitto, ma unicamente si rendesse punibile, perchè seguito in quel giorno, ed ora precisi, così che dal tempo medesimo ricevesse il carattere morale, per cui fosse qualificato delitto. Sopra le quali cose, come sopra ogni altra formalità nell' *Accusa*, sia circa la cauzione, e garanzie da offerirsi dall' accusatore, sia circa i vizj, dei quali fosse stato infetto il libello di accusa, sia circa i casi, nei quali l' iscrizione non fosse stata necessaria, sia circa l' obbligo di proseguire l' accusa medesima, sia di giurare, che l' accusa stessa contenesse il vero, nè fosse dettata da animo di calunnia, sia in fine circa l' obbligo inerente all' accusatore di ricever custodi nell' atto istesso di istituire, e formar l' accusa sua, e le relative prove a segno tale, che, quando si presentava l' accusato per costituirsi in carcere, dovesse pure assicurarsi l' accusatore medesimo sono da vedersi le leggi *L. L.* 7. §. 1. *ff. de accusat.* 3. *Cod. qui accus. non pos.* 1. 2. *Cod. ad Senat. Consult. Turpil.* 3. *ff. de accusat.* 3. *Cod. qui acc. non pos.* 2. *Cod. de exhibend. et transmit. reis, pen. et ult. Cod. de accusat.* 6. *ff. de accusat.* 18. §. *ult. ff. de quaest.* 9. §. *de plano ff. de Offic. Procons.* 30. *Cod. ad Leg. Jul. de adul.* 12. *Cod. qui accus. non pos.* 1. 4.

1. 4. Cod. de Calumn. ult. ff. de pub. Jud. 15. *§. eos. ff. ad Senat. Consult. Turpil.* 3. *Cod. qui accus. non pos.* ,, *BART. in C.* 1.° *N.* 6. *Cod. de jur. calum. Tex. in L. nullas Cod. de exhibend. reis*; come sono da consultarsi gli Scrittori di materie Criminali segnatamente il celebre MATTEI *Cap. VI. VIII. ad dig. Lib.* 48. *Tit.* 13. *ed il Cap. IX.* sulle altre formalità nei giudizj presso i Romani, che troppo sarebbe quì riportar per esteso, e come merita di esser letto il rinomato Sig. Cav. *Cremani Lib.* 3. *Cap.* 1. 2. 3. (1).
Il

---

(1) *L' accusatore* è quello, il quale denuncia al Giudice un delitto commesso da qualcheduno, e promove la causa criminale per l' oggetto della pubblica salvezza ,, *RENAZZI Lib.* 3. *C.* 2. *§.* 3.: se è rivestito di pubblico carattere, persegue il delitto per dovere del suo ministero; se è una persona privata, allora persegue l' ingiuria propria, ossia fatta a se, od ai suoi ,, *KEMMERICH. Synops. jur. crim. lib.* 5. *tit.* 1. *N.* 23. *e* 24. La qualifica di *accusatore* può considerarsi come un genere, nel quale si distinguono quattro specie. cioè il *denunciante, la parte offesa, il delatore, l' indicatore*. Il Sig. Cav. *CREMANI* nel *lib.* 3. *cap.* 2. §. 2. così si esprime su tale argomento ,, ivi ', *accusatoris nomen latius patet, eoque comprehenduntur laesus, delator, index, nunciator, omnes demum, qui quemquam criminis auctorem, vel participem quovis modo judici renunciant, quin ea, quae renunciant, rite exequantur* ,,. Non può esservi poi un giudizio criminale senza l' intervento di chi si quereli del delitto, e che si denomina *accusatore*, di chi sia designato per autore del delitto, e che si qualifica *reo*, di chi prenda cognizione del delitto medesimo, e che si chiama *Giudice*; come non si può istituire una procedura senza l' uso di certi atti solenni diretti alla scoperta della verità, ed i quali fanno la strada al Giudice onde riconoscere a chi debba imputarsi il delitto; così che due cose formano il giudizio criminale, *persone legittime*, *atti legittimi*. Ciò giustifica i generali principj del giudizio criminale da noi accennati secondo anche le rispettive sue forme, ed i caratteri del doppio Processo, *accusatorio* cioè ed *inquisitorio* (Si vegga il nostro cap. III. pag. 56., e seg. e corrispondenti note) ciò comprova la convenienza di certe qualità costitutive l' abilità di un accusatore secondo avvisa *BOEMRRO Elem. jurisprud. crim. sect.* 1. *C.* 4. §. 80.; e per cui la Legge saviamente dispose chi ne potesse esercitare la parte, e ne formò inoltre un diritto del Cittadino, onde non cadesse in disprezzo ed onta, conforme rimarcano eruditamente e *FILANGERI* nella sua Scienza della Legislazione *p.* 1. *lib.* 3. *cap.* 2., ed il Sig. *BERNARDI*, ,, *Discours sur les loix crimineles part.* 3. *§.* 1. a differenza della consuetudine dei nostri tempi, nei quali non ricercandosi se non se un accusatore che per conseguire la scoperta del delitto, non sono più che tanto severe le leggi circa la capacità del medesimo. *FILANGER. loc. cit. C.* 3. Allora si valutavano tutte le cause dell' inabilità di un accusatore, perchè in ragione del loro concorso scemava la credibilità dell' accusa ,, *SERVIN de la legislation crim.* Sull' accusatore ai dì nostri si vegga anche l' annessa Appendice. Le riferite disposizioni delle Leggi romane riguardano propriamente la capaci-

III. Il qual argomento dell'Accusa esige la esposizione di alcuni dettaglj circa coloro, che potevano, o non potevano

---

tà, od *incapacità civile* dipendente da circostanze o di persona, o di stato. per cui fosse o nò concesso a certuni di accusare, oppure fosse o nò attenuata la fede di un'accusa. Vi è pure la *capacità*, od *incapacità naturale* parimente contemplata in alcuna delle prescrizioni suddette.

L'avvicendarsi dei tempi, il cambiamento dei costumi, e delle politiche istituzioni avendo in particolare contribuito a spogliare i Cittadini del diritto di accusare „ *MACCHIAVELLI, discorsi sulla prima Deca di Tito Livio*, venne necessariamente affidata la tutela dell'ordine pubblico, e la cura di questo ai supremi Magistrati dello Stato, per cui ne derivò l'*azione pubblica* nello scopo di perseguitare il delitto „ *MONTESQUIEU Esprit des Loix liv.* 6. *cap.* 8., la qual *azion pubblica* viene esercitata o col mezzo di una *persona morale* denominata *Fisco*, o col mezzo di Magistrati distinti colla qualifica di *pubblico ministero*, riguardandosi in alcuni luoghi la persona morale del Fisco *o nell' officio del Giudice*, che per dovere della propria carica è tenuto d'inquirere sopra i delinquenti „ *CLAR. quaest.* 3. *N.* 1. „ ivi „ *ex officio proceditur*, *quando Judex a se ipso*, *et ex suo officio assumit informationes contra delinquentem*, *et contra eum procedit* „. *KEMMERICH. Synopsis jur. crim. lib.* 3. *tit.* 2.; o nei *MINISTRI del Fisco*, i quali sono quando superiori, quando inferiori, considerandosi fra quelli gli *Avvocati del Fisco*, *e loro sostituti*, e fra gli antichi gl'*Irenarchi*, i *Curiosi*, gli *Stazionarj*, i quali andavano in traccia dei delinquenti e dei delitti formandone Processi verbali, che sottomettevano alla cognizione del Magistrato „ *MATTEI ad lib.* 48. *Digest. tit.* 28. *C.* 1. *N.* 3. ai quali sono succeduti i Commissarj ed altri Ufficiali di Polizia Si vegga anche il nostro Cap. III. §. II. pag. 57. La qual azion pubblica che sia esercitata per officio del Giudice conviene al Processo Inquisitorio volendosi parlare con più esattezza; mentre che disimpegnata o dagli *Avvocati del Fisco*, *o dai Magistrati esercenti il pubblico ministero* conviene più al Processo misto cioè d'inquisitorio, e di accusatorio.

Cicerone usò la voce *azione* per *accusazione* „ *CIC. in Verrem*, *e pro Milone*; così *SALUSTIO de bel. Iugurth.* Per meglio formarsi però la vera idea di tali parole, e del loro valor legale viene indicato, come meritevole di esser letto, il *Parafras. di Teofilo in Instit. Justiniani Lib.* 4. *Cap.* 4. *tit. de Act.* „ Il *MATTEI al Lib.* 48. *ff. tit.* 13. *N.* 1. *dice* „ ivi „ *Accusatio nihil est aliud quam criminis ad Judicem delatio atque exequutio vindictae publice causa facta: multum inter actionem, et accusationem interesse, recteque haec opponi, Prin. Jnst. de pub. Jud. L. ultim. D. de privat. delict.*, tametsi alicubi latius acceptum actionis verbum comprehendat sub se accusationem, „ ut *tit. C. quando civ. act. crim. praejudic. L.* 2. *e* 4. *Cod. de Eden.* „ *etenim accusamus nocentes*, *agimus etiam adversus innocentes. Actione id quod nobis abest*, *accusatione pubblicam vindictam persequimur*.

Le formole poi del Processo criminale, oltre ogni altro solenne atto, consistenti o nelle *denuncie*, o nelle *querele*, o negli *esami*, o nella *legittimazione* furono istituite per massima, onde tutelare l'accusato; nel quale od

vano accusare, o non essere accusati; e ciò nell' intendimento per parte nostra d' istruire, e far conoscere le disposizioni del Romano Diritto. Ora per le leggi romane *le donne non si ammettevano ad accusare per cagion del loro sesso, o perchè facili a dolersi e pronte ad accusare, o perchè di più leggero spirito sia per natura, sia per educazione, o perchè non riguardavasi conveniente, che si mischiassero nelle adunanze degli Uomini* „ *L.* 2. *ff. de reg. jur.* „ ivi „ *Feminae ab omnibus officiis civilibus remotae sunt* „ *L.* 1. *ff. de accusat.* „ ivi „ *non est permissum mulieri publico judicio quemquam reum facere*, ed 8. *ff. id.* „ ivi „ *Itaque prohibentur accusare . . . . . ut et mulier . . . . .* e 11. *Cod. de his qui accus. non pos.* „ ivi „ *de crimine quod publicorum Judiciorum fuerit, mulieri accusare non permittitur* „ e 5. *Cod. id.* „ ivi „ *Senatus consulto permissum non est mulieri legis Corneliae crimine reum facere, nisi res ad eam pertineat*. Si ammettevano solamente le donne nei delitti di *Lesa maestà*, *di falso testamento*, e per alcuni altri delitti eccettuati; come si ammettevano in tutti quelli, nei quali esse perseguissero, e volessero vendicare la ingiuria propria, e dei suoi „ *L.* 8. *ff. ad Leg. Jul. maj.* „ ivi „ *In quaestionibus Laesae majestatis etiam mulieres audiuntur* „ e 13. *ff. de Ac.* „ ivi „ *mulierem propter publicam utilitatem ad annonam pertinentem audiri a Praefecto annonae deferentem . . . .*

I costituiti in età pupillare, non tutti però, ma i non aventi toccati i diciasette anni, così i minori di anni venti erano rigettati dall' accusare sempre che però non perseguissero la ingiuria propria, o dei suoi, il che doveva essere coll' autorità del Curatore. *L.* 8. *ff. de Accus* „ ivi „ *alii propter aetatem, ut pupillus* „ e 2. *ff. id.* „ ivi „ *pupillis ex consilio tutorum patris mortem, item pupillae avi sui mortem exequi concessum est*; al di là degli anni

---

accusato, o *querelato* non bisogna sempre vedere un delinquente: un uomo è presunto innocente finche sia dichiarato colpevole.

E non senza ragione TEMI fu figurata con una spada, ed una bilancia: non le fu dato per solo attributo la spada perchè senza la bilancia potrebbe la sola spada convertirsi in un pugnale.

anni venti, benchè minori di anni 25. potevano accusare, quand' anche non perseguissero la ingiuria loro, e dei suoi „ *Bart. in L.* 2. *§§. pupil. ff.* de *accusat.* „ *Alex. in L. de pupil. ff. de nov. op. nunc* „ *SALICET in L. si cautione Cod. qui accus. non pos.* „ *MATTEI ad Lib.* 48. *Tit.* 13. *Cap.* 1. „ ivi „ *propter aetatem accusare non possunt pupilli, possunt tamen et hi ex consilio tutorum suam suorumque injuriam persequi velut mortem patris, avi, possunt etiam de testamento patris adulterato, de vitiato istrumento accusationem instituere: Majestatis quoque crimen accusare eos posse non male dixeris: quod autem ad puberes minores tamen annis XXV. attinet . . . . posse etiam extra quam* (*accusationem adulterii*) *sì suam injuriam persequatur* (*).

I ser-

(*) *I giureconsulti romani attingendo le regole del giusto nei fatti della Filosofia e non già nelle sole opinioni assoggettarono le varie funzioni dei Cittadini alle diverse epoche della età, per cui la divisero in varj periodi: a* sette anni *fissarono la infanzia, dopo di che si vede che il cittadino alle leggi penali viene di ordinario sottoposto; a* quattordici *stabilirono la pubertà nei maschj; ai* diecisette *la pubblica vita del Cittadino incominciava, onde ei potea sue dimande far in giudizio coll' autorità però del curatore*, L. 1. ff. de post. „ *ivi* „ . . . . . . pueritiam, dum minorem decem septem, qui eos non in totum complevit, prohibet postulare . . . . . propter casum, surdum, qui prorsus non audit, prohibet apud se postulare, qui decretum Praetoris exaudire non poterat, quod etiam ipsi erat pericolosum futurum, nam non exaudito decreto Praetoris, quasi non obtemperasset, paena ut contumax plecteretur; *a* 20. *anni gli venne concesso nei capitali giudizj a far testimonianza. Finalmente a* 25. *anni l' uomo era compito, il cittadino diveniva maggiore, poteva valersi di tutti i suoi diritti a suo talento, ed a tutte le cittadinesche funzioni veniva chiamato: l' età* dunque *prefinita per accusare fu quella in cui poteva il minore domandare in giudizio vale a dire a* 17. *anni, ma solo a* 25. *senza il curatore.*

Si cercò nell' accusatore certa età, ed anche probità di costumi, perchè se non si volevano impuniti i delitti, non si voleva neppur turbata la tranquillità degl' innocenti; si respingevan dall' accusa gl' infami, gli aventi fatto una volta nel giudizio una falsa testimonianza, i sospetti di calunnia, i prevaricatori, gli aventi per corruzione o per debolezza abbandonata l' accusa, *oltre le altre classi indicate, e per le ragioni esposte colla limitazione che potevano, o possano farlo, quando sorgano a vendicar la propria ingiuria, perchè impunemente di niun uomo, sia servo, libero, cittadino, straniero, onesto, reo, si possono violar quei diritti, che gli lascia la legge, che perciò deve proteggerlo.*

Spenta la Repubblica sotto gl' Imperatori si estinse lo spirito della pubblica accusa, e si sostituì la denunzia, il di cui carattere era ben tutt' altro

I servi per cagion del loro stato, perchè non riguardati dal gius civile per persona, erano proibiti di accusare, 30 qua-

---

che lodevole nel modo, e come veniva esercitata, secondo rileviamo dalla Storia, che la rappresenta coi caratteri più odiosi.

Gli Scrittori avvertano tutta volta, come noi pure diremo in progresso nei suoi luoghi, che in pratica sono superflue molte delle accennate questioni, ed altre che si diranno; giacchè oggi giorno per generale consuetudine in quasi tutti i casi si procede per inquisizione ossia d' uffizio *quand' anche non vi sia alcuno che accusi: che il Giudice non ributa la querela di chiunque in ogni caso, conforme pure si darà di ciò un cenno, e da chiunque venga ancorchè sia eccezionabile potendo procedere senza querela, ed aprire a se stesso eziandio una strada ad inquirere benchè data da chi fosse eccezionabile in diritto* (**).

(**) *Si è detto nel premesso asterisco, che anche il sordo era inibito a far sue dimande: troviamo bene di quì notare in proposito di sordo, e di muto, che CONDILLAC stabilì con quella precisa chiarezza, che lo distingue, che il linguaggio è uno strumento di analisi, il quale serve a manifestare le idee nostre, a produrne alcune, a fissarne moltissime: che TRACY, DEGERANDO, la ROMIGUIERE ed altri riposero le lingue tra i primi mobili della nostra intelligenza; ond' è che per loro poi le Scienze ideologiche hanno presa la direzione verso un genere di utilità.*

Che il sordo-muto dalla nascita sembra forse il grande argomento e veemente della verità della teorìa del linguaggio, e che interessa moltissimo di considerare i sordo-muti, istituire sù di essi osservazioni, esperienze sulla origine, sulla generazione, sul progresso del pensiero, sul mezzo di favorire con esso lo sviluppo, e la perfezione dell' uomo intellettuale, e morale. ARISTOTELE fu di sentimento che i sordo-muti dalla nascita potessero emettere un urlo, ma non mai articolare alcuna parola ,, Hist. animal. liv. 4. ,, *Ciò indica che gli antichi non si fossero gran fatto occupati della teorìa del linguaggio. L' Abate de l' EPÉE fu l' inventore del vero metodo d' istruire i sordo-muti dalla nascita. I gesti sono segni rappresentativi delle parole per conversare coi sordi-muti. dirigerli, e procedere a far percepire ad essi i segni. Plinio dice ,,* hist. nat. lib. 6. cap. 30. *che nella intima parte di Oriente alcuni popoli si servivano dei gesti invece delle parole ,,* quibusdam pro sermone nutus, motusque membrorum est ,,. *GIOVANNI BONIFAZIO giureconsulto pubblicò nel* 1616. *l' arte dei cenni divisa in due parti: dicono gli Autori, che hanno consultato questo libro, che sebbene non possa dirsi tal arte diretta ad istruire i* sordo-muti, *pure risulti graziosa e piena d' ingegno: PONCE, e PAOLO BONET si occuparono dello stesso argomento: così l' Abate SICARD in tempi a noi vicinissimi, essendo morto nel* 1822. *Il* Dott. *PIETRO BETTI in Firenze esaminò in un Voto medico forense la influenza, che può avere il moto delle labbra sulla pronuncia delle parole. Meritano di esser letti, e MELCHIORRE GIOJA nella sua Ideologia ,,*

qualora l' accusa non concernesse delitti di *lesa maestà*, *censo fraudato*, *falsa moneta*, pei quali i servi erano ascoltati contro i padroni; oppure non avessero a vendicar la morte di questi. *L. quod attinet ff. de reg. jur.* „ ivi „ *quod attinet ad jus civile servi pro nullis habentur; non tamen et jure naturali, quia, quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales*, e *L. pen. Cod. de prec. Imper. obser.* „ ivi „ . . . . *tamen admissi sceleris atrocitas super vindicanda caede domini sui* „ e *L. 53. de judic.* „ ivi „ *suppressas tabulas testamenti dicant . . . . item arctioris annonae pop. Romani, census etiam, et falsae monetae criminis reos dominos detegere servis permissum est*, e *7. ff. ad Leg. Jul. Maj. §. Servi quoque* „ ivi „ *Servi quoque deferentes audiuntur, et quidem dominos suos; hoc tamen crimen a Judicibus non in occasionem ob principalis Majestatis venerationem habendum est, sed in veritate: nam et personam spectantandam esse, an potuerit facere, et an autem quid fecerit, et an cogitaverit, et an sanae mentis fuerit, nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est . . . .*

E circa i *Servi* è poi meritevole di tutta la considerazione la Legge. *L. 20. Cod. de his.* degl' Imperatori ARCADIO, ed ONORIO, che riguardo a loro sembra aver fatte limitazioni, meno sempre il delitto di *Maestà*, per il quale tutta volta, giusta la osservazione di Plinio, pare che l' Imperator TRAJANO avesse respinto i Servi medesimi dall' accusare.

I figli di famiglia non si ammettevano ad accusare senza il consenso del padre, quantunque la loro condizione fosse ben diversa da quella dei servi non riguardati punto per persone legittime a stare in qualunque giu-

di-

---

parte prima sull' origine delle sensazioni „ e *LAROMIGUIERE* „ Lezioni di Filosofia.

In certi casi è forza convenire, che rendesi necessario sempre una istruzione, la quale presti un linguaggio supplementario per intendere, e per essere inteso.

Il sapiente e provvido nostro Governo ha in Roma una scuola d'Istituzione dei muti, e sordi nella Via del Governo Vecchio.

dizio „ *L.* 44. §. 1., e 53. *ff. de Judiciis* a differenza dei figli suddetti, su di che il tante volte lodato MATTEI espone il conflitto delle varie opinioni a ciò relative, come espone le massime da ritenersi in proposito, attese le disposizioni del Diritto Romano anche rispetto alle *cause pubbliche*, alle *cause di adulterio*, *d' ingiurie*, a meno che il Padre non fosse persona vile, ed abbietta „ *MATTEI Lib.* 48. *del Dig. Tit.* 13. *Cap.* 1. *N.* 5.

I figli, *i domestici* non si ascoltavano, se avessero portate accuse contro i genitori, e le persone domestiche, e così *viceversa* lasciando loro soltanto l' azione civile *L.* 8. 11. *ff. de accusat.* 17. *ed ult. Cod. de his*, *qui ac. non pos.* e 5. *Cod. ad Leg. Cornel. de falsis* comprendendosi sotto il nome di domestici, e persone domestiche i componenti la famiglia, cioè *marito*, *e moglie*, *capo della famiglia*, *fratelli sotto la patria podestà*, e presso gli antichi *i servi* eziandio; i *fratelli* erano pure proibiti di accusarsi vicendevolmente nei gravi delitti, quand' anche fossero usciti dalla famiglia *L.* 13. *Cod. de his qui accus. non pos.*, ma era però concesso alla madre di vendicar le insidie fatte alla propria vita „ *Leg.* 14. *Cod. id.* „.

I soldati erano parimente pel diritto Romano proibiti di accusare, onde non si allontanassero dai loro vessilli a meno che non si trattasse di perseguire la *ingiuria propria o dei suoi*, *o di accusare un delitto di* LESA MAESTA' „ *L. L.* 8. 10. *Cod. de his qui accus. non pos* „ ivi „ *Non prohibentur milites accusationem*, *quae publici judicii instar obtineat*, *intendere*, *si suam suorumque injuriam exequantur* „ *si crimen ad tuam tuorumque injuriam pertinens exequaris*. . . . e *L. L.* 8. 11. *ff. de accusat.* „ ivi „ *alii propter sacramentum ut qui stipendium merent*, 11. „ ivi „ *hi tamen omnes si suam injuriam exequantur*. . . . *ab accusatione non excluduntur*, e 7. *ff. ad Leg. Jul. Maj.* „ ivi „ *sed et milites* (*admittuntur ad hanc accusationem*). . . . *nam qui pro pace excubant magis magisque ad hanc accusationem admittendi sunt*. Il MATTEI dice, che non vi erano inclusi i veterani sul riflesso, che *non enim merent*, *sed emeruere stipendia*, essendo però loro inibito di essere delatori „ *veterani quoque sacris constitutionibus delatores esse prohibentur*

tur propter honorem utique, et merita militiae L. 18. §. Veterani ff. de jur. Fisci.

I Magistrati pel Diritto romano non si ammettevano ad accusare *L. 8. ff. de accusat.* „ ivi „ *alii propter Magistratum (prohibentur accusare).* Il lodato MATTEI trova di ciò la ragione nella somma sproporzione fra il mezzo di difesa e l' attacco di un accusator potente qual era un Magistrato; ma la massima suddetta riceveva una limitazione se questo fosse senza impero, e podestà.

L' infame notato d' infamia di gius non si ammetteva pel Diritto romano stesso ad accusare, e Cicerone scrisse in appoggio di tale disposizione in una delle Verrine le seguenti parole „ *nulla salus reipublicae major est, quam eos, qui alterum accusant, non minus de laude, de honore, de fama sua, quam illos, qui accusantur, de capite, fortunis suis pertimescere;* come non si ammettevano coloro i quali fossero in reato, finchè o fossero stati assoluti, o condannati, *salva vero,* come dice il MATTEI, *libertate, civitate, existimatione* „ *L. 8. ff. de accusat.* „ ivi „ *aliis propter delictum proprium, ut infames,* e *4. ff. id.* „ ivi „ *is qui judicio publico damnatus est, jus accusandi non habet, nisi liberorum, vel patronorum suorum mortem eo judicio, vel rem suam exequatur; sed et calumnia notatis jus accusandi ademptum est . . . . .* e *5. ff. de jud.* „ ivi „ *si quis reus factus est, purgare se debet, nec ante potest accusare, quam fuerit excusatus, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur,* e *19. Cod. de his. qui accus. non pos.* „ ivi „ *neganda est accusatis, qui non suas suorumque injurias exequuntur licentia criminandi in pari vel minori crimine, priusquam se crimine, quo premuntur exuerint secundum scita veterum juris conditorum* „ Così circa *i calunniatori, o sospetti di calunnia* abbiamo le relative disposizioni nelle Leggi *L. L. 4. e 7. §. si tamen, 9. ff. de accusat. e 1. §. quorum ff. ad Senant. Consult. Turpil. e 26. ff. de his qui not. infam.* per cui *l' omicida, i ladri, i rapinatori, i falsarj* e simili non si ammettevano a porgere accuse, qualora non si trattasse di certi delitti qualificati, e dagli Scrittori esemplificati nella *Lesa Majestà*, e simili; e sempre che eziandio non *perseguissero la ingiuria loro, e dei suoi,* e si trat-

trattasse di persona notata di egual infamia. *L. qui accus. ff. de accusat.* ,, ivi ,, *alii propter delictum proprium, ut infames* ,, *L. popul. action. ff. de popul. act.* ,, ivi ,, *popularis actio integrae personae permittitur* ,, *L. infamem ff. de pub. jud.* ,, ivi ,, *infamem non ex omni crimine Sententia facit . . . . nisi id crimen ex ea actione fuit, quae etiam in privato judicio infamiam condemnato importat, veluti furti, et bonorum raptorum, injuriarum.*

Il povero era pure respinto dall' accusare ,, *L. nonnulli ff. de accusat.* ,, ivi ,, *nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent*, non riguardandosi sufficiente pei miserabili il gastigo inerente alla *lettera infame*, colla quale fossero stati marcati, nè atto a far sperimentare tutti gli effetti della pena del taglione, se mai il povero allettato dalla speranza del danaro avesse accusato calunniosamente (1). Veniva pure per le Leggi romane escluso *colui, che si fosse iscritto in precedenza contro due altri*, e ciò come dice il MATTEI, *propter turpem quaestum; e colui*, che sia per accusare, sia per non accusare, avesse ricevuto denaro. Sopra le quali disposizioni, come sopra ogni corrispondente limitazione connessa all' argomento attuale anche pel caso di perseguire la ingiuria propria debbono consultarsi le Leg-

(1) Si formerà una giusta idea della calunnia meditando la composizione del famoso quadro, che ne fece Apelle ad Efeso, quando si salvò dal supplizio, di cui doveva essere là vittima per essere stato falsamente imputato di una cospirazione contro *Ptolomeo* Re di Egitto.
Questo grande Pittore il più celebre dell' antichità aveva collocato alla diritta del quadro la credulità colle lunghe orecchie stendendo le mani alla calunnia che si avvicinava: la ignoranza sotto la figura di una donna cieca stava appresso alla credulità: il sospetto rappresentato da un uomo agitato da una secreta inquietitudine, ed applaudendosi tacitamente di qualche scoperta: la *calunnia* nella figura di una vaga donzella, ma con terribili, ed infiammanti sguardi occupava il mezzo del quadro scuotendo colla mano manca una face accesa, e trascinando colla dritta pei capegli la innocenza rappresentata da un fanciullo, che alzava le mani al cielo, e sembrava chiamasse gli Dei in testimonio. La INVIDIA collo sguardo maligno precedeva la calunnia accompagnata dall' *insidia*, e dall' *adulazione*, la *verità* si scorgeva da lontano, e si accostava lentamente dietro i passi della calunnia, che seco menava il pentimento in abito lugubre.

Leggi *L. L. 8. Cod. ad Leg. Jul. de adul. e 16. Cod. de his qui accus. non pos. e 12. §. Lege ff. de accus.* coll' avvertenza, che a questo paragrafo fa *l' insigne CUJACCIO* in specialità, e con ogni altra del *giureconsulto PAOLO* nel libro secondo delle Sentenze circa l' accusa di *Adulterio*.

Le persone illustri (*), e chiarissime erano escluse dall' accusare secondo la opinione di alcuni Scrittori che lo dicono fondandosi nella Legge *deferre* 18. §. 1. *ff. de jure Fisci* „ ivi „ *item clarissimi viri deferre non possunt*, mentre scrivono altri, che tale disposizione riguardi non l' accusatore, quale si caratterizza nel Diritto romano, ma il *denunziatore* allettato dalla speranza del premio, per cui si rendesse volontario manifestatore di tutto quanto poteva riguardare l' interesse del Fisco „ *L. Senatus* 15. *ff. eod.* legge spiegante l' indole propria del *delatore* al quale riferisce la citata diciottesima, e col qual delatore trovasi connesso anzi l' *Indicatore* ossia colui, che, al dir di Asconio nelle note alla divinazione „ *facinoris, cujus ipse est conscius, latebras indicat, impunitate proposita*. Si nega pure, secondo diversi Scrittori, il diritto di accusare al nemico, principalmente attese le massime sanzionate dal Diritto Canonico, allorchè si tratti d' inimicizia capitale, e gravissima a differenza della leggera, e non capitale „ *Cap. repellantur*

„ ivi „

(*) *L'* uomo nobile *non s' intenda per un* ozioso, *un fà-niente, che prende per sua principale occupazione i diletti, che nulla opera a prò del pubblico, nè rivesta l' anima sua di virtù, non curi delle lettere e degli studj, come cosa alla vil gente appartenente, e viva nella sua ignoranza beato, e di quella pago e contento, pecora col vello di oro, come questi si fatti chiamar soleva* DIOGENE. *Neppure per uomo* NOBILE *quegli si abbia ad intendere, che vanti i meriti dei suoi maggiori, spogliato affatto dei proprj, ed all' ombra dei magnifici fatti di quelli copra la sua degenere, e tralignante oziosità.*
GIOVENALE *comincia la sua satira contro la nobiltà non ajutata dalle opere* „ Stemmata quid faciunt? quid prodest, Pontice, longo
Sanguine censeri, pictosque ostendere vultus
Majorum, et stantes in curribus Emilianos?
il quale poi conchiude
. . . . . *nobilitas sola est atque unica, virtus.*

„ ivi „ *repellantur ab accusatione coabitantes inimicis*, ed ivi la GLOSSA „ *non solum inimicis, sed eis coabitantes*, e Cap. *cum oporteat* „ ivi „ *praedictos vel alios quos ipsius esse constiterit inimicos*, ed ivi la GLOSSA „ *vel ad denuntiandum, sive accusandum* „ *de Accusat.* „ colla limitazione sempre che non persegua la ingiuria sua o dei suoi „ *Clar. quaest. 14. vers. ulterius dixi* „ ivi „ *hoc tamen intellige, nisi propriam injuriam prosequeretur, tunc enim nullo modo esset ab accusatione repellendus*. E comecchè l' oggetto finale, per cui negasi al nemico di accusare fonda segnatamente, dicono gl' interpreti sull' appoggio delle allegate disposizioni nella non piena confidenza, che le leggi hanno in costoro; così la relativa disposizione deve predicare non di qualunque inimicizia indistintamente non dovendo per ogni sorta di odio essere ognuno proibito d' accusar altri „ *VINCENT. in detto Cap. repellantur*, e l' *ANGEL. de Maleficiis in verb. ad querel.*; ma distinguer fra la inimicizia non capitale, e la capitale, nel qual secondo caso dovrebbe respingersi dall' accusare sull' riflesso, che potrebbe ragionevolmente ritenersi, che ciò facesse per sentimento di vendetta privata di quello che animato da zelo di giustizia, e dovrebbe respingersi a meno che, come si avvertì, non perseguisse la ingiuria sua o dei suoi. *L. hi tamen omnes ff. de accusat.* „ ivi „ *hi tamen omnes si suam injuriam exequantur, vel propinquorum ab accusatione non excluduntur*. Si disse, che tal massima non deve predicare di qualunque inimicizia indistintamente, perchè in diverso caso sarebbero pur pochissimi quelli che potrebbero accusare: l' amico di ordinario non accusa l' amico, e l' accusa pure di ordinario è preceduta da una qualche offesa, e quindi da una egreferenza di cuore. (*Le cose tutte espresse in questo argomento debbono essere connesse con quelle eziandio, le quali nell' argomento medesimo sono riferite nell' annessa Appendice tanto per le disposizioni del DIRITTO ROMANO, come ancora per quelle del DIRITTO CANONICO, e per le opinioni dei Dottori circa coloro, pei quali si fa questione se possano, o nò accusare, e come, e quando in caso si eserciti questo diritto*).

IV. Noi abbiamo parlato di coloro che pel *Diritto Romano* non si ammettevano ad accusare indicando le relative limitazioni, e notando con quali avvertenze, ed eziandio in relazione a che debbansi ritenere le esposte massime, avendo inoltre sott'occhio però quanto si dirà nell' Appendice al presente Capitolo. Ora, dopo avere nello scopo di una istruzione sempre opportuna riferito principalmente ciò, che riguarda l' argomento di coloro, che di ordinario non sono ammessi ad accusare nei modi, e termini riportati, conviene alla distribuzione della materia discussa di dar anche un cenno di coloro, i quali possono, o nò essere accusati, onde farsi strada a riferire ogni altra questione connessa col Capitolo attuale, e far apprender tutto quanto riguarda l'*accusa*, la *inquisizione*, comunque pei costumi odierni, e per le odierne leggi, o consuetudini sieno *l' accusa*, e *l' inquisizione* fatte, ed intraprese.

Non possono accusarsi tutti coloro, che o per indulto o per grazia (1), ed amnistia del SOVRANO, ed in altro modo avessero ottenuto *l' assoluzione*, *la remissione del commesso delitto*; oppure riportato *la prescrizione del medesimo dal benefizio del tempo*, ed espiata la pena, come si motiverà più oltre ancora. Non possono accusarsi *i fanciulli*, *i mentecatti*, *i furiosi*, *i dormienti*, *e chiunque in altro modo non avendo cognizione di quanto opera*, abbia commesso qualche azione, che altrimenti si potesse a lui imputare a delitto e ciò per la ragione che non potendosi delinquere (*Si vegga il nostro Cap.*

---

(1) La grazia per delitti non dovrebbe così facilmente accordarsi senza gravissimi motivi, perchè di questo modo s'invitano gli uomini al delitto „ *Tex. in Auth. ut Judices sine quoquo suffrag. §. illud* „ *Auth. de mandat. Princip. §. denique* „ *Cap. ut clericorum mores* „ *de vita et honest. cleric.*
Cosi dicasi delle commutazioni della pena afflittiva in pecuniaria, perchè tutto diventerà un oggetto di commercio in giustizia, se i delitti saranno ridotti a tariffa. Nell' applicazione della grazia deve aversi riguardo se i delinquenti sieno p. e. ragazzi, uomini deboli, donne; aver riguardo alle azioni delittuose, delle quali si tratta, come se sieno fatti colposi, o casuali, aver riguardo se i soggetti sieno o nò recidivi, informarsi dell'antecedente loro condotta; si vegga su di ciò la legge *L. nemo Cod. de Epis. audient.* Se ne parla pure nel finale del Capitolo.

Cap. III. §. V. pag. 26. e seq.) senza dolo, o colpa, non possono dolo, e colpa verificarsi in colui, il quale non abbia cognizione delle proprie operazioni. Tutto ciò che esclude la morale imputabilità per la occasione della infrazione della legge, tutto ciò che toglie di mezzo il delitto veramente tale, *sieno modi o naturali, o politici ancora*, resiste pure alla idea dell' accusa, su di che, e sopra tale questione meritano di essere letti l' *ASCONIO Act. II. in Verrem*, ed un eccellente Trattato in lingua francese intitolato „ *des crimes*.

Non possono accusarsi *i Sovrani, i Principi, e tutti quelli che non conoscono Superiore*, e ciò sia per la riverenza loro dovuta, sia perchè non essendovi Giudice per loro competente, non deve aver luogo una tale accusa „ *CLARO Q. C.* Pel Diritto romano non si accusavano *i Magistrati maggiori, i Legati, e gli assenti per servizio della Repubblica o dello Stato* se non per titoli riguardanti *directe munus publicum, quo funguntur, dumodo non detrectandae legis causa absint* per esprimermi colle stesse parole del rinomato MATTEI contenenti in se tutto il valore necessario a dare la idea vera dell' oggetto di tale disposizione inesivamente alle parole della legge „. *L. 12. ff. de accusat.* „ ivi „ *Hos accusare non licet „ LEGATUM Imperatoris idest PRESIDEM provinciae, „ item Legatum Provincialem ejus dum taxat criminis quod ante commiserit, quam in Legationem venerit; item Magistratum populi romani, eumve, qui Reipublicae causa abfuerit, dum non retractandae legis causa abest* . . . . dove il Sig. CAV. CREMANI nota, che „ *id apud Romanos obtinuit, quia annui erant Magistratus, non aeque apud eos obtinere potest apud quos Magistratus sunt diuturniores, vel perpetui* (*). Non si accusavano coloro,

 che

(*) *Nelle ben governate Repubbliche si sono veduti i magistrati per lo più non prolungarsi oltre all' anno; acciocchè uno colla continuazione dell' impero non venisse troppo orgoglioso ed insolente.*
TIBERIO dice nel lib. 2. degl' Annali presso Tacito „ se gli uomini insuperbiscono tanto per essere eletti in carica per un anno, che sarebbe allora quando l' onore del maestrato a più anni s' estendesse „ *SALVINI, Discorsi.*

che pel delitto medesimo erano già stati da altri accusati ,, *L. 11. ff. de accusat.* ,, ivi ,, *ab alio delatum alius deferre non potest* ,, dove si soggiunge poi anche ,, *sed eum qui abolitione publica vel privata interveniente , aut desistente accusatore , de reis exemtus est , alius deferre non prohibetur;* leggendosi notato dal lodato Sig. CAV. CREMANI ,, *ea regula excipitur , si nonnisi Judicis iniquitate reum ex priori judicio , incolumem evasisse constiterit* ; nel qual argomento si esprime pure la Legge *L. 9. Cod. de accusat.* ,, *qui de crimine publico in accusationem deductus est , ab alio super eodem crimine deferri non potest : si tamen ex eodem facto plurima crimina nascuntur, et de uno crimine in accusationem fuerit deductus, de altero non prohibetur ab alio deferri. Judex autem super utroque crimine audientiam accomodabit ; nec enim licebit ei separatim de uno crimine sententiam proferre, priusquam plenissima examinatio super altero quoque crimine fiat. (Si vegga anche l' annessa Appendice in ordine a tale discussione).*

V. L' uso delle *accuse* oggi è quasi del tutto abbandonato (1): le *parti offese* porgono le loro querele , od i *Sindaci* ,

---

La superbia insoffribile d' IPERIONE fu cagione che i Megaresi *creassero Magistrati annui .*

ARISTOTILE nel sesto della Politica mette, come essenziale , e intrinseca proprietà dello Stato popolare il non avere alcun magistrato perpetuo. Non poche limitazioni però sono da farsi a queste massime .

(1) Un giudizio criminale si apre mediante un' accusa , alla quale è chiunque ammesso per generale consuetudine,, SCIPION. Lib. 1. Cap. 1. N. 8. al 10. ,, *FARINAC. quast. 12. per tot.*, che assume i nomi di querela , di denunzia della parte offesa, o danneggiata secondo i casi, come si è rilevato; e si apre pure, conforme si è esposto, per *inquisizione o d' Uffizio*.

Ecco come dispongono i Bandi generali pubblicati sotto l' immortale BENEDETTO XIV. ,, Proemio ,, *Si procederà per inquisizione, ex officio, ed in ogni altro miglior modo opportuno per ritrovare la verità in ciascheduno delitto, ancorchè non se ne facesse special menzione in tutti i Capitoli dei presenti Bandi* ,,.

Questi Bandi poi sono da osservarsi non solamente per tutto lo Stato Ecclesiastico immediatamente soggetto, compreso anche con preciso comando della Santità sua la Città di Benevento, e suo Contado, e Territorio; ma anche nei luoghi baronali [tanto se il Processo si fa coll' autorità della Sacra Consulta nella prima Istanza , quanto se la Causa sarà avvocata dalla Curia baronale , o dalla medesima in qualsivoglia maniera, ed in qualsivoglia sta-

daci, *i Gonfalonieri*, *i Commissarj di Polizia* od *altri Funzionarj* addetti anche a qualunque ramo di servizio pubblico dello Stato, *i Procuratori fiscali* hanno l' incarico *d' uffizio* di accusare i delitti che succedono, e dove è pubblico il loro uffizio, è rimessa ai medesimi di certo modo la necessità dell' iscrizione pel Diritto romano „ *L. 7. Cod. de accusat.* „ ivi „ *Ea quidem quae per officium Praesidibus denunciantur*, *et citra solemnia accusationum posse perpendi*, *incognitum non est*: *verum si falsis nec ne notoriis insimulatus sit*, *perpenso judicio*, *dispici debet* „ in guisa che però non hanno a riguardarsi esenti da una calunnia se questa fosse chiara, e manifesta „ *Renazzi suddetto Lib.* 1. *Cap.* 4. §. *IV.*

---

to sarà rinunziata a beneplacito della Santità sua, e della Santa Sede Apostolica. „ COSI' il Proemio del Bando generale dell' anno 1754. pubblicato dal Card. Segretario di Stato Valenti per comando del lodato BENEDETTO XIV.

E nell' art. 134. dichiara ancora S. E. che *in tutti e singoli i delitti espressi*, *ed in ciascheduno dei medesimi contenuti nel presente Bando si possa procedere per via d' inquisizione*, *denunzia*, *accusa*, *ed anche ex officio*, *ed in ogni altro miglior modo più proficuo*, *e più spediente alla Curia*.

Pel Tribunal Criminale di Bologna vi è un Regolamento disciplinare a stampa delli 24. Novembre 1816. anche per ciò che riguarda il metodo di fare e ricevere le denunzie con altre discipline di polizia interna in 30. articoli.

Pel Tribunale Criminale di Forlì esiste un Regolamento con discipline in ordine, ed anche in diritto per l' esercizio della giustizia punitiva, e per la formazione dei Processi: data li 28. Febbrajo 1818.

L' articolo 15. del Proemio del Bando di Bologna, il 16. di quello di Ferrara, ed il 134. del Bando di Romagna dell' Emo Enriquez del 1755. corrispondono alla massima dei Bandi generali.

La Costituzione Egidiana al *Lib.* 4. *Cap.* 5., *e Lib.* 2. *Cap.* 16. dispone di egual maniera con savie prescrizioni circa l' accusa, l' inquisizione, la denunzia; e le maniere di far Rapporti alla Superiorità, e ciò concorda col lodevole costume dell' Italia tutta, salve le limitazioni qua e là enunciate così che riguardo allo *stupro* p. e. la disposizione della Egidiana viene corretta dalla disposizione dei Bandi generali, e statutaria dei particolari, per cui si possa benissimo procedere d' uffizio e per inquisizione in tale delitto, pel quale leggiamo che si procedeva di simil modo anche *de jure*, se vi sieno circostanze gravanti.

Erano conformi a quelle le disposizioni pure degli antichi Bandi dei Sommi Pontefici ALESSANDRO VII. ALESSANDRO VIII. *art.* 77. 79.

Può aprirsi pure la inquisizione col fatto del *flagranti* o quasi *flagranti* delitto, cominciando il Processo col Rapporto di chi fece l' arresto, o colpì anche la robba abbandonata da un fugitivo. Non può poi un Giudice, come si è detto altrove, fare da se stesso il denunziante, ma conviene che siavi chi apra d' altronde la inquisizione, altrimenti sarebbe nullo per ogni guisa il Processo „ *CLAR. quaest.* 5. *vers. Scias autem* „.

4. §. *IV*. Oggi finalmente all' effetto della procedura nei delitti qualunque, tranne alcuni, si usa quasi soltanto il *Processo inquisitorio*, così che quand' anche manchi, conforme si è notato altrove, la *qnerela*, *o fosse stata rimessa dalle parti*, si prosegue, ciò non ostante, *la inquisizione*. (*Si vegga ancora l' annessa appendice*).

Parlammo per la maggior parte dell' Accusa secondo le massime del *Diritto romano* (1), e *degl' interpreti*, corredan-

(1) Il Processo accusatorio così denominato fu ricevuto anche presso gli Ebrei
Deuteronom. XIX. vers. 18. Tanto dai libri sacri che profani ricaviamo
materia relativa alla maniera di procedere *accusatoria* ed *inquisitoria* ,, p. e.
FESTO PROCONSOLE della Giudea rispose alla adunanza degli Ebrei dicen-
do ,, *non esse Romanis consuetudinem damnare aliquem hominem prius-
quam is, qui accusatur, praesentes habeat accusatores, locumque defen-
dendi accipiat ad abluenda crimina* ,, *Act. Ap. Cap. XXV*. insieme ai ver-
setti che precedono queste parole. TRAJANO rispose a Plinio secondo Go-
vernatore della Bitinia ,, *sine auctore* (cioè accusatore) *vero propositi li-
belli nulla crimina locum habere debent; nam et pessimi exempli nec no-
stri sacculi est* ,,. CICERONE aveva detto pro *Sext. Rosc. Amer.* ,, *nocens
nisi accusatus fuerit, condemnari non potest* ,,. Leggiamo però che an-
che presso i Romani si ricorreva alla inquisizione, quando era stato com-
messo un delitto, e mancava un accusatore privato. A ciò, che accennammo
nel Cap. III. Ap. p. 74. asterisco, aggiugneremo in appoggio ulteriore le
leggi, *LL.* 2. §. *si in public. ff. ad Leg. Jul. de Adal.* ,, *Jubemus Cod. de
probat.* ,, *nullum Cod. de test.* 19. *Cod. de Calumn.*, così che potrebbe dirsi
che presso i romani la procedura *ordinaria* era l' *accusatoria*, e non si ri-
correva alla *straordinaria*, cioè all' *inquisitoria* se non se per perseguitare
quei delitti, dei quali non vi era accusatore ,, MATTEI ad Lib. 48. ff. tit. XX.
Cap. 1. I monumenti lasciatici dagli Storici ci avvisano pure che alcuni
furono senza accusatori, ed *ex offic.* inquisiti dai Giudici dopo la istituzione
delle questioni pubbliche e private ,, *POMPONIO* nella *Legge L.* 2. § 32. *ff.
de origin. jur.* ,, *SVETONIO in Caesar. Plutarco in Cicer. NOODT de tran-
sact. et pact. crim. Cap.* 11. *SALLUSTIO in Bel. Catil.* 41. 51. 52. 53. 55.
a me ,, *CICER. in Catil.* ,, Si veggano anche i Comenti dell' Avv. GIU-
SEPPE CAROZZI di Milano al Trattato del furto e sua pena del giure-
consulto ALBERTO DE SIMONI. Sopra ogni altro si consulti il GRAVINA
de ortu et progressu juris civilis. Sembra, che gl' *Irenarchi*, i *Curiosi* gli
Stazionarj, di cui al Cap. III. nostro pag. 57. e not. 1. e pag. 230. not. del pre-
sente Capitolo fossero magistrati subalterni istituiti all' oggetto di scoprire
gli autori di quei delitti notorj, dei quali non vi era un privato accusato-
re, fossero istituiti per rimettere ai Tribunali competenti le informazioni,
che avevano prese, i rei che avevano trovato, ed i motivi, sopra i quali
avevano fondate le loro congetture: che il Tribunale gli ascoltasse *ex inte-
gro* e gl' IRENARCHI dovessero poi avanti a lui comparire per sostenere
ciò, che contro i rei avevano scritto od asserito ,, *L.* 7. *Cod. de accusat.*
6. *ff. de custod. et exhibit. reor. Leggi* 1. *Cod. de Cur. et Stationar.*, 6.

dando la discussione di ogni notizia all' uopo eziandio per la pratica nostra per quanto ci fu possibile nello stato attuale di questa parte d' istruzione: esponemmo tutto ciò e per una opportunissima erudizione, e perchè sono notizie utili, laddove il *Diritto romano* debba essere esattamente osservato; come lo sono per tutti quei delitti, e per quei paesi, nei quali i Giudici non abbiano facoltà di proceder *d'uffizio* sopra ogni delitto, siccome lo sono per quei casi, pei quali non si proceda, che *a querela* di parte oggi succeduta in luogo *dell' accusa* seb-

---

§. *nunciatores ff. ad Senat. Consult. Turpil.* „ *CREMANI Jus Crim. Lib.* 1. *part.* 3. *Cap.* 2. §. 4. „ In questo senso inclinano le Leggi *L.* 13. *ff. de Offic. Praesid. e* 4. §. 2. *ff. ad Leg. Jul. Pec. e* 1. *Cod. de Custod. reor.* Tuttavia non si può a meno di non convenire, che il Processo inquisitorio, come oggidì è in uso secondo le leggi nostre invano si cercherebbe nel Diritto Romano, come affermano i più dotti osservatori; sono essi che soggiungono poi che la inquisitoria Procedura era una maniera *straordinaria* di perseguitare i rei, e che era il Processo ordinario criminale l' *accusatorio*, e che non veniva alcuno costretto presso i romani ad accusare „ *L. unic. Cod. ut nemo invitus cogere etc.* od a fare il *delatore* non solo di delitti *privati*, ma dei *pubblici* ancora; e che la pena più terribile contro la calunnia tanto in Atene, che in Roma andava unita alla libertà di accusare, ed ai premii offerti all' accusatore (V. *ANDOCIDES de mysteriis*, *ed Isocrate in orat. de antidosi*, „ *Judici vera indicanti, impune, sin falsa capital esto* „. La legge 1. *ff. de his qui not. infam.* ci offre un monumento degli effetti dell' Editto Pretorio, allorche il Pretore pronunciava contro l' accusatore la formola *calumniatus es*.

E pure d' avvertirsi qui al *prevaricatore*, *al cullosore*, *al concussionario*, argomenti tutti relativi all' accusa; e dei quali come di questa si parlerà anche nell' annessa Appendice.

L' Imperator COSTANTINO promulgò una Legge contro coloro, che avessero pattuito o transatto sopra delitti commessi „ *L.* 2. *Cod. de abolit.* nello scopo di reprimere le collusioni, che intervenivano a danno della giustizia tra il reo e l' accusatore; e l' accusatore che prevaricava era perseguitato nel Diritto romano „ *L.* 7. *ff. ad Senat. Consult. Turpil.*; ma si osservava se la prevaricazione era commessa o prima o dopo l' accusa, ed il prevaricatore aggiustatosi col reo prima d' intentare l' accusa, e che aveva ricevuto denaro, o promesse, veniva inquisito, come *concussionario*, e come tale punito „ *NOODT de pact. et transact. crim. lib. singularis*: *se la prevaricazione* fosse però stata commessa dopo l' accusa, il Giudice assumeva la parte dell' accusatore, e proseguiva il giudizio dell' accusato, il quale si riguardava da quel momento per confesso del suo delitto: e l' accusatore, che aveva prevaricato soggiaceva ed alla pena del delinquente, ed alla infamia „ *L. pen. ff. de praevaricat. L.* 1. *e* 4. §. *praevaricator ff. de his qui not. infam. CREMANI Jus. Crim. Lib.* 1. *part.* 3. *Cap.* 5. §. 3.

sebbene non sottoposta a tutte le formalità, che vennero più sopra riferite. Ma non solo *per accusa* si procede: li *Giudizj criminali* ricevono il loro essere pur anche, conforme si è accennato, e notato pag. 242. per *inquisizione, o d'uffizio*, per *denunzia*, o querela *di parte*, e si soggiunge da qualche Scrittore, si procede pur anche per via di *eccezione* „ *per exceptionem* „ si procede *per fatto di notorietà*, *per presa inflagrante delitto*.

Per ridurre però il nostro discorso al vero soggetto del propostoci argomento, e per concludere inesivamente alle regole indicate dalla legge sia *canonica*, o *civile*, e *dalla pratica più osservata per comune CONSUETUDINE* (*) a sentimento dei più accreditati Scrittori, convien dire, che oggidì procedesi *di due maniere* nelle Cause Criminali cioè *o d'Uffizio o ad istanza di parte* risolvendosi strettamente parlando in queste le connesse altre sopraccennate.

La *inquisizione* fatta dal Giudice *ex Officio* viene definita „ *una legittima informazione, che il Giudice mosso da giuste cause assume per dovere del proprio uffizio sopra qualche delitto per bene dello Stato ad effetto di assolvere, o condannare l'imputato* „. *BOEMER Elem. Jur. crim.* Si divide in

(*) *GIUSTINIANO parlando della Consuetudine nella Novel.* 134. Cap. 1. dice „ male enim adinventa, malaeque consuetudines neque ex longo tempore, neque ex longa consuetudine confirmantur. „ e CELSO aveva detto „ quod non ratione introductum, sed errore primum, deinde consuetudine obtentum est, in aliis similibus obtinet.

Dice un saggio Scrittore „ come in ogni parte delle istituzioni umane, in quelle particolarmente della criminale giurisprudenza dovrebbe attendersi quel saggio avviso di Seneca „ de vita beata in princip., Nihil magis praestandum est, quam ne pecorum ritu sequamnr antecedentium gregem, pergendum non qua eundum est, sed qua itur: *anzi, si soggiugne dal medesimo Saggio Scrittore, non bisogna mai seguir la corrente, ma far ciò che dice* LATTANZIO Jnst. Divin. Lib. 2. C. VIII. „ cum sapere idest veritatem quaerere omnibus sit innatum, sapientiam sibi adimunt, qui sine ullo judicio inventa majorum probant, et ab iis pecudum more ducuntur; sed hoc ea fallit, quod majorum nomine posito non putant fieri posse, ut aut ipsi plus sapiant, quia minores vocantur, aut illi desipuerint, quia majores nominantur. „ *Si potrebbero soggiugnere altre più concrete cose, ma* „ ego autem nomino neminem, quare irasci mihi nemo poterit „ *per parlare con Cicerone*.

in *generalissima*, *generale*, e *speciale*; la PRIMA chiamasi quella che si fa dal Giudice allorchè ricerca se sienvi uomini facinorosi nella sua Provincia, Distretto, e se sia stato commesso verun delitto; la SECONDA si fa, quando, seguito qualche delitto, si assumono dal Giudice informazioni sopra il medesimo restandone ignoto l' autore; così che si occupa della ricerca del delitto, ed indefinitamente di tutti quelli, che ne potranno risultare colpevoli senza che nel frattanto si abbia veramente ragione di una determinata persona così che con tale inquisizione il Giudice procura di aprirsi una strada, per la quale far regolarmente constare di quel delitto, che a ragione ritiene sia seguito, ed investigarne l' autore fino allora incerto, perchè fino allora non in specie indicato, *CARPZOV. Pract. rer. crim. quaest.* 107. *N.* 14., *e quaest.* 108. *N.* 3.; la TERZA si verifica, quando, avuta cognizione del delitto, s' inquire eziandio dal Giudice specialmente contro l' autore del medesimo raccogliendone le opportune informazioni „ *CLAR. Quaest.* 20. *in princip.*

Rilevasi ora pertanto da tutte le premesse cose, che la *inquisizione generale* riguarda solamente la invenzione del delitto, e genericamente la scoperta di un reo: ma la *speciale* che chiamasi anche *solenne*, ed *ordinaria* viene diretta alla punizione, e condanna del delinquente in guisa che la prima precede sempre l' altra, per cui alcuni la divisero in oltre in inquisizione *di fatto* che si pratica per informazione della Curia, conforme dal Diritto romano alla Legge. *L. congruit ff. de Offic. Praesid.*, ed in inquisizione di *gius*, che si fa per la punizione del delitto, come dalla *Glossa nella L.* 2. §. *si publico ff. ad Leg. Jul. de Adul.*

VI. Tosto, che quindi consti legittimamente del delitto commesso deve un Giudice impegnarsi nella inquisizione in modo da riconoscerne l' autore, e quali circostanze sieno avvenute nella commissione, nel che è indispensabile massimamente una grande celerità, ed una somma di diligenza, poichè un frapposto ritardo qualunque potrebbe somministrare occasione al delinquente non

solo

solo di fuggire, ma di dar campo ai suoi fautori, ed amici di subornare i Testimonj informati del fatto, di loro incuter timore per allontanarli dal dire la verità.

La qual inquisizione, che che si possa dire essere disposto, ed ordinato per Diritto comune in termini di rigore, viene regolarmente attivata dal Giudice in tutti i riferiti casi bensì, ma però sempre non deviando dalle prescritte strade, onde non incorrere in errori funesti ai veri interessi della Giustizia. *Neque enim*, dice saviamente il *Renazzi*, *ut periculum arbitrio Magistratus creetur insontibus, sed ut malis hominibus Civitas expurgetur, in crimina inquirendum est*, ed aveva detto *l' URSAJA* ,, *secundum requisitum ad validam inquisitionem est, quod contra inquisitum precedant indicia*, nel che convengono *CLARO*, *CARPZOVIO*, *BOEMERO*, e *SEIGNEUX*.

E quando il Giudice, o per *Diritto comune*, o per *legge particolare*, o per *consuetudine* possa procedere d' Uffizio, e così per via *d' inquisizione* non deve mai, nè mai ha facoltà per se stesso, ossia facendosi da se denunziante d' inquirere, ed assumere informazioni ed indizj in specie a carico di qualcheduno, bensì conviene preesista un mezzo, il quale gli apra la strada della inquisizione. Perció è indispensabile che *o la diffamazione*, *o la querela della parte*, *o la denunzia*, *od altro modo equivalente* schiudano questa via, dicendo i suddetti Scrittori, che in caso diverso il Processo sarebbe nullo *ipso jure* quando anche il delitto fosse d' altronde provato: le leggi, proseguono essi, e fra loro il CLARO stesso, hanno ció prescritto per raffrenare la malizia, e protervia dei Giudici, ed impedir loro di processare qualunque a capricio, ed *exabrupto* con abuso del proprio ministero, e con indebita vessazione dei Cittadini, dovendo sempre preesistere un fatto, il quale, si replica, induca lo stesso Giudice a procedere, ed in certo tal qual modo lo spinga ad impiegar il suo uffizio; nella serie dei quali, *oltre la denunzia officiale*, *la querela della parte*, *il flagrante delitto*, *la spontanea confessione del delitto*, *e sue circostanze debitameate verificate con tutto ciò che si riferisce alla inquisizione generale medesima*, si enunciano anche la *fama*, la

fuga

fuga presa da qualcheduno dopo essere stato nominato correo, la *eccezione* di un delitto opposto in una Causa civile, la riperizione di cose sospette di essere opera del delitto, la milanteria di averlo commesso.

E sebbene come si disse non sia da osservarsi nella *inquisizione*, quale venne definita, ed esposta, tutto quanto è solennemente prescritto per l' accusa nel Diritto romano, pure, ciò che concerne la sostanza dei giudizj, rimane a seguirsi eziandio nel *Processo inquisitorio „ Renazzi Lib. 3. Cap. IV.* (1) sotto pena di nullità, e sarebbe sempre riprensibile un Magistrato, che senza alcun precedente indizio dirigesse una inquisizione contro un innocente, od un uomo d' integra fama. Anzi, oltre la preesistenza reale del fatto delittuoso, e del fatto, che l'occasionò, debbono per l' effetto di tale inquisizione ridondante di conseguenze sia perchè tende a mettere in dubbio la riputazione di un uomo, a farlo sospendere, se funzionario dalle sue cariche, e se ecclesiastico anche dal suo augusto ministero, ed a farlo ancora racchiudere in una Carcere, debbono precedere, si dice, non indizj qualunque a carico di quel tal soggetto, ma probabili, bilanciandoli competentemente, come bilanciar devesi, se la persona

 sotto-

(1) La pubblica sicurezza esige, che per quanto è possibile nessun delitto rimanga impunito: la sicurezza privata esige che la innocenza non abbia a temer nulla; lo scopo della *inquisizione* criminale dev' essere di rilevare così la innocenza, che la reità, perciò le forze dell' attacco e della difesa debbono essere equilibrate, e la Procedura deve essere regolata in modo da far soffrire all' inquisito il minor male possibile. È però d' avvertirsi inoltre al genere della Procedura attivata risolvendosi in diverse, secondo che i giudizj sieno *ordinarj*, *straordinarj*, e questi *militari*, *speciali*, *marziali*, ossia *ex abrupto*, *more bellico*, *statarj*.

E sopra ciò che deve anche notarsi, che le solennità essendo state introdotte *de jure civili* conviene classificarle per essere altre *ordinatorie* del giudizio, le quali possono rimettersi in un Processo costrutto ad *modum belli*, dove le modalità del reato, della pubblicazione del Processo potrebbero non attendersi strettamente parlando; e per esser altre probatorie, come p. e. la *legittimazione*, la *ripetizione*, le quali sebbene non consistano nella prova del delitto, riguardano però intrinsecamente alle prove rendendole legittime, ed operative, così che anche nel Processo ad *modum belli* non debbono ommettersi „ *CRISPOLD. Cas. milit. Cap. 2.* „ *PARIS de Puteo de re milit. Cap. 2.* „ *FARINAC. Cas. 197. N. 11.*

sottoposta a simile inquisizione sia onesta, o nò, solita o nò ad abbandonarsi ai delitti, sia rivestita o no di gradi, di onori, di qualità, mentre queste differenti situazioni richieggono indizj quando più, quando meno gravi: deve avvertirsi se trattisi di delitto atroce, o. no, ricercandosi in certi casi indagini maggiori, come se trattisi di delitti occulti, di delitti, che non lascino traccia dopo di se per così regolare la propria condotta nel fatto della inquisizione medesima, e dirigerla con consiglio, e con effetto. Un Giudice avveduto deve nel fine della speciale inquisizione diretta a non lasciar impuniti i delitti, fine esenzialissimo, ed utilissimo al bene dello Stato valutar non una fama vaga, la qual fosse come la descrive il Vulpellio *fallax et vitreum inditium*, ma quella deposta da testimonj maggiori di ogni eccezione, calcolandone il numero, il carattere, avvertendo che non sieno malevole e sospette le persone, dalle quali l'abbiano appresa, ricercandole a dar ragione di quanto asseriscono poichè è insufficiente il dire di aver udito una cosa pubblicamente senza precisare da quali, e quante persone, e dove, e come, e per qual occasione, se udita in pubblico, od in secreto variando i mezzi; ed i motivi di credibilità anche dipendentemente dai luoghi, nei quali si dicesse avvenuto un fatto delittuoso; ed essendo pure diversi i delitti, diverse le condizioni dei delinquenti.

Non avendo sempre gl' indizj, le presunzioni la stessa forza, e vigore in ogni delitto *Cap. V. pag.* 187. *e seg.* conviene poi deferire moltissimo alla prudenza, e saggio discernimento del Giudice, il quale non mancherà mai allo stato di freddo esaminatore, ed indagatore della esistenza, e degl' autori del delitto, e non altrimenti. Più per il fatto di una attivata inquisizione non si scorga mai alcun impegno per concepiti pregiudizj, non si faccia rimarcare verun istinto di superbia, o di ambizione causato dal timore di comparire di aver errato, allorche venne introdotto il Processo, nessun interesse, nessun dispiacere della perdita dell' interesse stesso possano mai sedurre un Giudice, od altro Funzionario incaricato di una inquisizione.

VII. La *inquisizione d' uffizio* la quale si forma nei modi su- indi-

indicati, e che viene per tal maniera esercitata colla qualifica di *speciale*, quando ne ritenga i caratteri, che vi corrispondono, riceve pur anche il suo essere, per mezzo *di denunzie* prodotte in atti, le quali avvisino di un seguito delitto, e del suo Autore.

Queste denunzie (*che che sia disposto in diritto al dir di Bartolo, nella Legge, L. Divus N. 7. de custod. REOR. onde sostenere che chiunque sia proibito ad accusare, sia pure proibito a denunziare*) furono ricevute in pratica provenendo anche da persone le meno abili, come un tempo erano certi *massari*, *piazzari*, *balivi*, *nunzj*; e sul fondamento loro furono radicate Procedure criminali. Si considerò, che interessava all' ordine pubblico che non restassero impuniti i delitti dedotti a notizia dei Magistrati, e dei Tribunali in qualunque modo il fossero. Realmente pare, che poco debba importare donde provenga una denunzia, quando non abbia se non da indicare per se stessa una strada al Giudice ad inquirere; quando non abbia a verificarsi, che in quei titoli di delitto, pei quali esso Giudice possa procedere d' uffizio, a differenza di quelli, per cui, atteso il disposto delle Leggi, non si possa procedere se non ad istanza della parte, che vi avesse interesse; quando in fine resistendosi convenientemente alla frode, che un denunziante volesse fare alla Legge non servisse la denunzia o temeraria o calunniosa se non se per procedere contro il temerario, o calunnioso denunziante.

VIII. La inquisizione non solo si apre d' *uffizio*, e si apre *per denunzia*, ma la *inquisizione speciale* quale venne definita, ed esposta in se stessa, nel suo oggetto, e quale si pratica nei Tribunali, si verifica pure *a querela della parte offesa*.

La *querela* differisce molto da quell' accusa nella quale si *ricercava solenne libello*, *ed inscrizione*, *e quant' altro si accennò*. (§. II. pag. 227.) Tal maniera oggi è disusata. (pag. 229. nota 1.) si vede sostituita una tal qual *petizione*, *o comparsa* davanti la Cancelleria, esprimendovi *il Giudice*, *il Tribunale* presso il quale si querela, il *nome*, *cognome del querelante*, *e del querelato* indicati indistintamente colle

qua-

qualifiche di *accusatore e di accusato* anche nei nostri *Teorico-Pratici* „ *Scipion. Lib. I. Cap. I. N. . . . . Bassan. Theor. Prat. Lib. I. Cap. III.*

Riportasi la narrazione del fatto criminoso, s' indicano con chiarezza il tempo, il luogo del commesso delitto, il luogo del luogo „ *per esempio* „ nella tal casa, posizione di quella, o di altro sito, il tempo, giorno, ora, e quale, i testimonj, che sieno, o possono essere informati, le circostanze, che avessero preceduto, accompagnato, o susseguito il delitto, e si suol chiudere dimandando il gastigo dell' imputato, la riparazione del danno, e della ingiuria sofferta, firmando ogni qual volta il querelante sappia scrivere, il quale volendo potrà anche costituirsi aderente al fisco; dichiarazione, per cui assumerebbe, a parlar con più esattezza, il carattere di accusatore, e dovrebbe anche in grazia di ciò venir citato, come parte del giudizio in quella guisa, che lo debbono essere gli *Avvocati*, o *Procuratori Fiscali* segnatamente nei giudizj, nei quali procedendosi, o potendosi procedere d' *uffizio*, il Fisco resta in luogo appunto della parte, su di che, come sopra le questioni concernenti il *Procurator Fiscale*, *l' aderente al fisco*, l' instigatore, e loro rispettivi diritti, e doveri si parlerà a suo luogo.

E sebbene *de jure* non potessero cumolarsi *accusazione*, ed *inquisizione* in guisa, che quella facesse questa cessare al dir degl' interpreti nella *Legge L. Edita Cod. de Eden.* tutta volta per generale *consuetudine* l' una di queste due maniere non fa cessar l' altra, ma concorrono congiuntamente, e possono concorrere in principio, mezzo e fine di tutto il Giudizio Criminale; così che quand' anche il Giudice procedesse d' uffizio per qualche delitto, verrebbe ammessa la parte sempre a querelare ogni qualvolta vi sopravenisse; e se la parte avesse querelato da principio, non perciò cesserebbe il Giudice di assumere d' *uffizio* informazioni, di esaminar testimonj anche non prodotti, nè somministrati dalla parte.

Per la qual cosa è tale il metodo di procedere di oggi giorno, che cumola in effetto i due mezzi d' inquirere, cioè d' *uffizio*, e ad *istanza di parte* senza che l' uno fac-

faccia ostacolo all' altro, ed anzi molte volte si trovano insieme, e nello stesso Processo *accusa* nel senso suddetto, e *denunzia*, ed *inquisizione*.

E gl' interpreti dicono di trovare in ciò un vero mezzo di evitare inconvenienti; poichè, soggiungono essi, per tal maniera cessa segnatamente il sospetto di *collusione* nell' accusatore; e se mai vi fosse per di lui parte la *collusione*, non vi sarà per parte del Giudice.

Inoltre, continuano a dire, un tal metodo produce l' altro effetto di render cioè inutile diverse pratiche usate di assegnare p. e. alla parte offesa un termine per accusare, di differire la Procedura aspettando, che scorra il suddetto termine, di domandare all' accusatore la facoltà di proseguire la Procedura da lui provocata, perchè cautele inutili dopo che il Processo si faccia per ministero del Giudice, il quale agisce nell' interesse della Legge, e della pubblica vendetta. *Finalmente* il *flagrante delitto*, la *notorietà di un fatto delittuoso* sono altri mezzi per intraprendere una inquisizione e procedere fino alla Sentenza *juris ordine servato*.

IX. Nel qual argomento della inquisizione in specie, che si aggira particolarmente circa il delitto ed i suoi autori nei modi, e per le cose tutte anche riferite, conviene soggiungere, che molti errano, quando ritengono, che allora solamente si verifichi il caso di procedere per *inquisizione*, quando un Giudice la trasmetta al Reo (1) (*), men-

(1) Del libello d' inquisizione speciale che si spedisce contro il reo assente e degl' indizj necessarj alla formazione del medesimo si parlerà trattando del Processo contumaciale.

Ognì qual volta poi nel Processo non apparisca chi sia stato il secreto delatore del commesso delitto, e del delinquente, viene presunto per tale il primo testimonio esaminato in Processo, e perciò non gli si accorda la fede necessaria all' effetto della condanna, quand' anche fosse stato aperto il Processo colla formola „ *giunto a nostra notizia etc. URSAY. Instit. Crim. Lib.* 4. *Tit.* 10. *N.* 4. „ *SETA de Offic. Locumten. Cap.* 17. *N.* 11., per cui sarà bene che apparisca sempre il vero denunziante.

I Governatori, ed altri Magistrati competenti riceveranno le denunzie dai Gonfalonieri, Sindaci, Commissarj di Polizia, dai Carabinieri, dai Medici, dai Chirurghi, riferiranno al Preside della Provincia segnatamente i gravi delitti di qualunque giurisdizione sieno, ed assumeranno, ove convenga, no-

mentre esattamente parlando il fatto della inquisizione predica in linguaggio vero dei Tribunali, e delle disposizioni *di gius* di quell'atto primo in forza di cui il Giudice per la via dell'uffizio spiega la sua volontà di procedere contro qualcheduno non solo, ma di ricevere, ed

---

tizie stragiudiziali da riferire egualmente. Così ordinò anche in via di massima la Sacra Consulta fino dall'anno 1682. con lettere Circolari.

I Bandi generali prescrivono pure ai Medici e Chirurghi di dare relazioni; lo aveva prima prescritto la Costituzione Egidiana *Lib.* 4. *Cap.* 5. *Lib.* 2. *Cap.* 15. *in princip.*; lo aveva prescritto il *Sommo Pontefice PAOLO V.* nella sua riforma dei Tribunali dando regole segnatamente nel caso che i Magistrati dovessero riferire delitti di *ribellione, tumulti, omicidj*. Altrove pure si parlò della convenienza ed obbligo di dare i detti Rapporti alla Superiorità, ed ai competenti Magistrati.

La Polizia inoltre deve avere per iscopo principale di prevenire, e scoprire i delitti, ed assicurarsi tosto dei mezzi di prova, come robbe furtive, ed altro ec., e la Procedura esattamente parlando dev'essere dei Tribunali: la Polizia dev'essere sovente immobile in apparenza per essere più attiva in secreto: un Magistrato di Polizia deve osservare i movimenti di quella porzione di sudditi, la vigilanza dei quali gli è confidata; le sue operazioni debbono essere ben dirette, e secrete, come quelle della natura, facendo che qualunque cosa gli sia bensì nota, ma evitando una ridicola pompa, ed operando unicamente ciò che è utile.

Ricevendo denunzie, od esaminando derubati, o parti offese, od insultate si noti, che il derubato deve prestare il giuramento anche del valore della robba furtiva; che il giuramento non si dà nè ai feriti, nè agli offesi, nè ai personalmente insultati dovendosi sentire colla semplice ammonizione a dire la verità senz'animo di calunniare ,, *Lettera di Secreteria di Stato delli* 8. *Agosto* 1792. *dell'Emo Zelada per comando SANTISSIMO per uniformarsi alla disposizione Conciliare circa gl'Inquisiti*. Questa prescrizione dev'essere osservata o sieno chiamati questi offesi, o compariscano spontaneamente: se si dasse il giuramento non s'indurrebbe nullità dell'atto od atti, ma i ministri del Tribunale sarebbero punibili con sospensione o privazione dall'uffizio ,, *Lettera suddetta* ,,.

(*) *Si avverte quì, che conviene per occasione di Procedure Criminali nelle circostanza di fatti criminali adottare tante volte misure di precauzione per evitar scandali come si disse Cap. IV. Appendice pag.* 148. 149. *Consistono queste in* cauzioni di non offendere, in precetti di non sortir di casa, in una custodia militare alla Casa; in una proibizione di non accedere a determinati luoghi, in dar sicurtà di ben vivere. ,, HERCULAN. de caut. de non offen. Cap. 22. N. 1., *il quale accenna i fatti e circostanze, nelle quali convenga di far uso di tali provvidenze segnatamente* coi rissosi, cogli armigeri, *misure che leggiamo sempre praticate nel nostro Stato Ecclesiastico. La cauzione però* di ben vivere, *come quella di* rappresentarsi, *di non* offendere essendo *rispettivamente di materia odiosa, e di stretta interpretazione, perchè ristrettiva della libertà civile* ,, L. libertas ff. de reg. jur. *non si estende ai delitti lievi*. FARINAC. in frag. crim. part. 1. lit. C. N. 59. ad seg. ,, CONCIOL. Resolut. Crim. verb. cautio de bene viven-

ed assumere informazioni contro il soggetto medesimo raccogliendole effettivamente; e non consiste in trasmettere all' imputato una inquisizione.

Per la qual cosa devesi ritenere, che il libello criminale, o d' inquisizione, che si forma contro un Reo, e che gli s' intima con un termine a comparire è un atto commune alla Procedura tanto per *accusa*, come per *inquisizione* di modo che si trasmette indistintamente al Reo assente o contumace, ed in termini di Procedura, o *per accusa*, *o per inquisizione od a querela di parte*, o *d' uffizio*, di quella maniera che trasmettendo il libello, o carta d' inquisizione all' imputato non è *formare propriamente la inquisizione*, equivalendo una tale trasmissione più tosto a ciò che si dice CITARE. *Formar la inquisizione* importa istruire il Processo informativo nel tema di qualche delitto, ricevere informazioni, che producono la serie del fatto, ed il titolo, che a suo tempo farà poi la materia di ciò che in altro senso chiamasi l' inquisizione da trasmettersi dopo che siasi concretata come sopra, e da trasmettersi come CITAZIONE, e LIBELLO al Reo pei casi in particolare del Processo contumaciale.

X. L' argomento della inquisizione fin quì esposta *sia per accusa*, *sia d' uffizio*, *sia ad istanza di parte* sarebbe essenzialmente incompleto, se si ommettesse di parlare di quanto concerne la conoscenza di ciò che in massima è necessario di apprendersi circa le azioni, che si possano intentare in certi casi, nei quali le fallacie potrebbero trarre in errori; come di parlare circa il concorso di Cause civili, e criminali, ed il pregiudizio, che rispettivamente potesse verificarsi nel concorso delle Cause medesime, ed altre.

La esattezza della Procedura, la necessità di conoscere la vera linea, nella quale tracciarle invitano a queste

---

do Resol. 1. 2.: *è rimesso alla prudente discrezione dei Giudici il decider del tempo di durata di tali sicurtà* ,, MENOCH. de arbitrar Judic. Cas. 141. Tex. in §. sed neque Authen. de mandat. Princip. L. si fidejussor. penult. ed ivi la Glossa Cod. de fidejus. GUAZZIN. reor. defens. 6. Cap. 4. N. 19. 45. ,, CONCIOL. Consil. Crim. 25. per tot.

ste avvertenze, e discussioni. Realmente i fatti delittuosi per l'occasione *di accuse*, *di denunzie*, *di querele* si presentano tante volte con apparenze proprie, e determinate, in guisa che non cade difficoltà sul conto loro per attribuirli la qualifica, che li compete, avendo un nome proprio nella serie dei delitti. In vece tant' altre volte sarà necessario di attendere, e considerare p. e. al titolo costituito per le materiali sue differenze con altri, presupposta però nel delitto, cui si riferisce, una intrinseca piena moralità, il qual titolo viene da qualche Scrittore enunciato per la qualità, e specie distinta dal delitto medesimo. Più sarà necessario di attendere a ciò parimente, che potesse, e dovesse classificare eziandio un fatto delittuoso nelle principali differenze del danno da esso prodotto. Sarà necessario di attendere se il fatto delittuoso possa meritar distinzioni di altra specie, essendo differente p. e. quello che attacca la sicurezza dello Stato, o la individuale, quello che attacca la proprietà in generale coi diversi suoi gradi d'imputazione o *criminale*, o *correzionale*, o *di polizia* vale a dire essendo diversi in ciò *i delitti*, *i quasi delitti*, *le contravvenzioni* (Cap. II. pag. 20. nota 2.) per spiegarmi, usando tali qualifiche, col linguaggio di Codici vigenti in Paesi a noi limitrofi.

La esattezza e precisione in ciò, che riguarda al genere di azione competente contribuiranno pure a non ommettere alcuna cosa o circostanza sia riguardo alla natura morale, o politica del fatto delittuoso, per cui si proceda, ed in qualunque delle maniere indicate si proceda, sia riguardo alle sue qualità estrinseche nel rapporto eziandio di una più esatta nomenclatura: inoltre si riuscirà a disinguer le classi e specie, a riconoscere se quel fatto per ragion di titolo sia da qualificarsi, come si disse, per delitto nominato, o più tosto non lo sia realmente: collo *Stellionato* p. e. si qualificano tutte le azioni criminose non aventi un nome proprio, e per queste in massima compete se non se in sussidio l' azione criminale „ BALD. *in Consil.* 15. *Lib.* 1. *N.* 1. Così per il fatto, col quale un *Tutore* si appropriasse i denari del pupillo „

inter-

intercipiendo „ si conviene in giudizio non veramente *coll' azione di furto*, ma *coll' azione de rationibus distraendis*, atteso il velame dell' amministrazione, che tempera il delitto „ *L. si multi ff. de publican. glos. in verbo contrectatio in L. tres. tutores ff. de administrat. tutor.*; per il fatto, che una moglie avesse celato, intervertito, consumato gli effetti del defunto marito coll' animo di appropriarseli „ *intercipiendo* „ non si conviene in giudizio criminale per *titolo di furto*, ma *coll' azione di amozione* della cosa per mitigare il fatto medesimo *L. 71. §. Praetor ait cum seq. ff. de adquir. haeredit.*; per il fatto, che i conjugi si portino via robba vicendevolmente si procede per l' azion suddetta *rerum amotarum*, *Tot. tit. rer. amotarum* „ *L. 52. ff. de re judic.* azione parimente, che per via di temperamento tiene luogo della „ *condictio furtiva* „ avvertenze tutte quante da non scordarsi nello scopo sempre del genere di azione da intentarsi, *caeteris paribus*, *et singula singulis* addattando anche quando il fatto racchiudendo p. e. i caratteri *del dolo* abbia però nel suo oggetto finale una contrattazione, variando a seconda dei casi la massima relativa.

Queste notizie di titolo, per cui un azione delittuosa abbia nome, o no; quelle di classe, e di specie sono indispensabili nello scopo su divisato; ma è pure necessario eziandio di possedere tali cognizioni anche per ragion di Procedura sul riflesso di rilevare se siasi in alcune circostanze nel caso di delitto *ordinario o straordinario*, se siasi nel caso di delitto soggetto *a qualche privilegiata Giurisdizione*. (*Si veggano anche i nostri Capitoli III., e IV. pag.* 66., *e* 102. 138. 164. *nota* 1.).

Anzi sembra a noi che la diligenza in ciò avrà ottimi risultati non solamente nell' oggetto relativo al genere di azione da intentarsi, ed all' esito dell' inquisizione, e della procedura intera, comunque sia attivata ed eseguita; ma influirà a rilevare, o far rilevare inoltre le cause morali di un fatto, il dolo, e suoi gradi di *massimo*, *medio*, *e minimo* nel confronto delle cause innumerevoli, che accrescono, scemano, o tolgono il concorso dell' intelletto in certi delitti, il concorso della libertà nella

 com-

commissioue di certi altri; finalmente influirà a rilevare, o far rilevare la colpa, ed i suoi gradi, e collocherà per tal modo i Tribunali, e Giudici in grado di misurare i fatti rispettivi dal semplice, e nudo caso al grado massimo dcl dolo (*Cap. II. per tot.*)

XI. La qual attenzione, e diligenza toccanti la parte fondamentale delle inquisizioni, cioè le *accuse*, le *procedure d' uffizio*, le *denunzie* sieno queste *spontanee*, o *d' uffizio*, sieno *querele*, od *esami di querelanti* ed ogni altro atto analogo diretto a radicare le *inquisizioni medesime* dovranno di più essere spinte anche nella sfera delle cagioni *fisiche*, o *fisico-morali*, che avessero connessione col fatto qualificato delittuoso. Quindi la età sia infantile, o minorile, la vecchiaja, il sesso, la sordità, lo stato di muto, l' alienazione di mente, il sonniloquio, il sonnambolismo (*Cap. III. §. V. pag.* 26. 27. *colle Note*, *ed Appendice pag.* 51. *colle Note*) inerenti alcune all' intelletto, alcune alla volontà, per cui si aumenti, scemi, tolga il delitto, faranno una quantità necessaria a calcolarsi nei casi contingibili, cui si rapporta la presente istruzione: così non sarà scordato similmente ciò che possa appartenere od interessare la parte riguardante o *la forza fisica*, o *la morale* sulla coazione in generale, ed in specialità ancora. A tutto questo impegna, e deve impegnare il potente riflesso, che la imputabilità di un azione potendo variare grandemente secondo il maggior o minor dolo, il diverso concorso dell' intelletto, della volontà, degli atti fisici in più o meno, potranno per conseguenza a suo luogo, e tempo, quando che la inquisizione definita, e descritta come sopra sia stata trattata, e coltivata della esposta maniera, esaminarsi, e riconoscersi poi i rispettivi fatti criminosi nelle loro qualità estrinseche, o concernino i principj di diritto, o la *nomenclatura stessa*, i quali appunto per ragion d' intenzione potrebbero risolversi, come si enunciò, od in *veri delitti*, od in *quasi delitti*; in *delitti leggieri*, *gravi gravissimi*, conforme si legge, e si rileva dagli Scrittori *ROSA* „ *Pratica Criminale C. 6. N.* 18.

Finalmente mediante tali diligenze ed esattezze nell' impian-

pianto di una inquisizione, come sopra riferita, si conseguirà più facilmente un altro interessantissimo scopo e cioè, di riconoscere, a seconda dei casi, non solo i delitti di *fatto permanente*, ossia *ad sensus*, i quali lasciano vestigia sottoponibili all'occhio; ma quelli di *fatto transeunte*, ossia *ad intellectum*, che si provano colle congetture, od altre analoghe maniere „ *BOS. Tract. Crim. tit. de delict. N. 29. CONCIOL. Resolut. Crim. MOSCATEL. Prax. Crim. Prom. N. 4.* di riconoscere *i delitti replicati*, che sono dello stesso genere, *i concorrenti* cioè di diverso genere, *i continuati*, *i reiterati*, *i qualificati ex proaeresi*, *i semplici ex dolo*, *ex impetu* secondo il linguaggio degli Autori; quelli per *ragion della pena* per essere tante volte distinti i delitti in *capitali*, come per ragion *della qualità dell' arrecato danno*, per cui si leggono tante volte distinti in pubblici, e privati (*Noi indicammo quali fossero questi per disposizione del Diritto Romano* Cap. II. Ap. Not. 1. pag. 36.) *quali per ragione della persona del delinquente* per essere altri *comuni*, altri *proprj* (Cap. II. ed Ap. colle note pag. 20 e seg. 37. e seg.) quali per esser *notorj*, quali per esser *occulti*, quali presentanti *una certa ferocia*, e quali ne sieno spogli. *MATTEI Prolegom. Cap. 4. N. 2., e 5. 6. 13. 15* „ *FARINAC. quaest. 18. N. 50.*

XII. L' argomento dell' *accusa* della *denunzia*, della *inquisizione*, e del modo di aprirla richiede pure, che, oltre le cose riferite circa l' azione, e suo genere da intentarsi nel giudizio criminale, si faccia parola del concorso *di cause civili, e criminali*, attesa la connessione di tale materia con questa parte del Processo giusta quanto s' indicò più sopra, ed atteso che *l' azione pregiudiziale* viene le tante volte allegata per l' occasione di *un' accusa*, *di una denunzia*, *di una querela*, *di una inquisizione d' uffizio*, o per altra circostanza, nella quale sia introdotto un giudizio criminale, e si allega all' effetto o di declinare da una giurisdizione, o di portare impedimento al proseguimento di una Procedura.

Il *pregiudiziale* „ *praejudicium* „ *quasi judicium antecedens aliud, cum eam actionem alia veluti pedissequa consequatur*, così il GRAVINA *de Legibus et Senatus Consultis* „ tende ad escludere una determinata azione „ BALD. *in L. per-*

empto-

emptorias N. 21 *Cod. sententiam rescindi non posse*. Ciò può seguire o per modo di *azione*, o per modo di *eccezione*; se per modo di azione, allora od è esclusiva *ad tempus* ossia *in quantum ad ordinem*, colla vista che sia conosciuto prima dell' una, poi dell' altra „ *leg. interdum ff. de pub. Judiciis*, la quale dispone, che pendente il giudizio sopra *l' azione civile* non possa proporsi *l' azione criminale* „ ivi „ *interdum evenit ut praejudicium judicio publico fiat: sicuti in actione legis Aquiliae, et furti, et vi bonorum raptorum, et interdicto unde vi, et de tabulis testamenti exhibendis, nam in his de re familiari agitur*: od è esclusiva in *perpetuum* cioè per azione *ad vindictam* che è in se duplice vale a dire *CIVILE ad aestimationem injuriarum*, *CRIMINALE ad paenam corporalem*, e tendendo l' una e l' altra *ad vindictam* segue, che, una prescelta fra queste azioni, sia tolta l' altra „ *L. Praetor edixit* §. 1. *e L. quod Senatus-Consultum ff. de injuriis* „ ivi „ *quod Senatus-Consultum . . . . . nec enim prohibendus est privato agere judicio, quod publico praejudicatur, quia ad privatam causam pertinet. Plane si actum sit publico judicio, denegandum est privatum, similiter ex diverso*.

Se poi avvenga per modo di *eccezione*, allora si trasmuta in *azione diretta pregiudiziale* a quella intentata denominandosi „ *praejudicia* „ le azioni e le eccezioni secondo la diversa loro rispettività; e tutto ciò per denominarsi *eccezione* riguardo alla causa principale, contro la quale viene proposta, e per chiamarsi *azione* rispettivamente al giudizio, nel quale si esercita precedentemente a qualunque altra a differenza del „ *pregiudiziale* „ non suscettibile di essere trasmutato in *azione*. Quindi si verifica il „ *pregiudiziale* „ quando la Causa anteriore porta impedimento a conoscere della posteriore, e *viceversa* la posteriore mette impedimento a conoscere dell' anteriore, e tutto ciò secondo la rispettività, che una abbia all' altra; e perciò si riscontrano nel Diritto Romano anche in ordine alle diverse specie del pregiudiziale „ *Prejudicium* „ i *varj Titoli de Exceptionibus*, *Praescriptionibus*, *et Praejudiciis*, *L. L.* 1. 2. 9. 10. 12. 22. *Digest.* e si trova nel Codice il Titolo „ *Quando Causa Civilis* „ stato dagli Scrittori e discus-

scusso, ed illustrato ora nel rapporto, che da un fatto uno, ed identifico potessero intentarsi più azioni; ora nel rapporto, che prescelta un' azione, si possa dar pregiudizio all' altra, finchè quella venga ventilata, o che intentata civilmente un azione si pregiudichi alla criminale almeno *ad tempus* in alcuni casi, e per alcuni titoli a differenza di altri, o di quelli espressamente preveduti, come nei fatti della citata Legge „ *Quod Senatus-Consultum* „ caso si volesse intentare dalla parte medesima, la quale, al dir di FARINACIO, *Quaest.* 100. *N.* 121. non ha facoltà di promoverla in pendenza della civile (1).

XIII.

---

(1) Per modo di regola generale, che è pure la più riscontrata negli Autori, ci conviene di non ommettere un' avvertenza, la quale importa, che essendovi concorso di causa civile e criminale è essenziale di guardar sempre, se una delle due sia pregiudiziale, e se si tocchino o nò vicendevolmente per seguire nei casi singoli le norme indicate dalle Leggi „ *L. L.* 3. 4. *Cod. de ord. Judiciorum*, e 3. 5. 6. *Cod. de ordin. Cognit.*, e 14. *Cod. de testibus;* e che quando l' una non tocchi l' altra, nè a quella sia subalterna, sembra, che si dovesse definir la criminale prima della civile, come di maggior importanza *L.* 4. *Cod. de ordin. Judic. L. final. Cod. de ordin. cognit.* „ *BASSAN. Lib. VI. Cap.* 1. *N.* 184., Che se una delle due fosse principale, e l' altra incidentale, e nè l' una e nè l' altra pregiudiciale, sembra che potessero tutte due risolversi in un sol giudizio. *L.* 3. *suddetta*.

L' antica giurisprudenza francese aveva questo assioma „ *le criminel tient le civil en état* „ così che il ministero pubblico che avesse intentata l' azione a lui competente prima, che la parte civile avesse promossa la sua, questa doveva rimaner sospesa fino a che fosse stato pronunciato sopra di quella.

Nella Legislazione Lombarda vigente nel 1786. quando in un affare contenzioso vi concorressero insieme azioni civili, e criminali; se le civili si riconoscevano pregiudicevoli, e quindi dalla preliminare discussione di esse dipendeva la decisione criminale, doveva questa tenersi in sospeso fino a tanto che non fosse decisa la questione civile. NORMA INTERINALE.

Leggiamo pure negli Scrittori, che non è tolto al Giudice di promovere *d' uffizio*, ed inquirere anche in pendenza della causa civile sulla causa criminale, benche di regola non si possa intentare la criminale azione, quando siasi intentata l' azion civile, come si è detto „ *Argumen. Tex. in L.* 1. *vers. quo fit. ff. famil. erciscund.* „ *BALD. in L.* 1. *Cod. de Appel.* „ *REVARD. Tractat. de praejudic. Cap.* 13. *Cap. in qua quidem costitutione:* e che l' attore può *adherere* all' officio del Giudice, e fomentare anche la causa criminale „ *L. ampliorem Cod. de Appel. L. properandum Cod. de Judiciis*.

Egualmente in proposito della *L. unica*,„ *quando civil. act. crim. praejudicat* istruttiva del come ed in quali fatti convenga sperimentare le due azioni, o più tosto a preferenza esercitar la criminale, viene affermato, che se si comincia in civile, non possa consumarsi in criminale quel tal giudizio; e così *viceversa* se si comincia in criminale, non possa consumarsi in civile, locchè

XIII. Nel qual vario argomento del concorso di più azioni, di sospensione degli effetti dell' una per cagion dell' altra sono diversi i casi in pratica, come si rimarcò nell' annessa nota. Oltre i quali, ed oltre le generali riferite masime è osservabile che potrebbe verificarsi anche ritardo di una, o di altra azione sia *ex parte* dell' attore, che principalmente agisce appunto se per lo stesso fatto potessero competere più azioni, od *ex parte* di chi dia eccezioni contro l' attore suddetto, per cui l' azione di questo fosse in caso ritardata in grazia della proposta eccezione; od ancora *ex parte* del Giudice, o Tribunale che giudicasse sopra l' una, non sopra l' altra azione. E' pure osservabile circa il diritto di agire criminalmente contro altri in relazione a cause prima introdotte, ed agitate civilmente, perche se alcuno *p. e.* avesse diritto di agire criminalmente contro di un altro subalternamente alla relazione suddetta, possa esercitarlo movendo a modo di esempio una querela *per titolo di falsità di data*, o *per altro fatto analogo*, ma ben inteso che tale titolo od altro non fosse stato opposto nel civile giudizio, e simile limitazione si fa per il motivo, che il fatto della opposizione, oppure l' intraprendimento ancora di esso giudizio in preferenza all' altro, e maggiormente la contestazione nel medesimo giudizio civile arrecherebbe pregiudi-

---

è conforme a quanto si è detto. Si ricava pure dagl' interpreti, che le leggi *L. L. 3. e final. Cod. de ordin. Judicior.* sembrano indicare nel particolare del falso il modo di proporre, ed esporre la querela *p. e. di falso* in concorso di una causa civile, per cui all' evenienza si debba querelare di falso non in giudizio civile per non pregiudicare all' azion criminale, ma esporre in vece la querela di falso tosto che siasi scoperta la falsità, e che per tal modo non si pregiudichi al giudizio civile. Così leggiamo che se l' espulso *p. e. dal possesso* abbia intentato l' azione *unde vi* per la ricupera del fondo, potrebbe esercitare l' azione a lui competente per *la Legge Giulia*; come per il *caso della soppressione* del *testamento* dopo l' azione *ex interdicto de tabul. exhiben.* potesse esercitarsi *l' azione della Legge Cornelia*: che in fine *il falso stato civilmente* attitato possa rinovarsi *coll' azion criminale*.

Si leggano però gli articoli 328. al 330. del nostro Codice di Procedura Civile (*Si veggano l'annessa Appendice per collegare le varie massime, ed applicarle*, e la *Legge Unica Cod. QUANDO CIV. Act.* che è il canone regolatore delle questioni attuali).

giudizio all' azion criminale fondandosi per ciò sempre gli Scrittori nelle citate Leggi, *LL. 3. e final. Cod. de Ord. Judic.*, *ed Unic. Quando etc.* sucitata (*Vi è un opera francese, la quale contiene quantità di esempj utili ed opportuni sulle questioni pregiudiziali* „ E' intitolata „ *Elements de la Procedure criminel* „ *ne contiene segnatamente nel Vol. 1, pag. 158. a me*. E' similmente da non scordarsi quanto si legge nella *Costituzione* del *Sommo Pontefice PIO IV. sopra la Riforma* dei *Tribunali della Sacra Rota* nel Versicolo „ *et si Auditor* „ ivi „ *Si causa criminalis praejudicialis fuerit Causae civili, in ejus cognitione supersedeat*; dicendo gli autori, che riportano tale disposizione che esse Cause criminali diconsi pregiudiciali alla Causa Civile, quando si verifica *p. e.* il caso, che derivando esse da un fatto medesimo, la risoluzione dell' una porti la risoluzione dell' altra, o quando intentate in via criminale inibiscono in civile, e viceversa „ *BASSAN. Thaeoric. Pract. pag. 390. N. 184.* a differenza se le une, o le altre Cause traessero la rispettiva origine da diversi fatti, o tendessero a diversi fatti, così che la Sentenza in una non producesse la eccezione della cosa giudicata nell' altra (*Sono da consultarsi per una ulteriore notizia di queste, ed altre analoghe questioni* „ *VERMIGLIOL. Consil. 154. per tot.* „ *SCANNAROL de visit. carcerat. Lib. 1. §. 10.* „ *Rota Rom. post. Scannarol. in Append. decis. 10. per. tot.* „ *ZUFF. de legit. Proces. lib. 1. quaest. 59. N. 234.*). Le quali cose esposte, o notate sembra a noi, che dieno per risultato, che in quei casi sempre, nei quali il *gius* di una determinata Causa consiste nella medesima Causa criminale, si verifichi la prevalenza dell' azion criminale in massima; così che se si fosse in differenti termini, per cui i fatti, e le azioni relative si riconoscessero parimente diverse per natura, e per gli effetti loro tanto in ordine ai privati, quanto all' interesse della pubblica vendetta, la Causa Criminale non potesse veramente sospendere la Causa Civile, cosiche questa precedentemente intentata facesse tacere la criminale, perchè pregiudiziale: come ci sembra che il *gius* di azione dipendente da fatti fra di loro diversi dovesse per i suddetti principj, e regole avere il

suo corso ordinario coincidendo in ciò particolarmente le Leggi citate per tale soggetto, e le diverse riferite avvertenze. La esposizione dei mezzi, coi quali si radicano i giudizj criminali fu estesa certamente, così esigendo la importanza della materia, e ben considerati, conforme fu detto altra volta, si risolvono essenzialmente, ed effettivamente in due, l' uno di procedere d' *offizio*, e l' altro di procedere ad *istanza di parte* ,, *CLAR. §. final. quaest. 3. vers. tu ergo* ,, *CABAL. RESOL. Crim. 114. N. 14.* dei quali mezzi, come delle loro differenze, e del metodo da osservarsi in essi trattano pure i *Canonisti nel Cap. qualiter et quando de Accusat.*; trattano *il FARINACCIO nella Pratica Criminale Tit. 1., e 2.* e cioè dalla *quaest. 1.* sino a tutta la 16., il SAVELLI nella Pratica Criminale, *il Brunemanni de Proces. Crim.* ,, *l' Ursaja Jnstit. crim. lib. 4. tit. 10. SETA de Offic. Locumten. Cap. 22.*

XIV. Il compimento però della discussione richiede, che si colleghino all' argomento attuale le idee riferibili ai giudizj criminali, che si trovassero finiti, comunque questo termine fosse giunto, e si colleghino per ciò che appartiene al soggetto principale fin qui discusso, riserbando al *Capitolo della Sentenza* l' esaurimento di quanto loro esattamente appartiene. La qual cosa ci chiama a discorrere del *lasso*, o *termine* prescritto alle istanze in Cause criminali, a parlare della *prescrizione* ossia della maniera, colla quale si estingua l' azion criminale sia per la morte del reo, la sua *assoluzione*, l' abolizione delle querele, la *transazione* fra le parti; sia per la *esecuzione* della Sentenza, la espiazione della pena, l' *indulto*, *la grazia*, od *amnistìa* del Sovrano; dovendosi circa il lasso del tempo distinguere la *prescrizione perentoria* dalla *prescrizione dilatoria*. Per la *prescrizione dilatoria* leggiamo negli Autori che la istanza nelle Cause Criminali sia limitata a due anni, quali scorsi non si possa promovere la medesima dalla parte per agire *de crimine* contro il reo, nè che possa prorogarsi oltre tal termine fondandosi perciò nel testo della Legge *L. ult. Cod. Ut. intra certum tempus* .... anzi gli Autori medesimi soggiungono, che la disposizione di questa Legge non fu corretta dal

Dirit-

Diritto Canonico „ *FARINAC. Frag. Crim. part. 2. Verb. Instantia N. 365. e seg. VERMIGLIOL. Cons. 144. N. 12.*

Questa conclusione trovasi però limitata in due modi, *primo* se per giusti, e ragionevoli impedimenti non si potè terminare la Causa dentro il biennio; *secondo* se il reo si rese confesso del delitto prima che scadesse il biennio, e potesse essere condannato anche *post lapsam instantiam*, e sempre che si trattasse *di confessione vera*, e non *finta* per contumacia „ *FARINAC. Frag. Crim. sud. N. 369.*, e seg. alla qual limitazione ne aggiungono una terza, e cioè la esistenza di una *consuetudine* in forza della quale non si dovesse „ *servari Instantia in criminalibus*, ma vi fosse facoltà di procedere sempre anche dopo scorso il biennio „ *CLAR. §. final. quaest.* 51. *in fin* „ *Guazzin. defens. 2. Cap. 6. N. 35.*, ed affermano essere questa la generale odierna consuetudine di tutti i Tribunali. Inoltre leggiamo negli Scrittori, che, *ubi observetur instantia causarum criminalium*, sia pure, caso venga questa perenta, liberata una sicurtà *tam de judicio sisti*, *quam de judicatum solvendo* per quel modo, che sarebbe liberata, qualora si facesse cangiamento di Giudizio, o fosse questo compiuto per una definitiva Sentenza. Si fondano nel *Testo in L. Cum apud Sempronium 20. ff. Judic. sol.* „ *BART.* con altri „ *CABAL. Resolut. Crim.* 109. *per tot.* Per le prescrizioni perentorie estinguenti totalmente il giudizio criminale, ossia meglio l' accusa *criminale* rileviamo dagli Scrittori, che in quanto a questo effetto è lo stesso dire che alcuno fu assoluto in faccia alla Legge in vigore di una Sentenza, o si sciolse mediante la *prescrizione*, *MARC. ANGELEL. inter consil. crim. div. Tom. 1. Consil. 30. N. 8.*

La *qual prescrizione* per le leggi romane vien compresa dallo spazio di venti anni, ed è la più ampia detta di lunghissimo tempo per regola ordinaria, quand' anche si proceda per *inquisizione* o *d' Uffizio* venendo riprovata comunemente la *Glossa prima in L. querela Cod. ad Leg. Corn. de falsis*, che vorrebbe non prescritto l' Officio del Giudice se non se nello spazio di trenta anni, come dicono il *GIASON in L. 1. ff. de Jurisdict. omnium Judic.*, il

BOSSIO ed altri ec. il ZUFF. de Legit. Proces. lib. 2. *Quaest.* 93. *N.* 19. *per tot.* dove estesamente tratta della prescrizione in criminale.

Questo spazio di venti anni non già dal giorno del commesso delitto, ma bensì per la legge *L. p.ª ff. de jure fisci*, o per la legge *L.* 11. *ff. ad Leg. Jul. de Adul. in relazione alla L.* 31. *ff. id.* dalla istituzione dell' accusa deesi contare, quando l' accusa, od altro atto giudiziario interrompa il corso dei venti anni.

Si limita però nel caso in cui lo *Statuto*, od altre Leggi particolari stabilissero un tempo minore di quello voluto dal Diritto comune, quali *Statuto e Leggi* dovrebbero attendersi „ *Farinac. quaest.* 10. *N.* 25. CABAL., GUAZZIN, CONCIOL. Malgrado l' accennata regola vi sono poi delitti, i quali vengono in più breve tempo prescritti anche pel Diritto comune p. e., ad un *anno*, ad un *biennio*, ad un *quinquennio*.

L' accusa d' *ingiuria* dopo l' anno viene estinta, quella di *dolo*, di *stellionato* in un biennio; l' accusa di *adulterio*, di *stupro*, scorso il quinquennio, è prescritta dalle Leggi. *L. L.* 5. *e* 28. *Cod. ad Leg. Jul. de Adulter.*, cui vi si aggiungono dagli Scrittori la *fornicazione*, il *lenocinio* in un tempo eguale „ *OINOT in Rub. tit. de pub. Judiciis*, *GUAZZIN. Defens.* 2. *Cap.* 2. *N.* 45., ed altri da lui riferiti.

La prescrizione del quinquennio per le disposizioni della Legge *L.* 7. *ff. ad L. Jul. de pecul.* abbraccia ben anche il delitto di peculato; e così il Contrabbando per la non pagata Dogana „ *L.* 2. *Cod. de vectigalibus commissis*, ed ivi la Glossa, ed i Dottori „ *FERRET. de GABEL. N.* 213. „ viene prescritto in un quinquennio, quand' anche fosse contrabbando fatto in occulto „ *CARD. de LUCA de REGAL disc.* 48. *N.* 5. *e discept.* 69. *N.* 5., ed in un quinquennio pure si prescrivono le accuse di *concubinato*, e di tutti i delitti di carne nel Foro esterno „ *ROTA dec.* . . . . *N.* 4. *Coram COCCIN. e decis.* 55. *part.* 5. *rec.*

Oltre la limitazione dedotta dal disposto di Leggi partico-

ticolari in punto di prescrizione, e di tempo occorrente per questa dicono gli Scrittori, che se si tratta di delitto, dove si proceda non per *via di accusa*, o *d' inquisizione* nello scopo di punire, ma per modo di eccezione *ad repellendum delinquentem*, per servirmi delle parole medesime di essi Scrittori, allora non si faccia luogo a prescrizione, ma che il delitto possa essere sempre opposto. Si fondano nella regola che *temporalia ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum* ,, *BALD.*, *SALICET.* ed altri Dottori nella *L. querelam Cod. ad Leg. Cornel. de fals.* La qual Legge così si esprime ,, ivi ,, *Quaerela falsi temporalibus praescriptionibus non excluditur, nisi viginti annorum exceptione; sicut caetera quoque fere crimina* ,, *FELIN. in Cap. Si autem vers. temporalia* ,, *CARDINAL de LUCA de Judiciis discept.* 38. *N.* 3.

La qual regola generale della prescrizione viene limitata nell' azion civile, che tragga la sua origine da delitto, che dura trenta anni, come le altre *civili personali* ,, *CLAR. §. final. quaest.* 51. ,, ivi ,, *Unum tamen scias quod licet criminalis actio vel inquisitio prescribatur spatio viginti annorum, nihilominus omnes actiones Civiles, quae ex crimine descendunt, durant usque ad triginta annos et haec est communis opinio* ,, e *FARINAC. quaest.* 10. *N.* 34. ,, *GUAZ. defens* 2. *Cap.* 2. *N.* 73. Viene limitata pur anche l' enunciata regola nel delitto di *Eresia* essendo perpetuo, nè prescrivendosi mai, od almeno finchè vive *l' eretico* ,, ROTA dec. 822. *N.* 4. *vers. neque secunda*, e *N.* 5. *coram Emerix*; viene limitata in tutti i delitti atroci, come *l' assassinio, la lesa maestà, l' apostasia, la falsa moneta, la concussione, l' aborto, il parto supposto, il parricidio, lo stupro violento, il latrocinio, la simonia*, *BERTACHIN vot.* 114. *N.* 2. con altre limitazioni di detta regola generale riportate dal GUAZZINI nel suddetto Cap. 2. Per la intelligenza, ed applicazione delle quali regole, e quando debba dirsi seguito il delitto, specialmente nei delitti *di carne*, sono da vedersi la Legge *L.* 29. *ff. ad Leg. Jul. de adul. coercendis* §. 5. 6. 7. non potendosi quì tutti indicare i relativi dettaglj, *e le leggi* 13. *ff. de Senat. Consult. Syllan.*, *ed ult. ad Leg. Pompej, de Paricidiis* ,, ivi ,, *Eorum qui*

paena

paena paricidii teneri possunt, *semper accusatio permittitur* (*).

La morte del reo è un mezzo ulteriore perchè spiri il giudizio criminale, giacchè *mors omnia solvit. Leg. defuncto ff. de pub. Jud. e 3. ff. id.* la quale conclusione però al dire dei Dottori, che la riportano, riceve più limitazioni, poichè non ha luogo in quei casi, nei quali si tratta di un turpe lucro procuratosi del defunto col mezzo di quel tal fatto delittuoso, mentre, dicon essi, il guadagno turpe si deve poter ripetere dall' erede, sebbene il delitto sia estinto, riguardando applicabile generalmente questa massima quante volte sia derivato all' erede qualche cosa per mezzo del delitto, che aveva commesso il defunto. „ *L. In haeredem in prin. ff. de calumniat. L. L. Si in rem*, *cum autem ff. de rei vindict.* „ ivi „ *turpia lucra haeredibus quoque extorqueri*, *licet crimina extinguantur* „ *e LL. Sicuti paena ff. de reg. jur.* ed *In haeredem ff. de dolo*.

Inoltre la massima, che per la morte del reo spiri anche il giudizio criminale deve intendersi nel rapporto della pena, non in quello dell' interesse della parte, per cui si dà azione contro gli eredi, e contro la eredità giacente almeno de *Jure Canonico*, essendo ciò affermato perfino rispetto alle pene convenzionali „ CONCIOL. *verb. paenae* „ OLIVA *de Foro Eccles. part. 3. quaest. 28. N.* 17.

per

(*) *Nel caso di un delitto come l'* adulterio, stupro, incesto *e simili vi è chi dice essere computabile il tempo della prescrizione dal giorno del primo delitto commesso*, *non dall' ultimo* „ GLOS. *in L. Mariti* „ §. 5. ff. ad Leg. Jul. de adulter. *Ma si veggano anche li* §. 6 7. e la Glossa. *Prefiggendosi dalla Legge statutaria un termine al Giudice per fare la inquisizione sul delitto*, *è opinione più comune*, *che un tal termine decorra dal giorno del commesso delitto*, *non dal giorno*, *che sia giunto a notizia di lui*, *perchè regolarmente* omnis praescriptio currit ignoranti „ ALEX. in L. eum qui §. in popular. ff. de jurejur. „ MARSIL. in Pract. Crim. §. constante N. 85. *Leggiamo negli Autori*, *che in criminale eccependosi che la istanza sia perenta e lo sia effettivamente*, *non venga più ascoltato l' accusatore* „ SALICET. in l. qui de Crimin. ff. de Accusat., *perchè*, *dicon essi*, *nelle Cause criminali* tam de jure canonico, quam de jure civili perit instantia „ ANAN. in Cap. Qualiter et quando de Accusat., *meno qualche parziale disposizione locale*, *che ordinasse il contrario*.

per tot. „ RAYNALD *Observat. Crim. Cap.* 23. §. 1. *N.* 240. *e seg.* „ *Cardinal de* LUCA *sub tit. de Dot. dec.* 44. *e seg.* „ (*Nel capitolo della Sentenza ci occorrerà di soggiungnere non poche cose qui ommesse per brevità*).

XV. Il Giudizio Criminale estinguendosi anche per *l' assoluzione*, *l' abolizione*, *la esecuzione della Sentenza*, *la espiazione della pena*, *l' amnistia*, *od indulto del Principe*, è bene nel rapporto dell' *accusa* e della *inquisizione* accennare alcune cose sopra tale argomento, quantunque uno sviluppo più esteso debba aver luogo nel Capitolo della Sentenza.

L' assoluzione estingue il giudizio criminale, quando sia definitiva „ *per capo d' innocenza* „ perchè in allora chiude l' ingresso alla rinnovazione di causa, e produce la eccezione propria della cosa giudicata malgrado che sopravvenissero nuovi indizj a differenza del giudizio „ *ab observatione Judicii* „ o colla clausola „ *dalle cose fin quì dedotte* „ o stando le cose così „ *ex hactenus deductis, rebus sic stantibus* „ mentre si riguardano clausole interlocutorie, ed inette a collocare l' imputato in uno stato di sicurezza, perchè non fosse più molestato nel caso della sopravvegnenza di nuovi indizj anche per il fatto di quel Giudice, che lo aveva prima assoluto „ RAYNALD, *Cap.* 1. §. 10. *sub N.* 60 *vers. secundus casus est* „ e *Cap.* 18. §. 7. *N.* 119. „ Lo stesso dicasi di una Sentenza, la quale ordinasse, che un imputato fosse scarcerato col precetto di presentarsi *toties*, *quoties*; od anche di una Sentenza bensì definitiva, e per capo d' innocenza, ma però conseguita *per frode*, *per collusione*, *per prevaricazione*, la quale può sempre essere rivocata (1) „ RAYNALD. *Observat. Crim.* 18. 77. *N.* 125. sul riflesso

---

(1) Furono riferite le definizioni dell' *accusatore* nei varj sensi, e caratteri, che vi corrispondono, del *denunziante*, e del *querelante*. Conviene ora notare alcune cose circa la *collusione*, *la tergiversazione*, *la prevaricazione*, *la calunnia*.

La *collusione* si risolve in una fraudolenta convenzione, e combinata in modo che l' uno si lascia vincere in giudizio dall' altro, onde resti qualche volta impunito il delitto „ *LL.* 1. 2. *ff. de collus. deteg. L. Si suspecta ff. de inof.*

riflesso che Sentenze di questa fatta non passano mai in autorità di cosa giudicata, *Cap. final. de collus. deteg.* ed ivi la Glossa „ *iterum contra illum inquiritur de crimine, qui per collusionem fuit absolutus* „ e *leg.* 3. *ff. de Praevaric. Leg. Si quis homicidii Cod. de accusat.* in *relazione alla legge prima Cod. de Advocatis diversorum Judiciorum*. Finalmente lo stesso dicasi delle *Cause di Fede*, nelle quali le Sentenze non passano mai in autorità di cosa giudicata, e sono facoltizzati gl' Inquisitori, nel caso di sopravegnenza di nuove prove, o di condannare l' assoluto per quel tal delitto, o di assolvere il già condannato, o di più mitemente, o di più gravemente punirlo secondo la *Costituzione di S. Pio V.* riferita dal *Pignatelli*, e da molti altri Dottori „ *Oper. Posth. Pignatel. Novis. Consult. Consult.* 162. *vers. Porro in Causis Fidei*.

Il Giudizio criminale si estingue parimente coll' *abolizione* secondo l' insegnamento dei Dottori, che si fondano nel Testo della Legge „ *L.* 1. *Cod. de Gen. abol.* Titolo 43. e Titoli 42. 44. *Cod. de abol. e Ut intra.* „ e *SCANAROL. de visit. carcer. lib.* 1. *§.* 14. *Cap.* 4. *N.* 22. *cum seg.* „ *FARINACCIO*

---

test. Pertanto nella occasione di accuse il Giudice, dicono i Dottori, potrà supplire *in jure*, *et in facto* „ *BART. in L. accusatore ff. de pub. Jud.*; e nella *Extravag. ad reprim. VERB. neglexerit* trattandosi di oggetto interessante la salvezza pubblica, e quindi nel caso concreto per lo scopo della pubblica vendetta proseguire l' accusa, o formar nuovo Processo *d' offizio L. libel. §. final. ff. de Accusat. L. 2. ff. de abolit. e pen. ff. de pub. Jud.* così che se la parte negligentasse di produrre i testimonj può raccoglierli nei modi debiti per la prova del delitto *etiam post didicita testificata* „ *BART. in L. 1. §. final. ff. de quaest.; e arg. nel C. cum clamor de testi.* Il *calunniatore* si verifica in colui, che scientemente, e con dolo malo propone delitti falsi: il *prevaricatore* è colui, che dissimula i delitti veri. Si vegga poi tutto il titolo nel *Digest. de Praevaricatione*: il *tergiversatore* è colui, che recede in *universum* dall' accusa „ *not. in C. 1. in princip. ff. ad Turpil. Accusatorum temeritas tribus modis detegitur, et tribus paenis subiicitur, aut enim calumniantur, aut praevaricantur, aut tergiversantur; CALUMNIARI est falsa crimina intendere, PRAEVARICARI, vera crimina abscondere, TERGIVERSARI, in universum ab accusatione desistere.* Veggasi anche il *Canone Si quaem paenituerit Caus. 2. quaest.* 3. colla corrispondente Glossa; e più la nota, che comincia; „ *notandum quoque est quod sicut Digest. lib.* 48. *tit. de abolitionibus L. 1. legitur*, „ Accusatorum etc. „. A suo luogo si parlerà con più dettaglio della Calunnia.

CIO *Fragm. Crim. V. Abolitio N. 1. e seg.* Il qual FARINACCIO ivi insegna di quante sorta sia *l' abolizione*, d'onde sia così denominata, in che differisca dall' *indulto*, dalla *restituzione in intero*, come parla dei requisiti suoi, e dei suoi effetti. (*Nello Stato Ecclesiastico si denominava abolizione, o cassatura di querela, quando un Giudice in Cause di delitti leggeri, come risse semplici, semplici percosse senza spargimento di sangue ordinava non con una Sentenza definitiva, e solenne, ma con un semplice Decreto, che l' accusato, o querelato non si molestasse, attesa segnatamente la prodotta del consenso della parte offesa* „ FARINAC. suddetto) (*Si legge pure nei Dottori trattanti della disposizione della legge, Leg. prima Cod. de abolit. che fanno distinzione fra il delitto, che siasi sopito solamente coll' abolizione, o siasi invece estinto e perento, dicendo che le accuse sopite possono rivivere, non così le perente per concludere poi quando o l' accusatore, od il Giudice possano o nò far rivivere il Giudizio* „ *FARINAC. de Inquisit. Quaest. 6. N. 61.*) Il delitto, e l'azione od accusa criminale si estinguono inoltre colla *transazione*, o *composizione colla parte offesa*, la qual conclusione peró circa la transazione, e composizione seguita fra le parti dev' essere intesa nell' oggetto, che concerne il perimere, ed estinguere il giudizio, e l' azione in ciò che spetta, e riguarda esse parti offese, le quali si chiudono così col fatto loro la strada di agire; ma non nell' oggetto che concerne il *Fisco*, ed i *Magistrati*, ai quali spetta di vegliare per l' interesse della legge, e che malgrado qualunque rinunzia, e remissione di parte non sono inibiti a procedere ulteriormente, giacchè in criminale non ha luogo il disposto nel Testo della legge *L. Si convenerit 26. ff. de re judic.* per cui, se le parti abbiano concordato fra di loro, sia tenuto il Giudice di seguire la loro volontà, e giudicare nel senso di questa, lo che predica unicamente delle Cause Civili „ *Si convenerit*, dice ULPIANO nel lib. 77. ad Ædictum, *inter litigatores quid pronuncietur: non ab re erit Judicem hujusmodi Sententiam proferre* „ da vedersi insieme però a ciò che scrisse il giureconsulto PAOLO nel lib. 13. ad *Ædictum* nel principio della legge „ *L. Qualem autem*

Sen-

Sententiam ff. de Receptis, Qui Arbitrium Receperunt, ut Sententiam dicant. Si estinguono *colla grazia* del Principe ad uno od a più concessa per causa qualunque, locchè cade anche sotto nome di *abolizione* ,, *Text. in Leg.* 1. *e tot. Tit. Cod. de Sent. pas.* avendo riguardo alle particolari discipline che fossero stabilite, onde godere gli effetti della grazia medesima (*). Finalmente colla esecuzione della Sentenza, e colla espiazione della pena si estinguono il delitto, e l' accusa criminale per la regola, che col soddisfacimento di ciò che si deve si toglie ogni corrispettivo obbligo ,, *Tex. in leg. omnes cum leg. seg. Cod. de paenis* ,, su di che tuttavolta avvertano molte cose in specialità il *BRUNEMANNI de Proces. Crim. Cap.* 10. *per tot. SETA de Offic. Locumten. Cap.* 12. *N.* 7., *e seg.* le quali, essendo estese, non consentono coi limiti di una Compilazione. L'infamia però non si toglie colla soddisfazione della pena, ma invece dicono alcuni Scrittori, che riceve una conferma ,, *Cabal. Resolut. Crim.* 174. *N.* 4. ,, (*Sono però d'avvertirsi le parziali disposizioni di alcuni Codici sopra questo particolare, dove si stabiliscono massime diverse*) la infamia non si toglie neppure per il *ribandimento*, o per la *grazia* del Sovrano ,, *L. indulgent. Cod. de general. abolit.* ,, *Indulgentia, Patres conscripti, quos liberat, notat, nec infamiam criminis tollit, sed paenae gratiam facit* ,, così rescrissero gl' Imperatori VALENTINIANO, VALENTE, e GRAZIANO a dif-

---

(*) *Dice MONTESQUIEU sul diritto di grazia* ,, Liv. 6. Cap. 16 C'est un grand ressort des Governemen modérés que les lettres de grâce. Ce pouvoir, que le Prince a de perdoner, exercité avec sagesse peut avoir d'admirables effets.

Ma sulla impunità dei delitti dice CICERONE ,, Maxima illecebra est peccandi, impunitatis spes.

Sulla abolizione dei delitti, e sulla convenienza di essere inesorabili nel gastigo dei delinquenti si veggano il BECCARIA dei delitti, e delle pene §. XXI. ROUSSEAU, Contract. social. lib. 2. Cap. 5. ,, SERVIN de la legislation criminele lib. 1. Cap. 1. art. 5. §. 1.: *si veggano e l' Autore delle ricerche sulla* Scienza dei Governi Tom. 1. art. 14. ,, ed ANTON MATTEI ad lib. 48. digest. tit. 18. Cap. 5. N. 1. 2. ed in fine il NANI diatrib. de crimin. indulgen. et praescript. *Si vegga l' altra volta citata* L. 3. Cod. de Episcop. audient. *Si legga il Lib. 1. part. 3. cap. 6. §. 1. al 13. del Sig. Cav. Cremani.*

a differenza della restituzione in intero, *ut autem scias, quid sit in integrum restituere, honoribus, et ordini tuo, et omnibus caeteris te restituo* „ *Leg. prima Cod. de Sent. pas. et restitutis. CUJACIO poi in Paratitl. Digest. lib.* 48. *tit.* 23. riporta le seguenti parole di PLINIO *Epist.* 7. *Si paena flagitii manifestissimi remittatur, nota certa quasi censoria inuratur*. Aggiungiamo, che se si dasse il caso, che un innocente avesse espiata la pena per un delitto, che non avesse commesso, la esecuzione di tale Sentenza non perimerebbe il delitto del vero colpevole.

Il soggetto dell' *accusa*, della *inquisizione* sia d' *uffizio*, sia ad *istanza di parte* sin quì trattato non ci sembra, senza scopo eziandio per qualunque, essendovi questioni di un interesse anche generale.

Per quanto ci fu concesso, e si potè per noi, venne pure maneggiato tale argomento sotto il punto di vista più applicabile ai concreti casi dalle persone dell' arte, ben inteso, che seguano principj ragionevoli, abbandonino false massime, non si servano di strumenti viziosi, non si nascondano sotto forme abusive contando sulla ignoranza del pubblico: noi abbiamo creduto d' istruire ognuno, e collocarlo in situazione di seguire, ed apprezzare le operazioni della Giustizia per la ferma persuasione, che sia ciò un utile freno per tutti contro il male qualunque. E giacchè deve la giustiza punitiva essere il mezzo per spaventare gli scellerati; noi abbiamo riputato bene di rappresentare il Processo anche nel suo nascere sotto quegli aspetti, i quali indichino il modo di non incorrere nel difetto tante volte rimproverato di atterrirsi cioè colle Procedure l' onesto uomo, il pacifico suddito al pari dell' assassino, dell' uomo perverso.

Un celebre Tribunale di Francia ricercato di un parere in questa materia scrisse nel proposito specialmente della imparzialità delle Procedure, che fu non sotto i Regni dolci, ed umani di TITO, di TRAJANO, di ANTONINO, di MARCO AURELIO; ma nei secoli orribili di *Tiberio*, di *Caligola*, di *Nerone*, di *Comodo*, di *Eliogabalo*, che la virtù venne indegnamente oltraggiata dalla moltitudine degli accusatori, il Tevere divenne rosso per

il sangue delle persone dabbene, le casse si riempirono con i risparmj della frugalità; la spada del dispotismo di costoro fu sempre pronta a ferire, e l'ascia fatale minacciava, e tagliava indistintamente tutte le teste, mentre i delatori sedevano sul carro di trionfo di PAOLO EMILIO.

APPENDICE

Al sesto Capitolo.

Quantunque sia stata tolta oggidì la distinzione dei delitti *pubblici*, e *privati* riguardandosi tutti come pubblici (*Cap. III. §. VI. pag. 65.* asterisco secondo, e pag. 73. *Appendice*), tranne l'*adulterio* e lo *stupro*, e per questo ultimo colle limitazioni, alle quali richiamano le parziali disposizioni pubblicate dopo la *Costituzione Egidiana* (1), (*Vedi i Bandi del Sommo Pontefice Benedetto XIV. nel Proe-*

(1) La Costituzione Egidiana della quale si parlò pag. 73. dispone che per lo *stupro*, la *deflorazione*, l'*incesto*, l'*adulterio* al § *item quia* non si ammettano ad accusare se non se il Padre, la Madre, l'avo, l'avia, i figli, i nipoti dell'uno e dell'altro sesso sino al secondo grado: i fratelli, le sorelle, i figli di fratelli, e di sorelle, come persone tutte, le quali in certo tal qual modo proseguono la ingiuria fatta alla loro casa, e generazione. Per l'*incesto* però di consuetudine si procede anche d'uffizio per vedersi interessata in questo delitto la pubblica vendetta.

Non passa tuttavolta senza difficoltà la regola suddetta, perchè *de jure* procedevasi anche d'uffizio in quei delitti ,, BASSAN. Lib. 1. La regola, che nel delitto di *adulterio* non si proceda dalli Giudici *d'uffizio* e per inquisizione ne *sanctitas connubiorum faedetur*, e perchè non s'intacchino i matrimonj con false accuse, così che il diritto di accusare competa soltanto a certe persone cioè marito ec. e ad altri, *quos verus dolor ad accusationem impellit*, viene pure limitata in due casi, cioè quando l'adulterio sia notorio, o quando il nome del delinquente *sit receptum inter reos* ,, *BONFIN* ,, *RAINALD. Cap. 34. §. 10. sub N. 8. vers. quid sit adulterium*.

Quindi oggi giorno per le disposizioni del Santo Concilio di Trento *Ses. 24. Cap. 8. de reform.* il Giudice ecclesiastico può procedere *d'uffizio* in tale delitto, *servato tamen ordine ab eodem Concilio praescripto* ,, *BARBOSA* ,, *FARINACIO*.

Proemio „ i BANDI generali del 1754. dell' Emo Secretario di Stato Valenti, i Bandi di Romagna art. 134. che è il Bando generale ivi riprodotto nel 1755. dal Card. ENRIQUEZ „. Bandi di Bologna, e Ferrara art. 15. e 16. Vedi di sopra nota 1. pag. 242.) e sia per tal guisa aperta al Giudice la strada di procedere per offizio, cioè per inquisizione (1) cui dà l' essere

---

Il Padre può accusare al Preside il figlio „ *L. si filius Cod. de patr. potestate*, e può accusare la figlia di adulterio „ *BASSANI Lib. 1. Cap. 1. N. 12.*; ma se la figlia fosse vedova non è tal querela principale al Padre „ *L. 22. §. 1. ff. ad Leg. Jul. de adul.* Il figlio non può accusare il Padre „ *L. 8. ff. de accusat.*: sembra che nel caso solo di un evidente abuso della patria potestà, se un Padre maltrattasse, o percuotesse con eccesso un figlio, ed oltre le vie da tenersi, e ciò fosse pienamente provato, potesse un figlio muover querela al Preside della Provincia. Li discendenti non possono accusare gli ascendenti venendo rispettivamente sotto il titolo di figlio e padre „ *Glos. in verb. parentes. Cod. de test.*, *L. 220. ff. de verbor. significat.* la madre non accusa il figlio per lievi mancanze „ *L. 4. Cod. de patr. potes.*, la qual regola però riceve molte limitazioni „ *L. 14. Cod. de his qui accus. non pos.*, il fratello non può accusare il fratello, salve le limitazioni altra volta esposte; così dicasi della sorella „ *L. 18. Cod. id.* „ ivi „ *si sororem tuam commissorum ream facis; accusationem non prohiberis exercere in Judicio Praesidis.*

(1) Il Processo *inquisitorio* si divide poi in *ordinario*, e *straordinario*: il primo regolarmente si pratica in tutti i delitti; il secondo in alcuni casi, che esigono per se una Procedura straordinaria. (Si vegga il Cap. 3. pag. 66. colle note relative).

Il *Processo straordinario* viene in specie suddistinto nel *contumaciale*, che ha luogo contro i fugitivi; nel *sommario* o *statario*, ossia *ex abrupto*, *more belli* praticato nelle emergenze urgenti, come un *movimento popolare*, *una riunione tumultuosa*, *una insolita*, *e soverchia frequenza di aggressori*, *assassini*, *incendiarj*; e questo consiste nella più breve inquisizione del delitto, nella pronta condanna del colpevole, nella immediata esecuzione della pena. Alcuni Governi hanno effettivamente le *Corti Marziali*, *i Tribunali Speciali*, *i Giudizj Statarj*.

MONTESQUIEU „ Esprit des loix Lib. VI. Cap. 8., *FILANGERI*, *Scienza della Legislazione Vol. 3. Cap. 3.* „ *KLEINSCHROD* nel suo *Archivio* del diritto criminale *Vol. II. fasc. IV. trat. 1. §. 2.* disputano se allo scopo di perseguitare i delitti sia più valevole il Processo *accusatorio*, quale si è qua e là estesamente riferito in confronto delle Leggi romane; oppure l' *inquisitorio*. *FILANGERI* e *KLEINSCHROD* sono di sentimento che il Processo accusatorio anche in un Governo monarchico sia un mezzo più valevole per proteggere l' innocente: altri poi hanno detto che quando il Processo inquisitorio sia istrutto con saggie norme indicate dalla Legge possa corrispondere allo scopo della giustizia punitiva più dell' accusatorio.

Si veggano il *RENAZZI* „ *Elem. Jur. Crim. Lib. 1.: part. 3. Cap. 2.* „. Il *Sig. JENULL* tratta diffusamente questa questione nel suo Diritto Criminale Austriaco „ *Vol. III. al §. 215. del Cod. pen.*

essere anche la fama (1): e quantunque sia ammesso ognuno indistintamente a porgere accuse, le quali se non si sosten-

---

Lo *Stato nostro*, il *Ducato di Modena*, quelli di *Parma*, *Toscana*, i *Regni di Napoli*, di *Piemonte*, la *Monarchia Austriaca*, l' *Inghilterra*, la *Francia* ed altri Stati ecc. hanno addottato nei loro Bandi, e Codici rispettivamente il Processo d' inquisizione, ed hanno rispettivamente pure ammessa l' *accusa* sollanto come uno dei mezzi, i quali servono ad aprire la strada a questa forma di Processo „ *CAROZZI* „ *Commento al Libro del furto e sua pena del Sig. de SIMONI*„. Milano 1823.

Si è costumato, e si costuma nello Stato nostro di spedir Commissarj straordinarj per formar inquisizioni.

La Costituzione Egidiana ne parla; si vegga una Istruzione *ad hoc* dei 29. Aprile 1788. *ex Oraculo Sanctissimi PAPAE PII VI.* riferita nella Teorico-Pratica del *Bassani*. E pure da vedersi una Costituzione di BENEDETTO XIV. di fe. me. che comincia „ *Coaercendorum Criminum*.

(1) La *Fama*, ossia anche la *pubblica voce* è però per se sola un fondamento troppo equivoco e pericoloso per dar essere ad una inquisizione criminale; d' ordinario è soggetta all' errore, od alla cabala dell' impostura; è poi per lo più incostante nei suoi giudizj.

La *maldicenza* di un inimico, la *inconsiderata loquacità* di certuni possono spargere il discredito sulla riputazione di un Uomo „ .... *famam* .... dice *QUINTILIANO Instit. orat. Lib. V. Cap.* 3., *cui malignitas initium dederit*, *incrementum credulitas* ..... *fraude inimicorum falsa vulgantium* .... Questa *voce pubblica*, dice *FILANGERI*, *avvelenò Socrate*, *fece morire Anassagora*, *ha condotto al patibolo innocenti*.

Nel Codice Leopoldino la fama pubblica non è indicata, come un fondamento della Procedura.

Il Sig. Cav. CREMAN nel *Lib.* 3. *Cap.* 22. §. 20. indica norme giustissime per riconoscere la verità o falsità della voce pubblica.

I Poeti dipingono la fama, come una Dea di enorme grandezza, che ha cento bocche, cento orecchi con lunghe ali: VIRGILIO nel *Lib.* 4. *dell' Eneide* finge che sia figlia della TERRA, la quale la generò, onde pubblicare i delitti, e le azioni infami degli DEI in vendetta della morte dei *Giganti* figli di Lei da loro sterminati. Si veggano OVIDIO nelle Metamorfosi, ed il Sig. di VOLTAIRE nell' Enriade „ Canto 8.

La fama può essere il ritrovato di persone maligne, ed invidiose. L' *invidia* è la passione più terribile che tormenti l' uomo.

L' invidioso si dipinge da OVIDIO nel seguente energico modo „ Traduzione dell' ANGUILLARA „.

È tutto fele amaro il core, il petto;
La lingua è infusa di un venen, che uccide;
Ciò che l' esce di bocca è tutto infetto,
Avvelena col fiato, e mai non ride,
Se non talor, che prende in gran diletto
Se un per troppo dolor languisce, e stride;
L' occhio non dorme mai, ma sempre geme,
Tanto il gioir altrui l' affligge, e preme.

sostengano come tali, si sostengono almeno qual denunzia, od altro atto equivalente; e possa inoltre ogni particolare movere querela per un delitto, da cui gliene derivi un danno; tutto ciò non ostante però conviene per la esattezza dei concetti non confondere un' accusa fornita dei caratteri altra volta espressi nel rigore delle disposizioni romane *colla querela*, *colla denunzia*, *colla istanza di parte offesa*, o *danneggiata*, con quella di un *istigatore*, di un *aderente al Fisco*, denominazioni, cui debbonsi annettere concetti adequatamente corrispondenti al senso delle Leggi. E ciò dev' essere, quantunque si allontani poco, al dire di alcuni Scrittori, dalla disposizione del Diritto romano quella maniera di far Processo, dove una, o molte persone aventi direttamente interesse di portar querela contro qualcheduno accusino il reo alla giustizia, sforzino l' uomo pubblico ad attaccarlo con loro, diventino *parti civili* od *aderenti al Fisco*, e si trovino esse per tal maniera nel Processo, conoscano l' accusato, e dall' accusato sieno conosciute; ed assoluto questi, si conseguisca contro le medesime la condanna in ogni danno, spesa, ed interesse.

Inoltre sebbene chi dia un' accusa non debba prestarsi immediatamente alla costruzione del Processo bastandogli di eccitare con quell' atto il Giudice ad inquirere; non è tuttavolta nè assurdo, nè contraddittorio, che si qualifichi parimente quegli per accusatore, e si denomini poi accusa la imputazione data a qualcheduno per sottoporlo alle pene prescritte dalle Leggi rispettive e dai Bandi, concordando ciò col linguaggio di pratica dei Tribunali „ *CLAR. quaest. 7. N. 1.* „ *MATTEI lib. 48. ff. tit. 15. cap. 1.*

Gli

Allor si strugge, si consuma e pena
Che felice qualcun viver comprende:
È questo il suo supplizio, la sua pena
Che se non nuoce a lui, se stessa offende,
Sempre cerca por mal, sempre avvelena
Qualche emol suo, finchè infelice il rende.

Gli stessi Scrittori di tempi a noi prossimi qualificano per accusa le imputazioni di tal indole, intitolandola „ *delatio criminis ad Judicem atque executio vindictae publicae causa facta* „ *RENAZZI lib. 3. cap. 4.* §. 2. Anzi viene marcato dai medesimi, che il nome di *accusatore* è come un genere, il quale racchiude *specie*, che si risolvono ai dì nostri nei *querelanti*, *nei denunzianti*, benchè rigorosamente il querelante si quereli del delitto commesso in suo danno, e dei suoi presso il Giudice, domandi punizione, e riparazione del danno, ed il *denunziante* parlando pure rigorosamente denunzii ai Giudici i delitti per obbligo. *(Potrebbe però come dice il CLARO nelle questioni 17. 18. 19. e nelle altre questioni* 5. 6. *7. 9. un querelante ridursi senza difficoltà a figurare qual denunziante* : Esso *CLARO tratta estesamente di questa speciale materia*). E se l' antico uso delle accuse quale venne riferito cessò oggi giorno in tutto quel rigore, si sostituì la *inquisizione ex officio* non solo, ma di più, perchè non restino per veruna maniera invendicati i delitti, che non avessero per avventura o chi li potesse, o chi li volesse vendicare, se ne commise il peso, e la cura agli Avvocati del Fisco. Questi come *accusatori pubblici* debbono investigare, e denunziare i delitti, onde col nome di *querelanti pubblici*, *di parte pubblica* li troviamo effettivamente indicati negli Scrittori.

In fine oggi giorno per la pratica nostra, e per le disposizioni di Legge sono pure denunziati i fatti delittuosi dai Sindaci, dai Gonfalonieri, dove non esistono Commissarj, od agenti di Polizia, od Ufficiali di Carabinieri, e rispettivamente dalla forza doganale: si denunziano da tutti i destinati ai passaggi dei ponti, dei fiumi, dai direttori di case di condanna, capitani di porti, dai custodi delle carceri, ed altri; ec. e tutti questi agenti dell' autorità sono obbligati di avanzare ai competenti Tribunali la denunzia di ogni delitto, che venisse da loro scoperto in tutto ciò che sia ordinato dai Bandi dello Stato, e che in qualunque modo pervenisse a loro cognizione,

zione, così che rapporto a questi la denunzia diventa anzi necessaria. E nei delitti di *alto tradimento* (1) diviene poi un primo, ed essenziale dovere delle persone incaricate specialmente della Polizia, ossia del mantenimento della tranquillità pubblica interna. Le quali denunzie, e così le spontanee cioè fatte da chi non avesse l' obbligo di porgerle per incombenza d' uffizio dovrebbero essere tuttavolta maturamente esaminate, ed esaminato il motivo, che indusse a farle; e si dovrebbe decider prima sul grado di fede, della quale il denunziatore fosse meritevole, atteso che potrebbe esser anche fatta con men rette intenzioni ,, *RENAZZI. Cap. 4. lib. 3. §. V. N. 2.*

Similmente qualunque persona capace di stare in giudizio può essere accusata, e criminalmente processata a causa del delitto, che abbia commesso; il *minore* stesso, il *pupillo*, possono essere accusati, e criminalmente processati senza essere assistiti dal *loro Tutore*, o *Curatore*, purchè sieno

(1) Sotto il rapporto di vista che convenga di svelare e di riferire i disordini, che interessano direttamente la Società, e la pubblica tranquillità come sono i delitti di alto tradimento, tosto che di essi si possa aver notizia, ridondando ciò in pubblico bene, ed esigendo così la sana politica, e la giustizia medesima, può sembrar giusto ed utile il disposto della *Legge Giulia*, secondo la quale, coloro che erano consapevoli di un delitto di lesa maestà erano obbligati a denunziarlo, altrimenti venivano accusati, e puniti, come complici del medesimo ,, *L. 5. Cod. ad Leg. Jul. maj.*

BARTOLO insegnò nella *Leg. 6. ff. de Leg. Pompej. de Parricid. N.* 3. che la pura scienza di una cospirazione contro lo Stato, e contro il Principe obbliga un Cittadino a rivelarla (Il Codice penale del cessato Regno d' Italia ,, *Lib.* 3. *tit.* 1. *sez.* 3. disponeva sulla rivelazione, e non rivelazione di crimini, che compromettono la sicurezza interna, od esterna dello Stato, e puniva i fatti della non rivelazione, e coloro, che non avessero rivelato al Governo cose giunte a loro notizia sopra detti crimini, quand' anche fossero stati riconosciuti esenti da ogni complicità).

BALDO discepolo di BARTOLO censurò la dottrina del Maestro a segno tale, che suppose perciò condannata l' anima di questi ad eterno supplicio ,, *BALD. Lib. 1. Consil.* 34.

La Storia delle Cause criminali però ci attesta che in *Francia*, in *Germania*, in *Italia* furono proferiti molti giudizj conformemente a questa dottrina. *GRAMMOND. Hist. Gal. lib. XVII.* ,, *GUNDLING. Dissert. ad Leg. Jul. maj.* ,, *Ordon. de LOUIS XI. del* 1477. ,, *CLAR. quest.* 87. §. 1. ,, *SCIPION. GENTILI de Conjur. Lib. 1. Cap.* ,, Si veggano anche il *GOTTOFREDO ad Leg. quisquis Cod. ad Leg. Jul. maj.*, il *VOLTAIR* Commentario al Libro dei delitti e delle pene §. XV. il *FILANGERI Lib. III. Cap.* 45. 46. ,,.

no capaci di dolo: il *figlio* di famiglia può essere processato senza essere assistito dal Padre, e la moglie senza essere assistita dal marito. Può il Giudice oggi giorno proseguire la *istanza di accusa* eziandio nei delitti, nei quali non si può accusare, e querelare se non da determinate persone, ed in qualche caso anche dopo essersi dalla parte denunziante desistito da tali delitti, o resa deserta la querela, conforme in termini di *adulterio* si rileva dalla Legge *L. Constante* §. *1. ff. ad Leg. Juliam de adul.* (*Circa l' accusatore che lasciò deserta l' accusa sono da vedersi il COSTANTINI „ Vota Criminalia „ il GUAZZINI, il CONCIOL. „ Resolut. Crim. verb. Accusatio Resolut. 5. per rilevare se l' accusatore, che lasciò deserta l' accusa, possa riassumerla, e rilevare quando si possa dire, che alcuno abbia desistito*).

Chi accusò una volta, e poi desistette dall' accusa non può di nuovo tornare sopra quell' accusa „ *L. qui destiterit ff. ad Turpil. L. quaeritur* §. *si venditor ff. de Edilict. Edict.* „ *BALD. in L. accusationem Cod. de his qui accus. non post* „ *L. destitisse ff. ad Turpil. L. ab accusat.* §. *destitisse ff. ad Turpil.*, e ciò quand' anche la desistenza fosse stata vincolata ad una promessa non poi adempiuta „ *L. quamvis. Cod. ad S. C. Turpil* „ ivi „ .... *non observantibus tamen adversariis pactorum fidem instaurare accusationem minime potes, a qua ipse destitisti* .....

Parimente se uno accusò *per esempio* Tizio ad un Tribunale, dove fosse stato assoluto, non può accusarlo di bel nuovo presso altro Tribunale; invece può desistere da una querela fatta per errore davanti un Giudice incompetente, e portarla di nuovo davanti quello, che è in diritto di conoscerla. Un Giudice può proseguire d' *uffizio* una causa già introdotta in giudizio criminale, quand' anche l' accusatore fosse morto „ *L. final. Cod. ad S. C. Turpil. Tex. in L. constante matrimonio* §. *ult. ff. ad Leg. Jul. de adulter.* Si può pure *p. e.* procedere contro l' autore di un furto, sebbene s' ignori il nome di colui, che fu derubato „ *Modern. Roman. quaest. 2. N. 28.* „ *SCACCIA Tractat. Crim. N. 83. L. 1. de Judiciis*, e procedere contro un delinquente, benche ne sia ignoto il nome, quando consti legal-

legalmente del corpo del delitto, dovendosi però, per quanto è possibile, sentir Testimonj sopra i conotati di quel tal imputato per la validità della inquisizione. Per l' occasione di querela, quando si volesse far parte in giudizio, o *come aderente*, o *come istigatore*, è necessaria una formale dichiarazione di sottoporsi anche agli obblighi per ciò imposti dalle Leggi, e dalle Bolle Pontificie segnatamente di *PIO QUARTO di gl. me.* circa gli aderenti al fisco (*Sono da consultarsi, fra gli altri, il RAINALDI, il SETA, il MARTINI, il MIROGLI, il* **BASSANI**, *il SCIPIONE, che scrissero tutti sulla Pratica dei Tribunali Pontificj onde riguardo a noi non andar errati nell' applicazione delle varie massime esposte*).

Gli Scrittori proseguendo a discutere la materia dell' accusa fanno, oltre le riferite, ed altre, la questione ancora se un laico per cagion di riverenza all' ecclesiastico debba essere respinto dall' accusarlo o nò, e convengono tutti, che possa accusarlo, quando prosegua la ingiuria sua, e dei suoi „ *FERRET. Consil.* 183. *post. N.* 4. *vers. quinto corroborantur* „ e che lo possa inoltre, quando si tratta di delitto concernente il *gius pubblico ecclesiastico*, come sarebbe p. e. la *dilapidazione dei Beni della Chiesa* (1). Parimente si questiona da loro se il *vassallo*

 possa

---

(1) Il *Rainaldi* nostra costante guida in tutto ciò che concerne il Foro Ecclesiastico, e che fu lungo tempo Luogo Tenente in Criminale dell' Eminentissimo Vicario del Papa in Roma dice poi nel proposito se un Ecclesiastico possa accusare un laico ecc. „ *Praefatus Pontifex* (*BONIFACIUS octavus*) *statuit in dicto Cap. Praelatis* (*cap. praelatis de homicid. in* 6.) *quod clericis aliisque personis ecclesiasticis liceat coram Judice seculari laicos accusare, dumodo expresse protestentur hoc citra paenam sanguinis agere; et hacc protestatio est necessaria non solum quando intrat pena sanguinis, sed in quavis alia Causa* „ *RAINALD. Observat. Crim. Cap.* 10. §. 8. 9. *N.* 74. *al* 84. „ ed il *FARINACIO Frag. verb. Clericus* „ *et si ommittat protestationem incurrit in irregularitatem*.

Dice pure il RAINALDI che se qualcheduno stato accusato al Foro secolare di un delitto venisse dimesso con sicurtà, o precetto, e dopo la dimissione abbracciasse lo stato chericale, non possa più ripigliarsi la Procedura contro di Lui nel Foro laico, perchè quegli non solo cambiò *Foro*, ma *Stato*; e ciò quand' anche l' avesse fatto in frode, di modo che il Giudice laico sia incompetente, ed incapace riguardo alla persona di quel tale: anzi soggiu-

possa accusare di delitto il suo Signore; se il *Sindaco di una Università* possa accusare *nomine Syndacario* od in vece *nomine*, *et ad utilitatem ipsius Universitatis*, ed abbracciasi questa seconda, qual opinione comune „ *ANGEL de malefic. in verb. et ad quaerelam*, benchè *BALDO* nella Legge *L.* 1. *Cod. de accusat. N.* 35. ritenga indistintamente, che il Sindaco di una *Università* possa in una Causa di giudizio capitale comparire per la sua Università tanto per l' oggetto di accusare che di difendere. Si questiona se un tutore possa a suo nome accusare per la utilità del pupillo, e si conviene che il possa sempre che s' iscriva *nomine proprio*; si discute se il compare od il figlio *spirituale* denominato comunemente *figlioccio* debba essere ammesso ad accusare per l' ingiuria fatta al di lui padrino, e *Baldo* nella Legge *L.* 1. *Cod. qui accus. non pos. N.* 55. conviene per il sì, dicendo però di non sapere se si trovi per ciò nè legge, nè decretale; ed altri Dottori in questa discussione lasciano travedere di appoggiare la loro opinione alla importanza della *cognazione spirituale*. Si discute pure se i figli illegittimi sieno ammissibili ad accusare per causa della morte del loro padre, dicendo alcuni autori, che se fossero figli naturali, cioè nati da *persone libero*, *e libera* rispettivamente, cioè *ex soluto et soluta* si ammettano non solo ad accusare, ma vengono preferiti agli altri consanguinei, *BALD.* ove sopra nella *L.* 5. *Cod. qui accus. non pos.* „

PLACA'

---

gne che neppure la sicurtà potrebbe essere costretta dal Giudice laico a pagare il giudicato.

In fine si legge negli Scrittori, che si fa questione se debbasi negare il diritto di accusare, ferme sempre però le limitazioni qua e là riferite, all' alunno verso il suo educatore, al discepolo contro il suo maestro, al vassallo contro il proprio padrone.

E qui giovi pure di avvertire, che sotto nome *di suoi*, parola usata nel corso del Capitolo, e nell' argomento dell' accusa si sottindendono tutti gli ascendenti, discendenti, figli, fratelli, sorelle, moglie, padrigno, matrigna, figliastro; circa le quali classi, come circa altre o classi, o persone, che o si respingono dall' accusare, o si ritiene che non possano essere accusate in relazione particolarmente alle disposizioni del *Diritto Canonico* si fanno non poche osservazioni dai diversi Scrittori da noi indicati.

PLACA' lib. 1. *delictorum Cap.* 41. *N.* 5. *ma se fossero figli spurii*, non sieno ammessi, e ciò per opinione comune „ *FELN. in Cap. nonnulli* §. *sunt et alii N.* 18. *de rescript.* „ *PLACA'* ove sopra *N.* 26. *in fin*. Tali figli, dicono questi autori, sono riprovati in faccia alla Legge, nè possono per figli esser riguardati non riconoscendo un padre certo, sola ipotesi questa, nella quale potrebbero forse non venir respinti dall' accusare „ *PIETRO BELLI de re milit. fol.* 139. *N.* 64. così che si soggiunge da loro, essere opinione ricevuta, che il figlio spurio potesse solamente farsi accusatore per cagione della morte della sua madre, perchè questa sarebbe certa, e perchè rispetto ad essa la Legge lo riguarderebbe per figlio. Limitano però sempre il caso, che un tal figlio non fosse nato da un *coito riprovato*, e per legge punibile „ ivi „ *CLARO*, *ex coitu damnato*, *et a Lege punibili. Quaest.* 14. *e* 58. „ *PIETRO BELLI*. ove sopra.

Alle quali cose tutte aggiugneremo per un' ampliazione ulteriore, e necessaria, che si questiona parimente se un Giudice possa o nò forzare una parte offesa, od ingiuriata ad accusare, e nel concorso di più, se, e chi sia preferibile. Circa la prima parte leggiamo che si distingue e si dice, che *jure actionis* nessuno invito può esser forzato ad accusare, e fondasi tale opinione nella Legge *L. unic. Cod. Ut nemo invitus agere*, *vel accus. cogatur;* bensì che *ex officio Judicis* si possa obbligare all' accusa, e citasi per ciò segnatamente l' autorità dell' *AGOSTINI ad ANGEL* nel Trattato *de maleficiis*, *vers. et ad quaerelam*, di quella guisa che a *pari* si possa da un Giudice obbligare un offeso a manifestare il suo offensore coll' allegarsi perciò eziandio l' autorità del *GUAZZINI*, *Defens.* 14. *Cap.* 11. *N.* 12., dell'*AMBROSIN. de Proces. informativo lib.* 1. *Cap.* 1. *N.* 30. *e seg.*

Il BONFINI commentando il *Cap.* 79. *dei Bandi generali*, Capitolo, che dispone delle facoltà accordate ai Giudici di procedere nei delitti *ex officio* dice non osservarsi in pratica una tale opinione, ed anzi aggiugne che la pratica vi si oppone, dovendo un Giudice avere non la facoltà di forzare un' offeso ad accusare, bensì di esaminarlo sem-

semplicemente, obbligandolo a narrare la serie del fatto per esteso e riferire come sia o nò per verità; e dice inoltre, che costumasi in pratica, e si osserva dai Giudici d' interrogare la parte offesa dopo che abbia appunto spiegato il fatto stesso, e ricercarla per ultimo, se voglia dar querela sulle cose esposte, così che, se essa parte offesa ricercata di tale modo dichiara di voler querelare, allora il Giudice procede *per accusa;* se non lo dichiari, procede per *inquisizione*, e conclude con una regola, che allega canonizzata dai Criminalisti, la quale così esprime „ *nemo invitus cogitur quaerelare, sed bene in testem pro veritate facti induci, cum sit officium publicum, et testes compelli valeant ad testimonium ferendum, opportunis juris remediis* (*).

E riguardo all' altra questione sembra consentaneo più alla ragione, ed alle massime esposte, che debba preferirsi quegli il quale persegue la ingiuria sua e dei suoi a qualunque straniero volesse procedere ad accusare, e che fra quelli, i quali proseguono la ingiuria sua o dei suoi dovesse preferirsi il più prossimo, e se fosse in pari grado dovessero insieme ammettersi tutti ec. Nel caso di molti accusatori ammissibili insieme ad accusare, i quali appunto si presentassero per questo effetto, dice il DUARENO nella specialità della questione „ *se, ed a chi dare la preferenza* „ che quante volte non vi fossero ragioni in contrario, e fosse eguale la condizione di tutti, dovesse il Giudice anzichè tutti ammetterli, sciegliere chi credesse fra loro più opportuno, e più idoneo secondo il prudente suo arbitrio „ *L. Si plures ff. de accusat.* „ *Si plures existant qui reum in publicis judiciis accusare volunt, judex eligere debet, qui accuset eum, causa scilicet cognita,* exi-

---

(*) *Il SCIPIONI nel Cap. 2. Lib. II. N.* 15. così si esprime „ *Cogi quoque possunt principales offensi, velvulnerati recusantes ad delinquentes manifestandum* „ *GOMEZ. Tit. de delict. FOLLER. in Pract. Crim.*, dove poi amplia dicendo „ *hoc procedere, sive procedatur ad instantiam partis, sive ex officio tam de jure civili, quam canonico*, attestando, *ita servari de stylo, et consuetudine Romanae Curiae* „.

existimatis accusatorum personis vel de dignitate, vel ex eo quod interest, vel aetate, vel moribus, vel alia justa de causa „ *e L. L. 2. 3. ff. de popular. act.* La qual cosa però, soggiungono altri Dottori, ha luogo nel solo caso di un concorso simultaneo, poichè se qualcheduno di essi avesse prevenuto nell' accusare lo stesso delitto, non dovrebbero esser ammessi gli altri, mentre per un delitto medesimo non conviene inquirere più di una volta a meno che non fosse già deserta la prima accusa „ WESSEN. *in parat. ff. de accusat. 9.*

E se fossero persone in queste tali ipotesi, le quali vendicassero la ingiuria propria, o dei suoi, allora queste avessero diritto di essere preferite a qualunque altro, e fra i parenti si preferirebbero quelli, i quali per la maggior prossimità esser dovrebbero più sensibili al dolore, ed alla ingiuria sofferta, così che agli affini dovessero essere preferiti i cognati, ai cognati i consanguinei, e fra questi gli ascendenti, ed i discendenti ai collaterali „ *MATTEI de crim. Lib. 48. ff. Tit. 13. Cap. 2. N.* 2. Anzi nel caso eziandio, che il più remoto avesse prevenuto accusando, dovrebbesi, a parere particolarmente del MATTEI, ammettere il più prossimo, qualora la prevenzione non fosse avvenuta per sua negligenza, ne fosse già stata contestata la Causa „ loc. cit. *ivi* „ *praeferendus nihilominus proprior est, si non negligentia praeventum se docere possit, et lis nec dum contestata sit, cum ea contestationis vis sit ut etiam competentem Judicem faciat, quanto magis accusatorem tuebitur* „ e soggiugne nel proposito di *adulterio* sull' appoggio della Legge quarta *§. ult. ff. ad Leg. Jul. de adult.* „ *adulterii crimen maritus non negligentia praeventus etiam post Sententiam restaurare non prohibetur.* E se fosse la moglie la quale concorresse cogli affini, e cognati dovrebbe essere preferita, quando constasse aver essa veramente amato il marito defonto, MATTEI loc. cit. „ ivi „ *Utique praeferenda erit, si constet maritum ab ea adamatum esse*, siccome la madre dovrebbe essere preferita ai fratelli dell' ucciso „ *CARPZOV. Pract. Crim. part.* 3. *quaest. 14. N. 49.*

Noi abbiamo detto però che si procede oggidì in tutti i delitti

litti per inquisizione, salve le debite limitazioni „ *BONFIN. ad Bannim. Cap.* 79. §. 2., e ciò sia *de jure canonico sia per generale consuetudine*, che che fosse pur anche una volta *de jure civili*. Ma le cose, e questioni qua, e là esposte in tale argomento formando un nesso vicendevole di massime, di regole, di cognizioni tutte dirette all' importante oggetto di esattamente istituire, e fondare la Procedura sempre *con atti legittimi*, *con legittime persone* (Cap. III. §. IV. V. pag. 62. 63. Cap. IV. §. III. pag. 98. e seg.) si compresero in quelli, e queste *l' accusa e l' accusatore*, perchè l' accusatore fu generalmente richiesto *de jure* anche per l' effetto della pena „ *L. Rescripto* §. 2. „ ivi „ *Si quis accusatorem non habeat, non debet honoribus prohiberi, quemadmodum non debet is, cujus accusator destiterit*. E sebbene nel *CANONE XVII. Caus. II. quaest. I.* si legga „ *de manifesta et nota pluribus causa non sunt quaerendi testes*.... vi si legge pur anche „ *Judicis non est sine accusatore damnare*.... riferendosi all' autorità di S. AMBROGIO, che espone la Sentenza dell' APOSTOLO S. PAOLO circa quel Fornicatore da Corinto, cui allude la lettera spiegata dal Santo Dottore; il qual Canone continua „ *quia et DOMINUS Judam, cum fur esset, sciebat, sed quia non est accusatus, minime abiecit* „ cose analoghe all' altro detto di NOSTRO SIGNORE, *Mulier ubi est, qui te accuset*. E la GLOSSA poi aggiugne al Canone medesimo, *Judex non debet aliquem sine accusatore damnare*, e riferisce in tale proposito spiegazioni, dichiarazioni, limitazioni per chiarire, e fissare la questione, onde saviamente usar della massima suddetta, analoga, se non dir vogliasi, conforme al citato testo civile, per cui anche il mezzo della inquisizione vi è incluso, quando soggiugne „ *additur VI. CASUS* „ *quod crimen probatur per inquisitionem* „ citando la *EXTRAVAGAN. de Accusat. Qualiter, et quando*, cosicchè essendo con ciò dichiarate, e fissate le quistioni relative senza urto contro la odierna Pratica di procedere, quando si attivi nei modi, e colle norme più volte motivate, le disposizioni relative canoniche, e civili, e le regole di pratica coincidono sempre nelle massime generali esposte e circa l' accusa, e circa la inquisizione, ed il modo di valersene nei Processi.

L' ac-

L' Accusatore, un tempo almeno, conforme rileviamo dagli Scrittori dello Stato nostro, giurava, dopo aver esso insinuato la sua querela, o denunzia, che questa contenesse la verità, e dichiarava o di accusare, o querelare senza animo di calunnia. Soggiungono gli Scrittori medesimi, che tale era la pratica di tutta la Italia ,, *BART. in L. 1. N. 6. Cod. de Jurjur. propter calum. FOLLER Pract. Crim. CLAR. in §. final. quaest.* 18. *Vers. dic. etiam*, e che provvedevasi, onde non seguissero *collusioni* in danno della Giustizia, nè restassero per tal guisa impuniti i delitti di modo che il Giudice, come si notò, suppliva all' accusa, se mai fosse avvenuto, che si tentasse di colludere, o di maliziosamente procurare che si desistesse.

E quantunque tra *l' accusa* propriamente tale, e la *denunzia* siavi tanto differenza quanta si rilevò esaminandone i caratteri tutti, e tutti li requisiti; e benchè il *denunziatore* non sia tenuto, dopo aver fatto regolarmente la denunzia, di prestarsi alla costruzione del Processo, di addurre le prove pel motivo che il solo scopo della denunzia sia di eccitare il Giudice ad intraprendere anche d' Ufficio la inquisizione sopra il delitto denunziato dicendo il *CLARO Quaest. 7. denunciatio nihil aliud operatur nisi quod aperit viam Judici ad inquirendum ex officio* (1); pure tendendo questi atti, sotto qualunque forma a turbare la pace di un Uomo, si esige tutta la religione in chi la porge chiunque egli sia. Se il pubblico bene vuole che le Autorità rispettive incaricate di vegliare alla conservazione del medesimo, debbano scoprire, e denunziare i delitti, è bene, è giusto inoltre che i depositarj

---

(1) Questo mero offizio del Giudice ha per oggetto ciò che si disse tante volte, che i delitti non restino impuniti. E quantunque anticamente *l' accusa* fosse un rimedio *ordinario*, e la *inquisizione un mezzo straordinario*, oggi la *inquisizione* è pure riguardata *rimedio ordinario* potendosi cumolare l' una, e l' altra senza che rispettivamente si escludano.

Leggiamo ancora nei Pratici, che i Giudici dello Stato nostro un tempo costumavano nella vista di scansare la nullità, della quale sarebbero stati infetti i Processi istrutti sotto nome di un secreto accusatore d' indicare in quella tal comparsa il nome di un addetto alla Curia, com' erano i Balivi, od altri Esecutori, e registrata tale comparsa si procedeva dietro la denunzia di quell' Esecutore, e si faceva inquisizione sul delitto riguardandosi con tale formalità sanato il Processo.

tarj dell' autorità giudiziaria, o di polizia non debbono mai per effimeri sospetti, o per erronee supposizioni attribuire ad un' onesto suddito un delitto, o che non sussistesse, o non convenisse imputarglisi, provocando con ciò contro di lui inquisizioni, che la esperienza comprova finire col rimettere poi gl' imputati in libertà; che non debbono mai intraprendere inquisizioni per cavillosi indizj, per vaghe vociferazioni, per metafisiche congetture. Grande pericolo si correrebbe dai sudditi se vi fossero persone o private, o pubbliche, che avessero il formidabile diritto di assoggettare un uomo ad ingiuste inquisizioni, e danneggiarlo così nell' onore, e nei beni senza essere poi sottoposti nè anche a veruna responsabilità.

Noi abbiamo parlato nel corso del Capitolo, se un accusatore possa, e come, e quando venir riaccusato: ma tale appena toccata discussione richiede un qualche maggior dettaglio.

Gli Scrittori trattanti di questo argomento avvisano, che sebbene l' accusatore non possa essere riaccusato anzi che sia compiuto il primo giudizio, nè solo riaccusar nol possa l' accusato medesimo; tuttavolta riceva sifatta regola molte modificazioni, le quali in ampliazione accenneremo. Dicon essi che se l' accusato rinfaccia od il delitto stesso, od altro derivato dal fatto medesimo, e sia l' una, e l' altra accusa proposta quasi nel tempo stesso, per l' una, e per l' altra nel giudizio medesimo si proceda, essendo tale accusa denominata „ *antica teoria dei Giureconsulti* „ *Principj del Codice Penale* „ *Opera postuma di FRANCESCO MARIO PAGANO*, e che nè solo in tal caso venga permessa la riaccusa per *azione*, ma per *eccezione* eziandio: se non che però l' accusa di un delitto maggiore debba sospendere quella di un minore delitto fondandosi nelle disposizioni del diritto Romano. *L. Si quis reus. ff. de pub. Judiciis*, come nella massima, che convenga nel sistema delle accuse in questi casi seguire il metodo di cura usato coll' infermo, nel quale siccome conviene in pria curare il più grave male, indi il più lieve; così interessando maggiormente alla Società la punizione del de-

delitto maggiore, devesi coltivare, ed esaurire l' accusa del maggiore delitto. Dicono finalmente gli Scrittori di questa materia, che laddove l' accusato avesse sofferto un offesa, od altro fatto delittuoso fosse stato commesso contro di lui dopo l' accusa datagli, possa l' accusato suddetto riaccusare per quel delitto donde, dopo l' accusa, sia stato offeso, e possa caminare di pari passo l' uno, e l' altro giudizio „ *L. 19. Cod. qui accus. non poss.* (*Veggasi però anche il CLARO Quaest. 14. vers. tertius est casus, il quale riferisce le opinioni d' IMOLA, di AZONE, di BALDO, per la intelligenza delle Leggi LL.* Si qui reus. ff. de pub. jud. *circa le mutue accusazioni; e* 1. Cod. de his qui accus. non pos. *circa il poter accusarsi dall' accusato in pari, o minor delitto, distinguendosi quando questi sia, o no ancora nell' albo dei rei, e quando dovesse o no mettersi in prigione, pria che si ricevesse la sua accusa*).

Il MATTEI discute nel *Lib. 48. Tit. 13. Cap. 10.* sulle *mutue accuse*: egli ne esamina colla dottrina sua costante compagna l' indole, il carattere, l' oggetto, le conseguenze. La Legge romana a lui sempre prontissima viene opportunamente indicata *LL. 1. e 19. Cod. de his qui accus. non pos. 5. ff. de pub. jud.* Le legali distinzioni, e veramente tali vi sono rimarcate per rappresentare le massime nelle competenti loro situazioni, per spiegare quando la riaccusa riguardi lo stesso delitto, od un fatto delittuoso diverso, ed in quali casi sia permessa, in quali regolarmente proibita, quando concerni la ingiuria propria, o dei suoi, e quando no; quando un delitto più grave, od eguale, e quando chi sia in reato non abbia diritto di accusare un terzo. Espone in tale proposito l' opinione del grande CUJACCIO circa il potere, o no istituirsi una mutua accusa, sia riguardo ad un delinquente soltanto accusato, o ad un reo per tale ricevuto; e come questa mutua accusa debba essere istituita, combinando le massime in guisa, che per regola ordinaria sia del primo accusatore la parte principale della promossa causa criminale „ *Authen. Et consequenter Cod. de Sen. et Interloc. Nov. 96. Cap. 2.*; su di che poi dispone il diritto Canonico nel *C. 14. Caus. 3. Quaest. XI.* „ *Prius est ut*

 cri-

criminibus quae tibi, ut graviora, ab adversario tuo obiiciuntur, caedis, atque vulnerum respondeas, et tunc ex eventu causae judex aestimabit, an tibi permittendum sit eumdem accusare tametsi prior inscriptionem deposuisti. (Si dovrà *tuttavolta non scordare, che in questa parte di Procedura esistono regolamenti disciplinari per le parziali disposizioni statutarie, come ci avvisano gli Autori*).

Raccogliendo le sparse fila diremo, che per la retta intelligenza delle materie, e per la conveniente loro applicazione ritengasi bene, che allorquando il giudizio istituito proceda nello scopo della pubblica vendetta, ed in questo scopo debba applicarsi una pena o corporale, od anche pecuniaria *ex delicto* pel Fisco, nu *tale giudizio* sempre si denominerà *criminale* a differenza delle azioni intentate per comodo privato, benche la causa relativa per questo effetto tragga la sua origine da *un delitto*, o da un *contratto*, dove il corrispondene giudizio chiamasi *civile*. La qual massima tenendo principalmente in animo, si potrà anche in allora regolar meglio la propria condotta all'evenienza dei casi per riconoscere e la competenza del Giudice, e coloro che possono, o non possono essere accusati; quando, ed in quali modi si proceda criminalmente sia per *accusa*, *inquisizione*, *denunzia*; sia per *flagrante delitto*, per *querela di parte*; se, e per ogni delitto, e quali possano istituirsi un' accusa, ed una procedura criminale nel rapporto delle disposizioni del *Diritto Comune*, o delle *Statutarie*, od anche per *Consuetudine*; quando l' azione criminale, e l' azion civile possano, o no simultaneamente concorrere, o pregiudicar l' una all' altra (*) Sono tutte queste istruzioni di una necessità

(*) *Concluderemo sull' argomento del concorso delle due azioni civili, e criminali con diverse cose, che si leggono nella* Glos. al Cap. Tuam „ de Ordine cognit. „.... quandocumque questio civilis praejudicat criminali, et est primo tractanda, ut si aliquis qui credat se liberum, accusetur de crimine, et postea moveatur ei quaestio status, primo tractabitur incidens quaestio de statu „ III. qu. XI. §. *si crimen, e C. de ord. cognit. L.* 3. e C. ad Leg. Jul. de adul. e C. ad Leg. FAB. de plag. L. Praeses Provinciae „ *Poscia prosegue col dire* „ quandoque criminalis prejudicat civili, ut III. qu.

sità positiva per radicare le Procedure, e fu perciò che noi, forse con noja di chi legge, riputammo di spesso motivare sopra queste materie.

E quantunque non sia sembrato fors' anche opportuno di trattare argomenti in ultimo risultato subalterni ad altri titoli speciali, tuttavia a noi non parve strana tal cosa per la loro connessione colla procedura nei suoi primordj, e per la necessità di conoscerli pure preliminarmente: dir vogliamo degli argomenti esposti quando circa la pena, che interamente cancella, ed estingue il delitto, per cui sofferta una volta non si possa più molestare un suddito; quando circa la *prescrizione* ora come *mezzo dilatorio*, e più come *occasione perentoria* dei delitti introdotta ragionevolmente nelle cause criminali, onde la sicurezza dei sudditi non fosse in perpetuo timore col timore delle perpetue accuse di quella guisa che venne introdotta dalle Leggi nelle cause civili, onde la proprietà non fosse in un continuo ondeggiamento. Noi abbiamo esposto molti det-

XI. aliquando vero civili. Quandoque criminalis praejudicat criminali III. qu. XI. d. §. aliquando ca. prius est, (ubi de hac materia habes satis), et sic quandoque quaestio pendet ab altera, et tunc non sunt simul tractandae, quia sic esset diversos intricare processus, et sine utilitate ,, fi.; de jud. exhibita, ubi simul de principali, et exceptionibus cognoscere voluerunt judices, quod esse non debet.

Distinguesi pur anche nel Diritto Canonico Caus. 3. Quaest. XI. C. 3. e 4. *sopra i molti casi di concorso di più azioni o civili, o criminali, o dell' una e l' altra specie, o precisamente di una delle due precise specie, sulle cause principali delle une, e delle altre, e di tutte due, sul concorso delle principali insieme, o delle principali con incidentali, esprimendosi così la Glossa ,, ivi ,,* . . . . . si sint criminales et inaequales et directe proponuntur, major proponitur, sed si altera est criminalis et altera civilis (*deve poi tutto riferirsi col* Cap. tuam de ordin. cognit.) de criminali prius agitur; si vero non sunt ambae principales, sed una incidit alteri, de incidenti prius cognoscitur. Incidit autem quandoque criminalis criminali, quandoque civilis civili, quandoque criminalis civili, quandoque civilis criminali. Criminalis incidit criminali ut si accusanti de adulterio, obiicio lenocinium . . . . . criminalis civili ut si agenti per aliquod instrumentum obiicitur questio obiiciendo de falsitate; civilis criminali, ut si accusanti obiicitur quaestio status ,,. *Meritano di essere letti e consultati questi Canoni coi rispettivi Testi, e Glosse per vieppiù apprendere le questioni da noi discusse sopra tale soggetto combinandole anche col Diritto Civile, cui la disposizione Canonica, e la Glossa si riferiscono nelle relative disposizioni, e dichiarazioni*, ed in particolare si vegga la Legge *L. UN. Cod. quando Civ. act. crim. praejud. colla Glossa relativa*.

dettagli, perchè i dettagli non sono mai abbastanza, ove la precisione sia essenzialissima per la stessa intelligenza dei termini. Chiuderemo l'Appendice col dire che in qualunque delle maniere esposte sia attivata una inquisizione, conviene stare attenti, perchè gli uomini possono errare o per debolezza, o per malvagità; e che o per mancanza di discernimento, o di virtù possono confondere l'innocente col reo: che pur troppo subito che l'uomo si ritrasse dalla verità, vi furono i vizj, e che i delitti si svilupparono appena si formarono le società, per cui la giustizia in allora sollevossi contro questi, e contro quelli la morale: si ricordi ognuno, che le Leggi sono sempre senza forza, ove i costumi non abbiano potere; e che la più grande imparzialità deve segnare ogni passo di un Magistrato, e la più grande giustizia insieme prima d'inviluppare un suddito in una Procedura sotto qualunque forma sia iniziata, perchè può strapparlo dal suo lavoro, dalla sua famiglia, dalla sua casa sacrificandolo ad una specie di morte civile, e gastigandolo in certo tal qual modo prima d'averlo giudicato.

La passione sia straniera ad ogni atto di Giudice, la sollecitudine nella formazione dei Processi lo distingua eminentemente, *ut noxius puniatur, innocens absolvatur; . . . ne paenis carceris perimatur, quod innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse dignoscitur . . . . illud etiam observabitur ut neque innocentes intra carcerum septa letho dare, aut subtractos audientiae longa tabe consumere* ,, *IMPER. CONSTANTIUS A. ad FLORENTIUM Rationalem Lib. IX. Tit. IV. de custod. reor.*

Ogni Procedura sia iniziata, proseguita, e consumata senza odio, senza sdegno, ed anzi con dispiacere perchè si debba perdere un uomo per mezzo del gastigo, dopo che ne fu perduto qualchedun altro per mezzo del delitto ,, *Procedam in Tribunal non furens, non infestus, sed vultu leni, et illa solemnia verba severa magis gravique, quam ruvida voce concipiam* ,, *SENECA de ira* (1).

CA-

(1) Noi indicheremo per Corollario delle cose esposte circa la *inquisizione* sia *generale*, sia *speciale* alcune regole ulteriori sotto i diversi rapporti anche della nostra pratica di procedere.

CAPITOLO VII.

Della cognizione e prova del delitto in genere.

I. Dopo di aver parlato dei giudizj criminali, avere discusso come venga radicata una Procedura sia per *accusa*, per *inquisizione*, per *querela di parte*, per *denunzia*, e per le altre divisate maniere; dopo aver esposte le massime ed opinioni sul concorso delle diverse azioni civili, e criminali, sul genere di azioni, che possano intentarsi; dopo aver accennato, per quanto il consente una Compilazione, quelle cautele, avvertenze, e le notizie opportune per non mancare nello scopo di una inquisizione comunque sia

---

1. Un Giudice non attiverà un inquisizione particolarmente a carico di veruno, finchè non sia certo della esistenza del fatto delittuoso. Sarebbe assurdo d' inquirere sopra di un Uomo finchè sia ignoto se sussista o nò il fatto, che gli si vorrebbe imputare.
2. La persona onesta, non solita a delinquere, rivestita di cariche pubbliche non sarà parificata per l' effetto della inquisizione all' uomo di nessuna fede, e disonorato: un uomo dabbene ed onorato è più compromesso del vile e senza fama nelle conseguenze di una inquisizione speciale. Inoltre se i leggeri delitti potrebbero evitare una solenne e formale inquisizione; mai devesi declinare da una tale inquisizione nei gravi ed atroci; ed i delitti quanto sono più gravi, ed atroci reclamano per l' effetto della speciale inquisizione indizj più probabili, più concludenti, più veementi.
3. Che i delitti non s' imputano soltanto ai diretti autori di quelli, ma ben anche a coloro, che vi abbiano in qualsiasi modo influito, e ne sieno perciò complici; e doppia può esser l' influenza del complice nell' azione del principal delinquente, l' una di consiglio, l' altra di opera: s' influisce col consiglio, quando si persuada al reo di commetter il delitto, o se gli addittino i mezzi; s' influisce coll' opera quando al delinquente si dia o col denaro, o colla presenza, o con le armi, o per qualunque altra via soccorso, e tale soccorso si appresta, o prima, o dopo, o nell' atto stesso del del delitto (*si vegga anche il nostro Cap. II. e note corrispondenti p. 43.*)

Si sono bensì enunciate tali massime, ma il dir tutto quanto sarebbe necessario non consente per ogni guisa con una Compilazione. La prudenza dei Giudici, la loro sagacità, la qualità dei delitti, la qualità degli imputati, ogni altra circostanza di fatto, di persona, di tempo, di modo regoleranno all' evenienza il loro consiglio, la loro religione per non mancare ai loro doveri. In materia poi di agire anche in criminale sono da consultarsi i *TITOLI de Pub. Jud. de Popular. Act.* ,, *de Extraord. Crim.* ,, *de privat. delict.* per la intelligenza del Diritto Romano in relazione alle cose dette.

sia impiantata; esige l' ordine delle presenti istruzioni, che si parli dell' uso delle prove nei giudizj criminali medesimi (1).

Tre cose occorre di provare nei criminali giudizj, la *commissione di un fatto criminoso*, *chi siane stato l' autore*, *le circostanze del fatto stesso*; conviene dimostrare *cosa sia veramente il fatto commesso*, *come debba essere qualificato in faccia alla Legge*, *e se le circostanze od estinguono il delitto*, *o ne minorano il danno*.

La prova del fatto criminoso viene detta *generica* da che con quella dimostrasi di essersi commesso un DELITTO, di cui è soltanto fissato il genere, mentre che con la prova dell' autore di quello, e dei modi usati se ne stabilisce *la qualità*, *e la specie* (2). Come essendosi provato, che *TIZIO* sia

---

(1) Il Giudizio criminale contenendo una serie di atti, la quale deve stabilire, mediante un ordine giuridico, la esistenza, la natura del delitto, il suo autore ed insieme o la incolpabilità, o la colpabilità di un imputato; è agevole di rilevare dalle cose esposte, che il Processo giudiziale progredendo di uno in altro atto costituisce questa serie; e sembraci, che attenendosi alle varie indicate norme, non possano nè gl' innocenti correre pericoli, nè i malvagi, come omicidi, ladri, ed altri uomini facinorosi, restare impuniti con danno gravissimo di tutta la Società. Se si disse in quanti, e quai modi si proceda, e possa procedere, è essenziale il dimostrare in progresso, che in qualunque caso un Giudice non potrà mai procedere a qualsiasi atto, se non gli consta, che il delitto fu commesso; così che quando anche uno confessasse di aver commesso un delitto, non possa essere condannato se non quando consti di quello indipendentemente dalla sua confessione, o la confessione sia per altra guisa legalmente provata. La Legge 1. §. *Si quis ultro ff. de quaest.* porge un esempio di una mentita confessione, ed è perciò osservabile il caso di quel servo in essa riferito. Il celebre MATTEI ci dice, che deve constare „ *de facto*, *de dolo*, *et causa facti*, soggiugnendo „ *quid enim si confiteatur quod occidisse Titium cum potuerit vel dolo tamquam inimicum occidere*, *vel jure tamquam latronem*, *non erit pro confesso habendus ob id quod occidisse confessus sit*, *sed quod occidisse dolo* „ segnatamente per l' effetto di condannare.

Merita di esser letto nel proposito di una ben intesa formazione dei Processi onde l' innocente non corra pericoli, ed il malvagio non scampi „ il *VERMEIL*, *Essai sur lés reformes ecc. part. 3. in princip.*, come di essere letta una Dissertazione d' incerto autore intitolata „ *sur l' humanité des juges dans l' administration de la justice criminelle* „ presso il Sig. *BRISSOT* „ *Biblioteque philosophique*. *Tom. 4.*

(2) Il delitto si risolve od in un FATTO, come l' *omicidio*, il *furto*, l' *adulterio*; oppure in un DETTO, come un *discorso*, una *ingiuria*, una *contumelia*; oppure in uno SCRITTO come un *libello famoso*, una *falsa depo-*

sia stato con violenza ucciso, ove si provi, che l'uccisore sia stato *ANTONIO suo figlio*, viene fissata dal genere dell' omicidio la specie, cioè il *Paricidio*; come essendosi provato, che *TIZIO* sia stato derubato, ove si provi, che il ladro sia stato *ANTONIO suo domestico salariato*, viene fissata dal genere del furto la specie, cioè il *famulato* e simili, od altri (1) Fra i molti fatti delittuosi, che si commettono, di altri non resta vestigio alcuno, e di altri restano dopo di se non dubbj segni; i primi chiamansi di *fatto transeunte*, come le *ingiurie verbali*, *il furto semplice*, *le percosse senza lividura*, (2); i secondi di *fatto per*ma-

sizione, una *lettera minacciosa*: oppure in una *fazione*, in un *consiglio*, in un *comando*, in una *persuasione*, e simili ecc. I generi si dividono in più forme pel detto solito „ *genus de specie predicari debere* „. È innumerevole la serie delle circostanze di ogni delitto: le azioni degli uomini dipendentemente dal vario genere di delitti, e loro specie diverse non possono misurarsi esattissimamente nè in modo aritmetico, dove si osserva l'uso della *equalità*, nè in un modo geometrico, dove si pratica l'uso della *proporzione*; e non possono misurarsi perchè sono immensi i recessi dell' animo umano, oscure le combinazioni delle azioni suddette. Perciò in mezzo a tanta varietà convenne ricorrere al potere della discrezione anche per l'effetto della misura della pena in modo che corrisponda al delitto, sia consona alla sua specie, e col grado del dolo, avendo sempre riguardo al più ed al meno del dolo, o della colpa, al maggiore o minor danno derivato da quel tal delitto, od alla Società, od all' individuo benchè alle volte possa accadere che il danno sia sempre il medesimo, come nell' omicidio, ma vi concorrino però circostanze, che lo rendino meno doloso in quanto all' azione esaminata nel proposito, e nella volontà. (*Si vegga in ordine alle esposte massime la conclusione dell' Appendice al presente Capitolo*).

(1) Si accenna ciò in via di esempio, mentre questi esempj stessi in confronto dei Bandi generali hanno molte gradazioni, modificazioni, e si classificano variamente questi due generi, e specie di delitto. Per ogni modo però in qualunque giudizio criminale conviene ritenere che per la prova in genere, e pel corpo di delitto si ricerca principalmente se alcun fatto sia seguito; *puta* se *Tizio* non naturalmente, ma per effetto di violenza sia morto, da chi sia stato commesso l' omicidio, cosa sia propriamente quel tal fatto, e come qualificarlo; come p. e. se alcuno abbia ucciso un uomo, vedere se debba giudicarsi un *omicida*, od un *paricida*: poscia, stabilito ciò, fissare se p. e. nel caso stesso di omicidio, sia seguito *jure*, *injuria*, *dolo*, *culpa*, *casu ecc.* e così dicasi di ogni altro fatto criminoso in relazione alle disposizioni delle Leggi penali per ben classificarli.

(2) Nei delitti di fatto transeunte le prove del delitto in *genere* per lo più confondonsi colle prove del delitto in specie, per cui non restando vestigio dell' azione criminosa succede, che mentre si cerca di far constare della me-

manente, come *l' omicidio*, il *furto qualificato*, *l' incendio*, dopo dei quali restano tuttora il cadavere dell' uomo ucciso, le rotture delle porte, dei muri, i residui delle materie incendiate, ed altri segni, che mostrino essere stato commesso il delitto. Non conviene però nè soltanto *fisicamente* considerare *p. e.* quel cadavere, quella rottura, quegli avanzi d' incendio, nè soltanto ancora *moralmente*; ma conviene riunir gli esami, indagarne la causa che produsse quell' *omicidio*, quella *rottura*, quell' *incendio*.

Pertanto le reliquie, ed i segni permanenti del fatto delittuoso, che sono *muti*, ma *veridici* testimonj del me-
de-

---

desima, ne viene ancora, che la cognizione di questa conduca nel tempo stesso alla scoperta del delinquente.

Gli Scrittori di materie criminali ci dicono, che fra i delitti di *fatto transeunte*, altri sono che passano immediatamente come le *semplici parole ingiuriose*; altri che hanno una certa tal quale temporanea sussistenza, *come gl' insulti*, *ed atti di percuotere*, i quali *insulti*, ed *atti*, benche sieno *di fatto transeunte*, qualche volta lasciano qualche vestigio derivato da quel tal atto d' *insulto* e *percossa*, il quale si risolve in un *fatto permanente*; così che se la parola ingiuriosa non lascierà dopo di se una traccia, sarà lasciata benissimo da quel tal atto.

In questi due casi i testimonj, che depongono del fatto principale, depongono ancora del corpo del delitto, e quel tal atto, che ha in se una certa tal qual permanenza, esprime l' animo cattivo, il proposito, con cui è stato commesso, ricavabile l' uno e l' altro delle parole proferite, dal gesto, che le accompagnò per costituire il formale del delitto.

Tuttavia però non riconoscendosi presso i giuristi *la permanenza formale*, si ritiene, che quelli si dicano rigorosamente delitti di *fatto permanente*, i quali si riconoscono per mezzo di qualche materiale vestigio, e si chiamino di *fatto transeunte* quelli, che non lasciano traccia, ma presto passano.

La sola querela poi non basta nei delitti di *fatto transeunte* a provare il corpo di delitto, perchè la querela non è se non la narrazione del fatto, che provoca, e promove la inquisizione ,, *Bald. in L. Si quis N. 2. Cod. de accusat.*

La prova in genere si fa per mezzo di testimonj, e d' indizj, per cui risulti essere state pronunciate quelle parole, commesso quel atto ,, *SETA de offic. Locum. Cap. 22. post. N. 5.* ,, ivi ,, *facti autem transeuntis*, *cujus non remanent vestigia*, *prout in alapa*, *injuriis verbalibus*, *adulterio*, *furtis sine fractura ecc. probatur* (*corpus delicti*) *per indicia*, *conjecturas*.

Così nel delitto di furto semplice la *deficienza*, la *preesistenza* delle robbe furtive desumibile ancora dalla verosimiglianza, e probabilità nel derubato di aver avuto le medesime, la di lui querela, o denunzia, le lamentanze fatte subito dopo il furto, la di lui buona fama e qualità provate col mezzo di testimonj bastano a far constare che sia seguito il furto ,, *MASCARD de probat. Conclus. 125.*

desimo, debbono attentamente esaminarsi: l'unione e complesso di tali reliquie, i segni permanenti indicanti il malefizio colle loro risultanze si chiameranno *corpo di delitto*, a formar il quale necessariamente quando sia appunto e *fisicamente*, e *moralmente*, e *nella sua causa* considerato, si troveranno concorrervi due estremi, *il fatto* cioè e la *criminalità* del medesimo.

L'Uomo morto *p. e.* non è che un fatto, da cui può anche andar disgiunto il delitto, ma le percosse, le ferite, la qualità loro, la qualità dell'arma, colla quale sieno state inflitte attesteranno che il fatto è accaduto per scelleraggine: così che inesattamente si denominerebbe *corpo di delitto* p. e. ogni uccisione di uomo indistintamente, od altro fatto simile, qualora non si avesse riguardo a quello, che effettivamente sia criminoso coll'esame appunto del fatto esterno non solo, ma del *dolo*, della *colpa*, del *caso*, fissando il *corpo materiale* insieme al *formale* del delitto colle prove dell'uno, e dell'altro, che sono per loro stesse ed isolatamente differenti le une dalle altre.

II. Le leggi romane espressamente hanno ordinato la prova generica: *il Senato Consulto Silaniano* stabilisce, che non venissero alla tortura assoggettati i servi, se prima non constava la morte del padrone estinto per violenza ,, *item* ,, *illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non* ,, *haberi de familia quaestionem: liquere igitur debet scelere* ,, *interemptum, ut Senatus Consulto locus sit; quaestionem au-* ,, *tem sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inqui-* ,, *sitionem, et defensionem mortis* ,,. Ogni inquisizione sia per testimonj, sia per confessione del reo venne vietata se pria non fosse provata la esistenza del delitto: ove dubbio sia, o ben'anche probabile, che sia commesso un delitto, non è che dubbio, che taluno ne sia l'autore, perchè non può esservi reo di un delitto, che non esista, per cui l'ordine naturale è di provare prima la esistenza del delitto, e poscia l'autore. Nel caso, che il corpo del delitto non esistesse, e così in quei delitti, che non lasciassero traccia dopo di se, l'attenzione, e gli scrupoli dei Processanti debbono aumentarsi, mentre trattan-

 dosi

dosi in allora nello stesso tempo di sapere se il delitto sia stato commesso, e di conoscerne l'autore, si deve necessariamente cominciare per assicurarsi di qualche fatto, che provi il delitto, ossia il *materiale e formale* suo; e partendo in seguito da questo fatto, come da un punto fisso, procurare di stabilirne l'essenza, ed arrivare a scoprire l'autore. Ogni ommissione in ciò diventerebbe inescusabile; e le più minute circostanze meritano quindi attenzione, come lo merita ogni mezzo, che conduca alla cognizione del vero.

Essendovi il *corpo materiale del fatto*, deve la sua prova conseguirsi per mezzo della oculare ispezione, affinchè non possa od essere impugnato, o revocato in dubbio; cosa che avvenir potrebbe se un Giudice immemore del suo dovere avesse senza qualsiasi ragionevole motivo trascurato di stabilirlo colla prefata ispezione oculare. Il Giudice perciò insieme al Notaro, o Cancelliere per il caso p. e. di un furto accompagnato con rottura di muri, di porte, o con uso di chiavi false dovrà accedere per visitare, ed attentamente osservare, e con precisione descrivere i muri, le porte, i segni, ed altre vestigia indicanti o le rotture, o l'uso, od intervento di chiavi false: dovrà per il caso di falsità, cassatura, interlineazione, abrasione di carte scritte, o di fatti di monete false, od altro indagarne, rilevarne tutto ciò che l'argomento relativo a quel tal falso esige, che sia rimarcato, onde la prova della sua esistenza non manchi. Per l'occasione d'incendio dovrà trasferirsi al luogo dell'incendio; e per occasione di ferimenti, far la ispezione delle ferite, e ciò non potendo eseguirsi farne analoghi rilievi, e giustificarli; come per l'occasione di omicidj far constare che l'uomo sia stato ucciso „ *liquere debet hominem esse interemptum* „. Ed un Giudice diligente, e saggio deve procurare, che non solo consti del fatto, come p. e. nel caso dell'omicidio, della uccisione, ma consti eziandio della identità di quel tal fatto, cui si riferisca la ispezione, e di tutte le sue circostanze: potendo accadere, che un fatto sia il consimile, ma non l'identico, sul quale debba cadere la inquisizione, le circostanze relative dovranno tutte quante esser conosciute, onde esso fatto sia esattamente

iden-

identificato, segnatamente se la identità potesse fissarsi ancora con qualche segno intrinseco di proprietà, perchè fosse collocato nella serie competente, e ciò sempre pel motivo che può una cosa rassomigliarsi, ma non esser la medesima. Può pure la identità di una cosa in talun caso essere per se presumibile, ed in altro caso il delitto essere presunto da quella tale identità; come anche in qualche altro non potrà presumersi, ma anzi dovrà provarsi, perchè si possa su di questa stabilire il delitto.

III. Tali circostanze del fatto, e sua identità faranno conoscere inoltre la quantità morale di ciaschedun delitto, serviranno di canone regolatore nella misura della pena, presteranno mezzi alla difesa, conforme si accennerà a suo tempo: potranno desumersi nella loro esposizione dalla *causa*, dal *luogo*, dal *tempo*, dalla *qualità*, dalla *quantità*, dal *modo*, dalla *moltitudine de' delinquenti*, dalle *loro persone*, *e stato*, circostanze tutte quante inseparabili non solamente da ciò, di che deve occuparsi un Giudice nell' impianto di una Procedura Criminale, comunque sia attivata, e per cui ogni esposta istruzione richiede di essere annessa colle cose dette in tale proposito; ma attendibili vieppiù quando si tratti di stabilire il corpo *materiale*, *e formale* del delitto. Realmente nell' esame della *causa* si riconoscerà l'animo, l'intenzione del delinquente, il fine speciale che siasi proposto in quel tal fatto; nell' esame del *luogo* si riconoscerà se siasi in termini o di furto puramente, o di furto p. e. sacrilego, o di crassazione; nell' esame del *tempo* si riconoscerà p. e. il ladro notturno dal diurno, se il fatto seguì p. e. in occasione di festive solennità, di celebrazione di Misterj Divini, od in tempo di naufragj, d'incendj, di rovine, di tumulti; nell' esame della *qualità*, che è una circostanza comune a tutti quasi i delitti, si riconoscerà se il delitto sia della classe degli *atroci*, o dei *leggeri*, come si riconoscerà se siasi in termini di furto con circostanze gravanti di *luogo*, *tempo*, *persona*, *violenza o morale*, o *fisica*, od *alle cose*; se siasi p. e. in termini di *peculato*, di *espilata eredità*, di *perduellione* in specie, o di *Lesa Maestà* in generale, se siasi in termini di *omicidio* semplice, o *qualificato*, e così dicasi di ogni altro delitto. *L. 16. ff.*

de

de paenis „ *BOEMER ad CARPZOV. Quaest.* 142. *obs.* 5. Nell' esame della circostanza della *quantità*, e della *qualità* si discerne p. e. il ladro dall' abigeo, e serve a regolare la quantità della pena e sua specie secondo le rispettive statutarie disposizioni: in qualche luogo serve per il genere di procedura se cioè *ordinaria*, o *straordinaria*. Nell' esame della *circostanza*, come del *modo* si fa distinguere il *ladro* dal *rapinatore*, il *borsajuolo* dall' *invasore* „ *Leg.* 56. *sud. e princip. Instit. de vi bonor. rapt.*; nell' esame pure della *circostanza concernente la moltitudine dei delinquenti* possono ricavarsi molti elementi per le procedure, ed ancora per la condotta del Tribunale, che dovrà giudicare; in fine nell' esame della circostanza *della persona* si riconoscerà se l' offeso fu il *Principe*, il *Magistrato*, il *Padre*, il *Padrone*, o piuttosto uno *Straniero*, una *persona privata*, si riconoscerà il *sesso*, l' *età*, lo *stato* di abitudine di corpo anche di chi soffrì l' offesa, elementi tutti, come si rimarcò anche altrove, influentissimi nella procedura, e nel giudizio medesimo (1). IV. La

---

(1) Con questi rilievi un Giudice potrà riconoscere, che *p. e.* le sferzate arrecate da un padre ad un figlio per l' oggetto di correggerlo sono un fatto differente dalle percosse arrecate da uno straniero ad nn altro *ob injuriam*: potrà pure riconoscere i fatti accaduti per *dolo*, *colpa*, *caso*, per *violenza*, per *necessità*, e verrà come condotto ad esaminare le sorgenti del fatto stesso rispetto alla volontà per dedurne o nò i titoli *d' ignoranza*, *di errore*. La Legge 16. *ff. de paenis* citata al *CAP. II.* pag. 25. si ricorda quì di nuovo, come opportuna. Si riconoscerà parimente con questo esame che è differente il delinquere nel *Foro*, nel *Teatro*, *davanti i Giudici*, nel *Palazzo del Principe*, *nelle Chiese ecc.* ed il delinquere in *una solitudine*, in *una casa privata*. Tali rilievi infine serviranno a determinare la competenza stessa del Tribunale, come a far riconoscere in qual modo una moltitudine delinquente abbia cospirato a quel tal delitto, e come poi debbano essere puniti.

Noi abbiamo in *jure*, che un delitto commesso da più *pro indiviso* tragga con se, che ciascheduno *de jure* sia obbligato in *solido L.* 11. §. 2. *ff. ad Leg. Aquil. LL.* 7. 8. 9. *ff. de Jurisdict.* „ ivi „ *L.* 7. §. 5. „ *hoc vero Edicto . . . . . si uterque dolo malo fecerit, ambo tenebuntur . . . nam et si plures fecerunt, vel corruperint, vel mandaverint, omnes tenebuntur . . .* 8. „ *adeo quidem ut non sufficiat unum eorum paenam luere . . . .* 9. „ *Quia tunc unum consilium sit, non plura facta. LL.* 11. *ff. ad Leg. Aquil.* §. 2. „ ivi „ *. . . . . . . nam ex Lege Aquilia quod alius prestitit, alium non relevat, cum sit paena . . . . . .* con altre indicazioni e regole per stabilire quanto anche concerne i fatti preveduti, e le azioni competenti per essa Legge Aquilia da combinare poi con ciò che dice la

IV. La prova dell' esistenza del delitto non solo richiede quanto si è riferito, onde risulti in ogni sua essenza; ma richiede che per stabilirlo il Giudice assuma testimonj abili, di sensi interi, e di probità forniti: assuma periti nell' arte, i quali possano dar giudizio della cagione, che abbia quel tal effetto prodotto, e si scorga se per natura o per violenza sia derivato. Farà sì, che il di loro esame, e giudizio cada sul soggetto, in cui la violenza, e il delitto, od il mezzo di questo vennero esercitati, essendo per l' appunto la rottura p. e. di quelle porte, i segni rilevati in quelle serrature, il cadavere dell' uomo ucciso, le reliquie dei corpi incendiati, le scritture viziate, ed alterate questo tal soggetto. E caso mai il delitto stesso avesse tolta di mezzo all' intutto la cosa, conforme le tante volte avviene nei furti, negli omicidj, nei quali l' accorta, e fortunata malvagità distrugge totalmente la roba furtiva, le false monete, il cadavere dell' ucciso (1), altro non sarebbe allora la pro-

---

Legge L. 17. *ad Leg. Cornel. de Sicariis* „ ivi „ *si in rixa percussus homo perierit, ictus unius cujusque in hoc collectorum contemplari oportet*. La circostanza *della persona* intanto è meritevole di tutta l' attenzione assumendo eziandio la prova generica del delitto, perchè l' essere uno *infante* od *impubere*, od *adolescente*, o *maggiore* o *minore di età*, o *vecchio*, l'esser *di sesso femminino* bensì, ma l' *esser donna invereconda* sono tutte circostanze essenziali nella successiva Procedura, e nel risultato del giudizio criminale. Così il *carattere morale* del delinquente dev' essere rimarcato, e debbono aversi a calcolo i di lui talenti non per mitigare la pena, ma per gastigarlo di più perchè, come dice *SERVIN* „ *sans la probité, e l'amour de la patrie les grands talens sont plus dangerux qu'utiles, et que c'est là ce qui forme le scèlérats fameux*.

Molte altre cose si potrebbero esporre in detaglio meritevoli dell'attenzione del Giudice assumendo la prova in genere del delitto; ma comecche si dovrà parlare nei delitti singoli delle loro differenze, così si marcheranno allora pure le differenti circostanze dei medesimi.

(1) In Francia abbiamo esempj di questa nequizia umana: una donna dopo aver partorito un bambino, lo diede preda alle fiamme, così che la poca cenere rimasta in quel focolare, e raccolta non potè neppure prestare alcun indizio certo sotto l' analisi di un chimico sperimento: le Assise di Tolosa dovevan giudicare in Marzo 1823 questa causa. *Giornali di Francia*.

La clamorosa Causa di veneficio, del quale venne accusato un Medico cognominato *Castaing*, consumato con tutte le circostanze le più gravanti per caratterizzare la costui malvagità offre argomenti di ciò che valga la scelle-

prova dell'*ingenere* del delitto, che la esistenza della cosa, e la sua mancanza legalmente stabilita (*). E comecchè talora le prove *generiche e specifiche* di un delitto sono così accoppiate insieme che non sia possibile di separarle a segno che il

---

raggine per distruggere il materiale del corpo di delitto, e ciò ancora, che poteva fissarne il formale in questa sorta di delitti, non ostante il soccorso di tutto ciò che l'arte fosse capace di riconoscere, onde illuminare i Tribunali, che dovevano giudicare. Medici fisici della prima riputazione, Chimici illuminati, e di una abilità straordinaria, e di straordinaria onestà furono chiamati in soccorso per riconoscere pure e stabilire la prova in genere del contestato veneficio.

Tale celebre Causa, della quale parlarono tutti i Giornali di Francia, e d'Italia offre nelle Aringhe del pubblico ministero, e dei difensori questioni del più grande interesse sulla prova e caratteri della prova generica in questa fatta di delitti, e consimili.

Tutti gli sforzi di un talento singolarissimo in quell'Avvocato generale, in quei Difensori conoscitori profondi della Giurisprudenza criminale studiata da loro nelle massime di quella Filosofia, alla quale alluse Cicerone quando scrisse „ *Jurisprudentiam non a Praetoris Ædicto, neque e duodecim tabulis, sed paenitus ex intima philosophia esse petendam* „. Il solo dibattimento poteva mettere in chiaro tanti fatti, poteva svolgere la loro complicazione, stabilire tante e così diverse questioni, riconoscere i soffismi, ed i modi capziosi adoperati da chi aveva interesse in Causa onde sorprendere i Giudici, ed il solo dibattimento poteva condurre al giudizio pronunziato in quella occasione. Le teorie possono abbagliare, le opinioni imporre a seconda di chi le emetta; ma i fatti soli persuadono. Non si deve permettere la impunità dei delitti per qualunque guisa; e per qualunque guisa dev'essere garantita la innocenza.

Esiste una dottissima Difesa del Avv. Costantini di Roma in una clamorosa Causa di attentato veneficio, e data alle Stampe per l'occasione, che questa venne proposta nei Tribunali della Capitale, sono certamente parecchi anni. L'ingegno di quel dottissimo uomo è brillante nell'analisi dei fatti; e l'esame delle questioni di Diritto circa segnatamente le disposizioni del Bando di Mons. Governatore Baranzoni dell'anno 1659. in materia di veneficj ridonda dei lumi, dei talenti, e della sperienza, che distinguevano il lodato Sig. Av. Costantini.

(*) *Se fosse stato distrutto il corpo di delitto, p. e. di un libello famoso nel suo materiale o perchè lacerato o perchè bruciato si dovrebbe far la prova mediante testimonj, i quali deponessero del tenore del libello, o della qualità del corpo materiale suddetto fissando così la essenza di questo delitto; e se si avesse in essere sarebbe necessario di farlo descrivere, riconoscere, ed identificare con deposizioni di testimonj all'uopo* „ *MUSCATEL.* de cognit. delict. tit. de injur. et libel. famos. *avendo in questi ed altri casi presente, che in conclusione la essenza del corpo del delitto consiste in ciò che il fatto risulti avvenuto, e commesso effettivamente con dolo, danno, ed ingiuria altrui* „ FARINAC. quaest. 2. N. 6.

il genere venga a formarsi dalla specie; così conviene avvertire a questi casi speciali, mentre leggiamo negli Scrittori di Giurisprudenza Criminale, che la specifica prova determinar potrebbe se p. e. Tizio, nel di sui cadavere si osservano vestigia di veleno, venne estinto o perchè gli fosse quello apprestato dalla mano dell' uomo, o dalla natura stessa riflettendo che possa il veleno essere naturale, ed ingenito, oppure artifiziale e propinato. E si legge pure lo stesso di ogni altro delitto, che non lasciasse fisici effetti, come le ingiurie verbali, l' adulterio, e simili, dove l' una e l' altra prova confondonsi insieme, conforme venne notato, ed avvertito, per cui i mezzi, che le producono, debbono attivarsi in questo scopo importantissimo avendo riguardo, e ponendo a calcolo gli uni e gli altri per la specialità dei casi.

V. E poichè inoltre succede non rare volte, che il delitto sia commesso in parte, e non già interamente consumato, come segue p. e. nelle esplosioni con armi da fuoco cariche di materie atte ad offendere senza offendere effettivamente lasciando però traccia di se ,, *puta nei muri, nelle porte, od altrove*; così conviene nell' assunzio-

Nel delitto di falso è particolarmente arduo l'impegno di stabilire il corpo di delitto, conforme parlando in dettaglio di questo delitto perniciosissimo in ogni senso si procurerà di dimostrare. La storia dei delitti ci avvisa, che laddove segnatamente il falso in iscritto sia consumato in particolare coll' adoperare, ed impiegare preparazioni chimiche, diventa di una indagine difficilissima, getta nel più grande imbarazzo ed i Giudici, e le persone dell' arte.

Non ostante le più grandi cure in preparare tutti i mezzi prestati dall' arte chimica, non riuscì di scoprire p. e. *le traccia di scrittura presumibilmente fatta in antecedenza, onde operare la falsificazione di carte sostituendo parole ad altre* p. e. *Bologna a Roma, e così la prova materiale e legale del fatto mancò; come in altri casi subalternamente a questo delitto mancò di riconoscere numeri d' ordine soppressi, di riconoscere se la medesima mano avesse scritto le medesime carte, di modo che la falsificazione si vidde consumata con tanta arte, che fu impossibile di venir a capo di stabilire alcuna cosa; benchè, se* p. e. *essendo stato incompleto un Rapporto di periti, ne fosse stato ordinato un secondo per tentar pure di marcare* puta *se la mano che scrisse le parole pretese false, avesse scritto il corpo intero, od altrimenti; e per marcare perfino le varie differenze materiali di una Scrittura presentata, come soggetto di un delitto di falso.*

zione della prova in genere distinguere i varj gradi del pericolo, calcolare la diversa misura della probabilità o dell' offesa, o della morte, marcare il pericolo prossimo o remoto, rilevare i rari, o più spessi avvenimenti, e ciò sia in ragione della qualità dell' arma, o della materia ritrovata; e riguardo alle ferite in ragion dell' organo, dove furono arrecate, della qualità loro, e dell'attuale stato del corpo (*viene suggerito da qualche Scrittore che farebbe di mestieri ordinarsi negli Ospedali delle tavole dei feriti, nelle quali la qualità delle ferite, e l' esito loro esattamente venisse descritto per aversi quindi in ragion degli avvenimenti le probabilità maggiori, o minori della morte dei feriti*). E siccome la prova delle *circostanze del fatto*, delle quali si parlò di sopra, e che o diversificano, o qualificano, od anche tolgono o minorano, od accrescono il delitto si può avere dalla stessa prova generica specialmente quando non si provi parte soltanto del fatto, ma tutta, sia che faccia il carico, o la difesa dell' imputato; perciò nel relativo Processo verbale converrà far menzione di tutte le circostanze del delitto, far le perquisizioni le più esatte su ciò che è avvenuto avanti, nel tempo, e dopo il delitto; indagare sulla natura e genere p. e. delle ferite, se si tratta di omicidio, interrogando sul momento tutte le persone, che possono averne la minima conoscenza. Converrà p. e. che i Medici, o Chirurghi dieno nel più gran dettaglio i motivi del loro giudizio, evitando che in questi atti, e così in ogni altro, che riguardi la prova del delitto, e più che tenda a mostrarne l' autore, s' introducano errori funesti, giacchè se si dovesse prender per base della Procedura un falso principio, il quale coesistesse nell' atto del corpo del delitto, e qualunque altro a questo connesso, o subalterno, non si potrebbe arrivar che a false conseguenze. Pur troppo le inesattezze, gli errori intrusi nelle Storie dei delitti, ossia nei Processi, le ommissioni commesse nell' atto giudiziale costatante il corpo del delitto qualunque sia il fatto delittuoso, o nei rapporti dei Medici e Chirurghi, in quelli dei Periti Caligrafi, in quelli dei Chimici, dei Zecchieri, e di ogni altro as-

sun-

sunto anche per l' effetto di uno sperimento praticatosi per qualsiasi ragione, ma però nella vista o di stabilire il delitto, o la sua qualità, o la maniera, e possibilità della esecuzione, hanno poi pregiudicato od all' interesse della giustizia nelle viste del Fisco, od a quello degl' imputati (1). Le quali diligenze ne' fatti suddetti di *omicidj*, di *furti* debbono risaltare eminentemente, come in ogni altro dove il soggetto stesso del delitto non convenga mai perder di vista. Perciò cura grandissima si userà nell' assunzione di tal prova particolarmente in ciò che riguardasse p. e. *un testamento*, *un istrumento*, *un chirografo*, od altro atto qualunque contemplato anche dai nostri Bandi nella classe del gravissimo delitto *del falso*, se questi atti nel loro soggetto appunto fossero o falsificati del tutto, od in parte, o se non falsificati fossero, contenessero però un delitto, qual sarebbe quell' Istrumento od altra carta, nella quale fosse scritto un contratto usurajo, o qualsiasi altro patto illecito, od altra convenzione diretta a delitto sotto qualunque punto di vista cioè p. e. una cospirazione, una congiura contro lo Stato, contro privati: così dicasi di una lettera scritta al sicario dal mandante, che commetta l' assassinio, oppure di una dichiarazione del sicario di aver ricevuto il denaro convenuto od altro in premio; oppure di lettere amorose di due adulteri, e simili cose; diligenze tutte quante, le

 quali

(1) Dicono gli Scrittori, e questa conclusione fu pure dottamente sviluppata dall' Avvocato Generale presso la Corte Reale di Parigi nella Causa CASTAING, che il corpo del delitto non essendo, che il delitto stesso, ne segue, che non sempre è necessario, che questo sia messo sotto gli occhi della giustizia per autorizzarla a pronunciare la condanna, od almeno a compilare il Processo; e soggiungono, che trattandosi *puta* di un omicidio non è assolutamente necessario, che il cadavere del morto esista, mentre si aprirebbe con ciò una vasta porta alla impunità; e tutti gli scellerati, che fossero stati sì fortunati da involare agli occhi della giustizia la vittima della loro barbarie, resterebbero con questa precauzione al coperto della vendetta delle Leggi.

Le Leggi romane, come si avvertì, prescrivendo, che prima di tutto sia assicurato il corpo del delitto, non domandano la presentazione del cadavere ucciso; ma solo che consti, che un uomo è stato ucciso „ *liquere debet hominem esse interemptum* „.

quali ben usate serviranno anche per la comparazione dei caratteri indubitati di un accusato con quelli che lo convincessero del delitto (*Le conseguenze e gli effetti di queste cure risulteranno meglio nel dettaglio delle prove in specie, dove se ne vedrà pienamente il loro nesso e la loro importanza.*

VI. E non bastando che consti solamente del fatto, ma questo fatto dovendo essere assicurato nei modi, e colle avvertenze qua, e là riferite, e dovendo constare, come si disse, della *criminalità* del medesimo; perciò a tale formale essenza, ed a stabilirla richiedesi il giudizio dei periti intervenuti p. e. alla visita ed alla ispezione del cadavere (1), intervenuti alla ispezione delle violenze, delle rotture, od altro; all' esame delle monete false o pretese tali, a quello delle carte, oggetti, materie, ed altro. I quali periti dovranno osservar tutto quanto è necessario al pieno esaurimento delle loro incombenze, considerare tutte le circostanze, che la natura e qualità dei fatti rispettivi offrono, e sotto il vincolo del loro giuramento deporre sul carattere criminoso del fatto medesimo, ben' inteso sempre in relazione a quello e non altrimenti secondo che esiga la natura, e qualità del giudizio in guisa che sia proprio e conveniente al tema, che forma il soggetto più volte indicato, cui debba riferirsi la loro dichiarazione: quindi all' opportunità dovran-

(1) Noi abbiamo detto, che nei delitti di fatto permanente conviene sempre avvertire questo fatto. A ciò solo però non deve arrestarsi l' attenzione di un Giudice, di un Processante, di un Cancelliere, di ogni altro Magistrato, cui toccasse di formare l' atto relativo. Conviene inoltre avvertire alla maniera, colla quale è seguito il fatto medesimo, conviene notarlo non solo tal quale cade sotto gli occhi, ma tal quale deve essere riguardato in faccia alla Legge. Come cadente sotto gli occhi si nota quanto si vede nel fatto stesso; e circa la maniera, se non cade allora sotto i sensi, si deve raccoglierla esaminando o le circostanze, che conducono a rilevar tal maniera, od i testimonj di ciò informati, e da tutti questi esami o di cose, o di persone verrà il corrispondente risultato della disposizione di Legge, cioè *se p. e.* un omicidio, come il titolo più analogo e coerente a queste avvertenze, sia avvenuto a *difesa*, per *rissa*, per *caso*, o per *prodizione*, o per *appensamento*, od anche se sia un *suicidio* ecc. e simili ecc.

Conviene poi far constare legittimamente questi fatti sempre per mezzo di rogito del Cancelliere o Sostituto coll' assistenza di testimonj: ciò fonda nelle disposizioni di Diritto ,, *BALD. in rub. de fide Instrum. N.* 8.

dovranno dire che p. e. in *un omicidio*, *in un incendio*, *in un infanticidio*, *in un veneficio*, ed altri casi analoghi, che secondo il giudizio e professione di loro arte sia accaduto e prodotto non dall' ordinario corso di naturali cagioni, ma dalla umana altrui malizia, e scelleraggine, od enunciar cose tali, che equivalgano a spiegar queste idee, ed a stabilirle, se le parole suddette quali si espressero non fossero enunciate, o non convenisse, che si esprimessero, rendendo del tutto opportuna, e soddisfacente ragione „ *GUAZZIN. Defens. Reor. Defens. 4. Cap.* 6. *Num.* 6.

VII. Tali periti debbono essere quali li richiede la qualità del delitto per riconoscere gli atti diversi, e rimarcare gli effetti, e circostanze diverse di quel tal fatto, che forma il soggetto della prova generica, e del giudizio, che si pronunzia a suo riguardo. Perciò nell' *omicidio* p. e. giusta quanto si disse, si richiede nel rilevare il corpo formale del delitto l' opera dei periti Medici, Chirurghi, i quali riferiscano non solo la qualità ed ubicazione p. e. delle ferite, e mediante gli opportuni sperimenti, la loro profondità, larghezza, lunghezza e da qual sorta d' armi prodotte, e cioè se da punta, da taglio, da armi da fuoco, o da strumento contundente, e lacerante, ma inoltre se da tali ferite ne sia derivata la morte, o mutilazione di membra, inabilitazione all' esercizio di alcuna delle membra stesse, deformità nel viso, ed altro, e per quanto tempo ancora rendendo di tutto adequate ragioni „ *Vermigliol. Consil. Crim. 364. N. 5. Guazzin. Reor. Defens. 4. Cap. 2. N. 20.* Saranno opportunamente essi Periti in questi, ed altri casi interrogati, ove le circostanze rilevate lo esigessero, se dolo, colpa, caso, od altro, come si disse pure, e sempre per servire alle viste della giustizia, fossero concorsi in quel tale avvenimento. Così dicasi di qualunque altro caso segnatamente di morte di un uomo, dove le diligenze non saranno mai abbastanza, avuto riguardo ai fenomeni e moltissimi, e non così facili a spiegarsi circa le cause produttrici la morte appunto di un uomo. Gli stessi periti Chirurghi, e Medici fisici, quando la qualità della fe-

la ferita il richiegga, dovranno adoperarsi nella visita delle ferite con ogni dettaglio per lunghezza, larghezza, profondità, ed in quale precisa parte del corpo si ritrovino, riferendo se sieno mortali, pericolose, o curabili, notando la qualità dell' armi, o strumenti, coi quali appariranno fatte. Se fosse impossibile, od anche pericoloso visitare tali ferite, si dovrà farne rilievo opportuno nel relativo Processo Verbale d' ispezione, o visita. Caso poi il ferito venisse a morire, rendesi necessario di visitare il di lui cadavere sì perchè consti della seguita morte, quant' anche per rilevare se la medesima sia provenuta o nò dalle ferite, o percosse ricevute, altrimenti non constando dell' omicidio non si potrebbe procedere contro del reo, che per le sole ferite, e percosse ,, *ZUFF. De legit. Process. quaest. 150. et per tot.* (1): così nei delitti di veneficio si adopreranno periti Medici,

---

(1) I Medici, i Chirurghi debbono riferire precisamente la qualità delle ferite, e dando le denunzie indicare i nomi dei feriti.

Ai periti nell' arte deve attendersi ,, *Tex. in L. 1. de ventr. inspiciend.*, segnatamente essendo giurati. Il perito, che deponga di credulità il suo giudizio, prova tuttavia, essendo riguardata tale dichiarazione, come un sentimento di verità. La denunzia di un chirurgo presta almeno un mèzzo per inquirere, quand' anche non sia giurata.

Dove fossero più periti in un luogo, conviene adoperarne almeno due per far constare del corpo del delitto, nè basterebbe uno solo, benche uno solo di consuetudine sia anche assunto ,, *BASSANI Teorico-pratica criminale* ,,; e due sarebbero necessarj segnatamente nelle materie di una pregnanza, di uno stupro, di un aborto, e perciò occorrono due ostetrici in certi casi potendole comodamente avere ,, *GRATIAN. discept. forens.* ,, *GUAZZIN. defens. 4. Cap. 6. N. 6.* ,, *FARINAC. de delict. carn. quaest. 147. AMBROSIN. de Proces. informat. Lib. 1. Cap. 1. N. 18.*

Nel caso di discordanza fra periti circa la essenza, e qualità delle ferite sarà bene notare in Processo p. e. se la ferita sia nella *testa*, nel *petto*, se impegni *qualche viscere* interessante la vita, come *vescica*, *ventricolo*, *regione del cuore* ecc. od impegni più tosto semplicemente una *mano*, un *piede*, e come la impegni.

Il CONCIOL. alla parola *Corpus delicti Resolut. 3. N. 1.* dice che senza l'atto d' ispezione della Curia il corpo di delitto non resta provato neppure per testimonj *de visu;* e che in ogni modo poi deve farsi risultare in Processo la difficoltà della non eseguita ispezione oculare, e non esistenza del corrispettivo rogito del Notaro col deposto di più testimonj contesti di luogo, e tempo, e non singolari ,, *RAINALD. Obser. Crim. Cap. 1. §. 11. N. 20., e seg.*

dici, Chimici ad effetto di far constare mediante l'esame dei precedenti sintomi, dei susseguenti effetti essere provenuta la morte da veleno propinato, e quanto altro si rendesse od opportuno, o necessario in questo delitto di difficile prova: si adoperano Medici-fisici, ed Ostetrici per riconoscere o la deflorazione, o lo stato di recente parto, se il parto fosse seguito, cosa che potrebbe accadere anche nel caso di querela di adulterio, se la visita occorresse per riconoscere, che la donna accusata di adulterio si fosse sgravata di recente, come si dirà più diffusamente ai relativi titoli (*ai relativi titoli di delitto si enuncieranno con dettaglio tutte le notizie occorrenti per la prova in genere di tali delitti, e per riconoscere se dolosi, colposi, casuali fossero i fatti, dai quali provennero gl' infanticidj, gli aborti, le morti per veleno, ed anche i conati, che si riferissero a tali avvenimenti, e tutto ciò colla scorta dei più accreditati Scrittori di Medicina Legale, come MAHONE, TORTOSA, BARZELOTTI fra i recenti*). Parimenti nel caso p. e. di furto qualificato si chiamano ora periti fabri, se sieno state aperte serrature ed uscj, porte, scrigni: ora periti muratori, se sieno seguite rotture di muri: ora periti falegnami, se rotture di porte, uscj, scrigni, o simili; ora si adoperano persone per ascendere, o scalare, o sortire,

---

e 43. „ SABEL. in summa V. Corpus delicti, SETA de Offic. Locum ten. Cap. 17. N. 11.

Circa il *corpo di delitto* in punto di armi non si può dire che consti del *corpo di delitto*, quando non sieno nè trovate, nè misurate, nè riconosciute per atte a nuocere, ad offendere, a fare esplosione, cosicchè non si possa neppure procedere in tali occasioni per inquisizione *FARINAC. quaest.* 108. *N.* 55. *VERMIGLIOL. Consil.* 187. *N.* 6.

Nei precetti fatti oralmente può esservi mancanza di corpo di delitto, ossia del fatto costatante il precetto a differenza del precetto scritto „ *SABEL. in sum. divers. Tractat. §. praeceptum*. Nelle contravvenzioni di gabella, e dazj, dove anche si proceda per inquisizione per disposizione Statutaria, o degli Editti del Governo *MAUSON. de Contraban. quaest.* 4. *SETA Decis. lucen.* 13. *N.* 25. deve constare del corpo di delitto concernente la frode, la estrazione per due testimonj, od almeno per congetture, per indizj, che lo concludessero *MAUSON.* suddetto *quaest.* 11. *N.* 27. *MUSCATEL. de cognit. delict. in* genere *tit. de extract. extra Regnum N.* 16. „ Parlando dei delitti di contrabando si esporranno maggiori dettagli, e così dell'armi.

tire, secondo la opportunità, convenienza, il nessun rischio, giacchè in tal caso se ne farà analogo rilievo, e cioè che nello sperimento non si potè verificare la qualità per le ragioni di pericolo, od altra competente, atteso che non basta che la qualità non resti esclusa a fronte dello sperimento, mentre si deve sempre includere. Così p. e. nella falsificazione di monete, di scritture si adoperano periti Zecchieri, Chimici, periti Scrittori, previa l'assicurazione con tutte le possibili precauzioni degli oggetti, delle materie monetarie, crociuoli, ed altro effetto qualunque interessante, o riguardante quel tal fatto; l'assicurazione dei libri, fogli, Istrumenti, Cambiali, e simili recapiti o pubblici, o privati, sopra i quali tutti, o singoli dovessero praticarsi corrispondenti sperimenti, ispezioni, verificazioni, ricognizioni, od altro. In somma in qualunque delitto occorra di valersi di un perito si farà l'uso di quello, o quelli, che per la professione loro sono più atti a dar giudizio sulla qualità, sugli estremi necessarj a provarsi in quel tal delitto, che forma il soggetto della inquisizione (*).

VIII. Di tali periti però non è necessario servirsi quando il fatto fosse tale, che dall'aspetto solo del medesimo si potesse da chiunque, senza timore d'ingannarsi, comprendere essere criminoso, e conoscer le conseguenze, che ne sieno provenute. Sarebbe perciò ridicolo nel caso fosse stato ad un uomo recisa la testa, adoperare Chirurghi per rilevare dal loro giudizio se tale ferita gli abbia cagionato la morte „ *BASSAN. Pratica Crim. Lib. 1. Cap. 5.*: al contrario ogni qualvolta non ostante la ispezione del cadavere

---

(*) *L'uso dei Periti è richiesto dalla necessità, come si disse anche superiormente, di stabilire, che il fatto materiale, cui è connesso il delitto, sia avvenuto per ragioni fisiche riconoscibili solamente da chi professa quella tal'arte, cui appartiene il fatto medesimo, oppure in alcuni casi anche quella scienza. I periti depongono di ciò che si presenta ai loro sensi dipendentemente dal fatto, che forma il tema di quella tal questione; e riferiscono ciò che sia stato operato, e non da chi lo sia stato: il loro riferto è più credibile, quanto è più fondato nel fatto, nelle regole di quell'arte, o scienza, od in quelle tali cause fisiche* „ CREMANI Lib. 3. c. 12. §. 12., „ Brissot de Warville Biblioteq.

davere fatta mediante *i* periti potesse restar dubbio se la ferita veramente fosse stata precisa, ed unica cagion della morte, allora rendesi necessario, e deve il Giudice ordinare la sezione del cadavere ad effetto di potere con piu precisione rilevare se dalla ferita, o ferite suddette sia provenuta la morte „ *FELTMAN. de inspect. cadaver. Cap.* 23. *Num.* 10. *Cap.* 24. *Num.* 1. *Cap.* 25. e 27. *N.* 1. *e seg.* (*le cose dette nel corso del Capitolo, e sue note, e le avvertenze esposte giustificano la necessità delle più attente precauzioni per parte dei Chirurghi, e Medici nei casi rispettivi, cui si allude colla discussione attuale*): come pure se fosse dubbio il giudizio p. e. dei periti caligrafi, sarà opportuno procedere ad assumere quello di periziori. Non solo però è necessario p. e. indagare nel cadavere, qualora siavi dubbio, se le ferite sieno state cagion della morte; ma è necessario generalmente in qualunque altro delitto, ove occorra, di fare sperimenti, i quali valgano a palesare le circostanze, il modo, i mezzi, coi quali sono stati commessi, e dimostrarne ancora la possibilità medesima: come p. e. nel furto con qualità di rottura di muro, di porte convien rilevare se sieno principali cioè *prime a dare gli accessi*, o *non principali* cioè *secondarie*, di quel modo che nella insalizione debbonsi fare, conforme si disse, gli sperimenti opportuni per ascendere, discendere, passare, o nò per quel luogo, per dove si suppone possa essere passato il delinquente sempre che ciò sia possibile senza pericolo, ed essendovi il pericolo, farne rilievo, onde consti della ommissione. Si sperimenterà pure, se p. e. giungano al pretcso sito d' ingresso le scale, od altro mezzo di ascesa o discesa di cui si ritiene, o si dubita ancora, che siasi servito il delinquente stesso per riuscirvi, e così dicasi di ogni altro sperimento corrispondente alla natura del fatto, sul quale si aggira la cognizione della prova in genere del delitto, e delle circostanze, e qualità concorse nel medesimo. Parimente qualora p. e. si supponga, che il furto sia seguito con uso di chiave adulterina, o di altro strumento sotto qualunque denominazione venga indicato dalle Leggi, e dai Bandi, o si fosse ricuperata dal padrone la chiave vera portatagli via; od al-

od altrimenti, dovrà pure tutto ciò farsi constare mediante sperimento alle rispettive porte, cui le pretese chiavi vere, od altre servissero, o si dicesse, che avessero servito per stabilire rispettivamente i fatti diversi, od anche la possibilità loro, e ciò per mezzo di periti chiavari, e così concludere che siasi potuto colla medesima, o medesime aprir le porte, armadj, scrigni, od altro ripostiglio, che si creda essere stato aperto con essa od esse. Le quali regole adattando alle circostanze dovranno tenersi in qualunque fatto delittnoso, onde condurre le cose alla maggiore possibile evidenza senza pretendere però di determinare, se il delitto sia seguito in un modo piuttosto o nell' altro, perchè possono essere fallaci le apparenze; ed essere anche talvolta procurate dai delinquenti, onde più difficilmente venga scoperto il modo da loro tenuto nel commettere il delitto (*) ,, *CABAL. Resolut. Crim. Cap. 18. Num. 12.* . quindi le armi, gli strumenti, e le cose tutte, che possono riguardare il corpo di delitto, o tendere allo scoprimento del delinquente, previa la opportuna descrizione, ed opposizione di sigilli per prova della loro identità si debbono asportare alla

---

(*) *La clamorosa Causa del furto ingente seguito nell' anno* 1791. *e commesso in Bologna nel Monte di S. Petronio, ed in altro stabilimento pubblico dal sedicente Conte Lucchini di Verona offre un Processo Verbale delle prove in genere del fatto, de' mezzi adoperati per commetterlo superiore ad ogni elogio per quei Ministri Processanti, che ne fecero la redazione, onde far risultare tutti i modi ingegnosi, e straordinarj usati dal ladro per appunto imbarazzare la Curia, ed ingannarla ne' risultati relativi.*

Il Sig. Avvocato Ignazio Magnani di Bologna che nomino con tutto il rispetto dovuto alla memoria di sì celebre, e virtuoso Giureconsulto, fu il Difensore in quella Causa.

Una difesa elaboratissima, dottissima è questa, la quale meriterebbe di essere ristampata insieme alle molte altre di questo vero Giureconsulto.

La descrizione che fa di quel furto, e dei modi adoperati per commetterlo offre una pittura delle più esatte, delle più veridiche, e veramente atte a rappresentare il fatto come fosse realizzato.

La sola penna del chiarissimo Sig. Avvocato Magnani, che sarà sempre la gloria della Magistratura e del Foro bolognese, poteva riuscirvi con tanta maestria, e facilità.

la Cancelleria Criminale, od Uffizio di Polizia, e farle peritare dai competenti professori custodendole fino a causa terminata giusta gl' insegnamenti dei Pratici Criminalisti. Due poi debbono essere *de jure* i periti, che hanno ad adoperarsi nella formazione del corpo del delitto. *GANDIN. in Tit. de homicid. num.* 26. *in fin. MASCARD. de probat. Tit.* 2. *Conclus.* 1034. *num.* 22., e benche la consuetudine abbia in alcuni casi introdotto di valersi di un solo „ *GUAZZIN. Defens.* 4. *Cap.* 2., *BASSAN. Prat. Crim. Cap.* 2. *num.* 7, nulladimeno quando ciò possa farsi senza grave incomodo sarà bene di non recedere mai dalla prescrizione delle Leggi pienamente conformi all' Oracolo Divino „ *in ore duorum vel trium stat omne verbum* „ dovendo i periti essere veramente tali, attesochè se fosse altrimenti non potrebbero essere ricevuti, come periti, e si direbbe in quel caso, che constasse del fatto, e non del delitto „ *SCACCIA Tractat. Crim. Num.* 83. *Lib.* 1. *de Judiciis.*

IX. Il giudizio poi dei periti basta che alcune volte sia di credulità, mentre in altre dev' essere di certezza, come è sufficiente, che quando la perizia verte sopra cose, di cui non si può aver certezza, ed infallibile cognizione, deponghino pure di credulità. Perciò i Medici e Chirurghi per lo più danno giudizio di credulità secondo la di loro professione, ed esperienza; ed al contrario in quelle cose, nelle quali si può avere con certezza la cognizione del vero, debbono dare un giudizio di verità, come gli *Aritmetici*, gli *Architetti*, i *Matematici*, e simili, i quali appoggiandosi sopra invariabili regole, e fondamenta sono tenuti di giungere colle medesime alla cognizione del vero „ *CONCIOL. Resolut. Crim. Verb. CORPUS DELICTI* „ *GUAZZIN. Reor. Defens.* 4. *Cap.* 12. *num.* 14. L' atto poi della visita della ferita, e del cadavere, o di qualunque altro corpo di delitto stendevasi in addietro per mezzo di esami, mentre, dopo p. e. la descrizione del cadavere, delle ferite, e delle circostanze tutte riguardanti il corpo di delitto, si riceveva il giudizio dei periti per via di esame, indi sentivansi i testimonj, ch' erano stati presenti all' atto, e deponevano ciò, che avevano

veduto, od udito, la qual cosa alcuni anche dei pratici moderni criminalisti asseriscono essere una delle molte superflue, che leggonsi nelle *Pratiche Criminali*, giacche basta, che l'atto suddetto si stenda presentemente in forma di rogito, e come alcuni dicono per *atto*, giusta quanto si fa oggi giorno senza difficoltà alcuna, sebbene un tempo l'allontanarsene sarebbe stato pericoloso per per la suenunciata invalsa consuetudine. Così ci attesta il *BASSANI* nella sua *Pratica Criminale Lib. 5.* (1).

X. I testimonj adoperati alla formazione del corpo di delitto sopra qualche cadavere debbono p. e. riconoscere il medesimo

---

(1) Il rogito sul corpo di delitto è un atto di giurisdizione, per cui dal Giudice, e non dal Notaro solo dovrebbe assumersi (*Veggasi in genere anche l' art. 84. del Moto-proprio* 6. *Luglio* 1816.) od almeno *de mandato* del Giudice, atteso che la parola *constet* portata nella Legge *L. 1. §. item illud ff. de Sillan.* è diretta ai Giudici, non ai Notari „ *BOS. tit. de delict. N. 1. e seg. VERMIGLIOL. Cons. 11. N. 1.*: deve pure risultar in Processo il decreto comprovante il *comandamento* trattandosi di una solennità estrinseca, e quando debbasi supplire al corpo di delitto, conviene risulti dal Processo, che non si potè o far constare, od assumere la ispezione, o che l'uno e l'altro furono almeno di una riuscita difficile. E quando poi una qualità dedotta nel delitto potesse portare un cambiamento nella natura della Causa da superesaltare la pena, deve tale qualità provarsi necessariamente „ *Cap. licet Causam de probat.* „ *L. in delict. §. si detracta ff. de nox. act.* „ *L. Praetor. 2. ff. de vi bonon. rapt.* „ *Cap. 2. de rescriptis*.

A parlare poi con proprietà i periti essendo Giudici nella materia della rispettiva arte, non dovrebbero dirsi atti a provare il corpo del delitto, atteso che tal prova nasce legalmente parlando dalla testimonianza e non dal giudizio delle persone „ *BALD. in L. possessiones N. 4. ff. de probat.* Il loro giudizio però viene in soccorso delle altre prove per stabilire, come sia avvenuto il fatto segnatamente nel caso se sia dubbio p. e. che la ferita abbia o nò cagionato la morte, e casi simili, per cui è necessaria la oculare ispezione dei medesimi sopra quel tal fatto „ *BALD. in L. Si quis numer. 4. ff. si ex noxali causa agatur*.

Circa i delitti che si sieno commessi occultamente, o che col fatto si fossero occultati conviene avere moltissime avvertenze, conforme si disse, parlando di quelli di fatto transeunte; così che in quelli di fatto permanente, ed effettivamente commessi non potendosi sottoporre il corpo di delitto agli occhi del Giudice, perchè p. e. *il corpo dell' uomo occiso fu gettato nel mare, in un lago, in un fiume, in un canale*, od altrove; o fu occultamente *sepolto*, o *bruciato*, od in altra guisa distrutto, devesi impiegare ogni mezzo d'investigazione o coll' incarto di *denuncia minutissima*, o di una *diffamazione ragionevole*, o di *una causa* impulsiva al delitto, o di *associazione dell' ucciso, e suo accesso* in luogo remoto, e simili, onde consti del seguito fatto e per qual modo sia seguito.

desimo manifestando il nome, cognome, con cui chiamavasi il defonto, mentre visse, altrimenti converrebbe ritrovare, ed esaminare altri, che ne avessero cognizione per far constare della identità della persona. Se però accada, che non si trovi alcuno nel luogo del delitto, che riconosca il cadavere, si dovrà quello esporre, onde rinvenire chi lo riconosca, ed esaurire così per quanto è possibile tutto ciò, che si riferisce al corpo del delitto riguardo alla ricognizione della persona uccisa o per altra guisa morta; benchè a proceder contro dell' omicida non sia assolutamente necessario, che consti del nome, e cognome dell' ucciso consistendo l' omicidio nella morte violenta senza diritto data ad un uomo qualunque. *BOSSIO Tit. de delict. num. 33. BALD. in L. quoties §. Si quis nomen ff. de haered. instituend. MARSIL. Pract. Crim. in princip. CLAR. quaest. 51.* ,, ivi ,, *valet enim inquisitio, et accusatio super homicidio, licet ignoretur nomen occisi secundum gl. in L. libellorum in verbo Cajo Sejo 2. quaest.* 8.

XI. Si avrà poi sempre per regola invariabile nella cognizione delle prove in genere dei delitti, che non è permesso di abbandonarsi a prove probabili potendone avere delle più probabili, nè abbandonarsi alle certe potendone avere delle più certe, cosicchè se si acquistasse colla evidenza del fatto la evidenza stessa converrebbe non trascurarla, nel che la gelosìa dev' essere più attenta, quanto il delitto è più atroce. Positiva però e stringente è la disposizione della citata *Legge prima ff. de Senat. Consult. Sill.*, dove la rimarcata parola *constet* importa prova inconcussa, la parola *liquere* prova limpidissima, e chiarissima, locchè è conforme a quanto laciò scritto il Giureconsulto PAOLO nella Legge *L. quinta ff. id. §. Non alias* ,, ivi ,, *non alias bona publicantur, quam si constabit esse occisum Patrem familias*. Quindi non saranno mai abbastanza le cautele, le diligenze, le cure, l' attenzione, perchè consti del fatto non solo, come si disse, nel suo *materiale*, quanto nel suo *formale*; consti della *identità*, *e realtà* del medesimo segnatamente nei delitti d' *infanticidio*, *di veneficio*, *di falso* nelle *scritture*,

nella

nella *fabbricazione*, e *spendizione* di monete false, o riguardate tali, perchè risultino se sieno o nò tali, come riguardo a tutti gli oggetti, a tutte le materie, che si riferissero ai casi concreti, od in altro modo vi riguardassero, od appartenessero. Così nei casi d' *incendj*, di *furti* aver presenti tutte le particolari disposizioni bannimentali in ciò che concerna le qualità gravanti in esse contemplate, onde non ommetterle nello scopo ancora di assicurare la prova in genere, ed ogni elemento della medesima, che venisse indicato dalle disposizioni suddette senza però abbandonarsi ad atti o stranieri, o superflui, o vani, o bizzarri, o non influenti nel caso, o non occorrenti a stabilire la detta prova generica a qualsiasi delitto riferibile, tutto dovendo essere ragionato, e diretto al solo scopo, che la Legge richiede col fatto della prova medesima. Locchè sembraci che verrà conseguito, quando consti del fatto solo di essa prova, della verità di ogni sua circostanza, della possibile esclusione in contrario, od insussistenza di ogni eccezione, che vi si opponesse, cosicchè l' uso del criterio per parte dei Giudici, dei Ministri Processanti, dei Cancellieri si distinguerà all' evenienza dei casi sia nella descrizione materiale del fatto, che si rappresenta *ad sensus*, sia nell' assunzione dei testimonj all' uopo chiamati, dei periti assunti, degli oggetti raccolti, e loro descrizione, ed uso, quando massimamente dimostrassero il delitto, ed i suoi autori, anche assicurandoli per ogni contingibile evenienza (*).

XII. Ogni giudizio è fondato nella persuasione: senza prove legali la procedura è inutile: ed ecco perchè in qualunque azione criminale la ragione, e la giustizia richieggono, che si abbia riguardo a tutte le circostanze; e sopra tut-

---

(*) *Noi leggiamo continuamente nelle Storie dei delitti i più atroci seguiti in diversi paesi, come ci avvisano le relazioni pubbliche, che ne danno conto, che gli accidenti in se i più indifferenti in apparenza, ma curati dagli attentissimi agenti del pubblico Ministero hanno condotto alla scoperta dei più grandi misfatti: un cambiamento di capello, una marca in un capello, in un' abito, un bottone spezzato perfino hanno somministrato traccie opportune alla scoperta di delinquenti.*

tutto, che si esamini da qual motivo, o dà qual fine l' azione sia proceduta ed in che consista per direttamente stimare la medesima a suo luogo, e tempo.

La persuasione però essendo suscettibile di differenti gradi di forza, o d' intensità, i quali hanno una grandissima influenza sopra di noi, e tale, per cui vi sono subordinate le nostre determinazioni, deriva da ciò la necessità di attendere e nell' impianto di una Procedura, e nel raccoglimento della prova generica del fatto delittuoso a tutte le circostanze, e per tutte le guise, le quali tendano a stabilirlo segnatamente nella principale sua essenza, anche perchè ogni elemento di prova in giudizio è suscettibile di variare in quantità, e grado non solo, ma eziandio in se stesso secondo la natura del fatto, secondo la natura dell' avvenimento, cui si riferisca.

Queste massime sono di tanta importanza, che la discussione della prova in genere diviene in proporzione di pari interesse; e vieppiù l' importanza e l' interesse risulteranno nello sviluppo totale delle particolarissime questioni, nelle quali c' impegneremo parlando delle prove in specie, essendo inseparabili le rispettive idee nell' applicazione dei casi, che non si possono quì tutti riferire.

APPENDICE

Al settimo Capitolo.

La investigazione diretta a riconoscere, se il delitto sia stato commesso, onde così averne la sua esistenza, viene denominata prova in genere. *BOS. tit. 1. de delict. FARINACC. quaest. 2. n. 6.* (1). Il corpo di delitto, confor-

(1) La somma circospezione e cautela non è mai abbastanza, onde consti bene del corpo del delitto. Noi leggiamo in SENECA *de Ira lib. 1. Cap. 13.*, che mentre un Soldato venne condannato a morte come imputato di aver ucciso un suo compagno di armi, questi comparve inaspettato nel momento, che quello era condotto al patibolo, e potè così sottrarre alla morte lo sgraziato: noi leggiamo il caso, che alcuni infelici si resero confessi nei tormenti di aver occiso un tale, il quale tempo dopo, che quelli furono appiccati, comparve in mezzo a suoi concittadini „ *ANTON. ROBERT. rer. judic. Cap. 4.; e CAFAR. peregr. quaest. 17. N. 52.*

forme si disse (pag. 295.) si considera sotto doppio aspetto di *fatto permanente*, di cui restano traccie, come, oltre quelle accennate circa gli omicidj, le rotture dei muri, delle porte, sono *le abrasioni*, *le cancellazioni*, *le alterazioni di Scritture*, *e devastazioni di campi*, *boschi*, *le rotture di argini per inondazioni*, *i danni dati ai campi*, *prati*, *e simili*, *od altri* dove si ritiene che non consti del corpo del delitto, se non se per la oculare ispezione, e ricognizione del fatto permanente (1).

E nel-

Gli Scrittori parlanti sul modo di supplir il corpo di delitto per congetture e presunzioni, alludono rigorosamente ai delitti di fatto transeunte, od in qualche delitto di fatto permanente di una prova difficilissima, e commesso in modo occultissimo; mentre nei delitti di fatto permanente suscettibile di essere provato, deve constare, dicon essi, del corpo di delitto per oculare ispezione, non essendo ammesse le prove presunte e congetturali ,, *CONCIOL. verb. corpus delicti ; URSAJA Instit. crim. lib.* 1. *tit.* 4. *N.* 130. Ciò sia inteso colla dovuta sobrietà per le ragioni esposte a pag. 301. e seg., e note corrispondenti.

Sul corpo di delitto e sua prova parlano FARINACCIO per tutta la questione seconda ; il *ZUFFI de legit. Proces. lib.* 1. *Quaest.* 9. *sino alla* 21.; *il CARPZOV. Prax. Crim. part.* 1. *quaest.* 16. *e* 26. *SABEL. V. Corpus delicti. RAINALD. Cap.*32. §. 4. *N.* 1. *e N.* 458. come parlano di un cadavere ritrovato, e della sua ricognizione.

(1) Le prove del fatto seguito, ossia del primo estremo deve farsi per mezzo della oculare ispezione, ciò che si è detto di un furto con rottura di muri, o porte, si dice dell' uso di chiavi false, se vi fu, o per rilevare che concorresse o nò o per in altro modo stabilire come seguisse p. e. il furto con insalizione, con scalata, con uso di grimaldelli per render aperte le porte, e far risultar se queste fossero o nò chiuse, e come non lo potessero essere, o lo fossero, o no state per altra guisa ; si dice parimente di ogni altro delitto, come falsità con cassatura, interlineazione, abrasione di carte scritte; e tale atto, come faciente parte integrale del Processo, deve farsi dal Giudice, e Cancelliere, o suo sostituto. L' articolo 84. del Moto-proprio 6. Luglio 1816. è precettivo, perchè il Governatore e Cancelliere debbano unitamente assumere tutti gli atti costituenti un Processo; nè mi consta che vi sia alcuna sovrana disposizione in contrario. (Si combini con ciò che si è detto a pag. 314. nota prima) Debbono osservare attentamente, e con precisione descrivere i segni, e gli effetti del commesso delitto, e le cose sopra di cui cadono, il qual atto chiamasi, quando si tratti di omicidio *visum et repertum*. Può sovente accadere ed è anzi accaduto le più volte, che leggeri circostanze conducono alla scoperta del delinquente: di qui la necessità pure di descrivere in questi casi l' aspetto del luogo, il sangue, le armi, e le altre cose che si trovassero all' intorno dell' ucciso, descrivere la positura del cadavere, la statura, corporatura del medesimo, e particolarmente le ferite, loro numero, ubicazione, direzione, forme, qualità, descrivere, e rilevare ogni circostanza influente, strumenti, segni; e ri-

E nella ricognizione di una rottura, nel rilievo di un guasto, nell' esame di scritture false, conviene alla presenza de' testimonj tutto descrivere, e rilevare, e così pur anche, ove occorra, far analoghi sperimenti per la prova della possibilità, ragionando l' atto di visita, d' ispezione, od altro esame per escludere ogni dubbio, e difficoltà, come si disse. Se si trattasse di monete false, di scritture false, o denunziate tali, si assumono Periti orefici, Periti zecchieri, Periti caligrafi, e simili; come si assumono Fisico-chimici nell' analisi di materie venefiche, o supposte tali per ogni corrispondente risultato. (*Vedi le note poste in progresso della presente Appendice sulla necessità dei Processi scientifici*). Caso mai accadesse che vi fosse ragionevole dubbio, che per doloso artificio del delinquente fosse stato occultato, dissipato, od in altro modo fossero state distrutte le vestigia del corpo del delitto p. e. se il cadavere dell' ucciso, come si notò, fosse stato bruciato, gettato in mare, o cose simili; allora essendosi nel caso, che il delitto resti dopo di se senza traccia per opera del delinquente, potrà provarsi col mezzo di testimonj colle regole da dirsi a suo luogo. Similmente se per fatto accidentale non si potesse ocularmente riconoscere il cadavere dell' ucciso perchè putrefatto, o che nel caso di rottura, fosse

---

lievi competenti si faranno per l' occasione di una ispezione oculare per furto, per falso in carte, in monete, e così per l' occasione di veneficj, infanticidj, incendj, e fatti analoghi ed altri. In ogni fatto delittuoso le circostanze potrebbero essere variate bensì, ma essere cagione del fatto medesimo: un omicidio, e ciò per motivare sempre sopra un avvenimento pur troppo più comune, presenterà apparenze tutte differenti secondo che sarà seguito con arma o da taglio o da fuoco, o per mezzo dell' acqua, o del veleno, o della strozzatura, o della fame, o del freddo.

Ed ecco la necessità di attendere alle prove circostanziali secondo la qualità dei casi anche assumendo le prove in genere, ed altri atti primordiali, e di valersi di ogni presidio delle arti per tutto riconoscere e stabilire. = Vedi anche il finale dell' annessa Appendice, e si addatti ai casi ogni insegnamento.

Così coll' assistenza d' Ingegneri, di Periti Agrimensori si rileveranno i tagli di argini in Fiumi, Torrenti, Canali, Condotti, i guasti in Campi, in Prati, i tagli in alberi qualunque fissando ogni corrispondente estremo, il di cui risultato sia la prova in genere del fatto, e come sia avvenuto.

Nei titoli in specie si riprodurrà la discussione con ogni notizia in materia di prove, e loro caratteri per gli effetti legali indicando quì le più essenziali notizie circa la prova in genere.

fosse questa stata riattata, si supplisce egualmente con esame di testimonj, e così in casi analoghi, ed altri.

Parimente se si ruba dalla Casa, dallo scrittojo, dalla cassa, armadio, o simili, deve generalmente constare della rottura della porta, dello scrittojo, cassa, armadio, od altro; constare della quantità, e specie delle cose che vi erano, e constare, che prima vi fossero, e sieno mancate dopo, constare della buona fama, della proprietà, e dominio del derubato, delle sue conquestioni, e di ogni altra circostanza comprovante il furto, *FOLLER. Pract. Crim. pars.* 2. *Capiat informationem N.* 8. Le congetture, e presunzioni, le quali si disse altrove bastare per supplire al corpo del delitto di difficilissima prova, dove non fu possibile aver la ispezione oculare debbono essere valide, *et a jure* approvate, *FOLLER Pract. Crim. Verb. Capiat. informationem*; *Modern. Rom. quaest.* 2. *N.* 12. *in princip.* Nei delitti di fatto transeunte non avendosi vestigia del corpo del delitto, come nello *schiaffo*, nella *ingiuria verbale*, nei *furti senza rottura*, ed anche nell' *adulterio*, meno il caso d' ispezioni richieste in circostanze particolari di recentissimo parto, che si ritenesse l' illegittimo prodotto dell' adulterio stesso; il relativo corpo di delitto si prova per mezzo d' indizj, di congetture, *FARINACC. quaest.* 2. *Num.* 13., il quale riferisce gl' indizj a ciò valevoli, e pel delitto di adulterio ne parla alla questione *N.* 131. *Cap.* 1. *de delictis carnis*; se non che intanto non si esige in questi delitti la prova per mezzo della oculare ispezione, perchè non sono soggetti al senso dell' occhio confondendosi la relativa prova nelle deposizioni dei testimonj, negl' indizj, nelle congetture, che vi si riferissero, *Modern. Roman. quaest.* 2. *N.* 3. citato spesso dal *GUAZZINI*.

La imposibilità della ispezione oculare può anche accadere nel caso p. e. che la Curia Ecclesiastica ricusasse per qualche motivo la disumazione del cadavere per cui converebbe pure di supplire nei modi sù divisati (1).

La

(1) Quando non si accordasse la licenza o di visitare il cadavere, o di sentire il ferito per ragioni note alla Curia Ecclesiastica, potrebbe il Giudice laico per

La Sacra Congregazione della Immunità, come leggiamo nel *RAINALDI* l' Autore il più apprezzabile in tali materie particolarmente per aver servito, conforme si accennò altra volta, per lunghi anni segnatamente il Tribunale dell' Emo Vicario in Roma in qualità di Luogotenente, e di Uditore nella Curia del Torrone di Bologna, ed in altri Tribunali del nostro Stato Ecclesiastico, e per avere studiosamente raccolto quanto concerne questi delicatissimi oggetti, e per ogni vista interessantissimi, *la Sacra Congregazione*, si ripete, fu solita di ordinare ai Vescovi di accordar la licenza di esumar cadaveri, o di visitar feriti, i quali si trovassero in luoghi immuni. Si dice, fu solita, giacchè, prosegue il suddetto *RAINALDI*, si trovano risoluzioni *pro*, e *contro* prese dalla medesima a seconda dei casi diversi ,, *RAINALDI*, *Obs. Crim. Tom. 1.* §. *XI. Numeri* 22. 23. 24. 25., il quale riporta le lettere

quanto è in lui, di supplire e provare il corpo di delitto per testimonj, i quali od avessero veduto il cadavere, o veduto le ferite, e tal prova reggerebbe benissimo per l' effetto medesimo ,, *FARINAC. quaest.* 7. *N.* 6. La qual conclusione si sostiene non solo nel caso della impossibilità di sottoporre il cadavere all' occhio od altro; ma quand' anche per imperizia od incuria si fosse ommesso dal Giudice di far tale ispezione, mentre sarebbe assurdo che non si punisse un delitto per cagione della negligenza del Giudice, allorchè constasse del delitto per altro mezzo pure legittimo, e dovrebbe poi sempre il Fisco essere restituito in intero *contra factum Judicis*, come dicono i Dottori anche fino al punto di annullare la prima inquisizione, e procedere di nuovo *ex integro* assumendo informazioni tanto sul corpo del delitto, che sopra il delinquente ,, *SCACCIA de Judic. Cap.* 83. *N.* 11. *e* 17. ,, *ALFAR. de Offic. Fiscal. glos.* 18. *privileg.* 16. *N.* 26. (*).

(*) *Parlando di supplire agli atti ommessi per la formazione del corpo di delitto troviamo non inopportuno di avvertire che li celebri d' AFFLITTO nelle Costituzioni del Regno di Napoli* ,, *ed ANDREA* d' Isernia *nelle medesime* ,, *il MENDEZ nella sua Pratica, il TONDUT. nel suo Lib.* de praevent. *hanno ritenuto, che nel caso della perdita di un Processo si dovesse, per supplirvi, provare dai Tribunali il tenore del contenuto in quello col mezzo di due distinti testimonj, se fosse possibile; o, se fosse pure possibile, provare quel contenuto e tenore colla confessione delle parti in esso interessate, colle dichiarazioni del Cancelliere, Notaro, e Giudici, e più poi con altri atti, i quali maggiormente conducessero a* provare la verità *del tenore suddetto*.

tere anche per comando del Sommo Pontefice Urbano VIII. dei 10. Novembre 1638., che ordinano di conceder licenza di esumar cadaveri, e visitar feriti esistenti in luoghi immuni, sebbene a fronte di tale disposizione riporti risoluzioni del 1645., 1654., 1667., le quali sembrano indicar il contrario (1).

Parimente accadendo il caso della visita del cadavere di un Sacerdote ucciso, conviene avere in ciò la più grande attenzione per non incorrere in censure, giacchè la Sacra Congregazione medesima in *una Feretrana* 3. *Julii* 1682. dato il dubbio ,, *an Praetor et Cancellarius laicalis Curiae qui fecerunt recognitionem cadaveris Sacerdotis Marci Tani ad probandum corpus delicti in censuras incurrerint?* *respon-*

---

(1) Ecco la lettera scritta per comando della fe. me. del sommo Pontefice URBANO VIII. li 10. Novembre 1638. al Legato della Provincia di Ravenna,
,, Compiacciasi V. S. di far intendere, che le Curie episcopali di codesta
,, Provincia concedino a quelle di V.S. le licenze di esumare i cadaveri, e
,, visitare li feriti, che si ritirano nei luoghi immuni ogni volta, che sarà di
,, bisogno per servigio della giustizia; che così è mente di Nostro Signore, e
,, le prego felicità ,, come fratello *F. Card. Barberini*.

Questa licenza è indispensabile per non incorrere nelle censure, e non render nulli gli atti, e sarebbero effettivamente tali le ricognizioni, gli esami, ed altri atti assunti senza la permissione dell' Autorità Ecclesiastica.

Comecche potrebbe anche quel tal Vicario, od Uditore della Curia ecclesiastica incorrere in irregolarità *ex defectu perfectae lenitatis* secondo il linguaggio dei Dottori, accordando quelle tali licenze, maggiormente se l'atto concesso a farsi fosse causa prossima, e diretta all' inflizione di una pena *sanguinis;* cosi per maggior cautela suole accompagnarsi la licenza colla protesta alla forma del *Cap. Praelatis de homicid. in* 6., e dirsi che ,, potendosi, gli atti qualunque relativi sieno assunti fuori del luogo immune, come trattandosi di feriti esistenti in luogo immune, suol dirsi, *purchè* spontaneamente il ferito si sottoponga all' esame.

Sono da consultarsi per ogni maniera in questa delicatissima materia lo *SPERELL. Decis.* 51. *N.* 15.; *il DAL BENE Addit. ad Tractat. de Im. Eccles.* ,, *verb. EPISCOPUS*: sono da vedersi diverse risoluzioni della Sacra Congregazione della Immunità ,, ed in specie, dei 2. Maggio 1629. riferita dallo *Sperell. sud.*, e dei 21. Gennaro 1659. riferita *DAL BENE*. Ciò si nota, attese le diverse opinioni, e questioni, e le diverse risoluzioni a norma dei casi ,, come sono, quelle dei 17. Decembre 1602. in *Æsina* ,, 12. Maggio 1629. in SIPONTINA ,, in *nullius* 2. Marzo 1639. Certamente poi facendo questi atti in luoghi Immuni senza qualsiasi permesso s' incorre la scomunica, e sono nulli. *RAINALD. Ob. Crim.* Cap. I. §. XI. *per tot.* ,, Si vegga il Dispaccio di Secreteria di Stato 28. Febbrajo 1824. Num. 172. sulla Immunità dei Cimiteri pubblicata per comando del fe. reg. Sommo Pontefice LEONE XII.

respondit, incurisse, et impertita fuit licentia eos absolvendi ,,.

Similmente se un Giudice laico visiti, ed esamini un Chierico ferito da un secolare, non incorrebbe in alcuna scomunica, purchè il Chierico si sottomettesse spontaneamente all' esame, attesocchè per incorrere la censura portata dai Capitoli 15. 19. della Bolla *In Caena Domini* si esige, che il Giudice laico abbia trascinato il Chierico al suo Tribunale usurpando la giurisdizione Ecclesiastica coll' esercitare contro il Chierico una violenza morale ,, Così si legge nel *RAINALDI* suddetto.

Il *RAINALDI* stesso nelle sue Osservazioni Criminali *Cap.* 1. §. *II. a num.* 19. *ad plur. sequen.* tratta la materia delle visite in luoghi immuni, tratta degli atti relativi per l' esercizio della giustizia criminale, e dà gl' insegnamenti all' uopo, onde condursi con tutta cautela, e sicurezza: così pure ne presta il Bassani *Lib. 3. Cap. I. e seg. e Sup. ad Lib. id.*

E nel dubbio, che un fatto fosse opra del delitto o nò, come se si trovasse p. e. un uomo morto in un *canale*, in un *fiume*, in un *pozzo*, in un *lago*; si trovasse un uomo morto, perchè si fosse strangolato con laccio, od altro, in questi, e simili casi conviene usare ogni diligenza, perchè consti se tal fatto sia effettivamente o nò l' opra della scelleraggine (1) (2). (*Si daranno altre istruzioni parlando degli omicidj in specie: si veggano anche le formole di abbreviazione del* 1800. *pei Corpi di delitto*). Le

---

(1) I Sindaci, i Gonfalonieri, ed altri Magistrati di Polizia nel caso di scoperta di qualche cadavere, o notizia della uccisione, e morte violenta di qualcheduno dovrebbero con cautela visitare il cadavere, e le ferite per quindi darne rapporto tale al Giudice, per cui riconoscer possa se o nò sia una morte avvenuta *ex scelere*, e determinarsi così ad accedere per la giudiziale, e formale ricognizione dell' uomo fatto cadavere demandata ai Magistrati giudiziarj. A tutto contribuirebbe una esatta descrizione del luogo dove si trova il cadavere, della situazione di esso, se supino, od altrimenti, descrizione pure del *sesso*, *statura*, *pelame*, *età*, *vestiario*, degli oggetti trovati presso il medesimo, dello stato del suo corpo: se fu trovato morto sospeso, rilevare se nella gutturale avesse alcun segno lasciato dalla stringitura di un laccio, e di qual colore, se vi sia *echimosi* nella faccia, nelle gambe, nelle braccia; rilevare lo stato del torace, della bocca, della lingua, degli occhi. Far molte diligenze, se un cadavere fu pure colpito dal fulmine,

Le diligenze non saranno mai abbastanza in questi avvenimenti non solo, ma nell' occasione pur anche di ferimenti

---

suscettibile essendo l'avvenimento di offrire diversi fenomeni: si veggano ZACCHIA „ Medicina legale „ *FELTMAN Tractat. de cadaver. inspic.* „ *TORTOSA, Medicina legale*, *MAHONE*, *Medicina*, *e Polizia medica*.

In generale poi sia circa l'accusa, la inquisizione, la maniera d'impiantare una Procedura; sia circa i fonti della competenza del Foro nell' argomento del Foro ecclesiastico, o laico, in quello del domicilio, del luogo del commesso delitto, del luogo, tempo, e qualità della citazione se verbale, o reale, del consenso, o prorogazione di Giurisdizione, della prevenzione, ed altre analoghe questioni (Cap. IV. pag. 102., e seg. ed Ap. relativa pag. 147. e seg. Cap. VI. pag. 223. Nota 1. nostre) sono da consultarsi il *CLARO quaest.* 38. 39. 40. 41. 42. „ *il BOS. Tit. de Foro compet. RAINALD. Tomo primo il MATTEI lib. 48. Digest. tit. 3. C. 5. N. 5.* „ *RISI Animad. ad Crim. Jur. quaest. ad For. Comp. SEIGNEUX Sistem. de jurisprud. Crim. Ch. 3.* „ *TOMMASIO Dissert. de vagabund.* „ *CREMANI Lib. 3. Cap. V. per tot.*

(2) Circa le visite dei cadaveri, e la loro ricognizione in generale, come circa la ricognizione parziale *p. e.* nella faccia, od in altre parti del corpo crediamo opportuno di notare, che il BASSANI nel supplemento (*fol. a me* 55. *Col. 1. e fol.* 53. *Col. 2.*) porge la formola di una perizia sopra le ossa di un cadavere umano anche da qualche anno ucciso: tratta del modo di rilevare un atto d'ispezione oculare e formarne il relativo Processo verbale anche sopra un soggetto toccato dal fulmine. Parla nel *Lib. 1. Cap. 2. N.* 18. di un cadavere gettato in *mare*, e presenta le formole, ed i metodi di ricognizione, i quali essendo di una soverchia estensione non consentono di essere riportati litteralmente: altronde sono variabili a seconda dei diversi accidenti, così che colle prestate regole generali sarà più agevole, ed anche di maggior risultato la loro pratica applicazione anzi che impegnarsi in formolarj subordinati a tante modificazioni, quante sono le circostanze che possono concorrere in un fatto. *La Sa. Cons. diede istruzioni fino dal* 1682. *anche circa gli atti di visita ai cadaveri*. Saranno a suo luogo indicate.

Lo SCACCIA pure nei suoi Trattati Criminali *quaest.* 83. *pag.* 6. pone moltissimi esempj per indicare quando un fatto possa essere seguito non *ex scelere*, e concludere che un uomo sia morto di malattia naturale. Il MOSCATEL. nella sua Pratica „ *de probat. delict.* discute molte questioni sulla intelligenza del paragrafo „ *item illud.* In ogni caso però, in cui siasi alcuno trovato morto o perchè caduto dall' alto, o perchè trovato sospeso, o perchè rinvenuto soffocato, o perchè non sembra naturale che un uomo metta le mani sopra se stesso per togliersi la vita, converrà sempre assumere le più accurate notizie non tanto per informazione della Curia, quanto perchè consti della verità del fatto adoperando ogni cura all' uopo, giusta quanto si è detto particolarmente nel caso di morte ripetuta da ferimenti, o da altre consimili cause.

Il *CAVALCH. de brachio regio* tratta magistralmente, come debba descriversi il luogo, nel quale convenisse disotterrare un cadavere, e come dovesse trovarsi sotterrato; insegna il contegno da tenersi in questi casi per formare il relativo Processo verbale, se il cadavere fosse guasto nelle parti sue, nè fosse possibile di rilevare, e riconoscere le ferite, od altro; insegna come assumer l'esame dei testimonj, che avessero veduto quell' uomo fatto cadavere, ed entra in tanti dettagli, che sebbene non combinabili colla compilazione attuale, noi non ostante crediamo di avvertirne per intelligenza, e perchè alla opportunità sia consultato un tale Autore.

menti qualunque: può avvenire, che l'uomo il più sano in apparenza covi nel suo seno una causa di morte, che produrrà il suo effetto in un momento il più, o meno prossimo a quello, nel quale sarà stato ferito: può avvenire che circostanze del tutto straniere alle ferite anche gravi possano influire sul risultato senza che quelle tali ferite sieno per natura mortali; può avvenire che le stesse precauzioni ordinate nella intenzione di conoscere se l'uomo ferito, il quale muoja poco tempo dopo le riportate ferite, sieno pure insufficienti a far rilevare, che sia effettivamente morto per i colpi che abbia ricevuto, o per altra causa.

Gli Scrittori ci avvisano, che *FAUSTO*, *HELANO*, *VELCHIO*, *BOCCHIUS*, *BONNET*, *MORGAGNI*, e tanti altri prestano in questo proposito osservazioni luminose, per dedurre che una malattia naturale in circostanza del ferimento siasi sviluppata per cagioni non meno sorprendenti, che impreviste, le quali abbiano prodotto la morte. (*).

Queste cagioni naturali non del tutto inamissibili potendo ragionevolmente indurre tali dubbj, conviene quindi tante volte non attribuire senza restrizione ad una ferita la morte che ne sussegua; ed anzi attendere alla gravità degli accidenti, che l'abbiano accompagnata, come intemperie di stagioni, costituzione e stato del ferito, lasso di tempo da che la ferita fu arrecata: avvertire se ci fu imperizia, od inazione, od attività imprudente in chi abbia assistito il ferito, calcolando ezian-
dio

(*) *Ecco la necessità di chiamare in tante occasioni il soccorso della medicina, e di ogni altra parte che l'abbraccia.*

La Medicina moltiplica ogni giorno i suoi mezzi, e sa meglio combinarli, e praticarli, ed i metodi nuovi di studiare la medicina annunziano dei progressi più reali, e più estesi.

Noi dicemmo (pag. 8. Cap. I. §. IV.) *quali Scienze ed arti influiscano od immediatamente o mediatamente nello studio della Giurisprudenza Criminale: ognuno si persuaderà della necessità di quegli studj, quando rifletterà, che oggi giorno tale è il progresso generale delle Scienze, che non ve n'è, per così dire, alcuna, la quale possa essere imparata tutta per intero nei suoi principj, nei suoi dettagli senza avere il soccorso di tutte le altre.* . . . .

dio la capacità delle persone incaricate di fare i rapporti delle cure. Inoltre si deve essere attento di ordinare opportunamente ed a tempo la sezione, e l' esame del corpo del quale la causa di morte sia sospetta, per essere illuminato sulle vere cause e della malattia, e della morte, sulle lesioni, loro specie, sugli strumenti, che le abbiano prodotte invigilando perchè nelle sezioni non si alteri il vero stato delle parti (*). I Giudici, ed i Tribunali saranno per tal modo, e per ogni altra diligenza abilitati a riconoscere poi a suo tempo esattamente il fatto, o fatti rispettivi, e cioè, nei casi, cui si riferisce qui il nostro discorso, potranno rilevare con quali strumenti fossero quelle ferite, percosse, od altro causate, se cioè contundenti, o da taglio, o da punta, ed in qual parte del corpo fossero queste fatte, quale la loro direzione varia, od apparente, ed ogni altra circostanza. Potranno rilevare se i testimonj abbiano deposto in ogni caso più di quello che fosse risultato dalla ispezione oculare; potranno valutare se, e quanta fede meritino quei Medici, e Chirurghi, che pronunciarono sulle armi, sugli strumenti adoperati per arrecare quelle tali ferite; e potranno pure i Tribunali valersi dei relativi giudizj per usare, e rispettivamente applicare quanto dice la Legge *L. I.* §. 17.

(*) *Ciò che si dice particolarmente di questi casi deve applicarsi ad ogni altro, dove il bisogno di osservazioni speciali, e di speciali esami fosse indispensabile per riconoscere un fatto:* quindi *nel caso* di morti improvise *conviene attivare ogni più diligente esame col soccorso dell'* Anatomia, *della quale l'uomo fisico è per se stesso l' oggetto, quell'*Anatomia, *che secondo la generale maniera di riguardarla, e ritenerla racchiude la* Fisiologia. *Conviene attivare esami nel caso di avvenimenti, per cui fosse necessaria od una chimica analisi di qualcheduna delle sostanze offerte dai tre gran regni della natura, o di descrivere le loro forme esteriori, od esporre le loro fisiche qualità, o le loro proprietà usuali; e maggiormente, che l'* Anatomia, *e la* Chimica *hanno poi anche presentemente somministrato tali, e tante guide e più sicure, e più certe alla Chirurgia, alla Farmacia, che sono divenute, per così dire, arti nuove. Così di casi di quegli avvenimenti, nei quali convenisse chiamar in soccorso* la scienza dell'equilibrio, o la teoria dei fluidi, *o si dovessero esaminare* la solidità *delle costruzioni,* gli sforzi *delle acque, il loro corso, e quindi stabilire come sieno, o possono essere seguiti tanti fatti, i quali se potrebbero essere stati l' opera del delitto, potrebbero nè anche esserlo stata.*

17. *ff. de Senat. Consult. Silaniano*, quando si esprime ,, *Occisorum appellatione eos contineri, Labeo scribit, qui per vim aut caedem sunt interfecti, ut puta jugulatum, strangulatum, praecipitatum vel saxo, vel fuste, vel lapide percussum, vel quo alio telo necatum* ,,.

Per ogni guisa poi sia che si tratti di stabilire la prova del fatto, e della sua esistenza, la prova della identità della cosa, sulla quale cada il delitto, egli è certo, che le raccomandate diligenze per l'occasione di accessi, di visite, d'ispezioni, e di altre corrispondenti indagini dovranno spingersi in rilevare ogni circostanza anche apparente nella specie degli esemplificati avvenimenti, come nei casi di *furti*, *d'incendj*, *di falso in monete*, *in carte, e simili*, *d'infanticidj*, *di veneficj*, *o di altre azioni delittuose* comunque qualificate dalle Leggi, e dai Bandi, conforme venne pure superiormente notato: e così nei casi di *demolizioni di fabbriche*, *di tagli d'alberi*, *d'incendj di boschi*, *di demolizioni*, *e rotture d'argini*, *di fiumi*, *canali*, *torrenti*. Il risultato delle diligenze, e delle cure adoperate farà conoscere quelle, ed ogni altra circostanza, che indichi ai Giudici e Tribunali medesimi il concorso p. e. di violenza o *morale*, o *fisica* e questa anche alle *cose;* farà conoscere le circostanze che distinguono *le classi*, e *le specie dei furti* per concludere se sieno p. e. accompagnati con *famulato*, se siasi in termini di *truffa*, di *stellionato*, di *peculato*, e se *di falso*, se sia *in parole*, *in iscritto*, *per opera di Ufficial pubblico* od altrimenti, e se *di falso di monete*, per quali maniere, e dove avvenuto. Tali diligenze estese al *luogo* p. e. faranno sì che si distingua inoltre se un tal delitto sia *furto*, e *sacrilegio* insieme, come il luogo fa sì, che l'offese fatte *in Chiesa ad un Sacerdote*, o *ad un laico*, fatte in *Magistratura* ad un *Funzionario*, fatte in luogo *di pubblico Spettacolo*, come *Teatri*, *Ridotti*, *Passeggi* differiscono i casi, come li differiscono se si trattò in questi *Teatri*, o *Ridotti*, o *Passeggi* di semplice disturbo di tranquillità degli Spettatori, di offesa alla *decenza*, di offesa al *costume pubblico*, se in occasione di *mascherate* con cambiamento di *stato*, di *persona*, di *vestiario*. Ed il luogo non solo conviene attendere nelle occasioni di accessi e visite,

ma

ma la identità dei luoghi stessi, cioè *strade*, loro *denominazioni*, *sezioni della Città*, *numero delle case*, tutto influendo per conoscere *i nomi*, *la qualità delle persone*, *la condizione*, *la età*, *se*, *e dove sia un' ozio colpevole*, *abitudine od alle risse*, od anche *alla mendicità colpevole*. *Il luogo* inoltre distingue la differenza nel rubare p. e. assediando *le strade pubbliche*, di quello che in *siti privati*, ed *occulti*, dove, sebbene il danno potesse esser eguale, la malizia è maggiore in una che nell' altra specie di delitto. Conviene estendere quest' avvertenza pur anche nel *tempo*, *e nel modo*, *e nella quantità*, e ciò in vista sempre delle particolari disposizioni delle Leggi, e dei Bandi essendovi differenza fra il *ladro notturno*, ed il *diurno*, fra chi ruba atterrando *porte*, *muri*, *scalando*, *usando chiavi false*, e chi s' introduce *per porte aperte*, fra chi ruba una *gregge*, od un *animale solo*, *da un pascolo pubblico*, *o da una stalla*, e differenza *fra la espilazione*, *ed il furto* propriamente, come fra la *petulanza*, *e la violenza* ,, *MIROGLI Istruzioni Criminali*. (*Parlandosi dei delitti in specie sarà naturalmente ampliata la discussione qui accennata per la indicazione della prova in genere del corpo del delitto*, *e sue circostanze*, *onde farsi una strada a svilupparla in specie*; *e saranno pure esposte molte altre cose*).

La prova di un fatto, al dire del Sig. *BERNARDI Avvocato al Parlamento di Aix* è ciò che conduce alla sua certezza; l' oggetto della prova in materia criminale è sempre di consultare la esistenza di un fatto, di conoscerne l'autore, di rilevarne le circostanze qualunque, che lo accompagnano non perdendo mai di vista le questioni essenzialissime in ogni Causa, del *fatto* cioè e del *diritto*, quali punti fissi sulla varia condotta da tenere nello scopo vero delle medesime, al qual fine mirano tutte le premesse cose.

Ed essendo queste massime incontrastabili, sembra a noi, che i Giudici debbano averle presenti anche nei primordj di una procedura criminale, come pure assumendo la prova in genere di quel tal fatto qualificato per delittnoso dalla legge, o nel quale accada tante volte, che sieno fuse le prove in specie, o si fondano per diverse guise. Più sembra a noi, che l' uso dei varj mezzi suggeriti condurrà non solo a tutti quei risultati, i quali sono indispensabili

ad una Procedura Criminale, perchè appunto si abbiano e le prove dei fatti colle circostanze qualunque, che ne riguardino la cagione, e l' autore; ma condurrà eziandio all' altro interessante risultato, particolarmente in certe classi di delitti, di riconoscere cioè, quando il pieno concorso *dell' elemento morale*, e *dell' elemento materiale del fatto delittuoso*, amendue costitutivi il suo titolo; quando di riconoscere il *decremento possibile di tali elementi* costitutivo il grado nei relativi determinati casi per la possibile mancanza di qualche cosa o nell' *affetto* o nell' *effetto delittuoso*, (*Cap. nostro II. pag.* 24. *e seg.*, *e pag.* 39. *dell' Appendice, e seg. id.*).

L' *affetto delittuoso* risiede, secondo la osservazione degli Autori, in eminente grado *nel dolo di proposito* contemplato pure da *MARCIANO nel Lib.* 2. *de publicis Judiciis* ,, ivi ,, *Delinquitur aut proposito*, decresce nel *dolo d' impeto* contemplato parimente da esso Giuseconsulto colla parola, *aut impetu*, si attenua *nella colpa*, e scema *nel caso*, conforme pure si esprime il Giureconsulto medesimo colla parola *casu*, oltre ogni altra accidentalità dipendente da cause o *morali*, o *fisiche* influenti quando sull' *intendimento*, quando sulla *libertà*, quando sulla *spontaneità*, (*Cap. nostro II. pag.* 21. 22. 26. 27. *e seg.* 36. *sua Ap.* 39 *e seg.* 43 *e nota*, *e pag.* 45. *e seg. e* 51.).

L' *effetto delittuoso* deve richiamare la indagine del Giudice segnatamente in ordine all' *attentato*, in ordine al *delinquente principale*, *all' accessorio* anche nelle primordiali operazioni della Procedura; come pure dev' essere considerato o nella relazione delle *qualità*, che ad esso attentato manchino, od in relazione a *quelle*, *che in esso concorrino*, o nella sua *qualità*, *quantità* e nei *suoi atti*, nelle sue *cagioni o volontarie*, o *casuali* suddivise dagli Scrittori in *morali*, *fisiche*, *legali* : e deve inoltre considerarsi o nella *gravità del titolo* di delitto, cui riferisca l' attentato stesso, o *nel pericolo*, che l' atto assunto contenga, conforme si marcherà nei singoli titoli di delitto, dove poi si parlerà del *delinquente principale*, *dell' accessorio*, *avanti*, *in tempo*, *e dopo il delitto* col conveniente dettaglio. In fine, deve pure *circa l' effetto*, rilevarsi il danno *maggiore*, o *minore*, che il fatto delittuoso

avesse arrecato all' ordine sociale, o come *delitto pubblico*, o come *delitto privato*. (*Si vegga il nostro Capitolo II. pag. 20. Nota 2. pag. 22., Nota 1. pag. 26. Nota 1. e pag. 36 e §. VII. pag. 31. Nota 1. Appendice pag. 36. Nota 1. e pag. 42. Nota 1. ed Asterisco; e pag. 43. Nota 3. pag. 48. due Asterischi*). Allora si avrà la prova del fatto con ogni circostanza, allora risulterà la sua esistenza, si conoscerà la maniera, colla quale debba riguardarsi in faccia alle Leggi, perchè i Tribunali, e Giudici possano determinare con criterio le questioni del fatto, ed applicare con giustizia le disposizioni di diritto eziandio rispetto al suo autore. (*Tutta la discussione attuale è inseparabile da ciò che si dirà nei Capitoli avvenire sulla cognizione delle prove in specie, sull' Interrogatorio dell' Imputato, e sopra altre questioni da non disgiungersi volendo ritenere idee fisse, e coerenti agli argomenti esposti, la quale discussione conveniva anche quì indicare*).

Noi chiuderemo quest'Appendice col ricordare di nuovo, che il *corpo del delitto* generalmente contemplato contenendo le prove cavate *dalla cosa*, oppure anche cavate *dallo stato fisico di questa*, o cavate *dalla persona*, ne segue, che si giustifichi vieppiù la necessità di considerare i mezzi tutti impiegati nella esecuzione di un delitto, i materiali, che vi abbiano servito, lo stato degli oggetti, che lo attorniano, quello del soggetto del delitto, il quale comprende non solamente la cosa, ma le persone, finchè appartengono alla classe delle cose, ossia allo stato loro fisico indipendentemente dalle intellettuali, come sono appunto p. e. i segni prodotti da malattia, o da qualunque violenza esterna, giusta quanto si espose dando superiormente degli esempj.

E queste considerazioni dimostrano inoltre la necessità di attendere tutto quanto si è riferito o nel corso del Capitolo, o della presente Appendice, e nelle note corrisponti, o relative; di avvertire in certi casi, e rilevare se le cose sottoposte all' occhio avessero *p. e.* ricevuto un cambiamento, e quale nell' esterno loro per effetto del delitto, o per altra cagione, come pure si è detto, e notato; di osservare *p. e.* agli oggetti o posseduti, od impiegati dal delinquente, o delinquenti, a quelli, che il

delinquente avesse ritenuto, e che potessero incolparlo per alcuna maniera, il tutto col mezzo di perquisizioni: in una parola, conforme in dettaglio si esporrà nelle prove in specie, e discorrendo dei fonti delle medesime, è indispensabile di rilevare tutto ciò che assicuri la certezza di un fatto, e la certezza della prova del fatto stesso coi rispettivi modi, prova, che se non sarà sotto l'occhio del Giudice, che fa la ispezione, non diventerà se non un mezzo di rapporto, comunque i mezzi di assicurazione sieno acquistati, maggiormente che le circostanze dei fatti variano, come si disse, all' infinito per la loro quantità, la loro importanza, e le conseguenze che se ne ricavano, suscettibili parimente della variazione medesima. Dimostrano le cose dette, conforme fu pure variamente esposto, la necessità dei Processi scientifici per la realtà di certe prove, ed il conseguente bisogno di aver ricorso pei corrispondenti risultati alle persone versate particolarmente in quella tal scienza, od in quella tal arte, onde ajutare a valutar la forza probante delle stesse prove reali, e segnatamente aver ricorso alla *Medicina*, la quale nella parte più concludente di certi enunciati fatti delittuosi si applica ad una grande partita di queste prove; come dimostrano in fine la necessità di fare le più esatte perquisizioni in certi casi (1). Alle

---

(1) Ferma la massima, che i mezzi di prova per l'applicazione loro nei Criminali Giudizj debbono considerarsi ed in genere ed in ispecie, non ci sembrò inopportuno di esporre, anche nella parte primordiale del Processo, alcune cose, le quali potranno, ed ora e per l'avvenire prestare lumi, e norme per la cognizione ed uso di essi mezzi di prova od in genere, od in specie assunti, riserbando i più estesi, ed indispensabili dettagli alla discussione delle prove in specie, loro carattere; ma soggiungendo però quì nello stesso oggetto:

1. Che la questione di fatto consiste in assicurarsi che un tal fatto abbia esistito in un tal tempo, in un tal modo per farne quindi ogni corrispondente deduzione pure di fatto.
2. Che la questione di diritto consiste in assicurarsi, che la Legge contenga una disposizione della tale o tal altra natura applicabile a quel tal fatto individuo.
3. Che quella si decide colle prove; questa col testo di Legge.
4. Che i fatti si riconoscono mediante i sentimenti, che sono distinti in *interterni*, ed *esterni* (*Cap. nostro V. §. I. pag.* 168. *due asterischi. Verb. sensus*).
5. Che il fatto, che si manifesta ai nostri sensi esterni è *fisico*, mentre quello che se ne scorre per l'animo nostro è *psicologico*: il colpo di fucile, che ammazza un uomo, è un fatto fisico, l'intenzione di colui, che l'ha tirato,

Alle quali cure tutte non andrà disgiunta la più fina accortezza nell' esame di taluna delle prove reali, e di quelle in specie, che il malvagio per sottrarsi alla impunità, e per trarre in inganno i Tribunali, avesse potuto supplantare per la commissione del delitto nel luogo del delitto stesso, e come parte del corpo del delitto, tanta è la scelleraggine umana! P. E. un Coltello avente le lettere indicative il nome e cognome di Tizio si trovò bensì conficcato nel cuore di un infelice ucciso; ma fu l' assassino, che per allontanare da se i sospetti, e per farli ricadere sopra Tizio innocente, gli levò furtivamente quel suo coltello. E' comunissima pur troppo la maniera di trarre in inganno coll' apparenza delle cose; e molti fatti possono essere puramente accidentali, fortuiti, un giuoco di azzardo, e le apparenze d' altronde essere manifeste. Le cause celebri di tanti paesi sono piene di esempj, dove si viddero combinazioni di puro accidente portare degli uomini sotto la nube delle accuse le più gravi, e qualche volta trascinarli ad essere condannati; mentre un' altro azzardo fece scoprire l' ingiustizia, o l' errore „ *PITTAVAL* „ *Cause celebri*.

è il fatto *psicologico*, e questo non può provarsi, che mediante fatti fisici.

6. Che un fatto dev' essere fissato, e circoscritto riguardo ed a se, ed al tempo ed al luogo per mezzo di una serie di atti correlativi occorrenti a formare la base del Giudizio. Non basta stabilire, che Tizio abbia ucciso Sempronio; ma stabilire in qual tempo, in qual anno, in qual mese, in qual giorno, in qual ora, in qual Provincia, paese, in qual casa, o strada, onde il fatto delittuoso sia individuato, mentre finchè non sia individuato, non si è giunto alla meta prescritta alle prove e dirette, e circostanziali.

Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quo modo? quando?

Quis, *quid*, individuano il fatto = *ubi*, *quibus auxiliis*, *cur*, *quomodo*, *quando* prestano le circostanze.

7. I mezzi di prova essendo distinti gli uni dagli altri d' assai (Ap. nostra al Cap. V. pag. 203.) conforme si vedrà quando si parlerà delle prove in specie, oltre le cose dette in detto Cap. V. e sua Appendice, conviene sempre attendere alle sorgenti da dove si possono cavare, cioè *persone*, e *cose*, ed in tal esame attendere bensì alle prove *personali*, alle *reali*, ma alle *dirette*, alle *indirette*, alle *circostanziali*, alle *prove per scrittura*, alle *casuali*, alle *originali*, alle *non originali*, alle *perfette*, ben intesi di una perfezione conseguibile, alle *imperfette*, e ad ogni altra subalterna e connessa, ed al modo di stabilirle, comunque potessero influire anche nella prova generica.

CAPITOLO VIII.

Della cognizione delle prove in specie, ossia delle prove per testimonj, per documenti, per indizj, e maniera di raccoglierle nella ordinaria costruzione del Processo.

I. La cognizione delle prove in specie per *testimonj*, per *documenti*, e per *indizj*, denominate *inartificiali* quelle, ed *artificiali* queste (*Cap. V. §. III. nostri pag.* 176.) costituendo parte essenzialissima del Processo Criminale, e contenendo pure il materiale necessario per costruire lo stesso Processo in relazione ad ogni Causa Criminale, esige di essere competentemente trattata.

Tale discussione però essendo inseparabile dalle cose discorse nell' antecedente Capitolo e nel Capitolo quinto, conviene fare delle molte istruzioni esposte una applicazione opportuna nell' uso loro rispettivo.

E quantunque l' analisi preliminare data in esso *Capitolo quinto pag.* 165. e *seg. e sua Appendice* fissi massime generali, e contenga eziandio dettagli non pochi; ed ogni discussione ivi riferita, e nel Capitolo sulla cognizione della prova in genere sia legata per tante guise colle prove in specie: tuttavia i principj ivi esposti, le massime ivi indicate, le osservazioni, che vi furono premesse, il sistema, ed ordine, che ci siamo prefissi non debbono limitarsi a quel solo punto, e conviene al soggetto del nostro lavoro di ampliare questa importante parte delle nostre Istruzioni con una progressiva proporzione, al qual fine sono diretti appunto tutti i ragionamenti, tutte le argomentazioni, tutte le avvertenze, e le notizie, che di mano in mano si riferiranno nel corso del Capitolo presente.

II. Le prove sono ricavate o *dalle persone* o *dalle cose* (*Cap. V.* §. *I. pag.* 170. e §. *III. pag.* 176. *colle note* e

180. e *Cap. VII. §. I.* e *nota* 1. e 2. *pag.* 295. e *relativa Appendice per tot.*); alle persone appartiene segnatamente la testimonianza di Uomo, alle cose appartengono i *documenti*, gli *stromenti*, ed altri *oggetti* qualunque comprovanti il delitto, ed il suo autore, E poichè colle *persone* e *cose* legano tanti rapporti, segue da ciò, che scaturiscano da questi, come da loro sorgente le *prove artificiali* cioè gl' indizj, le presunzioni, le congetture.

III Le prove però, cui si allude, sono o *dirette* od *indirette* cioè *circostanziali*. La *prova diretta* si verifica od in ciò, che *immediatamente*, o *positivamente*, e secondo le regole giuridiche faccia fede di una cosa che formi il concreto caso, cui elleno appartengano; oppure consistono in quella tal deposizione di testimonio, il quale per la riferita maniera deponga del fatto principale, o deponga puramente e semplicemente ciò, che abbia conosciuto coi suoi proprj sentimenti: e se l'una, o l'altra, *caeteris paribus*, produce, e fa fede di ciò, che convenga di provare, è perchè l'una e l'altra fondano sulla verità del fatto o rappresentato, o raccontato.

Le *prove indirette* conducono a questo risultato per la via delle induzioni, dei ragionamenti, delle illazioni, mentre le *dirette* si attaccano alla verità del fatto per il rapporto immediato o della *cosa*, o della *persona*, illazione unica e più facile a valutarsi: Le *dirette* ed *indirette* prove s' inestano poi, a modo di dire, mutuamente, perche radicano sempre nei *testimonj* ossia *persone*, nei *documenti* ed *altri oggetti*, ossia *cose*, negl' *indizi*, *nelle presunzioni hominis*, *juris*, *juris et de jure*, che sono in sostanza i veri mezzi suindicati » *L. Sciant cuncti Cod. de probat.*

IV. Ma queste considerazioni, come ogni altra che vi è connessa, importano, che si premettano diverse interessanti avvertenze per schiudere la strada ai dettagli inseparabili dall' attuale discussione, onde ben comprendere le regole, e quindi rettamente applicarle. *Ogni prova circostanziale* è un fatto, che deve servir di base ad una conseguenza, dicono gli Scrittori di Filosofia Criminale, e tal fatto deve essere per se stesso, ed in se stesso provato, e così compiutamente, e così regolarmente, come fosse l' og-

getto

getto, sul quale si aggirasse la investigazione, o la ricerca, *p. e.* Tizio fu ucciso, e viene accusato Sempronio di tale omicidio, e viene accusato, o denunziato, perche fu visto nel far del giorno ad una qualche distanza dal luogo, dove fu trovato giacente il cadavere di Tizio in quella notte ucciso, fu visto camminare in una maniera confusa mostrandosi smarrito, fu visto con macchie di sangue sopra i suoi abiti, fu denunziato anche perchè prese la posta al primo luogo di cambiatura, fece cento miglia senza fermarsi, e giunto ad un dato paese si cambiò il vestito, e lo vendette.

Se si consideri ciascheduno di questi fatti, può separatamente somministrare, e fare una prova circostanziale: se si considerino i rapporti dei fatti medesimi possono formare una catena di prove tutte tendenti a legittimare la conseguenza, che Sempronio fu l' uccisore, malgrado che nessuno lo abbia veduto vibrare i colpi micidiali.

Se non che conviene stabilire ciascheduno dei fatti riferiti, onde sia legittima tale conseguenza nel rispettivo rapporto, perche se mancasse, mancherebbe parimente la base di questa conseguenza; convien pure stabilire ciascheduno dei riferiti fatti, perche negli oggetti criminali devesi aver cura di proporzionare la prova all' importanza del fatto da provarsi

Le quali considerazioni volgendo in mente non è arduo di riconoscere, che pare tante volte, che ciaschedun fatto circostanziale preso in se stesso sembri insignificante, così che appena si alleghi, oppure se si allega, si provi leggermente, od anche trascuratamente senza riflettere, che sebbene quel tal fatto non sia importante, lo è bene la conseguenza che se ne ha a ricavare.

E queste cose tutte essendo per ogni maniera calcolabili pel tema nostro, non vi sarà chi non consenta, che se somma precisione si esige nel ricevere denunzie, querele, nell' assumere corpi di delitto, nell' esaminare le prove reali, ed i fatti in genere qualunque, si esiga vieppiù nell' esame di tutto ciò, che appartenga alle prove in specie, onde tutti i fatti da provarsi tanto *principali*, che *circostanziali* sieno riferiti, e rimarcati, e lo sieno categoricamente non abbandonandosi in divagamenti, in inu-

tili

tili minuzie, in ridicole congetture, in cose straniere al soggetto, in puerilità, in discorsi vani.

V. E siccome ogni prova circostanziale poggia sopra di un fatto accessorio, che si attacca ad un fatto principale, è agevole di vedere inoltre, che il fatto principale debba essere già stato direttamente provato in se nei competenti accennati modi (*Cap. VII.* §. *IV. pag.* 301. *e seg. ed Append. pag.* 319. *e seg.*) quando la Procedura sia giunta al grado, cui allude il nostro discorso.

Nell' esempio sopra indicato il fatto principale è l' omicidio di Tizio, il di cui cadavere venne trovato trafitto da colpi di coltello; i fatti accessorj sono la fuga di Sempronio, il sangue osservato sull' abito, la cura presa per sottrarsi colla fuga; ed è quel fatto principale, il quale dev' essere di già stabilito (*Cap. VII.* §. *II. pag.* 297.) e senza il quale gli accessorj sarebbero di nessun effetto, ed esserlo con prove dirette *Cap. VII.* §. *II. pag.* 298, servir di centro ai fatti circostanziali, e servirvi segnatamente in certi delitti, come appunto gli *omicidj*, le *congiure*, i *complotti*, *i furti*, ed altri analoghi.

Ed i varii fatti circostanziali potendo attaccarsi od *immediatamente* al fatto principale, o *mediatamente*, e coll' intermezzo di altri fatti della natura stessa, segue pure, come corollario delle riferite proposizioni, che debba prestarsi la più grande attenzione alle varie modificazioni.

Le traccie di sangue umano osservate *p. e.* nelle mani di Sempronio quasi subito dopo l' omicidio di Tizio costituiscono un fatto accessorio, che si attacca *direttamente* al fatto principale, mentre vi si attaccherebbe *mediatamente* la circostanza della vendita dei suoi vestiti a cento miglia dal luogo dell' omicidio, così che nel caso dell' esempio dato di sopra, se Sempronio non fosse fugito subito dopo l' omicidio, e non avesse colà venduto il vestito al momento del suo arrivo, non si potrebbe dal solo fatto dell' omicidio cavare argomento di delitto. Le quali riflessioni tutte confermando la necessità di allacciare ogni anello della catena dei fatti circostanziali per guisa, che il primo anello attacchi al fatto principale, e l' ultimo attacchi al primo senza interruzione, ci risulta,

che

che essendovi in ciò difetto, si potrebbe incorrere in pericolosi scogli: avvenir potrebbe *p. e.* che congetture più o meno azzardate potessero compromettere l'uomo innocente; che o tutte le circostanze della vita di un uomo, e non solamente alcune di queste si volessero sottoporre ad una investigazione; o che in vece si volesse capricciosamente attaccare una idea criminosa ai fatti differenti, e non a quelli fatti circostanziali, i quali soli debbono raggrupparsi direttamente e per un concatenamento non interrotto d'intorno al fatto medesimo per guisa che, conforme si è accennato, si dimostri e per se, e mediante il loro concorso la esistenza del principale, come base della Procedura.

VI. Ciò premesso, Noi c'inoltreremo a parlare in dettaglio delle prove in specie *per testimonj*, per *documenti*, per *indizj*, *presunzioni*, *congetture*, giacchè per le cose su riferite sembraci, che le prove *dirette*, e *circostanziali* di *persona*, *cosa*, e di *relazione* scaturiscano da quelle tre sorgenti; come sembraci, che esse prove *dirette e circostanziali* si risolvano o nelle *artificiali* ricavate con ingegno dello studio della Causa, e sue circostanze; o nelle *inartificiali* ossia estrinseche ricavate dai testimonj, dai documenti, ed altri oggetti, prestandosi poi tutte un vicendevole intreccio. *Arg. L.* 2. *Cod. de test. L* 2. *C. Quor. appel. non recip* (*Si vegga il nostro Cap. V.* §. *VI pag.* 186. *e seg.*)

E comecche le relazioni fra ogni mezzo di prova sia per stabilire la esistenza del fatto principale, quella degli accessorj, dei circostanziali nello scopo di dimostrare la colpabilità, od incolpabilità di qualcheduno, ed anche i competenti gradi di questa, richieggono, che si serbi costantemente quel nesso nelle idee singole, il quale produca la certezza del criterio di verità in chi forma il processo, ossia la storia del delitto, ed in chi deve pronunciare colla scorta di questa Storia; così ci pare inoltre essenziale, più degli esempj, di rimontare ai principj, onde vieppiù far comprendere a che tendano gli esposti insegnamenti, e come si abbiano ad applicare le moltiplici e varie regole.

VII. La prova nei giudizj criminali essendo la dimostrazione

ne morale di un fatto dubbio, o controverso (*Cap. V.* §. 1. nostri *pag.* 167. *e seg.*) segue da ciò la necessità della inquisizione, ossia della investigazione o ricerca delle prove medesime, così che se mal non ci apponiamo quanto si accennò circa il loro carattere (*Cap. V. id. ed Ap.*) circa l'accusa, la inquisizione, sue forme, circa il delitto, e sua essenza, i giudizj criminali, e loro formalità riferendo il tutto, e comparandolo convenientemente, contenga nel riguardo di uno all'altro argomento la correspettiva ragion sufficiente; e presti materia di notizie subalterne le une alle altre anche rispetto al carattere delle Leggi penali, ed alla competenza di Foro, o Giudice, le quali notizie dovevano esser preliminari nell'ordine predisposto per servire adequatamente allo scopo delle presenti istruzioni. (1)

VIII.

---

(1) Noi dicemmo *pag.* 306. 317. 330, che la discussione sulla prova in genere, e suoi caratteri doveva necessariamente combinarsi colla discussione delle prove in specie, e loro mezzi. Sebbene ognuno debba essere persuaso della convenienza di ciò, pure sarebbe insufficiente quanto si disse in allora, e si è esposto fino adesso nel corso della materia, e si esporrà in progresso, se non si riferissero in questo luogo, e nello scopo suddetto alcune notizie ricavate dai più accreditati Filosofi giureconsulti: senza il possesso di queste un Cancelliere, un Sostituto, ai quali, non saprei dire se con ottimo consiglio è affidata, almeno in pratica, la parte più essenziale della Procedura, non potrà riuscire a fare un Processo con un corrispondente risultamento, e tale che valga ad abilitare i Tribunali, che debbono giudicare sulla guida di quelle inanimate carte, e Dio sà come redatte, a pronunciare di conformità alla ragione, ed alla giustizia. Mira a ciò la presente nota, ed ogni altra, che nel senso medesimo verrà successivamente riportata.

Si disse che ogni questione è *di fatto* o *di diritto*. (*Cap. VII. pag* 331. *Nota* 1) che la questione di fatto consiste in assicurarsi, che un tal fatto abbia esistito in un tal luogo, in un tal tempo; che la questione *di diritto* consiste in assicurarsi, che la Legge contenga una disposizione della tale, o tal altra natura applicabile a quel tal fatto individuale, decidendosi le questioni di fatto colle prove, le quali in correspettività si aggirano tutte parimente sopra dei fatti. Ma è quì appunto dove conviene che qualche Cancelliere, e forse anche qualche Processante faccia diverse avvertenze sia nella forma delle proposizioni diverse, sia nei mezzi di prova da enunciarsi colle proposizioni stesse: dir vogliamo, che nelle contingenze dei casi conviene *p. e.* avvertire, che dovrà riguardarsi affirmativo un fatto espresso con una proposizione affirmativa, *p. e. Tizio è stato ammazzato, Sempronio ha ammazzato Tizio*; mentre con una negativa proposizione verrà espresso un fatto negativo: avvertire che di due fatti, l'uno è necessariamente esistito in un dato tempo, e luogo, quando l'uno di essi sia affirmativo con un suo corrispondente

VIII. Stabilito il corpo di delitto nei modi prescritti dalla Legge, ed assunti legalmente tutti quegli atti, i quali assicurino

---

negativo, di quella guisa, che di due proposizioni l' una affirmativa, l' altra negativa, l' una delle due è necessariamente vera. Avvertire che i fatti si riconoscono da noi mediante i sentimenti, i quali debbono essere distinti in *interni*, ed *esterni* (*Cap. V. pag.* 168. *due asteris-chi*) che mediante i sentimenti interni l' uomo conosce i fatti che si verificano solamente nel suo interno, quando che per gli esterni conosce quelli al di fuori: che un fatto percepito, sentito in se stesso è il soggetto di ciò che in stretto senso chiamasi *esperienza*, mentre il fatto percipito fuori di se stesso è il soggetto di ciò che propriamente chiamasi *osservazione* Che il *fatto fisico* essendo quello che si manifesta ai nostri sensi esterni, ed il *fatto psicologico* (*vedi Cap. VII. pag.* 331. *Nota* 1.) quello che se ne scorre per l' animo nostro, segue, che *il fatto psicologico* nascosto nell' interno dell' uomo non possa provarsi se non se mediante *fatti fisici* (*ivi*) *p. e* si tratta di un furto? la intenzione di prender quella tal cosa e di valersene, la coscienza, che la cosa presa non vi spetti per veruna maniera, sono due *fatti psicologici*, che si provano o mediante discorsi di quella tal persona, o per mezzo delle precauzioni prese, onde fugire, o per nascondere la robba rubata. Inoltre un fatto potendo servire in carattere di prova per una maniera o *diretta*, od *indiretta*, *diretta* se sia connesso immediatamente coll' altro fatto, che si voglia provare, *indiretta* quando non lo sia o lo sia in modo lontano, e di quì le prove circostanziali *pag* 334 *ed altre*, segue perciò, che il fatto *p e.* di aver fermato un uomo nell' atto del furto, il fatto di averlo veduto metter in sicuro una robba rubata al suo compagno, saranno *fatti diretti*, mentre sarà *un fatto indiretto* l' aver trovato la cosa suddetta presso di lui dopo un qualche intervallo di tempo, verificabili questi *fatti indiretti* nei modi, che si esporranno a suo luogo. Avvertire, che i mezzi di prova essendo distinti gli uni dagli altri *pag* 334. per formar delle specie, o delle modificazioni suscettibili di particolari designazioni, debbesi attendere in materia di fatti a quelli a carico, denominati *inculpativi*, a quelli a scarico denominati *giustificativi*: che debba chiamarsi *personale prova* comunemente quella somministrata da mezzo umano, o dell' uomo, e *prova reale* quella ricavata dallo stato delle cose: *TIZIO* depone di aver visto *SEMPRONIO* inseguir *PAOLO* minacciandolo: *Paolo* venne ucciso, ed il coltello di *Sempronio* suddetto si trovò intriso di sangue presso il cadavere di *PAOLO*: la testimonianza di *Tizio* è una prova personale, il coltello è una prova reale; la qual parola se si prenda in un senso *tecnico* non significa però se non cosa; mentre poi, come si disse, le *indirette prove* sono le circostanziali: *TIZIO* è accusato di aver spacciato falsa moneta, si sono trovati presso di lui diversi strumenti, che servono alla fabbricazione delle monete, si sono trovate limature, ritagli di metallo, sono queste prove a di lui carico *reali*, e *circostanziali*: si è rubato nella Casa di Pietro, il suo domestico prese la fuga nella notte del furto; questa fuga è una prova circostanziale contro di lui. I quali mezzi di prova sono poi denominati *indizj*, *presunzioni* od *urgenti*, o *veementi* da molti Scrittori. Le varie specie e modificazioni di testimonianze legano a que-

sicurino legittimamente, che un fatto delittuoso sia stato effettivamente commesso, importa per raggiugnere la meta della Procedura, che il Giudice si occupi tosto, e contemporaneamente, per quanto è possibile, d' inquirere sull' autore, ed autori, cooperatore, o cooperatori, scienti, partecipi, od altri correi, o complici del medesimo, e maggiormente se sieno ignoti. Le quali operazioni sono essenziali per se, e sono in relazione strettissima fra di loro sia che si tratti di assumere prove generiche, quali vennero esposte (*Cap. VII. pag.* 293. *e seg. e sua Appendice*) o di raccogliere prove in specie, o d' interrogare gli accusati, ed imputati, siccome in questo tema particolare si discorrerà parlando dell' Interrogatorio. Per l' effetto delle quali cose tutte conviene che i Giudici, i Processanti, i Cancellieri, ed altri Magistrati adoperino la più grande celerità, e la più grande diligenza insieme, affinche ogni fraposto ritardo non sia occasione o della fuga dell' imputato, o che non si offra campo ai di lui fautori, ed amici di subornare, e corrompere i testimonj informati del successo, e sue circostanze, o di distruggere i mezzi di prova ed altri indizj del delitto, i quali per avventura si potessero conseguire colla sollecitudine. Conviene far di tutto, onde impedire che o colle promesse o colle minaccie fossero paralizzati quei risultamenti, ai quali ragionevolmente mirasse la Giustizia nello scopo della pubblica vendetta, e per evitare eziandio che con false apparenze venisse quella o delusa nelle sue operazioni, oppur anche compromesso l' innocente, e non il colpevole mediante malvagie manovre.

IX. Noi dicemmo che tre specie di prove si annoverano nelle Leggi, ed in queste si fonda ogni altra: *prova* che nasce dal detto *dei testimonj, prova*, che deriva dal risultato *delle cose* cioè *documenti*, *scritture*, *tavole*, e simili oggetti, od analoghi mezzi, *prova* che scaturisce dagl' *indizj*,

---

sti mezzi non solo, ma si classificano anche indipendentemente da loro in diverse altre, conforme si riferirà nel progresso della materia, e delle note, per cui si giustifica la convenienza di quanto venne da noi premesso, e la necessità di combinare i varii inseguamenti coll' insieme delle cose esposte, ed indispensabili a sapersi per imparare questa materia, e più l' uso delle prove in specie.

zj, dagli *argomenti*, dalle *presunzioni*. *L. ult. Cod. de probat. L. 1. ff. de quest.* (*Cap. V. nostro pag.* 165. *e* 203.) (*È poi necessario di combinare tutto ciò con quant' altro si è avvertito superiormente, e notato, qualora vogliasi rettamente intendere quanto si espone qui, e si dirà in progresso*).

I *testimonj* sono persone adoperate a far fede di qualche fatto al Tribunale o Giudice. Qualunque ci narri un fatto non veduto da noi, è un testimonio, ma siccome tanta fede merita il fatto, quanta sotto ogni rapporto fisico, morale, civile ne convenga accordare al testimonio, che lo depone, ed alle sue qualità, ognuno rileverà da ciò, che diventa indispensabile di riconoscere quanto concerna i testimonj, ed i fatti ancora sotto ogni rapporto per non incorrere in errori, se quelli si assumessero ad esame in ogni Causa, e per ogni Causa indistintamente si ammettessero senza riserva, e senza cautela; oppur anche colla ignoranza del valore della rispettiva deposizione in faccia alla Legge (1).

---

(2) Questa esposizione c' invita a notare non poche cose, le quali sono indispensabili per la corrispondente applicazione, giacchè non basta indicare, ma conviene entrare in dettaglio sulla idoneità dei testimonj, e sulla loro attitudine per testimoniare. Tali cose, indipendentemente da quanto si dirà nel progesso della materia, concernono la *conoscenza delle facoltà intellettuali della persona del testimonio, la sua morale disposizione, il suo intendimento, la sua volontà* dovendo le testimonianze essere subordinate a questi principj. Studiando i filosofi-giureconsulti ricaviamo, che le facoltà intellettuali ordinariamente si comprendono nella *percezione*, nel *giudizio*, nella *memoria*, nella *immaginazione*, e nel *potere* di *rappresentare col discorso quanto passa per la mente*: che *le morali disposizioni* si riferiscono *alla veracità, all' attenzione* contro le quali stanno la *bugia*, la *temerità*, la *negligenza*, palesandosi la *temerità* di una maniera positiva col discorso, palesandosi la *negligenza* di una maniera negativa col silenzio. Il testimonio *temerario* parla anche senza intenzione d' ingannare per effetto del trasporto delle sue congetture più di quel che non sà, e non ha veduto: il *negligente* essendo infingardo di spirito non si cura di ravvicinare i fatti, e le circostanze, e ne tralascia alcuni, ed alcune, che con un poco più di attenzione ritroverebbe Ed i Scrittori, dai quali abbiamo attinte queste massime, proseguono a dire, che vi è verità nel testimonio quando sinceramente la sua testimonianza e la conclusione dedotta concordino esattamente colla realtà del fatto; e che vi è bugia quando per volontà ed a bella posta faccia sì, che la sua testimonianza, e la conclusione, che se ne ricava non concordino colla realtà del fatto, sia che tale volontà di

X. I testimonj sono di diverse classi; altri sono qualificati *maggiori di ogni eccezione*, perchè racchiudono qualità comparativamente superiori; altri sono soltanto *idonei*, *le-*

---

mentire mova da un interesse seduttore per lui, sia per un abito di malvagità, sia anche per un motivo di *antipatìa* o *simpatìa* in ordine a certe persone, o classi di persone, sia per obbliquità di spirito, sia per una prevenzione determinata.

E parlando delle *facoltà intellettuali* e loro stato indipendentemente *dalle morali disposizioni* si rileva primieramente in ordine alla *percezione*, che chi occupasi di formare Processi assumendo testimonj debba stare avvertito, che una imperfezione nell' una o nell' altra delle facoltà suddette porta seco una corrispondente imperfezione nella testimonianza, e ciò segua o perchè il testimonio *p. e.* non sia fornito di tutto ciò, che è essenziale ad un Uomo per ben comprendere e rettamente usare dell' intelletto e delle sue attribuzioni, ed anche per bene, o competentemente usare *p. e.* del sentimento della vista soggetto le tante volte ad occasione di errori; o segua perchè gli altri sentimenti come *tatto*, *odorato*, *gusto* esposti a tante alterazioni, e differenze *fisiologiche* possano in qualche caso influire sulla verità, o falsità di una testimonianza. Il *giudizio* è pure suscettibile di errore dal punto, in cui si trova combinato colla sensazione ricevuta; e può essere precipitato dalla debolezza, dalla confusione, da difetto di attenzione, da imbecillità. La *memoria* può essere un soggetto di decadimento o dipendentemente dalla natura degli atti, che impegnano la percezione, od in causa del lasso del tempo, o della poca importanza dei fatti non eccitanti la parte della vivacità. La *immaginazione* poi sia che rappresenti a se stessa fatti che non abbiano mai esistito nel combinar cose, le quali solamente si trovano nel magazzeuv della medesima riunendole, e disponendole, come piace più; sia che prenda le sue proprie invenzioni per cose reali può confondere in uno spirito debole la semplice idea di un oggetto colla persuasione della sua esistenza.

In fine la *espressione*, che si riferisce al potere di rappresentar col discorso quanto passa per la mente, richiama ogni considerazione, dicono gli Scrittori medesimi, perchè la pittura di un fatto potrà essere fedele nella memoria di un testimonio, ma se la copia rappresentata col discorso, non fosse corretta, il vero resterebbe nascosto per effetto del linguaggio e nascosto in modo che non si potrebbe conoscere e sapere quel fatto: più la impotenza ad esprimersi potrebbe svisare totalmente una testimonianza per le maniere oscure, ed equivoche di palesare i sensi.

Queste nozioni principali, ed altre notate sembra a noi, che leghino convenientemente coll' ingresso della discussione sulla testimonianza, e coi caratteri morali della medesima aprendo il campo alle altre nozioni concernenti lo *stato naturale*, *legale*, e *politico civile* delle persone chiamate a far testimonianze. Così un Processante, un Cancelliere saprà ciò che pare a noi convenga di sapere ed in massima, ed in dettaglio, come soggetto ulteriore dell' attuale discussione, onde abilitarsi ad applicare rettamente le varie regole, che verranno proposte, e perchè la cognizione loro non resti imperfetta.

legittimi, ed *integri*; altri non solo *non maggiori di ogni eccezione*, non *idonei*, non *legittimi*, non *integri*, *ma inabili*, *illegittimi*, *difettosi* o *naturalmente*, o perchè tali dalla Legge riguardati. Perciò un Giudice, un Processante, un Cancelliere, e chiunque altro incaricato di assumere esami dovrà essere istruito *sullo stato naturale*, *fisico-morale* (si riconoscerà in questi principj la ragione sufficiente delle cose riferite nelle premesse due note) *stato civile, politico-civile delle persone*, *stato di famiglia della medesima*, *loro reciproci rapporti qualunque* per riconoscere appunto, se abbiano alcuna eccezione o *naturale* o *civile*, *od altra qualunque* (*Sulle qualità ed eccezioni particolarmente civili nei testimonj si veggano anche i due* TITOLI DE TESTIBUS *nei Digesti*, *e nel Codice*.)

XI. La natura esclude i *furiosi* i *mentecatti*, i *dementi*, i *frenetici*, i *fatui* dal far testimonianza, perchè infelici sono sottoposti ad ingannarsi, essendo essi pur troppo sforniti di quelle facoltà dell'animo indispensabili appunto per percepire, come si conviene, gli oggetti, onde il loro deposto sia materia di giudizio in faccia alle Leggi, le quali non ommisero di contemplare questi disgraziati rimovendoli dal testimoniare *LL*. 2. §. *furiosus ff. de jure codicil*. 124. *ff. de reg. jur*. §. *furiosus* 8. *Inst. de inutil. stipul. L*. 1. § *furiosum ff. de ob. et act. e* 6. *ff. de reg. jur.*, Queste massime non predicano degli uomini *semplici*, *insipidi*, *grossolani*, ed anche *lunatici*, sebbene non posseggano tutto il vigore dello spirito e dell'animo.

Sono esclusi *i sordi, e muti* insieme o perchè impossibilitati a percepire l' oggetto da dedursi a cognizione del Tribunale, o perchè inetti del tutto e per qualsiasi maniera a raccontarlo segnatamente essendo *sordi* e *muti a nativitate*, e non divenuti tali *ex accidenti* §. *mutum Instit. de inut. stipul.*, e l. 3. §. *surdus quoque ff. de Sillan.*, e perchè deve il testimonio deporre di viva voce, ed ascoltarsi il suo deposto dal Giudice, se si attendano le precise disposizioni delle Leggi » *L*. 3. §. 1. *ff. de test.*, ed anche giurare espressamente *L. si quis testibus Cod. de test.*, al che il *sordo e muto insieme* è inetto per non essere capace di proferire. Sono simil-

mente

mente esclusi dal testimoniare i *ciechi e sordi* in quei fatti, pei quali occorre l' esercizio di quel tal sentimento del corpo, cui si riferisca la deposizione.

Se si trattasse poi di deporre ciò che si fosse veduto, od udito, allorchè il sentimento o della vista, o dell' udito era intatto, o fosse se non se e posteriore ed accidentale la perdita dell' uso dei sentimenti suddetti; oppure nella specialità *del sordo e muto* potesse egli esaurire le ricerche della giustizia o per segni, o per iscritto, allora, dicono gli Autori, che si potesse fare una speciale limitazione alle massime suriferite, richiedendosi però sommo consiglio e cautela in questi casi particolari » *Tex. in l. servo invito §. pupillo ff. ad Treb.* ivi *vel interrogare nutu possint. Tex. in l. pater §. mutus ff. de adquir. haeredit „ magis est ut si intellectu non careat, nutu jubere possit*, e *Tex. in §. final. ff. de test.* „ ivi „ *nam si vel sensu percipiat quis, cui rei adhibitus sit sufficere*, dovendo essere segni certi ed indubitati, e venir espressi con determinate formalità, e dovendo il Cancelliere notare le interrogazioni del Giudice, quindi rispettivamente descrivere con esattezza i cenni del *sordo o del muto*, e questi dichiarare mediante giurato interprete pratico dei medesimi, *Tex in l. Labeo ff. de suppel. legat. l. servo invito §. pupillo ff. ad Treb.* anche se sieno tali interpreti o *domestici*, o *parenti*. Le quali cose non predicano poi del *sordastro*, del *balbuziente*, del *tardo a parlare*, mentre la legge si esprime „ *utique autem de eo surdo loquimur, qui omnino non exaudit, non qui tarde exaudit: nam et mutus is intelligitur qui eloqui nihil potest, non qui tarde loquitur* „ *Instit. quibus non est permis. testam. facere*. CROTO *nel Trattato de testibus N* 373. *vers. secundo fallit* parla sopra questo argomento: l' IGNEO nella *l.* 3. *§. ignoscitur N.* 26. e 35. *vers. possunt enim surdi*, e *N.* 37. e *seg.* e 54. *e seq.* e 61. 62. pone la forma, colla quale un Cancelliere debba ricevere per mezzo di scritturazione la deposizione di un testimonio muto o sordo nel caso sapesse scrivere, concludendo che un imputato di omicidio, che sapesse scrivere, ed il quale fosse divenuto *sordo e muto ex accidenti* potesse essere obbligato a rispondere in iscritto „ *ff. de Sillan.* Il BASSA-

NI

NI *Lib* 2. *Cap. V.* riporta le formole degli esami di un sordo, e muto per cenni, e per altre maniere analoghe. *Si veggano sull' argomento attuale l'annessa Appendice, ed anche le varie relative Note* (1).

XII.

---

(1) Oltre ciò che si è detto circa le facoltà della *percezione*, del *giudizio*, della *immaginazione*, della *memoria*, devesi soggiugnere, che elleno potrebbero essere eziandio difettose al punto d' indebolire più o meno tutto quello, che producono: che un uomo potrebbe parzialmente mancare per diverse guise delle condizioni necessarie per ben comprender una cosa: *p. e.* potrebbe alcuno esser *cieco, e non sordo, e non potersi il cieco* interrogar di ciò che doveva vedersi cogli occhi, e così *il sordo* di ciò, che dovevasi udire cogli orecchi, mentre poi potrebbero dar notizia di quanto non abbisogni di esser rilevato o coll' occhio o coll' udito. Parimente alcuno, (e ciò sempre nel rapporto di qualche parziale difetto nel testimonio dipendentemente dalle facoltà intellettuali nell'uso dei sensi) potrebbe aver avuto occasione di essere disattento, potrebbero le parole essere state pronunciate in una lingua non intesa, essere stati ascoltati propositi interrotti. Inoltre ognuno sà che *p. e.* il sentimento della vista essendo soggetto ad occasioni di errore ad esso particolari conviene tante volte essere collocati in una visuale, che presenti tutto intero l' oggetto: che la sperienza ha provato che *p. e.* dieci persone guardarono la medesima scena di un fatto, la medesima rissa in uno stato di confusione, per cui videro le cose differentemente, come ha provato e prova, che alcuni individui tengono particolare conformazione della persona; che altri non distinguono punto certi colori; che la facoltà di conoscere le fisonomie varia singolarmente secondo le persone, le quali cose tutte impegnano le eccezioni naturali. (Basta esaminare i diversi Processi Criminali colla debita riflessione per persuadersi di tutto ciò nei concreti casi). Parimente circa i *mentecatti* conviene avvertire, che la *follìa* si presenta sotto tante forme, ed ha così diverse cagioni, e per tal modo differisce nei gradi, come negli effetti, che non si è trovato pur anche un criterio, onde riconoscerla, e giudicarla, come non si è trovato una scala fissa per misurarla. Noi leggiamo in BARTOLO denominato la fiaccola delle Leggi . . . . che ,, *quandoque stante sensus integritate contingit aliquos esse dementes, et hos omnes mente captos appellamus; sed et secundum diversas causas aliis etiam nominibus nuncupantur, ut stultus, et fatuus . . . . furiosus probatur ex actibus . . . . mentecapti vero, qui stante sensus integritate carent judicio intellectus; quidam stulti, quidam fatui appellantur: stulti dicti sunt a stupore, quia stupenda non stupent, vel non stupenda stupescunt . . . . fatui vero dicuntur a fando, hoc est loquendo, quia loquendo suam fatuitatem ostendunt* . . . .

Sono da vedersi anche per tutte le cose dette e notate ,, *CABANIS Rapport du phisique, et du moral de l' homme, Vol.* 1 *mem* 4 *PASTORET les loix penales Vol* 2 *pag* 147. *a me.* ,, *BEXON Cod. de la suretè* ,, *Introduct pag* 77 *a me* ,, *PAUL. ZACCH. questio. medico-legal. Lib.* 1. *Tit.* 1 *Quest.* 9. *Tit.* 21. . . .

Così sono da leggersi per ogni intelligenza, ed applicazione circa le accen-

XII. Se la natura e le leggi rigettano i *furiosi*, *i mentecatti*, i *sordo-muti* a *nativitate* dal testimoniare, la legge parimente rigetta gl' *impuberi maschi*, e *femmine* dal testificare segnatamente nelle Cause criminali „ *l.* 10. § *lege Iulia*, ivi „ *quive impubes erit*, ed anche per la ragione di essere inabilitati a giurare » *L.* 4 *ff de in lit. jur.* ivi . . . . . *si impubes est*, *non potest* (jurare) *Cap. pueri Caus.* 22. *quaest.* 4. „ ivi „ *pueri ante annos quattuordecim non cogantur jurare*. (Potrebbero riceversi per avere dichiarazioni, come si usa in pratica) Se accadrà di doverli sentire per occasioni speciali, e speciali circostanze al di sotto di tale età, lo saranno senza giuramento, ed al deposto loro si avrà quel riguardo, che secondo la di loro età, ed il loro discernimento sarà riconosciuto ragionevole dalla prudenza dei Tribunali. Dicasi lo stesso della testimonianza dell' *infante* » BALD. *in L. testium Cod. de testibus*.

La legge inibisce pur anche il minore di anni venti a far testimonianza particolarmente in materia riminale *L. in testimonium ff. de testibus* „ivi„ *aut qui minor viginti annis erit*, ma si riceve tutta volta con giuramento, a meno che non vi fosse altro rilevante difetto; come si riceve il prossimo alla pubertà secondo la opinione dei più accreditati scrittori: si userà però in questi casi di ogni riguardo e cautela, nè sarà considerato il loro deposto, come faciente una piena prova circa l' oggetto, per cui essi *infanti*, ed *impuberi*, o *prossimi alla pubertà*, od *anche minori di anni venti* sieno ascoltati in esame. *Glos. in l. inviti ff. de testibus*, *Bald. in d. Legge* (*La Legge* 20. *ff. de testibus rigetta all' in tutto i testimonj che non abbiano compiuto gli anni venti*) Pel disposto del Diritto Canonico rigettansi le donne dal testimoniare nelle Cause Criminali, asserendo alcuni Autori, che sia questa opinione più comune sull' appoggio dei Capitoli. *Cap.*

---

nate cause *fisico-morali*, giacchè come malattie *fisico morali* debbonsi attendere *l'alienazione mentale*, ed altre surriferite „ *CONDILLAC. Essay sur l' origin des connais humain Vol.* 1. *ch.* 4 „ *MICHALOR de surd. et mut. C.* 2. *N.* 15, ed il chiarissimo Sig. Abate *SICARD*„ *Art. d' instr. les surd. et muets* dove rapporta che un sordo e muto denunziò mirabilmente un ladro. (Vedi l' annessa Appendice.)

Cap. mulierem 33. *quaest.* 5. ivi *nec testis esse* » e *Cap. Forus in fine* » ivi » *si vir non faemina de verb. significat. Abb. Felyn. Bald. Imol. Anton. Butr.* Vi sono però anche opinioni in contrario, le quali non fanno distinzione, ed ammettono le donne indifferentemente a testimoniare nelle Cause Crimanali » DECIAN. *in l. faemina ff. de reg. jur. Petr. Moncad. in addit. ad Crotum de test.* Le quali opinioni incontrario concludono, che segnatamente quando il Giudice proceda *d' Uff. per inquisizione, e denunzia*, e non ad istanza di un accusatore, sieno benissimo le donne ricevute come testimonj in Cause Criminali eziandio *de jure canonico* (Così alcuni dei suddetti Dottori, riferiti da *Farinacio Quaest.* 59.) segnatamente non potendosi avere altrimenti la verità, così che si riguardano siccome ascoltate in sussidio, conformemente lo sono pure per disposizione del Diritto Canonico nei delitti di *Lesa Maestà, di Eresia, di Simonia*, ed altri eccettuati; ed inoltre lo debbono essere trattandosi della difesa di un imputato, o di provare la innocenza di qualcheduno (1); Il Diritto Civile nella Legge *L. ex eo ff. de test.* esprimesi nel seguente modo » *ex eo quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur etiam mulieres testimonium in judicio dicendi jus habere*. Dalle quali disposizioni tutte resta benissimo autorizzato l' ascolto delle donne in testimonio a meno che

---

(1) La Costituzione Egidiana di cui a pag. 73. asterisco dispone che le donne anche per i paesi dello Stato Ecclesiastico sieno ammesse come testimonj nelle Cause Criminali per tutti i delitti, e quasi delitti, purchè non soffrano altri difetti „ *Lib.* 4. *Cap.* 17. *ivi* „ *Ubi facilius probationes amplientur hac Constitutione statuimus, quod in omnibus maleficiis, vel quasi admittentur mulieres et minores viginti annis, majores tamen quattuordecim ad testimonium perhibendum, et eorum dicto, et attestationi plena fides detur, non obstantibus filiatione, sexu et œtate* „ In pratica però le donne si riguardano testimonj non di maggiore eccezione. Nel Diritto Canonico al *Cap. Forus* §. *testes de verb. significat. Glossa sub. tit. B. verb. varium*, si legge „ *quid levius fumo? flamen, quid flamine, vento, quid vento, mulier, quid muliere, nihil!*

Il *Renazzi* dice in proposito di testimonianze ricavate da donne . . . . *ut solis faeminarum etsi plurium testimoniis oppressi, et convicti rei nequaquam damnentur, quod faeminae numquam existimari possint testes OMNI EXCEPTIONE majores.*

che non fossero *infami*, o non vi fosse qualche parziale prescrizione in contrario, la quale le escludesse (1).

XIII. Se i difetti *fisici*, *fisico-morali*, se le eccezioni della *età*, del *sesso* debbono essere premessi per opportuna notizia, e regola parlando della prova in specie; conviene parimente, che tale discussione nell' oggetto suo sia ampliata anche circa lo *stato civile*, o *politico-civile delle persone in generale*, *e più poi circa i loro rapporti naturali*, *di famiglia*, *di clientela*, *di amicizia*, *sui difetti morali*, *ed altri analoghi* per la ragione di prestare ai Giudici, ai Processanti, ai Cancellieri, ed a chi altro sia incaricato di formar Processi, ed anche di giudicare tutte le informazioni opportune e necessarie all' applicazione di ciò, che si dirà pure in progresso nel proposito attuale.

Nel qual argomento comincieremo dal dire, che se il testimonio può essere costretto e dalla *Legge naturale*, *e dalla religione del giuramento* a dire la verità, è pure notabile appetto di tali principj, che » *rei verae testimonium necessitudo personarum plerumque corrumpit* » *Paolo Lib. V. tit.* 15. § 3., e che *frustra petitur testimonium ubi cum ratione metui potest ne a natura sui studiosa corrumpatur* ,, GERARO NOODT » essendo cosa gravissima dover combattere cogli affetti naturali del cuore.

Sulla base di queste massime, e delle correlative disposizioni

(1) Le cose accennate circa l' ammissione o non ammissione delle donne a
testimoniare avvisano tuttavolta in conclusione, che se ci furono eccezio-
ni, e limitazioni ,, *L. qui testamento* § *mulier ff qui testum fac.*
pos. L. 3. §. *lege L Ex eo ff de testibus* ,, *MATTEI ad Lib* 48.
ff. tit. 14. . . . . *Cap* 2 *N* 7., non perciò vi è un motivo plausibile
per cui la differenza sola del sesso debba rendere la testimonianza un af-
fare esclusivamente virile, mentre anche gli uomini possono esser sog-
getti a debolezze, ed illusioni, a seduzioni per le cagioni medesime
imputate alle donne. Oggi i Codici di tutti gli Stati nel determinare i
requisiti, che aver deggiono i testimonj nelle Cause Criminali non fanno
differenza di sesso, ed in pratica si ricevono le testimonianze delle don-
ne al pari degli uomini, quando non sieno *nè stupide*, *nè matte*, ed
abbiano connessione nelle loro idee, nè abbiano interesse a tradire la
verità. Vi sono Dottori, i quali affermano, che nelle cause gravissime
per far prova si ricerchi fra le donne un numero maggiore di due ,,
CORRARD. GANDIN. RIMINALD.

sizioni di Legge riportate nel Codice, e nei Digesti, e nel Diritto Canonico si deve ritenere, che non è testimonio idoneo il *padre contro* il *figlio*, e così *vice versa* il figlio rispetto al padre » LL. *Parentes*, e *Testis idoneus* ff. *de testibus*, e 1. 9. 10. ff. *de testibus* 16. *Cod. de quaest.* 12. *Cod. de testibus* anche in riguardo a chi stà in luogo dei genitori » *Cap. si testes.* 4. *quaest.* 2. 3: così il fratello contro il fratello, la moglie ed il marito rispettivamente. I *consanguinei* parimente ed *affini* regolarmente non sono testimonj idonei a carico dei loro *consanguinei ed affini*, come non lo sono il *suocero*, la *suocera* contro il *genero*, o la *nuora*, e *viceversa* L. L. 4. *e* 5. *ff. de testibus*, *Cap. absens* » ivi » *nec affinis testis admittitur* », *Quaest.* 9., e *Cap. similiter Quaest.* 5 (1) ivi » *vel affines* «.

(1) Gli ascendenti non possono forzarsi a testimoniare contro i discendenti, e *viceversa* sino all' infinito ancorchè il volessero » *L. PARENTES* » ivi » *parentes tamen et liberi nec volentes invicem adversus se admittuntur*: sarebbe un metter in cimento la virtù loro, oltre la ragione di riverenza e di rispetto, sieno figli in podestà, o no, sia madre, avo materno *Glos in L. parentes*« *CARENA de Offic. S. Inquisit part* 3. *tit.* 5. §. 3. *N.* 15. I consanguinei, ed affini non possono essere forzati a far testimonianza in aggravio delle persone loro imparentate » *Tex in L. Iulia* 14. *e L. in testibus* 5. *ff. de testibus*, *e C. si testes* §. *Lege Iulia* 4 *q.* 3. Sarebbe nefando obbligare il Padre a deporre contro il figlio, il marito contro la moglie, i fratelli contro i fratelli, e le sorelle: si denominano, come si vedrà, persone eccettuate, e si sentano, consultato il Principe, in Cause di delitti atroci seguiti *intra domesticos parietes*, dove *nec habitu*, *nec actu* si trovassero testimonj, e quando convenga ascoltarli si denominano *necessarj*, conforme si è detto, e si avrà occasione di ripetere » *CARPZOV*. *Pratica Criminale*. Le opinioni sono diverse per fissare i gradi, dentro i quali non si possa obbligare a far testimonianza: nella varietà delle opinioni il *BASSANI* nostro accreditato Scrittore afferma che la Legge suddetta non eccede il grado settimo secondo la computazione del Diritto Civile, ed il grado quarto secondo la computazione del Diritto Canonico » *BASSANI Lib.* 2. *Cap,* 2. *N.* 22. *al* 57. limitando circa i consanguinei, ed affini tanto in linea retta, e trasversale, in qualunque grado si trovino, i casi, nei quali possono essere ascoltati, cioè 1.° nel Tribunale del Santo Uffizio, benchè ivi pure non sieno riguardati testimonij integri » *CARENA* » *de Offic. Sanct. Inquisit. CONCIOL* verb *testis quoad personas* „ 2.° nei delitti atroci, pei quali non si possa altronde cavare la verità, sentito però il Principe, e col peso al Fisco di provare, che non si possono avere altri testimonj, e che altri *nec actu*, *nec habitu*, *nec potentia* eranvi; 3.° nei casi, nei quali sieno indicati dal consanguineo inquisito; 4.° nel caso, che depongano volontariamente, ma facendo risultare espressamente questa circostanza in Processo.

nes ». Sulle quali regole, e sulle quali persone, e riferite, e notate non troviamo inopportuno d' indicare, che si

---

Sonovi due maniere di computare i gradi di parentela: quella *del Diritto Civile*, e quella *del Diritto Canonico*: sì nell' uno, che nell' altro Diritto la parentela è composta di due linee, che sono la retta, e la collaterale, *La linea retta* comprende tutti gli *ascendenti*, *e discendenti*: si computano facilmente i gradi in questa linea, ciò dipendendo da una regola sola, che è di computare altrettanti gradi, quante sono le generazioni: così il *figlio* è rispetto al *Padre* nel primo grado, il nipote nel secondo, e reciprocamente il *Padre*, e *l' avo* rispetto al *figlio*, ed al *nipote*: non vi ha differenza alcuna tra il Diritto Canonico, ed il Civile in ciò, che concerne la linea retta.

La linea collaterale è composta di tutti i parenti, i quali non sono nè *ascendenti*, nè *discendenti*, vale a dire dei fratelli, delle sorelle, degli zii, delle zie, dei cugini, e delle cugine.

Per computare i gradi in linea collaterale secondo il Diritto Civile conviene sempre risalire allo *stipite comune*, da cui sono discesi i parenti, dei quali si vuole trovare il grado, e computare altrettanti gradi, quante sono le persone, esclusa quella, che forma lo stipite comune, che non si computa giammai: per computare i gradi in linea collaterale secondo il Diritto Canonico è mestieri osservare due regole; la prima si è che se coloro, dei quali si cerca il grado, sono egualmente rimoti dallo stipite comune, conviene computare altrettanti gradi fra di loro, quanti ve n' ha da uno di essi allo stipite comune; quindi due fratelli sono in primo grado, i cugini germani in secondo grado: la seconda regola si è, che se coloro, dei quali si vuol sapere il grado, non sono egualmente remoti dallo stipite comune, allora è mestieri computare i gradi di quello, che v' è più remoto, quindi *lo zio ed il nipote* sono fra loro in secondo grado di parentela collaterale, perchè il nipote è rimoto di due gradi dal suo avolo padre dello zio, il quale non è da esso rimoto, che di un grado, ed i due fratelli di cui sopra, intanto sono in primo grado, perchè ciascheduno di loro non è rimoto dal padre comune, che di un grado, ed i cugini germani sono in secondo grado, perchè ciascheduno dei medesimi è rimoto di due gradi dall' avolo, che è lo stipite comune. *IL BASSANI* ci presta la seguente norma » ciascheduna persona fa grado, *dempto stipite*, in ciascheduna linea *de jure civili* » *pag. a me.* 171. *N.* 31.; due fratelli sono in grado secondo, i fratelli cugini, *patrueles*, sono in quarto grado, i cugini germani figliuoli di sorella, *sobrini*, sono in sesto grado *de jure civili*, *pag. sud. N.* 33. i nati da questi sono in settimo grado *de jure civili N.* 34.

I fratelli *de jure canonico* sono in primo grado, i fratelli cugini suddetti, *patrueles*, sono in secondo grado, i cugini germani figliuoli di sorella, *sobrini*, sono in terzo grado, i nati da questi sono in quarto grado *id. N.* 36. perchè *quoto gradu in linea collaterali aequali duo distant comuni stipite*, *distant etiam invicem de jure canonico*.

Il *consanguineo* e l' *affine* dell' accusatore, o della parte offesa viene pure ributtato dal testimoniare contro l' accussato, o querelato riguardandosi comune la ingiuria fatta al *consanguineo suo*, al *suo affine*.

Leggesi pure in qualche Autore, che siano proibiti i parenti di essere esa-

si leggono disposizioni parziali in alcuni Codici, prescrizioni diverse, e diversi regolamenti circa i delitti atroci (*) co-

---

minati, come testimonj in favore del figlio, del fratello, del consanguineo *ratione affectionis*; ed essendo assunti, non facciano piena prova » *CLARO quaest.* 24 *vers. item Scias* ,, *MASCARD de probat. BASSAN. Sup. Lib.* 2. *Cap.* 2. . . . . *FARINACIO quaest.* 55. e 54. *al N* 33 *al* 39

Il *GRAMMAT.* dice che non trova *in jure* che la moglie non possa essere forzata contro il marito: ma è però osservabile *che sunt duo in carne una*. Sono riguardate persone scusate dal deporre i *vecchi*, i *convalescenti*, le *donne ingenue*, le *persone costituite in carica*, *gli Uomini illustri* » *Digest. Lib.* 22. *tit.* 5. *L.* 16. Non possono però dispensarsi dall' essere sentiti in esame » *DONELL* (È da vedersi anche l' annessa Appendice in relazione a tutte le cose esposte.)

(*) Delitto atroce, delitto eccettuato: *sono qualifiche, che leggiamo negli Scrittori, troviamo espresse nei Codici penali. Il delitto atroce od eccettuato contiene in se di cercare i mezzi occulti e le tenebre, di abborrire la presenza di qualunque testimonio. Se non si ampliassero i mezzi di prova, seguirebbe l' assurdo, ed il disordine, che tali delitti resterebbero impuniti* » GRASETTI, Anath. necis proditoriae § 29. N. 259. 169. 174. 203. § a barbaris ff. de re milit. id 262 *quindi la legge accorda in alcuni più gravi, ed occulti delitti una tal evidenza alla prova, che non avesse di sua natura, qualificando anzi tal prova per privilegiata, ossia come per privilegio ammessa* extra ordinem *in certi delitti, ed in alcune Cause*. L. 7. e 21. ff. de test. 8. De quaest. 12. Cod. id. DE SIMONI *del furto e sua pena*.

Tale prova privilegiata viene però combattuta, e ciò sul riflesso, che quanto più sia grave un delitto, divenga meno credibile, e conseguentemente richiegga tanto di più sull' ordinaria prova, quanto ne abbisogni per distruggerla: invece i fautori delle prove privilegiate dicono in contrario, che quanto più la sicurezza della Società è minacciata, sia tanto più necessario compromettere per qualche parte la sicurezza privata anche nel caso, che concorra soltanto una probabilità, e non già la piena prova contro la sua innocenza: in somma che quanto più cresce il pubblico pericolo, tanto più crescer debba il privato. Questa teorìa però potendo aprire la via all' abuso, e favorire un arbitrio funesto, devesi addottare con moltissima restrizione (*Vedi il nostro* Cap. V. pag. 173. ed asterisco, e pag. seg.) *quindi aver ragione al luogo, al tempo e più alla qualità dei delitti per sublimare alla qualità di testimonio esseri per natura distinti; aver riguardo alla inopia delle prove, perchè sieno delitti stati commessi nel più grande secreto, ed escluso ogni mezzo, che potesse far strada alla loro scoperta, in conclusione che le varie limitazioni non dovessero ammettersi del tutto, nè del tutto rigettarsi, bensì aver riguardo al concorso di due estremi, cioè* atrocità del delitto, difficoltà insieme di aver altre prove, *onde se non devesi chiudere affatto la strada, che possa guidare alla scoperta del delitto, neppure ricorrere a testimonj inidonei potendo averne degli abili* (Si vegga il progresso della materia sulla necessità delle limitazioni in questi casi eccettuati per una

come nel Leopoldino §. 28. , nei Codici penali di Francia, della Monarchia Austriaca, del Regno di Prussia.

Alcuni degl' indicati Codici dispongono *p. e.* che si vieta assolutamente di costringere a far testimonianza i *consanguinei* dell' incolpato in linea ascendente e discendente, le sorelle, i fratelli del medesimo, e i loro figli, e quelli che gli sono imparentati anche più da vicino, il conjuge, e quelli, che gli sono congiunti per affinità in primo grado; nè vi si distingue in alcuni di detti Codici se le *consanguinità* sia d' amendue i lati, o da un lato solo, se derivi o no da una procreazione *legittima* od *illegittima* : invece si dispone in qualche altro di detti Codici, che le indicate persone possono essere citate a far testimonianza, e non comparendo possono essere costrette colla forza giudiziale; come vi si dice ancora, che se niuno può ricusare di obbedire ai comandi della giustizia, certe persone però possono rifiutarsi di far testimonianza a carico del parente nei prefati gradi, e si fa soltanto una qualche limitazione nei delitti *di lesa maestà*, o *di alto tradimento dello Stato*, pei quali si ordina, che tali persone non possano esimersi dal far testimonianza maggiormente se si potessero fondatamente attendere dalle loro deposizioni indizj e lumi all' oggetto di scoprire più da vicino una qualche relazione tuttora ignota, come *p. e.* con chi l' incolpato abbia avuto una intima corrispondenza, in qual luogo abbia custodito le sue lettere, dove siasi trattenuto in quell' epoca determinata, limitando però sempre, che l' oggetto delle deposizioni delle memorate

---

retta applicazione delle massime, e per combinare i diritti ed i riguardi della natura, e della convenienza con quelli della pubblica giustizia, e per la conservazione dei diritti sociali) *Si vegga* BALD. in L. 3. Cod. de Episcop aud., *si vegga il nostro* Cap. V. pag. 175. *ed asterisco, e si leggano* il Cap. Michael de filiis praesbiter. nella sua Glossa, *dove dispone dei mezzi presuntivi di prova negli affari che succedono nell' interno delle Case; ed* il Cap. VENIENS il 2. de test., *ed ivi la Glossa* » quae enim in Capitulo fiunt per alios probari non possunt » *per le diligenze da praticarsi, onde cavar presunzioni e congetture pei casi, e luoghi, dove* nec actu nec habitu solent intervenire testes. *Il privilegio però di tali prove non dispensa da quelle che si ricercano alla essenza del delitto, dovendo sempre il Fisco provarle* » BONFIN. ad Ban. general. Ap. un ad Cap. 50. N. 5.

te persone non fosse mai il fatto costituente il delitto, che si supporrebbe commesso dall' incolpato, cui esse persone appartenessero per parentela nei gradi su divisati. In qualche altro Codice si legge, che non è permesso il domandar neppure al Principe la dispensa, qualunque sia la gravezza del delitto, e per conseguenza nemeno se trattisi di delitto *di lesa maestà* o *di alto tradimento*; e si leggono limitati solamente in specialità quegli omicidj, od altri gravissimi misfatti, i quali venissero consumati in famiglia, ed in danno di alcuno di quella, dagl' individui della quale convenisse cavar le prove, che nè da altri, nè d' altronde si potessero conseguire. E tale disposizione contiene realmente in se un motivo ragionevole, mentre se per la occasione dei delitti commessi nel seno di una famiglia dovessero escludersi dal far testimonianza quelle persone, le quali vi appartengono, seguirebbe, che la morale impossibilità di altrimenti scoprirli, rinforzerebbe la lusinga della impunità, e renderebbe gli scellerati più coraggiosi a commettere i più atroci misfatti nel secreto delle domestiche mura.

La Legge romana viene alternativamente in soccorso delle enunciate limitazioni, e dichiarazioni rispettivamente, come si rileva dalla Legge » *L.* 9. *Cod. ad Leg. Cornel. de Sicar.* ivi » *si forte mulier marito mortis parasse insidias ..... vel si forte maritus eodem modo insectetur uxorem ..... in eadem questione ab omni familia non solum mariti, sed etiam uxoris suae* (*quae tamen tunc temporis domi fuerit quaerendum est sine cujusquam defensione*) e dalla legge *l.* 195. §. 2. *e* 4. ff. *de verbor. significat.* la quale spiega tutto quanto venga sotto nome di famiglia. Anzi la Legge romana facendo quando limitazioni, quando dichiarazioni circa la fede d' accordarsi o nò in giudizio a coloro, che aver possono rapporti di famiglia o coll' *accusato*, od anche coll' *accusatore*, somministra sotto questo punto di vista alcune notizie circa coloro, che abitassero nella Casa stessa, circa gli educati in quella famiglia, in breve circa tutti i domestici e familiari per comprenderli nelle classi cui riferiscono le limitazioni, e dichiarazioni rispettive nell' oggetto suenunciato » L. *L.* 24. *ff. de test.* 3. *Cod. id.*, Cap. *si testes omnes* §.

le-

lege julia Caus. 4 *Quaest.* 2. 3.; la intelligenza ed applicazione delle quali regole canoniche, e civili debbono poi conferirsi con ciò, che dispongono altre leggi, e lo stesso su citato Canone » *L.* 8. §. 6. *Cod. de rep. et jud. de moribus sublato* » ivi .... *si crimen adulterii vel majestatis ingeritur .... quo veritas, aut facilius eruatur, aut liquidius detegatur, si tamen alia documenta defecerint quaestionibus subdendis (servis) .... Cap. si testes sud.* ivi .... *cum alia probatio ad eruendam veritatem non est ....* per cui maggiormente si riconosce il motivo delle limitazioni fatte, affinche tanti delitti non restassero, nè restino impuniti.

Ed il Diritto Romano inoltre deve aversi presente nelle differenze che fissa pei casi di *genitori, e di figli, di consanguinei ed affini*, e per ogni altra notizia, e norma *L. L.* 4. 5. *ff. de test.* ivi » *Lege julia Judiciorum pubblicorum cavetur ne invito denuncietur ut testimonium litis dicat adversus socerum, generum, vitricum, privignum, sobrinum, sobrinam, sobrino natum, eosve, qui priore gradu sint: item ne liberto ipsius liberorum ejus, parentum, viri, uxoris ..... in legibus quibus excipitur ne gener aut socer invitus testimonium dicere cogeretur, generi appellatione sponsam quoque filiae contineri placet; item soceri sponsae patrem*, da riferirsi alla Legge *L.* 10. *ff. de grad et adfin.* ivi » *præterea Lege judiciorum publicorum contra adfines, et adgnatos testimonium inviti dicere non cogimur*, dove il giureconsulto PAOLO prosegue ad enunciare ogni necessaria notizia circa *l' agnazione e cognazione* ed in che queste consistano riferendo i gradi singoli, e quanto si comprende nei medesimi. In fine il Diritto Romano deve aversi anche presente pei casi di quei domestici, e familiari, la testimonianza dei quali potesse essere eccezionabile, se fosse fatta per timore di colui, che abbia facoltà di loro comandare; cose tutte quante, le quali, si ripete, conviene conferire colle molte avvertenze esposte nel corso del Capitolo, ed altre superiormente notate onde non si abbia a mancare a ciò, che la legittima consuetudine avesse autorizzato di contrario; oppure parziali disposizioni avessero prescritto, oltre le norme indicate dalle Leggi, o dalle massime generali per non andar errati nell' applicazione.

XIV. E proseguendo a discorrere circa le qualità delle persone nei loro rapporti *politico-civili*, non conviene ommettere di parlare delle *persone infami*. La Legge canonica, e civile ributta tali persone dal far testimonianza nelle Cause criminali, quando sieno infami per infamia di gius » *Cap.* 3. *quaest.* 4., *Cap. constitus quaest.* 5., *Cap. testes Quaest.* 7. *L.* 3. §. lege julia infine » ivi » *alii vero propter notam, et infamiam vitae suae admittendi non sunt ad testimonii fidem*: come parimente le persone infami *d' infamia di fatto* sono respinte per ordinario dal testimoniare » *Glos. in L. Cassius*, ed ivi BARTOLO » CLARO *quaest.* 24 PRATICA CRIMINALE, § *item infamis infamia juris prorsus repellitur a testimonio in causa criminali; et hoc sine controversia admittunt omnes: et pariter infamis infamia facti, ubi vero aliter veritas haberi non possit, sin minus hic admittitur*; ed ammesse dovevano quelle purgare la loro infamia coi mezzi un tempo adoperati (*se ne farà cenno parlando della tortura*). Sopra il quall' argomento dell' infamia gli Scrittori saggi fanno osservazione circa appunto l' infame *di diritto*, ossia notato d' infamia legale, e circa l' infame *di fatto* cioè tale soltanto nella opinione degli uomini. La loro osservazione marca una cosa, che si reputa bene di accennare per norma di quelli, ai quali è dato di assumere informazioni nelle Cause Criminali. Essi distinguono cioè il delitto che faccia l' uomo veramente mendace, locche si verifica quando uno fu *p. e.* condannato per un delitto di *falso*, di *tradimento*, di *manifesta calunnia* a differenza di chi lo fosse stato per cause estranee al vero mendacio, come chi fosse stato *p. e.* condannato per *stupro*, per *duello*, delitti, benche turpi di loro natura, non valevoli però di loro natura a qualificare un uomo per mendace, e corrotto col denaro, od altri mezzi diretti a tradire la giustizia. (1) (2)

Os-

---

(1) Combinando le massime relative a questo argomento, pare che si debba effettivamente distinguere fra quello, che sia riguardato infame per delitti, dai quali inferire che sia un mendace, e fra quello che sia stato condannato per delitti di una specie differente, giusta tale osservazione, onde non escluder indistintamente gl' infami o *di diritto*, o *di fatto*, e meno quelli, i quali o stati infami nella opinione degli uomini, o

Osservano inoltre gli Scrittori, che la Legge censura parimente nel rapporto della testimonianza i condannati per

---

stati tali per diritto avessero colla loro condotta riacquistato il favore dei pubblici voti, così che non si dovessero più tener per infami nè nell' opinione del popolo, nè agli occhi della Legge.

Il Giudice dovrebbe calcolare opportunamente secondo i casi, mentre, come ci avverte l' *UBERO Praelec. ad Digest. tit. de testibus* » *infames sive facto, sive jure absolute a testimonii dictione non prohibentur* mentre, presa la cosa in modo assoluto, potrebbe incorrersi in assurdi, se segnatamente in difetto di altre prove, si rigettassero quelle scatenti da tali persone. Il *MATTEI ci dice*, e noi concluderemo con un tanto Autore » *non enim in totum repellendi sunt* (*infames*) *sed quia minus fidei eis tribuitur idcirco major quoque numerus exigitur.* Ben considerate le leggi 13. *e* 21. *ff. de test.* non ripugnano alla massima di non assoluta esclusione. Si vegga *PUFENDORF* colle note di *BARBEYRAC* Lib. VIII. Cap. IV. §§. 1. e seg. Edizione di *Amsterdam* 1712. che riporta riflessioni sopra questa materia.

(2) La stima semplice consiste in essere riguardato un individuo integro, e probo dello Stato: ognuno può esigerla in forza dell' equità naturale, finchè non abbia commesso un' azione, che lo renda indegno del nome di un uomo di onore, e di probità. Vi sono due fatta di condizioni, che in una Società Civile tolgono la stima semplice: l' una non avente naturalmente in se stessa d' onde disonorare come erano *gli schiavi* segnatamente presso i Romani tenuti per *cose*, e non per *persone civili*: *i bastardi* benchè innocenti del fatto, per cui sono il prodotto di un commercio proscritto dalle Leggi; l' altra viene tenuta non onorata nella opinione degli uomini, come gli esercenti un mestiere, al quale sia attaccata l' idea del disonore in faccia al mondo, e per cui alcuni sono esclusi dalla società delle persone oneste, e civili. Merita di essere letto il Diritto Romano » *Digest. Lib.* 48 *Tit.* 5. *ad Leg. Iul. de adul. Lib. XI. tit* 5. *de aleator. L* 1. » *Lib.* 3 *digest. tit.* 2 *de his. qui infamia notantur L.* 1. *Lib.* 3. *Tit.* 1. *de postul. leg.* 1. §. 6 *Cod. Lib.* 1. *tit.* 54. *de modo multarum L.* 1 *digest. Lib.* 1., *tit.* 13. *de extraord Cognit. L.* 5. §. 1. 2. 3. dove però qualche volta si confonde la *stima di distinzione colla stima semplice*. Parimente è d' avvertirsi che non tutti i delitti fanno perdere la stima semplice, ma quelli, i quali la Legge nota di questo effetto sia immediatamente, sia in sequela di una sentenza; o semplicemente per l' opinione e la censura della persone oneste denominandosi infamia *di fatto* nel linguaggio dei giureconsulti Romani » *infamia re ipsa*. Vi è pure la stima di distinzione: Cicerone dice » *habet enim venerationem justam quidquid excellit.* » *CICER. de Nat. Deor.* sempre che l' eccellenza corrisponda coll' oggetto voluto dalla Legge Naturale, e dalla Civile Società. La vera gloria consiste nell' incontrare l' approvazione e la stima di quelli, che sono per se stessi degni di lode » *Ea est enim profecto jucunda laus, quae ab iis proficiscitur, qui ipsi in laude vixerunt* » *CICER Lib.* 15. *ad fam. Epist. VI.*

La nascita contiene in se una idea di onore, e distingue i ranghi dei Cittadini, ma anche i nati nobili debbono distinguersi con oneste azioni,

per calunnia non solo; ma i condannati per *baratteria*, per *adulterio*, per *libelli famosi*, onde ricusarla, come censura la testimonianza di coloro, che sono detenuti nelle *pubbliche Carceri*, di coloro che furono giudicati e convinti di avere per *denaro*, *robba*, *promesse* venduta altra volta la loro *testimonianza*, *e giurato il falso* L. L. 3. § 5. » ivi » *ne testimonium dicere .... quive judicio pubblico damnatus erit ..... in vinculis, custodiave publica erit ..... ob testimonium dicendum vel non dicendum pecuniam accepisse judicatus, vel convictus erit*; *e* 13. 14. 15. *ff. de testibus* relative ad alcuni dei titoli suddetti, avvisando poi la Legge *L.* 13. sud. *che » quod legibus ommissum est, non ommittetur religione judicantium* » (1) (2).

---

onde mantenersi nella favorevole opinione, che per questo titolo accorda loro la società. L' antica nobiltà Romana essendosi mostrata orgogliosa per la sua condotta *GIOVENALE* ne ribattè l' orgoglio con questi versi »

Et tamen ut longe repetas, longeque revolvas.
Nomen, ab infami gentem deducis asylo.
Majorum primus quisquis fuit ille tuorum,
Aut pastor fuit, aut illud, quod dicere nolo.

Sat. VIII. 272. e seg.

(1) La ragione di dover essere attenti alla qualità dei testimonj particolarmente della classe degl' *infami*, *dei vili*, *dei miserabili*, *dei socii del delitto*, di coloro che altre volte insorsero testimonj contro lo stesso soggetto *LL* 13. 17. 23 *digest de Test Lib.* 22. *tit.* 5., *e Cod id. lib.* 4 *tit.* 20 *dei parenti*, *dei consanguinei*, *affini*, *dei minori*, *delle donne* si è perchè poca o niuna fede possono meritare le persone ignominiose, o che per turpe guadagno depongono; o che menarono vita fra il delitto, ed il vizio, o che spiegarono decisa animosità contro di un Uomo, o che i vincoli del sangue, o la pietà, e spesso la riverenza potrebbero impegnare a tradire la verità; o che la inesperienza, e la debolezza del sesso potrebbero sedurre. La reciproca benevolenza, l'affetto, l' amore, tutti i sentimenti di cuor ben fatto pei suoi parenti dovrebbero escludere la testimonianza del Padre, della Madre, figli ed altri ascendenti, o discendenti, conjugi, ed altri affini. Ma le leggi provvidero onde senza mancare a questi riguardi non mancasse neppure l' interesse generale della giustizia, e del bene della Società. (Si combinino queste massime con ciò che si notò superiormente.)

(2) Il Sommo Pontefice BENEDETTO XIV. *di gl. me.* dispone con la sua terza, frà le cinque Costituzioni, sulla riforma dei Tribunali Criminali di Bologna come segue » §§ IV. » *la industria in vero dannevole e da tutte le umane leggi riprovata, onde udimmo costumarsi alle volte di congiunger coi Rei ritenuti in Carcere Birri, o Persone di altro genere dai Ministri della Curia specialmente instrutte per estorcere o dagli*

XV. Parimente la Legge Canonica inabilita gl' *infedeli* sotto qualunque denominazione vi sieno qualificati, a far testimonianza nei modi e per gli effetti contemplati dalla medesima, *C.* 24. *Caus* 2. *Quaest. VII.* » ivi » *ad testimonium dicendum admitti non debent* (*Judaei*), *e Can.* 25. *Caus. id. quaest. id.* » ivi » *Pagani, haeretici, Judaei non possunt Christianos accusare* » *Cap. Excomunicamus* §. *credentes de haeret.* » ivi » *nec ad testimonium admittantur* » *Caus.* 23. *quaest.* 4. *C.* 24. » ivi » *ipsa pietas, veritas* ..... *nos non permittunt contra Cecilianum eorum hominum accipere testimonium, quos in Ecclesia non videmus* ..... *qui enim divina testimonia non sequuntur, pondus humani testimonii perdiderunt*. La Legge Civile non scorda di parlarne » *L. quoniam Cod. de haeret. et manichaeis* » ivi » *quoniam* ..... *quid de testibus haereticis statuendum sit, utrum ne accipiantur eorum testimonia, an respuantur, sancimus* . ... *nemini haeretico, vel his etiam, qui superstitionem Judaicam colunt esse in testimonia communionem* ..... *Novel*...... 45. *Cap.* 1. » ivi » *quia enim haereticos testimonium perhibere prohibuimus* Si veggano anche il FARINACCIO quaest. 56. de testibus, il VOET ad Pandectas de test. Lib. XXII. Tit. V. §. 1. » ivi » *haeretici* (*repelluntur*).

Gl' interpreti dell' uno e l' altro Diritto discutono variamente le riportate disposizioni, ed altre, e dopo aver esposto molte dichiarazioni, spiegazioni, limitazioni, e reciproche opinioni sembra che *de jure* non potessero tali per-

---

stessi Rei, ovvero da testimonj fra le carceri parimente dimoranti confessioni, circostanze, indizj, e prove, detestiamo del tutto, e proibiamo, dichiarando che quali si siano confessioni, circostanze, indizj e prove di qualunque genere per sì abbominevoli mezzi procurate con tutto ciò, che di poi ne fosse seguito, abbiasi per nullo, irrito, e del tutto invalido. I Ministri poi della Curia Criminale, o altri trovati di ciò colpevoli comandiamo, che per lo Cardinale, che sarà a quel tempo Legato di Bologna secondo la gravità del delitto sieno severamente puniti.

Vi è una circolare dell' Eminentissimo Sig. Cardinal Segretario di Stato Pallavicini del 1780. estesa a tutti i Tribunali dello Stato, la quale contiene disposizioni conformi.

persone riceversi come testimonj *in judicio* in Cause di Cristiani, di Ortodossi, essendovi altri testimonj Cristiani, e potendosi il relativo delitto provarsi *aliunde*, che coll' esame di esse persone; come sembra, che si debba avvertire se il caso pratico riguardi ancora delitti *eccettuati*; oppure se per declinare da detto *gius* fosse addottata la consuetudine di ricevere le persone medesime in testimonio, giacchè praticamente vediamo, che si sentano nella qualità di testimonj *gli ebrei*, *gli eterodossi*. Le regole generali sull' *abilità* od *inabilità* dei testimonj dovranno anche in questi casi consultarsi, come nelle altre occasioni, nelle quali abbiansi a sentire testimonj eccezionabili in diritto bilanciando con saviezza i relativi mezzi di prova secondo i casi, le circostanze dei fatti, e secondo che verta la Causa fra ebrei solamente » Il FARINACCIO, *quaest.* 56. *N.* 205. *al N.* 238. riferisce le varie opinioni concernenti queste materie. (*Si veggano il BASSANI Sup. Lib.* 5. *Cap.* 1. *Sup.* 1. *N.* 77. *pag.* 161; ed il *CREMANI Lib.* 3. *Cap. XXIV.* § *XIV.*, *il quale conclude col dire, che gli eretici un tempo non si ammettevano nei giudizj criminali, come testimonj, ma che odiernamente è ovunque osservata quasi generalmente una pratica ben diversa.*)

XVI. La materia della capacità od incapacità di far testimonianza o dipendentemente dai rapporti *naturali*, *civili*, *politico-civili*, o dalle disposizioni del Diritto Canonico, e Civile esige di essere ampliata anche circa altre classi di persone, le quali possono essere eccezionabili se non sono, come alcune delle sopranominate, incapaci; dir vogliamo di quelle persone, le quali, benchè rispettabilissime in se stesse, e comparativamente superiori ad ogni eccezione, potrebbero avere una eccezione subalterna alla incompatibilità del gravissimo loro ministero col carattere di testimonio, e per circostanze speciali, le quali impegnassero appunto la loro delicatezza ad astenersi di essere testimonj pro, o contro in certi concreti casi anche per Cause Criminali.

Sono questi gli *Avvocati* ed i *Procuratori*, i quali possono alcune volte non essere ammessi per disposizione di

Leg-

Legge od a favore del loro cliente, o contro del loro cliente, come idonei testimonj nelle Cause dai medesimi patrocinate, e procurate, alle quali avesse relazione quella fattispecie di Causa Criminale, *Cap. si testes omnes* » *Caus.* 3. *quaest. n.* 3. » ivi » *patroni quoque in causa cui patrocinium prestiterint, testimonium non dicant, quod et in executoribus negotiorum*, ed ivi la Glossa, *procuratoribus, et curatoribus*; e *TEX. in fin. ff. de test* » ivi « *mandatis cavetur, ut praesides attendant, ne patroni in Causa in qua patrocinium prestiterint, testimonium dicant* » e ciò dopo eziandio compiuto il ministero del loro patrocinio, e della loro avvocatura in quella tal pendenza, cui si riferisca la testimonianza » *BALD. in L. omnibus Cod. de test.*, *MASCARD. de probat. Lib.* 3. *Conclus.* 1357. *N.* 4. *ed il Testo* nella *L. final. ff. de test.* che parla anche o del *Procuratore*, od *Avvocato*, o *patrono*, che prestarono già il loro patrocinio » ivi » *patrocinium praestiterit*. E quantunque sopra questa particolar circostanza sienvi opinioni, che sostengono il contrario, si studiano però i Dottori di concordarle col dire che si avverta, se siasi nel caso che il *Procuratore* ed *Avvocato* abbiano o nò tuttora motivi di affezione, d'interesse, di vantaggio, o non vantaggio, di onore, o disdoro in quella tal Causa, per cui se sieno ammessi debbano poi o nò essere riguardati per testimonj di nessuna, o qualche eccezione. *L. final. ff. de test.* » ..... ed ivi la Glossa *quia more corrupti testis notam evadere non posset, e L. final in fine Cod. de Adsessor*. La ragione principale delle prefate massime concernenti le persone degli Avvocati, e Difensori si è perchè non sieno obbligati a rivelare i secreti che solamente dalla bocca dei loro difesi avessero imparati, come dice D'AFFLITTO *Lib.* 1. *Constit. Regn.* Rub. 31., e soggiugne il *Caballo* che essendo stato oralmente interrogato, *quid sentiret de innocentia vel culpa cujusdum imputati de variis criminibus, pro quo patrocinabatur, respondidit, ut privatum nihil scire, ut advocatum testificari non debere*. Sarebbe pure in un altro importantissimo, ed augusto rapporto sacrilega la pretesa di sentire

tire

tire un Sacerdote sopra ciò, che avesse saputo mediante la sacramentale confessione. Se l' Avvocato però, ed i Difensori avessero appresa cos' alcuna indipendentemente dal titolo, e per il titolo da noi riferito, benchè in relazione alla Causa da loro difesa si afferma dai Dottori, che non vi sia divieto per loro, onde prestarsi testimonj contro quel tal soggetto anche nelle Cause Criminali » *ANTON. FABR. Cod. Lib.* 4. *tit.* 17. » *VOET. ad Pandect. Lib. XXII. tit.* 5. *de test.* §. 4. che indica la sucitata Legge ultima dei Digesti a questo titolo.

XVII. Parimente il socio ne' delitti, dei quali è stato partecipe o complice non viene riputato abile testimonio: anzi molti Dottori dicono, che si rigetta a meno che non si trattasse di delitto grave, ed eccettuato, e tale per cui non si potesse altrimenti ricavare la verità, essendo questa una massima comune ed applicabile a molte altre regole su di ciò accennate. Sopra il qual socio di delitto, e circa la sua testimonianza soggiungono alcune Leggi, che la integrità della persona, ed il delitto non andando giammai uniti, non può necessariamente accordarsi fede qualsiasi al costui deposto » *L.* 11. *Cod. de testibus* » ivi » *si socii, et participes criminis non dicantur* ..... *e* 16. *Cod. de quaest.* » ivi » .... *et conscios* ..... (*Noi ne parleremo con più dettaglio nel Capitolo del Costituto* ossia Interrogatorio dell' Imputato (1).

XVIII.

---

(1) Mentre ci riserbiamo di dare a suo luogo più estesa notizia del socio del delitto, del complice, dovendosi retificare idee non generalmente espresse con esattezza, o proprietà; gioverà per ora di quì notare, che ordinariamente in un delitto comune non può rettamente qualificarsi per testimonio il partecipe, e consorte del delitto, atteso che vi è ragionevole sospicione o che elida del tutto per se l'azione delittuosa, o la voglia solamente scaricare sopra il suo socio. *L ultim. Cod de accusat.* » ivi » . . . *nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena* » Si fanno però eccezioni ai delitti di *Eresìa*, di *lesa Maestà*, di *falsa moneta, di sodomìa*, di *furti ingenti* e di quegli altri delitti, che generalmente non si possono commettere se non se con compagno „ *Arg. C. in fidei favorem de confes. in* 6.° *C.* 1. *de confes. L* 1.° *Cod. de fal monet.*

Gl' *Imperatori ONORIO*, e *TEODOSIO* proibirono d' interrogare sopra i socii il confesso del suo delitto sul riflesso, che disperato egli della propria salvezza procurasse di compromettere quella di un altro, *L. ult.*

XVIII. È rigettato per intero dal far testimonianza il *nemico capitale* per quella guisa, che si rigettano pel fine medesimo dal far testimonianza *l' accusatore*, *il delatore* nelle Cause, nelle quali abbiano *accusato o denunziato* » *Novel.* 90. *Cap.* 7. » *L. testium fides*, *L. si quis Cod. id.* » ivi » ..... *non licebit ei personas eorum excipere nisi ostenderit inimicitias inter se et illos postea emersisse*, *ex quibus testes repelli leges percipiunt* ..... nè provarebbe tale nemico anche nei delitti occulti, di difficil prova ,ed altri eccettuati, come *eresia*, *lesa maestà* inclusivamente ai consanguinei di esso nemico, il quale dev' esser però sempre *capitale*, benchè il non capitale, come il nemico riconciliato sieno se non se testimonj non maggiori di ogni eccezione » *Tex in L. inimicitiae ff. de his quibus ut indig. L.* 1. §. *praeterea ff. de quaest.* » *Ecclesiast. Cap.* 12. *vers.* 10. » *Non credas inimico tuo in aeternum* ...... *Cap. per tuas* 32., *ed il Can. Comuniter* » CARENA *de Offic. S. Inq. part.*.... *tit.* 5. *N.* 4. 7. 8. Così la testimonianza dell' *amico*, del *familiare* non è inibita dalle Leggi, benchè non possa aversi per maggiore di ogni eccezione. IL FARINACCIO dice *nella quaest.* 55., che nei Tribunali di Roma i domestici, e familiari sono sen-

---

Cod. de Accusat. » ivi » *nemo tamen* ... *in ipsa supremorum suorum sorte satiandus* .... *cum veteris juris auctoritas de se confessos ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat*. . . . Alcuni Scrittori dicono, che tale proibizione forse prima d' allora concernesse li confessi ultronei, non i convinti, mentre, come riflete il celebre MATTEI, non si riguardava decisamente disposto a gravare un innocente quegli, il quale, benchè colpevole, aveva persistito a confessare (*Se ne parlerà con maggior dettaglio* nell' *Interrogatorio dell' Imputato*.)

Ben considerati tutti gli Scrittori anche i più severi in favor del Fisco convengono però che devesi osservare ne' giudizj la eguaglianza *L. L. final. Cod. de Proc. Non debet de reg jur. Cap. non licet de reg jur. in* 6.°, e concludono che quando anche fosse un socio del delitto il testimonio da sentirsi, abbia un imputato il dritto che nello scopo di far manifesta la sua innocenza, e fare la sua difesa, sia sentito quel soggetto medesimo, che il Fisco volle sentire per provare la sua intenzione, e che tale diritto fondi nei principj ora enunciati; limitando essi però, come si dirà altrove, il caso, in cui il testimonio esaminato pel Fisco non venga indotto per provare *de directo* contro ciò, che aveva in pria deposto per il Fisco stesso » *CAVALCH. de brac. reg. de test. p.* 5. *N.* 105. *Vers. Rursus* » *Guazzin defens.* 25.

sentiti allora quando non si possa avere d'altronde la verità dei fatti, e che sempre si sentono se sieno indotti a difesa limitando egli però, che non fossero indotti per riprovare i testimonj esaminati pel Fisco, e raccomandando ogni cautela perchè non tradiscano la verità per ragione di affezione. (*Veggasi anche l' annessa Appendice*) La familiarità, od anche domesticità si deve misurare più che dalla coabitazione dal diritto di famiglia, e dalla dipendenza; così che per tale motivo eziandio non reputansi testimonj abili i *servi*, *le ancelle* a favore dei loro padroni finchè rimangono in servigio, o ricevono salario da quello, che li produce. E circa l'amicizia, come circa l' odio è da dirsi, che questi sentimenti sono sempre a riguardarsi per cagioni ostative a legittimare una testimonianza od almeno a renderla idonea, avendo un obice nelle Leggi » *L.* 3. *ff. de test.* » ivi » *vel amicus ei sit, pro quo testimonium dat* » obice canonizzato nel *Cap. si testes vers. si testium fides* 4. *quaest.* 3., e nel Testo *in Cap. quoties Tit.* 20. *de testibus* » ivi » ..... *ut jurent se non privato odio neque amicitia* ...... riguardandosi l' odio, e l' amore sentimenti egualmente capaci di far pervertire » *Cap.* 4. 11. *Quaest.* 3. » ivi » *contra quemlibet adversarium molimur* (*amore*) *dum amico vel propinquo complacere contendimus* » o non si accorda almeno all' amico una piena fede dalle Leggi » *Glos. in* §. *cogitandum Authen. de Monach.* « ivi » *licet tamquam amico aliquantulum minor fides adhibeatur* » ALBERT. *in L. eos ff. de test.* » ivi » *istud tamen teneas, quod cum amicus admittitur non facit tantam fidem sicut alius*. Per ogni maniera però sarà ben fatto avvertire se in sequela di questa tal testimonianza derivi o nò vantaggio, e quale, avvertire al grado di tale amicizia, o benevolenza, e per quali titoli formata, facendo anche dichiarare agli esaminati se sussista o no questa relazione, conforme leggiamo essere disposto in molti Codici di Procedura.

Il *Padrone* è ammesso a testimoniare in giudizio in favore del suo *domestico*, *familiare* o *dipendente*, ferme sempre però in ordine a tutti le massime enunciate ris-

rispettivamente circa la qualità delle Cause, circa i casi eccettuati, o non compresi nelle regole generali altrove riferite; ed avuto riguardo ai titoli diversi di delitto, cui dovessero servire di mezzo di prova (1).

XIX.

---

(1) Vi sono opinioni, che il Padre possa sentirsi come testimonio per un figlio contro l'altro » *BART. in L. parentes*; sempre poi si possa fare, quando si tratti di sentire il Padre a difesa del figlio contro il Fisco e parimente sentir il figlio a difesa del Padre contro il Fisco medesimo; così gli stessi *FARINACIO*, *GUAZZINI*, *CARENA*, e *CONCIOLI*. Nella causa fra due fratelli possa un fratello essere sentito come testimonio » *FARINAC. quaest.* 54. maggiormente essendo indotto a provare la innocenza del fratello, e trattandosi di nuocere al solo Fisco, e non così ad un terzo, come *l'accusatore*, l'aderente al Fisco » *BALD. in L. parentes*. *CONCIOL. Resolut. IV*. Conviene però nei concreti casi aver riguardo alla coabitazione loro col padre, se sieno o no sotto la patria podestà, poichè potrebbero concorrere insieme il difetto *dell' affezione e della domesticità*, e sempre aver riguardo alla qualità delle cause, dei delitti, ed al pericolo che la prova perisca; e pei fratelli avvertir se consenta o nò quel fratello, contro il quale l'altro dovesse deporre. I testimonj *de Auditu*, malgrado le tante regole, che si leggono in contrario, pure convengono anche i più severi Scrittori, che debbano riceversi segnatamente in difesa dell' imputato » *FARINAC. Consil.* 212 *N.* 26 *Lib.* 3.

Oltre che marito e moglie, e così *viceversa* non possono essere testimonj l'uno contro l'altro per la legge *L. etiam, ed ivi la Glossa Cod. de test.*; ed oltre che segnatamente la moglie non può essere forzata dal Fisco ad esaminarsi contro il marito, nè esaminarsi contro, sebbene essa vi consentisse, quando che in vece può essere esaminata sempre in difesa di lui; non è poi testimonio idoneo, come si è detto, la concubina, nè lo è anche l'amasia, che ordinariamente si crede lecito di dire qualunque cosa a favore dell' amato.

Molti Dottori non riguardano testimonj abili, e molti altri escludono affatto i figli spurii anche legittimati come infami per infamia di fatto: così i nati da coito illecito, da coito incestuoso, e così per gius canonico il figlio naturale nato *ex soluto et soluta*, ferme le solite enunciate limitazioni.

Tali si riguardano pure cioè inabili, o suscettibili almeno di gravi eccezioni nella qualità di testimonio un *accusato*, un *inquisito*, un *denunziato* pendente l'accusa, la inquisizione, la denunzia » *Tex. in L. testimonium ff. de test. in Cap si testes* 4 *q* 3. *in Cap. final de test.* segnatamente per delitti irroganti infamia, ma meno sempre i casi, che quei tali fossero indotti a difesa » *FARINACIO*.

Sono parimente rigettati come testimonj i pienamente ubbriachi, od ubbriachi anche *de tempore depositionis*; come pure si rigetta anche l'abituato di ubbriacarsi *MASCARD*; giacchè non sa cosa si dica » *Canon. venter* 35. *distinct. Can. Sane* 13. *Quest.* 1.

XIX. Le quali cose tutte esposte circa la *capacità*, ed *abilità naturale*, *legale*, *politico-civile*, e circa altri analoghi caratteri dei testimonj, e testimonianze, è prezzo dell' opera di parlare della maniera e metodo di ricevere gli esami dei testimonj variamente qualificati, e classificati, siccome parte essenzialissima del tema della cognizione delle prove in specie; e quindi parlare delle prove scatenti dai documenti, e della maniera di ricavarle e raccoglierle dai medesimi e finalmente degl' *indizj*, delle *presunzioni* considerate come argomenti del delitto (*La intelligenza di queste materie, e di ogni altra che vi sia connessa non potrà verificarsi se non avendo presenti le cose diverse riferite e notate combinandole opportunamente anche con ciò, che verrà discusso parlando dell' Interrogatorio, come delle altre parti del Processo, e dei delitti singoli. Allora non verrà meno una retta applicazione delle istruzioni, che si vanno prestando di mano in mano*)

I testimonj ordinariamente sono sentiti nell' informativo Processo non citata la parte, e secretamente, e con giuramento (1) Si dice ordinariamente, giacchè de *jure communi*

I mezzani » *proxenetae* » non sono integri testimonj segnatamente nei delitti di *simonia*, di *concussione*, di *baratteria*; e meno lo sono se si sentissero per aver i termini delle confessioni, delle concordie fra le parti; limitandosi i fatti di usure almeno per aprire la inquisizione in difetto di altri mezzi » *CONCIOL. Resolut.* 13.

Il socio del viaggio, secondo alcuni, non è riguardato testimonio idoneo deponendo della ingiuria fatta al compagno » *L. quoniam multa Cod. ad Leg. Iul. de vi pub.*: e l'opinione contraria viene riguardata più vera, meno che si trattasse di un fatto, dove il compagno poteva essere pure soggetto di offesa, come scaglio di sassi, scarica di armi » *FARINAC. quaest.* 60.

(1) Sull' argomento del giuramento, e sua forma da prestarsi dai testimonj si vegga l' annessa Appendice.

Anticamente il giuramento si deferiva sotto certe determinate formole, le quali erano in arbitrio di chi giurava; ma la più comune era quella formola che si praticava per *Iovem lapidem*, come afferma *FESTO* » *juraturos per Iovem lapidem silicem tenuisse* » e si pronunciavano queste solenni parole » *Si sciens fallo tum me Deispiter, salva Urbe, Arceque, bonis eijceat, ut ego hunc lapidem* »

La qual formola se forse non era usata dai testimonj nell' atto di fare le deposizioni; tuttavia è noto che questi antichi riferivano il giuramento ai loro Dei; e se in progresso *TRIBONIANO* cassò dalle risposte dei

muni sarebbe richiesta la citazione della parte, mentre i testimonj esaminati senza citar l' accusato, od imputato non possano far fede nè per sentenziare, e meno per infligere una pena » BLANC. *in Pract. Crim.* GOMEZ, ANTON DE' BUTRIO *in Cap. qualiter et quando*. Ciò non ostante però per consuetudine, e pratica di tutte le Curie sono ascoltati i testimonj secretamente, inscienti gl' imputati, gli accusati, o presunti rei, per cui si gridò altamente, che non vi possa esser giustizia, dove non vi sia pubblicità nei giudizj; così che conviene far di tutto, onde non sieno bersaglio di rimproveri le testimonianze secretamente ricevute, gl' interrogatorj secretamente fatti, e provare luminosamente a suo luogo e tempo, che si è resistito con efficacia ad ogni pericolosa influenza *Cap. III.* §. *VIII. Nota* 1. *ed altrove nostri*. (*Quando si parlerà della legittimazione del Processo, e del Processo contumaciale si tratterà questo argomento con più dettaglio*) (1).

Il

prudenti la parola » *IOVIS* » ed in sua vece sostituì l' altra augustissima « *DEI* » non perciò deriva la insussistenza di quanto si è sopra detto » Così il *REVARD Varior. Lib* 5. *Cap* 5.

Ai nostri tempi, e nei trascorsi ancora la Legge ritrovò altra formola, e ben diversa ingiungendosi di doversi prestare dal testimonio il giuramento ad *Sancta Dei Evangelia*, toccate materialmente le scritture » *Tex. Cap. hortamur* 3. *quaest.* 9. » ivi » *tactis* » pescia invalse la consuetudine di dare il giuramento toccate le scritture qualunque, presente il Giudice, a mano del Notaro, ed importando anzi che il testimonio tocchi tali carte » *FARINAC quaest.* 74. » *SERAPH. de privileg. jurament.*, *privileg.* 77. *N.* 3.

I Sacerdoti si toccano il petto, così anche i Cavalieri Gerosolomitani » *SCACCIA in Tract. Crim* e ne assegna la ragione. Gli *Ebrei* toccano la penna » *MARGUARD. de Iudiciis*.

Il tocco delle carte si deve fare colla mano, nè si può ordinariamente giurare per Procuratore, o per interposta persona ,, *Cap. licet ex quadam Extra de test.* ,, *Cap. Proposuisti* « *Cap in presentia de probat*

I testimonj si ricevono intanto secretamente in quanto che non sieno istruiti, o subornati dalla parte, e perchè non s' informino l' uno coll' altro; ed il Giudice deve Egli, e non il Notaro esaminare i testimonj anche perchè così si ha dal testo in *L.* 3. *vers. tu magis scire potes ff. de testibus*.

(1) Una volta tutto era pubblico il Processo. Nella *Grecia*, *in Roma*, presso *i barbari stessi* l' accusatore alla presenza dell' accusato intentava la sua accusa: i testimonj alla sua presenza deponevano; il Giudice alla

Il Giudice insieme al Cancelliere, o Notaro; oppure il Cancelliere, o Notaro *de mandato* » *Art.* 23. *Costit. Post diu-*

---

sua presenza gl' interrogava, e l' accusato rispondeva all' accusatore, ai testimonj, al Gindice; faceva loro delle dimande, esponeva le eccezioni ch' egli poteva addurre, e presso i Romani egli poteva anche avere accanto un Avvocato. Oggi tutto il Processo è secreto, ed il RENAZZI osserva, che il sistema d' interrogare in secreto i testimonj conviene all' indole, ed allo scopo del Processo inquisitorio attuale » *ac hodiernis quidem moribus receptum est testes secreto atque absentibus litigatoribus interrogari; quod apprime convenit cum indole et scopo processus inquisitorii, qui nunc solus in Foro adhibetur in indagandis, persequendisque delictis Lib* 3. *Cap.* 112. § 13 *N.* 3, ed in questa opinione concordano quasi tutti i prammatici secondo i quali tutte le prove contro il reo si debbono secretamente raccogliere.

La Costituzione *Post diuturnas* poi corresse gli abusi insinuatisi nei Tribunali Pontificj in danno dei Giudizj Criminali, e delle Procedure col sancire la sempre provvida disposizione riferita nel suo Art. 23. *de Iur. Trib. Crim.* proscrivendo di esaminare i testimonj *oretenus*, ma stendere gli esami alla loro presenza, ed ivi sottoscriverli o crocesegnarli alla presenza di due testimonj, o di persona ecclesiastica, cui è anzi accordata la preserva da ogni irregolarità ecclesiastica per questo fatto.

Nella *bibliotéque philos di BRISSOT Tom. X. pag* 333. *e seg*, a me si trovano osservazioni sulla necessità della Procedura secreta fatte da BOUCHER D' ARGIS.

SCHMID D'AVENSTEIN, *principes de la legislation univers* » BRISSOT *Theorie des lois crimineles*, SERVIN *de la legislation criminel* » BERNARDI *Principes des lois Crimineles*, ed altri hanno difesa la opinione contraria unitamente all' italiano nostro FILANGERI — *Tom.* 3. *Lib.* 3. — DE SIMONI nel suo Libro — *del furto e sua pena* — rampogna i metodi di esaminar i testimonj d' oggi giorno — VOLTAIRE dà tutto il tuono del ridicolo a quei Criminalisti, che sforzansi di trarre questo uso dalle parole della Legge *L.* 4. *Cod. de test.* in relazione alla *L ult. Cod ubi Senat. vel Claris. e* 3. *Cod de offic. divers. Iudicii* — ivi — *testes ad judicantis intrare secretum* — allorchè scrive — *intrare secretum* POUR DIRE PARLER SECRETEMENT, NE SERAIT PAS LATIN: CE FUT UN SOLECISME QUI FIT CETTE PARTIE DE NOTRE JURISPRUDENCE — *Commentaire sur le livre des délits et des peines* §. *XXII.*, la qual parola *secretum* significa il luogo, ove trattavansi le Cause Criminali, e che chiamavasi anche SECRETARIUM *Leg. ult. e* 3. *sudd. ed anche* AUDITORIUM *Leg* 1 40. *ff. de rebus creditis*.

Nei Secoli della barbarie, e più oltre ancora il mezzo di prova era il combattimento giudiziario in uso in ogni paese di Europa come accennammo *al Cap.* 3 § 2. *pag* 58.

BENUMANOIRE, DE FONTAINES, *i Compilatori delle Assise di Gerusalemme*, MADOX *Storia dello Scacchiere*, BERNARDO SUCCI *Storia di Pavia* 7. *Thesaur antq. Ital in* GRAEV. — PASQUIER, *Recherches* ... MONTESQUIEU *Esprit. des loix liv.* 28. *Cap. XVII.*

diuturnas assumono tali esami. Il metodo *de mandato* sembra però strettamente parlando non conforme alla precettiva disposizione dell' Art. 84. del Moto-proprio 6 *Luglio* 1816 » ivi » *Il Cancelliere unito al Governatore locale sarà obbligato alla compilazione dei Processi in tutti i delitti* » disposizione ragionevole, perchè la parte più importante del Processo non sia abbandonata al solo Notaro o Sostituto qualche volta inesperto delle cose; mentre e Giudici, e Notari dovrebbero conoscere poi anche possibilmente il valore dei vocaboli del volgo per comprendere ed esprimere le relative idee. È pure saviissima, e piena di avveduto consiglio la disposizione dell'Art. 100 del *lodato Moto-proprio* 6 *Luglio* nelle Cause Capitali, perchè il Tribunale da se vegga l'aspetto, e riconosca gli affetti del testimonio, che depone, e dell' accusato, che s'interroga. (1) (2).

Nei

MURATORI *antichità italiane* somministrano ogni opportuna notizia sullo stabilimento di tali mezzi di prova.

(1) L' Art. 84. del Moto proprio 6 Luglio 1816. comanda come si è riferito, la compilazione dei Processi ai Governatori insieme ai loro Cancellieri: ma con questo articolo bisogna combinare l' Art. 23. della *Cost. Post diut.* gli articoli dell'*Editto* 1817 *N.* 7. §. 1. 2 *e seg.* . . . *e N.* 8 *al* 12. e anche sul come od istituire, o progredire in una Procedura a scanso di nullità.

I Giudici ed i Notari sieno diligentissimi in descrivere, annotare le qualilità e circostanze dei delitti, in rilevare tutti gli estremi loro, scansino ogni nullità avvisandosi di ogni cautela; rendano indubitata la identità delle cose, degli oggetti, che sono riferibili al delitto anche per comprovarlo e giustificarlo: le perquisizioni di robbe furtive, di monete false, di armi proibite, di veleni, di carte sediziose, di libelli, e simili non si accordino che contro persone indiziate, o diffamate anche per la massima, che non devesi indistintamente ricavar il mezzo offensivo dalla casa del reo » *Rub. de Cap. et Carcer. Tex. Leg. minus grave Cod. de test.* *RAINALD*, *Lib.* 1. *Cap.* 2. §. 4. *N.* 110.

A scanso di nullità, ed incorso in censura sieno ben avvertiti i Giudici, e Cancellieri di non far atti giudiziarj nelle Chiese, e nei luoghi immuni senza licenza del Vescovo. Il *RAINALDI* nel *L.* 1. 8. 11. *per tot. e Lib.* 1. *Cap.* 5. §. 1. *ad* 3. *N* 38. *e seg.* insegna tutte le cose necessarie a sapersi per esumar cadaveri, visitar feriti negli Spedali, e luoghi immuni, eseguir citazioni in detti luoghi; così per le perquisizioni d'armi, di robbe furtive, di strumenti per far monete, e simili, onde averne la ricognizione, farne constare il corpo di delitto, ritirarle dalle Chiese e da altri luoghi immuni. Ciò si ripete in questo luogo per essere essenziale, e verrà pure insegnato con un dettaglio di formola, per così dire, quando si parlerà dei delitti singoli, giusta quanto si noterà anche nell' annessa Appendice esemplificando qualche cosa per l' esame di testimonj.

Nei quali esami dei testimonj conviene impegnarsi in guisa, che evitata qualsiasi manifesta, o palliata sugge-

---

La Sacra Consulta per mezzo del Fiscale Generale SIG. AVV. TOTTI fino dall'anno 1689. in Aprile indicò norme per la regolare formazione del Processo: fra le altre, che i Governatori, e Cancellieri dovessero fare ai feriti tutte le interrogazioni, le quali potessero conferire alla intera notizia della verità del fatto, e sue circostanze scrivendo con fedeltà, e puntualità quanto dicessero effettivamente anche per via di querela, e perchè dicessero di loro proprio moto e volontà: che non si dimandasse loro se vogliano dar querela sopra l' offesa ricevuta potendosi con tale dimanda pregiudicare alla giustizia, ed eccitar nell'animo loro il sentimento della vendetta (Veggasi però il Cap. VI. nostro pag. 253. Nota 1. e pag. 283. e seg.) Che essendo nel Processo chiamati o come contesti, o come correi persone Ecclesiastiche, od altre persone non soggette al Foro laicale, si dovesse esprimere il loro nome) vedi anche l' *art.* 27. *Cost. Post diuturnas* oltre una Circolare della Sacra Consulta 4. Marzo 1682 tutte notizie essenziali dovendosi fino adesso formar i Processi colle regole dei Tribunali di Roma. Se nell' accusa come negli esami di testimonj fosse nominato un Laico insieme ad un Chierico, dovesse il Governatore esprimere, che intende procedere solamente contro i suoi sudditi e non altrimenti: che subito dopo che il testimonio abbia nominato un Chierico, altro Ecclesiastico, si dovesse fare la protesta come segue. ALLORA ri-
» levatosi, che nel delitto, di cui si tratta sia, o possa essere cor-
» reo o complice, od uno dei delinquenti anche N. N. Ecclesiastico,
» o Chierico, Noi Giudice ec. abbiamo dichiarato, e dichiariamo, pro-
» testato, e protestiamo di non intendere, nè volere per alcuna guisa in-
» quirere, o procedere contro il suddetto N. N. nè contro qualunque al-
» tro Chierico, od altra persona Ecclesiastica in caso; e meno processarli,
» ma unicamente lasciare, che si nominino, e si descrivano in atti al solo
» fine di scoprire la verità dei fatti rispetto ai Laici a noi soggetti, la
» qual protesta si vuol sempre per ripetuta ogni volta sieno nominati Chie-
» rici nel caso della presente ec. (Nel Capitolo del Costituto si parlerà delle altre norme.) Si vegga però anche il detto art 27 della *Cost. Post Diutur. per la maniera di regolarsi oggi giorno in questi casi.*

(2) Nella Legazione di Bologna per una fra le cinque Costituzioni di BENEDETTO XIV. venne prescritto, che dopo che si era steso dal Giudice e Notaro ciaschedun esame tanto dei Rei, che dei testimonj, gli dovesse leggere, e si ricevesse subito la dichiarazione che quello era il suo esame, e che non voleva aggiugnervi, o diminuirvi cos' alcuna facendoglielo sottoscrivere, o sotto segnare.

Si vegga anche il disposto sopra questo proposito dall' Art. 23. della *Costit. Post Diuturnas* altra volta citato, disposizioni tutte, che fanno l' elogio della giustizia, imparzialità ed esattezza del Governo Pontificio per la retta compilazione dei Processi Criminali.

Si crede bene quì soggiugnere per parte nostra che non deve poi esser mai permesso ad un Giudice di dir la bugia per ricavar la verità » BAJARD. ad CLAR. *quaest.* 52. *N.* 2.

Che all' effetto della prova si esige che la risposta corrisponda in tutte le

stione discenda spontanea la interrogazione, e la risposta del testimonio stesso: conviene tutto scrivere sia che giovi o pregiudichi l' interesse del Fisco, mentre è riprovato di notare solamente le cose contrarie o gravanti l' imputato, ommettendo quelle, le quali tendano ad esonerarlo, il che sarebbe contrario al ministero di verità professato dai Giudici e Cancellieri . . . . . » *et tam reos quam testes interrogent (Iudices) descriptis et extensis a Notario integre de verbo ad verbum . . . . etiam quod contra Fiscum sint . . . . . nec ullo pacto liceat (Iudicibus et notariis) testes, quos vero similiter informatos ipsi crediderint extrajudicialiter cum juramento, vel sine interrogare . . . . (Costituzione del Sommo Pontefice Paolo V. sulla riforma dei Tribunali di Roma altre volte da noi citata pag.* 197. *Nota* 1.; *e colle regole dei quali Tribunali debbonsi oggi giorno fino alla pubblicazione del Codice di Procedura penale fare i Processi informativi in tutti gli altri Tribunali dello Stato » Editto* 5. *Luglio* 1815. *Moto proprio* 6 *Luglio* 1816. Costituzione ridondante di ragionevolissime, e giustissime disposizioni, le quali verranno opportunamente indicate, come lo furono altrove per comprovare quale e quanto fosse fino da remoti tempi lo zelo delli Sommi Pontefici per la regolarità delle Procedure. La verità deve essere tutta investigata, ed interamente registrata in Processo senza mai scinderla: sarebbe ciò iniquo, come iniquo sarebbe di tagliare la deposizione del testimonio con interpellazioni fatte a contratempo, onde ammaestrarlo dei fatti, che si desiderasse che fossero deposti; come iniquo sarebbe il rifiuto di ricevere le deposizioni compiute, perchè si riscontrasse in queste alcun fatto a discolpa; o sentir testimonj

---

parti alla interrogazione — *Per Tex. in L.* 1 § *cum adjecit ff. de*
verb. obbligat. — Bald in L unica N. 20 *Cod. de Confessis.*
Che se la delazione del giuramento sarebbe officio del Giudice » BALD.
in L. generaliter §. sed juramento Cod. de reb cred — id. in L.
bonae fidei N. 29 *Cod. id.*, la comune quotidiana, ed antichissima
consuetudine si è che la delazione di esso giuramento sia data dal Notaro da prestarsi prima, perchè comprende una testimonianza da farsi, non fatta.

stimonj a viva voce, e licenziarli, perchè il loro deposto si trovasse contrario al Fisco: la deposizione dei testimonj è una cosa individua, e lo è anche in relazione al prestato giuramento, che è pure individuo. Così sarebbe riprovevole di ricevere gli esami in ritaglio di carta per scriverli giorni, od anche mesi dopo; di sentire i testimonj unicamente nella parte favorevole al Fisco per rimettere il restante al Processo difensivo " *perniciosum, et suggestivarum interrogationum velamentum et fraudibus plenum* (interrogando i testimonj) *damnamus . . . responsiones testium fideliter scribi faciant (Iudices) nec ullo pacto Iudicibus licet vel Notariis testes . . . . .* (si ripete) *extrajudicialiter cum juramento, vel sine interrogare. . . . nec ullo pacto reus ante recognitiones ipsi testi ostendatur . . . . Costituzione* UNIVERSI AGRI di PAOLO V. sulodato.

Sembraci tutto ciò indispensabile a dirsi, come troviamo bene di soggiugnere, che se accadrà, che il testimonio risulti sospetto di subornazione sia per pregiudicare il Fisco, sia per nuocere o giovare l'imputato, dovranno il Giudice e Notaro sagaci regolarsi in guisa, che si riconosca se effettivamente siasi o nò nel caso di tale ragionevole sospetto cautelandosi opportunamente, mentre è sempre aperta la strada per procedere contro il testimonio, che deponga il falso, così che senza punto cavillare i detti del testimonio venga anzi coadjuvato con ricerche, con interrogazioni, con dimande all'uopo toccando saggiamente le circostanze anche le più indifferenti, od accidentali nello scopo di scoprire sempre la verità nuda, e schietta.

XX. Si disse altrove, che i Giudici e Cancellieri debbono nel ricevere gli esami far precisare dal testimonio il luogo, i nomi delle persone, delle località, e tutto ciò nei modi possibili ,, FOLLER. *Prat. Crim. Capiat informationem*: ma giova soggiugnere che qualora non si avesse con perfetta esattezza in Processo la indicazione di una tal determinata circostanza o di luogo, o di persona, o di che altro analogo, conviene fare in modo, che lo sia almeno per indicazioni o prossime, o coerenti alla natu-

ra,

ra, e qualità delle deposizioni del testimonio, all' indole loro ed al loro scopo per evitare gli equivoci, le incertezze, i dubbj particolarmente circa le persone rilevandone ogni precisa notizia, e quella maggiormente, la quale possa servire all' esaurimento del soggetto in ogni parte, che lo riguardi. Ond' è che se *p. e.* la persona, che si fa descrivere al testimonio avesse una *cicatrice*, *od altro segno apparente in volto*, *o fosse guercia*, *losca*, *zoppa*, *di alta*, *o bassa statura* debbono il Giudice e Cancelliere suddetti far ciò esprimere e precisare per le indicazioni coerenti anzi che per *quelle del colorito della faccia*, *della barba più o meno lunga*, *perche caratteristiche amovibili*, *od anzi che pel vestiario sempre-variabile*: ma nel concorso di qualità, di segni, od altre caratteristiche complessive l' una o l' altra specie sarà opportuno farle descrivere, e dichiarare tutte quante FOLLER. *Prat. Crim. vers. sud.* (1) (2).

Inoltre

---

(1) E in tale argomento, che ci conviene di notare, che oltre le suggerite cautele, devesi pure dal Giudice ricercar al testimonio la persona che abbia delinquito, e fare tali domande opportunamente, e nello scopo cui miri la Causa rispettiva che dev' essere di conoscere il delinquente, di conoscere i complici, ed ogni altra circostanza di fatto. Ciò farà risultare vieppiù la verità, e questa si scoprirà maggiormente, se si estenda similmente, come si è insegnato, la indagine al luogo del commesso delitto, perchè la evidenza del luogo è uno dei mezzi più concludenti fra le altre prove non solo, ma perchè è circostanza, che od aggrava, conforme si disse altre volte, od allegerisce il delitto; e perchè col far constare del luogo, si ottiene di circoscrivere a questo il delitto, e si ottiene eziandio di abilitare l' imputato a cavarne un mezzo di difesa. In fine mediante questa ricerca sul luogo, e per questa circostanza potrà il testimonio rendersi o conteste cogli altri, o singolare.

Inoltre nel lavoro dell' esame del testimonio conviene ricercarlo circa il *tempo*, essendo la circostanza compagna del delitto, sebbene non sia la causa dell' essere o non essere suo. Intanto poi il *tempo* è circostanza compagna del delitto, perchè nulla esiste senza il tempo, ed il tempo coarta a guisa del luogo, e, se si voglia parlare con tutto il rigore, sembra che non dovesse ritenersi una qualità di quel modo, che viene spiegata in qualche Codice penale.

Si debbono poi ricercare al testimonio la *quantità*, e *la qualità* circa i delitti, perchè la *quantità* è circostanza influentissima segnatamente nei delitti riferibili a furti: si deve cercare sulla *qualità*, perchè i delitti non sono sempre *semplici*, ma si trasformano *per le qualità* in altre

Inoltre si faranno precisare al testimonio le relazioni di *parentela* cioè *di paternità*, *consanguinità*, *affinità*, *quelle d' amicizia*, *inimicizia*, *odio*, *quelle di professione*, *esercizio*, *di servitù*, *di domesticità*, *di affari tanto rapporto a se*, *che rapporto ad altri*, *le relazioni sia come agenti*, *gestori di negozio*, *tutori*, *curatori*, *debitori nel riguardo sempre delle persone interessate in Causa*, *ed altri analoghi rapporti capaci d' influire nella Procedura*, *o di spargere schiarimenti opportuni nella condotta sua*, *come nel risultato del giudizio*. Tutto ciò presta, a parer nostro, la ragione delle molte avvertenze, sia circa ogni classe di persone per le relazioni, e ragioni sopra motivate, e notate, sia circa ogni altro titolo parimente indicato, od avvertito, mantenendosi però costantemente in armonia colle disposizioni delle Leggi, e dando al lavoro quella esattezza quella regolarità, quella legalità in una parola, che sono indispensabili. S' investigherà ogni circostanza, e qualità sia circa i fatti, che si riferissero alle persone degli *offesi*, o *danneggiati*, sia a quelle *degli offensori*, e *danneggianti*, sia in riguardo all' uso, ed intervento di armi in quei tali determinati fatti, ed in riguardo ad altri mezzi, che avessero servito al delitto. S' indagherà *p. e.* come sieno insorte *le risse*, i *tumulti*, quali *gli autori principali*, quali i *complici*, i *partecipi*, i *fautori*, *ausilia-*

---

specie di delitti „ *FARINAC. Cons.* 10. *N.* 17. „ Tutto ciò si rileverà meglio parlando dei delitti in specie.

(2) Riferire un fatto tal quale si presenta allo spirito è opera della memoria: riferire poi per un fatto reale cose che non abbiano sussistito, è l' opera dell' invenzione: il lavoro della invenzione è più penoso di quello della memoria: la menzogna inoltre non s' introduce in un racconto sempre complicato, e moltiplicato, quando riguarda una testimonianza giuridica, se non se od *occasionalmente*, *o per l' effetto di qualche interesse speciale*. La verità riposando sopra un interesse universale è il vincolo della sociale alleanza: la verità essendo un bisogno sentito generalmente da tutti segue, che in generale la menzogna abbia la esecrazione di tutti: Potrebbesi ingannare un pazzo, od un assassino armato, che ci dimanda per dove sia passato l' uomo, che vorrebbe vittima del suo ferro, potrebbesi esagerare alquanto una lode nella vista di far coraggio; ma la verità è di un obbligo strettissimo, quando sia ricercata dal Tribunale, che ha diritto d' interrogarvi.

siliatori o *prima de' delitti*, *o nei delitti stessi*, o *dopo consumati*: si indagherà *sul numero* delle *persone*, *sopra i mezzi adoperati*, ed altro, che convenisse di rilevare o *necessariamente*, o per *schiarimento dei fatti medesimi*. Ciò, che si dice sull' enunciato argomento, diventa applicabile secondo i casi anche per l' esame di testimonj concernenti delitti di altra natura degli esemplificati, come di altra specie, ed accompagnati da altra qualità, perchè si debba ragionar sempre, e ricercare nei modi, e colle regole proprie di quel tal soggetto, che forma il tema del Processo, e dell' esame, cui s' incomba « FOLLER *ove sopra*. Più, conviene far spiegare al testimonio la ragione della scienza, che allega in ciascheduna delle particolarità, circa le quali depone, atteso che si contiene in queste spiegazioni la causa animatrice della deposizione, la quale in difetto di ciò somiglierebbe al cadavere senza vita» BALD. *in l. sola Cod. de test*, la qual Legge si esprime » *sola testatione prolatam nec aliis legitimis adminiculis causam approbatam, nullius esse momenti, certum est* » quindi il testimonio riferirà che il fatto seguì nel tal modo, che il tale fu il delinquente secondo che direttamente deponga di vista, o di udito a differenza se la deposizione sarà indiretta indicherà, *caeteribus paribus*, e secondo i casi, come sia a sua notizia, o che il fatto sia, com' egli asserisce, o che la persona indicata abbia effettivamente commesso quel tal delitto, ed in qual modo, nel che si distingueranno sommamente la diligenza, l' attenzione, mentre la sperienza maestra opportuna in ogni cosa comprovò il più delle volte, che i testimonj eccitati a render ragione, e causa della scienza nulla in ciò concludendo diedero luogo a rilevare o che le loro testimonianze consistessero solamente nel loro proprio giudizio, e criterio formatosi circa la materia, o soggetto, per cui facevano tali testimonianze, o che le loro deposizioni avessero per impulso, quando il timore, quando la speranza, quando l' amore, o l' avversione, così che diventava vano il fare verun calcolo sulle testimonianze medesime. Ond' è *p. e.* che il testimonio il quale deponga di cose seguite di notte

te dovrà dire se splendeva la Luna, o se vi era altro lume artificiale, perchè il senso della vista abbisogna del mezzo della luce: dovrà spiegare se l' aria era lucida o tenebrosa secondo la diversità delle stagioni, se era in molta vicinanza alla persona, se conobbe alla voce, sebbene sia d'avvertirsi, che la voce si muta, ed altera, se potè o no ingannarsi nel discernere tal voce; dovrà indicare le distanze, i mezzi di resistenza qualunque, poichè altra è la voce di un fanciullo, di un adulto, di una donna, di un vecchio, di un infermo, di un rauco; altra è spirando il vento, altra essendo l' atmosfera tranquilla » BOSSIO *in tit. de opposit. contra testes N.* 43., *Conciol. Resolut. Crim.*

XXI. Nel caso poi che il testimonio riferisse il suo deposto al detto altrui, od asserisse di sapere per fama ciò che allegasse, dovrà essere interrogato, e ricercato come, da chi abbia inteso dire quella tal cosa in qual modo sia la fama insorta, in qual tempo, per mezzo di quali persone, onde risulti in atti se sia scaturita da persone autorevoli, probe, degne di fede, o più tosto da persone invidiose, malevole, o da persone nemiche, maligne, o piene soltanto di leggerezza; perchè risulti se questa fama sia insorta prima più tosto, che dopo la intrapresa inquisizione, la ordinata, ed effettuata carcerazione di quel tale imputato, circa il quale si aggira la inquisizione medesima, e l'esame di quel tal testimonio (*Vedi anche i Cap. V. e VII. nostri*).

Si sentiranno pure quelle persone, le quali fossero indotte, come testimonj informati di ciò che avessero riferito, e dichiarato sia in ordine alla fama suddetta, sia in ordine ad altre circostanze, perchè così risultino dal Processo gli Autori delle notizie sparse, delle divulgate circostanze e di quanto altro serva, o servir possa al pieno esaurimento della Procedura in guisa, che riuscendo o difficile, od impossibile, od anche per altra cagione convenendo assumerli subordinatamente alle esposte varie limitazioni, o per qualsiasi altro motivo, debba ciò farsi risultare dal Processo nei convenienti modi.

Ciò che si dice poi essere necessario per la prova della

la fama, è pure predicabile della *notorietà*. La prova della notorietà è così indispensabile, che nè anche la confessione dispensa da un tal onere, come non dispensa dall'onere di provare le qualità, che sieno concorse nel delitto, o che il Fisco pretenda esservi concorse. IL MATTEI sostiene in punto della *notorietà al Lib.* 48. *digest. tit.* 15. *Cap.* 3. *N.* 2. *che » aut nullum esse crimen vere notorium, aut si quid est, non alibi esse, nisi quod palam, et inspectante populo, vel in conspectu Iudicis, et circumstantis coronae patratum est »* per cui si deve far constare della *notorietà*, come della presa *inflagranti*, o della cattura nell' atto di commettere un delitto.

E circa poi l' esame di persone o per l'un canto *inabili*, o per l' altro *necessarie* secondo la qualità delle Cause *pag.* 350. *e seg. nota* 1. molta economìa, e molta sobrietà si esigono nella pratica applicazione, giacchè non basta tante volte, che un delitto sia *atroce* od *occulto* per legittimar l' ascolto di testimonj inidonei, ma è necessario il formale concorso di tutte le limitazioni prescritte dalla Legge sempre da consultarsi, ed opportunamente per norma, e segnatamente le Leggi 4. 5. *ff. de test.*, *e L. L.* 16. *e* 19. *Cod. de test.* 12. *Cod. id. e L.* 1. §. 9 10. *e* §. *nec debet ff. de quaest.* meritevoli di essere esaminate in dettaglio (1) per rettamente valersi degli insegnamenti esposti sopra questo speciale proposito.

XXII.

---

(1) Sebbene la indole delle cose ributi assolutamente di trovar regole infallibili, regole che assicurino una giusta decisione in riguardo alle prove; però non ributa di suggerir regole, le quali producano l' effetto, che sieno meno probabili le procedure inesatte, e meno quindi probabili le cattive sentenze, ed un libero, e diligente investigator del vero, potrà quando saggiamente usi di tali regole, condurne i Giudici a questo risultato.

Il *VOET* nel *Lib. XXII. Pandectaram Tit.* 5. *Tom.* 1. a me Edizione di Padova analizza tutte le qualità dei testimonj in confronto delle Leggi romane, che vi cita, richiamando anche al Codice *Lib.* 4. *Tit.* 20. *de testibus*.

Meritano poi di esser letti i Trattati seguenti » *De testibus* D. NEPOTIS *a Montealbano* ,, IACOBI BUTRIGARII » BARTOLI *a Saxo Ferrato*, BALDI *a Peruvia : quelli di* GIACOMO *d' Egidio*, *di* ANGELO *da Perugia*, *di* NELLO *da S. Geminiano*, *di* ANDREA BARBAZZI, *di* STEFANO AUFRERI, *di* TINDARO, *di* MARIANNO SOCI;

XXII. Se la qualità dei testimonj, se il modo di ricevere le loro deposizioni debbono impegnare un Giudice, un Pro-

ces-

NI, *di* ROBERTO *Maranta*, *di* CROTO, *di* REBUFFI, *del* BOSSIO.

Chiuderemo i varii discorsi col dire, che i mezzi di prova in *genere ed in specie*, e conseguentemente i luoghi e gli elementi di prova da conoscersi, e maneggiarsi si riducono a questi cioè » *confessione, testimonj, Instrumenti pubblici, risultato di questi, fede di testimonj idonei, evidenza del fatto, scritture private, ispezione occulare, giuramento, presunzioni, contesto di argomenti incontrastabili* (*Cap. V. pag.* 176. *e seg. nostri*) Che *la prova testimoniale* è una delle specie più estese di prova; che tal prova è suppletorio mezzo alle traccie dell' evidenza fisica, alla mancanza di prove dirette; mentre la prova per mezzo di documenti dev' essere riguardata più convincente e sicura; che circa *la prova testimoniale* conviene attendere segnatamente se il testimonio abbia legami, relazioni, doveri, anche con un corpo, con una società: se sia un fanatico, un partigiano, se sia individuo di una società interessata a spergiurare coll' unire la propria anche all'altrui passione. La Storia ci dice, che IL CONTE DI SHAFTSBURY immaginò in questa veduta, e ciò sia detto in modo d' esempio, la esistenza di una cospirazione per escludere GIACOMO II. Re d' Inghilterra, e fece perire tanti uomini illustri, e tanti innocenti: che l' interesse è naturale all' uomo, e parla tutti i linguaggi, e rappresenta tutti i personaggi.

Che conviene riferire *alla prova per documenti gli scritti* non solo, ma gli altri *effetti qualunque, o materiali oggetti comprovanti la esistenza del delitto, o l' autore del medesimo; perciò conviene riferirvi i processi verbali, i documenti autentici, le scritture, ed altri effetti, od oggetti, come Instrumenti, ed altri atti pubblici contenenti il soggetto del delitto, la manifestazione del reato*, quali sarebbero *p. e. contratti illeciti, truffe, falsità, e qualunque altra azione criminosa mediante obbligazione, o contratto; o contenenti il soggetto senza gli argomenti del reato, o circostanze sole relative al reato: lo che potrebbe verificarsi nei libelli ingiuriosi, infamanti, scritti allarmanti, scritti contenenti complotti, congiure, mandati di omicidio, verbali di perizie, di confronti d' ispezioni giudiziali*: tutto ciò *che servì, o fu destinato* a commettere il delitto, od esserne la conseguenza. Sono tutte le cose enunciate elementi per cavarne mezzi di prova, *od in genere, od in specie*, e valersene per raggiugnere lo scopo di queste prove, e farle servire alla formazione degli esami, ed altri atti qualunque.

Ma non si trascuri dai Giudici, dai Cancellieri, ed altri Ministri tutto ciò che concerne eziandio la *sigillazione*, la *sottoscrizione*, *l' assicurazione di quegli oggetti*, pei quali se non stabilire si possa la *identità assoluta*, stabilirne la *identificità*, come *denaro, grano, merci* ed *altri effetti simili*.

L' esatta amministrazione di tutte queste prove, e mezzi di prova condurrà al risultato di una Procedura regolare, come si rileva nel progresso di questo Capitolo, e sua Appendice.

cessante, un Cancelliere (*si combini il tutto con ciò che dicesi in modo di ampliazione nell' annessa Appendice*); l' impegno, e l' attenzione non debbono mancare anche riguardo al numero, il quale argomento è un soggetto degno di tutta la cura dei funzionarj suddetti *L. L.* 9. §. 1. » ivi » ... *simili modo sancimus, ut unius testimonium nemo Iudicum in quacumque causa facile patiatur admitti.... Et nunc manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae Curiae honore praefulgeat*..... COSTANTINUS IMPERATOR *Cod. de test.* » *e* 20. *ff. de quaest.* » ivi » ... *unius testimonio non esse credendum*..... avendo anche riguardo alla natura del Processo, cui s' incomba se *ordinario*, cioè od *ex abrupto*, et *more bellico*, come alla qualità del delitto, agli argomenti concorrenti nel medesimo, ai mezzi, dai quali possono questi argomenti essere ricavati; aver riguardo se una risultanza separata, e distinta non servendo a quell' uopo determinato, servir possa cumolata, ed insieme congiunta; attendere se nelle cose raccontate dal testimonio vi sia *impossibilità di fatto*, per cui ricevendone la deposizione convenisse non tutto ammettere indistintamente; attendere se non essendovi impossibilità nel fatto raccontato vi fosse però, o vi potesse essere *inverosimiglianza*, così che si verificasse il caso di dover fare avvertenze al testimonio medesimo » *L.* 3. §. *ejusdem ff. de test.* » ivi «.... *quid aut credas aut parum probatum tibi opinaris*.... 2. *ff. id* » ivi «... *qui adversus fidem suam testationis vacillant*..... 13. *ff. id* » ivi » .... *quod legibus ommissum est, non ommittetur religione judicantium*.... *L.* 1. *ff. de quaest.* » ivi » *nec facile credendum*.... *argumentis causam examinandam*.... che devesi finalmente aver riguardo che non tutti i mezzi di prova servendo a tutti i delitti conviene evitar parimente tutto ciò, che sia inutile battendo costantemente la sola e vera strada, che conduce alla meta, ed allo scopo della Procedura, cui s' incombe. Il testimonio unico, benchè di massima in criminale non provi, tutta volta vi sono opinioni, che provi in favore dell' imputato contro l' accusatore ed il fisco, ben inteso, che non

vi

vi sieno altri testimonj maggiori di numero, che provino il contrario. FARINACIO *quaest.* 62. *N.* 214. *e Consil.* 216. *N.* 14. *lib.* 3. *)*

E girando poi lo sguardo sulla serie dei delitti si rileva appunto circa la cognizione delle prove in specie, che molti e differenti mezzi di prova si ricercano *pei furti, per le rapine, per le crassazioni, per gli omicidj e loro differenti classi designate dalle Leggi, e dai Bandi; mezzi di prove differenti per la congiura, per il falso, e per la usura illecita, pei giuochi proibiti, per la delazione dell' armi, per la bestemmia, per lo spergiuro, pel contrabbando, per la conventicola a mal fine, pel libello famoso, per la calunnia, per la ingiuria, pel ricatto, per la concussione, pel peculato, per la prevaricazione, pel fallimento doloso, per le contravvenzioni ai regolamenti di Finanza, o di Polizia,* le quali possono essere accompagnate nei singoli casi da tante dissimili circostanze più o meno gravanti, come differenti mezzi di prova occorrono per le altre contravvenzioni in materia di *Medicina, Chirurgia, Farmacia, di polizia rurale, pei danni dati da uomini, dagli animali e da altro ec.* (*Si vegga anche il Diritto Romano, oltre i Bandi generali, e Costituzioni Pontificie parziali, che verranno a suo luogo indicate, e segnatamente le Istituzioni al Lib. IV. tit.* 4. 5. *ed ivi il VINNIO Lib. IV. tit. IX., e Lib.* 3. *tit. de lege aquilia* per conoscere parecchie questioni *sopra molte delle indicate materie, le quali possono essere soggetto di Procedura davanti gli Uffizj di Polizia, ed i Tribunali Criminali, od altre Magistrature.*) (*E si vegga il nostro Cap. secondo pag.* 20. *e seg. giacchè tutti gl' insegnamenti finora esposti si legano vicendevolmente.*)

E comecchè altri possono essere i delitti commessi o di ordinario nella Società, od anche nell' esercizio di pubbliche funzioni, e comecchè pure si può verificare nella commissione di certi delitti il concorso di strumenti, o di altro mezzo meritevole di parziale avvertenze; segue da ciò, che, giusta quanto si disse altrove, convenga battere diverse strade nella raccolta delle prove, e deb-

debbasi diversamente amministrarle, e trattarle, perciò conviene *p. e.* quando far perquisizioni per rinvenire effetti qualunque, quando procedere a confronti, a perizie, come nel caso, in cui si trattasse di *scritture*, di *documenti*, di *annotazioni*, di *chirografi*, o di altri oggetti analoghi, come mezzi di prova conseguibile in specie coll' esame anche dei testimonj, che vi si riferissero. Ciò che in via di esempio dicesi di questi predica di ogni altro, dove per una più completa, e regolare Procedura, o per un particolare risultato convenisse per altri rapporti riconoscere eziandio sempre, o qualche fiata coll' esame di testimonj *p. e.* la *commissione*, il *consiglio*, *il mandato* concorsi in un fatto criminoso riferibili ad un particolar caso concreto. La importanza dei quali *documenti*, *memorie* è da tenersi in calcolo maggiormente perchè abbiamo in diritto *L.* 10. *ff. de probat* » Che » *Census, et monumenta pubblica potiora testibus esse, Senatus censuit*, da intendersi in relazione però alla Legge *L.* 20. *Cod. de fide Instrument.* coll' autentica, che vi segue » ivi » *ad haec ex literis .... item et charta .... colla Novel.* 73. *Cap.* 1.... » ivi » ... *qui documentum fecit .... ut esse eas* (*probationes*) *et caute esse faciamus ....* leggi tutte quante meritevoli di essere consultate nella loro estensione per cavarne precetti, insegnamenti e norme generali, oltre i casi singoli in esse preveduti, ed altri analoghi.

XXIII. Le perquisizioni essendo di una somma importanza nell' interesse di una Procedura criminale debbono richiamare, come si accennò, ogni cura ed attenzione sì perche sieno determinate colla raccomandata prudenza, sì perchè debbono ed i Giudici, od anche gli Uffizj di Polizia considerare nel determinarsi ad ordinarle, o eseguirle, che tutto ciò, che servì al delitto, o che ragionevolmente si riconosce, che possa servirvi, o vi abbia servito, diventa, o divenirne potrebbe un testimonio, sia qual mezzo di prova in genere *Cap. VII. pag.* 305., sia qual mezzo di prova in specie valevole a far scoprire i fatti delittuosi, la verità di questi, ed i loro autori, conforme si rileverà ulteriormente parlando della prova per *documenti*, *per tavole*,

vole, *per instrumenti* e degli oggetti qualunque, de' quali si motivò in via preliminare *nel Cap. V. pag.* 180. E queste avvertenze non restano neppure inutili, quand' anche vogliasi applicare tale ragionamento al mezzo di *prova artificiale*, e cioè agli *indizj*, *alle presunzioni* per la ragione, che tali oggetti potrebbero essere argomento del delitto, e degli autori, perchè di questi, e quello somministrino segni legali, oppur anche, perchè potessero in altro senso essere valevoli gli oggetti stessi a far sì, che si riconoscesse la insussistenza del fatto imputato, la non imputabilità di chi venne accusato, così che alla presente discussione è da riferirsi molta parte dei *Capitoli V. pag.* 180. *e seg. e VII. pag.* 305. *ed altre;* siccome pure è ciò riferibile sia nella importanza delle perquisizioni, sia specialmente nell'effetto loro in riguardo a certi delitti, ed in riguardo ancora alle speciali disposizioni del Diritto Comune nelle Leggi » *L. L. Ubi falsi Cod. ad Leg. Cornel de falsis* » ivi « *ubi falsi examen inciderit, tunc acerrima fiat indago .... scripturarum collatione aliisque veritatis vestigiis .... e* 34. *Cod. id. .... sive criminaliter .... super prolatis codicillis vel aliis instrumentis requiratur ....*

Sempre debbono le perquisizioni, si ripete, essere precedute da legittimi indizj o gli Agenti ed Uffizj di Polizia le ordinino, oppure i Tribunali; debbono cadere sopra persone ragionevolmente sospette, essere ordinate ed eseguite da competente funzionario coll' intervento degl' interessati, o di altri da loro deputati coll' assistenza continua di testimonj. Le robbe, e gli oggetti qualunque riferibili a delitto debbono essere per tal guisa assicurati, che non si possa disperdere la identità, qualità, quantità, nè si possano per altra maniera supplantare. A suo tempo ed opportunamente si procederà alle legali ricognizioni degli oggetti stessi fra consimili per parte dei testimonj, e non fra consimili per parte dei denunzianti, degli offesi, dei derubati, o per parte degli imputati. Le carte sospette di falso, o di contenere altro delitto, le monete false, comunque la falsità potesse considerarsi anche dipendentemente dalle disposizioni del Diritto Comu-

 ne,

ne *tanto nei Digesti* » *Lege Cornelia de falsis*, *quanto nel Codice* » *ad Leg. Corneliam de fals.* ridondanti di tanti casi, di tante massime, e regole sempre opportune per applicare gli stessi Bandi generali, saranno perquisite con cautela diligentissima; così i *libelli infamanti, e famosi*, e veramente tali dovranno essere originalmente raccolti, fatti descrivere, e sottoscrivere, onde sieno identificati eziandio nell' essere loro materiale. (*Si vegga pur anche l' annessa Appendice colle cose notate e ricavate dai Pratici* BASSANI e MIROGLI; *e più a suo tempo la discussione dei delitti in ispecie.*)

XXIV. I quali insegnamenti combinati con quanto altro si è detto al *Cap. II. pag.* 20. *e seq. Cap. V. pag.* 177. *e seg. Cap. VII. pag.* 301. *e seg.* debbono attendersi per i divisati oggetti non solo, ma prendersi nella maggiore considerazione parimente riguardo alle narrazioni dei fatti diversi, e diversamente esposti dai testimonj, come pur anche dagli accusatori, dai denunzianti, dai querelanti, e dagl' imputati medesimi tante volte sentiti sotto rispettive qualità, od in questa qualità solamente, ed espressamente, conforme si motiverà parlando *dei Costituti*, *degl' Interrogatorj*, affinchè in ordine agli oggetti diversi, ed a quelli superiormente esposti, ed altri ancora, sieno le loro narrazioni trattate in modo tale, per cui si riesca a ricavare regolarmente ogni fatto, che convenga, ed ogni mezzo di prova, che similmente convenga tanto nella sfera o *delle prove*, o *degl' indizj*, o *delle presunzioni* in ognuna delle classi suenunciate (*Cap. V. pag* 177. *per cui ogni nostro insegnamento dev' essere combinato con quanto altro possa servire di appendice in merito delle denunzie, delle querele, dei processi verbali degli Agenti di Polizia*, *o della forza armata*). La ragione di tutto ciò si è, perche non essendo l' argomento ricavato da quel tal indizio se non se quanto fa fede di una cosa (*Cap. V. pag.* 173. *e seg.*) conviene star sempre avvertiti per riconoscere, se la circostanza dedotta qual argomento della cosa in questione lo sia effettivamente, e lo sia nello scopo ancora del giudizio avvenire, o dell' esito qualunque della Procedura rappresentando quindi

l' ar-

l' argomento nel suo essere corrispettivo e cioè se *necessario*, o *contingente*, per riconoscere se la conseguenza, che ne deriva o deve derivare riesca dell' indole medesima, o di specie differente, o diversa, e quale; così che il Giudice possa opportunamente cavarne l' indizio, la presunzione corrispondente alla proposta questione od altra, se altra ne sia ricavabile.

Lontana però sempre ogni sorta di suggestione qualunque sia la persona sottoposta ad esame » *L.* 1. *ff. de quaest.* §. 21. . . . . *sed generaliter quis id fecerit*, *non specialiter interrogare* . . . . *hoc enim magis suggerentis*, *quam requirentis videtur* . . . la verità si manifesti spontanea costantemente, ed il linguaggio degli esaminati non sia mai il linguaggio del Giudice, o di altri che interroghi, come pur troppo si rimarca in pratica nei molti esami delle persone idiote; non s' inverta la esposizione dei fatti in guisa che poi i Tribunali sieno sedotti, quando si occupano dello studio dei Processi, e lo sieno per tal guisa di applicare una idea diversa al diverso linguaggio se per ciò venissero nel relativo giudizio calcolati differentemente i fatti esposti.

La questione principale sia sempre tenuta di vista, non si devii in cose straniere: si ragionino i fatti, ed in maniera che il ragionamento sia l' effetto della verità, o della verosimiglianza del fatto narrato (1) facendo rimarcare l' in-

---

(1) Molte condizioni, come si è notato, e molte qualità si richieggono nei testimonj, e molte eccezioni si sono rimarcate, dalle quali essi debbono trovarsi esenti. Ma si esige pure, che, oltre la scienza, e la integrità, e la volontà di sinceramente palesare ciò che attestano, deponghino *cose possibili*, *cose verosimili*, mentre l' impossibile non è mai vero. Sarà verosimile quella narazione nella quale i fatti sieno almeno probabilmente fra loro connessi, e siavi convenienza nei fatti che si narrano: più deve risultare, che sia anche *possibile*, o *verosimile*, che il testimonio sappia quel tal fatto. La verosimiglianza essendo il primo indizio del vero, dev' essere possibile, e verosimile, che il testimonio sappia quella tal cosa. La verità poi essendo come la luce, che dal contrasto sfavilla di due corpi, che si percuotano a vicenda; perciò per conoscere la verità, o falsità di un detto, conviene anche confrontarlo con altri detti di diversi testimonj. Di quì i rilievi esposti circa gl' *imbecilli del pari*, che *circa i ciechi*, ed i *sordi muti*; di quì tutto ciò che si è notato sulla necessità, che il testimonio spieghi per

l' ingegno e la perizia del Processante, così che il Tribunale, che dovrà giudicare trovi in questi Processi un sillogismo esatto, ed esaurito nelle sue parti senza confusione di caratteri, di qualità, di situazioni. La logica sembra un arida, aridissima parte della scienza umana, ma è utilissima, essendo lo strumento della ragione; sopra la logica, ossia sulla scienza del ragionare si aggirano, come sopra il loro perno, tutti gli affari della Società; secondo le sue regole l' uomo sceglie le parole, le frasi occorrenti ad esprimere i suoi pensieri, e senza logica non si lega veruna idea. Ma la logica è severa comandando un rigoroso incatenamento di ogni idea, ed una perfetta unità del ragionamento: esclude l'ambiguità, la incoerenza, che sono incompatibili con tutto, e sopra tutto cogli oggetti interessanti la sicurezza pubblica. Finalmente l' interrogazioni tutte sieno ideate e condotte per modo, che non si sostituisca mai ai fatti la congettura, alla certezza la probabilità, alla verità la ipotesi (1).

Se

---

la *esattezza* ed *integrità* della testimonianza, con qual dei sensi, e per qual mezzo, ed in qual tempo abbia percepito quel fatto, che attesta, e che occorrendo se ne faccia l'esperimento, onde non cada dubbio sull' allegata scienza, e se cade dubbio se nella distanza asserita era possibile di vedere o di udire ciò che si afferma di essersi udito, o veduto, se ne deve far l' esperimento, perchè non resti dubbia ai Giudici la scienza almeno possibile dei testimonj. Il *MIROGLI dà formole di tali sperimenti, come dà esempj sulla maniera di esaminare testimonj di una negativa coartata, cosa che s' indica per la pratica de' nostri Tribunali*. Così pure si riconosce quanto convenga di rilevare se il testimonio aveva o no interesse di porre attenzione al fatto in questione, se si trovò nel luogo, nel tempo, in cui avvenne il fatto che depone, che si chiamino periti a deporre di quelle cose per conoscer le quali vi ha di bisogno di arte, e di esercizio; di rilevare se il testimonio abbia interesse di mentire, o nò; cose tutte concernenti le disposizioni morali del testimonio, di cui si fece parola superiormente, e che debbonsi ognora aver presenti per poter imparare a fondo come debba essere maneggiata la teoria delle prove in specie, e come poi applicarla praticamente.

(1) Gli esposti insegnamenti concludono, che una testimonianza per condurre ad un buon risultato deve sostanzialmente contenere questa qualità, essere *esatta*, e *completa*, cioè rappresentare se non se la verità, e tutta la verità, ossia una giusta e conveniente pittura di tutti i fatti essenziali alla causa, e debbono i Processanti e Cancellieri conoscere perfettamente la scienza del ragionare. Una testimonianza poi può essere

Se le cose finora esposte interessano la discussione delle prove in specie, onde conoscerle, e saperle raccogliere,

---

inesatta o per una *falsità positiva*, se il testimonio affermi un fatto, che realmente non ha esistito; o per una *falsità negativa*, se il testimonio neghi un fatto, il quale abbia realmente sussistito; in altri termini un testimonio è inesatto o per *un' affermativa falsa*, o per *una negativa falsa*: una testimonianza è incompleta, quando non rappresenta un fatto essenziale, il quale effettivamente abbia esistito » *falso per ommissione*. Ai difetti di una buona testimonianza si potrebbero aggiugnere *la confusione*, conseguenza quando *della incapacità*, quando *della non conoscenza della lingua*, quando della *precipitazione* Conviene ajutar il testimonio interrogandolo con opportune ricerche guidandolo come per mani, onde conseguire una testimonianza esatta, e possibilmente completa; e se mai il testimonio fosse di mala fede conviene isolarlo (*) qualche volta ed abbandonarlo a lui stesso, fargli le questioni le più semplici, ma le più impreviste, e rilevare, e riconoscecere così, e distinguere nelle sue risposte l' *opera dell' invenzione*, *l' opera della memoria*. Essendovi in questi casi una perversa volontà, che attacchi la Legge, conviene combatterla con tutte le forze possibili; pur troppo non è fattibile di tirare una linea di separazione perpetua *tra il probo, e l' improbo testimonio* onde non aver più bisogno di garanzie contro la cattiva fede di chi sia chiamato a testimoniare. In fine una testimonianza deve, per quanto si può, essere sempre il risultato di dimande fatte al testimonio, essere *speciale*, *circostanziata*, *individuata*, come la natura della cosa lo esige: non deve contenere alcun carattere *obbliquo*, od *equivoco* sia nella serie del fatto, sia nelle espressioni: non deve contenere *indebite suggestioni*, vale a dire il testimonio non dev' essere ajutato, e condotto nelle sue risposte con suggestioni, che lo mettano sopra quella strada, la quale poi guidi ad ingannare chi dovrà giudicare. Può essere però un testimonio ajutato con domande lecite, cioè con questioni atte ad ajutare la sua memoria senza mettere in opposizione le ora riferite massime. Oltre le qualità intrinseche di una testimonianza vi stanno appetto, onde il testimonio sia fedele, i mezzi esterni, cioè *pene legali*, *disprezzo*, *disonore*, *disistima*, *la facoltà di fare a suo tempo* da chi ha interesse tutte le non impertinenti questioni al testimonio: *l' ammissione di competente testimonianza opposta* alla prima stata emessa, oltre i Processi verbali di confronto, ed altri esami come garanzie di ogni genere per assicurare tali testimonianze.

(*) *Il caso di Susanna e dei due Vecchioni offre circostanze degne di esser avvertite da un Giudice, da un Processante appunto nello scopo di quelle particolarità, che debbono pure guardarsi, sebben distinte da altre, perchè straniere per se stesse all' oggetto in questione. Con tali diligenze si arriverà a conseguire tutto ciò, che si espose, ma sembraci, che potrà formarsi vieppiù quell' indispensabile criterio, che valga a far riconoscere la veracità dei testimonj a qualunque delle classi appartengano, e la veracità delle testimonianze.*

re, ed amministrare; interessa pure per ampliarla nello scopo parimente di adoperare e valutare le prove stesse, di dire che qualunque testimonio indotto da altri testimonj circa l' oggetto principale dev' essere *per regola ordinaria* sentito nei modi, coi metodi, e colle cautele dovute in correspettività delle cose superiormente riferite, e delle massime ivi insegnate. *Si disse ordinariamente*, perchè ciò dev' essere inteso, ed usato colla dovuta sobrietà, atteso il disposto dall' art. 28. *COST. Post diuturnas* » ivi » *restando un delitto, una circostanza, un indizio concludentemente giustificato cogli esami di tre testimonj dei molti indotti, si dovrà per l' avvenire in grazia della brevità del giudizio, e della necessità della sollecita esecuzione della giustizia, prescindere dall' esame degli altri* „ 29. „ *al medesimo effetto si prescrive, che le prove, che si acquistano incidentemente in un Processo da un Giudice, il quale validamente procede per un delitto, per cui sarebbe incompetente, debbano aversi in avvenire per valide, onde il Giudice competente ne possa far uso* » Le quali disposizioni conviene aver ognora presenti

---

I due Vecchioni avevano immaginato circostanze speciali, ed individuali, onde indurre persuasione nell' animo dei Giudici a carico della donna, che avevano progettato di perdere. Ma cosa fece DANIELE per provare la veracità di tali circostanze, mette in campo una circostanza per se stessa straniera al soggetto: parte dal supposto, che il delitto sia stato commesso sotto di un albero, e che nella scena da loro immaginata vi fossero differenti specie di alberi, e dimanda a coloro di che specie fosse l' albero, che aveva somministrato l' ombra agli accusati: ed essendo interrogati per guisa da non potersi concertare per la risposta, indicarono specie differenti, ed in vista di tale contraddizione in un fatto così manifesto svelarono la falsità della loro testimonianza. Che il fatto fosse seguito sotto un albero od altrove, o sotto un albero di una tal specie, o di tal altra erano circostanze straniere rapporto al delitto, così che a tutta prima anche la singolarità diversificativa pare che in allora potesse poco influire. Ma per la contraddizione dei testimonj divennero accidentalmente circostanze speciali, le quali servirono a caratterizzare la frode. Questo esempio sembra a noi, che imponga vieppiù la necessità di circostanziare, d' individuare li racconti in cose d' altronde intimamente unite, benchè qualche volta distinte; e la necessità di attendere ai casi singoli per regolare saggiamente la investigazione della verità.

senti anche perchè si legge nei nostri Scrittori, che dovendo i testimonj essere esaminati da un Giudice competente, possa cavarsene illativamente, che i testimonj esaminati *p. e.* dal Giudice laico contro un imputato, che pretenda godere della immunità Ecclesiastica, ed esaminati sopra un delitto commesso da lui imputato non provino *coram Iudice Ecclesiastico*, appunto perchè esaminati da Giudice incompetente, onde convenga, che il Giudice Ecclesiastico assuma nuove informazioni, e prove sopra quel tal preteso delitto » VULPEL. in *pract. Iudiciar Fori Eccles. C.* 3. *N.* 22. » PEREGRIN. *de Im. Eccles. C.* 3. *N.* 2.

E debbono pure i Tribunali Criminali aver anche presente quanto si ordina dall' Editto 26. Novembre 1817. Art. 9. 10. per rettificare ed impinguare i Processi Criminali nello scopo sempre di scoprire la verità. La prudenza poi e la cognizione del Giudice, la qualità del delitto, la natura della Causa, le particolari prescrizioni emanate dal Governo saranno opportunamente modi ed elementi valutabili per la pratica applicazione della enunziata massima e di ogni altra; anche perchè se faccia d' uopo sia per i casi eventuali, in cui si ommettesse parimente di sentir un qualche testimonio, fatto constare per qualche modo dal Processo il motivo, pel quale sia stato non sentito in esame il testimonio indotto, essendo massima addottata riguardo a testimonj non sentiti, che il testimonio indotto pel Fisco e non esaminato dal Fisco, si presume non sentito, perchè deponesse contro il Fisco, o contro l' accusatore, eccezione che si vede allegata in Pratica per la *Teoria Vulpelliana*, siccome dal VULPELLIO insegnata, e dai Tribunali addottata e da altri Scrittori di materie Criminali riferita.

Similmente debbono pure essere sentiti gli altri testimonj del Processo, sebbene singolari, ma di singolarità *amminicolativa* e *diversificativa* a differenza della *singolarità ostativa*, RAINALD. *Obser. Crim. Cap. II.* §. 8. *al* 13. *N.* 8. *e seg.* (Il MIROGLI *Cap. V. N.* 98. *al* 102. *ne parla egualmente*) verificandosi *la singolarità ostativa*, quando la testimonianza di uno si oppone così a quel-

quella dell' altro, per cui si concluda, che una delle due sia falsa, esprimendosi i Dottori colla parola » *alterutrum* « ed essendovi *singolarità diversificativa* se il testimonio discordi unicamente circa le sole circostanze accessorie del fatto, e consenti nel fatto principale » STRUVIO *Syntax Exercit* 28. *Lib.* 48. Gli Scrittori enunciano sulla singolarità diversificativa tre specie distinte» CARAVITA *Instit. Crim. Lib.* 2. § 1. *Cap.* 2. *N.* 15. riguardando testimonj singolari di singolarità amminicolativa quelli, che depongono singolarmente di circostanze diverse bensì, ma per tal guisa, che non ripugnano fra di loro reciprocamente, così che possono riportarsi al fatto principale in questione » MASCARD *de probat.* (1).

Ed

---

(1) La concordanza dei testimonj dev' essere una cura particolare dei Processanti; perciò avvertiranno se le deposizioni di più cospirino nello stesso scopo, e se ne risulti da loro *la verità ed identità di fatto, e la sua sostanza*, nel che conferiscono la *persona da cui e sopra cui la Causa ha i suoi rapporti, conferiscono il luogo, e tempo del fatto*, onde coincidendo esattamente due testimonj, sono qualificati *contesti ossia contesti nel delitto*, sul quale depongono, ben inteso che concordino *nel tempo, nel luogo, nel luogo del luogo, nella persona*. Li quali elementi si raccoglieranno vieppiù e vieppiù la contestualità risulterà, se il testimonio verrà ricercato *minutatim* delle singole circostanze del delitto, così che ricercandosi *p. e.* di un fatto seguito in tempo di notte, deve dirsi se risplendeva la luna, se erano accesi i fanali.

Convien però nelle cose minutissime, per le varietà accidentali, che potrebbero produrre in onta delle sostanziali, attendere *alla qualità dei casi*, se il bisogno lo esiga (V. sopra la Nota 1. pag. 384 *e seq.*) onde la concordia stessa in certi altri casi non fosse nociva, *L.* 1. §. 1. *ff. de test.*, tener sempre presente, che dove non sieno contesti saranno *singolari i testimonj, e la singolarità* sarà *ostativa, o diversificativa, o cumulativa*, pag. 387 che generalmente un testimonio è *singolare*, quando deponga fatti diversi, e faccia testimonianza di diversa persona, di diverso fatto delittuoso, od anche di tempo, luogo, e di circostanze diverse: che *la ostativa singolarità* si risolve in ciò, che il testimonio dell'uno osti così al testimonio dell' altro, che si elidino tutti due; per cui a svolgere debitamente i fatti e collocarli competentemente convien esplorar *la scienza* di ciaschedun deponente, *la fede, la ragione della scienza*, perchè con tale elisione non avessero a lasciarsi impuniti i delitti. Le quali conseguenze di elisione non si hanno *nella testimonianza diversificativa*, perchè, sebbene si depongano diverse cose nello stesso giudizio, pure alcune volte almeno, ed in alcuni casi può seguire che la testimonianza dell'uno non si distrugga colla testimonianza dell' altro.

Che se la varietà toccasse *il luogo, il tempo, il modo* ossia *le circostanze essenziali* di quel tal delitto in guisa che o non abbia potuto accadere ciò

Ed i Processanti debbono sempre aver presente, che senza il concorso di altri indizj il deposto di un sol testimonio benchè idoneo produce se non se l'effetto di una semi-piena prova; che due testimonj idonei costituiscono la prova piena a differenza di due inidonei, i quali non potrebbero dare il risultato medesimo a meno che più di numero coincidessero nello stesso oggetto, e col presidio ulteriore di più indizj concorressero allo scopo medesimo. E ciò maggiormente anche perchè forse non tutti nella serie dei Cancellieri, e Sostituti conoscono le varie disposizioni, e le varie massime scatenti dalle Leggi *L. L.* 1. 21. *ff. de test.* » ivi » .... *ad sufficientem numerum testium coarctatur: ut judices moderentur, et eum solum numerum testium, quem necessarium esse putaverint, evocari patiantur; ne effrenata potestate ad vexandos homines, superflua multitudo testium protrahatur.... non enim ad multitudinem respici oportet sed ad sinceram testimoniorum fidem, et testimonia quibus potius lux veritatis adsistit.* e *L.* 3. §. 1. *ff.* id » ivi » ..... *an ad ea quae interrogaveras ex tempore verosimilia responderint* ...... E degna d' esser letta

 a

---

che si dice accaduto, o sia accaduto tutt' altro, una tale dissomiglianza dovrebbe estimarsi colle regole della *singolarità ostativa*: e se la dissomiglianza non inducesse nè l' una nè l' altra delle suddette cose, converebbe osservare se uno deponga che Tizio venne ucciso *p. e.* in *Campidoglio a sei ore del mattino*, un altro dicesse *a nove ore*, ma però nel giorno medesimo, e nel medesimo luogo; quello dicesse con *un coltello lungo*, questo con un *coltello corto*; diversità, la quale se induce che non possano essi due testimonj qualificarsi per due veri contesti, non induce però che il testimonio dell' altro debb' esser rigettato, benchè induca incertezza per travedervisi errore, giacchè tutti due convengono nella sostanza. Che se poi fra più testimonj uno deponga *speciatim* più cose, le quali più o meno tocchino il delitto senza nè *direttamente*, nè *indirettamente* contraddirsi con altre deposte; ma possano anzi con più facilità combinarsi, si avrà allora la singolarità *amminicolativa*, per la quale la testimonianza dell' uno si suffraga con quella dell' altro. *P. E* Uno dice di aver veduto Cajo entrare in una Casa, altro dice di averlo veduto portar via robba, altro dice di averlo veduto fugir colla robba, altro dice di averlo veduto vender la robba stessa.
È questa una singolarità, che si cumola per tal guisa, per cui sebbene singolari sieno i testimonj, tutta volta cumolati gl' indizj scatenti può perfino conseguirsi una piena prova » FARINAC. *de testibus*.

a questo riguardo la Orazione di CICERONE *pro Fontejo*.

XXV. L' ulteriore esaurimento della istruzione attuale richiede, che si amplii il discorso sulla negativa coartata, della quale si fece cenno superiormente siccome connessa col proposito delle prove per testimonj, benchè discorrendo dell' *interrogatorio* dell' imputato le si darà una estensione maggiore. Circa il qual soggetto debbono nella disamina delle prove per testimonj la sagacità, e l' avvedutezza di un Giudice al sommo segnalarsi oggi particolarmente, che il sistema di allegare la prova dell' *alibi* in tutto il rigor del senso di questa parola è adottato da chiunque si renda segnatamente debitore di enormi delitti, ideando, e concertando in prevenzione alla commissione dei medesimi quanto abbiasi a dire anche nei casi delle più strane ipotesi per fissare una cotal prova. La qual sagacità ed avvedutezza saranno dirette particolarmente a riconoscere se appunto il testimonio fu, e per quali maniere istruito, se e come possano sussistere quel tal fatto o fatti, o quelle circostanze, alle quali si riferisca *l' alibi* non solo, ma la prova qualunque *di coartata*, che si voglia introdurre; se il testimonio rimova solamente *l' atto dal senso*, oppure *la potenza dall' atto*, o se *l' uno*, e *l' altro*. Sebbene, come si è accennato, parlando dell' interrogatorio diremo a suo luogo quanto in più dettaglio sia conveniente, si crede tuttavolta di qui sotto notare le cose più necessarie, affinchè negli atti relativi non si pregiudichi all' interesse della giustizia, nè si nuocia all' accusato, che abbia indotto la negativa coartata (1) (2) (3).

XXVI.

(1) Quantunque ci riserbiamo, allorchè si discuterà circa l' Interrogatorio dell' Imputato, e circa la parte concernente la pubblicazione, e legittimazione del Processo considerato anche nel suo essere o di *difensivo*, o di *repulsivo*, di esporre ogni ulteriore notizia *sulla negativa coartata, vario suo carattere*, sopra *i rapporti diversi della medesima tanto nel riguardo dell' imputato, quanto nel riguardo dei testimonj, come in quello del Fisco*; e di discorrere *sulla osservanza dello stile, che attesta lo SCANAROLI nel Lib 2. Cap. 2. N. 6.*, essere praticato dalla Curia Romana di non sentire tali testimonj, se non se costituiti in carcere, non ommesse anche le osservazioni degli Autori, perchè non *sempre*, nè *indistintamente* debba tale stile essere usato; tutta volta

XXVI. Le deposizioni ad *perpetuam* fatte a rogito di Notaro, e prodotte in Processo debbono pure fermare l'atten-

---

diremo quì che i Dottori in via di conclusione finale insegnano, che i testimonj sopra *una negativa coartata di luogo, e tempo* non debbono carcerarsi per l'effetto del loro esame, quando per parte del Fisco non sia stato provato il delitto *plene, vel semiplene colla coartata del luogo, e tempo*, attesochè una prova concludente deve rendere sospetta la loro deposizione onde venire alla più concludente risoluzione di carcerare un testimonio: che un testimonio sopra la *negativa coartata di luogo e tempo* non si pone in carcere se, senza impugnarlo, scemasse solamente il delitto » *p. e. occise, ma ci fu rissa prima* »: che non si pone in carcere se fosse indotto per mostrare mendace il testimonio esaminato pel Fisco per la ragione, che in tal caso non s'impugnerebbe la prova del Fisco, ma si riproverebbe il deposto del testimonio in riguardo alla sua pretesa scienza; mentre vi sono alcuni Autori che sostengono, che i testimonj sopra una *negativa coartata*, se sieno veramente sospetti, debbansi tener in carcere, quando ancora fossero più di numero dei testimonj del Fisco » *RAINALD. Tom.* 2. *Cap.* 18 *Sup IV. N.* 70 e 19. *CALDERO' Decis.* 8: che per la osservanza dell'indicato stile vi deve sempre concorrere un fumo di falsità, e di subornazione ancora; quale cessando, insegnano essi, che tali testimonj si esaminano in *presenza del Procurator Fiscale*, si dimettano con cauzione o con precetto penale sino alla definizione della Causa, su di che altrove ed a suo luogo si parlerà anche con più estensione. Altri Scrittori, come il *SAVELLI Summa* §. *testes N.* 16., e sull'appoggio *del Testo in L unius* § *testes*, ed ivi *la Glossa ff. de paenis* dicono, chè *de jure, et praxi* un testimonio verosimilmente informato se nega di avere *o veduto, od inteso, o di essere stato presente* può venir carcerato e ciò sempre in Cause Criminali, e sempre che consti del corpo del delitto, e che possa quel tal testimonio obbligarsi a deporre, e che non vi concorresse in quel tal caso un qualche ragionevole motivo, il quale rendesse scusabile la sua negativa, o che circa il punto di non aver veduto, vi fosse un titolo ragionevole, che lo appoggiasse, o perchè di notte, od in distanza, oppure vi fossero altri ostacoli.

(2) La opinione, chè i testimonj indotti a provare una negativa coartata indeterminata e vaga, benchè sospetti di falso, non debbano essere posti in carcere, nè essere trattenuti, viene dai più saggi Scrittori accolta come maggiormente ragionevole sul riflesso, che tale sospetto in allora movendo unicamente da una presunzione di falsità, non possa prestare un legale fondamento a vessare un Uomo » ERCOLAN. RAINALDI: che non debbano essere sospetti quei testimonj, i quali deponessero una negativa coartata di luogo, e tempo, *GRAM decis* 56 *N.* 4 *BOSS. Tit de defens. reor. in fin MONTICEL in Repert. testium verb. negativa coartata* „ se la deponessero per tal guisa che questa coartasse *col luogo e col tempo*, cui si alludesse, a modo di un affirmativa; e maggiormente se dassero ragione, che la cosa non avesse potuto od essere, o seguire

tenzione dei Giudici e Cancellieri, perchè essendo ordinariamente non la espressione del senso dei deponenti, quan-

senza che esso testimonio o sapesse o vedesse ,, *GLOSSA* in § *si vero absunt* verbo et vidisse » *Authen de haeredit. et falcid.* ;*CLAR. quaest.* 52 *vers. scias autem* e così lo stesso *FARINACIO*. E si assegna dagli Autori un motivo, e cioè che *la negativa coartata di luogo e tempo* cadendo *sub sensu*, e dovendo essere contemporaneamente ristretta ad un tempo modico, e ad un circoscritto luogo non possa contenere in se il mendacio, a differenza della vaga ed indeterminata, la quale potrebbe ammetter l' assistenza a diversi ed estranei atti in varii luoghi, e quindi nè anche cader sotto gl' occhi i luoghi diversi, ed il tempo, cui si riferisca il fatto, che volesse deporre. Tutta volta l' avveduto Giudice dovrà sempre aprir gli occhi perchè la verità non resti adombrata per le temerarie asserzioni dei testimonj, anche per la ragione, che invalse pur troppo l' erroneo principio, che sia operazione meritoria di non dir la verità per favorire e liberare un delinquente - cosa che indusse tante volte gli uomini ignari ad emettere false testimonianze

(3) Riguardando a sufficienza esaurito l' insegnamento sul modo di ricevere i testimonj, chiuderemo il discorso col dire che si crede più ai testimonj *affirmativi*, che ai *negativi* » *L diem proferre*, § *si plures* — ivi — *Gloss. in verb. consenserunt* » *Bald. in L Actor. Cod. de probat.* Che quando la negativa coartata sia vaga puramente, non *coartata di luogo*, *di tempo* diventa di sua natura improbabile non cadendo sotto il senso del testimonio » *Cap. Accusator* 6 *quaest.* 5. *L Actor Cod. de probat.*, ma se coarti *il luogo*, *il tempo*, e sia cadente sotto il senso del testimonio della maniera stessa dell' affirmativa, si crede in allora non meno ai testimonj deponenti sopra *tale negativa*, che sopra *l' affirmativa* » *Bald in Cap. cum in tua N.* 1. *vers. item quod numerus* ben inteso che *tale negativa coartata di luogo, e tempo* possa sempre essere provata direttamente dai suddetti *testimonj negativi*; come pure debbe avvertirsi, che onde i testimonj sentiti sopra la negativa coartata *di luogo e tempo*, provino debbono essere *idonei* anche nel caso di delitti di difficil prova, e pei quali si ammettono d' altronde testimonj *inabili*. Inoltre perchè i testimonj deponenti sopra una *negativa coartata* provino, debbono coartarla *non al largo*, ma strettamente restringerla *ad un tempo*, *e tempo non breve* » *Text. in* §. *item verbor.* — ivi — *toto ipso die*, *Instit. de verb. oblig.* » così che se dica non esser Tizio intervenuto alla rissa, conviene includere di aver assistito a tutta la rissa. La conclusione del testimonio deponente in modo di non rimover il senso dell' atto, deve essere tale che esprima che la cosa non potè essere altrimenti, perchè veduto da lui, a differenza se dicesse solamente » *non vidi* » e cose simili, e render inoltre ragione del suo deposto, quand' anche non fosse ricercato. Tal cosa viene indicata dai Dottori, come regola generale » *MASCARD. de probat.* » sul riflesso che possono darsi casi, nei quali per natura del fatto deposto, non vi sia bisogno di dichiarare le parole » *non ha potuto essere senza che io vedessi, o sentissi.* »

quando in particolare sieno emesse da uomini idioti, da uomini del volgo, dalle persone della campagna segnatamente illeterate; ma il linguaggio, e le tante volte la sintassi ancora dei Notari, ai quali si rivolgono gli aventi interesse di procurarsi certe deposizioni, e certe dichiarazioni; perciò essi Processanti, e Cancellieri dovranno preliminarmente interrogare con diligenza sul fatto o' fatti i rispettivi fidefacienti ricercandoli genericamente, non far loro riconoscere subitamente il contenuto della deposizione emessa, ma rilevare con queste interrogazioni, e con tali esami, se le cose, le quali riferiscono, consentano col contenuto nelle attestazioni prodotte. In questa ipotesi, ed allora solamente procederanno a far riconoscere le deposizioni, ed allora solo dovranno far aggiugnere, o levare, o dichiarare quanto si trovasse opportuno per la verità dei fatti, mentre una generica interrogazione susseguita dalla lettura delle attestazioni potrebbe produrre in effetto, che un testimonio dichiarasse senza altra limitazione esser vero il contenuto nelle medesime, e lo dichiarasse verosimilmente e non con tutta verità per solo difetto di opportune domande.

XXVII Tali sono i generali insegnamenti, che concernono i testimonj, ed il modo di riceverli, insegnamenti, che avranno un dettaglio anche più applicato parlando dei delitti singoli, ed essendo a questa parte di discorso pur anche comuni moltissime cose riferite nel *Cap. V.* e *Cap. VII.*, ed altre, che si diranno nell' Appendice che segue. Ma comechè però si ricavano mezzi di prova in specie dai *documenti*, dagl' *Instrumenti* (*pag.* 183. *e seg. nostre*) così conviene discutere con qualche dettaglio particolare questo

---

FULVIO PACIANO nel Trattato delle prove L. 1. *Cap.* 33 e più di seguito *sino al Cap* 56 distingue le molte specie di *negative*, e quindi accenna in ognuna i diversi modi di provarle trattandone ampiamente la materia.

In fine diremo, che il testimonio diffetta nol detto, quando non alleghi la *causa della scienza* di ciò che dice, e quando dica cose od impossibili, od inverosimili » *MATTEI tit.* 15. *C.* 4. *N.* a 4. » *BONFIN. ad Ban. Cap.* 2., o quando risulti *contrario* a se stesso, *vario*, *mendace*, *vacillante*; quando esponga *animosamente*, o con un discorso preparato, o soverchiamente *verboso*, ed *affettato*.

sto tema, siccome materie rispettivamente connesse, e che si prestano un mutuo soccorso, ed un lume vicendevole pel maneggio ed uso di esse prove in specie *pag id ed altre Cap. V. e VII.*

Noi abbiamo detto che i delitti possono provarsi anche per *documenti pag.* 183., *L. ultima Cod de probat* „ *se rem deferre in pubblicam notionem debere, quae munita sit documentis* .... *L.* 15. *Cod. de fide Instrum* „ *in exercendis litibus eamdem fidem obtinent tam fides instrumentorum, quam depositiones testium*; nè vi si fa distinzione, come si disse altra volta fra Cause Civili e Criminali „ *Cap. V.* §. *V. pag.* 185.

Realmente le *carte*, i *documenti* ed altre simili specie possono essere il soggetto stesso del delitto, possono condurre a riconoscere la esistenza di un fatto delittuoso contenendone le vestigia, ed a riconoscerne i suoi Autori. *P. e. un testamento, un Instrumento, un chirografo falsi* possono essere il soggetto; e se non sieno in tutto il soggetto, possono *essere falsificati in parte, o foggiati dell' in tutto da contenere un fatto delittuoso* come sarebbe *un rogito* che contenesse *un contratto usurario*, o *qualsiasi illecito patto*. E se in qualche ipotesi questi oggetti non costituissero il delitto stesso nel suo formale, e materiale, possono contenere la prova, o l'indizio del delitto, cui abbiano relazione, il che conferma sempre le premesse nostre proposizioni: potrebbe essere *p e.* il caso di una lettera scritta al sicario del mandante che gli commettesse un assassinio, di una dichiarazione del sicario di aver ricevuto il denaro convenuto, delle lettere amorose di due adulteri, del libello famoso od altro mezzo, che equivalesse anche secondo i Bandi generali a dimostrare un delitto di quella tal fattispecie; cose tutte le quali, pare a noi, che contemplino eziandio la ragione di ciò, che si espose nel *Cap VII.* sulla necessità di legare le prove in genere ed in specie le quali restano fuse tante volte, ed in tanti casi reciprocamente.

Questi documenti, instrumenti, e specie simili, od analoghe debbono però nello scopo suddetto, od altro conveniente alle viste della giustizia farsi di atti, e per tal

mo-

modo, che è necessario di sempre stabilire legalmente la prova che vi sia contenuta, o per qualche guisa serva come tale in riguardo al rispettivo delitto, così che se ne abbia con ciò o la sua esistenza, o se ne conseguisca la prova di quella conformità, che sotto altri rapporti si disse venire stabilita *mediante testimonj*, o *mediante indizj*.

La qual prova, secondo i casi diversi, o si avrà nello stesso fatto delittuoso se si verifichi l'allegata ipotesi di *carte*, o *documenti contenenti delitto*: o non consistendo nel fatto stesso delittuoso, ne offrisse tuttavia una traccia; oppure in altra ipotesi l' avesse, o potesse avere la prova medesima ora colla comparazione rispettiva dei caratteri pei casi esemplificati, ora per mezzo di opportune perizie caligrafe, ora coll' esame di testimonj informati, o stati presenti negli altri esemplificati casi a quel tal rogito, che fosse attaccato di falso, a quel tal contratto preteso usurajo; o stati presenti alla consegna di quelle tali lettere contenenti il mandato, o la promessa di premio, oppure sapessero anche per qualche maniera le espressioni contenute in quel libello denunziato famoso. Ciò predica egualmente del caso di una corrispondenza, che racchiudesse un piano di congiura, di cospirazione da dove per le medesime parole del carteggio scaturisse la prova della esistenza del delitto, o scaturisse per altro analogo mezzo.

In questi e simili casi un Giudice, un Processante, un Cancelliere dovranno principalmente aver fatto di atti nei modi e colle cautele indicate il verbale di riperizione, descrizione, ed esibita di quel tal documento comprovante il fatto delittuoso, quel rogito, quella cambiale od altra carta qualunque dimostrativa il delitto medesimo, quell' originale libello, l' originale carteggio, e dopo aver fissato per questa guisa quel mezzo di prova, che i pratici dicono appartenere *al genere* » *Cap. VII. pag.* 294. valersi del mezzo medesimo sia mediante le perizie, sia mediante le ricognizioni, od altri competenti atti per cavarne la specifica, mentre, come si notò, s' inestono in questi fatti le prove *in genere* ed *in specie* sieno *reali*, *dirette*, *indirette o circostanziali*, ond' è che trattandosi

se-

segnatamente di *scritture* risulterà da questo il costitutivo appunto del delitto anche nel rapporto dei complici diversi secondo i casi, oltre il materiale delle scritture medesime. (*Parlando dei delitti in specie saranno indicati gli estremi costitutivi i fatti delittuosi anche sopra indicati*).

Le quali prove *reali dirette*, ed altre *accessorie indirette o circostanziali* sembraci, che saranno vieppiù fissate in Processo quando colla scorta dei *documenti*, dei *carteggi relativi* si assumano inoltre le altre occorrenti verificazioni, e quando ogni *oggetto reale*, come *carte originali* sieno fatte firmare da chiunque vi abbia interesse per ogni successiva necessaria garanzìa, e per ogni altra operazione avvenire di *comparazioni*, e di *perizie* per stabilire vieppiù la criminalità o non criminalità, che potesse risultare dai documenti od altro, oppure per verificar confessioni, se confessioni vi fossero, e per ogni altra operazione, la quale convenisse o nel riguardo di quella tal carta materiale od altro oggetto, o nel riguardo della identità delle lettere, o di altri oggetti coll' uso di mezzi estrinseci corrispondenti a quanto esiga la natura della Causa.

E comecchè il materiale in tanti delitti conforme si espose superiormente, ed altrove contiene eziandìo la prova della morale loro esistenza, e della specifica colpabilità per riconoscere l' individuo delinquente, siccome può accadere nella *delazione di armi proibite*, nei *giuochi proibiti*, nei *fatti* di *fraudata gabella*, di *fraudata annona* a differenza dell' *omicidio*, del *furto* sotto qualunque denominazione, dei quali la prova specifica è di tutt' altro carattere, come ad ognuno sarà agevole di rilevare nell' applicazione delle corrispondenti idee; così ci pare che debba tenersi fisso in mente, che la prova morale di un' azione delittuosa della prefata indole può essere connessa col fatto materiale per quella maniera, che lo è, in altri modi però, pei delitti di falso in *Instrumenti*, *in mandati*, *in Cambiali*, in *Chirografi*, in *libelli famosi*, di *falso in Brevi*, in *Concessioni Apostoliche*, perchè vi si rimarcano cose tali, le quali suppongono sem-

pre-

pre *un fatto* non separato dal documento, se un documento vi sia, dal quale risulti il delitto, che forma il soggetto della Causa (un *pugnale*, una *spada*, una *chiave adulterina*, ed *alri simili oggetti, per mezzo dei quali si consumò il delitto, sono chiamati strumenti del delitto, cui si riferiscono: non lo sono però della guisa ora sopra parlata, cosicchè di questi se ne terrà discorso nel progresso* discorrendo degl' indizj, benchè per la Legge *L.* 1.ª *ff. de fide Instrum. sotto nome d' instrumenti latissimamente presi venga tutto ciò che si presta alla istruzione della Causa* » *CREMANI Lib.* 3. *Cap.* 23. *Nota* 1.

XXVIII. L' amministrazione dei quali mezzi di prova presi in questo stretto significato dev' essere dai Giudici, Processanti, e Cancellieri, ed altri Magistrati maneggiata per la maniera suriferita, onde resti fissato e stabilito tutto ciò, che nella divisata specie, ed altra sia capace di conferire a far fede di una cosa seguita, oppur anche ad indicare un avvenimento futuro, od a dimostrarlo appunto mediante *documenti, attestati, rogiti, libelli, chirografi, scritture, stampe* o come fatto in se delittuoso, o come riferibile a delitto. Nel che la riuscita sarà a parer nostro tanto più fattibile, se saranno formati con esattezza i Processi verbali segnatamente quando alcuno sia sorpreso con scritture od altri oggetti analoghi tendenti a delitto assicurandone legalmente la identità loro, dirigendo saviamente, ed avvedutamente ogni ricerca, che conduca a farne risultare la parte morale.

E quì crediamo bene di accennare almeno per via di esempio, che gioverà non poco nel maneggio di tali mezzi di prova, se si avverta nei casi singoli quando si tratti *puta* di lettere familiari per dare sfogo ad un privato dolore, perchè non siasi ottenuto dal Principe una grazia, un favore, un impiego, così che la lagnanza espressavi fosse un argomento di poco rispetto al Sovrano od ai Magistrati, per cui la indagine si risolvi solamente in riconoscere se *mal animo* o più tosto *dispiacere* venga rimarcato nel contenuto della lettera stessa: se la scrittura sorpresa, rinvenuta o denunziata non fosse della indole sud-

 detta,

detta, bensì un *libello famoso* composto contro una persona o pubblica, o privata, dovendosi in allora, oltre i generali mezzi di prova di sopra indicati, provare pur anche se fu o no divulgato e fatto con animo d' ingiuriare, o di calunniare, o d' infamare, se quel tale scritto od altro sia o no firmato, e per qual maniera; se abbia in se per oggetto un delitto veramente tale in guisa che consistesse per se non solo in un delitto in genere, ma, senz' altra estrinseca forma, ne palesasse l' autore. Avvertire, e ciò nello scopo di abbracciare possibilmente ogni idea corrispondente a questo esemplificato soggetto, se trattisi di scritto o stampa contro la Religione, contro i buoni costumi, contro i diritti maestatici; di uno scritto contenente un piano di rivoluzione, di sedizione per eccitar il popolo alla rivolta; se si tratti di delitto di falso, di alterazione nei registri pubblici, come *Processi civili, criminali, Libri di Archivio, Ragionatoria, Censimento, e simili altri*, per cui in questi, ed in ogni altro fatto dovesse opportunamente cercarsene l' autore, lo scrittore, il propagatore o mediante esami, perizie, e confronti giusta quanto si dirà estesamente parlando dei titoli singoli, cui riferiamo, od altri analoghi: se convenisse indagare che o nello *scrivere*, o nel *divulgare* lo scritto fosse stato fraudolentemente sostituito un nome non vero, e soppresso il più vero per trarre in errore, giacchè le tante volte si assume da *un maligno*, *da un invidioso* il nome del suo rivale, od indagare se per l' occasione *p. e.* di un omicidio fosse stata abbandonata una qualche carta, o supplantata, od introdotta sia per incolpare alcuno, sia per allontanare da se il delitto, e farlo ricadere sopra altri. Oltre le quali esemplificate indagini nel maneggio, ed amministrazione delle prove in specie per lo scopo di conoscere la verità del fatto, sembraci, che i Processanti, i Cancellieri dovessero impegnarsi in giudiziose, ed avvedute ricerche e mediante esami di testimonj all' uopo, e mediante comparazioni di lettere per riconoscere e stabilire rispettivamente la identità dei caratteri, e di quale mano risultassero questi, malgrado che la comparazione sia qualche volta un mezzo fallace pel motivo che possono

le

le lettere scritte risultar consimili, e non essere state vergate dalla stessa mano, tanta è la forza della imitazione per trarre in inganno, così che tornerebbe di considerare in questi casi ciò che dice in proposito la Novella 73. » *Si quis non soli credat accipientis scripturae ... quia enim non professus est is, qui scripsisse dicebatur, suam esse scripturam ..... et scribere alia coactus est, quae visa sunt veluti similia quidem, non tamen per omnia similia*.... oltre quanto altro dice la Legge » *L.* 20. coll' Autentica che segue, e che venne pure indicata, *Cod. de fide Instrum.* — ivi — *Comparationes litterarum ex chirographis fieri, et aliis instrumentis....... dare ..... occasione criminis .... et in judiciis manifestum est....* dove si limitano i casi della disposizione, e si danno le regole anche perchè il perito non possa essere censurato di sospetto.

Potendo poi la dissomiglianza di carattere derivare dal fatto di uomo a bella posta, ed eziandio per cagione di malattia, di età, di diversità di carta, d' inchiostro, di calamajo, potrà accadere inoltre, che gli stessi periti in questi esemplificati casi, ed altri analoghi non fossero maggiormente in grado di affermare della identità della mano che scrisse, ma solamente della somiglianza delle lettere scritte » SERVIN *Legislation criminel livr.* 2. §. *des preuves*, CARRARD, BOEMERO » BLAKSTON *Commentar. in Leg. Anglic. lib.* 4. *Cap.* 27. §, 5.

E sebbene le disposizioni delle citate Novelle, e Leggi concernino particolarmente le prove *in Civile*, tutta volta convengono gli Scrittori, che sieno pure opportunissime nelle Cause Criminali, avvertendo fra gli altri, il BOEMERO *Obser.* 1. che » *nulla solida diversitatis ratio dari queat ob quam quam in Civilibus perfecta sit probatio per tabulas, eadem in Criminalibus pro imperfecta haberi debeat* »

XXIX. Le notizie per parte dei Giudici, dei Processanti, dei Cancellieri nell'uso delle prove in specie *per documenti, e tavole*, e le cure loro e le diligenze rispettivamente dovrebbero essere parimente estese, secondo Noi,

ad informarsi e rilevare se quel tal documento, dal quale si vuole ricavare un mezzo di prova sia infetto di vizj *intrinseci* od *estrinseci* col far attenzione alle circostanze inseguenti, ed antecedenti al fatto, e col considerare se fra di loro si presenti alcuna ripugnanza. Scordar non dovrebbero nello scopo medesimo e per l'effetto di questi mezzi di prova colui che scrisse *p. e.* e colui che fu testimonio, e come lo fu; avvertire se *p. e.* al tempo della prova vivi o nò più quel soggetto, il quale si ritiene, che abbia scritto, o segnato quel tal documento, e fissare se viveva o no *p. e.* del tempo che fu segnato, e scritto.

Esaminare il documento segnatamente nella parte concernente la sostanza di quel tal fatto, che forma il soggetto della inquisizione, e delle ricerche in specie, poichè se tutte queste diligenze possono impegnare una *Causa Civile*, maggiormente impegneranno *una Criminale* o per cavarne argomenti di credibilità in appoggio di quella tale tesi, che venisse proposta, o per escludere gli argomenti medesimi, ed anche il delitto, o la colpabilità di chi venisse imputato dipendentemente da quelle carte, documenti, e simili, cui si allude col nostro discorso applicabile a qualunque altro caso subalterno alla presente discussione. È quì richiamando ciò che nel proposito di tali mezzi di prova abbiamo in via di massima accennato nel principio della discussione attuale per fissare idee corrispondenti al carattere dei mezzi medesimi §. XXVII. soggiugneremo che nel soggetto » *documenti* » è indispensabile di esaurire ciò, che gli Autori chiamano *competente idoneità di documento*, perchè faccia prova, locchè equivale a quanto si disse *loc. cit.*, e cioè che o contenga il delitto, che forma la materia della inquisizione, o che l'imputato sia convinto di aver scritto quella carta medesima, o che rendendosene confesso, sia la sua confessione verificata *mediante confronti*, *ricognizioni*, *perizie*, si ricavi in tal modo sempre da esso documento quel tal mezzo di prova *Cap. V. pag.* 185. *nostre*, cioè *del mandato omicidio, p. e. o della subornazione del testimonio, o della seduzione di quella fanciulla rapita, o stuprata, o dell' eccitamento di quella popolazione al-*

la

la rivolta, di quei militari a tumulto, a sedizione, o la falsificazione di quel rogito, o privata scrittura, o cambiale, o della formazione di quell' atto, nel quale sia scritto un contratto usurajo.

XXX. Le quali norme generali furono quì ripetute intanto in quanto che formando un concatenamento d' insegnamenti per un fine solo dovrebbero essere osservate dai Giudici ed altri ministri Processanti nell' oggetto sopra divisato non solo, ma valersene eziandìo per spingere le indagini a quei casi, nei quali una scrittura faciente documento riguardasse pur anche un delitto non già consumato, ma da consumarsi; come sarebbe *p. e.* se si trattasse di *una lettera*, colla quale alcuno insinuasse, persuadesse al suo amico di derubare una famiglia, nei quali casi, e nelle quali ipotesi soltanto sembra a noi che fosse doveroso di occuparsi delle prove per la guisa suddetta, onde raggiugnere sempre quella meta, che loro tocca, cioè ottenere la verità del fatto sottoposto ad esame, ed inerente alla lettera scritta nel prefato senso, e pel riferito malvagio fine. Nei quali esami, e nelle quali ricerche non dovrebbero parimente per l' oggetto suddetto ommettere di verificare opportunamente, e con competenti mezzi, se in questi concreti casi siasi nei termini o di una generica persuasione, e non veemente, o più tosto di una particolare e concludente; di rilevare se l' uomo, che si volle persuadere al delitto sia un assassino avvezzo ai misfatti, od un uomo non stato mai solito di delinquere; se il delitto consigliato sia leggero, atroce, atrocissimo; se lo scritto suddetto sia concepito in termini espressi, e precisi, od ambigui, ed inesatti, e praticando tali indagini sia mediante esami quali si suggeriscono, sia mediante considerazioni, spiegazioni per parte delle persone, che fossero informate del fatto risultante da quel tale scritto in questi esemplificati titoli di delitto, come in ogni altro analogo.

XXXI. Se fu soverchiamente esteso il discorso sulla prova per *testimonj*, per *documenti*, lo esigeva la importanza dell' argomento nello scopo finale, che lo riguarda dipendentemente da tale soggetto, ma la discussione nello scopo

po medesimo sarebbe incompleta, nè si toccherebbe del tutto la meta propostaci, se non si comprendesse in questa disamina il discorso circa gl' *indizj*, le *presunzioni*, le *congetture*, e l' uso loro nel Processo Criminale, come ampliazione della materia trattata nel *Capitolo V.* Anzi sembraci vieppiù confermata con ciò la convenienza della idea nostra allora manifestata di premettere, conforme si premise l' analisi esposta in detto Capitolo sull' argomento dei mezzi di *prova artificiale*; e giustificata eziandìo la distribuzione più sopra riferita delle prove in *personali*, *reali*, *dirette*, *indirette o circostanziali*, *perfette*, *imperfette*, ed altre comprensive appunto i *testimonj*, i *documenti*, *gl' indizj* e dai retori come dagli Scrittori nostri, CREMANI, RENAZZI denominate *inartificiali*, ed *artificiali* » *Cap. V. pag.* 183. (1).

XXXII.

---

(1) Svolgendo la materia degli indizj ci convien dire, che l' indizio deve essere sempre provato *in genere suo* per congiungerlo, e far indizj perfetti, e così integrare un fatto: che un indizio inferisce nell' altro nel caso *p. e.* di un omicidio, quand' anche ognuno fosse provato per testimonj singolari, se vi fosse questo seguente risultato: *p. e.* un testimonio deponesse di aver veduto l' imputato percuotere colla spada, un altro dicesse di averlo veduto poco prima in poca distanza del luogo, dove poi seguì il fatto, tener la spada sguainata, un altro dicesse di averlo veduto dopo il fatto fuggire; perchè in tal serie uno sarebbe sostenuto dall' altro, e si confonderebbero fra di loro per formare un fatto.

L' indizio che fosse equipollente, deve contenere tutti i requisiti, che debbono coesistere nella cosa, alla quale si fa la *equiparazione*, perchè si tratta di supplire » *ZUFF. quaest.* 66. *N.* 64.

Inoltre alcuni indizj specificano il *delinquente circa il delitto principale solamente*; altri *circa le qualità aggravanti, e mutanti la specie del delitto*; e specificano il delinquente per tal modo, che il delitto passi in altre specie cioè *p. e. in assassinio, proditorio, latrocinio, e simile*. Anzi una circostanza, che faccia passare il *delitto in altra specie*, farà pure che si possa considerare, come fossero *due delitti*: e per verità ognuno è persuaso, che *l' omicidio p. e.* può stare senza *l' assassinio*, senza la *prodizione*, senza *il latrocinio*, così che non si confonde, nè si può confondere la specie degl' indizj sopra l' omicidio colla specie degl' indizj sopra l' assassinio. Queste considerazioni inducono la necessità di separare avvedutamente fatti da fatti, circostanze da circostanze, locchè meglio si riconoscerà parlando nell' interrogatorio dell' Imputato *circa le confessioni qualificate*..

Vi sono poi anche certi avvenimenti *p. e.* come la morte di un uomo trovato *soffocato, od affogato*, trovato morto *in un pozzo*, un uomo *precipitato da un bastione, da una torre, da una finestra*; di un

XXXII. Le quali considerazioni contenendo pure la ragione sufficiente delle varie cose od esposte nella materia trattata, o notate nei competenti luoghi sembranci giustificare inoltre la necessità delle riferite notizie come della cognizione dei principj, sopra i quali sono basate. Altre massime tuttavolta, ed altre regole, più le cose dette *nel Cap. V. e sua Appendice*, potendo facilitare maggiormente, conforme or ora si è accennato, il mezzo d'impa-

---

uomo *sospeso ad un laccio, affogato in un fiume, canale, lago*, per cui presumere, che per fatto altrui piuttosto che per fatto proprio sia ciò avvenuto. In questi casi è necessità di esaminare, indagare il fatto coll'esaminarne ed indagarne gl'indizj, anche mediante l'ascolto di persone, onde riconoscere se quel tal uomo abbia potuto mettere le mani da se stesso a se stesso per la sua distruzione, o col gettarsi dall'alto precipitando, o coll'abbandonarsi cadendo in un *fiume*, in un *pozzo*, o col darsi il *veleno*, o col *sospendersi ad un laccio*; come per riconoscerne la cagione sia perchè lacerato dalla coscienza di un qualche commesso delitto, sia da timore d'incontrare una pena, sia perchè annojato da una vita meschina per *rovinate finanze domestiche*, per *malattie corporali insoffribili*, per *manìa*, per *ebbrezza*, per *debiti contratti*, per *gelosìe*, od anche per la pazza idea di rendersi così degno di un nome.

La Storia dei suicidj, oltre i casi esposti, ci avvisa, che alcuni si ammazzarono per non palesare cose secrete loro confidate; alcuni per non consentire ad un peccato, altri per altre passioni si uccisero (*Si veggano il Digest. ed il Codice Tit. de his qui mortem sibi consciver.*)

Per le quali cose tutte svolgendo qui la materia degl'indizj ci sembra opportuno di ciò accennare, onde ricorrere nei casi rispettivi alle *congetture*, alle *presunzioni*; perchè nei concreti casi osservasi *p. e.* se abbia *ferite* quel cadavere; se *contusioni*, *e quali*, *e come riportate*, mentre indipendentemente da *percosse* e *ferite* arrecate potrebbero quelle, che ha, essere state anche prodotte dalla *resistenza del corpo* sul quale, o contro il quale quel taluno si precipitò.

Inoltre circa questo argomento debbesi avvertire dai Giudici Processanti, e Cancellieri, che data la possibilità di *una prova in contrario* non dicesi mai di essere in termini di prova concludente; motivo ulteriore per noi, e giustificativo eziandìo la necessità d'impegnarsi in tanti dettagli, di attendervisi per parte loro, e nei casi ora esemplificati anche per parte dei Medici, e Chirurghi, come per quelli *p. e di morti subitanee*, dove i segni consimili potrebbero trarre in errore. (*Si veggano anche i Capitoli C. in presentia de probat. C. cum dilectus de accusat. Liber Decretal.*)

BALDO dice *nel Consiglio* 77. *N* 3 *Lib* 3. » *sed ego praemitto quod quaedam sunt, quae non possunt contingere, nisi uno modo, ut si quis reperiatur occisus gladio: quaedam pluribus modis, ut si quis reperiatur suffocatus in Pado, nam potest esse quod natando perierit.*

parare questa interessante parte d' instruzione ; convien dar loro lo sviluppo proporzionato per averne un risultamento proporzionato egualmente .

L'evidente rapporto delle idee , ossia la verità o si vede al primo sguardo della mente , e chiamasi intuitiva (*Vedi Cap. V. pag.* 166. *Nota* 1. *nostre*) o l' intelletto ha bisogno di una terza idea per conoscere il rapporto di quelle proposte, e si denomina *dimostrativa* ossia *verità di conseguenza* , la qual terza idea in questi casi chiamasi mezzo termine , mentre negli argomenti di fatto chiamasi indizio , i quali argomenti o valgano *illazione* , come sopra , o valgono *l' indizio* debbano, al dire degli Scrittori , essere conclusione di una cosa ignota dalla nota *Cap. V. pag.* 166. *e seg. ed appendice nostra*. Ma per concludere dalla esistenza di una cosa la esistenza di un'altra, fa certamente d' uopo d'impegnarsi in molte considerazioni anche perchè una cosa può coesistere all' altra ora per necessità e sempre , ora non di necessità , e solamente qualche volta . Di necessità *p. e.* se *Teresa partorì si giacque con qualche uomo*, per cui il *giacque* diventa un *indizio necessario* , quando *p. e.* sarebbe un indizio solamente *probabile* il fatto della presa *di Tizio* con robba rubata per la ragione , che potrebbe essere , che esso *Tizio* non fosse il ladro, perchè un altro gliel' avesse potuta dare , esso insciente , che provenisse da furto , locchè prova non dover in conclusione l' indizio necessario ammettere il fatto in più maniere .

Inoltre se le cagioni indicano gli effetti , e gli effetti rispettivamente indicano le cagioni , conviene per determinare o necessarie quelle , e necessarj questi , o più tosto probabili le une e gli altri, conviene , si ripete , indagare parimente se la cagione in quel concreto caso sia semplice , e non libera , come se possa non essere impedita la sua operazione , e ciò pel riflesso , che quando non potesse la sua operazione essere impedita , si avrebbe un indizio necessario ; quando che invece se facesse d' uopo del concorso di più cause per derivarne un tal effetto , e queste fossero libere , seguirebbe che gl' indizj scatenti dalle medesime sarebbero probabili per la ragione , che potrebbero , e non potrebbero per le discorse cose derivare quel tal effetto a se-

seconda dell' azione o non azione della libera cagione, od a seconda del concorso o non concorso delle altre concause capaci o d' impedire del tutto, o di aggiugnere, o togliere vigore alla causa principale. E per verità qualora un effetto possa essere prodotto da più cagioni, fà d' uopo nell' oggetto di trovare la vera, che lo produsse in un tal tempo, in un tal luogo, in una tal occasione, in un tal soggetto di spingere la indagine in guisa di scoprire primieramente la connessione di quella coll' effetto, cui si allude, e ciò coll' indagare segnatamente le operazioni più prossime al fatto concreto. Valga un esempio a prestare praticamente una idea concreta di queste massime astratte: si manifestò, *puta*, il desiderio della vendetta, onde uccidere una persona per motivi particolari, a questo desiderio si aggiunse la concausa del luogo opportuno, delle armi vantaggiose, della sperata impunità, si dirà allora per ordinario di essere nel caso di ritenere che l' omicidio succede; come si dirà di non essere in questo caso, quante volte manchino i fatti, le circostanze di quella tal natura, ed indole, cui si è alluso coll' esempio indicato (1) (2).

52 XXXIII.

---

(1) Discutendo sulla materia degl' indizj, e sopra ciò, che possa produrli, e quindi sulla connessità fra una causa, ed un effetto, conviene attendere agl' indizj generali corrispondenti a quasi tutti i delitti sieno quelli o *prossimi o remoti*: *p. e.* ritrovamento di robba nel luogo del commesso delitto in tempo, che venne commesso; ritrovamento presso l' imputato di robba, o cosa qualunque faciente parte del commesso delitto indagando se o nò si alleghi una ragione che escluda o non escluda l' apparenza di delitto cavato da tale ritrovamento; indagare se vi fu confessione stragiudiziale, se transazione sopra il delitto, la causa di delinquere, la utilità scatente dal delitto, se fu espressa la intenzione di delinquere manifestandola con parole prima dell' eseguito delitto, se vi fu fuga in tempo prossimo al delitto, se vi fu trepidazione, confusione manifestatasi all' atto dell' arresto, indagare l' antecedente condotta, se vi fu abitudine a delinquere, avvisandosi che onde un indizio possa riferirsi al delitto ed al suo autore, si richiede che consti legittimamente della circostanza del fatto, che costituisce tale indizio, e che la circostanza sia quella, la quale *probabilmente* o *verosimilmente* almeno possa congiungersi col delitto, di cui si tratta.

E poichè non vi è *in jure* alcuna prova legittima se non se la scatente o dal detto di due contesti testimonj, o dalla giudiziale confessione del reo debitamente verificata perciò conviene, che, per parlare esattamente, l' indizio sia provato o per due testimonj, o colla confessione del reo » *ANTON. BLANCH. Tract. de Indiciis. NANI de indiciis corumque usu in cognoscend.*

XXXIII. Dopo le quali massime riferite, o notate; e che ricavammo dagli Scrittori i più celebri, e rinomati in que-

---

crim. Locchè se predica di ogni indizio, maggiormente deve predicare di quelli, che più da vicino si riferiscono al delitto, ed al suo autore; la qual regola fonda nel principio che gl' indicj non si provano cogl' indizj (*Cap. V. nostro pag.* 187 *e seg.*) ed il contrario a ciò sarebbe una petizione di principio. L'indizio provato per la su riferita maniera è denominato *perfetto nella sostanza della prova*; e se in vece risulterà la connessione dell' indizio col delitto, si avrà un indizio *perfetto nella sostanza dell' indizio* » *CREMANI Lib.* 3. *C.* 22 §. 4. il quale indizio fa pure un qualche grado di prova » *CLARO quaest.* 22. (*Si veggono anche per la nostra pratica circa l' uso degl' indizj, e delle prove incidentemente acquistate perfino da diversi Giudici gli articoli* 27. e 28. della Costituzione *Post diuturnas* citati a *pag* 386.)

(2) Noi abbiamo detto qui, ed anche al Cap. V. che nel cavare indizj bisogna aver riguardo allo stato civile della persona cioè *famiglia, patria, educazione, stato di fortuna*; aver riguardo alla *cosa* che può pure somministrare indizj del delitto, o del non delitto, o rispettivamente del suo autore. Sembraci, che quanto si è detto presti un vicendevole mezzo d'istruzione per la esatta applicazione delle molte regole surriferite. Tuttavia anche ciò, che appartiene all' elemento denominato *cagione, causa*, devesi particolarmente attendere.

Dice *CICERONE*, *necesse est aut inimicitarum causa ab hoc esse occisum, aut metu aut spe, aut alicujus amici gratia, aut si horum nihil est, ab hoc non esse occisum, nam sine causa maleficium susceptum esse non potest*. Devesi avvertire se questa *cagione* è o nò probabile, è o nò grave; se siavi o nò possibilità di fare una cosa; e per dedurne la determinazione al delitto, o la non determinazione avvertire questa cagione, ed al luogo come parlossi in detto Cap. V. ma eziandio all' altro elemento indicato colla parola *tempo*, e cioè se *p. e.* alcuno sortì di notte, fuori del solito, se fu veduto *in tempo d' incendio presso il luogo dell' incendio, dell' omicidio, del furto, quando seguirono o l' incendio o l' omicidio, od il furto in quella tal casa, in quella tal notte*. Il qual tempo si considera *insequens*, come se fugisti, ti nascondesti, apparirono allora nel tuo corpo lividure, contusioni; si considera *adhaerens seu conjunctum* come *p. e.* la voce di qualcheduno fu udita in tempo della rissa, nella quale alcuno venne offeso, o quegli in quel momento si nominò: aver riguardo al *modo* per riconoscere se la cosa seguì pubblicamente, o per insidie.

CICERONE scrive doversi inoltre considerare, *quid fecerit, aut quid ipsi acciderit, aut quid dixerit, aut quid faciat, aut quid ipsi accidat, quid dicat, aut quid facturus sit, quid ipsi casurum sit, qua sit usurus oratione*, come si deve avvertire, che si possono riconoscere e calcolare dalle cose presenti le passate, da queste quelle, dalle une e dalle altre le avvenire. Tutte queste considerazioni si enunciano perchè combinate con ogni altra avvertenza esposta, e diligentemente e saviamente applicate si riuscirà appunto al retto uso della difficilissima prova da farsi per indizj.

queste materie, soggiugneremo nello scopo sempre d' istruire quelli fra i Processanti e Cancellieri, e Notari Criminali, che ne abbisognino per la relativa applicazione, che sarà d' uopo ai medesimi d' investigare nel fine su divisato, ed altri accennati ora gl' indizj *prossimi*, ora i *remoti*, i *violenti*, i meno *violenti*, i *gravi*, i *leggeri*, i *gravissimi*, i *generali*, i *particolari*, conforme vengono esposti dai Prammatici *Cap. V. nostro pag.* 189. 190. 191. *Nota* 1. *e seg. ed asterisco*, *pag.* 196. *e pag.* 204. *Nota* 1. 205. 206. *ed asterisco e pag.* 214. *Nota* 1. Che sarà d' uopo loro di distinguere quelli, che indicano, che vi sia stata la commissione del delitto, e per tal modo, che molto conferissero a provare un corpo del delitto anche incerto, quali sarebbero le *ferite*, le *contusioni*, e *simili segni in un cadavere* dimostrativi la morte di un uomo non naturalmente avvenuta, ma per violenza; che sarà d' uopo di distinguerli da quelli, i quali segnano se non se l' autore dell' uccisione (*Ecco il motivo delle avvertenze esposte nelle premesse note*): sarà d' uopo d' investigare ora i fatti concernenti il luogo, il tempo, in cui fu commesso un delitto per cavarne *indizj prossimi*, ora per ricavarne anche *indizj remoti* cioè argomenti non col fatto immediatamente, ma con quelli al fatto connessi, così che *p. e.* nel caso d' omicidio se vi fu accostamento coll' armi al luogo, ove seguì si potrebbe coll' incarto di questo fatto cavar un indizio prossimo, mentre poi l' incarto della nimicizia dell' accusato coll' ucciso potrebbe somministrare un indizio, od un argomento remoto dello stesso omicidio: converrà di avvertire ai fatti che abbiano un comune rapporto, che dipendono da un principio stesso, ed ai fatti, che appartengono a specie diverse *p. e.* alle *minaccie*, alle *risse*, od alle *minaccie*, od alla *fuga* essendo nel caso di un omicidio le *minaccie*, la *rissa* di una stessa specie, perchè derivanti da un principio comune, cioè il carattere iracondo *Cap. V.*, ed essendo nel caso medesimo di specie diversa le *minaccie* e la *fuga* perchè la fuga viene tante volte determinata dal timore, esplorando per tal guisa le sedi rispettive, cavandone partito

nel

nel riguardo della Causa sia in questi esemplificati titoli, od in altri a seconda degli avvenimenti.

XXXIV. Converrà loro di avvertire ai fatti, e circostanze connesse agli atti diversi facendo attenzione a quelli che *precedono*, a quelli che *susseguono*, a quelli che sieno *estrinseci* al delitto, di cui si tratti, a quelli che sieno intrinseci, a quelli che *preparato* lo abbiano o *compiuto*, o *susseguito* (1) Quanta cura, quanta diligenza per prestar atten-

---

(1) Sembraci di aver abbastanza dimostrato quanta cura, e quanta diligenza si ricerchino nei Processanti, e nei Cancellieri assumendo denunzie, mezzi di prova in genere, mezzi di prova in specie. Per riconoscere e fissare i quali, e per riferirli convenientemente anche nei ristretti Fiscali colla competente e propria denominazione debbonsi poi aver presenti le cose esposte nel *Capitolo V. pag.* 291. *Nota* 1 che esemplifica gl' indizj prossimi, i remoti, come la incolpazione dell' offeso ec., giacchè quanto si è insegnato in punto di teoria di prove ed indizj, e loro modi in detto *Capitoli V. e VII.* e nel presente conviene tenerlo in perfetta corrispondenza, e non confonder appunto le idee delle prove in *generc* ed in *specie*, ma a seconda dei casi usarle in detti Ristretti, quando abbiansi ad indicare, come si dirà anche più esemplificatamente in particolare circa la incolpazione, e suoi caratteri parlando Noi dei furti, delle ferite, e simili, od altri analoghi delitti. La diligenza ancora, e l' attenzione debbono aumentarsi, e sono raccomandate segnatamente nei casi di delitti *atroci*, di *lesa maestà*, di *omicidj qualificati*, ed altri analoghi gravi delitti; e vieppiù ancora sono indispensabili le avvertenze per i casi di *conati* di questi ed altri delitti. Realmente quante considerazioni si debbono fare perchè sia rilevato in Processo *p. e.* il fondamento dell' azione criminale in certi casi, sia rilevato il soggetto dell' azione punibile, laddove avesse esistito un progetto solamente di delitto sul riflesso che ai Giudici della Terra non appartiene di pronunciare che sulle azioni degli uomini: per rilevare se quella tal azione criminosa fu o no accompagnata da un animo corrispondente; se l' animo di delinquere fu o nò dedotto ad effetto: *p. e.* se nel caso di congiura restò un disegno sepolto nella mente, oppure venne esternato, se dai progetti si passò ai trattati, dai trattati ai preparativi, dai preparativi al conato; se in quanto si potè, si fece sforzo, perchè l' effetto seguisse. I Processanti e Cancellieri sapranno, mi figuro, *p. e.* che nel *conato*, e non nell' *cffetto* si esaurisce tutta la malizia della colpa; che l' animo determina il conato, ed il caso tante volte regola l' effetto; e che tante volte il caso stesso, per cui l' effetto manca, basta o ad escludere il delitto, od a minorarlo. (Se ne parlerà con più di applicazione discorrendo dei delitti in specie.) Abbiansi anche perciò sempre presenti riguardo alla nostra Procedura le rispettive disposizioni dei nostri Bandi Generali, ed altri Editti, nei quali sono contenute le nostre Leggi Criminali fino alla pubblicazione del nuovo Codice Criminale. » Art. 95. Moto Proprio 6. Luglio 1816.

attenzione da quale fatto provenga il delitto stesso, od altro, che formi il soggetto della inquisizione: *p. e.* nel caso di omicidio, del quale potesse essere imputato *Tizio* si dovrà da loro osservare se concorrino ad aggravarlo *la sua fuga*, le *minaccie*, il suo *appostamento* senza scordare le cagioni e *della fuga*, la quale se può denotar reità, può anche, come si disse, denotar timore, e *della minaccia*, la quale come può indicar reità, può anche indicar *milanteria*, e dell' *appostamento*, che se può indicar reità, può anche indicar il trattenimento casuale in un luogo. Avvertire dovranno ai caratteri delle persone, alle loro abituazioni per cavarne materia di ricerche riflettendo sempre, che sono più probabili quegl' indizj in punto di delitti, i quali dalla sperienza sono più spesso dimostrati tali, e che gl'indizj quanto più sono di numero dimostrano maggiormente il delitto; onde si procurerà che un indizio provi sempre l'altro, e che sieno resi convergenti, se si presentino disgiunti. Essi Giudici, Processanti, e Cancellieri considereranno, che non bisogna valersi degli argomenti di un delitto separatamente, e senza connessione, ma ragionare tante volte sul fatto, e sulle cagioni del fatto: che in allora si potranno ricavare le varie prove circostanziali o dalla esistenza del fatto, o dal cumulo dei fatti, i quali si applichino o si riferiscano all'azione principale per le dette maniere od altre, potendovi esser sempre circostanze degne di osservazione in ordine ai fatti principali e capaci di condurre al risultato di certe prove sia che si esaminino come centro del loro oggetto, sia che si considerino gli altri fatti, come un contorno del principale: *p. e.* se la porta di una casa fu violentata, lo stato della serratura infissa a questa porta, li segni della violenza, che vi si rimarcano, potranno indicare, che la rottura fu operata stando al di fuori, oppure altrimenti; così se vennero rubate monete, ed effetti, i quali poi furono perduti, e per le traccie loro si giunse fino ad una bottega, nella quale si rileva, *p. e.* che un tal uomo, il quale perdette questi oggetti, vi si fermò, fece il cambio di monete congrue alle furtive, potrebbesi avere in tutto

ciò

ciò un miscuglio di circostanze ricavate e dalla persona, e dalla cosa, e dalla condotta di quel tal individuo, per cui poterne inferire, che quel tale sia stato il ladro.

XXXV. Le quali cose sembra a noi, che vieppiù comprovino come e perchè convenga, giusta quanto s' insegnò anche altrove, che i Processanti, i Cancellieri, ed altri Incaricati della formazione degli Atti processuali argomentino in conseguenza o *delle cose*, o *della condotta delle persone per quel concatenamento delle cagioni*, o *degli effetti*; il quale, conforme si disse di sopra, non devesi mai perder di vista nella materia *d' indizj*, *di presunzioni*, *di congetture*. Su di che proseguendo il metodo di esemplificare, onde meglio far conoscere ed apprendere la teoria diremo, che conviene che un Processante, od altro Funzionario incaricato di far Processi Criminali attenda *p. e.* se venne scelta la notte per un azione, la quale, meno il caso di un disegno criminoso, doveva naturalmante farsi di giorno; se fu scelto un luogo, dove si ritenesse di non poter esser visto da qualsiasi persona per un azione, che nel caso di non disegno delittuoso si sarebbe fatta in sito esposto alla vista altrui; se venne occultata nell' atto del delitto la persona del supposto delinquente, e sarebbe *p.e.* il caso di travestimento, che può riguardarsi una specie di falso relativamente alle prove reali; avvertire se nei casi *p. e.* di avvelenamenti furono prese precauzioni, onde celare, o coprire i diversi atti preparatorj al veneficio, e come i mezzi dell' avvelenamento fossero somministrati a colui, che ne fu designato la vittima; avvertire se furono prese misure, onde allontanare dalla scena del delitto un tale, o tal altro individuo nella idea, che di testimonio passivo diventasse testimonio deponente; se furono prese misure per ingannare una persona, che sarebbe stata testimonio del delitto; se furono oblitterate le forme esterne, le apparenze delle cose, come *p. e.* gettare in un pozzo l' arma, che servì al delitto, e nel fuoco le carte comprovanti il delitto; far sparire le macchie del sangue da un mobile, o da un vestito; se furono sottratti, o nascosti documenti, subornati testimonj, dai quali si potessero cavar indizj del delitto. Non si tra-

scurerà però nel tempo istesso di porre mente anche in senso diverso ai varii accidenti che venissero enunciati, come argomento del delitto per la ragione, che potrebbe accadere *p. e.* che un domestico nel caso di un intrigo amoroso, che cerca pure il secreto, fosse riguardato per un ladro, come accader potrebbe *p. e.* che ladri profittando di questi amorosi intrighi tentassero passare per amanti. (*Gioverà sempre moltissimo, che i Processanti e Cancellieri si applichino ancora allo studio della Storia dei fatti delittuosi, dei quali non mancano serie segnatamente nelle Raccolte di oltremonte.*) La storia del Processo del sedicente Conte Luchini dello Stato Veneto, che domiciliò in Bologna per dodici anni, e che commise l'ingentissimo furto di oggetti preziosi nel Monte di Pietà di S. Petronio nel 1789. offre un' esempio di ciò che debba operare un Magistrato Criminale, o di Polizia, onde non essere tratto in errori funesti per l' occasione di certi avvenimenti; ed istruisce come pur troppo un uomo malvagio possa abbagliare i più accorti, ed avveduti Governatori; e quali modi un ipocrita sappia adoperare per allontanare da se i sospetti, e farli ricadere sopra altri, e quali più indifferenti tratti di vita, e di condotta possano invece dar campo a svolgere il nodo il più complicato; o quali mezzi possano introdurre da una impercettibile apertura una luce subitanea e capace di gettare il più grande lume per la scoperta dei fatti i più interessanti.

XXXVI. Ed in questi calcoli, e nell' uso di tali premure conviene non scordare *le cause*, le *persone*, il *rango*, la *condizione*, giacchè a tali circostanze si attaccano tante volte presunzioni di diversa specie. Nelle quali considerazioni si offrirà alla loro mente ora di notare, se *p. e.* alcuno ebbe la opportunità la più favorevole, ed il motivo il più potente di commettere quel tal delitto; e *p. e.* quell' imputato espatriò in istraniero Stato, dove non fosse possibile, che venisse arrestato; se ebbe pratiche secrete cogli accusatori, o coi Ministri dei Tribunali nella vista o di colluder quelli, o di corromper questi, e stornarli dal fare il loro dovere. Nelle loro considerazioni alcun altra volta converrà far attenzione quando al *motivo*

ester-

esterno ossia occasionale del delitto fondato ordinariamente *nell' oggetto materiale*, che determina l' uomo a delinquere; quando alle circostanze anteriori al delitto, alle manifestate intenzioni, ai preparativi, agli attentati, agli accidenti, perchè le apparenze potrebbero essere manifeste, ed il fatto essere puramente accidentale. Tutto ciò è nell' interesse della verità, unica meta della Procedura; la quale verità potendo per tante guise essere o rappresentata come tale, o non esserlo effettivamente, od essere anche distrutta, conviene, che i Giudici, i Processanti non scordino che spesso possono commettersi falsificazioni delle prove reali, e commettersi da chi sia interessato di allontanare il sospetto da se medesimo *P. E. un mastro di casa ruba a tutto suo comodo l' argenteria da un armadio, del quale egli solamente ha la chiave; ma per garantir se stesso imprime a questo furto tutte le marche possibilmente valevoli ad indicare, che siavi stata violenza per commetterlo: puta basi dell' armadio forzate, scasso apparente nell' armadio stesso, ritrovamento di una lama di coltello abbandonata nella serratura; ritrovamente nella camera dov' era riposto l' armadio di uno strumento ad uso di muratore, e dove avevano lavorato uomini di quel mestiere; ritrovamento di un bottone da abito, e corrispondente ai vestiti di uno di quei lavoranti, e suo ritrovamento in precisione essendo attaccato ad una finestra di quella camera, per la quale sembra essersi introdotto il ladro. Inoltre si prova, che quel mastro di casa aveva in antecedenza ispirato sospetti in aggravio di taluno di essi lavoranti, e dirige oggi i suddetti indizj sopra colui, contro del quale erano stati prima ispirati tali sospetti.*

Questi accidenti e consimili possono verificarsi non solo nel senso esposto, ma in altri come *p. e.* uno è innocente bensì, ma venendo accusato, e temendo che una qualche circostanza possa indurre un sospetto a suo carico, altera le apparenze di quella tal cosa cercando di nasconderla, o di sfigurarla nello scopo di distruggere l' indizio, che potesse somministrarsi da quella medesima cosa se rimanesse nello stato suo primiero, e naturale.

E possono seguire gli enunciati accidenti non solo, ma ancora altri, e diversi come *p. e.* che una persona straniera al fatto principale possa alterare una cosa col malvaggio disegno di sottoporre un innocente alla imputazione del delitto o per inimicizia contro quella tal persona, o per l' occultamento del vero autore del delitto. I quali contingibili casi avvertono, che si debba prestare a tutto ciò la più grande attenzione, come ad ogni altro, qual sarebbe *p. e.* il possesso di una cosa, dalla quale si volesse cavar la prova indicativa del delitto, perchè convenga di prestare attenzione al possesso attuale, od antecedente, avvertire al quando si trova contemporaneamente, od al quando si dica invece che abbiasi avuta prima: avvertire al possesso di una cosa, che può trovarsi presso di uno con ignoranza in questi del come sia presso di lui, o trovarsi ancora contro la dichiarata di lui volontà, ed essere ciò non ostante provato bensì tale possesso, e non l' ignoranza, e non la forza usata per far ricevere la robba suddetta. Similmente la identità degli oggetti è un argomento di meditazione pei Processanti, perchè vi attendino nel riguardo in particolare di un possesso anteriore, onde fissare, quando siavi soltanto similitudine, e non identità della robba: siccome è necessaria la più grande avvertenza in ciò che concerne segnatamente gli scritti incolpativi, affinchè non sia introdotta alcuna carta per nuocere, essendo questa operazione facile anche a preferenza di altri oggetti, e riflettendo di più che una carta può essere inviata per la posta, essere indirizzata a qualcheduno della famiglia, e non a quello presso cui si trova, e non ostante, e senza sua saputa possederla.

Le quali avvertenze convengono tanto più, in quanto che se si attaccasse indistintamente a questi accidenti una importanza criminale sarebbe un incoraggiare i bricconi a far trovare questa sorta di prove di delitto in tutte le mani; e se alcuna importanza vi si volesse pur dare, sarebbe ristretta ad esaminare se, e con qual precauzione fu assicurata, e chi fu l' autore di tali fatti.

Tanti dettagli ci sembrano opportuni per conoscere il gravissimo argomento delle prove in specie, e per usarle

 con-

convenientemente, qualunque sieno le sorgenti, dalle quali scaturiscono; come ci sembrano opportuni nella vista di apprendere la maniera di amministrare con avvedutezza questa certamente importantissima parte del Processo ». *Cap. III. §. VIII. Num.* 3.

Le quali cose esposte in questo luogo, come in competente sede avranno un risultato maggiore nel rapporto del profitto, se lo studio delle teorìe fin quì riferite sarà combinato cogl'insegnamenti prestati nel *Cap. II. pag.* 20. *sino al* 53. *nel Cap. V. pag.* 165. *fino al* 216. *e nel Cap. VII. per tot.* inseparabili, perchè diretti a riconoscere il delitto, e suoi Autori.

XXXIII. Tutto quanto si è discusso circa gl' indizj concerne sempre, e riguarda il modo di amministrare ed impiegare questi mezzi di prova, li quali, come scatenti o *dalle persone*, o *dalle cose* sia *direttamente*, sia *circostanzialmente* debbono senza dubbio essere ognora subordinati al tema della Causa, ed essere avvedutamente e saggiamente maneggiati comprovando in atto pratico di aver imparato le teorie insegnate riguardo ad essi *testimonj*, ai *documenti* ed altri mezzi di prova che vi sieno inerenti, e riguardo all' indole di ogni argomento denominato *indizio*, *presunzione*, *congettura*, quali segni o *necessarj* o *contingenti* del delitto. Nel che riuscendosi verrà condotto il soggetto della Procedura di conformità a regole rette, e non bizzarre, verrà dimostrato, se il soggetto stesso fu particolarizzato al segno di congiungerlo a prove più concludenti, perchè quegl' indizj, quelle presunzioni, quelle congetture abbiano un valore legale: verrà riconosciuto nel Processante quel libero investigatore del vero, il quale si conduce sempre di una foggia franca, ma regolare, benchè si tratti di *prove artificiali*, per l' uso delle quali, anche quando si tratti della parte concernente la Procedura, abbiasi presente ciò, che leggesi riportato dal celebre Sig. CAV. CREMANI *Lib.* 3. *Cap.* 22. §. 12., *nolite, Judices, ea quae dixi separatim spectare; sed omnia colligite, et conferte in unum, si et comodum ad istum ex illius morte veniebat, et vita hominis est turpissima, animus avarissimus, fortuna familiaris rei atte-*

tenuatissima, et res ista bono nemini praeter istum fuit; neque alius quisquam aeque comode, neque iste aliis comodioribus rationibus facere potuit, neque praeteritum quidquam est ab isto, quod opus fuerit ad maleficium; neque factum, quod opus non fuerit, et cum locus idoneus maxime quaesitus, tum occasio aggrediendi comoda, tempus adeundi opportunissimum, spatium conficiendi longissimum sumptum est non sine maxima occultandi, et perficiendi maleficii spe; et praeterea antequam occisus homo is est, iste visus est in eo loco, in quo est occisio facta, solus; paulo post in ipso maleficio vox illius, qui occidebatur, audita est; deinde post occisionem istum multa nocte domum rediisse constat, postero die titubanter, et incostanter de occisione illius locutum, haec partim testimoniis, partim quaestionibus, et argumentis omnia comprobantur et rumore populi quam ex argumentis natum necesse est esse verum: vestrum, Judices, est his in unum locum collatis certam sumere scientiam, non suspicionem maleficii: nam unum aliquid, aut alterum potest in istum casu cecidisse suspiciose. Ut omnia inter se a primo ad postremum conveniant maleficia, necesse est casu non posse fieri. Si vegga anche CICERONE nell' Orazione PRO CLUENTIO.

Queste varie massime, sebbene predicabili sieno del Giudice, che abbia a pronunciare in conseguenza dell' esame delle Tavole processuali, racchiudono moltissimi precetti sul come maneggiare gli elementi di prova, onde formare il Processo, che deve servir di base e di norma a tale giudizio. Anzi contengono tutto ciò, che per mezzo di una saggia analisi, di ben addattati ragionamenti, di opportune riflessioni deve fare appunto un Processante, onde il Tribunale, il quale dovrà giudicare, sia collocato nella posizione, cui alludono le riferite massime, e così che possa riconoscersi la capacità dei Processanti, i lumi, che li distinguono tanto in dettaglio, che in totale, dir vogliamo far conoscere che si formarono una esatta idea dell' indole delle prove in specie a qualunque delle classi suddette spettino; che non si lasciarono trarre in inganno dalle apparenze, che seppero valersi del presidio di tanti ele-

elementi, e seppero sentire le persone per cavarne quel risultato, che serviva utilmente alla giustizia mediante ragionevoli induzioni, saggi ragionamenti, esatte conseguenze; che seppero provare regolarmente, e perfettamente le rìsultanze *indirette e circostanziali*, cui si riferiscono gl'indizj e le presunzioni sul riflesso, che dovessero servir di base alle induzioni, ed alle conseguenze medesime, come venne motivato e notato a suo luogo.

La logica giudiziaria, la quale dovrebbe essere fondatamente conosciuta dai Giudici, dai Processanti, dai Cancellieri ed altri Funzionarj richiede che nel maneggio delle prove in specie, e segnatamente delle *artificiali* si procuri di ragruppare direttamente e per un' intreccio non interrotto le prove circostanziali d' intorno allo stesso fatto tenendole legate insieme senza mai perderle di vista, e fissandole in modo tanto nel ragionamento, come nella esposizione della storia processuale, che cospirino insieme a stabilire non una opinione, una congettura, ma la esistenza del fatto principale, e del suo autore: *se la catena si rompe, se un anello sfugge, non servono a verun uso tutti gli altri*.

Oggi giorno trà li metodi di Procedura in addietro praticati è tolto anche quello della Tortura, e si sono addottati eccellenti regolamenti, e nello stesso tempo si cercò di precludere la strada al delitto » Art. 23. 33. 34. Constit. *Post diuturnas*, e Art. 81. 83. 85. 91. 96. 97. 100. Moto Proprio 6. Luglio 1816. Editto 26. Novembre 1817.

La condotta dei Processanti e degli altri Uffiziali o di Giustizia o di Polizìa sia tale che non dia mai occasione di rilevare abusi: e la punizione del delitto non sia mai un calcolo economico: sieno i prefati Funzionarj, ed altri ministri persuasi, che sono osservati dai loro Superiori, dai loro Concittadini; il dovere parli ad essi costantemente, e sempre abbiano fisso in mente, che in caso contrario vergognosi rimproveri li attendono.

Più hanno a fare, più debbono sollecitare; sia opera loro che la innocenza goda dei suoi diritti, e che il delitto venga punito: tenghino a mente, che fatali errori fecero perire la innocenza sotto le apparenze del delitto » *Cause celebri, ed altre Raccolte* » quindi sappiano scegliere

i te-

i testimonj, regolare le loro informazioni, studiando da loro in modo, che il passato li illumini sul presente, e che la prevenzione non venga mai a sfigurare la immagine degli oggetti.

Le prove, le circostanze potendo alterarsi, staranno all' erta, perchè nè per l' un verso nè per l' altro s' insinuino nell' animo loro sentimenti troppo vivi, nè dieno ascolto contro un accusato ai primi movimenti della indignazione, e dell' odio; non confondino mai il testimonio con interrogazioni suggestive, e con supposizioni false, non usino l' artifizio e la menzogna per scoprire la verità: (Anche la Costituzione *Universi Agri* tante volte lodata proscrive questi modi » *versiculo* 21. *ed a pag.* 370. 371. *sopra*) non s' intorbidi la mente del testimonio con cento diverse interrogazioni affettando di non seguir l' ordine dei fatti per abbagliare girando sopra differenti oggetti con un vile artifizio; ma si cerchi solamente di scoprire se il testimonio sentito in esame sia o sedotto, od accecato assicurandosi che sappia tutto ciò che loro dice, o che almeno non dica se non ciò che sà, ed avvisandosi se sia un furbo od un ignorante.

L' offizio di preparare le prove, di ritrovare gl' indizj è un carico importantissimo, il quale esige estese cognizioni segnatamente nelle scienze morali per conoscere il cuore umano, e le passioni degli uomini; esige la cognizione delle invariabili regole di un ragionar retto, ed esatto; esige lo studio di ogni parte della Giurisprudenza Criminale, quello degli Statuti, e dei Codici penali e Bandi rispettivi (1) per sapere le positive disposizioni di Legge, cono-

---

(1) Noi facciamo quì allusione alle disposizioni delle Leggi, e dei Bandi penali: questa occasione ci pare opportuna per riportare alcune massime di WATTEL » Le Leggi Criminali, dic' Egli, sono essenzialissime, » mentre sarebbe pericoloso l' abbandonare totalmente la punizione dei » colpevoli alla discrezione di quelli, che hanno in mano l' autorità: la » passione potrebbe framischiarsi in una cosa, che esser deve regolata » dalla sola giustizia, e dalla saviezza . . . . ed altrove . . . . » Ogni » Stato ben governato deve aver le sue Leggi Criminali: tocca al Legi- » slatore qualunque egli sia lo stabilirle con giustizia, e con sapienza: » chiaschedun Stato ha da scegliere in tale materia, siccome in ogni altra, » le Leggi, che meglio convengono alle circostanze. Il SOVRANO ve-

conoscere i veri estremi dei delitti sieno comuni o privilegiati, siano di Stato, o riguardino casi ordinarj, sieno religiosi, o civili, studiando le classi degl' indizj o nelle cause, o negli effetti, o nelle azioni immediate al delitto, o facienti parte di questo.

Sono poche le parole di CICERONE nella Orazione pro *Sexto Roscio Amerino* sopra questo proposito; ma pure offrono anche queste, oltre le suriferite » *pag.* 414. un modello perfetto per rinvenire, ed adoperare gl' indizj applicando competentemente il principio, che questo grande Uomo sviluppa nel concreto caso della Causa da lui difesa ,, *Parricidium credibile non est, nisi turpis adolescentia, nisi omnibus flagitiis vita inquinata.... accedat huc oportet odium parentis, animadversionis paternae metus, amici improbi, servi conscii, tempus idoneum, locus opportune captus ad eam rem, pene dicam respersas manus sanguine paterno .... maxime et primo quaeritur, quae causa maleficii, cum multa aut ea commissa maleficia tunc vita hominis per-*

» glierà a far osservare le Leggi Criminali, ma non s' ingerirà egli stes-
» so nel giudizio dei colpevoli; la figura di Giudice contro un delin-
» quente non conviene in verun conto alla *Maestà DEL SOVRANO,*
» veglierà attentamente alla condotta dei Magistrati, gli obbligherà ad
» osservare scrupolosamente le forme stabilite.

Un celeberimo giureconsulto inglese raccomandando tutta la giustizia e la esattezza nella formazione delle penali leggi dice » che la scala dei delitti » e delle pene dovrebbe essere regolata colla vista del ben essere del » più gran numero degli Uomini in Società; che la nomenclatura corri- » spondente dovrebbe indicare con precisione la natura del delitto, ed » il genere di danno che il delitto contenga evitando l' irragionevole, » l' arbitrario, ed anche il vago: che la legge non dovrebbe offrire mai » una piega facile alla interpretazione, e così impedire che ciascheduno la » potesse voltare a suo piacimento, tenendo poi a mente, che le generali- » tà offrono troppe risorse a chi ne voglia abusare: che nel percorrere » tale scala si trovassero marcati i confini dei fatti delittuosi in forma » positiva distinguendo la tale azione delittuosa in quel tal relativo caso » concreto dall' azione, di cui solo la influenza sia dannosa; come pa- » rimente distinguendo da quelle fra le azioni, l' influenza delle quali è » dannosa ed anche punibile, dalle altre non punibili se non nel caso » di un danno effettivo »

Questo stesso giureconsulto poi parlando generalmente delle Leggi dice » che la moltitudine e la confusione di queste aumenta il profitto » degli Avvocati; e che la ignoranza e l' avarizia si uniscono per tener- » le in un eterno CAOS »

perditissima ; haec cum ita sint, omnia tamen extent oportet expressa sceleris vestigia, ubi, qua ratione, per quos, quo tempore maleficium sit admissum (1).

Ed altrove IN TOPICIS » *Est etiam genus argumentorum aliud, quod ex facti vestigiis sumitur, ut telum, cruor, clamor editus, turbatio, permutatio, coloris, oratio inconstans, tremor, et eorum aliquid quod sensu percipi possit, etiamsi preparatum aliquid, si communicatum cum aliquo, si postea visum, auditum, indicatum. Verosimilia autem partim singula movent suo pondere, partim etiam videntur esse exigua per se, multum tamen cum sunt coacervata proficiunt.*

AP-

---

(1) Essendo varie le maniere, per le quali sono consumati i delitti, varia la malizia dei delinquenti, diverso l' esito delle azioni delittuose: perciò diversi sono i mezzi di prova, e conviene trattarli per diverse guise sortendo poi anche nomi diversi.

La *presunzione* di cui si parlò anche a *pag.* 209. *e seg.* è un mezzo di prova, la quale si forma in varie maniere pag. id Convien però, che ogni presunzione abbia in un fatto qualunque un fondamento, che la qualifichi tale.

L' ALCIATI, l' UBERO trattano di questa materia » Si vegga segnatamente l' ALCIATI nella parte seconda *N.* 1. *de praesumptionibus* » *L' UBERO ad Pand. tit. de praesumpt.* §. 1. chiama la presunzione „ *anticipatio judicii de rebus incertis ex eo, quod plerumque fit, percepta* „ Si vegga anche il *CALVINI Lexicon jur. verb. praesumptio*, e *CUJACIO in rubric. ff. de probat. et praesumpt.* Parlando dei delitti in specie, ed anche discutendo sull' Interrogatorio dell' Imputato daremo esempj della presunzione *juris*, di quella *juris et de jure*, di quella *hominis*, come parleremo del *dolo vero*, e del *dolo presunto* sia in relazione alle persone, sia alla qualità dei fatti, istruzioni tutte indispensabili ad un Processante.

Intanto diremo loro, che la cura in raccogliere le testimonianze, ed i mezzi di prova dai documenti, e dagl' indizj dev' esser tanto più grande, perchè avviene non di rado, che gl' indizj, gli argomenti, che stanno contro l' accusato sembrino sì gravi ad una parte dei Giudici, e di tal forza, che formino una piena prova; mentre ad un altra parte sembra, che non la formino. Essendo diversa la organizzazione delle teste degli uomini, ne segue, che non tutti possono essere egualmente colpiti dai medesimi argomenti: quello che sembra forte e di grave peso agli uni, non sembra che debole, e di legger momento ad altri: lo stesso dicasi delle testimonianze, le quali possono indurre eguale discordia nei Tribunali.

Lascio decidere per tutte le cose esposte in questo Volume Primo, anche solamente a chi abbia fior di senno, se chi è destinato a far Processi, ed a far parte di un Tribunal Criminale non debba possedere moltissima dottrina, sagacità, filosofia, e cognizioni di Diritto positivo.

APPENDICE

Al Capitolo Ottavo.

Le cose discusse nel corso del *Capitolo* dimostrano la importanza delle prove in specie (1), e quanta maestria si ricerchi per convenientemente trattarle, ed applicarle.

Per l' uso pratico però delle tante teorie esposte, delle mol-

(1) Bizzarra maniera di provare, e diluire i delitti fu praticata un tempo, e meritamente venne proibita dai Sacri Canoni. *Il RENAZZI nel lib* 3. *Cap.* 3. §. 3 *Edizione di Roma* riferendosi al titolo delle Decretali *de purgatione Canonica, de purgatione vulgari* dà pure un cenno anche di questi mezzi di prova: gli autori, come il *DENINA Lib.* 7. *Cap.* 8. „ ed il *BECMAN de Iudiciis Cap.* 1. parlano di prove per *ignis judicium*, prova di fuoco, per *aquam calidam, per aquam frigidam*, acqua bollente, e fredda, *per judiciale certamen, DUELLO.*

La conservazione, e l' uso delle prove legittime è dovuta al *Foro Ecclesiastico, RENAZZI suddetto*, e con ciò le civili Società riacquistarono quell' ordine, che era stato loro tolto dalle genti del Nord segnatamente alla nostra bella Italia, nella quale per la costoro invasione, e stanza in quei tempi era perita la giurisprudenza romana, la quale oggi forma il *gius civile* di quasi tutta la Europa » *Cap.* 1. *e* 3. *nostri GRAVINA Orig. Iur. Lib* 1. *Cap.* 8. *e seg.*

Sull' uso saggio e ragionevole delle prove, loro regole, e norme, sulla qualità delle cause, e persone si leggono non poche interessanti disposizioni *nel Lib.* 2. *tit.* 19. *de probat. Cap.* 2. 3. 8. 10. 11. 14., *DECRETALI* sulodate.

Il Diritto Canonico essendo per noi prevalente, conviene per ogni guisa studiare questa veneratissima collezione, come pure applicare al Diritto in generale, lo studio del quale si levò alto in BOLOGNA nei secoli *undecimo e duodecimo*, ed in BOLOGNA pure il *Monaco Graziano* compilò la sua Collezione. E se la Romana Giurisprudenza resse di nuovo la Italia, nel di cui suolo era stato recato irreparabil guasto a

» *Mille degne opre, che distrutte, ed arse*
» *Sen giacion ora tra la polve, e l' erba*
» *Della prisca grandezza adorne, e sparse* »

Se il Codice Giustinianeo espulse alla fine le *Leggi Bavare, Lombarde, e Tedesche*, che avevano regnato a vicenda, si deve a questa Scuola aperta per le cure dell' Imperator Lotario, leggendovi il celebre Giureconsulto IRNERIO. Quindi lo studio delle Leggi sinoreggiò in *Pisa, Pavia, Padova, Napoli*, ed altre Città d' Italia dopo l' esempio dato in *Bologna* appellata Atene dell' Italia, e Madre delle Scienze, all' incremento delle quali cooperarono sempre i Sommi Pontefici Romani.

Gli stranieri medesimi hanno fatto a noi questa onorevolissima testimonianza » *GINGUENÈ Storia della Letteratura Italiana.*

molte dottrine riferite fà d'uopo soggiungere, come necessaria ampliazione, non pochi insegnamenti, meno i quali, sarebbe inesaurita la discussione medesima. Le provvidissime Costituzioni dei Sommi Pontefici contenenti le più saggie riforme » *Cap. III. nostro*, §. *II. pag.* 60, *ed asterisco* nell' oggetto di rendere regolare ed imparziale la formazione dei Processi e di sradicare abusi perniciosi » *Costituzioni di* PIO IV. *Inter multiplices pastoralis officii nostri curas* » *di* PAOLO V. » *Universi agri* » §. 17. » ivi » *in omnibus Causis criminalibus* » o nella vista di livellarsi nei nostri tempi colle Leggi in tale materia addottate dai più illuminati, e legittimi Governi » *Costituzione Post. Diuturnas di* PIO VII. di gl. me. Preambolo » ed *art.* 23. della medesima » ivi » *per togliere l' abuso*, *e* 28. » ivi » *restando un delitto e* 33. » ivi » *intendano bene i difensori del Fisco*, *e MOTO PROPRIO* 6. *Luglio* 1816. *Art.* 100. » ivi » *nelle Cause Capitali* ...., *ed Art.* 96. » ivi » *l' uso dei tormenti* » e 97. » ivi » *le pene rimese ec.* ed EDITTO 26 *Novembre* 1817. *Art.* 10. » ivi » *e di ordinare qualunque ulteriore rettificazione dei Processi*.... vennero da noi indicate, onde far conoscere tanto la parte positiva, che serve di norma ai Tribunali dello Stato nostro nell' amministrazione della giustizia punitiva; quanto ancora il modo, e la forma delle procedure.

Poichè però circa questo modo e forma conviene, oltre le generali massime, e le generali regole ivi, ed altrove enunciate, sviluppare ogni altro dettaglio, che vieppiù esaurisca la materia concernente le prove per testimonj; perciò non tralascieremo di soggiugnere nel divisato argomento quant' altro possa interessare, affinchè gli esami, od interrogatorj dei testimonj, o di altre persone sentite in questa, od altra corrispondente qualità riescano legali ed esatti ed in se, e nelle forme loro eziandio (1).

 Noi

(1) L' interrogatorio che si fa al testimonio, e la risposta, che si dà dal medesimo sono *de jure naturali* » *BALD. in Rub.* 1. *Cod. de contrat. empt.*: è pur disposizione di Diritto, che il Giudice insieme al No-

Noi dicemmo, che il testimonio deve giurare, e che la prestazione del giuramento deve precedere l' esame della persona sentita in questa qualità: la prefata solennità esige però sempre una età competente, e condizione di poterlo fare legalmente, e giuridicamente: simile solennità parimente dev' essere rinovata tante volte, quante il testimonio sia ascoltato » *Tex. in Cap. Fraternitatis in fin* » *Rajnald. Obs. Crim.* Il testimonio ingiurato non fa prova, come non fa prova quello, che avesse giurato nullamente » MASCARD. *de probat. quaest.* 5. *Praefat. N.* 80. Anzi il testimonio ingiurato non prova nè anche in colui, il quale si faccia socio del delitto, così che il suo deposto sfornito della solennità del giuramento rispetto al Socio, o Socii nominati non sarebbe operativo per aggravare il socio da esso nominato » *Marsil in* §. *diligenter N. . . .*, GOMEZ *de delict.* » CABAL. *cas.* 185. BASSANI *Lib.* 2. *Cap.* 1. *a me N.* 18 (Se ne parlerà nel Capitolo dell' interrogatorio).

Il testimonio deve poi giurare *de veritate dicenda*, e dirla tutta sia o no interrogato in specialità circa quella

---

taro fabbrica il Processo, e sente i testimonj: pure *de consuetudine* i
Notari esaminavano *de commissione judicis* sia per la informazione del-
la Curia, sia a difesa degl' imputati anche non registrando le commis-
sioni. Rileviamo dagli Scrittori, (che che si praticasse una volta anche
in Lombardia, in Toscana, in Regno di Napoli, e nello Stato nostro)
che oggi giorno venne, come si è detto, provveduto saviamente per una
legale costruzione del Processo Criminale a scanso di assurdi.
Si rileva pure dagli Autori, e si vede in pratica decretata in alcune cir-
costanze la Procedura colla clausola » *si proceda semplicemente de pla-
no, sine strepitu et figura judicii, et sola facti veritate inspecta, ac
omnissis omnibus et singulis juris, et styli Curiae solemnitatibus*: ma
queste clausole, secondo i Dottori, sembrano escludere solamente il Pro-
cesso introdotto *dal gius civile*, e la maniera di procedere per *apices
juris*; ma non debbono togliere le sostanziali parti del giudizio, cioè
prove, difese, e quanto dal Diritto naturale, o dalla ragione naturale del-
le genti venne introdotto. » *Tex in Clemen. saepe de verb. significat.*
BART. in Extravag ad reprimen verb figura N. 4 *e verb videbi-
tur N.* 8. per cui mai si possono negare i mezzi di difesa, che compe-
tono *de jure naturae*. Così lo stesso *CLARO Quest.* 45
(*Parlando della legittimazione avremo motivo di accennare ciò che il
MIROGLI dice al Cap VII N.* 136 *sul conto delle effrenate fa-
coltà concesse al Tribunal del Governo di Roma dalla S M. di LEO-
NE X. nella sua Costituzione, che comincia » ET CUNCTARUM »*)

la tale cosa » *Tex in Cap. hortamur* 3. *quaest.* 5 » ivi » *quae in veritate rerum noverunt* » e *Bart. in C. Jurisjur: Cod. de test.* GLOS. *in Cap. fraternitatis in fin* » ivi » *item quod dicant omnem veritatem*, e dichiarare che nè per prezzo, nè per amore, nè per timore, nè per altro vantaggio dice la testimonianza » *Glos in Cap. Fraternitatis in verb. juram* » ibi » *item quod non praetio ec.* e che non rivelerà ad altri la sua deposizione: Il giuramento deve prestarsi a forma dei Santi Vangeli, altrimenti il testimonio non proverebbe » *Cau.* 3. » *quaest* 9. *Cap. hortamur* » ivi » *tactis Sacrosanctis Evangeliis*, e facendo di ciò special menzione.

Di consuetudine però basta toccare qualunque Scrittura ancorchè non sieno i Vangeli » *Glos. in Clemen. prima* 5 *porro de heret*, dove si attesta di questa consuetudine presso gl' Italiani » ivi « *Glos. verb.* » *apud italicos* » *tactis scripturis*.

Gli Eminentissimi Signori Cardinali, i Reverendissimi Vescovi, i Sacerdoti giurano non toccate le Scritture, ma toccato il petto; e ciò *per gius, e per consuetudine generale* » *Tex in Auth. sed. Judex Cod. de Episcop. et Cler.*) *Sono meritevoli di essere lette le Leggi* 6, *e* 7. *Cod id. ed il Cap VII. della Novella* 123. *contenenti i rispettosi riguardi, e comprovanti la venerazione accordata all' Episcopato, ed al Sacerdozio fino dai tempi degl' Imperatori* TEODOSIO, e GIUSTINIANO, *anche nel rapporto di non forzare i ministri di Dio a presentarsi in giudizio* «)

I CHIERICI, i MONACI, i RELIGIOSI essendo esaminati debbono giurare egualmente ,, *Tex. in Cap. nuper de test.* » ivi « *respondemus quod nullus testimonio quantumque religiosus existat, nisi juratus deposuerit, in alterius prejudicium debet credi*,, Si deve giurare per se, e non per altri ,, *Bart. in L. qui bona fide* §. *si alieno ff. de damn. infect.* meno qualche particolarissimo caso indicato dagli Scrittori, come si noterà in appresso ,, *Bassani Lib.* 2. *Cap.* 1. *N.* 127. ,, ed in giudizio, e non altrove, altrimenti non risulterebbe una prova giudiziale ,, *MASCARD. de probat.* Intanto poi i Testimonj debbono

giu-

giurare prima, e sottomettersi poscia all' esame, perchè è la Legge » *L. Si juris jur. Cod. de test.*, che rende invalido un deposto non fatto per simil guisa... » ivi » *prius quam perhibeant testimonium*, ed ivi *la Glossa in verb. juris jurand.*

Le relazioni dei periti debbono pure essere giurate siano *Medici*, *Chirurghi*, *Ostetrici*, *Chimici*, *Zecchieri*, *Caligrafi*, *ed altri qualunque*, avvertendo tutta volta che ci sarà differenza nel modo di giurare, così che deponendo di cose percettibili coll' intelletto, e col presidio di uno dei sensi del corpo dovranno giurare positivamente di riferire la verità, come sono gli *aritmetici*, *agrimensori*, *fabbri ferrai*, *muratori*, *falegnami*, *e qualche volta anche i periti caligrafi*. Se poi dovessero deporre di cose non percettibili per se stesse per mezzo di uno dei sensi del corpo, ma nelle quali convenisse di esercitare il solo giudizio intellettuale, allora i periti giureranno non di riferire la positiva verità della cosa, ma deporranno della loro credulità circa la cosa stessa. Così rilevasi dai Dottori anche succitati i quali entrano perciò in minuti dettagli, e tali che non consentono di essere quì riferiti (1) (2) (3).

Noi

---

(1) Il celebre MATTEI ci ha lasciato scritto » *porro antequam testes testimonium dicant, jurare de veritate dicenda debent, nec injuratis creditur*.

Il RAINALDI dice essere inconcussa la opinione, che sostiene non essere concesso al Giudice Secolare di dare il giuramento, o di esaminare testimonj, o di sentire l' imputato nelle Chiese dopo una risoluzione della Sacra Congregazione dei 2. *Marzo* 1629. sopra una proposta controversia giurisdizionale „ DAL BENE *in Addit. ad tractat. de Im. Eccles.*

L' esame poi essendo un atto giudiziale che si fonda nella giurisdizione del Giudice si riceve a nome del Giudice, e per autorità da lui emanata, e viene assunto anche di stile in giorno festivo.

Sull' età per essere abilitato a giurare diremo col BASSANI *Lib.* 2. *Cap.* 1. *N.* 142. *al* 150. che il testimonio impubere è di pratica esaminato, *quia nil puero est teste certius*, ma che lo è nei delitti atroci, e dove non si possa avere per altra guisa la verità dei fatti. Che gli aventi oltrepassata la età dei quattordici anni sono esaminati con giuramento, benchè minori degl' anni venti, e cita i Dottori, che professano una opinione contraria.

Lo stesso BASSANI oggi giorno allegato tanto nelle Scritture Criminali o pro o contro il Fisco prodotte nei Tribunali di Roma quale Autore da

Noi parimente abbiamo detto nel corso del Capitolo, ed altrove, che i Testimonj debbono essere citati: questa

---

d' attendersi nella pratica dei Tribunali Pontificj, dice di avere seguito *in praxi* questi Dottori di opinione contraria col non avere deferito mai il giuramento ad esaminati impuberi, od anche in età prossima alla pubertà, e di averli solamente sentiti con ammonizione, a differenza dei maggiori di quattordici anni, i quali anche per la *Costituzione Egidiana Lib.* 4. *Cap.* 17. vigente segnatamente nel nostro Stato Ecclesiastico sono ammessi come perfetti, e legali testimonj, e fanno piena fede, e debbano essere sentiti con giuramento. *BASSANI Sup. Lib. V. Cap.* 1. *N.* 34. *al* 39. Il medesimo riporta poi diverse formole di esami, che sarebbe troppo di quì trascrivere, ma che contengono l' applicazione delle molte massime generali da noi esposte, colla scorta delle quali sembraci, che sarà più agevole di riuscire nell' applicazione per la evenienza dei casi, anzi che dar formole suscettibili di variazione, quanti sono i possibili accidenti in una Causa.

(2) I Greci pure furono scrupolosi osservatori del giuramento: gli Ateniesi fecero un delitto ad Euripide, perchè in una sua Tragedia mise in bocca ad IPPOLITO queste parole » *la mia lingua ha pronunciato il giuramento, ma il mio cuore non vi ha consentito* » Si vegga *Puffendorf* al Cap. sul giuramento.

L' uso dei giuramenti in giudizio introdotto in Roma in tempi remotissimi, dove le leggi di CALPURNIO, di MEMMIO non tardarono a punire i delitti di spergiuro, di falso, di calunnia, durò, e si mantenne anche nei susseguenti secoli dei tempi di quella Repubblica: ed osservano i dotti qual cosa singolare, che dopo la morte e l'apoteosi *di Giulio Cesare*, e da che furono decretati a questo Principe gli onori divini, si cominciò a giurare sul suo nome, egualmente che per quelli degli altri Iddii. SVETONIO dice, che la plebe romana » *longo tempore sacrificare, vota suscipere, controversias quasdam, interposito per Cesarem jurejurando, distrahere perseveraverit* » Orazio ci dice, che si giurava pel nome di Augusto » *Praesenti tibi maturos largimur honores* »
Jurandasque tuum per nomen ponimus aras » *Lib.* 2. *Epist.* 1. *vers.* 16.
Lo spergiuro in Roma commesso coll' invocazione degli Iddii altro castigo non soffriva che la nota dei Censori. Leggiamo in CICERONE *de Leg.* 3. *c.* 9. *Perjurii paena divina exitium, humana dedecus* » IN TACITO leggiamo che TIBERIO disse » *Deorum injurias, diis curae esse* » *Annal Lib.* 1. *c.* 71. « *Jurisjurandi contempta religio, satis Deum ultorem habet* disse l' IMPERATORE ALESSANDRO, come dalla Legge *L.* 2. *Cod. de rebus cred. et jurjur* » Per lo contrario lo spergiuro commesso colla invocazione del nome del Principe veniva punito or più, or meno secondo il voler dell' Imperatore » *L.* 13. §. 6. *ff. de jurjur. e* 2. *Cod. ad Leg Jul. Maj.*, onde CUJACIO maravigliandosene scrive ,, *et ita qui pejerat per Principem, castigatur, qui per Deum non item* » *Ad Lib.* 4. *Cod. de rebus creditis et jurejur*. Bisogna che chi giura, abbia bene tutto il timore della divina giustizia, e che non sia capace di superare i rimorsi per tradire la verità, altrimenti si potrà a lui applicare ciò che dice CICERONE nell' Orazione *pro Q. Roscio Comoed.* ,, *quid interest. inter perjurum et menda-*

sta regola potrebbe però ricevere una limitazione nei casi di *flagrante delitto*, per cui il Giudice, od altro Funzionario potesse ricevere immediatamente le deposizioni dei Testimonj senza essere stati formalmente citati come anche senza citazione della parte accusata. Sul quale argomento, oltre le cose dette nel nostro *Capitolo III. pag.* 67. *Nota* 1. soggiugneremo ora, che intanto i Testimonj sono ricevuti *pro informatione Curiae*, senza la citazione dell' imputato in quanto che debbono poi od essere ripetuti, od aversi a suo tempo *pro rite*, *recte* esaminati affinchè sia legalmente operativo il loro deposto, ond' è che leggiamo generalmente negli Autori, che i morti prima della legittimazione nulla provino „ AMBROSIN *de Proces. infor.* a differenza se il Reo fosse contumace, nel qual caso

---

cem ? Qui mentiri solet, pejerare consuevit; nam qui semel a veritate deflexit, hic non majore religione ad perjurium, quam ad mendacium perduci solet. Presso i Romani era riguardata una somma empietà verso gl' Iddii, e come uno dei più abbominevoli delitti „ *Nullum vinculum ad astringendam fidem jurejurando majores nostri arctius esse voluerunt. Id indicant Leges in duodecim tabulis, indicant sacra, indicant notationes, animadversionesque Censorum, qui nulla de re diligentius quam de jure jurando judicabant.*

Osservano i Dotti parimente, che non si legge in alcun luogo che il giuramento dei testimonj fosse usato nell' antica Roma per i giudizj civili: che tutti i luogi di CICERONE e degli antichi Scrittori, nei quali si fa menzione di testimonianze giurate, parlano dei giudizj pubblici *cioe dei giudizj che chiamiamo Criminali*: che similmente nella *Legge Mosaica* non vedesi giammai fatta menzione alcuna del giuramento dei testimonj, bensì punivansi gravemente coloro, che rendevano una falsa testimonianza: che in *Atene* i testimonj prestar dovevano il giuramento inanzi ad un' Ara, la quale stava eretta in tutti i Tribunali per questo fine.

(2) Il BASSANI riporta *Lib* 2. *Cap.* 1. la formola del giuramento ad un Socio, del che noi parlaremo, come si è avvertito, nel Capitolo del Costituto, dove pure si parlerà del metodo da tenersi, qualora si dovessero sentire parenti contro parenti in Cause, nelle quali si trovassero coimputate persone straniere, cioè non attinenti per vincoli di parentela. IL BASSANI suddetto riporta anche la formola del giuramento da prestarsi da chi mancasse dell' una e dell' altra mano facendolo giurare colla invocazione del Nome di Dio, nel che consiste essenzialmente il giuramento. Soggiugne, che un tal testimonio potrebbe giurare per *Procuratore*, quando si riproducesse, ed alligasse in Processo il mandato di procura a giurare, della qual cosa tratta estesamente in tale Capitolo dal *N.* 124. *al* 127. *Il CARENA de Offic. Sanct Inquisit* tratta delle forme, e modi di giurare degl' infedeli come *SARACENI*, ed altri ec.

caso il Processo, dicono i medesimi, *non eget legitimatione* o di altra dichiarazione di aver i Testimonj *pro rite et recte* esaminati „ CLARO *quaest.* 11. *e* 45. (*Circa la legittimazione, circa i Testimonj a difesa, il Processo contumaciale, come circa il Processo difensivo, e circa il Processo ripulsivo si parlerà a suo luogo*) (1) (2).

Noi

---

(1) Benchè odiernamente, come si accennò più sopra, si ricevano in secreto i testimonj, provvide però con ottimo consiglio il *Sapientissimo Pontefice PIO VII. di glo. me.* agli abusi invalsi nei Tribunali, e vi provvide mediante l' Art. 23 della *Cost. Post. Diuturnas* » ivi » *per togliere l' abuso ec.* L' indole e lo scopo del Processo inquisitorio il solo praticato nel nostro Foro esigevano, che si ricevessero in secreto essi testimonj, onde trattare con sicurezza la medesima criminale inquisizione. È però la sola legittimazione, e quella segnatamente *per ripetizione e confrontazione*, che induce un carattere di legalità nel Processo autorizzando ad atti tali, pei quali offrir garanzie agli accusati, porli al coperto da ogni pericolo di coalizione di chiunque in loro danno: ma converrebbe ancora che i difensori facessero valere convenientemente questi mezzi dando una competente importanza all' Art. 100 del *Moto proprio* 6. *Luglio* 1816.

(2) Il discorso sopra i testimonj, sopra la forma di ricevere i loro esami in secreto ci suggerisce il pensiero di notare alcune cose circa la pubblicità dei Giudizj argomento discusso variamente negli ultimi tempi.

I più rinomati Scrittori » BECCARIA dei *delitti e delle pene* § 14. *e* 15. » *SCHMIDT d' Avenstein, Principes de la legislation universelle Lib.* 11. *Cap.* 8, *BRISSOT Theorie des loix criminelles Cap.* 4. *Sect.* 3. *Articl. Audience publique, information* „ *SERVIN de la legislation criminelle Lib* 3. *Art.* 1 §. 2· *CARRARD de la jurisprudence criminelle par.* 3. *in princip.*, *e Cap.* 6, *L' AUTORE delle ricerche sulla scienza dei Governi Tom* 11 *Art.* 15, *BERNARDI Principes des loix Criminelles* » *THORILLON Idée sur les Loix, FILANGERI Lib.* 3 *dal Cap.* 1. *sino al Cap* 24 propone nuovo metodo di procedura spiegandone ogni parte „ GEREMIA BENTHAM, che pure propone in questo rapporto un mezzo eccellentemente spiegato dal Sig· DUMONT di Ginevra colle note del *Cav. Avvocato Pellegrino Rossi* » sostengono il dibattimento pubblico, ed il Processo parlato.

I Prammatici tutti sostengono il Processo secreto, e *BOUCHER d' Argis*, come si disse altrove, lo difende nelle sue „ Observations sur la nècessité de la procedure secrete presso *BRISSOT Biblioteq. philos. Tom.* 10. *pag* 333 *e seg.*

Noi inerendo a quanto si legge in questi Autori diremo succintamente che generalmente parlando la pubblicità dei giudizj influisce grandemente sulla veracità del testimonio, sembrando, che se la bugia può mostrarsi sfrontatamente nella occasione di un interrogatorio tenuto in secreto, non possa, che difficilmente verificarsi in una pubblica Udienza, meno il caso di un uomo totalmente depravato. In una pubblica Udienza infatti sembra che gli sguardi

Noi inoltre dicemmo, che i Testimonj debbano deporre pienamente, e questa proposizione importa, che deb-

---

di tutti diretti sopra il testimonio, è la persuasiva di aver un contraddittore in chi lo ascolta dovessero sconcertare un piano di bugia: sembra che una fisonomia a lui nota, e cento altre a lui sconosciute dovrebbero sconcertarlo, e persuaderlo delle conseguenze di una falsa bugia pronunciata in faccia al pubblico. La pubblicità dei Giudizj viene riguardata dai suddetti Scrittori, come la salvaguardia più efficace e nel rapporto della testimonianza, ed in quello delle decisioni, ritenendo tale pubblicità, come l' anima della giustizia in guisa da dover abbracciare tutte le parti della Procedura, e tutte le Cause, eccettuandone essi stessi però molte, limitazione indispensabile: viene riguardata la pubblicità come un mezzo potente per scoraggiare i subornatori dei testimonj, per scoprire i piani anche concertati di mendacj, per rilevare la malafede, le contraddizioni reali, la immoralità, le viste interessate del testimonio, il quale osasse di profanare il Santuario della giustizia con bugie, con perfide reticenze, con volontarie dimenticanze, ond' è poi, che concludono essere paragonabile quegli, il quale vorrebbe del tutto abbandonato il sistema del pubblico dibattimento per un qualche inconveniente da ciò temibile, a chi si augurasse una notte eterna, perchè qualche volta un colpo di Sole ha alterata la nostra sanità.

E gli Avversarj della pubblicità dei giudizj oppongono ora il motivo di temere i complici, e gli amici dell' accusato, ora la sconvenienza di mostrarsi in pubblico in una figura più tosto odiosa, ora il timore di essere sottoposto a questioni capziose, ai sarcasmi, ed alle invettive degli Avvocati, ora la sconvenienza di assistere ai dibattimenti, che si prolungono di giorni con una indennità sproporzionata alla perdita del tempo incontrato dal testimonio, ora il pericolo che il dibattimento serva di una scuola funesta al pubblico, e serva soltanto di richiamo ai cattivi soggetti per apprendere malizie.

Oppongono inoltre, che è rimarcabile invece la utilità della testimonianza scritta anche in secreto, segnatamente pel caso delle appellazioni, e scritta nel seno della tranquillità, e non nel tumulto di un assemblea: è rimarcabile, dicono essi, la impossibilità di riparare al deperimento se i testimonj sentiti oralmente fossero morti, assenti, fuggiti; e quindi quali vessazioni, inconvenienti a differenza della nostra Procedura scritta tanto più savia in confronto di parole, che volano, e tanto più sicura negli effetti, quando sia convenientemente garantita contro gli errori, e le prevaricazioni dei Giudici; così che a nulla potrebbero valere i reclami di una parte condannata, se niente, come nel Processo parlato, resti in atti, e se tutto si passa in parole; e quando invece le deposizioni scritte sono un freno contro il favore, e la nimicizia, ed una garanzia pel Giudice irreprensibile, se sorgesse un clamore, o si alzasse una nebbia di prevenzioni o di calunnie, perchè si avrebbe nelle scritte deposizioni del testimonio il mezzo di respingere la menzogna, o di dissipare l' errore.

(*I dibattimenti quali si usavano quì un tempo, non escludevano però totalmente, che il Processo parlato in udienza fosse in certe Cause ridotto in iscritto nei modi, e colle regole allora date; ed inoltre non era pubblico il dibattimento per tutti i delitti.*)

bano narrare tutti quei fatti e circostanze, le quali riferiscono *concludentemente*, o *presuntivamente* il delitto, come nel rapporto della *capacità naturale, e fisica* dei testimonj debbano render ragione di quanto dicono *per alterum ex quinque sensibus, et per alias ex circumstantiis loci, temporis, personae*, conforme ci avvisano anche i Pratici „ BASSANI *Lib.* 2. *Cap* 1. *N.* 100., 101, 130. dove espone diverse questioni pratiche, e dove indica diversi formolarj „ e MASCARD. *de probat.* e giusta i versi » *auditus, visus, persona, scientia, causa* » *fama, locus, tempus ac certum, credulitasque* „ *dum testes recipit, Judex haec cuncta notabit.* »

E poichè debbonsi sentire secretamente i testimonj come si è detto di sopra *pag.* 365. e 366. *Nota* 1. „ e BASSANI *Cap. sud.* conviene, che ciò segua in modo, che uno non sappia dell' altro, e cosa sia stato ricercato all' altro; e poichè similmente debbono le deposizioni rappresentare ogni precisione, conviene fare esprimere non solo quanto si notò altra volta *pag.* 371. §. XX. ma far indicare i segni visibili della persona per rilevarne le caratteristiche precise, indicar i segni naturali, che si notassero in viso, od altra parte del corpo, il *pelame*, la *statura*, il *vestiario*, i *sopranomi*, in somma tutto quanto si ricerca nei dieci predicamenti di ARISTOTILE » *substantia, quantitas, relatio, actio, passio, quando, ubi, situs*, evitando sempre però la suggestione sia *manifesta*, o *palliata*. Il deposto del testimonio dovendo poi risultare in tutta la sua integrità *pag.* 371. *nostre*, sarebbe un azione diabolica divider la verità non scrivendo tutto ciò, che si depone e contro l' accusato, e contro l' interesse del Fisco giusta quanto si disse parimente, dovendosi evitare perfino ogni equivoco nelle parole, e nelle frasi: se il testimonio all' atto della sua deposizione presenta qualche cosa, che possa servire a carico, od a difesa, si deve ricevere, e farne menzione: le formole alle *opportune interrogazioni*, od *opportunamente interrogato* essendo proscritte dalla lodata Bolla del Sommo Pontefice PAOLO V. saranno interrogati e testimonj, ed imputati con spiegati interrogatorj » ivi » *et tam reos, quam testes (extensis interrogationibus)* » *Vedi le limitazioni suaccennate circa il Processo sommario ed il*

 BAS-

BASSANI *Lib.* 2. *Cap.* 1. *N.* 109. al 111. (1) (*) (2). Inoltre i Testimonj sarannno interrogati in lingua italiana *Cost.*

---

(1) I Processanti, i Cancellieri, i Giudici avranno presente, che le cose da ricercarsi al testimonio sono nel linguaggio segnatamente dei Pratici o *fuori della Causa*, o *nella Causa*: che sono *extra Causam* le dimande sulla *età*, *professione*, *condizione*, *alcuni soggiungono*, *sulla causa dell' esame*, *o se alcuna cosa abbia ricevuto per tale esame*, ed ogni altra ricerca tendente a scandagliare la fede del testimonio anche nella vista di raccogliere durante pure il corso della Procedura informativa ciò che potesse o direttamente, od indirettamente giovare all' imputato, e non attendere altrimenti il tempo delle difese, e del *Processo difensivo, o del repulsivo* » *SEIGNEUX* » *MATTEI Lib.* 48. *tit.* 15. *Cap.* 4.

Che sono *in Causa* le interrogazioni *circa crimen*, *et illius auctorem*, le quali sono distinte in *generali* e *speciali* convenendo principiare da quelle per non doversi domandare *ex abrupto* se *TIZIO* uccise *CAJO*, ma generalmente se seguì alcun omicidio, per opera di chi, diversamente s' incorrerebbe nella Censura della Legge *L.* 1. §. 23. *ff. de quaest.*: soltanto dopo le generali dimande fattesi al testimonio, ed in conseguenza delle quali abbia esposti dei dettagli in precisione si procederà a ricercare tutto ciò che concerne il delitto, il suo autore, le circostanze relative, e quelle che per avventura fossero state impugnate dall' imputato medesimo sopra quel tal proposito. Non si perda mai di vista la causa, per cui un testimonio affermi più tosto una cosa, che l' altra, ed il come possa affermarla, o negarla: *scienza*, *e causa della scienza* sono due punti fissi essenziali: si avverta ai testimonj di *vista*, a quelli di *udito*: un testimonio oculare proverà *p. e.* pienamente un *omicidio*, un *furto*, una *rapina* e simili delitti consistenti in cose di fatto, ossia *in re*, mentre un testimonio di udito proverà pienamente *la bestemmia*, *la contumelia*, ed ogni altro delitto che si commetta in *verbis*: *fede e scienza* si ricercono, essendo la sola fede insufficiente ad attestare di una cosa senza la scienza della cosa medesima: conviene pure sentire quelli, dai quali uno dice di aver inteso una cosa per conoscere come l' abbia saputa, e sia stata raccontata.

Se poi un testimonio o nulla risponderà o risponderà cose inette, od evidentemente false verrà prima esortato, ed anche estesamente, e lungamente interrogato per conseguire la verità, contegno da tenersi col testimonio *contrario*, *vario*, *dubbioso*.

Inoltre se un testimonio sarà manifestamente mendace, e sprezzatore dell' autorità, che legittimamente lo ricerca, si procederà contro di Lui, poichè non devesi lasciare senza coercizione là *falsità*, la *frode*, che si commetta contro la *Legge*, l' *onore*, la *dignità del Magistrato*. Questi fatti divengono *come delitti incidentali* della principal causa per contenere in dovere i testimonj senza pregiudizio dei giudizj di *falsa testimonianza*, *o di calunnia* „ *Novel.* 90. *Cap.* 3 *L.* 14. *Cod. de test.* Converrà tuttavolta avvertire, che tali cose non derivassero da errore probabile, anzi che da calunnia -- Vedi pag. 46. nostre *Cap* 2. *Appendice*.

(*) *Il* BASSANI nel Lib. 2. Cap. 1. N. 114. *riferendosi segnatamente*

Cost. Post. diuturnas Art. 24. ABBREVIAZIONI *pubblicate in Aprile* 1800. » ivi » *ommesso ec. tutti, e singoli gli Atti*

---

all' AMBROSINI Cap. 2. N. 41. al RAINALDI Tom 2. Cap 14 §. 19. N. 123. AL SETA Cap. 10. N. 13. *insinua ai Giudici di sentire a voce stragiudizialmente prima dell' esame il testimonio, e ciò perchè non avesse a distruggere le deposizioni degli altri esaminati, e maggiormente poi se temessero di subornazione, nel qual ultimo caso egli soggiugne, che abbia a licenziarsi inesaminato, oppure sia tenuto in carcere per qualche giorno ben intesi sempre che risulti già dal Processo il contrario di quello, che in allora dica.*

Non per contraddire a quanto scrive questo Uomo accreditato nei nostri Tribunali, ma per riferire ciò che scrive altrove, e che sembra essere in qualche, o total contraddizione con quanto marca in antecedenza sopra un tale proposito avvertiremo Noi che il Sommo Pontefice PAOLO V. *colla più volte citata Costituzione al* §. 10. vers. ET TAM *ordina* » et tam reos, quam testes interrogent (judicialiter) descriptis et extensis a Notario integre de verbo ad verbum interrogationibus.

Ed esso (BASSANI) *ha scritto poi poco prima cioè al N.* 103. » depositiones testium redigi debent sive sint pro, sive contra Fiscum. *Realmente le ricerche per quella maniera sarebbero sempre infette di suggestione, poichè se, come si pratica da qualcheduno, verrà, dopo tale stragiudiziale, ricercato il testimonio sulla causa dell' esame, e risponderà di saperlo, tale risposta sarà l' effetto della stragiudiziale domanda, conseguentemente di una suggestione in riguardo alla giudiziale, perchè già prima istruito collo stragiudiziale il testimonio stesso, e quindi suggestiva tutta la essenza dell' esame, non sembrando, che sia a ciò riparato coll' alligare, conforme si fa in alcune Curie, lo stragiudiziale suddetto in Processo, ommesso l'esame giudiziale: e la Costituzione* Post diuturnas, *come nota da pari suo il romano Professore Renazzi, proscrive in sostanza metodi così fatti. E se a ciò fare s' indusse la pratica perchè non avesse il testimonio a risultare* od in contraddizione *con ciò che il Fisco aveva per se già incartato a carico dell'imputato, o per scoprire se fosse o* no subornato, *diremo che non sembranci questi titoli abbastanza valevoli per abbandonare il metodo più ragionevole e più legale di Procedura: se sarà falso, se sarà subornato un testimonio, non farà prova, ed anzi si potrà procedere contro di lui.*

(*Si legga ciò che si è detto superiormente nel Capitolo sullo sperimento dei testimonj, onde così conferire le esposte istruzioni. Pag.* 190. *Note* 1. 2. 3.)

(1) Converrà pure di fare avvertenze per la condotta di un esame nel caso che si trattasse di far riconoscere carte scritte in lingua od ignota al testimonio, od ignota al Giudice; come pure bisogna prestare molta attenzione nel caso, che il testimonio per sottrarsi a deporre si simulasse *sordo* o *pazzo*, o simulasse *imbecillità, malinconia, demenza, furore* per eludere appunto l' oggetto dell' esame » L'OLDEKOP *Obser. Crim.* tratta lungamente ed estesamente di questa speciale materia. E da leggersi anche il Sig Cav. Cremani *Lib.* 3. *Cap* 17 §. 20. *ed il GARRARD. Jurisp. Crim. part.* 2. *Cap.* 3. §. 1. *e* §. 4.

Atti del Processo, Corpo del delitto, ammonizioni, contestazioni, ed ogni altro atto di qualsivoglia specie dovranno stendersi in idioma italiano. Finito l' esame dev' essere letto al Testimonio e quindi sottoscritto, o croce segnato colle formalità dalla stessa Costituzione *Post diuturnas* prescritte all' *Art.* 23. (*Si vegga pur anche la terza fra le cinque Costituzioni di* BENEDETTO XIV. *pei Tribunali Criminali di Bologna* §. VII. (*Nelle Cause del Tribunale del Santo Uffizio i Testimonj e gli Accusati sottoscrivono sempre gli esami in fine* » *Sacro Arsenale colle note del Pasqualoni*.

Se il Testimonio dicesse di sapere nulla, conviene tuttavia fare di ciò menzione, e che gli fu letto, come se il Testimonio volesse in ogni caso aumentare, o diminuire la sua deposizione, o correggerla, dovrebbe ciò fare prima di partire dalla presenza del Giudice allegando i motivi della propria correzione, o variazione in più o meno; e tali correzioni, e variazioni dovrebbero accordarsi veramente pel caso solo di dimenticanza, e di errore dice il *Menocchio nelle sue questioni Lib.* 2. (*) (**) (1). Si

---

(*) *In proposito di* lingua, e di sottoscrizioni *noteremo quì in aggiunta di quanto si disse altrove, che i veramente* sordi e muti *sapendo leggere, o scrivere, od in altra guisa valendo colla penna, o colla lettera, potrebbero essere loro date in iscritto dal Giudice le domande, perchè rispondessero a quella, o quelle per iscritto di proprio pugno. Ignorando questi mezzi di scrittura, dovrebbero chiamarsi in sussidio due interpreti probi e periti dei segni famigliari, e comuni all' esaminato per palesare i sensi dell' animo suo. Questi periti alla presenza del Giudice, e Cancelliere dovrebbero proporre all' esaminato le domande, che loro si facessero dal Giudice, e proporle col mezzo appunto di competenti segni. L' esaminato dasse, e rispettivamente fossero dai periti ricevute tali risposte per mezzo di tali segni, e queste ottenute, fossero poi da essi periti con precisione esposte, e con egual precisione registrate in atti, e tutto ciò col mezzo del giuramento. Egual contegno si osservasse in quei casi, nei quali il Giudice ignorasse la lingua dell' esaminato, e vice*versa; *e così per l' occasione di scritture stese in lingua ignota al Giudice medesimo*.

(**) *Nella serie dei testimonj vi sono poi quelli denominati* istrumentarj *cioè che servirono od al* corpo del delitto *od all'* arresto *degl'* Imputati, *od a* qualunque *altro* atto di giustizia, *od alle* sigillazione di carte, armi, od altro *per poi riconoscere la integrità di tali suggelli, e contemporaneamente riconoscere anche* ad oculum *tali robbe a differenza di altra classe di testimonj non compresi nella precitata, e di altri casi diversi dagl' in-*

Si è detto nel *Capitolo del Giudice* e *Foro competente*, che se il Testimonio sia persona ecclesiastica, conviene

---

dicati, perchè la ricognizione sia fatta con diverso metodo, ed in diversa maniera, cioè fra consimili per scansare la suggestione. Non tralascieremo pure di dire che i testimonj sono anche denominati ora fiscali, *ora* ordinarj, *ora* difensivi, e che i *Pratici più saggi avvisano in proposito di deposizioni, che ogni testimonio debba essere giudizialmente interrogato, piutosto che ammettere testimonianze* ad perpetuam.

(1) Noi accenneremo quì per corollario diverse notizie che legono pure coi molti insegnamenti esposti, e cioè che se i testimonj istrumentarj non ammettessero di essere quelli segnati *nel rogito*, o *nell' atto*, come il *Precetto*, dovrebbesi escludere, che altri vi fosse dello stesso nome, e cognome dei sottoscritti, e notati » *Abbas in Cap. Joannes de fide Instrum.* Che si verifica contestualità, ossia, che sono contesti quei testimonj, che perfettamente in *idem spirant de loco, tempore, persona dicendo causam scientiae* con ogni altra circostanza costitutiva il delitto. *Si* chiama *unico* quello che solo attesta del fatto controverso; *singolare* quello che non conviene cogli altri, i quali benchè depongano dello stesso fatto, non depongono delle stesse circostanze e qualità, così che il *testimonio unico* è diffettoso nella persona, il *singolare* nel detto, e questa differenza è ammessa anche *da Strichio, Dissert. de semiplena probat. exist C. 4. N. 25.* „ ed il *singolare* è tale o per singolarità *ostativa o diversificativa, od amminicolativa* ossia *cumolativa* » *STRUVIO Syntag I. C. Exercit* 28. *tit.* 48. (Si vegga ciò che si disse nel Capitolo presente circa l' unico testimonio *pag.* 388. *Nota* 1. *ALESSANDRO III.* rescrisse » *quia licet quaedam sint Causae quae plures quam duos exigant testes, nulla est tamen Causa, quae unius tantum testimonio quamvis legittimo terminetur* » *Cap. Licet. Tit.* 20. *de testibus*.

Che all' effetto che uno sia detto convinto per testimonj si esigono quattro cose necessariamente 1.° che i testimonj, che direttamente comprovano il fatto, sieno due o tre » *L. Ubi numerus ff. de test. C. si quis testes* §. *ult. N.* 4. *quaest* 3. — 2.° che sieno contesti e non singolari » *C. Causam Extra de probat C. Cum dilectus de Accusat.* 3.° Che sieno maggiori di ogni eccezione » *BALD. in Cap. Cum Causam N.* 9. *Extra de test.* 4.° Che concludano per *necesse*, e non per *possibile* » *C. in praesentia Extra de probat. L. non hoc Cod. Unde Cognati*.

Che circa la ricognizione di *robbe furtive*, di *scritture*, di *armi*, di *monete* si deve fare questa dai testimonj *non ad oculum*, ma *inter plures* per evitare il pericolo della *subornazione*, della *suggestione*; altrimenti non avrebbe effetto legale » *VERMIGLIOL, GUAZZIN, AMBROSIN*, meno le limitazioni suddette circa quelle robbe, nella classe delle quali sono *p. e.* le carte, monete, armi, ed altre, che si trovassero assicurate con suggello, per cui la identità della robba sia subordinata alla integrità del suggello stesso: invece sarebbe suggestiva una ricognizione in questo caso fatta per diversa maniera.

Che il Notaro deferendo il giuramento deve esprimere, che il testimonio giurò » *toccando le scritture*, *conforme toccate giurò a delazione di*

viene per sentirlo in esame riportare il permesso dell'Autorità Ecclesiastica, *Art.* 26. *Costit. Post. diuturnas* (*Veggasi ciò che si è notato nel Capitolo presente pag.* 388. *Nota* 1. *parlando del caso sieno chiamate in Processo persone ecclesiastiche*) Tale avvertenza deve aversi presente ognora, come aver presente, che se sia un militare convien mettersi in corrispondenza col Capo del *Corpo* » *verb. milites* 8. *ff. de test* oltre le altre parziali governative istruzioni; e che si debbono sentire le persone qualificate, e distinte, le donne, i malati in convalescenza in casa loro per urbanità, mentre non potrà poi sottoporsi ad esame un febricitante (1).

Inol-

---

me » ed esprimerlo dispositivamente perchè trattasi di solennità estrinseca » *Camp. de test. MASCARD. de probat.*; mentre poi dagli eretici s'invoca espressamente il nome di Dio, e dagli ebrei si potrebbe prestar il giuramento secondo la legge di MOSÉ, o per Dio Padre Onnipotente, che apparve a Mosè nel Roveto.

(1) Non crediamo fuor di proposito per erudizione, ed istruzione di que' nostri Processanti o Cancellieri, che l'ignorassero di quì notare, che un Commissario spedito *dall'UDITORE della C. A.* e coll'autorità di compellere e multare i testimoni per cavarne la verità, potrà indistintamente esaminare, e forzare ancora i renuenti testimonj qualunque a sottomettersi in esame » *GUAZZINI Defens.* 13. *C* 1 *N.* 2. perchè l'*A. C.* tenendo l'autorità sopra i laici, gli ecclesiastici secolari, e regolari, ed esenti, conforme si ricava da più Costituzioni Pontificie » *LELIO ZECCHI de Repub Eccles. Cap.* 7 *DE A. C. APOS* (Veggasi tutto quanto dice in proposito di tali attribuzioni *IL RIDOLFINO nella sua Pratica* e precisamente nella esposizione delle sue Osservazioni, parte storica di questa materia.) » può communicarla ai suoi Commissarj, così praticandosi di fatto » *RAINALD. Observat. Crim.* » *FAGNANI C. cum contingat de Foro compet.*

Se il Commissario però fosse spedito da altro Tribunale, come *SACRA CONSULTA* » *GUAZZIN C.* 1. *N.* 8. non potrebbe esaminar *Chierici* senza licenza *dei loro Superiori*, a meno che non avesse avuta commissione anche verbale dal SOMMO PONTEFICE; se nò vi deve essere la licenza *del rispettivo Superiore*, la quale leggiamo negli Autori essere così concepita » *Conceditur licentia N. N. Clerico deponendi in Curia Secolari in tali Causa, dumodo non deponat super articulis continentibus criminalitatem, infamiam, negativam aut repulsam* » qual licenza deve pur anche risultare da atti, essendovi fra i Dottori chi sostiene, che il *Vescovo*, o *Vicario debba* vedere gli articoli, sopra dei quali debbasi interrogare l'ecclesiastico. Che per esaminar poi *Monaci, Frati*, si soggiungne dai Dottori medesimi sul fondamento del Testo» *Tex. in Cap non dicatis.* 12. *quaest.* 1. che richieggasi la licenza del rispettivo loro Superiore; e che la differenza di Diocesi, per cui *un Vescovo* proceda contro di un Ecclesiastico delinquente non faccia ostacolo alla pro-

Inoltre il Giudice non può per parte sua scrivere la deposizione avendo diritto di ciò fare il solo Cancelliere per la sua qualità, e carattere. Le deposizioni debbono essere fatte verbalmente dai testimonj, le leggi proibiscono di darle in iscritto ai Giudici, ed a questi di riceverle: potrebbe però un testimonio avere in iscritto la sua deposizione per supplire alla sua memoria, ma non pertanto deve deporre a viva voce « Si leggano CAUVARUVIAS, ED AIRAURT.

Tutta volta dicono gli Autori, che se il Testimonio venisse a morte potrebbe scrivere la sua deposizione, e darla al Cancelliere „ *Farinac* ». Più le deposizioni debbono essere scritte senza interlinea, ed il Cancelliere, ed altro Ufficiale pubblico far approvare le cancellature, e firmare le chiamate tanto dell' esaminato, che del Giudice. Dopo che siasi chiusa la deposizione, e che si fosse il testimonio ritirato, non dovrebbe di buona regola più aumentarla, o diminuirla sotto vaghi pretesti, meno la superiormente accennata limitazione (1).

Ed

---

cedura, perchè non s' introduce per ciò una maniera di cambiamento nella gerarchia cui l' ecclesiastico stesso appartiene.

Per ogni evenienza di casi tuttavia fra gli accennati conviene consultare il FAGNANI, il quale tratta di quanto concerne e le facoltà proprie dell' A. C. e del GOVERATORE DI ROMA, e dell' EMO VICARIO sulla trasmissione de' Commissarj a far Processi dipendentemente dalle Bolle dei Sommi Pontefici PIO IV. GREGORIO XIV. PAOLO V. in relazione alle disposizioni del Sacrosanto Concilio di Trento. Di mano in mano che i varii casi potessero esigere da noi nel corso delle istruzioni avvertenze e notizie in questi od altri casi non ommetteremo di riferirle.

Il BASSANI fra gli altri tratta delli Processanti Commissarj, e de' viatici loro dovuti riferendo ogni opportuna istruzione, e dando module » *Lib.* 1. *Cap. I. N.* 1. *al* 89. che non consente di qui riferirle.

(1) Esaminado poi testimonj conviene procurare, che sieno indicati dei contesti relativamente al fatto esposto segnatamente nelle Procedure *d' Uffizio e per inquisizione*, dove il primo testimonio apra la Procedura » *RAINALD Cap.* 1. *Sup.* 5. *N.* 118. » *BASSAN. Lib.* 1. *Cap.* 1 *N*, 133. 134.; deve esservi una citazione in atti, che li chiami, onde non appariscano ultronei „ BAS. ove sopra *N.* 93. *al* 95. Il MARTINI riporta alcuni formolarj di esami di testimonj anche da altro Giudice stati esaminati, e quindi risentiti *Cap.* 44. 45., od aventi fatte attestazioni, e così il BASSANI ne porge ove sopra *N.* 167. *al* 171.

Gli Scrittori di Pratica Criminale notano differenze nella maniera d' impegnare l' esame di un testimonio indotto dal Fisco, dal querelante, dal

Ed ampliando il discorso in genere relativamente ai testimonj sotto ogni rapporto considerati ci conviene pure di soggiugnere per maggiore istruzione in punto di legale *abilità*, ed *inabilità* del testimonio, e ciò sempre allo scopo della corrispondente prova del fatto, che *l' abilità* dovrebbe verificarsi di quel tempo, nel quale egli depone della cosa, e ne depone con giuramento, e di simil guisa dovrebbe misurarsi la di lui legale *inabilità*: che il numero dei Testimonj non dovrebbe supplire di regola ordinaria la loro inabilità legale segnatamente per l'effetto di condannare » IASON. *in authen si vero Cod. de judiciis* » FARINAC *quaest.* 62. *limit.* 13. venendo poi ammesso qualunque a far testimonianza in giudizio, purchè non sia espressamente proibito dalle Leggi » *L.* 1. §. 1. *ff. de test.* » ivi « *quibus non interdicitur* » cosa affermata da BALDO, e da

---

denunziante, e l' esame d' un testimonio indotto dall' imputato segnatamente per l' effetto di provare una negativa coartata. Il SETA riporta su di ciò lettere della Sacra Consulta delli 31. Agosto 1641., 21. Agosto 1658. *Cap* 11. *de offic. Locum.* con norme direttive, che indicheremo nel Capitolo del Costituto dove si parlerà dei testimonj qualunque indotti dall imputato, se, e come esaminarli. Alcuni di questi Autori non trovano assurdo, che il testimonio indotto dal Fisco dica di saper la causa dell' esame, perchè preliminarmente in forma stragiudiziale sentito, mentre quello indotto dall' imputato dica di non saper tal causa, perchè non stato in pria stragiudizialmente ricercato, quandochè potrebbe saperla per istruzione o dell' imputato stesso, o dei suoi fautori, o dei suoi difensori, e quindi supporre d' ignorarla, ma saperla realmente. L' una e l' altra maniera è combattuta ,, BASSAN. ove sopra *N.* 151. *e seg.* e la prima segnatamente, perchè contiene suggestione. (*Vedi la Nota Benchè ordinariamente*) e *l' Asterisco, che comincia » Il BASSANI nel Lib.* 2. *etc. per combinare le relative massime ed applicarle*). Il testimonio dev' essere interrogato generalmente, se dice di saper la causa dell' esame, deve indicarla, ed indicare la causa anche della scienza; se dice d' ignorarla deve farsi l' esame secondo le prescritte regole, e quà e là insegnate finche in seguela delle interrogazioni entri nella materia, che forma il soggetto dell' esame, avendo sempre però un attenzione particolare ai testimonj esaminati pel Fisco ed indotti dall' imputato nella vista di provare una negativa coartata di luogo e tempo, i quali *de consuetudine* sono sentiti costituiti in Carcere ,, Lettera *DELLA SACRA CONSULTA* suddetta 31. Agosto 1641. e *SCANNAROL. de visit. Car. lib* 2. §. 3 *c.* 2 *N.* 6 *RAINALD. Tom* 2. *Obser. Crim. C.* 18. *Sup.* 4. *N.* 73. Si confronti però questo discorso con quanto si è detto altrove, onde applicare rettamente la regola: Noi tutto indichiamo, perchè ci sembra opportuno, finchè un Codice di Procedura penale fissi regole positive.

da molti altri Dottori. Le cose riferite nel corso del Capitolo circa *il modo*, *il quando*, *ed in quali* casi un testimonio sia o nò ammesso a deporre, e sia, o no *de jure* diminuita la credibilità ai suoi detti; quelle esposte, e discusse sul numero, sulla qualità, e sulle persone dei testimonj, sui loro detti (1), sulla forma degli esami, fanno parte essenziale delle nostre istruzioni: però nella tessitura di un esame si dovrà anche avvertire alle opposizioni, che si potessero fare, perchè i testimonj avessero o vincoli di *società*, o di *dipendenza*, o di *corporazione*, o perchè fossero *contrarii*, *contradditorj*, o *mendaci*, o *subornati* o *non giudizialmente sentiti*, o *perchè amici*, o perchè non *giurati*, o non *esaminati da Giudice competente*, *nè secondo le prescritte formalità*, o *perchè ultronei* (2), o *per altre eccezioni*: avvertire

 circa

(1) In proposito *di detti* noi noteremo inoltre, che dove siavi *singolarità* nei testimonj può esservi o *varietà*, o *contrarietà*, e ciascheduno rimaner solo. Per tali motivi, e per ogni altro conviene opportunamente amminicolarli, affinchè gl'indizj o sieno provati nel genere suo, o non sieno poi elisi dalle prove che venissero fatte nel Processo difensivo. E poichè inoltre la *singolarità* forma un mezzo di prova imperfetta „ *L. ubi numerus ff de test.*, perciò conviene attendere di far enunciare le circostanze del fatto, e quelle concernenti il fatto, enunciarle quand' anche non fossero *ad hoc interrogati* dicono i Dottori, cosichè *p. e.* in caso di spese *ultra vires* esprimere che quei tali furono visti o giuocar somme di denaro, o vivere con soverchio lusso o che furono pagati per quella tal occasione debiti antichi, i quali non poterono prima d'allora pagare: come per la *negativa coartata* devesi ritenere che contiene naturalmente in se stessa e nell' oggetto, cui mira, che alcuno non si trovi in due luoghi *simul, et semel*. Se nè parlerà di questa con più sviluppo nel Capitolo dell' Interrogatorio dell' *Imputato*, conforme si è avvertito altrove.

(2) Veramente il testimonio ultroneo è colui, il quale non è chiamato, e vuol fare non ostante testimonianza; o se è chiamato, vuol deporre ultroneamente cosa, per la quale non è interrogato, per cui scorgendosi in ciò un qualche fine indiretto si richiama l' attenzione del Giudice alla evenienza dei casi. Il testimonio ultroneo è sempre sospetto, ed è una formalità necessaria citare i testimonj L. 3 § 2. e 3. *ff. de test.* Il Giudice poi per massima costante non deve chiamar quelli, che a lui per provata scienza constino essere informati, ma quelli, che per testimonj risultino in Processo o nominati dall' accusatore, o dall' imputato, od indicati da altro testimonio. La presenza personale del testimonio è indispensabile; e fu provvidissima la disposizione dell' Art. 100. del Moto Proprio 6. Luglio 1816. il loro volto, il gesto, la voce prestano molte norme: è pure in allora più facile rilevare se furono subornati:

circa le forme per la osservanza delle *Costituzioni Pontificie*, tanto sia riguardo alle regole, colle quali fare per ordinario un Processo, come riguardo agli *ecclesiastici*, o *secolari o regolari*, e così riguardo ai *militari*, od ai sudditi di altre *giurisdizioni privilegiate ec.* Vedi il Cap. IV. nostro » BASSANI *Lib.* 2. *Cap.* 1. *per tot.* Converrà pure avvertire che si presta più fede ai notabilmente più degni, benchè minori di numero *L. ob carmen ff. de test.* — ivi — *non enim ad multitudinem respici oportet, sed ad sinceram testimoniorum fidem, quibus potius lux veritatis existit* » : che si presta fede ai testimonj, benchè minori di numero, i quali depongano cose comparativamente *più verosimili*, che *inverosimili*; e molto meno se *impossibili*, » *L. ob carmen* §. *si testes ff. de test.* » ivi » *credendum est quod naturae negotii convenit, quae rei aptiora, et vero proximiora esse compererit* » in alcuna delle quali massime si ravvisa poi anche la ragione, per la quale credasi ai più degni costituiti in qualche dignità che ai meno degni ed oscuri » *L.* 3. *ff. de test.* » ivi » *utrum quis decurio, an plebejus sit* » ritenendo per regola invariabile, che è la onestà della persona, la quale deve a preferenza attendersi nei testimonj. Gioverà parimente di avvertire che si presta maggior fede a quelle deposizioni, che fossero amminicolate da altre congetture e presunzioni di quello che alle nude, e spogliate di qualunque presidio di argomenti » *L. ob carmen* §. *testes ff. de testibus* » ivi » *confirmabitque Judex motum animi sui ex argumentis*; cosicchè nel maneggio delle prove in specie si attenderà a tutte queste considerazioni, ed a quanto possa eccitarle, come si attenderà se i testimonj de-

---

in fine si trova in ciò il motivo del disposto dalla Legge *L.* 1. §. 1. *e L.* 3. §. 4. *ff. de test. e* 4. *Cod. id.*

Si nota pure che se il testimonio fosse in aliena giurisdizione si fanno le requisitorie contenenti gli articoli di domanda; e che se si trattasse di riconoscere un testimonio, o di confrontarlo, converebbe rimetterlo al Giudice requirente. Il far poi testimonianza è nell'interesse della sicurezza pubblica, e perciò conviene di presentarsi, o di produrre il titolo, per cui non si presenti, come malattia, impossibilità a trasferirsi o per causa di passaggi di fiumi con pericolo, d'impedimento per nevi, per presenza d'armate, di assassini, che infestino le strade, o per altre concludenti difficoltà.

depongano, giusta quanto si disse, cose più verosimili o no; e se non deponendole fossero anche minori di numero, ond' è, che » *licet impari numero*, fossero però più attendibili per altri motivi: se trattisi di una verosimiglianza immediatamente connessa col fatto, cui sia diretta la deposizione, o se siasi nel caso di testimonj inabili per altri titoli, o se tali deposizioni dovessero servire per procedere ad una pena » MASCARD. *de probat. Lib.* 2. *Conclus.* 894. *Num.* 14. (1) Finalmente gioverà ritenere che producono maggiore credibilità quei testimonj, che sono maggiormente informati di un fatto che i meno; come producono maggior credibilità quelli, che tutto raccontano un fatto, che quelli per metà; che si crede più ai testimonj deponenti in specie del fatto stesso, che a coloro, i quali ne parlano soltanto in genere » *Jacob de Sanct. Giorg. N.* 7., *e* 27. *in L. ob carmen ff. de test.*, che

---

(1) Riguardo sempre ai fatti circostanziali conviene attendere, *p. e.* nei delitti consistenti in parole, di descrivere, oltre le parole, *la voce*, il *modo di questa*, il *gesto*, il *movimento* del *corpo di chi parlò*, *ed altre circostanze analoghe*, onde veramente stabilire *perchè*, *come*, ed *a qual fine fossero proferite*, mentre non tutti gli uomini attaccano lo stesso senso a tutte le parole, e ciò interessa anche di fare mentre è più facile calunniare alcuno attribuendogli parole o *contro Dio*, o *contro i Santi*, o *contro il Governo*, le quali essendo labili non lasciano traccia dopo di se, ed anche perchè potrebbero non esser riferite quali vennero espresse »*FILANCERI*,, *Scienza della Legislazione* » *DE SIMONI dei dei delitti di mero affetto*. Generalmente poi un Processante, un Notaro deve sapere in questi, ed in ogni altro caso la ragione per cui faccia quella interrogazione, il fine, cui è diretta, ciò che con essa si pretende acquistare dalla bocca del testimonio, avvertire che la diversità del luogo, come la diversità del tempo, indicano diversità di fatti, e rendono i testimonj singolari » *BALD. in L. quicumque N.* 9. *Cod. de serv. fugit.* Realmente se un testimonio dicesse *p. e. di aver veduto Tizio commettere un furto in un tal giorno*, *ed un altro testimonio dicesse*, *che lo stesso Tizio avesse commesso altro furto in altro*, *e diverso tempo*, *questi testimonj proverebbero esser Tizio un ladro*, *ma non proverebbero quel tal furto*, *esigendosi due testimonj a provare un fatto*.

Un Giudice finalmente deve ritenere, che in ciò, che è soggetto al senso corporeo degli occhi, il primo perito è egli stesso, il quale può tuttavia chiamar altri periti, ordinar altre diligenze, onde apparisca la verità giusta quanto insegnano i più dotti, e saggi Scrittori di materie Criminali.

che maggior fede si presta ai testimonj, i quali rendono ragione di ciò, che asseriscono, a differenza di coloro, i quali parlano senza render ragione del loro deposto » *Bald. in L. praesbiteri Cod. de Episcop. et Cler.*

Così è creduto più agli uomini periti in quella tal arte, che ai non periti, più ai testimonj che affermano una cosa, che a quelli, che negano di una cosa, quand' anche i testimonj fossero più di numero per la ragione di credersi maggiormente a due testimonj affirmativi, che a mille negativi, meno il caso, che i negativi deponessero a favore dell' imputato e con tali circostanze, per cui convenisse valutarli più di quelli, che parlassero in contrario. *FARINAC. quest.* 75. *N.* 204. *IASON in L.* . . . *ff. de jurjur N.* 8. *et in L. ut vim* 6. *ff. de just. et jur. L. in diem proferre* §. *Si plures* » Così circa la *inabilità derivante per causa che il testimonio sia nemico*, eccezione motivata nel corso del Capitolo, e fondata oltre il diritto Civile anche nel diritto Canonico » *Cap. Repellantur* » ivi » *vel ei inimicus sit adversus quem testimonium fert.* » conviene avvertire, che si limita bensì nei delitti eccettuati, nei delitti occulti, nei delitti di prova difficile, nei quali la verità non si potesse avere per altra guisa, e per cui anche *essi inabili* si veggono ammessi. *Tex in Leg. non omnes* §. *a barbaris ff. de remilit* » *GOMEZ de probat. delictor.* (1) *BASSAN Lib.* 2. *Cap.*

---

(1) Questo discorso c' invita a notare alcune cose circa le prove privilegiate in aggiunta alle diverse altre esposte sopra questo argomento nel corso del Capitolo.

La prova privilegiata consiste in ciò, che la Legge accordi ad alcuni mezzi di prova quella credibilità, che non avrebbero in se; e l' accordi per alcuni più gravi ed occulti delitti: questa proposizione altra volta sviluppata ed esemplificata, pare, che abbia ricevuta ogni conveniente spiegazione. Ma comechè sembra che veramente quanto è più grave un delitto, tanto meno debba essere credibile, perchè naturalmente parlando ogni ragionevole considerazione si oppone a credere la commissione di un misfatto, allorchè più grave sia; deriva di quì, che anche un argomento non possa divenir più convincente di quello risulti, e sia in se stesso; come pare inoltre, che la teoria delle prove privilegiate possa aprire la strada ad abusi di quel modo che l' apriva l' intima convinzione abbandonata sregolatamente a se stessa, la qual cosa si verificava quando poteva dipendere solamente il convincimento dalle disposizioni particolari dell' animo di colui, che giudicava per la sua particolar maniera di vedere, o di pen-

2. *Cap.* 2. *N.* 45. 46. 47. 48. 49. 50. *e* 51. *ed altri ec.* ma però quante volte la *inabilità* movesse *dall' odio, dalla inimicizia del testimonio* dovrebbe, secondo la massima più abbracciata, sempre ricusarsi eziandio in questi casi, e ricusarsi a tal segno, che se mai per avventura un cotal testimonio fosse stato sentito, non facesse neppure indizio, nè presunzione, e solamente prestasse un mezzo per aprire una inquisizione, quando tale inquisizione fosse ammisibile in quei concreti casi.

La qual massima benchè più abbracciata predica sempre della nimicizia capitale, come si disse a suo luogo ed anzi non sarebbe strano ancora, soggiungono i Dottori, che *d' Uffizio* il Giudice rigettasse simili testimonj, se tali gli risultassero dagli Atti. Così in altro senso questa regola predica dell'amico, che fosse tale per far parte rispettivamente *p. e.* di un medesimo Corpo morale (1)

Nel-

---

sare, e non per i mezzi di prova legalmente raccolti, e non per gl' indizj che risultassero dagli atti della Causa, i quali fossero capaci o nò a formare una prova legale.

Quindi è che tutto ciò, che può favorire un funesto arbitrio devesi o rigettare, od almeno addottare con moltissima restrizione. Inoltre bisogna esser persuasi, che un Giudice può essere costretto dallo stesso suo dovere a pronunciare l' assoluzione di un colpevole, e che sarebbe degno di biasimo se fosse contento soltanto di essere giusto a costo dello spregio di quelle forme legali, il risultato delle quali potesse trovarsi in opposizione colla sua intima convinzione.

A queste cose aggiugneremo per notizia, che ALBERTO DE SIMONI sostiene al § 26. *nel suo libro del furto e sua pena potersi* qualche volta in delitti atrocissimi *jura transgredi*, e cerca di combattere in ciò l' opinione contraria del *Marchese Beccaria*, che chiama questa regola *ferreum axioma*; come aggiugneremo, che relativamente poi alle disposizioni delle Leggi romane in materia di prove privilegiate è da leggersi il *NOODT Lib.* 3. *Cap. V. VI.* nella sua Opera „ *Probabilia juris*. Che sono da leggersi anche gl' interpreti di *Cicerone* nella Orazione *pro Milone Cap. XXII.*, e l' aringa sua *pro Rege Dejotaro Cap. XI.*

Chiuderemo questa Nota col dire che presso i *Turchi* il deposto di una persona, che sia stata in pellegrinaggio alla *Mecca* è equiparato al deposto di tre testimonj „ *RICHERI de moribus turcarum*.

(1) Ciò si enuncia perchè conviene non scordare le relazioni formate per cagione d' impieghi pubblici, sulle quali dice un rinomatissimo Scrittore, che, sebbene producano una specie di amicizia civile, tuttavolta ordinariamente vi ha una parte più concludente la diffidenza reciproca, ed un timor reciproco di quello, che la vera, e sincera affezione, e che tale amici

Nelle quali indagini e varie riferite avvertenze conviene pure aver riguardo ai mestieri da loro esercitati, o professati, se l'arte *cioè sia vile*, *ignobile*, o *meccanica* puramente » *Tex in* §. *Sancimus Authen de test* » .... *et non quosdam artifices ignobiles neque vilissimos, neque nimis obscuros ad testimonium procedere*, *sed ut si qua de eis dubitatio fuerit*, *possit facile demonstrari testium vita*, *quia inculpabilis*, *atque moderata est* » La Glossa ci pone per esempio » *carpentarii*, *qui stant in Curia Comunis*, *spanaldi*, *sine arte, vel alii artem obscuram*, *et abiectam profitentes*. Le leggi qualificano per vili persone i nati da infima plebe » *L. humilem Cod. de incest et inut. nupt* » . . . *minime judicamus abiectam quae licet pauper ab ingenuis tamen parentibus nata sit* . . . *abiectas personas tantumodo esse censemus*. . . *scenicam*, *scenicae filiam*, *tabernariam*, *tabernarii*, *vel lenonis*, *aut arenarii filiam* . . . . soggiungendosi dai Dottori le seguenti qualifiche » *Ludhistriones*, *gogliardi*, *lenones*, *meretrices*, *damnati servi* » siccome rilevasi dalle Leggi stesse essere poi rimesso all' arbitrio del Giudice il riconoscere quale sia l' arte vile — BALD. in *L. Gracus in princip. Cod. ad Leg. Jul. de Adul.* (Vedi nostra nota 2. pag. 356., e nota 1. pag. 357.)

E circa i testimonj aventi fra di loro rapporti di parentela *pag.* 348., *e seg.* soggiugneremo, che la Legge, *L. Ap-*

---

zia consiste in una mostra ingannevole di estrinseci segni di benevolenza, anzi che di una sincera unione di cuori. E quantunque succeda parecchie volte, che queste persone formino fra di loro uniti qualche cabala, nella quale alla fine ciascheduno si propone il proprio interesse particolare, non credasi perciò che siavi di ordinario fra di essi la vera amicizia: Che anzi quando alcuno di loro sia persuaso di potere colle proprie forze raggiungere la meta, che si è proposta, non suole riunirle a quelle degl' altri. Sallustio scrisse „ *amicitias inimicitiasque non ex re, sed a comodo aestimare, magisque vultum, quam ingenium bonum habere*.

Noi soggiugneremo, che non conviene supporre tuttavia tanto fondo di malizia in tutte le persone, ed in tutte le unioni: vi sono e saranno sempre degli spiriti modesti, i quali professeranno massime di lealtà, e quelle segnatamente di non far ad altri ciò, che gli sarebbe discaro, che fosse fatto a loro.

L. Appellatione parentum» predica non solo di *ascendenti, e discendenti maschj, e femmine, ma dei figli così legittimi, come naturali* e maggiormente se vi fosse coabitazione; come sembra, che le citate disposizioni, ed altre nel *Cap. si testes Caus.* 4. *quest.* 3. §. *lege Julia* comprendino lo *sposo, la sposa*, e vice versa *oltre il marito, e la moglie* » *MASCARD de probat. Lib.* 3. *Conclus.* 420. *N.* 4.; e secondo alcuni Scrittori comprendino pur anche la *concubina e la moglie separata*, perchè non dovessero essere sentite in esame quella in favore, questa contro il marito. *Vedi Nota* 1. *pag.* 349. *e seg.*

Similmente in riguardo a queste classi di parenti non sono da scordare lo *zio fratello del Padre, la zia sorella della madre* » *GOMEZ, MASCARD* » *FOLLER*: siccome convien non scordare che un figlio non potrebbe essere forzato a deporre contro il Padre anche col consenso del Padre » BERTAZ. P. DE SURD. CABAL., i quali Scrittori fanno una qualche limitazione nel caso, che la perdita della prova del delitto fosse evidente per la circostanza di fatti atroci col peso sempre però nel Fisco di provare tali estremi, e di conseguire dal Sovrano la licenza per sentirli, giusta quanto si disse di sopra » GOMEZ, CLARO, MARSIL. *Pratica Criminale*, i quali entrano per ciò in tanti dettagli, che non consentono colla compilazione attuale.

Se però i parenti di ognuna delle classi suddette fossero tuttavia indotti dal *parente*, dal *consanguineo* debbono in allora venir ammessi, ed ascoltati; siccome a giudizio di diversi Autori dovrebbono *essi parenti*, e *consanguinei* essere ascoltati, quando si presentassero volontarj, facendo constare in Processo di questa circostanza; ma se si presentassero per deporre a carico del loro consanguineo dovrebbero rifiutarsi, attesochè con questo fatto solo si mostrerebbero sospetti » MASCARD DE PROBAT.

E poichè l'ampliazione della sfera delle cognizioni circa le prove in specie non è mai abbastanza estesa, come ad ognuno sarà agevole di rilevare dalle cose esposte, e notate nel corso del Capitolo e della presente Appendice, quindi è che fa d'uopo parimente di soggiungere

nel

nel proposito di testimonj, che se questi parlassero una lingua straniera, debbono esser esaminati mediante interprete, nè sarebbe inopportuno di redigere i loro esami nella lingua nativa del testimonio, e nella lingua del Giudice, e Notaro servate le formalità prescritte dai rispettivi Codici di Procedura, e per noi dalla *Costituzione Post diuturnas*, e dalle pratiche riportate dai nostri Scrittori, che riferiscono la consuetudine, e lo stile dei Tribunali dello Stato Ecclesiastico. L' applicazione però sia subordinata alle positive disposizioni della lodata Costituzione e degli Editti 5. *Luglio* 1815. Moto proprio 6. *Luglio* 1816., 26 *Novembre* 1817. in relazione alle pratiche e regole di Procedura richiamate in osservanza non scordando ogni altro regolamento anche nel riguardo delle *Giurisdizioni privilegiate*, per le quali conviene attendere il rispettivo sistema di organizzazione, e la pratica disciplinare, ed altro risultante *dalle varie Costituzioni*, *Editti*, *ed Istruzioni* eziandio parzialmente diramate in questo soggetto, e di cui si fece cenno al *Cap. IV. §. III. pag.* 97. *Nota* 1. ed altrove, e ciò fino alla pubblicazione di un Codice di Procedura penale. E per istruirsi ulteriormente delle varie pratiche, e consuetudini del nostro Stato in questo argomento, ed altri interessanti le pratiche suddette sono da leggersi dai Sostituti, e Cancellieri, i libri dell' AMBROSINI, del MARTINI, del BASSANI, del MIROGLI per non rimontare ai tempi del RAINALDI, del SETA, del GUAZZINI, del CARTARIO, del FARINACIO, che riportano pure lo stile dalle varie Curie usato negli antichi tempi, ed in quelle ancora delle diverse Provincie dello Stato nostro anche secondo le specie degli Atti, che si assumessero, e la qualità dei Processi cui s' incombesse e le varie Giurisdizioni, cui competessero, così che è indispensabile di possedere tali notizie per concludere cosa abbia oggi a farsi dai Ministri delle Curie nostre nella tessitura dei Processi informativi, i quali debbono compilarsi colle regole dei Tribunali di Roma – *Editto* 5 *Luglio* 1815. (1)

E

---

(1) Si legge negli Scrittori nostri un vario metodo per la formazione di certi atti come il Processo contumaciale, la confrontazione, la maniera

E siccome appartengono a questa sfera di notizie la concordia, e la discrepanza dei testimonj, così ripeteremo, che i Giudici, e Cancellieri, ed altri Magistrati dovranno aver queste presenti nell'assumere gli esami, così che ogni relativo insegnamento ci sembra opportuno e nel rapporto delle teorie, ed in quello della pratica, per le quali noi principalmente scriviamo. Pertanto nelle narrazioni dei fatti, che si espongono dai testimonj conviene attendere se concludino o no nella sostanza del fatto malgrado la discrepanza nel modo, e nella qualità. *p. e.* fra due testimonj uno riferendo *puta* che Tizio venne ucciso da Cajo *con una spada*, l' altro dicendo *con un bastone* od altro strumento si fà questione, se siavi in questo racconto contrarietà o nò. Alcuni Dottori ve la ravvisano, alcuni altri non ve la trovano. Quelli fra i Dottori, i quali non vi trovano tale contrarietà benchè vi sia discrepanza *nel modo*, *nella qualità dell' arma* si appoggiano in ciò, che, malgrado la discrepanza suddetta, i prefati testimonj concludano *nella sostanza del fatto* cioè *nell' omicidio*; soggiun-

---

della legittimazione, sua forma e modo *nelle Legazioni p. e. di Bologna, Urbino, ed in altre Provincie*: vario fu alcun' altro metodo, e per alcuni altri atti nelle *Marche, nei Governi maggiori, nei Governi sottoposti alla Sacra Consulta*; varia fu la forma *della pubblicazione, e legittimazione del Processo in alcuni Tribunali di Roma, e nello stesso Tribunale del Governo* ed in specialità riguardo appunto alla maniera di fare la legittimazione del Processo nell' uno dei tre modi, che sono prescritti „ *MIROGLI Cap* 3. *N.* 48 50 55. 56 62. 64 65 66 68 69 70 *BASSANI Lib.* 4 *Cap.* 1 *N* 6 *e* 78 79. *e* 87 88. 89 *e Lib VI. Cap* 1. *N.* 132 133 *e seg Lib* 1. *Cap* 1. *per tot.*; *e SCIPIONI Lib IV. Cap.* 1. *N.* 51. 52 53 „ *SETA DE OFFIC. L. I.* » *RAINALD Obs. Crim.*

Oggi è ordinato che nella formazione dei Processi informativi si osservino le regole stabilite pei Tribunali Criminali di Roma, e che le stesse regole abbiano luogo per la pubblicazione, contestazione, e trasmissione, salve le modificazioni che piacesse a NOSTRO SIGNORE di ordinare sino alla pubblicazione del Codice di Procedura penale.

Questa disposizione essendo universale per lo Stato giustifica abbastanza ciò che abbiamo avvertito, perchè debbansi formare i Processi colle regole suddette, le quali si hanno appunto e dalle Costituzioni Pontificie più volte accennate, e da ciò che gli Autori da noi suindicati ci hanno rispettivamente conservato, salvo le modificazioni, cui alludono la Costituzione „ *Post. Diuturnas* „ *le Abbreviazioni e le altre Istruzioni Governative*.

giungnendo essi che la incertezza della prova non nuoce, nè pregiudica in queste parti, quando si concluda pienamente in quanto al relativo effetto. *ALEX. in L. inter stipul.* §. 1. *ff. de verb. obblig.*

Inculcano però in casi simili, che tanto per la verità dei fatti, come per ovviare a false accuse di aver presenti tutte le prove *circostanziali*, *ed indirette*, e tali, che sembrino ancora non influenti a quel tal proposito, cosa che ci sembra del tutto ragionevole, e giustificata da quanto si è notato circa i falsi testimonj nella Causa di SUSANNA. Quelli poi fra i Dottori, che ravvisano contrarietà nel deposto sopra esemplificato, o che almeno non ammettono indistintamente tale conclusione si appoggiano in particolare all' autorità di Baldo nella legge „ *L. testium N* 14. *Cod. de test.* il quale dice espressamente che i testimonj debbono riguardarsi per *singolari nel predicato della sostanza*, se uno di loro abbia detto *cum lapide*, l' altro abbia detto *cum ferro*, e perciò sussistervi sempre in tali casi una discrepanza almeno nel divisato rapporto, cioè nel predicato della sostanza. Anzi lo stesso FARINACCIO si esprime per tale guisa, che dice ch' egli non accorderebbe fede a tali testimonj, quando segnatamente si trattasse d' infligere una pena, quantunque sembri che in qualche modo potessero concordarsi. Ciò prova sempre più, soggiugneremo noi, la necessità d' impegnarsi in tutti i riferiti dettagli circa le prove circostanziali, e circa ogni altra cosa, onde gli esami o si ricavino da persone, o da cose, o da circostanze sieno per ogni guisa ben condotti, e diretti, quando si voglia, che la Procedura riesca esattamente nell' interesse della verità (1).

E

(1) Alle varie cose esposte fin quì per l' amministrazione delle prove in specie, e per l' esame dei testimonj fà d' uopo aggiugnere altre avvertenze indispensabili, perchè nulla manchi alla legalità, che deve marcare gli atti della Procedura.

È perciò che non si tralascia di notare che i testimonj stati presenti alla riperizione e sigillazione di robbe debbono riconoscere i sigilli, e confrontarli col sigillo lasciato nelle loro mani, poscia riconoscere le stesse robbe nella conformità altra volta accennata: e sul modo di cautelar tali robbe a misura che sieno oggetti in cui si consideri la *identità*, o più tosto la *pluralità*, come le monete, è di essenza in questi casi ed altri

E proseguendo a discorrere circa la concordanza, o discrepanza dei testimonj, e circa altri analoghi argomenti, che

---

la sigillazione per non perdere la identità, ed il corpo di delitto, dei quali atti anche il MIROGLI porge formole *Cap.* 8. *N.* 60. *al* 65 ed il MARTINI *Cap* 34. *al* 43 Edizione di *URBINO* i quali raccomandano di fare le sigillazioni, e rispettive disigillazioni anche alla presenza degl' imputati, ove si trovi più conveniente e cauto di ciò fare: come raccomandano, che se gli agenti della forza pubblica non avessero usata la diligenza di sigillare quelle tali robbe, ed invece fossero state semplicemente esibite, si debba in allora formalmente esaminare i testimonj stati presenti alla perquisizione, e far ad essi riconoscere in allora fra consimili le robbe perquisite per stabilire in Processo questa essenzialissima prova.

E nel caso di *monete false*, di *veleni* avvisano, che si pratica di sigillare tali oggetti, e materie alla presenza di testimonj, onde consti della loro *identità*, e che qualche volta si pratica la stessa cautela eziandio in ordine alle scritture, atteso che si dà *pluralità* in tali oggetti, nè vi si può fissare la *identità* in modo invariabile,, MIROGLI *Cap.* 5. *N.* 43. *al* 54, dove attesta della relativa pratica dei Tribunali dello Stato Ecclesiastico. Realmente nelle monete, a differenza delle altre robbe, come orologi, scatole, e simili non si può dare *identità*, ma *pluralità* coartando inoltre in queste, e sudd. altre robbe, che per fatto altrui non sieno state alterate nel decorso del tempo della esibita fino a quello, in cui vengono fatti i giudiziali sperimenti.

La ricognizione poi di robbe rubate, di scritture e simili, deve farsi fra consimili per sfugire la suggestione, e così dicasi di un inquisito, quando il testimonio dica di riconoscerlo di vista pel vestiario, giacchè diversamente sarebbe nulla. L' AMBROSINI *Proces. infor, Lib.* 2. e 9 *N.* 28. insegna la maniera di fare tali ricognizioni, ed i testimonj occorrenti debbono essere esaminati l' uno dopo l' altro da per se, nè mai dev' essere prima mostrato l' imputato al comparente testimonio,, *ZUFF. de legit. Processus*.

Parlando dei delitti singoli si proporranno altri insegnamenti sul come esaminare *p. e. testimonj instrumentari* del corpo di delitto, onde non sentirli *turmatim*, ma segretamente l' uno dopo l' altro, nè così ricevere le deposizioni loro, e dei Chirurghi, o di altri periti, ed anche perchè gli esami di queste persone non risultassero la copia dell' uno dall' altro, tanto più che i testimonj esaminati *turmatim*, ed anche i periti, che fossero così esaminati si riguardano *per modum unius*, *et uti deponentes eumdem praemeditatum sermonem*,, *ZUF. de Leg. Proces.*,, *MIROGLI Cap.* 9. *N.* 60.

E circa la informazione stragiudiziale dei testimonj indotti, come informati del fatto anche il MIROGLI *nel Cap.* 5. *N* 94. 95. 96. s' impegna in molte parole per sostenerla, alle quali noi non soggiugneremo altra osservazione, se non se rimandando alle Dottrine altra volta da noi indicate, e ricavate dagli Scrittori, i quali esposero la scienza criminale e l' arte di far Processi con quella ragione e verità, che sola è raccomandata dalle Leggi, e dalla Costituzione *Post diuturnas*, ed anche dalla più antica. *Universi Agri*.

IL MIROGLI medesimo in detto *Cap.* 5. *N.* 98. *al* 104. insegna come conciliare i testimonj, quando si verifichi contrarietà in loro, e dà altri ammaestramenti a ciò analoghi.

che debbono impegnare l' avvertenza dei Processanti, e Cancellieri non ommetteremo di dire ancora, che se un testimonio dichiari di non essersi trovato presente ad un avvenimento può intendere di *presenza intellettuale*, *e non corporale*, perchè può accadere, che uno si trovi presente personalmente avendo la mente distratta altrove (vedi ciò che si dice a *pag.* 345. *not.* 1. *lin.* 12.) così che non vi sarà perciò contraddizione, e potranno anzi concordarsi in queste circostanze le rispettive deposizioni » *BALD. in L. testium N.* 9. *Cod. de test.*, sebbene parlando esattamente quando si tratta di presenza s' intenda sempre *della personale*, *ossia dell' assistenza individuale dell uomo* a quel tale avvenimento, cui si riferisca il tema del Processo. Similmente se un testimonio dicesse, che un tal avvenimento seguì alla presenza *p. e. di Tizio*, *il qual Tizio* asserisse di ciò ignorare o di non aver ciò udito, o veduto, potrebbe tale deposizione rimaner integra, malgrado il detto di TIZIO, giacchè può stare che esso TIZIO siasi trovato presente, e nulla abbia veduto od udito » *DECIAN Consil.* 167. *Col.* 8. *circa princip.* così se di due testimonj uno dicesse essere stata fatta una cosa presente il tale, e tale e che nessun altro ci era, poscia un altro testimonio dicesse in vece, che eranvi presenti molti altri, potranno questi testimonj concordarsi ritenendo, che il primo intenda di dire che nessun altro vi fosse, ch' egli vedesse; e così parimente un testimonio può esser vario in un senso differente affatto dalle cose, e circostanze su esposte, essendo *vario* quello, a parlar coi Dottori, il quale non depone cose contrarie, ma le riferisce in diverso modo» *BALD. in Cap. Praeterea N.* 7. *de test. cogen*; e soggiugnendo essi, che non possa dirsi *vario* quello, il quale in un secondo esame dicesse più cose, o meno che nel primo, benchè però BALDO sostenga la opinione opposta; e che debbasi in fine qualificare per testimonio *contrario* quello, il quale deponga due distinte cose, che non sono insieme, nè per veruna guisa combinabili, e testimonio *vacillante* colui, che deponga in modo *timido*, *titubante*, *dubbioso*» *Bald. sud. N.* 7. *d.* » ivi » *item variatio* » locchè si esemplifica in chi dice una co-

sa,

sa, poscia un' altra, finendo col tornare al primo detto » *BOSSIO in tit. de tort. test. N.* 16. *in fin. vers. sed*, *et N.* 17. §. *etiam* nel fine. Che se il testimonio vacillasse circa le cose sostanziali del fatto, come *luogo*, *tempo*, *e l' atto* cui debba riferirsi la prova, allora sarebbe meritevole di grave censura per comune costante opinione dei Dottori, a differenza se fosse vacillante in circostanze puramente *accidentali*, *estrinseche*, *impertinenti*, le quali ammesse potrebbero però tuttavolta portare diminuzione di fede al detto del testimonio, cui si riferissero » *MENOCCHIO de presumpt. Lib.* 5. *praesumptio* 23. *N.* 17.

Comunque sia conviene attendere ai casi concreti, onde riconoscere se il testimonio sottoposto ad esame debba essere ricercato sulle circostanze, e qualità anche non sostanziali, perchè come nell' esempio dato circa i falsi testimonj nel caso *di SUSANNA*; la varietà in ciò potrebbe, come in quello, dare legale motivo e ragionevole di non doversi prestare credibilità in questo tal caso particolare » *Tex in Cap. licet Causam* » ivi » *de singulis circumstantiis subtiliter inquirentes* »

Nel qual vario argomento circa un testimonio *contrario*, *contraddicente* nel confronto delle altre risultanze sarà della religione, dello studio, e dell' abilità dei Giudici, dei Processanti, e Notari di usare di tutte le maniere per concordarli o *per modo suppletivo* opportunamente usato, o per la distinzione del tempo, e circostanze, e luoghi, o per una saggia intelligenza del deposto dei diversi testimonj circa il principio, e fine di quel tal fatto, od azione, cui abbiano rapporto le rispettive deposizioni, facendone ripetere il racconto, ed esercitando tutta la freddezza, e tutta la pazienza. E quando si contraddicessero gli uni contro gli altri far in modo che ciascheduno rimanga almeno *singolare* nel suo deposto nello scopo di evitar il falso, che ne potrebbe scaturire per il fatto della contraddizione, conforme si notò in più luoghi. Se poi le cose deposte, sebbene *varie*, ed anche *contrarie*, fossero tali *per ignoranza*, *per errore*, non vi è, al dir di BALDO in *L. si ex fals. circa fin. Cod.*

de

de transact. difficoltà, che il testimonio possa correggersene; come non vi è difficoltà secondo l' *ABB. L. in C. cum in tua N.* 3., e secondo altri ancora, che un testimonio stato altra volta esaminato possa nello scopo, e nel fine di evitare la varietà riferirsi in un secondo esame al primo, e chiedere ancora la lettura del suo primo esame per rispondere in certi determinati casi, affinchè il tutto tenda allo scoprimento della verità.

Così secondo l' *ALBERT. in L. qui falso N.* 6, *e* BALD. *nel Digest. de testibus, e la Glossa in Cap. Cum. in tua*, sembra, che si dovesse attendere non al secondo deposto, ma al primo nel caso, che il testimonio dicesse in un esame il contrario di quello, che aveva deposto in altro ameno che il secondo non avesse per oggetto di correggere con fondamento il primo, di quella guisa, dice il suddetto ALBERT. ove sopra *N.* 1. potrebbe correggersi senza censura nell' esame medesimo, ed incontanente, e prima di partire dalla presenza del Giudice tenendo sempre tutta questa condotta al fine sopra divisato di scoprire la verità.

E passando ad altri dettagli *circa il modo* di raccogliere le testimonianze, ripeteremo, che colui il quale fosse chiaramente *accusatore, o denunziante* non sarà sentito mai nella qualità di testimonio contro l' *accusato*, od il *denunziato*, e sarebbe ciò maggiormente riprovevole, quando un *Ufficiale pubblico* indicasse per testimonj quelli, i quali fossero stati originariamente *i delatori del fatto denunziato delittuoso*; cosa che predica di qualsiasi persona anche rivestita di nobilissimo carattere. Invece devono essere esaminate le persone nominate dall' imputato a suo scarico, quand' anche si trattasse di delitti eccettuati, e di procedure straordinarie » *BASSANI. Teorico Pratico L.* 3. *Cap.* 4. *N.* 64 *ed altrove*, come se si trattasse di testimonj degenti fuori di giurisdizione, i quali non potessero essere obbligati a presentarsi, conviene rivolgersi ai competenti Giudici col mezzo delle requisitoriali, potendo gli esami venire ordinariamente commessi » *L.* 18. *Cod. de fide Instrum.*

Conviene però in certi casi essere attenti nell' accordarle,

le, ed avvertire, che non ci sia sospetto di subornazione per parte degli accusatori, o dell' aderente al fisco. (*Bolle Pontificie, come si accennò altre volte, Sanzioni Criminali, Lettere della Sacra Consulta investono di diritti, e privilegi l' aderente al fisco, il quale è tenuto però all' osservanza, fra le altre, anche delle cautele prescritte da Moto proprio dei* 30. *Settembre* 1747, *della S. M di Benedetto XIV.*), nella quale ipotesi si dodovrebbe requisire il Giudice di quella tal Giurisdizione, onde facesse comparire quei tali testimonj. Così suggeriscono anche il CLARO, ed il CARAVITA. Sul qual particolare di concedere o nò requisitoriali in specialità *all' Aderente al Fisco*, è da vedersi una Bolla del Sommo Pontefice PIO QUARTO sulla riforma di tutti i Tribunali di Roma in ordine la 85., mentre si accorderanno requisitoriali senza difficoltà, dicono gli Autori, allorchè si tratti di sentire persone di carattere distinto (1).

E

---

(1) Il mezzo delle requisitoriali si verifica particolarmente quando debbasi fare l' esame di assenti; e si spediscono dal Giudice del luogo, dove si fa il Processo. Quantunque per regola cavata dal testo §. *et quoniam scimus authen. de testibus* si abbiano disposizioni che non ammetterebbero un tal mezzo „ ivi „ . . . . *in criminalibus enim, in quibus de magnis est periculum, omnibus modis apud Iudices praesentari testes et quae sunt eis cognita edocere . . . . auth apud eloquentissimum C. de fide Instrum . . . . in criminalibus testes apud Iudices rappresentandi* » e *Clem. Unic. de Offic. et Potest. Iudic. deleg.* „ ivi „ *Nota quod in causa criminali Iudex non debeat committere examina testium, sed ipse personaliter eos debeat examinare, secus in causa civili* „ tutta volta di consuetudine anche in *criminale* si concedono le lettere remissoriali al Giudice del luogo, nel di cui territorio si trova il testimonio dovendo però concorrere sempre un grave motivo » CLAR. quaest. 26. Le *requisitoriali o remissoriali* non si danno quando la prova debba farsi per *istrumenti, e scritture*, le quali possono essere spedite, e parimente qualche volta si accorda la remissoria *favore fisci ne delicta remaneant impunita*, come si accordano *favore inquisitorum*. BASSAN. *Sup. Lib. V. Cap. I. pag. N.* 166. *N.* 1 *al* 31 Nei Tribunali si accordano le lettere *remissoriali, compulsorie, missive:* quelle per esame di testimonj fuori di giurisdizione: queste per obbligare i detentori d' *Instromenti*: le ultime sono esattamente quelle che si spediscono dalla DOMINANTE „ *ab URBE* „ *ad partes in eadem Ditione* » *RIDOLFINO* „ *Pratica giudiziale*. Debbono pure i testimonj sentirsi separatamente, perchè sentiti *turmatim* non proverebbero, e sarebbe nullo l' esame, *Cap. Venerabili de test. et attestat.*

E giacchè tra i mezzi di prova in specie, e che interessa di conoscere, si annovera la riperizione degli oggetti di delitto (vedi ciò che si è detto a *pag* 380. 381. e si è notato più sopra) così non è sconvenevole di replicare anche nell' Appendice taluna cosa circa le perquisizioni, inculcando di nuovo, che non dovrebbero generalmente essere concesse contro tutti, bensì solamente in casi speciali, e quando vi sieno ragionevoli timori, che si potessero commettere frodi per sottrarre o disperdere *robbe furtive*, *od altri oggetti comprovanti il delitto*, *ed il suo Autore*, *i correi*, *o complici*, e che in quei concreti casi concorrino sempre indizj speciali contro la persona denunziata, o accusata di possedere quella tal *robba furtiva*, *quelle armi*, *quelle carte*, *quei documenti*, *quei libelli*, *quelle scritture*, *quelle monete*, *quei veleni*, *quegli strumenti*, e *simili*, sopra i quali cada, o cader possa il delitto, onde averne la prova, e materiale, e formale. Si dica lo stesso per l' effetto di ricuperare, od avere quei mezzi, i quali servirono *p. e.* ai *giuochi proibiti*, come *tavole*, *carte*, *dadi*, od altro; quei mezzi, ed oggetti, che servirono alle *Associazioni illecite*, *alle conventicole* badando sempre, ed in questi casi particolarmente, che non siano perquisizioni richieste per odio, o per infamare quelle tali persone, o famiglie, a pregiudizio delle quali sieno ordinate, non dovendosi con facilità concedere in onta delle persone oneste, e meno poi permettere agli offesi, ai denunzianti, agli accusatori di accedere essi per l' occasione delle perquisizioni medesime. *Carard. Pract. Crim. Lib.* I. *Cap.* 9. §. 3. *tit. de furtis*.

Ed in questo argomento diremo parimente, che per l' occasione dell' esame di un possessore di robbe rubate, potrà questi essere obbligato dal Giudice ad indicare od il ladro, oppure come le abbia avute » *BART. in L. incivilem*

Noi, non ostante tutte le cose sopra riferite, e notate, dobbiamo attenerci alla *Costituzione Post Diuturnas*, la quale così dispone » Art. 16 „ *Inculca ai Giusdicenti dello Stato* . . . . *di prestarsi fra loro alle rispettive richieste degli atti di Giustizia*, *di esame*, *o trasmisione di testimonj*, *e sopra tutto di cattura dei rei senza attenderne l' ordine del Tribunale Supremo*.

lem Cod. de furtis; *ABB. in Cap. qui cum fure N. 5. de furtis*, mentre interessa al ben pubblico, che sieno scoperti i ladri, i malfattori, i manutengoli, e che sia purgato lo Stato dei perniciosi soggetti (1).

Quanto si è riferito sia nel corso del Capitolo, come nella presente Appendice segna la meta delle operazioni dei Giudici, dei Processanti, Cancellieri per legalmente dimostrare, e provare i delitti, ed i loro autori, e per riuscire alla scoperta di quelli, che sieno ignoti, ed in generale per riuscire alla dimostrazione del vero delitto, ed anche delle sue circostanze in particolare; oppure per escluderlo, e far conoscere la incolpabilità di un imputato. In ciò fare dovranno essi Giudici, *Processanti*, e Cancellieri impiegare tutti i *mezzi* del metodo dell' analisi, e tutti i mezzi delle *regole legali*, e giuridiche: dovranno spiare tutte le vie, che sono molte, e diverse, le quali avesse potuto battere il delinquente, ovunque si potessero ravvisare legittimamente traccie del delitto stesso, e dei delinquenti. La scienza di ritrovare, e maneggiare gli argomenti deve formare la principale parte del loro studio, imparando, o dovendo aver già imparato, allorchè sono desti-

(1) Tutti gl'insegnamenti esposti predicano pure delle perquisizioni così in materia di armi, come in materia di contravvenzioni alle Leggi, e Regolamenti della *R. C. A.* ed altre contravvenzioni; ai Regolamenti di pubblica amministrazione in materia di *Annona*, di *Sanità, di Acque, di Polizia rurale*, ed altri analoghi applicando convenientemente le molte massime ai moltiplici casi inesivamente a quanto nel proposito di *perquisizioni*, ed assicurazioni di oggetti qualunque abbiamo esposto. *Noi abbiamo preferito d' insegnare per principj le regole, anzi che additar formolarj*, perchè supponiamo nei Processanti, nei Cancellieri, nei *Sostituti* persone istruite di quanto in via elementare è loro *indispensabile di sapere* per ben *pensare*, e *ragionare* e *trattare* il ministero cui incombono, cioè di formar Processi, lavoro che per le cose discorse richiede di possedere molte notizie, sebbene generalmente parlando, non sieno purtroppo trattate le Procedure con tutta la richiesta maturità di consiglio, nè sieno forse estese le nostre norme ad ogni competente punto. In generale poi le storie di tutti i Popoli civilizzati e dei Barbari stessi ci attestano con quale e quanto apparato si procedesse, onde giudicare della vita, dell' onore, della civile libertà. Io non lo ripeterò mai abbastanza, l'amministrazione della giustizia punitiva esige le più grandi, e le più concludenti garanzie, perchè è uno dei primi doveri. Noi abbiamo veduto, che i Sovrani tutti, ed in tutti i tempi se ne occuparono. Carlo V. in mezzo ancora alle agitazioni religiose e civili dell' Europa nel Secolo XVI. si occupò seriamente delle Leggi Criminali » *COXE, Storia della Casa d' Austria Tom. 2.*

destinati a queste incombenze, tutte le regole dei caratteri distintivi, fra le altre, *della certezza*, *della opinione*, *del dubbio*, *dei fondamenti loro*, *de' gradi di probabilità*, quelli *intorno all' esistenza delle cose* segnatamente ovunque manchi la *certezza o fisica*, *o morale*, e prestare norma ai Tribunali, che dovranno giudicare, onde non possa scampare *per ignoranza* il reo, e non possa neppure *per corruzione* essere oppresso l' innocente indipendentemente ancora da altri vizj.

Tessendo la storia di un delitto distingueranno acutamente l' interesse, che si potesse celare nella esposizione dei fatti riconoscendo se siavi pregiudizio, che acciechi, incredulità, che inganni, odio che voglia nuocere, fanatismo, che nasconda i suoi furori, e rilevando per fino i timori, che la ragione potesse esporre. Essi terranno fermo, che la verità non ha se non se un linguaggio, mentre la menzogna gli imita tutti; che la prevenzione è la cagione più universale degli errori dello spirito umano, mentre la indifferenza è una situazione penosa pel uomo, la quale produce poi l' *odio*, *e l' amore*, e successive altre passioni nel cuore di lui. Ed incombendo alla formazione dei Processi abbiano eziandio presente che *una assoluzione* troppo facile generalmente non risveglia mal umore, ed inquietudine, se non se fra pochissime persone capaci di fissare sopra gli avvenimenti una particolare avvertenza, mentre poi la *condanna* di un accusato riconosciuto nel progresso del tempo essere *innocente* diffonde uno spavento generale, e tale, per cui sembra estinta ogni sicurezza, considerando l' uomo in questi casi, che non sa dove trovare una salva guardia, allorchè la innocenza non offre più garanzie, e per cui anzi in questi stessi casi la immaginazione prende il posto della ragione, ed arriva al punto di ritenere, che il danno apparente risulti maggiore del reale.

Ed inoltre essendo il delitto in riguardo della Società una eccezione, così che l' accusato ha naturalmente una presunzione in suo favore, ed essendo annoverata per se, ed in riguardo anche alla Società l' accusa calunniosa fra i più gravi, ed i più odiosi delitti; segue da queste considerazioni, che debbansi tenere in continua guardia i Funzionarj inca-

caricati di raccogliere la storia dei fatti denunziati delittuosi, giacchè si trovano purtroppo *delatori* coperti d'infamia, ed aventi un contegno misterioso in ogni senso, e quel che più o *delatori*, o *denunzianti* senza responsabilità nel loro mestiere od *Uffizio*, del quale solamente vivono. Ed è questo ancora un ulteriore, e potente motivo per essere accorto, vigile, e pronto a resistere ai falsi attacchi, se mai si tentasse dalla costoro invisibile mano di spingere un innocente nella strada del supplizio.

Per quanto è in loro, e di loro curino poi i Giudici, i Processanti, e gli altri Magistrati giudiziarj di porre in armonia la Procedura criminale colla civilizzazione, e coi costumi odierni, affinchè l'uomo del Tribunali sia dolce, ed *umano anche nel* Tribunale, come si mostra, e viene *riputato in Società*, nè *trattino* mai la Procedura con quei mezzi tenebrosi, ed occulti, coi quali si procederebbe a commettere un'azione vergognosa, ed indegna. Quando la Procedura sia per tal guisa attitata, quando mani veramente abili vi travaglieranno, si avranno allora lavori sempre degni di lode.

Per tal maniera, e per l'aperta professione di tali massime congiunte con una pratica corrispondente deriverà la persuasione in ogni suddito, che si stabilisca finalmente un buon sistema di Procedura Criminale, e che vada, a poco, a poco a mancare anche l'assurdo metodo della tariffa delle prove, metodo, che sebbene sia biasimato dai Giure-Consulti Filosofi, viene praticato *tuttavolta* anche da Giudici i più irreprensibili per *essere mancanti* di ogni altro, così che sia *divenuto*, come un suppletorio rimedio estremo in quei casi, dove la colpabilità non sia positivamente stabilita *colle risultanze* del costrutto Processo.

Sono questi essenziali doveri che riguardano il bene dello Stato, sono oggetti non meno interessanti, che utili: nessuno dovrebbe leggere, e meno i ministri dei Tribunali con indifferenza queste materie, perchè chi è fra loro medesimi, che non possa essere accusatore, od accusato: chi è fra noi, fra loro, che non possa temere, che un *inimico*, un *invidioso*, un *malvagio* qualunque non cer-

cerchi il momento per sorprendere la religione di un Magistrato macchinando per esporre le nostre persone ai sospetti della giustizia, e per far aggravare le nostre mani di ferri destinati ai soli infrattori delle Leggi. Buon per noi, che tutte le virtù dei Presidi nostri, dei Magistrati, Funzionarj qualunque influiscono sull' amministrazione della Giustizia Criminale, perchè le nostre persone, le nostre sostanze, i nostri giorni, la nostra libertà sieno in piena sicurezza.

Quantunque io sia collocato nell' ultimo punto della sfera di coloro che scrivono, non saranno tuttavolta meno favorevolmente accolte parole anche altra volta dette; e ciò perchè, quanto più grande ed illuminato sia un Governo con tanto maggior favore deve abbracciare tutto quello, che possa tendere al maggior perfezionamento delle Leggi, ed al maggior ben pubblico, chiunque sia quegli, che lo presenta. E pur forza, che eziandio in questi rapporti si avveri il detto di *SENECA » VERITAS nondum est occupata, multum ex illa etiam futuris relictum est, multumque restabit, nec ulli nato, etiam post mille saecula, praecludetur occasio aliquid adhuc adiiciendi» SENEC. Epist.* 33. *e* 74. *fine*. [1] Se lo studio di queste discipline ed il bisogno di ampliarle convennero

(1) Noi per quanto è possibile restringeremo la presente nostra discussione col dire:

Primo. Che debbasi nel maneggio delle prove in specie aver riguardo nel rapporto dei testimonj alle eccezioni per cause naturali e fisiche, e cioè se le persone sieno *furiosi*, *maniaci*, *mentecatti*, o per altra guisa lesi nelle facoltà intellettuali, o *sordi muti*, *ciechi*, *infanti*, *impuberi*, *minori*, *di sesso femminino*, aver riguardo allo stato politico civile, di famiglia, ed altro, cioè se sieno *amici o nemici*, *consanguinei*, *affini*, *domestici*, *familiari*, *coloni*, *inquilini*, *od aventi interesse qualunque*: se si tratti di causa propria, o sieno *Avvocati*, *Procuratori*, *Sollecitatori*, o *addetti alla Curia*, ai *Tribunali*, alla *forza armata*: distinguere i casi, in cui i *consanguinei* ed *affini* possano essere ricevuti, o ributtati. Se sieno i testimonj *infami di gius*, *o di fatto*, se trattisi di testimonj *inquisiti*, *carcerati*, *spergiuri*, *di religione differente*, *di persone vili*, *od aventi altra qualunque legale inabilità*.

Secondo. Che debbasi avvertire ai testimonj *unici*, ed ai casi, nei quali possano fare una *prova piena*, o *semipiena*: avvertire quando sieno *singolari*, come, e quando *contrarii* nelle *parti sostanziali* od *accidentali*, quando sieno *suscettibili di concordia* o nò, quando depon-

ro in ogni tempo, ciò si verifica maggiormente a giorni nostri, ne' quali e la civilizzazione fece tanti progressi, ed i cambiamenti politici, e morali prodotti dalla forza degli avvenimenti fecero sentire tanti bisogni, e quello ancora di migliorare il sistema penale. La vasta estensione dei precetti e delle regole proposte a quelli, che ci siamo prefisso d'instruire, non deve spaventare: un' applicazione seria, e ben diretta saprà determinare la rispettiva condotta, qualunque sia anche la diversità di tempo, di luogo, di persona: tali si sperimentarono sempre le Scienze morali, delle quali la Giurisprudenza Criminale fà parte: *infinita, inquis, praecepta sunt, falsum est; nam de maximis ac necessariis rebus non sunt infinita: tenues autem differentias habent, quas exigunt tempora, loca, personae. Sed his quoque dantur praecepta generalia. SENEC. Epist.* XCIV.

» *Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli:*
Si Patriæ volumus, si nobis vivere chari

HORAT. Lib. 1. Ep. 3. ver. 28. 29.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

---

gano di *udito altrui*, o *proprio*, e come abbiano ascoltato, cioè se per mezzo di *portiera*, o di *muro*, o se abbiano conosciuto alla voce ed in qual distanza: avvertire alle *forme* e *metodi*, secondo i quali debbono essere ricevuti gli esami, sieno formalità *intrinseche*, od *estrinseche*, del che avremo pure motivo di parlare discorrendo *della legittimazione* del *Processo*, e *sua pubblicazione*, come discorrendo della *contestazione* sotto il vario rapporto, che possa legare con queste parti del Processo Criminale.

Terzo. Avvertire a tutti i fonti, dai quali si possano cavare *indizj*, *presunzioni*, *congetture* sotto i moltiplici aspetti, e nelle moltiplici maniere, che abbiamo riferite; sopra le quali maniere converrà pure riproporre e discutere nel Capitolo *dell' Interrogatorio dell' Imputato*, e modo di assumerlo, perchè le parti tutte del Processo hanno una reciproca connessione d'inseparabili idee.

Quarto. „ Che un *animo pieno di virtù*, *una mente avvezza agli esatti ragionamenti*, un *cuore formato alla rettitudine*, ed *alla imparzialità* si ricercono nell' assicurare e raccogliere li mezzi di prova; ed un *cuore eziandio quanto costante* in ricercar il delitto, *altrettanto generoso*, perchè non derivi detrimento alla innocenza.

INDICE

dei Capitoli e delle materie che si contengono in questo primo Volume.

CAPITOLO VII.

CAPITOLO VIII.

Fine dell' Indice del Primo Volume.

F

Signor

N. U. Fabrini Dottor *Francesco* Governatore di Civitacastellana.

Franceschini Panfilo Cancelliere del Governatorato di Monte Marciano,

G

Signori

Garez Dott. Giuseppe Procuratore dell' I. R. Intendenza di Modena.

Giacomelli Avv. Rafaelle Professore di Diritto, e Procedura Criminale nella Pontificia Università di Bologna, e Difensore dei Rei presso il Tribunale di Appello per le Legazioni.

Garroni Avv. Felice Assessore Criminale nella Apostolica Delegazione di Ancona — per tre Copie.

Guidicini Avv. Governatore di Codigoro.

Gostoli Filippo Notaro, Segretario della Magistratura di Macerata Feltria.

Germini Giuseppe Notaro nella Città di Orvieto.

M

Signori

Minghelli Avv. Ferdinando Priore del Collegio dei Causidici in Modena.

Mordioni Dott. Gaetano Accademico Metaurense, ed Arcade in Roma, e Giudice Processante Straordinario in Ravenna.

Mazzoni Avv. Vincenzo Giudice Processante del Tribunale Criminale di Ancona, e Commissario Straordinario nella Legazione di Forlì.

Mei Avv. Teodoro di Ancona.

Musi Dott. Edemondo Patrocinatore in Modena.

Marella Franc. Antonio Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Città di Castello.

Mazzanti Gaetano Cancelliere provvisorio del Governatorato di Magione.

N

Signor

Nardi Avv. Biagio Causidico di Collegio, e Censore in Modena — per due Copie.

O

Signor

Orfei Luigi Archivista della Città di Orvieto.

P

Signori

Parenti Avv. Marcantonio Professore di Diritto Criminale nell' I. R. Università di Modena.

Palmieri Dott. Vincenzo Causidico in Modena.

Piatti Guglielmo Librajo in Firenze.

Possenti Avv. Sante Governatore di S. Ginnesio.

Pezzetti Luigi Cancelliere del Governatorato di Castiglione Lago.

Pizzuli Angelo di Ronciglione.

R

Signori

Riva Dott. Pietro Causidico in Modena.

Rocca Rafaelle di Forlì.

S

Signor

Serpieri Avv. Pubblio di Roma.

T

Signori

Tassoni Dott. Carlo Giudice nel Tribunale di Giustizia in Modena.

N. U. Troni Conte Avv. Girolamo Governatore di S. Lorenzo in Campo.

V

Signori

Valeriani Avv. Luigi Professore di Economia pubblica nella Pontificia Università di Bologna.

Vandelli Dott. Giuseppe Causidico in Modena.

Virgilj Dott. Giudice Processante nel Tribunale Criminale della Delegazione di Pesaro.

Vespasiani Tommaso Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale di Ancona.

NOTA degli errori, i quali potrebbero anche render mancante il senso, e rimarcati da noi in questo primo Volume, lasciando gli altri alla correzione del benigno, e discreto Lettore.

					ERRORI	CORREZIONI
Pag. 23.	Nota	1.	lin.	12	excipitur	Excipitur
28.	»	»	»	2	o l' azione	l' azione
32.	»	»	»	12	significati	significat.
36.	»	»	»	3	multifaria	*moltiplice*
44.	»	»	»	21	*parimenti*	parimente
48.	»	»	»	11	que	quae
54.	Asterisco		»	15	Act. 4. Scen. 1.	*Act. 3. Scen.* V.
64.	»	»	»	29	gard	garde
"	"	"	"	id.	peses	peser
"	»	»	»	34	ajoutes	ajoutez
»	»	»	»	35	diligences	diligence
69.	Asterisco		»	1	*Ovidio*	*Orazio*
»	id.	»	»	6	E nel Libro	Ed *Ovidio* nel Libro
91.	»	»	»	»	Romani	romane
92.	vers.		»	»	Iuven. XIII.	VIII.
97.	»	7	»	»	Caus. 1.	Can. 1.
98.	Nota	1.	lin.	20	peperunt	pepererunt
109.	»	»	»	2	L.	C.
135.	»	»	»	ul.	eccezioni	eccezione
144.	»	»	»	2	dalla	dalle.
144.	»	»	»	16	offenditur	ostenditur
153.	»	»	»	30	motivali	motivarli
155.	Nota	1.	lin.	3	justitiam	justitia
159.	»	»	"	23	(1)	(2)
160.	»	»	»	19	annunciò	avverti
»	»	»	»	22	annunciò	annunziò
164.	Nota	1.	»	6	Tit. VIII.	XVII.
167.	Nota	2.	lin.	5	humain	human
169.	»	»	»	6	proponderanza	preponderanza
174.	Nota	1.	lin.	18	nous	nous nous
»	»	«	»	»	indiqnerons	indiqueron
»	»	»	»	»	rejettes	rejettées
»	»	»	»	»	le valeur	la valeur
»	»	»	»	»	pur	sur
200.	Asterisco		»	»	quid te moror omnia Romae	quid te moror ? omnia Romae
204.	idem		»	»	legesque	regesque
215.	idem		»	»	1815.	1805.

					ERRORI	CORREZIONI
Pag. 307.	»	»	»	21	dire che p. e.	dire p. e.
312.	Asterisco		»	1	1791.	1789.
328.	»	»	»	26	consultare	costatare
334.	»	»	»	10	la prova diretta si verìfica	le prove dirette si verificano
337.	»	»	,,	21	dello	dallo
»	»	»	,,	ul.	la prova	Di più la prova
339.	Nota	1.	lin.	35	dt	di
342.	,,	,,	,,	25	magazzenv	magazzeno
343.	,,	,,	,,	10	della medesima	delle medesime
357.	Nota	2.	lin.	5	*revolvas*,	*revolvas*
367	Nota	1.	lin.	2	faocva	faceva
368.	Nota	1.		ul.	tale mezzo	tali mezzi
369.	,,	,,	,,	27	nomino	nominino
376.	,,	,,	,,	6	vero , potrà	vero potrà
,,	,,	,,	,,	7	Pandectaram	Pandectarum
378.	,,	,,	,,	12	avendo anche riguardo ,	Anche riguardo
,,	,,	,,	,,	16	aver riguardo	Anche nel riguardo
,,	,,	,,	,,	32	che devesi	Devesi
,,	,,	,,	,,	36	Il testimonio	; e che circa il testimonio
382.	,,	,,	,,	27	o delle prove , o degl' indizj	delle prove , quanto degl' indizj
384.	,,	,,	,,	5	e debbono	e che debbono
388.	»	»	»	9	riguardando	e riguardano
390.	,,	,,	,,	16	la qual	le quali
393.	Nota	3.	lin.	5	nol	nel
394	,,	,,	,,	33	contemplino	contengano
406.	Nota	1.	,,	3	indici	indizj
,,	,,	,,	,,	9	si veggono	si veggano
408.	Nota	1.	,,	9	in detto	in detti
411.	,,	,,	,,	33	e	se
412.	,,	,,	,,	18	*puta*	puta
417	,,	,,	,,	13	ed a pag.	pag.
419.	,,	,,	,,	6	permntatio,coloris	permutatio coloris
421.	Nota	1.	,,	3	è pur	è per
427.	,,	2.	,,	12	propone	che propone
428.	,,	,,	,,	1	è	e
427.	,,	,,	,,	4	§. 14. 15	§, VII
429.	,,	,,	,,	24	nei dieci	nei predicamenti
431.	,,	,,	,,	1	Nota 1.	Nota 2.
435.	,,	,,	,,	15	dell' , dal	dall' dal
437.	Nota	2.	lin.	8	provata	privata
450.	,,	,,	,,	33	Pratico	- Pratica

ELENCO ALFABETICO

Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, che hanno fatto il distintissimo onore di accogliere la presente Compilazione chiedendone a suo tempo la trasmissione con veneratissimi loro Dispaccj diretti al Compilatore.

Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale *Rusconi* Legato della Città, e Provincia di Ravenna, e Vescovo d'Imola.

Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale *De Principi Sanseverino* Legato della Città, e Provincia di Forlì.

SIMILE ELENCO ALFABETICO

Delle Eccellenze Reverendissime i Monsignori Prelati Delegati, che hanno fatto egual onore, chiedendo alcuni la trasmissione del lavoro, come dai rispettabilissimi Dispaccj delle Eccellenze Loro diretti al Compilatore.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor *Amat di S. Filippo* Delegato Apostolico di Benevento — per dodici Copie.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor *Benvenuti* Delegato Apostolico di Ancona, e Delegato Straordinario per le quattro Legazioni.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor *De Baroni Cappelletti* Delegato Apostolico di Pesaro, ed Urbino.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor *Fieschi* Delegato Apostolico della Provincia di Perugia — per quattro Copie.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor *Spinola* Delegato Apostolico di Macerata.

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor *Serafini* Delegato Apostolico di Spoleto.

Apostolica Delegazione di Ascoli, e per essa N. U. Signor *Ambrosi Avv. Antonio* f. f. di Delegato Apostolico.

ELEN-

ELENCO ALFABETICO

Dei Signori, che hanno onorato di loro Associazione la Compilazione presente, anche col mezzo di graziose loro lettere dirette al Compilatore.

A

Signori

Alboni Giovanni Cancelliere del Governatorato di Bagnacavallo.

Alessandrini Antonio Cancelliere del Governatorato di Filotrano.

Amati Filippo Vice-Governatore di Gatteo.

Anastasini Avv. Luigi Governatore di Sogliano.

Angeli Dott. Angelo Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Cesena.

Angelici Vincenzo Cancelliere del Tribunale Criminale nella Delegazione di Spoleto.

Angelici Antonio Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale nella Delegazione di Spoleto.

Argelati Dott. Francesco Saverio di Bologna.

Argentini Avv. Nicolò Governatore di Cento.

Armandi Avv. Federico in Bologna.

Arrighi Gio. Giacomo Cancelliere Sostituto del Governatorato di Lojano.

Arze Dott. Pietro Segretario della Direzione Provinciale di Polizia in Bologna.

Azzaroli Nicola Vice-Governatore di Sant' Agata Ferrarese.

Azzolini Avv. Giorgio Governatore di Fusignano — per due Copie.

B

Babini Giuseppe Cancelliere Sostituto del Governatorato di Russi.

Bacialli Domenico Antonio, Vice-Governatore di Monghidoro.

B

Signori

Baglj Dott. Gaspare di Cesena.

Bagolini N. U. Avv. Giulio Cesare Governatore di Massa Lombarda.

Balzani Dott. Giuseppe di Forlì.

Barboni N. U. Conte Avv. Francesco Assessore Criminale nella Legazione di Forlì.

Barattini Avv. Luigi Governatore, e Delegato Politico in Castiglione.

Barattini Dott. Marc' Angelo Giudice Processante del Tribunale Criminale nella Legazione di Bologna.

Baravelli Avv. Candido Uditore Militare Divisionario in Bologna.

Barbieri Dott. Petronio di Bologna.

Baroni Avv. Marcellino di Bologna.

Bartoli Bartolomeo Cancelliere del Governatorato di S. Gemine.

Basvecchi N. U. Avv. Paolo Maria Governatore Distrettuale d' Imola.

Bassoli Dott. Luigi in Cesena.

Belenzoni N. U. Avv. Luigi, Governatore Distrettuale di Lugo.

Benedattelli Valentino Cancelliere Vescovile di Osimo.

Bernardi Salvatore Cancelliere Sostituto del Governatorato di Cingoli.

Bertazzoli Canonico Antonio di Lugo.

Bevilacqua Dott. Francesco, Cancelliere della Polizia Provinciale di Bologna.

B

Signori

Blesio Avv. Gio. Battista di Bologna.

Bianchedi Dott. Antonio di Forlì.

Biblioteca Comunale di Bologna.

Biblioteca Comunale di Lugo.

Biordi Avv. Pietro Governatore di Bagnacavallo.

Bonafini Angelo Cancelliere Sostituto del Governatorato di Bagnacavallo.

Bonacci Giuseppe Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Terracina.

Bonaga Dott. Giuseppe Giudice Processante del Tribunale Criminale nella Legazione di *Bologna*.

Borgognoni Giuseppe Cancelliere del Governatorato di Porretta.

Bottrigari Avv. Carlo di Bologna.

Bravi Avv. Carlo Assessore Criminale nella Legazione di Bologna.

Buffagnini Dott. Francesco Commissario presso il Tribunale Criminale nella Delegazione di Spoleto.

Busi Avv. Vincenzo Procuratore Fiscale del Tribunale Criminale nella Delegazione di Spoleto.

C

Signori

Calori Giuseppe Cancelliere del Governatorato di Poggio Renatico.

Calletti Avv. Angelo Giudice Aggiunto del Tribunale di prima Istanza in Forlì.

Campagnoli Dott Giuseppe Attuario Militare Divisionario di Bologna.

Camporelli Giuseppe Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Norcia.

Canatieri Avv. Giacomo Governatore di Casola Valsenio.

Canatieri Dott. Odoardo di Lugo.

C

Signori

Canella Vincenzo Cancelliere del Governatorato di Tolentino.

Capobianchi N. U. Giuseppe Direttore di Polizia nella Delegazione di Spoleto.

Carnevali Dott. Alessandro di Lugo.

Casini Giacinto Cancel. Sost. del Governatorato Distrettuale di Jesi.

Cecconi Giuseppe Cancelliere dell' Assessorato Civile di Spoleto.

Castagnari Petronio Cancelliere del Tribunale Criminale nella Legazione di Ferrara.

Cenni Avv. Lorenzo Governatore di Poggio Renatico.

Cenni Francesco Commissario Aggiunto di Polizia in Bologna.

Cenni Dott. Gaspare di Casola Valsenio.

Ceroni Pietro in Castel S. Pietro.

Cesari Dott. Vitale Promotore Fiscale della Curia Vescovile di Osimo.

Cerchiari Avv. Giulio Cesare in Bologna.

Chiaramonti Stefano Felice Cancelliere Sostituto del Governatorato Distrettuale di Terni.

Ciaci Orazio Giudice Processante del Tribunale Criminale della Delegazione di Spoleto.

Cocchi Avv. Gio. Batt. in Bologna.

Conforti Dott. Giuseppe Governatore di Filotrano.

Contarini Avv. Gregorio Difensore dei Rei del Tribunale Criminale di Ravenna.

Conti Avv. Emidio in Bologna.

Corneti Ferdinando Cancelliere Sostituto del Governatorato di Poggio Renatico.

Corrazzini Dott. Benedetto di Norcia.

Costa Gamberini N. U. Avv. Giuseppe d'Imola.

Costantini Giuseppe Sotto Direttore di Polizia in Osimo.

D

Signori

Dalli Dott. Gio. Batt. di Bologna.

Dall' Osso Avv. Luigi Governatore di Russi.

Dazzani Giovanni di Medicina.

Dallavalle Avv. Giuseppe Assessore Criminale nella Delegazione di Spoleto.

Dorna Giuseppe Cancelliere del Governatorato di Castiglione.

E

Signor

Ercolani Avv. Filippo Leone in Bologna.

F

Signori

Fabbri Avv. Gio. Batt. Assessore Criminale nella Legazione di Ravenna.

Fabbri Avv. Fabio di Bologna.

Fabbri Vincenzo Cancelliere del Governatorato di Visso.

Fallaci Clemente d'Osimo.

Fantastici Cesare Cancelliere Sostituto del Governatorato Distrettuale di Lugo.

Ferrarini Angelo Cancelliere del Governatorato di Medicina.

Ferri Antonio Commissario di Polizia in Bologna.

Flavis Dott. Gio. Francesco Delegato Speciale alle Processure presso la Commissione Apposita delle Risaje in Bologna.

Fiori Vincenzo f. f. di Cancelliere del Tribunale Criminale nella Legazione di Forlì.

Fonti N. U. Marchese Dott. Tiberio Governatore Distrettuale di Jesi.

Foschini N. U. Tommaso Commissario di Polizia in Bologna.

Forlani Dott Cancelliere del Governatorato di Vergato.

Franzoni Eustacchio Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Norcia.

Fornasari Cancelliere del Governatorato di Sogliano.

F

Signori

Forti Antonio Cancelliere Vescovile di Norcia.

Frontali Dott. Francesco in Bagnacavallo.

Fusconi Avv. Ciriaco Giudice del Tribunale di prima Instanza in Ravenna.

G

Signori

Gaddi N. U. Conte Avv Domenico Governatore Distrettuale di Rimini

Gagliardi Avv. Francesco Procuratore Fiscale del Tribunale di Appello per le quattro Legazioni, e Professore d' Instituzioni Civili nella Pontificia Università di Bologna.

Galli Dott Benedetto di Osimo.

Galvani Luigi Cancelliere del Governatorato di Russi.

Gambari N. U. Barone Cav. Giuseppe Professore emerito di Diritto, e Procedura Criminale nella Università di Bologna.

Gandolfi Luigi Cancelliere Sostituto del Governatorato di Vergato.

Gordini Domenico Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale nella Legazione di Forlì.

Garroni Avv. Filippo Assessore Criminale nella Delegazione di Ancona.

Gasperini Giuseppe Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Jesi.

Gasperini Alessandro Cancelcelliere Sostituto del Governatorato Distrettuale di Lugo.

Gaudenzi Dott. Michele Cancelliere dell' Assessorato Criminale di Bologna.

Gavasetti Avv. Pietro di Bologna.

Gentiloni Nemesio Cancelliere Sostituto del Governatorato di Filotrano.

Gherardi Avv. Antonio Giudice del Tribunale di Appello per le quattro Legazioni in Bologna

Ghinibaldi Giuseppe Giudice Processante del Tribunale Criminale nella Legazione di Ravenna.

G

Signori

Ghigi Luigi Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale nella Legazione di Ravenna.

Ghinozzi Avv. Pio di Forlì.

Giacomelli Avv. Giuseppe Governatore di Porretta.

Giaccini Avv. Governatore di Cascia.

Giubilei Francesco Cancelliere del Governatorato di Cascia.

Giustiniani Dott. Tommaso d' Imola.

Gori Avv. Bartolommeo di Ancona.

Gottardi Giorgio Cancelliere Sostituto del Governatorato Distrettuale di Lugo.

Gozzi Dott. Gio. Pietro di Bologna.

Grandi Matteo Segretario Comunitativo di Castel S. Pietro,

Granella Americo Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale nella Delegazione di Perugia.

Grassi N. U. Conte Camillo Consultore nella Legazione di Bologna.

Grassi Avv. Filippo Governatore di Castel S. Pietro.

Greppi Cav. Avv. Giacomo di Bologna.

Gualandi Avv. Frencesco di Bologna.

Gualtieri Luigi f. f. di Cancelliere dell Assessorato Criminale di Forlì

Guerrini Vincenzo Cancelliere del Governatorato di S. Giovanni in Persiceto.

Guidetti Paolo Notajo, e Cancelliere Sostituto del Tribunale di Appello per le quattro Legazioni di Bologna.

Guinetti Giuseppe di Norcia.

H

Signor

Hondedei N. U Conte Pasquale Direttore di Polizia nella Provincia di Ferrara.

I

Signor

Jussi Dott. Luigi di Bologna.

L

Signori

Lambertini Dott. Antonio Cancelliere del Governatorato di Castel Franco.

Lauli Giuseppe Vice-Governatore di Castel del Rio.

Lazzarini Avv. Gio. di Forlì.

Lughez Pagani Avv. Bernardo Assessore Camerale in Spoleto.

Livizzani Dott Francesco Giudice Processante del Tribunale Criminale nella Legazione di *Bologna*.

Lodovighetti Carlo Cancelliere dell' Assessorato Criminale di Ravenna.

Lodovighetti Michele Cancelliere Sostituto dell' Assessorato Criminale di Forlì.

Lolli Dott. Gioacchino d'Imola.

Lollini Dott. Antonio di Bologna.

Lanconelli di Sogliano.

Longhi Dott. Giuseppe di Bologna.

Lotti Cav. Avv. Antonio Governatore di S. Gio. in Persiceto.

Lugaresi Filippo Giuseppe Giudice Processante del Tribunale Criminale nella Legazione di Forlì.

M

Signori

Magni Francesco Vice-Governatore di Longiano.

Magroni N U. Avv. Serafino Governatore Distrettuale di Osimo.

Malvezzi N. U. Conte Cav. Ottavio di Bologna.

Mancini Dott Pietro Cancelliere del Tribunale di Appello per le Marche in Macerata

Manfrini Gabriele Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Lugo

Martinelli Giuseppe di Anagni.

M

Signori

Marcheselli Antonio Librajo in Bologna — per Sei Copie.

Martoni Dott. Luigi di Massa Lombarda.

Masi N. U. Cav. Conte Alessandro Direttore di Polizia nella Delegazione di Ancona.

Masetti Avv. Pacifico Procuratore Fiscale del Tribunale Criminale nella Legazione di Bologna.

Massioli Ottavio Cancelliere Sostituto del Governatorato di Filotrano.

Matterozzi Brancaleoni N. U. Conte Dott. Benedetto Governatore di S. Gemine.

Mattioli Benvenuti N. U. Avv. Luigi Direttore di Polizia nella Delegazione di Macerata.

Mazzanti N. U. Cav. Avv. Luca Governatore di Recanati.

Mazzolani N. U. Barone Avv. Carlo Presidente del Tribunale di Appello per le quattro Legazioni in Bologna.

Mazzolani Avv. Giulio Professore di Giurisprudenza Criminale nella Università di Ferrara.

Medici Lorenzo Cancelliere Sostituto presso il Tribunale di prima Istanza in Forlì.

Melchiorri N. U. Cav. Francesco di Ancona.

Menarini Dott. Raffaelle Vice-Governatore di Anzola.

Mezzini Avv. Emidio di Bologna.

Mignani Dott. Tommaso Segretario della Legazione di Bologna.

Miglioroni Vincenzo Cancelliere del Governatorato di Bertinoro.

Molfini Onofrj Dott. Gio. di Spoleto.

Molinari Gregorio Vice Governatore di Malalbergo.

Molini Avv. Benedetto in Faenza.

Montanari Dott. Francesco Giudice Processante del Tribunale Criminale di Bologna.

Montanari Filippo Cancelliere Sostituto del Governatorato di Massa Lombarda.

M

Signori

Montanari Giuseppe Cancelliere Sostituto del Governatorato di Bagnacavallo.

Montecchia Dott. Nicola Governatore di Monte Marciano.

Monti Avv. Carlo di Bologna.

Morandi Avv. Alessandro Difensore dei Rei Aggiunto presso il Tribunale Criminale nella Legazione di Bologna.

Moricchelli Pietro Giudice Processante del Tribunale Criminale di Spoleto.

Muzzi Giovanni Cancelliere Sostituto del Governatorato di Castel S. Pietro.

N

Signori

Nobili Avv. Prefazio di Spoleto.

Nobili Giacomo Vice Governatore di Piedilungo.

Novelli Alessandro Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale di Ancona.

O

Signori.

Olossi Avv. Domenico Assessore Civile nella Legazione di Spoleto.

Onorj N. U. Cav. Filippo Direttore di Polizia nella Delegazione di Fermo.

Onofrj Cancelliere Sostituto del Governatorato di Sogliano.

P

Signori

Pacelli Dott. Pietro di Terni.

Paceri Biagio Segretario Generale della Delegazione di Spoleto.

Paceri Giovanni f. f. di Giudice presso il Tribunale di prima Istanza di Spoleto.

Paceri Stefano Segretario della Delegazione di Spoleto.

Pancerasi Francesco Melchiorre Governatore di Savignano.

Panieri Antonio Cancelliere Sostituto nel Governatorato di Medicina.

P

Signori

Panieri Gaetano Cancell. Sostit. nel Governatorato di Castel S. Pietro.

Paoletti Avv. Candido di Macerata.

Parmiani Antonio Cancelliere del Governatorato di Cento.

Parmiani Luigi Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale nella Legazione di Ferrara.

Pasini Dott. Luigi Cancell. Sostit. del Tribunale Criminale di Bologna.

Pasquali Dott. Andrea Governatore di Montefalco.

Pasquali Giuseppe Cancelliere Sostituto del Governatorato di Cingoli.

Pellegrini Dott. Vincenzo Maria di Osimo.

Perfetti Avv. Giuseppe Maria Governatore di Canemorto.

Perugini Avv Raffaelle Governatore di Medicina.

Plini Avv. Gio. Batt. Difensore dei Rei presso il Tribunale Criminale nella Delegazione di Spoleto.

Piacenti Avv. Gaetano Governatore di Bazzano.

Piana Avv. Vincenzo di Bologna.

Pinoli N. U. Conte Avv. Pietro Governatore Distrettuale di Terni.

Poletti Dott. Gio. Batt. d'Imola.

Predieri Dott. Giuseppe Cancelliere del Tribunale di Appello per le quattro Legazioni in Bologna.

Primavera Ubaldo di Jesi.

Q

Signor

Quaquarelli Clemente Cancell. Sostit. del Governat. di S. Gio. in Persiceto.

R

Signori

Racci Paolo di Norcia.

Razzi Avv. Domenico Governatore di Amelia, e Commissario Straordinario nelle Legazioni di Ravenna, e Bologna.

Regoli N. U. Cav. Avv. Gio. Maria Difensore dei Rei nel Tribunale Criminale di Bologna.

Regoli Dott. Filippo di Bologna.

R

Signori

Sua Eccellenza Conte Cav. Resta Filippo Colonello Divisionario delle Truppe Pontificie in Bologna.

Ricci Giacinto Segretario della Comune di Sant' Agata Ferrarese.

Rivenazzi Giuseppe di Terni.

Roccetti Giovanni Notajo in Filotrano.

Rognetti Avv. Paolo di Bologna.

Romagnoli Francesco Commissario di Polizia in Bologna.

Romiti Nicola Giudice Processante del Tribunale Criminale in Ravenna.

Ronca Gaetano Notajo in Castel S. Pietro.

Rossi Avv. Angelo Governatore Distrettuale di Norcia.

Rossi Germano Cancelliere del Tribunale Criminale nella Legazione di Ravenna.

Ruffi Avv. Domenico Procuratore Fiscale del Tribunale Criminale di Ancona.

Ruggeri Avv. Governatore Distrettuale di Cesena.

S.

Signori

Salina N. U. Cav. Avv. Luigi Giudice del Tribunale di Appello per le quattro Legazioni in Bologna.

Salvi Avv. Giuseppe Governatore di Porto Maggiore.

Salvigni Dott. Andrea Governatore di Molinella.

Santini Gio. Batt. Cancelliere Sostituto in Norcia.

Sartoni Avv. Carlo di Bologna.

Sassetti Avv. Nicola Governatore Distrettuale di Sinigalia.

Schicroli Costantino Cancelliere del Governatorato di Cingoli.

Secreti Avv Gio. Batt. in Forlì.

Sesti Francesco Cancelliere del Governatorato Distrettuale di Anagni.

Setti Avv Giuseppe in Bologna.

Sicuro Avv. Spiridione in Bologna.

S

Signori

Silvani Loreni Avv. Demetrio Luogo-Tenente Criminale Coadjutore del Camerlengato di S. C. Roma.

Solari N U. Marchese Luigi Direttore di Polizia nella Legazione di Forlì.

Sua Eccellenza Principe Spada Don Giuseppe in Bologna.

Spoglianti Angelo in Brisighella.

Stralla Vincenzo Segretario della Direzione Provinciale di Polizia in Ancona.

Staurenghi Camillo di Ferrara.

Suali Vincenzo Cancelliere del Tribunale Criminale in Bologna.

T

Signori

Taveggi Avv. Alessandro in Bologna.

Teoli Dott. Francesco di Spoleto.

Terenzi Dott. Alessandro Vice-Governatore di Monte Lupone.

Testi Dott Ottavio Vice Governatore di Cottignola.

Testi Domenico Cancelliere Governativo di Bazzano.

Tognetti Avv. Raffaelle di Bologna.

Tommasucci Avv. Governatore di Visso.

Tondelli Avv. Luigi di Bologna.

Torchi Dott. Luigi di Massa Lombarda.

Trerè Dott. Marcantonio Vice-Governatore di Pianoro.

Trogli Dott. Luigi Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale di Bologna.

Tosi Luigi Segretario della Delegazione di Rieti.

Turchi Avv. Pietro di Cesena.

V

Signori

Vancini Francesco Cancelliere Sostituto del Governatorato di Poggio Renatico.

Vasuri Dott. Vincenzo Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale di Bologna.

Venturini Avv. Giovanni di Bologna.

Venturini Olomoli Francesco di Spoleto.

Verati Avv. Gaetano di Bologna.

Verenghi Dott. Giuseppe di Spoleto.

Verzaglia N U. Conte Avv. Giulio Segretario Generale nella Legazione di Forlì.

U

Signor

Ungania Pietro f. f. di Cancelliere del Governatorato di Casola Valsenio.

Z

Signori

Zagatti Dott. Giuseppe Cancelliere del Governatorato di Castel S. Pietro.

Zambardi Giuseppe Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale nella Legazione di Ferrara.

Zappoli Dott. Settimio Cancelliere Sostituto nel Tribunale di Appello per le quattro Legazioni in Bologna.

Zacchia Avv. Bernardino Governatore di Castel Franco.

Zacchiroli Avv. Stefano di Bologna.

Zauli Avv. Governat. di Vergato.

Zecchini Luigi Segretario Generale della Legazione di Bologna.

Zecchini Avv. Nicola Governatore di Cingoli.

Zucchini Placido Commissario di Polizia in Castel S. Pietro.

L

Signori

Leoni Avv. Giuseppe Assessore Criminale nella Delegaz. di Ancona.

Lisi Avv. Francesco di Bologna.

Lapi Gio. Battista Professore di Calcolo Sublime nella Pontificia Università di Bologna.

M

Signori

N. U. Marocco Avv. Giuseppe di Milano.

Massioli Cancelliere del Governatorato di Filotrano.

N

Signor

Nicolai Giuliano Segretario di Sua Eminenza *il Signor* Cardinale Giuseppe De' Principi Albani.

P

Signor

N. U. Palmieri Nicolò di Roma.

S

Signor

N. U. Silva Marchese Cavaliere Francesco Nicolò Consigliere attuale di S. M. I. R. A., e Giudice nel Tribunale Generale d' Appello di Lombardia in Milano.

V

Signor

Vincenzi Geminiano Librajo in Modena.

SEGUE l' ELENCO DEI NOMI DEGLI EMINENTISSIMI SIGNORI CARDINALI, e di altri Magistrati, e Personaggi, che hanno accolta, e chiesta rispettivamente la presente Opera.

EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO SIGNOR CARDINALE GIUSEPPE DE' PRINCIPI ALBANI Segretario dei Brevi di Nostro Signore fe. re. LEGATO della Città e Provincia di Bologna, *Cavaliere Gran Croce* dell' Ordine di SANTO STEFANO di Ungherìa, e dell' *Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Protettore della Nazione Austriaca, e degli antichi e nuovi Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna.*

Sua Eccellenza il Signor Marchese BEVILACQUA ARIOSTI FRANCESCO Senatore della Città di Bologna.

A

Signori

N. U. Agucchi Conte Cavaliere Alessandro di Bologna.

Antinori Avv. Giacomo Assessore Criminale nella Delegazione di Macerata.

C

Signori

Carli Avv. Francesco di Ferrara.

Chiapponi Marco Intraprenditore dei Classici Italiani di Milano per tredici Copie.

F

Signori

Fornioni Avv. Angelo Assessore Civile della Curia Vescovile d' Imola, e Professore d' Istituzioni Civili, e Canoniche.

N. U. Sig. Foschini Giuseppe di Lugo.

G

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Gugliucci Don Costanzo Prevosto della Collegiata di Monte Fano.

dell' Assessorato Civile di Benevento.

Caroli Avv. Francesco di Ferrara.

D

Signori

De Luca Dott. Eugenio di Ferrara.

F

Signori

Fabbri Avv. Giuseppe Governatore di Salodecchio.

N. U. Friggeri Conte Avv. Filippo Assessore Camerale e Giud. Ag. del Trib. di prima Istanza e Professore di Gius Canonico in Perugia.

Filippi Francesco Saverio Cancelliere del Governo Distrettuale di Orvieto.

L

Signori

Lanzi Dott. Nicola Governatore di Magliano.

Laparalli Raniero Cancelliere Sostituto del Governo Distrettuale di Orvieto.

Luzi Lorenzo Difensore dei Rei presso il Governatorato Distrettuale di Orvieto.

M

Signori

Marescotti Domenico Vice-Governatore di Bagnara.

Meschini Avv. Filippo Assessore Criminale nella Delegazione di Viterbo.

Montemauri Eligio Cancelliere del Tribunale Criminale nella Delegazione di Ancona.

Martinelli Dottore Giudice Processante del Tribunale Criminale di Rieti.

N. U. Cav. Marini Dott. Filippo Governatore Distrettuale di Orvieto.

O

Orazi Dott. Ignazio Giudice Processante del Tribunale Criminale di Camerino.

P

Signori

Pantanelli Avv. Angelo Maria Presidente del Tribunale di prima Istanza della Delegazione di Pesaro.

Pontani Giovanni Procuratore Fiscale presso il Governo Distrettuale di Orvieto.

Penna Librajo di Bologna — per due Copie.

R

Signori

Rampone Filippo Archivista del Tribunale Criminale di Benevento.

*Rè Zefferino Cancelliere del Go*vernatorato di S. Arcangelo.

Rossi Avv. Filippo Giudice del Tribunale di prima Istanza di Benevento.

Rosini Dott. Pietro Governatore di Vetralla.

S

Signori

Savelli Avv. Raffaele di Sinigalia.

Savonuzzi Dott. Fracesco Giudice Processante del Tribunale Criminale della Legazione di Ferrara.

T

Signori

Tei Avv. Giacinto in Bologna.

V

Signori

Verrusio Avv. Giuseppe Presidente del Tribunale Civile di prima Istanza nella Delegazione di Benevento.

ELENCO disposto per ordine Alfabetico degli Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali, e delle Eccellenze Reverendissime i Monsignori Prelati Delegati che hanno fatto il distintissimo onore di accogliere, o rispettivamente chiedere di essere iscritti, come associati alla presente Opera, come dai veneratissimi loro Dispaccj diretti al Compilatore dopo la pubblicazione del primo, e secondo Fascicolo.

Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale AREZZO Legato della Città, e Provincia di Ferrara.

Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale ODESCALCHI Arcivescovo di Ferrara.

Eminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinale PACCA Camerlengo della S. R. C. etc.

Sua Eccellenza Revma Monsignor BRANCADORO AUGUSTO Ponente della Sacra Consulta in Roma.

Sua Eccellenza Revma Monsignor CORSI Delegato Apostolico nella Provincia di Fermo.

Sua Eccellenza Revma Monsignor MANGELLI Delegato Apostolico nella Provincia di Civitavecchia.

Sua Eccellenza Revma Monsignor TRAJETTO Delegato Apostolico nella Provincia di Camerino.

Sua Eccellenza Revma Monsignor ZACCHIA Delegato Apostolico nella Provincia di Viterbo.

Segue lo stesso Elenco Alfabetico dei Signori, i quali con lettere dirette al Compilatore hanno chiesto di essere iscritti come Socj, o rispettivamente concorrere alla Edizione dell' Opera medesima.

SUA ECCELLENZA il Signor Conte APPONY Ambasciatore Straordinario di S. M. I. R. A. presso la Santa Sede Apostolica in Roma.

A

Signori

Alvano Avv. Vincenzo Giudice del Tribunale di Prima Istanza nella Delegazione di Benevento.

Andreassi Dott. . . . . Segretario Comunitativo di S. Agostiuo.

B

Signori

Bassanelli Stefano Notaro di Vetralla.

Bassi Dott. Gioacchino Notaro di Massa Lombarda.

Belli Avv. Tommaso Sostituto Fiscale del Tribunale del Governo di Roma.

C

Signori

Calza Anselmo Cancelliere del Governatorato di Magliano.

Cavallari Giovanni Cancelliere del Tribunale Criminale di Macerata.

Carmine Nardomeo Cancelliere

ELENCO ALFABETICO

Dei Signori che hanno chiesto dopo la pubblicazione del primo Fascicolo di essere inscritti come Socj alla presente Compilazione.

A

Signori

S. E. R̃ma Monsignor Amadori Piccolomini Ponente della Sacra Consulta Roma.

N. U. Armaroli Conte Avv. Leopoldo di Macerata.

Agabiti Dott. Stanislao Governatore di Fratta — per due Copie.

Andreatini Dott. Francesco di Pesaro.

Andriani Dott. Felice Governatore di Fara.

Antonini Francesco Antonio Giudice Processante del Tribunale Criminale della Delegazione di Perugia.

Arrighi Gio. Battista Cancelliere del Governatorato di Lojano.

Aurelj Silvano ff. di Cancelliere del Tribunale Criminale della Delegazione di Ancona.

B

Signori

N. U. Bezzi Avv. Pietro Presidente del Tribunale di Appello per le Marche in Macerata.

Baglioni Dott. Pietro Governatore di Arquata.

Barabani Dott. Filippo di Macerata.

Barbieri Avv. Domenico Assessore Criminale nella Legazione di Ferrara.

Baldieri Francesco Vice-Governatore di Sigillo.

Bassotti Michele Cancelliere Sostituto del Governatorato di Ripatransone.

Belli Dott. Francesco Sostituto Fiscale del Tribunale del Governo di Roma.

Bellomo Avv. Alessandro Difensore dei Rei presso il Tribunale Criminale della Delegazione di Ancona.

Biagioli Dott. Tommaso Cancelliere del Tribunale Criminale nella Delegazione di Perugia.

Bianchini Gaetano Cancelliere del Governo Distrettuale di Loreto.

Bicchelli Pio Sante Cancelliere Sostituto del Governatorato di Trevi.

Bonati Dott. Gio. Batt. Governatore di Lojano.

Bontà Vincenzo Cancelliere Comunale di Pesaro.

Borghi Avv. Gaetano di Bologna.

Borghini Antonio Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale della Delegazione di Ancona.

N. U. Bosdarj Conte Girolamo Consultore nella Delegazione di Ancona, e Prefetto della Deputazione di Carità.

Boselli Dott. Mariano Cancelliere Sostituto del Governatorato di Porretta.

Bottoni Avv. Don Francesco di Pesaro.

Brasa Dott. Luigi di Bologna.

Brigidi Antonio Giudice Processante del Tribunale Criminale della Delegazione di Pesaro.

Brilloni Pasquale Cancelliere del Governatorato di Trevi.

Buccolini Dott. Angelo di Macerata.

C

Signori

Camerini Dott. Tommaso Governatore di Magione.

Campagnoni Pier Fedele Cancelliere del Tribunale Criminale della Delegazione di Benevento.

Campitelli Avv. Giuseppe di Ancona.

Capolongo Paolo di Benevento

Carli Avv. Gaspare Governatore di Sarsina.

Castellani Avv. Caterro Difensore dei Rei presso il Tribunale Criminale della Delegazione di Macerata.

Chiesa Carlo Giudice Processante del Tribunale Criminale della Delegazione di Macerata.

Clarusi Avv. Mariano Giudice del Tribunale di Appello per le Marche in Macerata.

Ciaj Luigi Vice Governatore di Bastia.

Cicchetti Dott. Enrico Cancelliere Sostituto del Tribunale di Appello per le Marche in Macerata.

Cinalia Pietro Vice Governatore di Lisciarco.

Coluzzi Dott. Ignazio Governatore di Castiglionelago — per tre Copie.

Crocetti Giovanni Giudice Processante del Tribunale Criminale della Delegazione di Macerata.

D

Signori

D' Argenio Dott. Ignazio Procuratore Fiscale del Tribunale Criminale della Delegazione di Benevento.

De Carli Avv. Nicola in Bologna.

Della Valle Giovanni Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale della Delegazione di Benevento.

Dorighi Dott. Giovanni Governatore di Conselice.

F

Signori

Fanelli Avv. Giovanni in Bologna.

Fanelli Luigi di Ancona.

Fattori Dott. Domenico di Pesaro.

Franchini Dott. Girolamo di Mondaino.

Felici Giuseppe di Macerata.

Ferrari Avv. Pietro di Bologna.

Ferrari Gio. Battista Vice Governatore di Guliano.

Ferri Giuseppe Vice Governatore di Montiano.

Flaminj Luigi Cancelliere del Governatorato di Magione.

Fiorenza Nicola Segretario Generale della Delegazione di Benevento.

Fontana Dott. Gio. Battista in Trevi.

Freddi Stanislao Tenente dei Pontificj Carabinieri in Perugia.

Frezzini Rocco Antonio Cancelliere del Governatorato di Fara.

G

Signori

Gaoli Dott. Raffaelle Cancelliere del Governatorato di Macerata Feltria.

Gariboldi Vincenzo Cancelliere Vescovile in Ancona.

Giacomelli Giuseppe di Bologna.

Giansanti Saverio Cancelliere Sostituto del Governatorato Distrettuale di Tarraccina.

Gregori Domenico Vice Governatore di Piegaro.

I

Signori

Innamorati Dott. Giuseppe Vice Governatore di Corciano — per due Copie.

L

Signori

Lambertini Giuseppe Cancelliere dell' Assessorato Civile della Legazione di Bologna.

N. U. Lausdei Giuseppe Tenente Colonello Direttore di Polizia nella Delegazione di Frosinone — per tre Copie.

Lucidi Emidio Cancelliere del Governatorato di Ripatransone.

N. U. Lugaresi Avv. Gian Paolo Professore d' Istituzioni Civili, e Canoniche nel Ginnasio di Lugo.

M

Signori

Maggi Carlo Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale della Delegazione di Macerata.

Manci Avv. Giacomo Procuratore Fiscale del Tribunale di Appello per le Marche in Macerata.

Manzetti Serafino Sostituto del Commissariato Straordinario di Forlì.

N. U. Manzoni Conte Avv. Francesco Consultore della Legazione di Ferrara.

Mariani Avv. Mariano Difensore dei Rei presso il Tribunale di Appello per le Marche in Macerata.

Martelli Pasquale Notajo in Trevi.

Martelli Bartolomeo di Perugia.

Martini Olivo Cancelliere Sostituto del Governatorato di Brisighella.

Miani Avv. Luigi di Ravenna.

Milletti Vincenzo Giudice Processante del Tribunale Criminale della Delegazione di Perugia.

Monni Luigi Vice Governatore di Pacciano.

Montanari Avv. Pier Maria di Bologna.

Montini Pietro Giudice Processan-

te del Tribunale Criminale nella Delegazione di Macerata.

Morosi Avv. Massimino di Pesaro.

Mucci Pacifico Cancelliere Sostituto del Tribunale Criminale nella Delegazione di Macerata.

Mussitelli Dott. Bartolomeo di Macerata.

N

Signori

N. U. Nunez Marchese Cav. Francesco Colonnello Direttore di Polizia nella Legazione di Bologna.

Nanni Dott. Pellegrino di Civitella.

Natali Dott. Gaetano di Macerata.

Natili Dott. Angelo di Trevi.

Negri Dott. Giuseppe di Bologna.

Negroni Avv. Giacomo Assessore Civile nella Delegazione di Benevento.

O

Signori

Orioli Avv. Lorenzo Presidente del Tribunale Civile di prima Istanza nella Legazione di Ravenna.

N. U. Orsolupo Marzio Consultore nella Delegazione di Benevento.

Ortolani Dott. Luigi Vice Governatore di Dozza.

P

Signori

Pacifici Gaetano di Benevento.

Palomba Avv. Tommaso Assessore Criminale della Delegaz. di Benevento.

Pancaldi Pio Cancelliere Sostituto del Governatorato di Canemorto.

Paolinelli Avv. Luigi Assessore Criminale della Delegazione di Macerata.

Parriani Dott. Girolamo Governatore provvisorio di Trevi.

Passerini Dott. Filippo di Ancona.

Passerini Domenico Procuratore Fiscale presso il Governatore di Trevi.

Pellegrini Dott. Luigi Cancelliere del Governatorato di Mandola.

Pelley Dott. Troilo Governatore di Offagna.

Picca Antonio di Roma.

Piana Vincenzo Cancell. Sost. del Tribunale Criminale nella Delegazione di Macerata.

Piccioni Avv. Giovanni Governatore di Civitella.

Pierleoni Gaetano Cancell. Sost. del Tribunale Criminale della Delegazione di Perugia.

Pollini Flavj Blasi Cancell. Sost. del Governatorato di Arquata.

Porta Avv. Gio: Domenico Assessore Criminale nella Delegazione di Pesaro.

R

Signori

N. U. Renzi Avv. Giuseppe Assessore Civile nella Legazione di Bologna.

Ruffini Avv. Giovanni Difensore dei Rei presso il Tribunale Criminale della Delegazione di Pesaro.

Ranieri Lodovico Vice Governatore di Predappio.

Ravoglj Marino Cancelliere del Governatorato di Civitella.

Ravajoli Antonio Ispettore della Polizia Provinciale di Forlì.

Riccardini Giuseppe Cancell. Sostituto del Tribunale Civile di Ancona.

Ricci Avv. Giacomo Fiscale di Ripetta in Roma.

Ridilossi Serafino Cancelliere Sost. del Governatorato di Ripatransone.

Righi Francesco di S. Gio: in Persicetto.

Roberti Filippo Direttore della Casa di Condanna nella Legazione di Bologna.

Roberti Dott. Giuseppe di Bologna.

Roseo Lodovico Capo Notaro del Tribunale del Governo di Roma.

Rossi Canuto Cancelliere del Tribunale Criminale della Delegazione di Macerata.

Rossi Giuseppe Cancell. Sost. del Tribunale Criminale della Delegazione di Macerata.

Rossi Tommaso Commissario Aggiunto di Polizia in Bologna.

S

Signori

Sacodinelli Ferdinando Cancelliere Sost. del Tribunale Civile di prima Istanza nella Delegazione di Pesaro.

Sangiorgi Luigi Notajo, ed Anziano della Magistratura di Castel Bolognese.

Sassolini Benedetto Vice Governatore di Possignano.

Sestili Avv. Andrea Assessore Camerale nella Delegazione di Fermo.

Settacci Giuseppe di Trevi.
Sisti Dott. Vincenzo di Macerata.
Sodi Avv. Demetrio Giudice del Tribunale Civile di prima Istanza nella Delegazione di Macerata.
Solustri Avv. Benedetto Assessore Civile nella Delegezione di Fermo.
Spalazzi Simplicio Cancelliere del Governatorato di Arquata.

Signori
Sperandio Dott. Giovanni Governatore di Argenta.

T

Taveggi Avv. Clemente di Ferrara.
Trasapini Filippo Seg. della Magistratura della Città di Trevi.
Travaglini Giuseppe Difensore dei Rei presso il Governatorato di Ripatransone.
Tribunale Civile di prima Istanza della Delegazione di Ascoli, e per esso *Martelli Dott. Angelo*.
Tommasoni Vincenzo Cancelliere del Governatorato di S. Elpidio.
Tommasoni Tommaso Cancelliere del Governatorato di Monte Olmo.

V

Viviani Avv. Curzio Governatore di Ripatransone.

Z

Signori
Zamparelli Gio: Andrea Vice Governatore di S. Lencio di Benevento.
Zamputi Gaetano Cancelliere del Governatorato di Arquata.
Zarelli Dott. Filippo Difensore dei Rei presso il Tribunale Criminale nella Delegazione di Benevento.

che pel delitto medesimo erano già stati da altri accusati „ *L. 11. ff. de accusat.* „ ivi „ *ab alio delatum alius deferre non potest* „ dove si soggiunge poi anche „ *sed eum qui abolitione publica vel privata interveniente, aut desistente accusatore, de reis exemtus est, alius deferre non prohibetur;* leggendosi notato dal lodato Sig. CAV. CREMANI „ *ea regula excipitur, si nonnisi Judicis iniquitate reum ex priori judicio, incolumem evasisse constiterit;* nel qual argomento si esprime pure la Legge *L. 9. Cod. de accusat.* „ *qui de crimine publico in accusationem deductus est, ab alio super eodem crimine deferri non potest: si tamen ex eodem facto plurima crimina nascuntur, et de uno crimine in accusationem fuerit deductus, de altero non prohibetur ab alio deferri. Judex autem super utroque crimine audientiam accomodabit; nec enim licebit ei separatim de uno crimine sententiam proferre, priusquam plenissima examinatio super altero quoque crimine fiat.* (*Si vegga anche l' annessa Appendice in ordine a tale discussione*).

V. L' uso delle *accuse* oggi è quasi del tutto abbandonato (1): le *parti offese* porgono le loro querele, od i *Sindaci*,

La superbia insoffribile d' IPERIONE f
Magistrati annui.
ARISTOTILE nel sesto della Politica me
proprietà dello Stato popolare il non
Non poche limitazioni però sono da fa

(1) Un giudizio criminale si apre mediante
ammesso per generale consuetudine,, SC
FARINAC. quast. 12. per tot., che assu
della parte offesa, o danneggiata secondo
pure, conforme si è esposto, per *inquisi*
Ecco come dispongono i Bandi generali pu
DETTO XIV. „ Proemio „ *Si proceder*
in ogni altro miglior modo opportuno
dun delitto, ancorchè non se ne facesse
toli dei presenti Bandi „.
Questi Bandi poi sono da osservarsi non sola
siastico immediatamente soggetto, compreso
la Santità sua la Città di Benevento, e su
che nei luoghi baronali [tanto se il Pro
Consulta nella prima Istanza, quanto se
baronale, o dalla medesima in qualsivog

daci, i Gonfalonieri, i Commissarj di Polizia od *altri Funzionarj* addetti anche a qualunque ramo di servizio pubblico dello Stato, *i Procuratori fiscali* hanno l' incarico *d' uffizio* di accusare i delitti che succedono, e dove è pubblico il loro uffizio, è rimessa ai medesimi di certo modo la necessità dell' iscrizione pel Diritto romano „ *L. 7. Cod. de accusat.* „ ivi „ *Ea quidem quae per officium Praesidibus denunciantur, et citra solemnia accusationum posse perpendi, incognitum non est: verum si falsis nec ne notoriis insimulatus sit, perpenso judicio, dispici debet* „ in guisa che però non hanno a riguardarsi esenti da una calunnia se questa fosse chiara, e manifesta „ *Renazzi suddetto Lib. 1. Cap. 4. §. IV.*

to sarà rinunziata a beneplacito della Santità sua, e della Santa Sede Apostolica. „ COSI' il Proemio del Bando generale dell' anno 1754. pubblicato dal Card. Segretario di Stato Valenti per comando del lodato BENEDETTO XIV.
E nell' art. 134. dichiara ancora S. E. che *in tutti e singoli i delitti espressi, ed in ciascheduno dei medesimi contenuti nel presente Bando si possa procedere per via d' inquisizione, denunzia, accusa, ed anche ex officio, ed in ogni altro miglior modo più proficuo, e più spediente alla Curia.*
Pel Tribunal Criminale di Bologna vi è un Regolamento disciplinare a stampa delli 24. Novembre 1816. anche per ciò che riguarda il metodo di fare e
disciplinе di polizia interna in 30. articoli.
esiste un Regolamento con discipline in or-
' esercizio della giustizia punitiva, e per la
28. Febbrajo 1818.
ndo di Bologna, il 16. di quello di Ferra-
omagna dell' Emo Enriquez del 1755. corri-
i generali.
4. *Cap.* 5., *e Lib.* 2. *Cap.* 16. dispone di
ioni circa l' accusa, l' inquisizione, la de-
porti alla Superiorità, e ciò concorda col lode-
salve le limitazioni qua e là enunciate così
la disposizione della Egidiana viene corretta
enerali, e statutaria dei particolari, per cui
ıffizio e per inquisizione in tale delitto, pel
di simil modo anche *de jure*, se vi sieno

sizioni pure degli antichi Bandi dei Sommi
ALESSANDRO VIII. *art.* 77. 79.
e col fatto del *flagranti* o quasi *flagran-*
cesso col Rapporto di chi fece l' arresto, o
ta da un fugitivo. Non può poi un Giudi-
e da se stesso il denunziante, ma conviene
inquisizione, altrimenti sarebbe nullo per
quaest. 5. *vers. Scias autem* „.